Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 274

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

11/01/2026 - 11:17

Indice

1. DDL S. 274 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 274 . . . 5
1.2.2. Testo correlato 274 (S U P P L E M E N T O) . . . 29
1.2.3. Relazione 274-A . . . 59
1.2.4. Testo approvato 274 (Bozza provvisoria) . . . 86
1.2.5. Testo 1 . . . 94
1.2.6. Testo 2 . . . 99
1.2.7. Testo 2 (ANNESSO) . . . 161
1.3. Trattazione in Commissione . . . 168
1.3.1. Sedute . . . 169
1.3.2. Resoconti sommari . . . 170
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 171
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3(ant.) del 16/11/2022 . . . 172
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2(pom.) del 22/11/2022 . . . 178
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4(ant.) del 23/11/2022 . . . 179
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5(pom.) del 29/11/2022 . . . 180
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6(ant.) del 06/12/2022 . . . 205
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 7(ant.) del 07/12/2022 . . . 226
1.4. Trattazione in consultiva . . . 228
1.4.1. Sedute . . . 229
1.4.2. Resoconti sommari . . . 230
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 231
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2(pom.) del 15/11/2022 . . . 232
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3(pom.) del 22/11/2022 . . . 235
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5(pom.) del 23/11/2022 . . . 242
1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8(pom.) del 30/11/2022 . . . 246
1.4.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10(ant.) del 07/12/2022 . . . 248
1.4.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11(ant.) del 12/12/2022 . . . 255
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 257
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 3(ant.) del 16/11/2022 . . . 258
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 4(pom.) del 22/11/2022 . . . 259

1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 5(ant.) del 23/11/2022 261
1.4.2.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 12(ant.) del 07/12/2022 266
1.4.2.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 13(pom.) del 12/12/2022 272
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 277
1.4.2.3.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3(pom.) del 22/11/2022 278
1.4.2.3.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022 280
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 284
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2(pom.) del 15/11/2022 285
1.4.2.4.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3(pom.) del 23/11/2022 288
1.5. Trattazione in Assemblea 293
1.5.1. Sedute 294
1.5.2. Resoconti stenografici 295
1.5.2.1. Seduta n. 16 del 12/12/2022 296
1.5.2.2. Seduta n. 17 del 13/12/2022 435

1. DDL S. 274 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 274

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"

Titolo breve: *d.l. 162/2022 - benefici penitenziari e altre misure*

Iter

13 dicembre 2022: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.274	**approvato**
C.705	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 199/22 del 30 dicembre 2022, GU n. 304 del 30 dicembre 2022. Testo coordinato G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giorgia Meloni** , Ministro della giustizia **Carlo Nordio** , Ministro dell'interno **Matteo Piantedosi** , Ministro della salute **Orazio Schillaci** (Governo Meloni-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Giancarlo Giorgetti**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **162** del **31 ottobre 2022**, G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022 , scadenza il 30 dicembre 2022
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Esenzione AIR.

Presentazione

Presentato in data **31 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 5 del 3 novembre 2022.

Classificazione TESEO

DIVIETI, DETENUTI, COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA, VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, EPIDEMIE, MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE, PREVENZIONE DEL CRIMINE

Articoli

CONDANNE PENALI (Artt.1, 2), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Artt.1, 2, 3), MAFIA E CAMORRA (Artt.1, 2, 3, 4), ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Artt.1, 2), PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE (Artt.1, 4), PENE ALTERNATIVE (Art.1), SEMILIBERTA' DEL CONDANNATO (Artt.1, 3), RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO (Art.1), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Art.1), PUBBLICO MINISTERO (Art.1), LAVORO DEI DETENUTI (Art.1), LIBERAZIONE CONDIZIONALE (Artt.2, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 6, 7), OBBLIGHI (Art.2), REATI VALUTARI (Art.4), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.4), ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (Artt.4, 5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.4), POLIZIA TRIBUTARIA (Art.4), OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Art.5), OCCUPAZIONE DI IMMOBILI (Art.5), RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO (Art.5), TUTELA DELLA SALUTE (Art.5), PENE DETENTIVE (Art.5), PENE PECUNIARIE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giulia Bongiorno** (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 16 novembre 2022).

Relatore di maggioranza Sen. **Giulia Bongiorno** (LSP-PSd'Az) nominato nella seduta ant. n. 7 del 7 dicembre 2022.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 7 dicembre 2022; annuncio nella seduta n. 16 del 12 dicembre 2022

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 10 novembre 2022.
Annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Sanità e lavoro) e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 274

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 274

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)
dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)
e dal **Ministro della salute** (SCHILLACI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, come di seguito si illustra. In particolare, con i primi tre articoli del citato decreto-legge vengono dettate disposizioni urgenti in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 4 introduce la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, di seguito « O.P. »). L'articolo 5 introduce alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (cosiddetti « *rave party* »). L'articolo 6 differisce l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al fine di consentire la gestione dell'impatto della riforma in materia penale sull'organizzazione degli uffici. L'articolo 7 apporta modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale. Gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
È indubbia la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.
Quanto al primo ambito di intervento in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia è noto che, sul tema, è pendente un giudizio di legittimità costituzionale.
Con l'ordinanza n. 97 del 2021, in particolare, la Corte costituzionale ha infatti sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato, in un primo momento al 10 maggio 2022, la nuova discussione delle

questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere e, successivamente, ha ulteriormente differito all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la decisione, anche in ragione dello stato avanzato dei lavori parlamentari. Rispetto a questa situazione, infatti, nella precedente legislatura il Parlamento aveva già svolto ampi lavori, pervenendo all'approvazione di un testo presso la Camera dei deputati e lo svolgimento di un'ampia attività di esame anche in seno al Senato, che non è pervenuto all'approvazione definitiva solo a causa dello scioglimento delle Camere. Solo, quindi, un intervento di urgenza può oggi consentire di adempiere al monito della Corte.

Le modifiche in materia di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti e agli internati « non collaboranti »

In tale ambito, il presente decreto-legge riproduce nei contenuti il testo unificato già approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 (Atto Senato n. 2574), con un'unica circoscritta modifica di seguito segnalata.

Con l'articolo 1, in particolare, si interviene sulla citata legge 26 luglio 1975, n. 354.

In primo luogo, al comma 1, con la lettera *a)*, numero 1), si incide sul comma 1 dell'articolo 4-*bis*, che - in caso di condanna per alcuni gravi delitti indicati come ostativi - esclude la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, fuori dei casi di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-*ter* O.P. ovvero dell'articolo 323-*bis* codice penale). In forza del rinvio operato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il divieto si applica altresì alla liberazione condizionale.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando sia in esecuzione un provvedimento di unificazione di pene concorrenti irrogate sia per delitti ostativi, sia per delitti non ostativi, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (*ex multis*, Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 13041 dell'11 dicembre 2020).

In proposito, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1994, aveva affermato che la disciplina contenuta nell'articolo 4-*bis* O.P. non delinea uno *status* di detenuto pericoloso, precisando che detta norma « va interpretata - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione ».

Tanto premesso, con la novella in esame si intende circoscrivere la portata del summenzionato principio giurisprudenziale, escludendone i casi in cui il giudice della cognizione o il giudice dell'esecuzione abbiano accertato la sussistenza di una connessione qualificata tra il delitto non ostativo e quello ostativo, ovvero - in particolare - le ipotesi in cui il delitto ostativo risulti commesso « per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati ».

Ricorrendo siffatta connessione qualificata, dunque, non sarà più possibile procedere allo scioglimento del cumulo, sicché l'accesso ai benefici e alle misure alternative rimarrà soggetto al più gravoso regime di cui al primo periodo anche nel corso dell'espiazione del reato non ostativo.

Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera dei deputati, sono state apportate due modifiche.

Va infatti rilevato, in primo luogo, che in detta disposizione l'estensione del regime ostativo viene testualmente operata con riferimento all'ipotesi « di esecuzione di pene concorrenti » che, a mente di quanto previsto dall'articolo 663 del codice di procedura penale, si verifica allorquando una medesima persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi.

Poiché, tuttavia, non v'è ragione alcuna per non estendere l'applicazione della nuova disciplina del regime ostativo anche al caso in cui la condanna per reati ostativi e non ostativi sia stata adottata con un'unica sentenza, si è ritenuto di eliminare dal testo della norma l'aggettivo « concorrenti » con cui si

era inteso qualificare le pene in esecuzione.
In secondo luogo, si è attribuita rilevanza anche all'accertamento della connessione qualificata eventualmente compiuto in fase esecutiva.
Con l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), si modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., che attualmente - per i cosiddetti reati ostativi - consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La novella sostituisce il comma 1-*bis* con tre nuovi commi che individuano le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Quando si tratta di reati non associativi, tra i quali in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dovranno essere esclusi collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
Con specifico riguardo ai reati associativi, il decreto-legge introduce una disciplina volta a superare la presunzione legislativa assoluta che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione ai benefici penitenziari extramurari.
In particolare, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni:

- dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Il nuovo comma 1-*bis*.1. prevede una specifica, meno rigorosa, disciplina con riguardo ai reati non associativi, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali si esclude la sussistenza dell'onere di allegazione in relazione all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di ripristino di tali collegamenti. L'onere di allegazione è altresì escluso in relazione al pericolo di ripristino dei collegamenti con il contesto nel quale il reato venne commesso. In base al nuovo comma 1-*bis*.2, tuttavia, tornerà ad applicarsi il più gravoso regime di cui al comma 1-*bis* allorquando il detenuto o l'internato abbia riportato condanna anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati nel medesimo comma 1-*bis*.1.
Va osservato che la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiama un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 che, in relazione ai permessi-premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* comma 1, O.P., nella parte in cui non prevede che possano essere concessi tali permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia « allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ».
La Corte sottolinea, al riguardo la necessità che il « regime probatorio rafforzato » si estenda all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata « ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali ». A giudizio della Corte si tratta « di aspetto logicamente collegato al precedente, del quale condivide il carattere necessario alla luce della Costituzione, al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso articolo 4-*bis* O.P., finisca per essere vanificato ».
Nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte sottolinea altresì come gravi sullo stesso condannato

che richiede il beneficio « l'onere di fare specifica allegazione di entrambi gli elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino ».
Si ricorda al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente specificato (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 33743 del 14 luglio 2021), in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, che è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio. In particolare la Corte di cassazione precisa che « Allegazione specifica, in particolare, significa che gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia "indicativa" anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova ».
Il decreto-legge specifica inoltre che gli elementi che l'istante dovrà allegare per ottenere l'accesso ai benefici dovranno essere diversi e ulteriori rispetto:

- alla regolare condotta carceraria;
- alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo;
- alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.

Il giudice di sorveglianza dovrà, al riguardo:

- tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;
- accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Al riguardo si rileva che, nella citata ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato che « la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. *A fortiori*, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino ».
La lettera *a)*, numero 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Si ricorda che una disposizione analoga è contenuta nel decreto-legge n. 28 del 2020, che ha modificato gli articoli 30-*bis* e 47-*ter* O.P., stabilendo che, prima della concessione di un permesso (articolo 30) e della cosiddetta detenzione domiciliare « in surroga » (articolo 47-*ter*, comma 1-*ter*), oppure della proroga di quest'ultima, l'autorità procedente debba acquisire alcuni pareri: in caso di richiesta proveniente da detenuti per delitti *ex* articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il parere del procuratore distrettuale, da cumulare - in relazione a soggetti sottoposti

al regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. - a quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il giudice di sorveglianza dovrà altresì:

- acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto o internato;
- disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Al riguardo, si segnala che, nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha sottolineato come l'acquisizione di informazioni, a partire da quelle di natura economico-patrimoniale « non solo è criterio già rinvenibile nell'ordinamento (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) - nel caso di specie, nella stessa disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 236 del 2016) - ma è soprattutto criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire *in parte qua* la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell'esigenza di prevenzione della "commissione di nuovi reati" (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009) sottesa ad ogni previsione di limiti all'ottenimento di benefici penitenziari (sentenza n. 174 del 2018) ».
Quanto alla tempistica, il decreto-legge prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.
Il decreto-legge prevede, inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria.
A tal proposito, sempre nella più volte citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha sottolineato che, se le informazioni pervenute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo « incombe sullo stesso detenuto non il solo l'onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno ».
Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.
Il decreto-legge subordina, inoltre, la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* O.P., alla previa revoca di tale regime.
All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 4), apporta una modifica di carattere meramente lessicale al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis*, il quale specifica che, in relazione alla concessione dei benefici penitenziari ai condannati per una serie di reati elencati al comma 1-*ter* del medesimo articolo (che non rientrano tra quelli cosiddetti ostativi) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. La novella sostituisce l'espressione « ai fini della concessione dei benefici » con « nei casi ».
La lettera *a)*, numero 5), inserisce, nell'articolo 4-*bis*, il nuovo comma 2-*ter*, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In merito, si ricorda che l'articolo 678, del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza, specifica al comma 3 che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
La lettera *a)*, numero 6) è volta - in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici - ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis*,

concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale abbia rappresentato l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La lettera *b)* e la lettera *c)* dell'articolo 1 incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 O.P.) e dei permessi premio (articolo 30-*ter* O.P.) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza - l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti:

- commessi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Si tratta, dunque, di alcuni dei delitti compresi nel più ampio elenco di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P.
Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-*bis* O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli articoli 69 e 70 O.P. In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è, in linea di massima, competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno, con reclamo al tribunale di sorveglianza. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.
In base alla lettera *c),* numero 2), la competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza.
L'articolo 2 interviene sul decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) allo scopo di modificare l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* O.P., si estende anche al regime della liberazione condizionale.
In base a quanto previsto nell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta di recidivo deve, invece, avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli. L'articolo 176 del codice penale prevede che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. In ogni caso la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Disposizioni specifiche sono previste per la revoca della liberazione condizionale e sull'estinzione della pena dall'articolo 177 del codice penale.
La disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* O.P., si estende, per effetto dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, anche al regime della liberazione condizionale. Infatti, il comma 1 dell'articolo 2 afferma che i condannati per i delitti indicati nel citato articolo 4-*bis* possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i presupposti che lo stesso articolo prevede, a seconda delle fattispecie delittuose, per la concessione degli altri benefici penitenziari. In virtù di tale complesso normativo, la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per i delitti compresi nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, può essere valutata nel merito solo laddove essi abbiano collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima. Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021.
Rispetto al quadro normativo vigente, il decreto-legge, in primo luogo interviene sul comma 1 dell'articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-*bis* O.P. (lettera *a)*) e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i

presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-*bis* O.P.

Con la lettera *b)* sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*.

Per i predetti soggetti:

- la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato trent'anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei ventisei anni);
- occorrono dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono cinque anni).
- la libertà vigilata - sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con:
- i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;
- i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto « codice antimafia »);
- i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare a detenuti e internati per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con specifico riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente decreto-legge, il comma 1 dell'articolo 3 prevede che essa non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P., sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ai sensi del comma 2 ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano commesso i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* O.P., purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

In tali casi, precisa sempre il comma 2 dell'articolo 3, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto-legge. Nondimeno, la libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice antimafia, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Modifiche all'articolo 25 della legge n. 646 del 1982

L'articolo 4 modifica l'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P. (lettera *a)*).

Attualmente, in base al citato articolo 25, comma 1, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza può procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle

seguenti categorie di persone:

- persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;
- persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione.

Con riguardo al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis*, O.P., tale disposizione prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal presente decreto-legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto di specifiche condizioni. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (comma 2-*bis*).

Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, la disposizione in commento prevede che una copia del decreto del Ministro della giustizia, che applica il cosiddetto 41-*bis*, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera *b)*).

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

L'articolo 5 mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (cosiddetti *rave party*). I casi che si sono finora presentati hanno riguardato *meeting,* organizzati mediante un « passa parola » clandestino, realizzato attraverso il *web* e soprattutto attraverso i *social network,* che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti.

L'articolo in esame, al comma 1 inserisce nel codice penale l'articolo 434-*bis*, recante disposizioni in materia di « Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica ».

Il nuovo articolo 434-*bis* del codice penale, al primo comma, definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Il secondo comma dell'articolo 434-*bis* stabilisce che chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Il terzo comma dell'articolo 434-*bis* prevede che, per la mera partecipazione all'invasione di cui al primo comma, la pena è diminuita.

Il quarto comma dell'articolo 434-*bis* dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione.
Il comma 2 dell'articolo in esame**,** mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, consente l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche nei confronti degli indiziati del delitto di cui al nuovo articolo 434-*bis* del codice penale.
Il comma 3 dispone in merito all'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, stabilendo che esse trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Differimento dell'entrata in vigore della riforma penale

Con l'articolo 6 si interviene per differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con una misura da adottare in via d'urgenza, considerata l'imminente entrata in vigore delle sue disposizioni (1° novembre 2022). L'intervento si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. Il differimento consentirà, inoltre, un'analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma.
In ogni caso, il rinvio dell'entrata in vigore è contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR).
La tecnica normativa utilizzata è quella della novella al testo del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di collocare l'intera disciplina in un unico *corpus* normativo e agevolarne la lettura e l'applicazione. La scelta di un rinvio dell'entrata in vigore, piuttosto che di una applicabilità o efficacia delle disposizioni è imposta dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata di vecchi e nuovi istituti.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

L'articolo 7 riveste carattere di necessità e urgenza, in quanto è finalizzato ad apportare modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico.
Invero, con riferimento al quadro epidemiologico si registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da Covid-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica. L'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.
Nel merito, l'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , ovverosia le strutture che effettuano attività sanitarie e socio-sanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022.
Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la vigente misura della sospensione dall'esercizio della professione, non si ritiene più giustificata né proporzionata al mutato quadro epidemiologico. Peraltro, il reintegro del menzionato personale contrasta la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.
Sulla base delle argomentazioni rese, il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni diventa una misura necessaria e urgente per garantire l'effettività del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

Disposizioni urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

Gli articoli 1, 2, 3 del presente decreto introducono nell'ordinamento disposizioni, in materie sulle quali si è ritenuto doveroso intervenire con urgenza, concernenti il divieto di concessione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), i quali non prestino alcuna forma di collaborazione con la giustizia.

Nel dettaglio, si rappresenta che la materia di accesso ai benefici di cui sopra è disciplinata, in particolare, dall'articolo 4-*bis*, introdotto nell'ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, modificato, poi, dal decreto-legge n. 306 del 1992, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La disposizione ha subito nel corso del tempo ulteriori modifiche anche perché oggetto di numerose sentenze da parte della Corte costituzionale che si è pronunciata sull'illegittimità di alcune previsioni normative.

La *ratio* della disciplina dettata dall'articolo *de quo* è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.

In particolare, il comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P. elenca una serie di delitti di particolare gravità, indicati come ostativi commessi: per finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell'ordine democratico, associativi di tipo mafiosi, reati a sfondo sessuale e di pornopedofilia o violenza sessuale di gruppo, associazione finalizzata al contrabbando di tabacco, sequestro di persona a scopo estorsivo, immigrazione clandestina e associazione dedita al traffico di stupefacenti, per citare i più estremi.

A questi si sono aggiunti, per effetto della legge n. 3 del 2019, parecchi delitti contro la pubblica amministrazione quali: peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione.

Per i sopra elencati delitti, in caso di assenza di collaborazione con la giustizia vige la presunzione assoluta dell'attualità dei collegamenti e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che l'autorità giudiziaria possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena, fatta eccezione per le casistiche elencate nella norma.

Pertanto, l'esistenza di una condanna relativa a tali delitti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della predetta legge n. 354 del 1975, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*, si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Con il presente provvedimento si interviene, ulteriormente, sulla materia affrontando più puntualmente la materia del divieto di concessione dei benefici penitenziari per tali categorie di detenuti che non collaborano ovvero sono impossibilitati a collaborare con la giustizia e sull'istituto sopra menzionato della liberazione condizionale. Pertanto, oltre a modifiche sulla legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) si agisce anche su altre norme riguardanti l'argomento, vale a dire sul decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito dalla legge n. 203 del 1991 e sulla legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'articolo 1 interviene su alcuni articoli della legge 354/75, modificando la disciplina di importanti istituti di ambito penalistico, regolandone regime e limiti.

Nella specie, il primo intervento concerne l'aggiunta di un ulteriore periodo alla fine del comma 1 dell'articolo **4-*bis* O.P.**

Alla ***lettera a),*** *punto n. 1),* la novella contiene la previsione di applicazione del regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i c.d. delitti ostativi elencati dal citato comma 1, anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi rispetto a quelli menzionati nel primo periodo dell'articolo in esame e che siano stati compiuti per eseguire od occultare i primi, per assicurarsi il profitto o prodotto del reato o per conseguirne l'impunità, sebbene si tratti di condannati che abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti indicati dalla norma.

Al *punto n. 2)* si sostituisce integralmente il comma 1-*bis* e si introducono i commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* collegando la possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai detenuti condannati ed internati per i c.d. delitti ostativi, anche in assenza di collaborazione, ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P. e dell'art. 323-*bis* c.p., in presenza delle specifiche condizioni previste dalla revisione della disciplina realizzata con il provvedimento in esame, modificando ulteriormente il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. In particolare, si stabilisce che l'accertamento ai fini della concessione dei benefici verta sulla verifica della riconducibilità del soggetto ad un contesto associativo. Restano, tuttavia, impregiudicate le disposizioni inerenti l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti da reato o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento, come anche la necessaria verifica di elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta in carcere nonché la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che consentano di escludere con certezza: o l'attualità di elementi di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso o il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali. Nei casi predetti, il giudice accerta anche possibili approcci diretti all'attuazione di una "giustizia

riparativa" del condannato/internato nei confronti della vittima nonché l'intenzione ed i tentativi diretti a risarcire il danno provocato.

Al *punto n. 3),* vengono fornite al comma 2 dell'articolo esaminato, con l'inserimento di ulteriori periodi, indicazioni procedurali alle quali il giudice di sorveglianza deve attenersi ai fini della concessione o meno dei benefici ai soggetti sopra indicati, prima di decidere sull'istanza, quali: la richiesta di parere al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. al PM presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché l'obbligo di acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto. Tali pareri ed informazioni sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta in ragione della complessità degli accertamenti; decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Qualora, poi, dagli accertamenti compiuti emergano ancora indizi relativi all'immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica, o pericolo di ripristinare i medesimi, sarà onere del condannato stesso di dimostrare la prova contraria. Nel decidere sulla materia il giudice dovrà specificare i motivi di accoglimento o di rigetto della domanda, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dagli organi di cui si è detto sopra.
Si segnala la disposizione inserita con l'ultimo periodo, la quale prevede la possibile applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionale ai detenuti condannati ed internati per reati di alta pericolosità sociale, nei soli casi in cui l'istante abbia ottenuto la revoca del provvedimento del regime speciale del 41-*bis,* per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

Il *punto n. 4)* modifica la parte iniziale del testo del comma 2-*bis* eliminando il riferimento alla concessione dei benefici e relazionandosi soltanto alle ipotesi delittuose previste dal comma 1-*ter* che riguardano l'acquisizione di notizie ed informazioni anche dal questore per la tipologia di reati elencati in quella disposizione.
Anche *il punto n. 5),* attraverso l'inserimento del comma 2-*ter,* contiene un'indicazione propriamente procedurale individuando l'eventuale competenza del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado per la partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza aventi ad oggetto la concessione dei benefici ai sensi del comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P., per i condannati per i reati ex art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del c.p.p.
In conformità all'ottica più elastica e lungimirante delle modifiche previste dal presente provvedimento, al *punto n. 6)* è prevista la soppressione del comma 3-*bis* dell'articolo in esame.
Per quanto concerne la ***lettera b)*** si rappresenta, invece, che la stessa è diretta ad individuare l'autorità competente all'ammissione al lavoro all'esterno di categorie di detenuti e internati, condannati per reati specifici che non sono testualmente citati nell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, norma che disciplina, per l'appunto, la materia in

esame, sebbene si tratti di soggetti che non abbiano prestato alcuna sorta di collaborazione con la giustizia. In particolare, per costoro (condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste) si prevede che sia il tribunale di sorveglianza, costituito in forma collegiale, ad approvare il lavoro all'esterno di tali soggetti. Si ritiene, che alla luce del disposto di cui all'art. 70, comma 1, del citato ordinamento penitenziario, si possa individuare come autorità competente il Tribunale di sorveglianza del distretto o della circoscrizione territoriale di sezione distaccata del luogo di esecuzione della pena, atteso che si tratta di autorità giudiziaria avente competenza residuale per le misure alternative alla detenzione e per la revoca o concessione dei benefici nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
Per quanto riguarda la ***lettera c),*** al *punto 1*, in coerenza con quanto previsto in materia di ammissione al lavoro all'esterno, si prevede la competenza del tribunale di sorveglianza in tema di concessione di permessi premio ai sensi dell'art. 30-*ter* comma 1, per i detenuti ed internati condannati per i delitti sopra citati, mentre al *punto 2* si precisa che avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza, in materia di permessi premio, è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio che, recependo i principi della giurisprudenza costituzionale, fissa in quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare, il termine per proporre reclamo avverso il medesimo (comma 7).

In linea generale si segnala il carattere ordinamentale-precettivo e in parte di natura procedurale delle disposizioni in esame, che tengono conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale tesi a sancire l'illegittimità di alcune disposizioni che vietavano l'applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionali ai detenuti condannati ed internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale.
Le disposizioni sono volte a specificare gli elementi del caso concreto sui quali dovrà fondarsi la prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario al proseguimento per il detenuto condannato e internato del suo percorso trattamentale e di reinserimento, contemperando in concreto le esigenze di pericolosità sociale derivanti dall'immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica. Pertanto, considerata la predetta natura delle norme si assicura che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osservano aspetti di contingentamento delle procedure, come quella del reclamo avverso i provvedimenti di diniego dei benefici, e eventuali vantaggi - sebbene allo stato non quantificabili - per l'erario in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venuto meno il divieto in via generale alle condizioni sopra menzionate per i detenuti ammessi al diverso regime trattamentale.

Inoltre, si attribuisce ad un giudice collegiale costituito in ufficio, il potere di valutare gli elementi del caso concreto per compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento, tuttavia, soggiace alle esigenze di prevenzione del pericolo di commissione di reati ulteriori ed al rapporto significativo tra pena inflitta e residua. Sotto il profilo finanziario, stante già quanto predisposto dalla riforma in tema di lavoro penitenziario (decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124), cui le presenti disposizioni rinviano, non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 Innanzitutto, con il *comma 1 lettera a)*, si consente l'applicazione della liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4-*bis* dell'O.P., come modificato dall'art. 1 del presente disegno di legge: ciò al fine di prevedere che alla misura si accompagni sempre la libertà vigilata e che, nell'ambito della stessa, sia imposto il divieto di frequentazione, anche occasionale, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo.

Con *la lettera b) si sostituisce il comma 2* del predetto articolo 2, intervenendo sulla disciplina della liberazione condizionale contenuta nel codice penale, agli articoli 176 e 177 per prevedere limiti di pena alla sua applicazione e cioè si stabilisce che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi indicati al comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354:

- il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 30 anni di pena, in luogo degli ordinari 26 (modifica dell'art. 176, terzo comma, c.p.), mentre per i restanti soggetti di cui all'art. 4-*bis,* gli stessi possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo dopo aver scontato almeno due terzi della pena;
- l'estinzione della pena dell'ergastolo e la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice ai sensi dell'art. 177, comma 2, c.p., intervengono decorsi 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 230, n. 2 c.p., comporta il divieto di incontrare o mantenere contatti, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo. *Si tratta di un intervento che rimodula i tempi e le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che all'estinzione della pena dell'ergastolo e delle misure di sicurezza personali. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con **l'articolo 3** si introduce una opportuna norma transitoria al fine di escludere l'applicazione della nuova disciplina in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui il reato non ostativo risulti commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, e limitando le condizioni di applicazione degli obblighi di nuova introduzione a quelli ritenuti decisivi ai fini della concessione della liberazione

condizionale nei confronti dei detenuti e degli internati non collaboranti, per non danneggiare soggetti che si trovino nella impossibilità della collaborazione o nel caso in cui tale collaborazione non possa essere comunque rilevante, prevedendo comunque la persistenza del divieto di incontro e di frequentazione con determinati soggetti, da imporsi all'atto della sottoposizione a libertà vigilata.

Si segnala che si tratta di una disposizione volta a modulare, in adesione del principio generale del favor rei, le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che per la concessione dei benefici penitenziari, evitando che alcuni soggetti restino esclusi dai principi riconosciuti con il provvedimento in esame per un mero fattore temporale. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

Con l'articolo 4 si modifica l'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, inserendo, con la *lettera a), al comma 1* della disposizione esaminata la previsione con la quale anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato adottato un decreto ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* dell'O.P. che sancisce un regime speciale attesa la pericolosità sociale, il nucleo competente di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale, ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, anche per la verifica dell'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'art. 18 della legge n. 575/1965. Per tali finalità, la copia del decreto di cui all'art. 41-*bis* O.P. è trasmessa a cura del Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico finanziaria territorialmente competente *(lettera b)*. Riguardo alle indagini ed all'istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza in relazione alla comunicazione dell'adozione di misure che sospendano le ordinarie regole di trattamento nonché la concessione di benefici penitenziari, applicando il regime di massima sicurezza previsto dall'art. 41-bis della legge 354/1975, si rappresenta che: 1) si tratta comunque dei delitti di particolare gravità menzionati al comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; 2) i delitti appena menzionati rientrano tra quelli per i quali sono attribuiti poteri ispettivi in materia fiscale alla Guardia di Finanza espressione delle funzioni di polizia economico-finanziaria disciplinate dal D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, collocandosi in un solco di naturale continuità con la Legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189, ha adeguato i compiti del Corpo ai principali processi di cambiamento che hanno investito negli ultimi anni lo scenario interno ed internazionale. In tale ottica la competenza del Corpo ha carattere generale attraverso il diffuso ricorso alle indagini e alle investigazioni di polizia rappresentanti il punto di forza dell'azione del Corpo per il contrasto all'illegalità fiscale e nel campo degli altri crimini economico-finanziari e dei traffici illeciti. In particolare, quindi, si completa la lacuna normativa, adeguando la

casistica dei compiti e poteri già conferiti alla Guardia di Finanza, i quali dalla citata legge 646/1982 sono attribuiti - nell'attuale dizione dell'art. 25 - per le indagini a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Si consideri, poi, che le categorie e tipologie di reati suesposte si interfacciano e spesso coincidono tra di loro: da qui la necessità di uniformare le modalità investigative relative alla materia trattata. In ultimo, si segnala che l'argomento è stato affrontato anche nella circolare 1/2018 del 27 novembre 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza che specifica il ruolo e le modalità operative del Corpo nell'ambito delle indagini fiscali ed extra-tributarie.
Si rappresenta che dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che le attività di cui si è detto sopra, sono tutte collegate ed interconnesse, e che, attesa la loro natura istituzionale, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

L'**articolo 5** mira a introdurre alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party).

L'intervento ha carattere ordinamentale, riferendosi alia normale attività prodromica alla prevenzione dei reati e, pertanto, non comporta oneri.

In particolare vengono apprestate misure volte a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello Stato.

Introduzione dell'articolo 99-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2014, n. 150, concernente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»

Con **l'articolo 6** si interviene sull'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 stabilendone per le ragioni evidenziate in premessa, con l'inserimento dell'articolo 99-*bis,* il differimento al 30 dicembre 2022.

In particolare, la necessità del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato, recante attuazione della riforma dell'intero processo penale nelle sue diverse fasi prevista dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, corrisponde all'esigenza di

consentire a livello organizzativo di approntare le migliori soluzioni applicative alle mutate discipline e nel contempo favorire l'individuazione, non viziata dall'impellenza determinata dall'immediatezza dell'entrata in vigore fissata per il 1° novembre 2022, di prassi e linee interpretative condivise indispensabili per il positivo impatto della riforma stessa.

Il differimento contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, consentirà di perseguire gli obiettivi PNRR relativi all'efficienza del processo penale e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari con maggiore compiutezza assicurando al tempo stesso il raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito della pianificazione approvata dalla Commissione europea.
La norma è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazioni anti sars-cov 2

L'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovverosia le strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022.
Le disposizioni recate dall'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 8 contiene la clausola d'invarianza

Entrata in vigore

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore del decreto in esame.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non

collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 255 del 31 ottobre 2022.*

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia »;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante « Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria »;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante « Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fissata al 1° novembre 2022, per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma;

Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva;

Considerata la necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase *post* pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia;

Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per garantire l'effettività del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *1-bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter,* ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis,* 319-*ter*, 319-*quater,* primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis,* 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e

ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*. »;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui ai commi 1-*bis e* 1-*bis.*1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »;

4) al comma 2-*bis*, le parole: « Ai fini della concessione dei benefici » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi »;

5) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« *2-ter.* Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. »;

6) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza. »;

c) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono inserite le seguenti: « o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,

o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 7, dopo le parole: « permessi premio » sono aggiunte le seguenti: « , emesso dal magistrato di sorveglianza, » e dopo le parole: « le procedure di cui all'art. 30-*bis* » sono inserite le seguenti: « , entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere

concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».

Art. 5.

(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 434-*bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)*. - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione. ».

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:

« *i-quater)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale. ».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

(*Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)*

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-*bis (Entrata in vigore)*. - *1.* Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022. »

Art. 7.

(*Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2*)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

3) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

c) all'articolo 4-*ter*, commi 1 e 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 ».

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Nordio *, Ministro della giustizia*
Piantedosi *, Ministro dell'interno*
Schillaci *, Ministro della salute*
Giorgetti *, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Nordio

1.2.2. Testo correlato 274 (S U P P L E M E N T O)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 274

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)
dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)
e dal **Ministro della salute** (SCHILLACI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, nonché il documento sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), composto dall'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e dall'esclusione dall'AIR per l'articolo 5 del medesimo decreto, sono stati trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2022.

Analisi tecnico-normativa

TITOLO: **Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162**, recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia e di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*".

REFERENTI AIR: Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Ufficio Legislativo dei dicasteri**: della Giustizia (articoli 1, 2, 3, 4 e 6); dell'Interno (articolo 5); della Salute (articolo 7).

NORME IN MATERIA DI GIUSTIZIA ARTICOLI 1, 2, 3, 4 e 6 (*da pag. 1 a pag. 11*).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Con i primi tre articoli del decreto-legge in esame vengono dettate disposizioni urgenti in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
L'articolo 4 introduce la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*).
L'articolo 6 differisce l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), al fine di consentire la gestione dell'impatto della riforma in materia penale sull'organizzazione degli uffici.
L'intervento legislativo riveste carattere di necessità ed urgenza.
In particolare, con riferimento al primo ambito di intervento, in tema di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, è pendente un giudizio di legittimità costituzionale.
Con l'ordinanza n. 97 del 2021 la Corte costituzionale ha infatti sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato, in un primo momento al 10 maggio 2022, la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere e, successivamente, ha ulteriormente differito all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la decisione, anche in ragione dello stato avanzato dei lavori parlamentari relativi ad un apposito disegno di legge in materia (AC 1951) presentato nella precedente legislatura. In particolare, il Parlamento aveva già svolto ampi lavori, pervenendo all'approvazione di un testo presso la Camera dei deputati e lo svolgimento di un'ampia attività di esame anche in seno al Senato, che non è pervenuto all'approvazione definitiva solo a causa dello scioglimento delle Camere. Pertanto, l'intervento legislativo di urgenza in esame si rende necessario per consentire di adempiere al monito della Corte.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Con riferimento alle specifiche linee di intervento, di cui alla norma di interesse di questa amministrazione, si rappresenta quanto segue:

Con riferimento alle modifiche in materia di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti e agli internati «non collaboranti» il presente decreto-legge riproduce nei contenuti il testo unificato già approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 (Atto Senato n. 2574), con un'unica circoscritta modifica di seguito segnalata.

Con **l'articolo 1**, in particolare, si interviene sulla citata legge 26 luglio 1975, n. 354.

In primo luogo, al comma 1, con la lettera a), numero 1), si incide sul comma 1 dell'articolo 4-bis, che, in caso di condanna per alcuni gravi delitti indicati come ostativi, esclude la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, fuori dei casi di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-ter O.P. ovvero dell'articolo 323-bis codice penale). In forza del rinvio operato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il divieto si applica altresì alla liberazione condizionale.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando sia in esecuzione un provvedimento di unificazione di pene concorrenti irrogate sia per delitti ostativi, sia per delitti non ostativi, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (*ex multis*, Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 13041 dell'11 dicembre 2020).

In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1994, aveva affermato che la disciplina contenuta nell'articolo 4-bis O.P. non delinea uno *status* di detenuto pericoloso, precisando che detta norma « va interpretata – in conformità del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione ».

Con la novella in esame si intende circoscrivere la portata del summenzionato principio giurisprudenziale, escludendone i casi in cui il giudice della cognizione o il giudice dell'esecuzione abbiano accertato la sussistenza di una connessione qualificata tra i delitti non ostativi e quelli ostativi, ovvero – in particolare – le ipotesi in cui i delitti non ostativi risultino commessi «per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati».

Ricorrendo siffatta connessione qualificata, dunque, non sarà più possibile procedere allo scioglimento del cumulo, sicché l'accesso ai benefici e alle misure alternative rimarrà soggetto al più gravoso regime di cui al primo periodo anche nel corso dell'espiazione del reato non ostativo.

Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera dei deputati, sono state apportate due modifiche.

Va infatti rilevato, in primo luogo, che in detta disposizione l'estensione del regime ostativo viene testualmente operata con riferimento all'ipotesi « di esecuzione di pene concorrenti » che, a mente di quanto previsto dall'articolo 663 del codice di procedura penale, si verifica allorquando una medesima persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi.

Poiché, tuttavia, non v'è ragione alcuna per non estendere l'applicazione della nuova disciplina del regime ostativo anche al caso in cui la condanna per reati ostativi e non ostativi sia stata

adottata con un'unica sentenza, si è ritenuto di eliminare dal testo della norma l'aggettivo «concorrenti» con cui si era inteso qualificare le pene in esecuzione.

In secondo luogo, si è attribuita rilevanza anche all'accertamento della connessione qualificata eventualmente compiuto in fase esecutiva.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), si modifica la disciplina dettata dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P., che attualmente – per i cosiddetti reati ostativi – consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella sostituisce il comma 1-bis con tre nuovi commi che individuano le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Quando si tratta di reati non associativi, tra i quali in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dovranno essere esclusi collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

Il nuovo comma 1-bis.1. prevede una specifica, meno rigorosa, disciplina con riguardo ai reati non associativi, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, per i quali si esclude la sussistenza dell'onere di allegazione in relazione all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo di ripristino di tali collegamenti. L'onere di allegazione è altresì escluso in relazione al pericolo di ripristino dei collegamenti con il contesto nel quale il reato venne commesso. In base al nuovo comma 1-bis.2, tuttavia, tornerà ad applicarsi il più gravoso regime di cui al comma 1-bis allorquando il detenuto o l'internato abbia riportato condanna anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati nel medesimo comma 1-bis.1.

Si evidenzia che la nuova formulazione del comma 1-bis richiama un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 che, in relazione ai permessi-premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis comma 1, O.P., nella parte in cui non prevede che possano essere concessi tali permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia « allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ».

La Corte, in particolare, ha sottolineato la necessità che il «regime probatorio rafforzato» si estenda all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata «ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali». A giudizio della Corte si tratta «di aspetto logicamente collegato al precedente, del quale condivide il carattere necessario alla luce della Costituzione, al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso articolo 4-bis O.P., finisca per essere vanificato».

Nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte sottolinea altresì come gravi sullo stesso condannato che richiede il beneficio «l'onere di fare specifica allegazione di entrambi gli elementi – esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino».

A tale riguardo, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente specificato (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 33743 del 14 luglio 2021), in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi, che è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire

l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio.

Il decreto-legge specifica che gli elementi che l'istante dovrà allegare per ottenere l'accesso ai benefici dovranno essere diversi e ulteriori rispetto:

– alla regolare condotta carceraria;

– alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo;

– alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.

Il giudice di sorveglianza dovrà, al riguardo:

– tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;

– accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Al riguardo si rileva che, nella citata ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino».

La lettera a), numero 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-bis per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Al riguardo, si segnala che, nella citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha sottolineato come l'acquisizione di informazioni, a partire da quelle di natura economico-patrimoniale « non solo è criterio già rinvenibile nell'ordinamento (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) – nel caso di specie, nella stessa disposizione di cui è questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 236 del 2016) – ma è soprattutto criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell'esigenza di prevenzione della “commissione di nuovi reati” (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009) sottesa ad ogni previsione di limiti all'ottenimento di benefici penitenziari (sentenza n. 174 del 2018) ».

Quanto alla tempistica, la disposizione in esame del decreto-legge prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.

Inoltre, viene previsto, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria.

Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.

Il decreto-legge subordina, inoltre, la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis O.P., alla previa revoca di tale regime.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), apporta una modifica di carattere meramente lessicale al comma 2-bis dell'articolo 4-bis, il quale specifica che, in relazione alla concessione dei benefici penitenziari ai condannati per una serie di reati elencati al comma 1-ter del medesimo articolo (che non rientrano tra quelli cosiddetti ostativi) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. La novella sostituisce l'espressione «ai fini della concessione dei benefici» con «nei casi».

La lettera a), numero 5), inserisce, nell'articolo 4-bis, il nuovo comma 2-ter, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

La lettera a), numero 6) è volta, in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici, ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis, concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale abbia rappresentato l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La lettera b) e la lettera c) dell'articolo 1 incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 O.P.) e dei permessi premio (articolo 30-ter O.P.) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza, in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza, l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti:

– commessi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

– di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Si tratta, dunque, di alcuni dei delitti compresi nel più ampio elenco di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 4-bis O.P.

L'articolo 2 interviene sul citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, allo scopo di modificare l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-bis O.P., si estende anche al regime della liberazione condizionale.

In base a quanto previsto nell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta di recidivo deve, invece, avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli. L'articolo 176 del codice penale prevede che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. In ogni caso la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Disposizioni specifiche sono

previste per la revoca della liberazione condizionale e sull'estinzione della pena dall'articolo 177 del codice penale.

La disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-bis O.P., si estende, per effetto dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, anche al regime della liberazione condizionale. Infatti, il comma 1 dell'articolo 2 afferma che i condannati per i delitti indicati nel citato articolo 4-bis possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i presupposti che lo stesso articolo prevede, a seconda delle fattispecie delittuose, per la concessione degli altri benefici penitenziari. In virtù di tale complesso normativo, la richiesta di accedere alla liberazione condizionale, se presentata da condannati per i delitti compresi nel comma 1 dell'articolo 4-bis, può essere valutata nel merito solo laddove essi abbiano collaborato con la giustizia, oppure nei casi di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima. Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con la citata ordinanza n. 97 del 2021.

Rispetto al quadro normativo vigente, il decreto-legge, in primo luogo, interviene sul comma 1 dell'articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-bis O.P. (lettera a)) e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-bis O.P.

Con la lettera b) sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis.

Per i predetti soggetti:

– la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato trent'anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei ventisei anni);

– occorrono dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono cinque anni).

– la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con:

– i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

– i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto «codice antimafia»);

– i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare a detenuti e internati per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 4 modifica l'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*), al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere a indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P. (lettera a)).

Attualmente, in base al citato articolo 25, comma 1, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza può procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle seguenti categorie di persone:

– persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

– persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

– persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione.

Con riguardo al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, O.P., tale disposizione prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal presente decreto-legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto di specifiche condizioni. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (comma 2-bis).

Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, la disposizione in commento prevede che una copia del decreto del Ministro della giustizia, che applica il cosiddetto 41-bis, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera b)).

Con **l'articolo 6** si interviene per differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con una misura da adottare in via d'urgenza, considerata l'imminente entrata in vigore delle sue disposizioni (1° novembre 2022). L'intervento si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici.

Il differimento consentirà, inoltre, un'analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma.

In ogni caso, il rinvio dell'entrata in vigore è contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR).

La tecnica normativa utilizzata è quella della novella al testo del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di collocare l'intera disciplina in un unico corpus normativo e agevolarne la lettura e l'applicazione. La scelta di un rinvio dell'entrata in vigore, piuttosto che di una applicabilità o efficacia delle disposizioni è imposta dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata di vecchi e nuovi istituti.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Come evidenziato *sub* 1) e 2), le norme di interesse di questa Amministrazione, di cui al decreto-legge in esame, introducono, mediante novellazione, disposizioni di carattere precettivo e ordinamentale, con riferimento alle norme, attualmente vigenti, di seguito indicate:

- **Con riferimento all'articolo 1:**

  Articoli 4-*bis*, 21, comma 4 e 30-*ter,* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*);

- **Con riferimento all'articolo 2:**

  Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- **Con riferimento all'articolo 4:**

  Articolo 25, commi 1 e 3, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*);

- **Con riferimento all'articolo 6:**

  Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l, della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

All'esame del Parlamento attualmente risulta esistente il seguente progetto di legge:

A.S. 275 - 19ª Legislatura Sen. Franco Mirabelli (PD-IDP) e altri - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (31 ottobre 2022: Presentato al Senato - Da assegnare).

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

In ordine alle linee prevalenti della giurisprudenza di legittimità e ai giudizi di costituzionalità in materia di benefici penitenziari, si riporta a quanto rappresentato *sub* 2).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le norme di competenza di questa Amministrazione, di cui al decreto-legge in esame, sono compatibili con l'ordinamento europeo e, anzi, con specifico riferimento al tema del rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, provvedimento attuativo della riforma di sistema delegata per l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, che rientra tra gli impegni assunti in relazione al Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR), si segnala che il differimento contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, consentirà di perseguire gli obiettivi indicati con maggiore compiutezza assicurando al tempo stesso il raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito della pianificazione approvata dalla Commissione europea.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il decreto-legge, con riferimento alle norme in esame, fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

La lettera a), numero 6) dell'articolo 1 del decreto-legge in esame è volta, in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici, ad abrogare il comma 3-*bis,* dell'articolo 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale abbia rappresentato l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La norma in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni in esame non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.
Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

***

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA articolo 5 (*da pag. 11 a pag. 14*).

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party). I casi che si sono finora presentati hanno riguardato meeting, organizzati mediante un "passa parola" clandestino, realizzato attraverso il web e soprattutto attraverso i social network, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:
- regio decreto 19 ottobre 1930, n.1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di provvedimento in esame innova i provvedimenti elencati al punto precedente mediante la tecnica della novella.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è in linea con i principi costituzionali in quanto, intervenendo solo sui raduni che possano in concreto mettere in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità o la salute pubblica, non lede la libertà di riunione riconosciuta dall'articolo 17 della Costituzione. In particolare, l'esperienza dei rave party tenutisi sul territorio nazionale dimostra che il loro svolgimento costituisce l'occasione per la commissione di reati e/o di comportamenti sanzionabili, sul presupposto necessario del compimento dell'azione di invasione illecita – in quanto arbitraria – di edifici o terreni altrui, condicio sine qua non per lo svolgimento del raduno.
L'intervento normativo risulta, inoltre, in linea con il disposto dell'articolo 32 della Costituzione, data l'esposizione a rischi - anche gravi - per la salute dei partecipanti ai raduni in argomento, dovuti alla privazione del sonno per più giorni, alla precarietà dell'alimentazione ed all'assordante e ininterrotto suono della musica cui si viene sottoposti. Diventa, pertanto, necessario l'intervento normativo proposto proprio a tutela del bene 'salute', che lo Stato ha il dovere di tutelare ai sensi del citato articolo 32 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo le disposizioni in tema di raduni illegali sulle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, in quanto non si prevedono né sono determinati, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Su analoga materia al momento risulta presentata dall'On. Paolo Barelli la proposta di legge AC 493 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in

spazi non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo", ancora da assegnare alla competente Commissione della Camera dei Deputati.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Lo schema di provvedimento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e si pone in linea con principi dallo stesso ricavabili.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri sia pure con differenze legate alle peculiarità degli ordinamenti dei singoli Stati.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il comma 1 dell'articolo 5 inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis, recante "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute

pubblica", il quale definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. La disposizione in esame risponde alla esigenza di prevedere efficaci strumenti di deterrenza rispetto alla promozione, alla organizzazione e alla direzione degli eventi in argomento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non rinvia a successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso degli uffici interessati. Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.

***

NORME IN MATERIA DI SALUTE articolo 7 (da pag. 15 a pag. 18)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo in esame riveste carattere di necessità e urgenza, in quanto è finalizzato ad apportare modifiche alle disposizioni vigenti in mate¬ ria di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico. Invero, con riferimento al quadro epidemiologico si registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da Covid-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica. L'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione.
Nel merito, l'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero¬ sia le strutture che effettuano attività sanitarie e socio-sanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022. Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la vigente misura della sospensione dall'esercizio della professione, non si ritiene più giustificata né proporzionata al mutato quadro epidemiologico. Peraltro, il reintegro del menzionato personale contrasta la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio. Sulla base delle argomentazioni rese, il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni diventa una misura necessaria e urgente per garantire l'effettività del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica in corso. In particolare, per quanto attiene alla materia trattata dall'articolo in esame:

- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52;
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici."

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Il provvedimento in esame impatta in particolare sulle seguenti disposizioni:

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, articoli 4, 4-bis e 4-ter.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Il provvedimento appare riconducibile alla materia della profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Si rappresenta che nella materia de qua sono attualmente in corso giudizi di legittimità costituzionale in fasi più o meno avanzate di giudizio. In particolare, si segnala che per il giorno 30 novembre 2022 è stata fissata l'udienza pubblica relativamente ad un contenzioso costituzionale avente ad oggetto la questione di legittimità dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza depositata il 22 marzo 2022.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alle disposizioni vigenti, in particolare:

a) all'articolo 4, comma 1;
b) all'articolo 4, al comma 5;
c) all'articolo 4, al comma 6;
d) all'articolo 4-bis, comma 1;
e) all'articolo 4-ter, commi 1;
f) all'articolo 4-ter, comma 3.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Si rileva il venir meno dell'obbligo vaccinale per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pur non traducendosi in una disposizione abrogativa espressa nel testo normativo

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e dell'Istituto Superiore di Sanità, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

FINE

MODULARIO
P.C.M. 198

MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto lo schema di decreto-legge recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*", approvato nelle riunioni del Consiglio dei Ministri del 31.11.2022;

Viste le allegate richieste di esenzione dall'AIR prodotte per gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisiti il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7, dello schema di decreto-legge recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*", ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 16 NOV 2022

(Pres. Francesca Quadri)

Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto : Decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162. Artt. 1, 2, 3, 4 e 6. Richiesta di esenzione air

Con riferimento al provvedimento richiamato in oggetto recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*" si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della relazione AIR per le seguenti disposizioni di competenza di questa Amministrazione: **art. 1** (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354*), **art. 2** (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*), **art. 3** (*Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari*), **art. 4** (*Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646*) e **art. 6** (*Modifica all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*) in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.**
Il testo legislativo trae origine dalla necessità di conformare la disciplina dei benefici penitenziari ai principi di diritto enunciati sia dalla Corte Costituzionale, sia, prima ancora, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'intero testo si compone di 9 articoli, dei quali 5 attinenti profili di precipua competenza della scrivente amministrazione.

Il primo blocco di previsioni apporta modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla medesima Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore.

Il testo pertanto risponde alle indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte n. 97/2021, con cui il legislatore è stato sollecitato a riconsiderare la disciplina dei benefici penitenziari contenuta nella legge 354/1975, come successivamente modificata, alla luce dei profili di incoerenza costituzionale evidenziati in detto pronunciamento.

Tra l'altro, appare opportuno evidenziare che il decreto-legge in questione sostanzialmente riproduce, nei contenuti, il testo unificato già approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 (AS2574).

La previsione di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera a) nr. 1** si stabilisce che, nel caso in cui un delitto non ostativo risulti avvinto ad un delitto ostativo da un vincolo di connessione qualificata (che ricorre allorquando il primo sia commesso in funzione dell'esecuzione, ovvero dell'occultamento, ovvero del conseguimento del prodotto, del profitto, del prezzo ovvero dell'impunità del secondo), non sarà più possibile procedere allo scioglimento del cumulo e, per l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, si applicherà il più rigoroso regime previsto dal primo comma per i reati ostativi.

Con **la lettera a), nr. 2** si è proceduto poi a riscrivere i presupposti previsti dall'art. 4-bis comma 1-bis per la concessione dei benefici penitenziari, e questo al fine di conformare l'ordinamento giuridico ai plurimi pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenza nr. 253/2019, ordinanza nr. 97/2021) che ha espresso la necessità che la presunzione di pericolosità gravante sul condannato all'ergastolo per reati di contesto mafioso che non collabori con la giustizia diventi relativa, e possa essere pertanto vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza.

Conseguentemente, è stato previsto che l'ammissione ai benefici in assenza di collaborazione possa essere conseguita previo:

1) Adempimento alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero assoluta impossibilità di adempiere;
2) Allegazione di specifici elementi di prova che consentano di escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto di commissione del reato, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Peraltro, conformemente alle indicazioni rese dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 97/2021, in cui si è specificato che "*la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione*", il legislatore ha previsto e disciplinato gli specifici elementi probatori, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo del condannato, alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di riferimento, che l'istante dovrà allegare per accedere ai benefici penitenziari:

1) le circostanze personali e ambientali, le ragioni eventualmente dedotte a sostegno

2) le eventuali iniziative adottate a favore delle vittime.

Con **la lettera a), nr. 3** sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare i profili procedurali connessi all'istruttoria delle relative istanze ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati ostativi. Al riguardo si specifica che, in ottemperanza alle indicazioni della Corte Costituzionale, che ha definito l'acquisizione di informazioni, anche di natura economico patrimoniale, "*criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, alla stregua dell'esigenza di prevenzione della "commissione di nuovi reati" (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009) sottesa ad ogni previsione di limiti all'ottenimento di benefici penitenziari (sentenza n. 174 del 2018)*", il legislatore ha previsto la necessità che il giudice proceda, ai fini della definizione dell'istanza, ad eseguire accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del condannato e del suo nucleo familiare.

La lettera a), nr. 4 apporta una modifica di carattere meramente lessicale al previgente articolato.

La lettera a), nr. 5 modifica i criteri di individuazione dell'organo requirente competente per i procedimenti *de quibus*.

La lettera a), nr. 6, di abrogazione del previgente comma 3-bis dell'articolo 4-bis, costituisce conseguenza diretta delle modifiche introdotte al procedimento per la concessione dei benefici penitenziari.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) attribuisce al tribunale di sorveglianza, in luogo del magistrato di sorveglianza, la competenza ad approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno quando si tratta di condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ovvero di associazione mafiosa cui all'art. 416-bis c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Parimenti opera **l'articolo 1, comma 1, lettera c)** in materia di concessione dei permessi premio.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) reca una semplice disposizione di coordinamento, necessaria per rendere coerente e sistemico il quadro normativo alla luce delle modifiche introdotte.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) innova il quadro normativo prevedendo l'estensione ai condannati all'ergastolo per i reati ostativi non collaboranti di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975, la possibilità di presentare richiesta di liberazione condizionale dopo aver scontato 30 anni di pena e di accedere all'estinzione della pena e alla revoca delle misure di sicurezza personali trascorsi 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale.

L'intervento in questione si è reso necessario per dare seguito alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con sentenza del 13 giugno 2019, resa nella causa Marcello Viola c. Italia, ha chiaramente sollecitato lo stato italiano a *"mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione di quest'ultima, il detenuto si sia talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena giustifichi più il suo mantenimento in detenzione, e al condannato di beneficiare così del diritto di sapere ciò che deve fare perché la sua*

"dissociazione" dall'ambiente mafioso, che tale rottura possa esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia e l'automatismo legislativo attualmente vigente"; in seguito, il medesimo orientamento è stato espresso dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021, ha stabilito che "*la ben nota disciplina 'ostativa' contenuta nell'art. 4 bis c. 1, approvata all'indomani delle stragi di mafia dei primi anni Novanta del secolo scorso*" entra in tensione con il principio costituzionale di rieducazione della pena, perché, non consentendo ai mafiosi che non collaborano utilmente con lo Stato di avere accesso al beneficio della liberazione, introduce una presunzione assoluta "*di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata non superabile se non per effetto della stessa collaborazione, impedendo che le richieste del detenuto condannato all'ergastolo siano oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza*".
La Consulta ha inoltre chiarito che tale presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora deve poter essere superata anche in base a fattori diversi dalla collaborazione, indicativi del percorso di risocializzazione dell'interessato, che non possono essere costituiti da «una sola condotta carceraria», o dalla «mera partecipazione al percorso rieducativo», o da «una soltanto dichiarata dissociazione» e che non possono sussistere in costanza di «assoggettamento» al regime di cui all'art. 41 bis O. P. di per sé incompatibile con l'accesso ai benefici penitenziari e con il «sicuro ravvedimento», ex art. 176 c. p., presupposto della concessione della liberazione condizionale.

L'**articolo 3** delinea il regime di disciplina transitoria da applicare ai detenuti e internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge.

L'**articolo 4** modifica l'art. 25 della legge n. 646 del 1982, estendendo la possibilità per la Guardia di finanza di procedere ad indagini fiscali anche nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-bis OP (lett.a) ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge 575/1965.

L'**articolo 4** differisce al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Il differimento è stato disposto con decretazione d'urgenza, considerata l'imminente entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto legislativo (1° novembre 2022). L'intervento, lungi dal comportare costi di adeguamento, ed anzi essendo finalizzato al transitorio mantenimento dello *status quo*, si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. Il differimento consentirà, inoltre, una analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi ed utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma.

In considerazione delle caratteristiche dell'intervento sopra sinteticamente descritto, consistente in norme di natura ordinamentale e procedurale che, peraltro, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può ragionevolmente escludersi la possibilità che il provvedimento comporti significativi costi di adeguamento in capo ai destinatari, potendo apprezzarsi soltanto la fisiologica necessità di adozione di idonee conseguenziali misure organizzative in capo agli organi

provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.** Come sopra evidenziato, le disposizioni in esame sono dettate dalla necessità ed urgenza di provvedere ad allineare il quadro ordinamentale agli insegnamenti della Corte Costituzionale, anche in considerazione dell'approssimarsi della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte per adottare la propria decisione sulla legittimità costituzionale della normativa sui benefici penitenziari in assenza di un intervento del legislatore.
I destinatari dell'intervento sono, oltre alle autorità giudiziarie, di polizia e, genericamente, le altre autorità preposte all'applicazione della legge, nonché le persone fisiche imputate ovvero condannate per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 1975, n. 354.
Ovviamente è arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere imputate ovvero condannate per tale titolo di reato, ma si tratta di un dato numerico pur sempre esiguo se rapportato al complesso della popolazione carceraria, e, ancor più, rispetto alla totalità dei consociati.
Basti pensare che, alla data del 30 giugno 2022, i detenuti per associazione di stampo mafioso erano 7.185 unità, a fronte di 129.629 titoli di reato oggetto di condanna (5.5%), ovvero circa lo 0.0121% dell'intera popolazione residente[1]. L'incidenza percentuale peraltro deve essere letta in ulteriore considerazione della circostanza che trattasi di titoli di reato che prevedono lunghi periodi di detenzione. Un dato maggiormente realistico, depurato dal rischio di una sovrastima percentuale, dovrebbe piuttosto tenere conto di un campione statistico *"numero complessivo di condannati per titolo di reato"* non riferito ad una data certa, ma computato in un arco temporale, ultradecennale, di riferimento (approssimativamente omogeneo alla durata media di condanna per reati di stampo mafioso).
Parimenti, alla data del 30 giugno risultano essere in esecuzione solo 1.840 condanne all'ergastolo, a fronte di un totale di 38.959 detenuti presenti condannati (4.72%).
Pertanto, la stima percentuale del 5.5% ovvero del 4.72% deve considerarsi puramente indicativa e comunque nettamente superiore alla reale incidenza percentuale delle condanne per tali titoli di reato.
Ne deriva che il numero dei destinatari dell'intervento risulta in concreto esiguo.
Identica conclusione si impone in relazione al (peraltro assai contenuto) differimento dell'entrata in vigore della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, rimanendo del tutto immutato il numero delle persone e dei soggetti interessati dalle modifiche introdotte.

c) **Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.** Tutte le previsioni di cui all'articolato in commento, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale-precettivo e procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si osservano anzi elementi di snellimento procedurale (come quello del reclamo avverso i provvedimenti di diniego dei benefici) con conseguenti potenziali vantaggi per l'erario in termini di riduzione delle spese dovute al trattamento carcerario, allo

[1] Dato Istat – periodo di riferimento 1/1/2021: popolazione residente al 01.01.2021 pari a 59,2 milioni. Data di pubblicazione 22 settembre 2022 (https://www.istat.it/it/archivio/274898)

stato non quantificabili, che potranno costituire oggetto di puntuale valutazione soltanto in fase di rendicontazione *ex post*.
Come evidenziato in sede di relazione finanziaria, stante già quanto predisposto dalla riforma in tema di lavoro penitenziario, cui le presenti disposizioni rinviano, non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Identica considerazione è a farsi in relazione al breve differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, in sé insuscettibile di generare costi aggiuntivi.

d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.** Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato, anzi li favoriscono, garantendo al contempo il completo allineamento della normativa interna a quella europea per quanto riguarda aspetti fondamentali relativi alla funzione rieducativa della pena. Peraltro, il potenziamento dei controlli e delle indagini fiscali operati dalla Guardia di Finanza anche nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-bis OP (lett.a) ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, avrà l'ulteriore consequenziale effetto di "purificare" il mercato dagli inquinamenti economici della criminalità organizzata e di sollecitare pertanto lo sviluppo di un sano sistema concorrenziale.
Anche la norma che prevede (articolo 4) il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è finalizzata a consentire all'apparato giudiziario la preventiva adozione di idonee misure organizzative al fine di procedere in maniera più ordinata, tempestiva ed efficace alla successiva implementazione delle riforme in materia di giustizia. Il che permetterà di portare a termine, entro l'orizzonte di piano, i programmi di contenimento e di riduzione delle cause pendenti (a partire da quelle in arretrato), migliorando al contempo la qualità e la capacità amministrativa del sistema giudiziario, del contesto lavorativo di riferimento, e del sistema paese nel suo complesso.

Roma, [illegible]

Franca Mangano
Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Ministero della Salute
LEG
0005819-P-15/11/2022
I.6.b.a/2011/2179
544391607

Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi

E p.c.

- All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2. Articolo 7 – Integrazione richiesta di esenzione dalla relazione AIR.

In riscontro alla richiesta di integrazione in merito alla relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull'articolo 7 dello schema di provvedimento in oggetto, e segnatamente, circa il "numero esiguo numero esiguo dei destinatari dell'intervento" (lett. b) dell'art. 7, co. 1, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, si rappresenta quanto segue:

a) l'intervento in esame si rivolge a una limitata platea di destinatari che comprende, in particolare, il personale esercente le professioni sanitarie, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che, alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.
Per quanto concerne medici e odontoiatri, da dati elaborati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), sarebbero 1.878 i medici che potrebbero rientrare effettivamente in servizio a decorrere dal 1° novembre 2022. In particolare, al 31 ottobre 2022, i medici e gli odontoiatri sospesi erano pari a 4.004, vale a dire lo 0,85% dei 473.592 iscritti; della coorte interessata, i medici sono pari a n. 3.543 (lo 0,82% dei 434.577 totali), gli odontoiatri 461 e i doppi iscritti, che esercitano come odontoiatri, 325.
Per quanto concerne la categoria degli infermieri, dai dati elaborati dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi), i

professionisti sospesi per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale sono circa 2.600, pari allo 0,5% degli oltre 460.000 infermieri in servizio.
La scrivente Amministrazione non è in possesso dei dati relativi ai professionisti appartenenti alle ulteriori categorie di destinatari previsti dalla disposizione in esame

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(*dott.ssa Giovanna Romeo*)

BDT

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0019533 del 03/11/2022

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1921218/L2022-002110 Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 - Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 ottobre u.s..

Nel merito, il decreto, facendo seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte Costituzionale, prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non sia sufficiente la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma l'obbligo di risarcire i danni provocati e la sussistenza di requisiti che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l'esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l'introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l'obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri.

Con riguardo alla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio, inoltre, il provvedimento in oggetto stabilisce, al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici, il rinvio fino al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Il decreto in parola modifica, altresì, le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale anticipando, dal 31 dicembre al 1° novembre 2022, la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie ed eliminando, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio, la misura della sospensione dall'esercizio della professione per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il provvedimento in oggetto, infine, interviene in materia di invasione di terreni o edifici, pubblici o privati con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. *rave party)*, dai quali possano derivare pericoli per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica.

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nel dettaglio, l'articolo 5, di competenza di questa Amministrazione, rubricato "Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali", al comma 1 inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis, recante "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", che definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie, consistente nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 434-bis stabilisce che chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che per la mera partecipazione all'invasione di cui al primo comma la pena è diminuita.

Il comma 4 del citato articolo, infine, dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione.

Il comma 2 dell'articolo in esame, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, consente l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche nei confronti degli indiziati del delitto di cui al nuovo articolo 434-bis, del codice penale.

Le citate disposizioni incidono dunque su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato.

In conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, si chiede, pertanto, di voler escludere la predisposizione della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione per quanto concerne l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto.

Roma, 2 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Teresa Sempreviva

Il Capo dell'Ufficio
Responsabile per le attività AIR e VIR
Orlando

VISTO
Roma, 08 NOV 2022

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0019533 del 03/11/2022

1.2.3. Relazione 274-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 274-A

Relazione Orale

Relatrice Bongiorno

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 dicembre 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano
con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione
anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
dal **Ministro della giustizia**
dal **Ministro dell'interno**
e dal **Ministro della salute**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2022

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Pirovano)

sul disegno di legge

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:

- accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);

- prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

- differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;

- cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;

considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, comma 1, capoverso « Art. 434-*bis* »:

- al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella « invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica » allo scopo di renderla maggiormente tassativa;

- al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di « invasione » penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

sugli emendamenti approvati

7 dicembre 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, lettera *a*), numero 3), relativo all'inserimento di ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, si rappresenta che negli stessi è declinata nel dettaglio la procedura informativa che sottende alla valutazione sulla concessione dei benefici penitenziari anche a coloro che, sottoposti al regime restrittivo di cui alla disposizione esaminata, non collaborino con la giustizia. Al riguardo si evidenzia che, sebbene puntualmente descritta dalle norme, si tratta di procedura unitaria con adempimenti standardizzati, che nella prassi gli uffici di procura già espletano per avere un costante e continuo aggiornamento sulla posizione del condannato o internato, soprattutto se il procedimento ha riguardato reati particolarmente gravi comprovanti collegamenti con organizzazioni criminali e associazioni di stampo mafioso o di natura terroristica o eversiva e vi sia pericolo di continuare il sodalizio delittuoso. Pertanto le attività compiute rientrano tra le indagini ordinariamente svolte a titolo istituzionale senza che dagli accertamenti effettuati possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie. La stessa considerazione vale per le comunicazioni da fornire al giudice di sorveglianza, atteso che si tratta delle relazioni sulle attività compiute di cui sopra si è detto e che sono utili a ricostruire lo *status* dell'interessato. Lo stesso *iter* è previsto per l'istituto penitenziario o dove il soggetto è internato, in quanto vi è un'*équipe* formata da vari professionisti che sono deputati a monitorare i detenuti e a relazionare sulle loro condizioni, con documentazione che confluisce nel fascicolo personale del detenuto, continuamente aggiornato. Si ribadiscono, pertanto, i positivi effetti

derivanti dal contingentamento delle procedure e i vantaggi per l'erario determinati dalla diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario nonché l'assenza di un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 2, riguardo alla popolazione carceraria sottoposta al regime dell'ergastolo « ostativo » o a quello previsto dall'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario per gli altri gravi reati menzionati all'articolo 4-*bis* della medesima legge, si segnala che, dai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo Dipartimento - Sezione statistica, al 31 ottobre 2022 sono 1.297 le persone detenute con ergastolo ostativo, mentre sono 10.259 i detenuti condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda invece il residuo pena alla data del 31 ottobre 2022, sono 485 le persone condannate che hanno maturato i ventisei anni di reclusione, considerando la loro data di arresto, mentre sono 227 alla stessa data le persone che hanno maturato i trenta anni di pena. L'intervento in esame quindi, oltre a proseguire sulla direzione tracciata dalla riforma, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, diretto a sancire l'illegittimità di disposizioni che vietano l'applicabilità dei benefici penitenziari ai detenuti condannati o internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale, considerato che un discreto numero di persone in regime speciale *ex* articolo 41-*bis*, condannate o internate per ergastoli di tipo ostativo o per altri gravi reati menzionati nelle norme, potranno richiedere l'applicazione dei benefici penitenziari e, sussistendo i requisiti menzionati ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario come modificato, avranno accesso alle misure previste dei permessi premio e liberazione condizionale. Da ciò deriva una diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con effetti positivi in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 4, si conferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in quanto la citata norma, stabilendo l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti la Guardia di finanza può procedere, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, all'esecuzione di verifiche della « posizione fiscale, economica e patrimoniale », consente di orientare le attività ispettive verso gli obiettivi più proficui al fine di migliorarne lo *standard* qualitativo; il menzionato articolo 25, inoltre, conferisce all'Istituzione una facoltà e non un obbligo nella pianificazione delle verifiche, di talché l'estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari non determina necessariamente un aumento degli interventi da effettuare; infine, le attività di controllo della specie saranno comunque eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

7 dicembre 2022

La Commissione esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b)* del comma 1 con la seguente: « *b)* al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023." ».

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa del Governo	Testo proposto dalla Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 31	**Conversione in legge**, con modificazioni, **del**

ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali	**decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.	1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*," sono soppresse ed »;

al numero 2), capoverso 1-bis.*1, le parole:* « della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale » *e le parole:* « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, » *sono soppresse*;

al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.*1 è inserito il seguente:*

« *1-bis.1.1*. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato »;

al numero 3), primo periodo, le parole: « , prima di decidere sull'istanza, » *sono sostituite dalle seguenti*: « acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice »;

al numero 5):

l'alinea è sostituito dal seguente: « dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti: »;

al capoverso 2-ter *è premesso il seguente:*

« *2-bis.1*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio »;

al capoverso 2-ter *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza »;

le lettere b) e c) sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 » *sono sostituite dalle seguenti:* « i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-*bis*. - *(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)* - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto" »;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)* - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"*2-bis.* Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".

Art. 5-*ter*. - *(Introduzione dell'articolo 85*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)* - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 85-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)* - *1.* Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)* - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"*6-bis.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis.*

6-*quater.* Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter,* l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

Art. 5-*quinquies*. - *(Introduzione dell'articolo 87*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)* - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 87-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)* - *1.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di

cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis*, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto

indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".

Art. 5-*sexies*. - *(Introduzione dell'articolo 88*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)* - 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1*. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*septies*. - *(Introduzione dell'articolo 88*-ter *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)* - 1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*ter*. - *(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m)*, in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*octies*. - *(Introduzione dell'articolo 89*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 89-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera *d)*, relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*novies*. - *(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)* - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera

h), numero 2), e lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* numero 5), e lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera *c),* numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* numero 3), lettera *f)* e lettera *l)*, numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *n)*, numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *c)*, all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *d),* all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *c),* all'articolo 41, comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera *a),* all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera *c),* numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*decies. - (Introduzione dell'articolo 93*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)* - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 93-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1*. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".

Art. 5-*undecies. - (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)* - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".

Art. 5-*duodecies. - (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)* - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Art. 5-*terdecies. - (Introduzione dell'articolo 97*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)* - 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 97-*bis. -* (*Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1.* Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*quaterdecies. - (Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)* - 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "314,2 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023";

b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023" ».

Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 255 del 31 ottobre 2022.*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni dalla Commissione
Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;	
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;	
Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante « Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31	

maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia »;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante « Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa »;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria »;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante « Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fissata al 1° novembre 2022, per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma;
Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva;
Considerata la necessità di riavviare un progressivo

ritorno alla normalità nell'attuale fase *post* pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia;

Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per garantire l'effettività del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *1-bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter,* ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. *Identico*:

a) identico:

1) al comma 1**, al primo periodo, le parole: « o a norm dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice pena parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 3 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, » so soppresse ed** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I disposizione del primo periodo si applica altresì in caso esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da qu indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo perio ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad al prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di det

2) *identico*:

« *1-bis. Identico.*

disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* **della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale**, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli **314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis,* 319-*ter*, 319-*quater,* primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis,*** 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere conc
anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sen
dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti o internati per i delitti di c
articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e sec
comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, pu
stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla conda
l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino e
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condott
carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso
rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contes
quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circos
personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedo
sostegno della mancata collaborazione, della revisione cr
della condotta criminosa e di ogni altra informazione dis
Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorve
accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle de
giustizia riparativa.

giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. **Con il provvedimento di concessione dei ben cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni v impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di av rapporti personali che possono portare al compiment reati o al ripristino di rapporti con la criminalità org terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può dispor condannato non soggiorni in uno o più comuni, o sogg un comune determinato.**

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*. »;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui ai commi 1-*bis e* 1-*bis.*1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « casi di cui ai commi 1-*bis e* 1-*bis.*1, il giudice **acquisisce al fine di verificare la fondatezza degli elementi offert dall'istante, dettagliate informazioni in merito al pero dell'operatività del sodalizio criminale di appartenen contesto criminale nel quale il reato è stato consumat profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla s posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali r imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopra a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplı commesse durante la detenzione. Il giudice** chiede altr parere del pubblico ministero presso il giudice che ha em sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i d indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codic procedura penale, del pubblico ministero presso il tribun capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenz primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita attività economiche eventualmente svolte e alla pendenz definitività di misure di prevenzione personali o patrimo pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cu quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori tren in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, de informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Qu dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussist collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovv pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del con

dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »;	fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di pro contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decid sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti a del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono concessi al detenuto o internato sottoposto a regime spec detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* solamente dopo c provvedimento applicativo di tale regime speciale sia sta revocato o non prorogato. »;
4) al comma 2-*bis*, le parole: « Ai fini della concessione dei benefici » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi »;	4) *identico*;
5) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:	5) dopo il comma 2-*bis* **sono inseriti i seguenti**:
	« ***2-bis.1.*** **Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non applicano quando è richiesta la modifica del provved di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decors tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4 stesso modo si procede quando è richiesta la concessi permesso premio da parte di un condannato già amm fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provved di concessione del primo permesso premio.**
« *2-ter.* Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. »;	*2-ter.* Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbi oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* *quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pub ministero possono essere svolte dal pubblico ministero p tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunci sentenza di primo grado. **In tal caso, se ha sede in un d diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udi mediante collegamento a distanza** »;
6) il comma 3-*bis* è abrogato;	6) *identico* **.**
b) **all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza. »;**	*soppressa*
c) **all'articolo 30-*ter*:**	*soppressa*
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono inserite le seguenti: « o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di	

violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 7, dopo le parole: « permessi premio » sono aggiunte le seguenti: « , emesso dal magistrato di sorveglianza, » e dopo le parole: « le procedure di cui all'art. 30-*bis* » sono inserite le seguenti: « , entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo ».

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 19 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 203)

Identico.

settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».	
Articolo 3.	Articolo 3.
(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)	*(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concess benefici penitenziari)*
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.	1. *Identico*.
2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.	2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti pr comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, a nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertame fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevoca rendano comunque impossibile un'utile collaborazione c giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazio viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confr medesimi detenuti o internati sia stata applicata una dell circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6 qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la se condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, seco comma, del codice penale, **i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*** della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secon procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della med legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi ta escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condan pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'a comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Nondimeno, la vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato di incontrare o mantenere comunque contatti con soggett condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* *quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a mis prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle mi prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 201 o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lett
Articolo 4.	Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)	*(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)*
1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646,	*Identico.*

sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».

Articolo 5.
(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)
1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 434-*bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)*. - L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. **Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.**
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione. ».
2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *i-ter)*, è aggiunta la seguente:
« *i-quater)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale. ».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 5.
(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)
1. Dopo l'articolo **633** del codice penale è inserito il segu
« Art. **633-*bis*. -** *(Invasione di terreni o edifici **con perico** salute pubblica o l'incolumità pubblica)* **-** Chiunque orga promuove l'invasione **arbitraria** di terreni o edifici altru pubblici o privati, **al fine di realizzare un raduno musi avente altro scopo di intrattenimento,** è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 10.000, quando **dall'invasione deriva** un **concreto** perio la salute pubblica o per l'incolumità pubblica **a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igien spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intratte anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero stato dei luoghi**.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o destinate a commettere il reato di cui al primo comma**,** n quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazion **quelle che ne sono il prodotto o il profitto** ».

Soppresso

Soppresso

Art. 5-*bis*.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 otto 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia modifica del regime di procedibilità)
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 202 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:**
« *2*. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le n

cautelari personali in corso di esecuzione perdono eff
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del p
decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquis
querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua o
ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato
primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del
procedura penale sono sospesi »;
***b)* dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:**
« *2-bis*. Durante la pendenza del termine di cui ai con
si applica l'articolo 346 del codice di procedura penal
2-ter.* Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bi
***ter* del codice penale, commessi prima della data di en**
vigore del presente decreto, si continua a procedere d
quando il fatto è connesso con un delitto divenuto
perseguibile a querela della persona offesa in base all
disposizioni del presente decreto ».

Art. 5-*ter*

(Introduzione dell'articolo 85*-bis *del decreto legislativo
ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in
di termini per la costituzione di parte civile)

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre
150, è inserito il seguente:
« Art. 85-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di te*
***per la costituzione di parte civile) - 1.* Nei procediment**
quali, alla data di entrata in vigore del presente decre
già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituz
delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),*
presente decreto e continuano ad applicarsi le disposi
dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa,
dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura p
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
presente decreto ».

Art. 5-*quater.*

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 otto
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia
processo penale telematico)

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 202
150, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al comma 6, le parole: « , e dell'articolo 24, commi**
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 »
soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i segu
Entro il medesimo termine le parti private possono
presentare l'atto di impugnazione davanti a un agent
consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatame
trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso i
provvedimento impugnato »;
***b)* dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:**
« *6-bis.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3,
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cu

comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti i indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste indicati dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 3 codice di procedura penale, della querela di cui all'ar 336 del codice di procedura penale e della relativa pr speciale, nonché della nomina del difensore e della ri revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del cod procedura penale, negli uffici delle procure della Rep presso i tribunali avviene esclusivamente mediante de nel portale del processo penale telematico individuato provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizi modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anch deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro d giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti intende eseguito al momento del rilascio della ricevut accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è ter quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scaden *6- ter.* Con uno o più decreti del Ministro della giustiz individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis.* *6-quater.* Il malfunzionamento del portale del process telematico è attestato dal Direttore generale per i siste informativi automatizzati, con provvedimento pubbli portale dei servizi telematici del Ministero della giust indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il term scadenza per il deposito degli atti è prorogato di dirit giorno successivo al ripristino della funzionalità del p L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di s atti e documenti in formato analogico per ragioni spe *6-quinquies.* Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per qu individuati ai sensi del comma 6-*ter,* l'invio tramite p elettronica certificata non è consentito e non produce effetto di legge ».

Art. 5-*quinquies.*

(Introduzione dell'articolo 87*-bis *del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in di semplificazione delle attività di deposito di atti, docu istanze)

1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 150, è inserito il seguente:

« Art. 87-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, docume istanze) - 1.* Sino al quindicesimo giorno successivo al pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previs regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, p

**gli atti, i documenti e le istanze comunque denominat
da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis,* e da q
individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo art
consentito il deposito con valore legale mediante invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito n
registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'a
del regolamento di cui al decreto del Ministro della gi
21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di
periodo precedente deve essere effettuato presso gli in
di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari
destinatari, indicati in apposito provvedimento del Di
generale per i sistemi informativi automatizzati, publ
nel portale dei servizi telematici del Ministero della g
Con il medesimo provvedimento sono indicate le spec
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizi
digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il mes
di posta elettronica certificata eccede la dimensione m
stabilita nel provvedimento del Direttore generale pe
sistemi informativi automatizzati di cui al presente co
deposito può essere eseguito mediante l'invio di più m
di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestiv
quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scaden
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei d
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi de
1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffic
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data d
ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. A
della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il
medesimo personale provvede altresì all'inserimento
predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevut
l'attestazione della data di ricezione nella casella di p
elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione d
casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto
un'impugnazione, l'atto in forma di documento infor
sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate
provvedimento del Direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1 e contien
specifica indicazione degli allegati, che sono trasmess
informatica per immagine, sottoscritta digitalmente d
difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettroni
certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha em
provvedimento impugnato, individuato ai sensi del co
con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche
indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei term
rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate
commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmess
tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di p
elettronica certificata del difensore a quello dell'uffic**

giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del co
6. **Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano gli atti di impugnazione comunque denominati e, in q compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 3 caso di richiesta di riesame o di appello contro ordina materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto d impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comm trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice procedura penale.**
7. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 d di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è a inammissibile:**
a) **quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;**
b) **quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;**
c) **quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta el certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'uffici emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di ric riesame o di appello contro provvedimenti resi in ma misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di p elettronica certificata non riferibile, secondo quanto i dal provvedimento del Direttore generale per i sistem informativi automatizzati di cui al comma 1, all'uffici competente a decidere il riesame o l'appello.**
8. **Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emes provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispo l'esecuzione del provvedimento impugnato.**
9. **Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasm tramite posta elettronica certificata ai sensi dei comm 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo cancelleria provvede ai sensi del comma 2 ».**
Art. 5-*sexies.*
***(Introduzione dell'articolo 88*-bis *del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in di indagini preliminari*)**
1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 150, è inserito il seguente:
« Art. 88-*bis. -* (*Disposizioni transitorie in materia di in preliminari*) - ***1.*** **Le disposizioni degli articoli 335-*quat bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore d presente decreto in relazione alle notizie di reato delle pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel reg**

cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, no relazione alle notizie di reato iscritte successivamente ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del co procedura penale e, se si procede per taluno dei delitt indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di proc penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del medesim codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quat* codice di procedura penale, come introdotte dal prese decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscr che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo l entrata in vigore del presente decreto.

***2*. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 4 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c codice di procedura penale, di cui al decreto legislativ luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data entrata in vigore del presente decreto ».**

Art. 5-*septies.*

(Introduzione dell'articolo 88*-ter *del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procede

1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 otto 2022, n. 150, è inserito il seguente:

« Art. 88-*ter*. - *(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)* disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m)* materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo procedere relative a reati puniti con la sola pena pecu con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in v presente decreto ».

Art. 5-*octies.*

(Introduzione dell'articolo 89*-bis *del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in di udienza predibattimentale)

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 150, è inserito il seguente:

« Art. 89-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di u predibattimentale) - 1*. Le disposizioni di cui all'articol comma l, lettera *d)*, relative all'udienza di comparizio predibattimentale a seguito di citazione diretta si app nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazion giudizio è emesso in data successiva a quella di entrat vigore del presente decreto ».

Art. 5-*novies.*

(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottob n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giu riparativa)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 202 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

***« 2-bis.* Le disposizioni in materia di giustizia riparati**

**all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera *h),* numero
lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* numero 5
lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'artico
comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera
numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera *a),* numer
all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* numero 3), lettera
lettera *l)*, numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera
numero 2), e lettera *n)*, numero 1), all'articolo 25, co
lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* numero
lettera *c)*, all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* numero
all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera
all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* numero 3), all'art
comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *c),* all'articol
comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera
all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera
numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84,
1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali
fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto ».**

Art. 5-*decies.*

***(Introduzione dell'articolo 93*-bis *del decreto legislativo
ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in
di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)***

**1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre
150, è inserito il seguente:**

**« Art. 93-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di
mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1.
disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del c
procedura penale, come introdotta dal presente decre
si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esam
persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in dat
anteriore al 1° gennaio 2023 ».**

Art. 5-*undecies.*

***(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottob
n. 150, in materia di disciplina transitoria per le
videoregistrazioni)***

**1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10
2022, n. 150, le parole: « decorso un anno » sono sosti
dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».**

Art. 5-*duodecies.*

***(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottob
n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi
impugnazione)***

**1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 20
150, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**« *2.* Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'arti
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto perio
nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comm
4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conve
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. S
proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimen**

	all'atto di impugnazione proposto per primo ».
	Art. 5-*terdecies.*
	(Introduzione dell'articolo 97*-bis *del decreto legislativo ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti condanna alle sanzioni sostitutive)
	1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 150, è inserito il seguente:
	« Art. 97-*bis*. - (*Disposizioni transitorie in materia di is nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna sanzioni sostitutive) - 1*. Ai provvedimenti di condanna sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conv continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 comma 1, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto d Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 31 testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto ».
	Art. 5-*quaterdecies.*
	(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedim relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)
	1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e conseguentemente delle federazioni sportive di cui a articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n con specifiche norme di giustizia sportiva per la tratt delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti r all'ammissione ai campionati professionistici e diletta adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosc CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'a 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20
Articolo 6. (*Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)* 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente: « Art. 99-*bis (Entrata in vigore)*. - *1.* Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022. »	Articolo 6. (*Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 2022, n. 150)* *Identico.*
Articolo 7. (*Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2*) 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »; 2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »; 3) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;	Articolo 7. (*Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti cov-2*) 1. *Identico.*

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;
c) all'articolo 4-*ter*, commi 1 e 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 ».

1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 20 sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6 decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicemb sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;**
***b)* al comma 2, al primo periodo, le parole: « 31 dicen 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sost dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;**
***c)* al comma 4, secondo periodo, le parole: « 31 dicem » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;**
***d)* al comma 5, primo periodo, le parole: « 31 dicemb sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».**
Art. 7-*bis.*
(Finanziamento delle attività delle amministrazioni cen attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 20
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al comma 261, al secondo periodo, le parole: « 350 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 314,2 milion » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per con l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministraz centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsio Ministero della salute sono complessivamente increm 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milion da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le me finalità per l'anno 2023 »;**
***b)* all'articolo 1, comma 258, primo periodo, le parole 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostitu seguenti: « in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 202**

Articolo 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Identico.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Nordio *, Ministro della giustizia*

Piantedosi *, Ministro dell'interno*

Schillaci *, Ministro della salute*

Giorgetti *, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Nordio

1.2.4. Testo approvato 274 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 274

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 dicembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*," sono soppresse ed »;

al numero 2), capoverso 1-bis.*1, le parole:* « della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale » *e le parole:* « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, » *sono soppresse*;

al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.*1 è inserito il seguente:*

« *1-bis.1.1.* Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità

organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato »;

al numero 3), al primo periodo, le parole: « , prima di decidere sull'istanza, » *sono sostituite dalle seguenti*: « acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice », *al secondo periodo, le parole:* « accertamenti di cui al quarto periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « accertamenti di cui al quinto periodo » *e, al sesto periodo, le parole:* « ai sensi del quarto periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del quinto periodo »;

al numero 5):

l'alinea è sostituito dal seguente: « dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti: »;

al capoverso 2-ter *è premesso il seguente:*

« *2-bis.1*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio »;

al capoverso 2-ter *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza »;

le lettere b) e c) sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 » *sono sostituite dalle seguenti:* « i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-*bis*. - *(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)* - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-*bis*" »;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)* - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"*2-bis.* Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".

Art. 5-*ter*. - *(Introduzione dell'articolo 85*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)* - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 85-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)* - *1.* Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)* - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte

dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-*ter.* Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis.*

6-*quater.* Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-*quinquies.* Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter,* l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

Art. 5-*quinquies. - (Introduzione dell'articolo 87*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)* - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 87-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) - 1.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis*, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".

Art. 5-*sexies*. - *(Introduzione dell'articolo 88*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)* - 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1*. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*septies*. - *(Introduzione dell'articolo 88*-ter *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,*

recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*ter*. - *(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m)*, in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*octies*. - *(Introduzione dell'articolo 89*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 89-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera *d)*, relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*novies*. - *(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)* - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera *h),* numero 2), e lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* numero 5), e lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera *c),* numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* numero 3), lettera *f)* e lettera *l)*, numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *n)*, numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *c)*, all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *d),* all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *c),* all'articolo 41, comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera *a),* all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera *c),* numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*decies*. - *(Introduzione dell'articolo 93*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)* - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 93-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1*. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".

Art. 5-*undecies*. - *(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)* - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".

Art. 5-*duodecies*. - *(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)* - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Art. 5-*terdecies*. - *(Introduzione dell'articolo 97*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,*

recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 97-*bis*. - (*Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1.* Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "casellario giudiziale".

Art. 5-*quaterdecies*. - *(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)* - 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. - *(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "314,2 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023";

b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite

dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023".

Art. 7-*ter*. - *(Disposizioni in materia di* green pass*)* - 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-*bis*, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*sexies*.1 e 1-*septies* sono abrogati.

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-*bis* e 2-*quater* sono abrogati.

Art. 7-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 10-*ter *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza)* - 1. All'articolo 10-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";

2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi ».

Al titolo, le parole: « di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale ».

1.2.5. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
9 novembre 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP 1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

in sede di discussione del disegno di legge AS 274, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

premesso che:

- al fine di limitare interventi potenzialmente arbitrari in materia legislativa l'articolo 77 della Costituzione subordina il ricorso allo strumento del decreto-legge da parte del Governo alla sussistenza di particolari condizioni straordinarie di necessità e urgenza, tali da richiedere un intervento legislativo immediato. Profili di cui il decreto-legge in esame appare del tutto carente;

- come ampiamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) l'esistenza di tali requisiti di necessità ed urgenza non può es-

sere ricondotta all'apodittica enunciazione degli stessi ma deve essere invece motivata in modo oggettivo, senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto. In tal senso l'*iter* parlamentare di conversione non può in alcun modo essere configurato quale sanatoria della suddetta carenza;

- nella sentenza 171/2007 la Corte ha richiamato il principio della separazione dei poteri, chiarendo come negli Stati che vi si ispirano l'adozione delle norme primarie spetti agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo: l'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce, in tal senso, che "*la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"*;

- il decreto in esame appare altresì carente sotto il profilo dell'omogeneità -requisito che la Consulta ha configurato di rango costituzionale (sentenza n. 22 del 2012) - violando l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione di urgenza. Il titolo stesso del decreto manifesta l'eterogeneità della materia trattata, che passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale a misure relative a benefici penitenziari e reati ostativi sino a norme in materia di obblighi vaccinali;

- il contenuto del decreto appare poi in aperto contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti i*n primis* alla materia penale. Nello specifico, l'introduzione dell'articolo 434-*bis* all'interno del codice penale, di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, desta numerose perplessità;

- l'articolo 25 della Costituzione dispone infatti che "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*", stabilendo in modo netto una riserva di legge in materia. Nonostante sussista la possibilità di considerare tale riserva in senso relativo, la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza nell'esame di un decreto-legge che attenga alla materia penale è particolarmente stigmatizzabile, poiché tale riserva ha proprio lo scopo di cementare il portato garantista dell'articolo 25 e di assicurare il controllo democratico. Il rischio è quello di configurare invece un inaccettabile diritto penale di emanazione governativa, potenzialmente in contrasto con le necessarie esigenze di ponderazione dovute in sede di criminalizzazione delle condotte umane;

- la formulazione dell'articolo 5, poi, contrasta altresì con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto nell'ombrello dell'articolo 25 della Carta. La Consulta ha infatti chiarito che "il *principio di tassatività soddisfa plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento.*";

- il suddetto articolo 5, al contrario, pone in mano alle forze dell'ordine in un primo momento e successivamente alla magistratura l'identificazione

del perimetro del reato, che rimane del tutto indefinito nella formulazione del testo: il raduno richiamato dal nuovo articolo 434-*bis* deve essere pericoloso per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, elementi che rendono la fattispecie non tassativa e la allontanano dal principio di legalità;

- il reato introdotto merita poi un'ulteriore riflessione, ove si dispone che "*l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste in un'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno*". L'invasione, ossia, deve essere finalizzata a un raduno, che il vocabolario Treccani definisce come «*riunire insieme, raccogliere in uno stesso luogo persone sparse*»: una riunione, dunque;

- riunioni che, tuttavia, sono costituzionalmente protette dall'articolo 17 della Costituzione, il quale prevede che «*I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*» e che le autorità possano vietare le stesse soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Vale la pena segnalare come l'intenzione del legislatore non incida affatto sulle modalità con cui la legge può essere applicata: l'utilizzo della nozione di "*ordine pubblico"* e il fatto che basti l'ipotesi di tale pericolo configura la norma come estendibile in modo indeterminato. Un'interpretazione estensiva potrebbe condurre a una punibilità inaspettata e senza limiti, come segnalato negli ultimi giorni da alcuni costituzionalisti: una festa per bambini, una raccolta di frutti, una riunione finalizzata ad una protesta politica;

- la norma risulta, infine, del tutto sproporzionata nella disciplina delle sanzioni: fino a sei anni di reclusione per chi promuova o organizzi l'invasione, senza alcun accenno alla condotta o al tipo di pericolo che si può generare;

- una ulteriore stigmatizzazione va ricondotta al contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, concernenti la concessione di benefici penitenziari ai detenuti e agli internati non collaboranti. Si ricorda in tal senso come la necessità di intervenire sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia stata generata da alcune pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha sollecitato una revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia o che non sono nelle condizioni di collaborare con la giustizia;

- la normativa in materia dovrebbe garantire l'obiettivo di rieducazione del condannato enunciato all'articolo 27 della Costituzione, che presuppone una possibilità di ritorno alla libertà: il regime vigente è dunque incostituzionale, poiché prevede l'ergastolo senza speranza di uscita;

- sul tema si era espressa anche la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo nel caso Viola c. Italia, definitiva dal 7 ottobre 2019, sollecitando una revisione della normativa. La Corte Costituzionale inoltre, con l'ordinanza 97/2021, aveva chiarito - pur senza dichiararla apertamente in nome della collaborazione istituzionale - l'incostituzionalità del meccanismo ostativo contenuto nell'art. 4-*bis* comma 1 dell'ordinamento penitenziario, che collega la concepibilità di permessi premio, autorizzazione al lavoro all'esterno, mi-

sure alternative disciplinate nella legge penitenziaria e liberazione condizionale solamente all'avvenuta collaborazione con la giustizia;

- nel merito, la Corte EDU aveva sottoposto a critica la disciplina che assumeva *iuris et de iure* la permanenza di collegamenti con associazioni criminali di chi non collabori con la giustizia, riconoscendo aprioristicamente la collaborazione come un sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita criminale. Allo stesso modo, la sentenza n. 253 del 2019 della Consulta stigmatizzava come la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante fosse irragionevole, basandosi su una generalizzazione confutabile dai dati empirici. Inoltre, la Corte aveva chiarito come per il condannato all'ergastolo a seguito di un reato ostativo, lo scambio di informazioni potesse assumere una portata drammatica, poiché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè una reclusione senza fine. In casi limite può configurarsi come una "*scelta tragica*" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli;

- la formulazione prevista dal decreto in esame non appare in linea con le indicazioni della Corte, prevedendo un inutile aggravamento della disciplina in materia. Non appare nemmeno orientata, come dichiarato da esponenti del Governo, ad evitare possibili allentamenti della pena nei confronti di responsabili di crimini mafiosi sottoposti attualmente a tale disciplina, in quanto nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio della irretroattività sfavorevole della legge penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 274.

1.2.6. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
9 dicembre 2022
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100
SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1)

1.101
SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,» sono soppresse ed».

1.102

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da «è aggiunto,» *fino alla fine del numero con le seguenti*: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.".»;

1.103

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, *premettere il seguente periodo*:

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.»

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»

1.104

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis, *dopo le parole*: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

Al comma 1, lett. a), numero 2, capoverso 1-bis, *sopprimere le seguenti parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis*:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: "e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità" *con le seguenti*: "conseguenti alla condanna o l'impossibilità";

2) al primo periodo, sostituire le parole : "con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti,

anche indiretti o tramite terzi," *con le seguenti:* "con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,";

3) al secondo periodo sostituire la parola "accerta" *con la seguente*: "valuta";

b) al capoverso «1-bis.*1:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» *con le seguenti:* «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso" *con le seguenti:* "anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;

3) al secondo periodo sostituire la parola «accerta» *con la seguente:* «valuta».

1.106

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso 1-bis) *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «assoluta»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».

c) *sopprimere le seguenti parole*: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

1.107

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, *sopprimere le parole*: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto

nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

1.108

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis *sostituire le parole:* «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.109

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».

1.110

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

1.111

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-*bis*.1 *apportare le seguenti modificazioni*:

a) dopo le parole: «dell'articolo 58-*ter*» inserire le seguenti: «della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale,»;

b) dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,».

1.112

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.*1, dopo le parole* «58-*ter*,» *inserire le seguenti:* «ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice,».

1.113

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 1*-bis.*1 sopprimere le parole* «609-*octies*»;

b) sopprimere il capoverso 1-bis.*2.*

1.114

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis.*1, dopo le parole*: «630 del codice penale, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis.*1, sopprimere le parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.115

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.*1 sostituire le parole:* «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.116

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.*2, dopo le parole* «ivi indicati» inserire le seguenti: «, nonché per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice».

1.117

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.*2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale.».

1.118

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-*bis*.*3* I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole*: «ai commi 1-*bis*, e 1-*bis*.1» *con le seguenti*: «ai commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3»

b) *all'articolo 3 sopprimere il comma 2*.

1.119

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) al comma 1-*ter* le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono soppresse.».

C*onseguentemente:*

a) al comma 1, lett. a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1 le parole: *"*all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"* sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"»;

*b) al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-*bis*", sostituire le parole*: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» con le seguenti*: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

c) a*l comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-*bis.*2" aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater* del codice penale, nonché delitti cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».

1.120

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: "*2-*bis*) al comma 1-*ter* dopo le parole «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: « all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice,»";

1.121

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), *numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Il giudice» *con le seguenti:* «Nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, il giudice»;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «accertamenti di cui al quarto periodo» *con le seguenti:* «accertamenti di cui al quinto periodo»;

c) *al settimo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi del quarto periodo» *con le seguenti:* «ai sensi del quinto periodo».

1.122

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole da:* «e dispone, nei confronti del medesimo,» *fino alle parole*: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» *con le seguenti*: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare

la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in Assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) dopo le parole: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» inserire le seguenti: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.123

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» *fino a* «personali» *con le seguenti:* «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di-spone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

1.124

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «*4*-bis). Dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente comma 2-*bis*. 1: "«Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2 bis devono essere rinnovati con cadenza annuale».

1.125

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante."»;

a-*ter*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "magistrato di sorveglianza" sono inserite le seguenti: "o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,";

2) al comma 7, dopo le parole: "permessi premio" sono aggiunte le seguenti: ", emesso dal magistrato di sorveglianza," e dopo le parole: "le procedure di cui all'art. 30-*bis*" sono inserite le seguenti: ",entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo"».

Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "del codice penale," *inserire le seguenti*: ", gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché";

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*: "2-*bis*. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

1.126

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

«a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, l'Assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».

1.127

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis*del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna."».

3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

RANDO, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di

entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giu-

stizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

l'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell' ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che "*la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino*";

nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-*ter* del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita` di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità` organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;

occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiami un passaggio della sentenza. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che «*siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti*»

nonché «*la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*»;

rilevato che:

le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;

tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;

alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti alla vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .

G1.101

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei

detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'amanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penienziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordianmento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge de quo, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- bis, comma 1 della citata legge 354 del 1975;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile, anche in un rapporto di sinergia con il Parlamento, una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condi-

zionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».

2.101

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti: «a-*bis*) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.;

a-*ter*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

2.102

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza."».

2.103

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»

2.104

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:*«ventisei».

b) *sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cinque».

2.105
SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «ventisei».

2.106
SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente*: «cinque».

Art. 3

3.100
SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Sopprimere il comma 2.

Art. 4

4.0.100 (già 4.0.1)
GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 4-*bis*
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

4.0.101 (già 3.0.1)
GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

4.0.102 (già 4.0.2)

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà* - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.".;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 35*4* o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

1*)* soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione

la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4*)* detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

5)detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

4.0.103 (già 4.0.3)

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»

Art. 5

5.100 (già 5.1)
BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo

5.101
SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Sopprimere l'articolo.

5.102
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.103
SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Disposizioni in materia di manifestazioni musicali- "*Rave Party*"*)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche

non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume,", sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombro del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-*bis*, 609-*octies*, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata."»

5.104

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO,

CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 434-*bis (Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*.- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.105

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI,

MAZZELLA, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, CASTELLONE, CASTIELLO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, PATUANELLI, PIRONDINI, TREVISI, TURCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-*bis(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*.- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

———————

5.106

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*" sostituire il primo comma con il seguente:* «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.»

5.107

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» *con le seguenti*: «clandestinamente un grande raduno musicale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».

5.108

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*" al primo comma, sopprimere le seguenti parole*: «o avente altro scopo di intrattenimento».

5.109

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*" al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi»

Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*" aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.110

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due anni e sei mesi a quattro anni»

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.111

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due anni e sei mesi a quattro anni».

5.112

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due a quattro anni».

5.113

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a due anni e sei mesi».

5.114

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».

5.115

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».

5.116

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;

b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente*:*

1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-*sexies)* delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.117

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*"*, al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.118

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da uno a tre anni».

5.119

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi»;

b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente*:*

1-bis*)* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies)* delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.120

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*" al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da uno a due anni e sei mesi».

5.121

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*"*, al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.122

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*"*, al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.123

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*"*, al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.124

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a sei mesi».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*" aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.125

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a sei mesi».

5.126

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a un anno».

5.127

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a un anno e sei mesi».

5.128

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 2 anni».

5.129

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 2 anni e sei mesi».

5.130

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 3 anni».

5.131

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 3 anni e sei mesi».

5.132

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 4 anni».

5.133

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 500 a euro 3.000».

5.134

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 600 a euro 3.000».

5.135

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 700 a euro 3.000».

5.136

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 800 a euro 3.000».

5.137

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 900 a euro 3.000».

5.138

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 3.000».

5.139

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 4.000».

5.140

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 5.000».

5.141

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 6.000».

5.142

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 7.000».

5.143

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 8.000».

5.144

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 9.000»

5.145

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «quando dall'invasione deriva» *con le seguenti*: «se dal fatto deriva».

5.146

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sopprimere le parole*: «per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica»

5.147

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", dopo il primo comma inserire il seguente*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.148

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».

Art. 5-*bis*

5-*bis*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*bis*.101
SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «quarantotto ore».

Art. 5-*ter*

5-*ter*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quater*

5-*quater*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quinquies*

5-*quinquies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*quinquies*.101
SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «art. 87-*bis*,» *comma 7, sopprimere la lettera b).*

Art. 5-*sexies*

5-*sexies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*sexies*.101
SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «art. 88-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e» *con le parole:* «dell'articolo» e *sopprimere le parole da:* «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.

5-*sexies*.102
SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «art. 88-*bis*»*, comma 1, sopprimere le parole* «335-*quater*» *e le parole da:* «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.

Art. 5-*septies*

5-*septies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*octies*

5-*octies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*novies*

5-*novies*.100

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Sopprimere l'articolo.

5-*novies*.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*novies*.102

LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, capoverso "2-bis*", sostituire le parole:* «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore» *con le seguenti*: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore».

Art. 5-*decies*

5-*decies*.100

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*undecies*

5-*undecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*duodecies*

5-*duodecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*duodecies*.0.100
LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art.5-*duodecies*.1

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le lett. a) e o), sono soppresse.».

5-*duodecies*.0.101
SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art.5-*duodecies*.1

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 41, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso "Art. 175-*bis"* è soppresso.».

Conseguentemente:

L'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale è soppresso.

Art. 5-*terdecies*

5-*terdecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*terdecies*.101
IL RELATORE

Sostituire le parole: «casellario giudiziario», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «casellario giudiziale».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole:"casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:"casellario giudiziale"».

Art. 5-*quaterdecies*

5-*quaterdecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5-*quaterdecies*.0.100
BIANCOFIORE, BORGHESE, GUIDI, PETRENGA, SALVITTI

Dopo l'**articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5 -*quinquiesdecies*

1. Se i fatti oggetto di accertamento in sede penale hanno, in tutto o in parte, formato oggetto di valutazione da parte di una pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica individuale dell'imputato, in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, è tenuta a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato, nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, anche se sullo stesso si è formato un giudicato. L'istanza può essere presentata anche da una persona giuridica per fatti contestati ai propri amministratori o dipendenti.

5-*quaterdecies*.0.101 (già 5.0.1)
ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*quinquiesdecies*
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo

strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

Art. 6

6.100

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

6.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.102

SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".

ORDINE DEL GIORNO

G6.100 (già 6.3)
ZANETTIN, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali,

impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.

EMENDAMENTI

6.0.100 (già 6.0.1)
VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente: "4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-*bis*, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 613-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609- quinquies e 609-*undecies* del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione ella pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell' unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

2) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»

Art. 7

7.100
ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere l'articolo.

7.101
SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

7.102

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

7.103 (già 7.1)

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1.

7.104

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN

Sopprimere il comma 1-bis.

7.0.100

ZAFFINI, MALAN, BERRINO, ZULLO

*Dopo l'***articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di green pass*)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-*bis*, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*sexies*.1 e 1-*septies* sono soppressi;

b) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-*bis* e 2-*quater* sono abrogati.

Art. 7-*ter*

*(Modifiche all'articolo 10-*ter *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. All'articolo 10-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";

2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "e 2" sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

Art. 7-*bis*

7-*bis*.100

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7-*bis*.0.100
BIANCOFIORE, BORGHESE

Dopo l'**articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7 -*ter*

1. In considerazione della limitatezza delle conoscenze scientifiche nella prima fase della pandemia da Sars-Cov2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e dei dispositivi sanitari effettivamente disponibili in relazione ai casi da trattare, della non adeguata esperienza e competenza tecnica del personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, tutti i provvedimenti di revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo di cui all'art.8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, adottati dalle regioni e dalle province autonome durante il periodo emergenziale nei confronti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private e motivati esclusivamente dal mancato rispetto delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2 e delle relative varianti, si intendono automaticamente revocati e privi di effetti, con contestuale ripristino dell'accreditamento istituzionale definitivo precedentemente revocato. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti adottati direttamente dall'autorità giudiziaria.

7-*bis*.0.101
CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 30 giugno 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità

sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-*bis*.0.102 (già 7.0.4)

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

7-*bis*.0.103

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

7-*bis*.0.104

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*)

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

———————

7-*bis*.0.105

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

Art. 7-*quater*

(*Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*)

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

TITOLO

Tit.100
IL RELATORE

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» *con le seguenti:* «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale»

1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
12 dicembre 2022
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 5

5.150
IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 634 del codice penale, al primo comma le parole "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: " negli articoli 633 e 633-*bis*"».

Art. 5-*bis*

5-*bis*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*ter*

5-*ter*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quater*

5-*quater*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quinquies*

5-*quinquies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*sexies*

5-*sexies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*septies*

5-*septies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*octies*

5-*octies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*novies*

5-*novies*.101
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*decies*

5-*decies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*undecies*

5-*undecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*duodecies*

5-*duodecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*terdecies*

5-*terdecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quaterdecies*

5-*quaterdecies*.100
CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=55935

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3(ant.) del 16/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022
3ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 11,50.
IN SEDE REFERENTE
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Esame e rinvio)
Il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022. Il provvedimento d'urgenza, che consta di 9 articoli, prevede misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, la legge sull'ordinamento penitenziario).
E' appena il caso di ricordare che il tema è stato oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere, facendo seguito al quale, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha esaminato ed approvato in prima lettura una proposta di legge che però non ha concluso il proprio *iter* parlamentare (A.S. 2574). E' opportuno altresì ricordare che l'8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice *a quo*, proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione.
Tornando al provvedimento d'urgenza, gli articoli da 1 a 4 riprendono in larghissima parte il testo della già ricordata proposta di legge approvata dalla Camera in prima lettura nella XVIII legislatura. Nello specifico il comma 1, lettera a), n. 1) dell'articolo 1 novella il comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., il quale, come si è detto, elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale (in forza del rinvio operato dall'articolo 2, decreto-legge n. 152 del 1991). Tale condizione giuridica è superabile

soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-*ter* O.P.). La novella estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. La lettera a), n. 2), modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., che attualmente - per i cosiddetti reati ostativi - consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 162, in tali casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, veniva meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La novella sopprime l'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia (comma 1-*bis*, previgente formulazione) e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* o.p. che viene scomposto nei commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2.
In particolare i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* sono distinti in due sottocategorie per ciascuna delle quali si prevedono presupposti di accesso ai benefici e misure alternative in parte diversi.
Più precisamente sono ricompresi nel nuovo comma 1-*bis* i condannati per le seguenti fattispecie: - delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; - articolo 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso), nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (c.d. aggravante di mafiosità); - articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso); - articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. immigrazione, plurime condotte di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello stato); - articolo 291-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); - articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).
Con specifico riguardo a tali reati associativi, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione «(del)l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento»; l'allegazione di «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione»; la «revisione critica della condotta criminosa»; «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
Nel nuovo comma 1-*bis*.1 sono invece ricompresi i condannati per le seguenti residuali fattispecie, non associative: articoli 314, comma 1, del codice penale. (peculato), 317 del codice penale (concussione), 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale (ipotesi di corruzione); articolo 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù); articolo 600-*bis*, comma 1, del codice penale (induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile); articolo 600-*ter*, commi 1 e 2, del codice penale (pornografia minorile); articolo 601 del codice penale (tratta di persone); articolo 602 del codice penale (acquisto e alienazione di schiavi); articolo 609-*octies* del codice penale (violenza sessuale di gruppo); articolo 630 del codice penale

(sequestro di persona a scopo di estorsione).
Rispetto alla precedente categoria, l'individuazione delle condizioni previste per l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione risulta meno gravosa, in quanto, pur essendo di fatto le stesse di quelle previste dal comma 1-*bis*, non è prevista la dimostrazione dell'assenza di collegamenti con la criminalità e dell'assenza di un pericolo di loro ripristino, prescrivendosi solo un onere di dimostrazione della interruzione di collegamenti con il "contesto" nel quale il reato è stato commesso.
Infine, il nuovo comma 1-*bis*.2 si riferisce ai condannati per il delitto di associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del codice penale) finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis*.1, stabilendo per questi la loro inclusione nella categoria dei condannati di cui al comma 1- *bis*.
La lettera a), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati c.d. ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo: di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto; di disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Con riguardo alla tempistica la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. La riforma prevede inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.
La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* O.P., alla previa revoca di tale regime.
La lettera a), n. 6), è volta - in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici - ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-*bis* O.P., concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La lettera b) e la lettera c) incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 OP) e dei permessi premio (articolo 30-*ter* OP) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza - l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti: commessi con finalità di terrorismo anche internazionale; di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione mafiosa cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose. Si tratta, dunque, di alcuni dei delitti compresi nel più ampio elenco di cui al più volte citato comma 1 dell'articolo 4-*bis* OP. La competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza (lettera c), n. 2).
L'articolo 2 interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 *(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa)* per

modificarne l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* OP, si estende anche al regime della liberazione condizionale.
Rispetto al quadro normativo previgente, il decreto legge, in primo luogo (lettera a) interviene sul comma 1 del citato articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-*bis* OP e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-*bis* O.P.
Con la lettera b) sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) quanto alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*.
Per i predetti soggetti: la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei 26 anni); occorrono 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono 5 anni); la libertà vigilata - sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con: i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale*;* i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice delle leggi antimafia).
L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
Il comma 1 dispone in merito al regime transitorio della disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a) la quale estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. Trattandosi di una modifica di natura peggiorativa, in quanto estende il novero dei delitti "ostativi", il decreto legge in esame ne limita l'applicazione prevedendo che la stessa non si applichi quando il delitto "non ostativo" sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. Il comma 2 introduce le norme transitorie conseguenti alla nuova disciplina (articolo 1 del decreto in esame) delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alla soppressione delle disposizioni relative alle ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante. Il nuovo regime delle condizioni di accesso ai benefici, alle misure alternative e alla liberazione condizionale risulta, per i soggetti condannati per reati ostativi che rientrano nelle situazioni di collaborazione impossibile o irrilevante, più gravoso di quello previsto dalla normativa antecedente al decreto. Tali situazioni non hanno infatti rilievo nella nuova disciplina, mentre nel previgente dell'articolo 4-*bis* comma 1-*bis* erano equiparate alla collaborazione: il decreto legge - sopprimendo le previgenti disposizioni- dispone che il giudice proceda al vaglio delle condizioni previste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 per l'accesso ai benefici anche in situazioni in cui la collaborazione risulterebbe impossibile o irrilevante. Il comma 2 dispone quindi che ai condannati che, prima della data di entrata in vigore della riforma, abbiano commesso i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante: le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura che agli stessi si applicava prima dell'entrata in vigore del decreto legge (comma 2 dell'articolo 4-*bis* O.P)., purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; ai condannati alla pena dell'ergastolo non si applicano né la disposizione che prevede il termine di 30 anni invece di 26 per

l'accesso alla liberazione condizionale, né quella in base alla quale occorrono 10 anni invece di 5 per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice; in ogni caso invece si applica la nuova disposizione secondo la quale la libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i gravi specifici reati o sottoposti a misura di prevenzione.

L'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* OP. Nello specifico la disposizione interviene sull'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, che contiene la disciplina relativa alla possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle persone nei cui confronti: sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-*bis* del codice penale); sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

La novella estende la platea dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi le verifiche della Guardia di finanza, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* OP (lett.a). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, l'articolo 4 del decreto-legge n. 162 prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dall'art. 41-*bis* O.P., sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lett. b).

L'articolo 5 introduce nel codice penale, tra i delitti contro l'incolumità pubblica (disciplinati dal Libro II Titolo VI del codice penale), l'articolo 434-*bis*, il quale disciplina il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Il primo comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie, precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Il secondo comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale punisce chiunque organizzi o promuova l'invasione - nei termini definiti dal comma primo- con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per la mera partecipazione all'invasione è prevista una diminuzione di pena, fino a un terzo (terzo comma). Il quarto comma dell'articolo 434-*bis* del codice penale dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto in conversione stabilisce che esse trovino applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 6 del decreto-legge in conversione aggiunge al decreto legislativo n. 150 del 2022 (si tratta della cosiddetta "riforma Cartabia") un nuovo articolo, l'articolo 99-*bis*, rubricato "Entrata in vigore" che prevede che il decreto legislativo n. 150 del 2022 entri in vigore il 30 dicembre 2022. Per effetto del decreto-legge l'entrata in vigore della riforma penale, prevista per il 1° novembre del 2022, è differita al 30 dicembre del 2022. Si tratta di un rinvio che, come espressamente precisa la relazione illustrativa si giustifica per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. E' opportuno segnalare che il Tribunale di Siena, con ordinanza dello scorso 11 novembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, il quale, rinviando l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ha di fatto esteso la procedibilità d'ufficio per quei reati che la riforma penale aveva deciso di rendere perseguibili solo a querela, «precludendo così il riconoscimento di già

maturate fattispecie estintive della punibilità, in evidente assenza di sufficienti ragioni che possano giustificare il diverso e più deteriore trattamento penale che consegue alla vigenza della censurata disposizione».

L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Più in particolare, le categorie interessate - le uniche per le quali l'obbligo in esame trovava ancora applicazione - sono costituite da: gli esercenti una professione sanitaria. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità; il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche sopra menzionate; gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Si ricorda che l'inadempimento dell'obbligo per le categorie in esame ha determinato la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa (ovvero, per gli studenti suddetti, il divieto di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini pratico-valutativi), oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro. Si ricorda altresì che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 hanno previsto - oltre che il differimento per i casi di infezione e guarigione dalla medesima malattia - l'esclusione dall'obbligo per i soggetti aventi una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione *in Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 ottobre 2022.

Rinviando la discussione generale sul provvedimento che ha certamente bisogno da parte di ciascuno dei necessari approfondimenti, ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella giornata di ieri ha deliberato lo svolgimento, in sede informale, di una serie di audizioni che avranno luogo martedì 22 novembre e mercoledì 23. Fa altresì presente che sarà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a stabilire, la prossima settimana, il prosieguo dei lavori della Commissione per svolgere la discussione generale e stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non vi sono ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2(pom.) del 22/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 2
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 14 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR LUIGI BOBBIO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, DELL'AVVOCATO GIAN DOMENICO CAIZZA, PRESIDENTE DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, DEL DOTTOR FILIPPO SCAPELLATO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA, DEL DOTTOR MARCO PATARNELLO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, DEL DOTTOR GIOVANNI BATTISTA DURANTE, SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL SAPPE, DEL PROFESSORE GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA", DEL DOTTOR TOMASO EMILIO EPIDENDIO, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DELLA DOTTORESSA GIULIANA MEROLA, GIÀ CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA E DELL'AVVOCATO MICHELE PASSIONE DEL FORO DI FIRENZE. SONO, ALTRESÌ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA IL DOTTOR GIUSEPPE SANTALUCIA, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MAGISTRATI, IL PROFESSOR VITTORIO MANES, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, IL PROFESSOR FRANCESCO CLEMENTI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ALL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA, DEL DOTTOR MAURO PALMA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELL'AVVOCATO FABIO ANSELMO DEL FORO DI FERRARA, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA LOFFARI, ISTITUTIONAL AFFAIRS OFFICER DI AMNESTY INTERNATIONAL*, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 274 (D.L. 162 DEL 2022 - BENEFICI PENITENZIARI E ALTRE MISURE)*

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4(ant.) del 23/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR GIOVANNI MELILLO, PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DEL DOTTOR PIETRO DUBOLINO, GIA' PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DEL PROFESSOR GIOVANNI DI PERRI, ORDINARIO DI MALATTIE INFETTIVE ALL'UNIVERSITA' DI TORINO. SONO, ALTRESÌ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA IL PROFESSOR MAURO RONCO, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO PENALE ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA, IL PROFESSOR PATRIZIO GONNELLA, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS, L'AVVOCATO ANTONIO BALSAMO, PRESIDENTE TRIBUNALE DI PALERMO, IL PROFESSOR FILIPPO ANELLI, PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI, IL PROFESSOR MATTEO BASSETTI, ORDINARIO DI MALATTIE INFETTIVE ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA E LA DOTTORESSA ANNALISA MADDALENA SCOPINARO, PRESDIDENTE DI UNIAMO-FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE ONLUS, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 274 (D.L. 162 DEL 2022 - BENEFICI PENITENZIARI E ALTRE MISURE)

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5(pom.) del 29/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
5ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.
Il presidente BONGIORNO ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale. Alla scadenza, fissata per ieri alle ore 12, sono stati presentati 91 emendamenti e un ordine del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Fa quindi presente che poiché il Governo ha preannunciato la presentazione di propri emendamenti, ai Gruppi sarà assegnato un congruo termine per presentare eventuali subemendamenti. Conseguentemente, le eventuali improponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento saranno dichiarate una volta che il fascicolo degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti sarà completo.
Rinuncia quindi ad intervenire in sede di replica e chiede al Rappresentante del Governo, se a sua volta intenda intervenire per la replica.
Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di rinunciare a sua volta alla replica e precisa che gli emendamenti di iniziativa governativa sono all'esame della Ragioneria generale dello Stato per l'eventuale bollinatura. Una volta esaurito il predetto passaggio, saranno tempestivamente presentati in Commissione.
Il PRESIDENTE chiede se vi sono interventi finalizzati all'illustrazione degli emendamenti presentati.
Il senatore MIRABELLI (*PD-IDP*), chiede di poter riformulare in un testo 2 l'emendamento 1.10.
Il PRESIDENTE dichiara di accogliere la riformulazione del testo preannunziato dal senatore Mirabelli che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede se sia possibile stabilire un termine per poter presentare subemendamenti all'emendamento 5.4 del relatore.
Il presidente BONGIORNO invita i senatori a presentare i subemendamenti ai testi che presenterà il Governo tra i quali dovrebbe essere presente anche una riformulazione dell'articolo 5 del decreto-legge. In quell'occasione come già annunciato saranno stabiliti termini congrui per la presentazione dei subemendamenti da parte dei Gruppi.
Invita pertanto coloro che vogliono intervenire a procedere all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), illustrando tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo si pone in maniera fortemente critica sulle disposizioni contenute nel decreto-legge, che, a suo avviso, risulterebbero tali da disincentivare i malavitosi a collaborare con lo Stato, annullando di fatto la figura del collaboratore di giustizia e privando il meccanismo giudiziario di una preziosissima risorsa per perseguire efficacemente la criminalità organizzata.
Sui collaboratori pende inoltre, ai sensi di una normativa introdotta nel 1991, l'onere di dichiarare, all'atto della richiesta di protezione, tutti i beni che compongono il loro patrimonio occulto, non beneficiando della stessa in caso di eventuali omissioni, laddove, per contro, il malavitoso che rifiuta di collaborare potrebbe conservare i propri beni e poterne pienamente usufruire una volta scontata la pena. Si produrrebbe pertanto, nei fatti, un chiaro disincentivo alla collaborazione, che potrebbe avere anche pesanti conseguenze sulla concreta individuazione dei patrimoni dei malavitosi, spesso frutto di complesse operazioni di riciclaggio. Inoltre, per ottenere i benefici penitenziari, non risulta sufficiente la semplice collaborazione, essendo altresì richiesto uno specifico ravvedimento, di modo che, nei fatti, i collaboratori di giustizia risultano di fatto equiparati a chi non collabora nell'accesso ai permessi premio ed al lavoro all'esterno.
Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle si propongono pertanto di impedire i predetti effetti perversi e dovrebbero essere seriamente considerate per l'approvazione.
Prosegue quindi la propria esposizione soffermandosi sull'emendamento 1.32, relativo alla dichiarazione dei patrimoni occulti ed all'accesso ai benefici penitenziari.
Sottolinea altresì l'inopportunità - parimenti oggetto degli emendamenti presentati dalla propria parte politica - di delegare l'intera questione al solo giudice di sorveglianza, che non possiede gli strumenti del Pubblico ministero per accedere alle informazioni per contro, preziosissime per individuare l'esatta consistenza dei patrimoni occulti.
Conclude ponendo l'accento sulla necessità di prevedere, in capo a chi rifiuta di collaborare con la giustizia, l'obbligo di motivare la propria scelta a fine di evitare di realizzare uno scudo protettivo rispetto al codice di omertà proprio dell'associazione criminale.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) illustra le proposte emendative presentate dalla propria parte politica, soffermandosi, in particolare, su quelle volte a superare le numerose criticità contenute nell'articolo 5 del decreto-legge.
L'articolo in esame introduce infatti disposizioni penali relative a fenomeni di natura essenzialmente sporadica come quella dei *rave party*. Tuttavia, considerato che il provvedimento in esame risulta il primo varato dall'attuale Esecutivo, l'impressione politica che se ne ricava è quella di un Governo prevalentemente concentrato su problematiche di settore, sicuramente meno urgenti di quelle connesse alle gravi crisi, di natura economica, sanitaria ed internazionale, che vedono coinvolto il Paese.
Anche lo strumento legislativo utilizzato, ossia quello del decreto-legge, appare inappropriato, considerato che l'introduzione di nuove norme penali dovrebbe essere soggetta a un esame particolarmente ponderato ed effettuato con ordinaria legislazione.
Ulteriori perplessità, peraltro, si rinvengono nell'entità delle pene, che appaiono, come emerso anche dalle audizioni effettuate dalla Commissione, non correttamente commisurate alla gravità del fatto, bensì puramente strumentali alla possibilità di utilizzare particolari strumenti di indagine, come le intercettazioni, peraltro particolarmente lesivi dei diritti della persona.
L'ambito di applicazione dell'articolo, inoltre, non sembra specificatamente limitato al fenomeno dei cosiddetti *rave party* (ossia ad una grande festa di natura musicale dove i partecipanti si riuniscono con uno scopo precipuo), ed anche la formulazione appare deficitaria, al punto che il Governo ha annunciato di voler presentare degli specifici emendamenti sul punto.
Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica si propongono pertanto, seguendo una linea improntata ad una critica costruttiva, di configurare correttamente la fattispecie, traendo ispirazione dalla legislazione francese del 2002. La normativa sui *rave party* verrebbe pertanto collocata non all'interno del Codice penale bensì, più correttamente, all'interno dell'articolo 68 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, con contestuale applicazione, per i trasgressori, dell'articolo 666 del Codice penale nonché della confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali di cui

all'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Ulteriori aggravi di pena potrebbero poi aver luogo solo se, all'interno della manifestazione, emergesse la violazione di ulteriori, specifiche norme del Codice penale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo soffermandosi in primo luogo su quelli relativi al cosiddetto ergastolo ostativo. L'emendamento 1.3 è diretto ad escludere dai reati ostativi quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, nel 2019 con l'approvazione di una norma demagogica e giustizialista, contenuta nella legge n. 3 del 2019, è stata estesa anche a questi reati l'esclusione dall'accesso ai benefici penitenziari, in contrasto con la teoria del cosiddetto doppio binario adottato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale restano esclusi da tali benefici solo i reati più gravi. Richiamando il suo intervento in discussione generale esprime quindi l'auspicio che il Governo possa intervenire sulla questione. Con riferimento poi ai reati teleologicamente connessi a quelli ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, modificato dal decreto legge in esame, l'emendamento 1.5 è volto a sopprimere l'estensione a tali reati del regime ostativo e l'emendamento 1.9 esclude che l'accertamento del vincolo teleologico possa essere operato dal giudice dell'esecuzione.

In relazione poi agli emendamenti riferiti all'articolo 5, pur dichiarandosi favorevole alla punizione dei *rave party*, ritiene tuttavia che la fattispecie necessiti di una maggiore tipizzazione secondo quanto segnalato da molti degli esperti auditi dalla Commissione, limitandone l'applicazione ai raduni musicali, a quelli con spaccio di stupefacenti e comunque con un numero di partecipanti superiore a 100. Inoltre, ritiene un errore parificare la posizione degli organizzatori con quella dei partecipanti, che peraltro darebbe luogo a problemi organizzativi, sul piano processuale, di non facile soluzione. Quanto alle intercettazioni fa presente che il legame tra il massimo edittale della pena e la possibilità di effettuare intercettazioni non è del tutto conferente dato che, ad esempio, l'articolo 266 del codice di procedura penale, alla lettera f-*ter*), già consente l'intercettazione di comunicazioni anche per la fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale che prevede la pena della reclusione dai due ai quattro anni. Per questa ragione con l'emendamento 5.3 ha inteso ridurre la pena da due a quattro anni per consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione e non per le intercettazioni. Si sofferma infine sull'emendamento 6.3 che intende modificare il decreto legislativo n. 150 del 2022 di riforma del processo penale, con particolare riferimento all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero. Ricorda al riguardo che una proposta analoga fu da lui presentata alla Camera dei deputati nella passata legislatura e ritenuta ammissibile. Comunque il tenore letterale dell'articolo 6 del decreto, che reca una puntuale novella al decreto legislativo n. 150 può fugare dubbi sull'ammissibilità dell'emendamento. Sul piano politico poi, fa presente come i principi contenuti nella proposta emendativa in questione siano parte del bagaglio culturale e programmatico del Centro Destra unito.

Il senatore MIRABELLI (*PD-IDP*) si sofferma in particolare sull'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo alle norme del decreto legge relative all'ergastolo ostativo sottolineando come l'impianto degli articoli in questione rappresentino un buon punto di mediazione a cui il Parlamento era giunto già nella scorsa legislatura per rispondere alla sollecitazione della Corte costituzionale. Gli emendamenti pertanto, hanno un carattere puntuale e raccolgono i suggerimenti venuti dagli esperti auditi dalla Commissione. In particolare, l'esclusione dal regime ostativo dei reati teleologicamente connessi e la soluzione alla questione della cosiddetta collaborazione impossibile, per la quale è irragionevole l'esclusione dai benefici penitenziari, sono i temi su cui le proposte emendative cercano di offrire una soluzione. Poiché le norme in esame avranno bisogno di un periodo di sperimentazione da parte del sistema giudiziario, la sua parte politica ritiene, come specificato nell'ordine del giorno presentato, che il Governo debba da un lato adottare un sistema volto ad incentivare la collaborazione di giustizia, dall'altro verificare l'efficacia delle norme e trovare meccanismi correttivi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 274

G/274/1/2

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare *ratio* della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'amanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;)

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penienziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordianmento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge *de quo*, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti

requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- *bis*, comma 1 della citata legge 354 del 1975;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

Art. 1

1.1

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,» sono soppresse».

Conseguentemente, *al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1.bis.1, sopprimere le parole da* «314» *a* «322-*bis*».

1.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 sono soppresse le parole:

"delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,"

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «1-*bis*.1», *sopprimere le parole:* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*».

1.3

Zanettin

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «al comma 1», *inserire le seguenti:* «al primo periodo, le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,», sono soppresse»;

b) *al numero 2), capoverso* «1-*bis*.1», *sopprimere le parole* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,».

1.4

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Patton, Rando

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

1.5

Zanettin

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.6

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

1.7

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Patton, Rando

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il capoverso numero 1) con il seguente:

"1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati»";

1.8

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) capoverso 1) sostituire le parole: "al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.» *con le seguenti:* "al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»"

1.9

Zanettin

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole «o dell'esecuzione».

1.10 (testo 2)

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis*. premettere il seguente periodo:*

"I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale."

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Ai condannati alla pena dell'ergastolo, che prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1, dell'articolo 4- *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi

delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere."

1.11

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «*1*-bis», *sostituire le parole da*: «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» *fino a:* «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» *con le seguenti:* «purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione».

1.12

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «*1*-bis», *sostituire le parole da* «purché gli stessi» *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.»

1.13

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso* «*1*-bis», *dopo le parole*: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

a*l comma 1, lettera a), numero 2, capoverso* «*1*-bis», *sopprimere le parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.14

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità" con le seguenti: "conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;

b) *al primo periodo, sostituire le parole*: «con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,» *con le seguenti:* «con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,»;

c) *al secondo periodo sostituire la parola:* «accerta» *con la seguente:* «valuta».

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la parola:* «assoluta»;

2) *sopprimere le parole :* « , alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo»;

3) *sopprimere le parole:* «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

1.16

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «*1*-bis»*, sopprimere le parole*: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

1.17

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: «eventualmente» *ovunque ricorra*.

1.18

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole:* «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

Conseguentemente:

a*l comma 1, lettera* a), al numero 2), capoverso «1-*bis*.1» sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.19

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*.» *aggiungere infine il seguente periodo:*

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, persistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante».

1.20

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «*1*-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

«I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*», *dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:*

«I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

1.22

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «*1*-bis.1» *apportare le seguenti modificazioni :*

1) *sopprimere le parole:* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*»;

2) *sopprimere la parola*: «assoluta»;

3) *sopprimere le parole*: «e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».

1.23

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Patton, Rando

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «*1*-bis.*1.*» *sopprimere le parole* «609-*octies*»;

b) sopprimere il capoverso 1-bis.*2.*

1.24

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso* «*1*-bis.*1*», *dopo le parole*: «630 del codice penale, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso* «*1*-bis.*1*», *sopprimere le parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.25

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «*1*-bis.1», *sostituire le parole:* «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» *con le seguenti:* «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.26

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.*1*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti

alla condanna o l'assoluta impossibilità» *con le seguenti*: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;

b) *al primo periodo, sostituire le parole*: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso» *con le seguenti:* «anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;

c) *al secondo periodo sostituire la parola* «accerta» *con la seguente:* «valuta».

1.27

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lett. a), numero 2), dopo il capoverso «*1*-bis.1», *inserire il seguente:* «1-*bis*.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

1.28

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*.3 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione

dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole*: «ai commi 1-*bis*, e 1-*bis*.1» *con le seguenti*: «ai commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3»

2. *All'articolo 3, sopprimere il comma 2*.

1.29

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2 - bis) il comma 1-*ter* è soppresso.».

1.30

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis)* al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni*:*

a)le parole*:* «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,» sono soppresse;

b)le parole*:* «e 609-*octies*» sono soppresse;

c) le parole: «articolo 12, commi 3, 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, commi 3-*bis*".

Conseguentemente:

Al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso «*1*-bis*.2*» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime disposizioni si applicano per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice.».

1.31

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole* «chiede altresì il parere», *aggiungere la seguente*: «obbligatorio»;
b) *al secondo periodo, sostituire la parola* «sono» *con le seguenti:* «devono essere»;
c) *sopprimere il seguente periodo:* «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.32

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire dalle parole:* «e dispone, nei confronti del medesimo,» *fino alle parole*: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» *con le seguenti:* «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) *dopo le parole:* «acquisiti ai sensi del quarto periodo» *inserire le seguenti:* «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.33

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» *fino a* «personali» *con le seguenti:* «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di-spone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

1.34

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a) numero 3) al quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti,».

1.35

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:« *4*-bis) Dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*bis*. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2-*bis* devono essere rinnovati con cadenza annuale».

1.36

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «*2*-ter» *aggiungere infine il seguente periodo:* «La partecipazione del pubblico ministero può essere effettuata con collegamenti da remoto».

1.37

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso «*2*-ter» aggiungere il seguente: «2-*quater*. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

1.38

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».

1.39

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Patton, Rando

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo le parole* «sono ammessi» *inserire le seguenti:* «, per la prima volta,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e del collegio deve far parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante»;

b) *alla lettera c), numero 1), dopo le parole* «o, quando si tratta di» *inserire le seguenti:* «provvedere, per la prima volta, su istanza di».

1.40

Zanettin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a ***)*** *alla lettera b), sostituire le parole «*all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza*» con le seguenti: «*all'approvazione del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno provvede il tribunale di sorveglianza. Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.»;

b) *alla lettera c), numero 1)* sostituire le parole «si tratta di » con le seguenti: « si tratta della concessione del primo permesso a » e alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.».

1.41

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «approvazione» *inserire le seguenti:* «del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno».

1.42

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire la parola «tribunale» *con la seguente:* «magistrato»*;*

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1).

1.43

Scalfarotto

Al comma 1, lettera c), capoverso «*30*-ter»*, sopprimere il numero 1).*

1.44

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: « si tratta di» *con le seguenti:* «si tratta della concessione del primo permesso premio a».

1.45

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole «si tratta di» *con le seguenti:* «si tratta della concessione del primo permesso premio a».

1.46

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*.) al comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I provvedimenti con i quali vengono decise le istanze di permesso premio vengono comunicati anche alle autorità cui sono stati chiesti pareri ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 2. In assenza di sopravvenuti elementi di carattere negativo riguardanti il detenuto, alla concessione dei permessi premio successivi al primo provvede comunque il magistrato di sorveglianza».

1.47

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-*bis*) al comma 4, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla

data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.».

Art. 2

2.1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».

2.2

Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «ventisei».

2.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole «trenta anni di pena» *con le seguenti:* «ventisei anni di pena».

2.4

Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente*: «cinque».

Art. 3

3.1

Scalfarotto

Al comma 2, sostituire le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» *con le seguenti:* «i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975».

3.0.1

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

Art. 4

4.0.1

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

4.0.2

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Art. 28 - *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà* - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.».;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 35*4* o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter*

della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Republica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

4.0.3

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»

4.0.4

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Unterberger, Spagnolli, Patton, Rando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Ulteriori disposizioni*)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge il Governo può adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive.»

Art. 5

5.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Unterberger, Spagnolli, Patton

Sopprimere l'articolo

5.2

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Sopprimere l'articolo.

5.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

5.4

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art.5.**

(Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica).

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 633-*bis (Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine*

pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica). - Chiunque, invadendo o occupando arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, organizza o promuove raduni o manifestazioni musicali è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva una situazione di concreto pericolo per l'ordine pubblico o per la incolumità pubblica o la salute pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.

È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5.5

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-*bis (Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.6

Scalfarotto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(*Disposizioni in materia di manifestazioni musicali* - *"*Rave Party*"*)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume,", sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombero del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombero dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-*bis*, 609-*octies*, 613, 628, 633, 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata»

5.7

Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*», *apportare le seguenti modifiche*:

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente:* «Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.»

3) *sopprimere il terzo comma*;

4) *sostituire il quarto comma con il seguente:* «È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.»

b) *Sopprimere il comma 2.*

5.8

Stefani, Potenti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*», *apportare le seguenti modifiche*:

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente*: «Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

3) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Per coloro che partecipano all'invasione la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 euro a euro 2064».

4) *sostituire il quarto comma con il seguente:* «È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione».

b) Sopprimere il comma 2.

5.9

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al primo comma, dopo la parola «*raduni» *inserire la seguente:* «con spaccio di sostanze stupefacenti»

5.10

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al primo comma, dopo la parola* «raduni» *inserire la seguente:* «musicali»

5.11

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «*per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» *con le seguenti:* «per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

5.12

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al primo comma, sostituire le parole:* «superiore a cinquanta» *con le seguenti:* «superiore a cento».

5.13

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al secondo comma, sostituire le parole:* «con la pena della reclusione da tre a sei anni» *con le seguenti:* «con la pena da due a quattro anni».

5.14

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*», al secondo comma, dopo le parole* "con la multa da euro 1.000 a euro 10.000." *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «I proventi della sanzione sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno allo Stato e al Comune sul cui territorio si è accertata la violazione, anche al fine di far fronte alle spese di ripristino dei luoghi.»

5.15

Zanettin

*Al comma 1, capoverso «*Art. 434-*bis», al terzo comma, sostituire le parole:* «la pena è diminuita» *con le seguenti:* «la pena è da uno a tre anni».

5.16

Zanettin

Sopprimere il comma 2.

5.0.1

Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

5.0.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 90-*bis* -*(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* 1. Le disposizioni di cui al'articolo 32, comma 1, lettere d, e, f, che intervengono sulla disciplina dell'udienza predibattimentale si applicano ai decreti di citazione diretta a giudizio emessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 90-*ter* - *(Disposizioni transitorie in materia di impugnazioni)* -1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere d, e, f che intervengono sulla forma dell'impugnazione, sulle modalità di presentazione e sui termini si applicano all'atto di impugnazione presentato dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a, nella parte in cui abroga gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale si applica dal momento previsto dall'articolo 87, comma 5, del presente decreto".»

5.0.3

Zanettin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ad

esclusione dei commi 1 e 6.»

Art. 6

6.1

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

6.3

Zanettin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 23, comma 1, lettera m), dopo le parole "all'articolo 428" sono aggiunte le seguenti: "al comma 1, la lettera a) è abrogata e".

01a. All'articolo 34, comma 1, lettera a), dopo le parole "all'articolo 593" sono aggiunte le seguenti: "al comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, è inserito il seguente periodo: «Nei casi di cui all'Articolo 530, comma 1, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame di fatti o documenti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.» e";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La modifica cui al comma 01 si applica ai procedimenti pendenti nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della presente legge.»

6.4

Scalfarotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".

6.0.1

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente: "4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-*bis*, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 613-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609- quinquies e 609-*undecies* del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può

essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

a) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione ella pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

b) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

c) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»

Art. 7

7.1

Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito, Patton

Sopprimere l'articolo.

7.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

7.3

Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

7.4

Romeo, Stefani, Potenti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

7.5

Stefani, Potenti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1°luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: ""31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

7.0.1

Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7- *bis***

(*Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

7.0.2

Mazzella, Pirro, Guidolin, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*)

1. Dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

7.0.3

Mazzella, Pirro, Guidolin, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Misure di preparazione e risposta a una influenza pandemica e da coronavirus*)

1. Al fine di minimizzare il rischio di influenza pandemica e da coronavirus e di mitigare il loro impatto durante le fasi pandemiche di allerta, di transizione, interpandemica o pandemica sono adottate le misure del "Piano strategico -operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023".

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono le prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.».

7.0.4

Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

7.0.5

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.7-*bis***

(TFR e TFS del personale propedeutico alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana)

1. Nell'anno 2023, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, nonché la somma di euro 5.593.767,76, a valere sul finanziamento di cui comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Le somme sono destinate alla copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, dal personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal Commissario liquidatore.

2. Per il medesimo fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato negli anni 2018, 2019 e 2020 per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, nonché a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria e al reintegro di quanto già anticipato.

3. All'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo le parole da "nominati." fino alla fine sono sostituite dalle seguenti "restano in carica fino al 31.12.2025 e comunque sono prorogabili fino alla fine della liquidazione".»

1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 6(ant.) del 06/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022
6ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il ministro della giustizia Nordio, il vice ministro Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero
La seduta inizia alle ore 11.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* per lo svolgimento delle procedure informative e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero
Interviene il ministro della giustizia NORDIO che rende comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
Intervengono, per porre quesiti e considerazioni sulle dichiarazioni del Ministro i senatori SCARPINATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BAZOLI (*PD-IDP*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*).
Il ministro NORDIO replica agli intervenuti.
Il presidente BONGIORNO, considerato che vi sono altre richieste di intervento sulle dichiarazioni del Ministro e la disponibilità del medesimo a proseguire il dibattito su tutti i temi richiamati nel suo intervento, propone di rinviare il seguito dell'audizione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE propone altresì una sospensione della seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli emendamenti riferiti al testo

del decreto-legge.
Fa quindi presente che l'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dispone che siano considerati improponibili le proposte e gli emendamenti «estranei all'oggetto della discussione». Poiché il decreto-legge all'esame contiene disposizioni che afferiscono a quattro materie - ergastolo ostativo, reato di raduno illegale, riforma del processo penale e norme in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 - nella valutazione degli emendamenti è stato adottato un criterio che assicurasse il più ampio spazio alle iniziative di modifica parlamentare.
Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.
Con riferimento all'emendamento 1.3, il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole a condizione che esso venga riformulato, dando conto delle ragioni della riformulazione e facendo presente di preferire la collocazione nel testo della proposta 1.3 rispetto alle analoghe 1.1 e 1.2.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime quindi parere conforme a quello del Governo sull'emendamento 1.3. Il rappresentante del GOVERNO e il relatore esprimono parere contrario sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 (testo 2).
Il sottosegretario OSTELLARI, con riferimento all'emendamento 1.11, precisa che il parere del Governo potrebbe essere favorevole a condizione che venga riformulato, illustrando i contenuti della modifica.
Il RELATORE esprime parere conforme al rappresentante del GOVERNO.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.
Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.22 è stato ritirato dai presentatori.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), preso atto del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.17 e 1.19.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.
Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.25.
Il sottosegretario OSTELLARI annuncia il parere favorevole del Governo sull'emendamento 1.27 a condizione di una parziale riformulazione che illustra brevemente. Si associa il RELATORE.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.29 e 1.31.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34.
Relativamente all'emendamento 1.35, il sottosegretario OSTELLARI osserva che il proprio parere potrebbe essere favorevole a condizione di una riformulazione che illustra brevemente. Illustra altresì una proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 che se è accolta avrebbe il parere favorevole dell'Esecutivo.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE invitano a ritirare l'emendamento 1.37 ed esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46 e 147. Il sottosegretario OSTELLARI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.45 che, prevedendo la soppressione delle lettere b) e c), giustifica il parere contrario su tutti gli emendamenti sopra ricordati.
Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.37.
Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3 si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 3.1 mentre esprimono parere contrario sull'emendamento 3.0.1.
In relazione all'articolo 4, il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono, quindi, parere contrario sull'emendamento 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 mentre invitano i presentatori a ritirare l'emendamento

4.0.4 che dal punto di vista della formulazione presenta profili problematici.
La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 4.0.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 5 del decreto-legge il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono parere contrario sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6.
Con riferimento all'emendamento 5.200, il sottosegretario OSTELLARI dà conto di una riformulazione della proposta.
Il PRESIDENTE si pronuncia favorevolmente sulla riformulazione dell'emendamento 5.200 illustrata dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 5.4.
Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono successivamente parere contrario sui subemendamenti 5.200/1, 5.200/2, 5.200/3. 5.200/4, 5.200/5, 5.200/6, 5.200/7, 5.200/8, 5.200/9, 5.200/10, 5.200/11, 5.200/12, 5.200/13, 5.200/14, 5.200/15, 5.200/16 e 5.200/17.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), preso atto del parere formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira i subemendamenti 5.200/1, 5.200/2 e 5.200/10.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.7 e 5.8
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16.
Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono parere contrario sulla proposta 5.0.1 e sul subemendamento 5.0.200/1 mentre esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.200.
Con riferimento all'emendamento 5.0.201, il sottosegretario OSTELLARI dà conto di una riformulazione in un testo 2.
Il RELATORE esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 5.0.201 testo 2 nonché sull'emendamento 5.0.202.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sul subemendamento 5.0.203/1.
Il sottosegretario OSTELLARI, presenta una riformulazione dell'emendamento 5.0.203 sulla quale si esprime favorevolmente il relatore.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario sui subemendamenti 5.0.250/1, 5.0.250/2 e 5.0.250/3.
Il PRESIDENTE in qualità di relatore esprime parere favorevole sulle proposte 5.0.250, 5.0.204, 5.0.205 e contrario sull'emendamento 5.0.2.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono altresì parere contrario sul subemendamento 5.0.206/1.
Il PRESIDENTE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.0.206, presentato dal Governo.
Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere favorevole sul subemendamento 5.0.207/1 e contrario sul subemendamento 5.0.207/2.
Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.0.207.
Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto di una riformulazione dell'emendamento 5.0.208.
Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI si pronunciano poi in senso favorevole sui subemendamenti 5.0.209/1 e 5.0.209/2.
Il PRESIDENTE esprime successivamente parere favorevole sulle proposte 5.0.209 e 5.0.210 presentate dal Governo.
Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.3 a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui dà brevemente conto. Esprime poi, conformemente al relatore, parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e invita il senatore Zanettin a ritirare l'emendamento 6.3 o a trasformarlo in un ordine del giorno.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.3.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) prima di ritirare l'emendamento ritiene opportuno valutare la possibile formulazione dell'ordine del giorno per avere garanzie sugli intendimenti contenuti nell'emendamento 6.3.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, e il sottosegretario OSTELLARI si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 6.4, 6.0.1 e in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 sugli

emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4 e 7.0.5; esprimono invece parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.5.
Relativamente all'emendamento 7.0.3, il sottosegretario OSTELLARI ne propone una riformulazione che sottopone ai presentatori.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.0.5.
Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara contrario all'ordine del giorno G/274/1/2, concorde il RELATORE.
La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e la senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiedono una breve sospensione della seduta per poter esaminare tutte le riformulazioni proposte dal Governo.
Il PRESIDENTE accoglie la proposta.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,30.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.
Interviene in dichiarazione di voto la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) sull'emendamento 1.3 testo 2 sottolineando come il Governo con questa riformulazione e con l'approvazione di questo emendamento rischia di fare un passo indietro rispetto al punto di equilibrio che la Camera dei deputati, in tema di ergastolo ostativo, aveva raggiunto anche in relazione ai reati della pubblica amministrazione, soprattutto in relazione alla previsione del comma 1-*bis*.2 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.
Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 1.3 testo 2 è approvato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 1.1 e 1.2.
La Commissione respinge poi l'emendamento 1.4.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.5.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene per chiedere il voto favorevole sull'emendamento 1.6 che se approvato renderebbe senz'altro migliore il testo presentato dal Governo con il decreto-legge.
Posto ai voti l'emendamento 1.6 è respinto. Sono altresì respinti, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.8.
In considerazione del parere contrario del Governo il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.9 che, fatto proprio dal senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e posto ai voti, è respinto. Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 1.10 testo 2.
Sull'emendamento 1.11 il sottosegretario OSTELLARI al fine dell'accoglimento da parte dei presentatori del testo 2 propone una ulteriore precisazione del testo di cui dà lettura.
Il senatore BERRINO (*FdI*) dichiara di accogliere l'emendamento riformulato con la precisazione avanzata dal Sottosegretario.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare questo modo di procedere facendo presente che il Governo ha già avanzato moltissime riformulazioni il cui testo è stato esaminato in tempi molto rapidi da parte dei senatori. Chiede pertanto che non si proceda oltre in questa direzione anche in considerazione dell'atteggiamento responsabile tenuto fin qui dai Gruppi di opposizione. Si tratta infatti di norme di estrema delicatezza che riguardano la libertà dei cittadini. Si associa alla dichiarazione del senatore Scalfarotto anche il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).
Il PRESIDENTE fa presente che in questo caso si tratta meramente di un aggiustamento formale, ferma restando la correttezza delle questioni avanzate dal senatore Scalfarotto.
Posto ai voti l'emendamento 1.11 testo 2 è approvato.
Posti separatamente ai voti la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 (previa dichiarazione di voto del senatore BAZOLI (*PD-IDP*)), 1.15, 1.16 e 1.18.
Previa dichiarazione di voti dei senatori SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e BAZOLI (*PD-IDP*) che sottolineano l'importanza della reintroduzione della collaborazione cosiddetta impossibile o irrilevante, l'emendamento 1.20 posto ai voti è respinto.
La Commissione con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 1.21, 1.23, 1.24 e 1.26, sul

quale esprime una dichiarazione di voto favorevole il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).
Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.27 testo 2.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene necessario fare una precisazione sull'emendamento 1.28, dove al secondo periodo il riferimento al pubblico ministero deve intendersi fatto al pubblico ministero competente anziché a quello del tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
La Commissione con separate votazioni respinge successivamente gli emendamenti 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 e 1.34.
La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti 1.35 testo 2 e 1.36 testo 2.
Sull'emendamento 1.45 testo 2, la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal Governo, facendo presente come sia nelle audizioni, sia nel dibattito in Commissione, era emerso un orientamento secondo il quale la prima decisione sui permessi premio e sul lavoro all'esterno dovesse essere affidata al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale e solo successivamente al primo provvedimento al magistrato.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.45 testo 2, ricorda che nel testo sull'ergastolo ostativo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura si era scelto di affidare la decisione sui permessi al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale al fine di evitare il rischio di condizionamento del magistrato monocratico, in particolare quando la decisione riguarda figure criminali di grande rilevanza. Durante gli approfondimenti svolti dalla Commissione in sede di esame del decreto-legge, si è convenuto invece sull'opportunità di mantenere la collegialità solo sul primo provvedimento, prevedendo per i successivi la decisione del magistrato di sorveglianza. L'emendamento come riformulato dal Governo, sul quale esprime il voto contrario del suo Gruppo, modifica tale impostazione, ripristinando la decisione monocratica del magistrato di sorveglianza anche per il primo provvedimento di concessione.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia un voto favorevole per coerenza rispetto all'orientamento manifestato dalla maggioranza, ma dichiara di non comprendere sino in fondo la scelta operata dalla riformulazione proposta dal Governo in quanto, come già spiegato nel suo intervento durante la discussione generale, erano stati inizialmente gli stessi magistrati a richiedere che la decisione sui permessi fosse attribuita al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.45 testo 2 che, essendo approvato, preclude gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46 e 1.47.
La Commissione respinge l'emendamento 2.1.
Posti congiuntamente ai voti e previa dichiarazione di voto contrario del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) e favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sono respinti gli identici 2.2 e 2.3. E' quindi respinto l'emendamento 2.4.
La Commissione approva successivamente l'emendamento 3.1.
Con distinte votazioni, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.1 e 4.0.1.
Sull'emendamento 4.0.2 interviene per esprimere il suo voto favorevole la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che sottolinea come il non accoglimento di questo emendamento sia in aperta contraddizione con le dichiarazione programmatiche svolte questa mattina dal Ministro.
Posto ai voti l'emendamento è respinto.
La Commissione respinge con una votazione successiva l'emendamento 4.0.3.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5. Pur riconoscendo che l'emendamento del Governo che modifica l'articolo 5 è sicuramente migliorativo del testo inizialmente presentato, fa presente che l'introduzione di un reato riguardante i cosiddetti *rave party* con un decreto-legge rappresenta una norma manifesto e non una reale emergenza del paese. La fattispecie introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge è priva di tassatività, viola il principio di proporzionalità e presenta profili problematici sotto il profilo della tecnica legislativa e di politica criminale. Anche il nuovo testo dell'emendamento 5.200 mantiene la pena eccessivamente elevata, soprattutto nel minimo, e per questa ragione auspica la soppressione dell'articolo 5.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono respinti.
La Commissione respinge poi l'emendamento 5.5.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.6 segnalando come l'articolo 5 del decreto-legge costituisca un esempio di pessima tecnica legislativa e gestione politica, dal momento che la norma originaria non menzionava neppure i raduni musicali, pur essendo diretta punire i *rave party*. Dal punto di vista politico, emerge che il primo provvedimento del Governo è diretto a sanzionare penalmente questo tipo di manifestazioni, in aperta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della giustizia proprio stamattina alla Commissione. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento 5.6 che, pur sanzionando i cosiddetti *rave party* nel presupposto che questi producano un allarme sociale, prevede non una sanzione penale ma la confisca, lo sgombro nonché la previsione di aggravanti specifiche laddove altri reati di maggiore pericolosità sociale come lo spaccio siano compiuti durante questi raduni musicali.
Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.6.
Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti presentati all'emendamento 5.200 nel testo originario sono riferibili altresì al testo, come riformulato, ad eccezione del 5.200/17 che risulta assorbito.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.200/3, 5.200/4, 5.200/5, 5.200/6, 5.200/7, 5.200/8, 5.200/9, 5.200/11, 5.200/12, 5.200/13, 5.200/14, 5.200/15. Risulta altresì precluso l'emendamento 5.200/16.
Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 5.200 testo 2.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), l'emendamento 5.0.1 posto ai voti è respinto. È altresì respinto l'emendamento 5.0.200/1 dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) il quale segnala come il suo subemendamento sia diretto ad assicurare la garanzia del rispetto dei tempi massimi previsti per i provvedimenti di restrizione della libertà personale. L'emendamento 5.0200 è approvato.
La Commissione approva con separate votazioni gli emendamenti 5.0.201 testo 2 e 5.0.202. E' poi respinto il subemendamento 5.0.203/1 mentre è accolto l'emendamento 5.0.203 testo 2.
Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.250/1, 5.0.250/2 su cui annuncia il voto favorevole il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e il 5.0.250/3 su cui esprime il voto favorevole del suo Gruppo il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).
Con separate votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 5.0.250, 5.0.204 e 5.0.205 risultando precluso l'emendamento 5.0.2.
Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 5.0.206/1 mentre è accolto l'emendamento 5.0.206.
Posti ai voti è accolto il subemendamento 5.0.207/1 risultando precluso l'emendamento 5.0.207/2.
La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.0.207 nel testo emendato. Accoglie altresì, dopo una dichiarazione di voto contraria della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che non ne coglie la *ratio*, l'emendamento 5.0.208 testo 2.
Posti congiuntamente ai voti sono quindi approvati i soli emendamenti 5.0.209/1 e 5.0.209/2 e con successiva votazione l'emendamento 5.0.209 nel testo emendato. La Commissione accoglie altresì l'emendamento 5.0.210.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal sottosegretario Ostellari dell'emendamento 5.0.3 che, posti ai voti, è approvato in testo 2.
La Commissione respinge con unica votazione gli identici emendamenti 6.1 e 6.2.
Il sottosegretario OSTELLARI, in relazione all'emendamento 6.3 invita nuovamente il senatore Zanettin a trasformarlo nell'ordine del giorno con il seguente dispositivo: "Il Governo si impegna a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo".
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accetta la trasformazione dell'emendamento 6.3 nell'ordine del giorno (G/274/2/2) che pertanto si intende accolta dal Governo.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.4 e 6.0.1. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) il quale ritiene la riammissione in servizio dei sanitari non vaccinati un'offesa a tutti gli infermieri e sanitari che si sono sacrificati per il paese durante l'emergenza pandmica del COVID, respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.
Con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 7.4 e 7.5 mentre respinge gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo dell'emendamento 7.0.3, che posto ai voti risulta accolto nel testo 2.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), che ritiene indispensabile una campagna di informazione sulla vaccinazione anti-Covid 19, l'emendamento 7.0.4 è respinto.
Posto ai voti è infine respinto l'ordine del giorno G/274/1/2.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE facendo presente che le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 274 si sono concluse ritiene opportuno posticipare l'orario della seduta già convocata per domani per consentire alle Commissioni filtro di poter esprimere il parere.
Propone pertanto di rinviare la seduta già convocata per le ore 10 alle ore 11,30.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 18,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 274

G/274/2/2 (già em. 6.3)

Zanettin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.

Art. 1

1.3 (testo 2)

Zanettin

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «al primo periodo, le parole: « o a norma dell'articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice» e le parole «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,», sono soppresse»;

b) *al numero 2), capoverso* «1-*bis*.1», *le parole* «della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale» *e le parole* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,» *sono soppresse*.

1.11 (testo 2)

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole:

«, prima di decidere sull'istanza, » con le seguenti: «acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli argomenti adotti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice».

1.27 (testo 2)

Balboni, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler, Petrenga

Al comma 1, lett. a), numero 2), dopo il capoverso «*1*-bis.1», *inserire il seguente:* «1-*bis*.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.».

1.35 (testo 2)

Scalfarotto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:« 2-*bis*.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dal moemnto in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si provede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primio permesso premio. ».

1.36 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «*2*-ter» *aggiungere infine il seguente periodo:*

«In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.».

1.45 (testo 2)

La Commissione

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Art. 5

5.200/1

Zanettin

All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-*ter*), le parole «e 633, secondo comma,» sono soppresse;

2) *alla lettera a), capoverso «*Art. 633-*bis », primo comma, sostituire le parole: «*da tre a sei anni*» con le seguenti:* «da due a quattro anni».

5.200/2

Zanettin

All'emendamento 5.200, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-*ter*), le parole «e 633, secondo comma,» sono soppresse.

5.200/3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. a), sostituire, le parole: «articolo 633» *con le seguenti*: «articolo 434» *e le parole:* «633-*bis*» *con le seguenti:* «434-*bis*».

b) sostituire la lett. b) con la seguente: «b) sopprimere il comma 2».

c) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*) All'articolo 380, comma 2, lett. c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione del delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale"».

5.200/4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma, con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.»

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.».».

5.200/5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art.633-*bis*» *al primo comma, sostituire le parole:* «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» *con le seguenti:* «clandestinamente un grande raduno musicale».

5.200/6

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma, sostituire le parole:* «da tre a sei anni» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni e sei mesi».

5.200/7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma, sostituire le parole:* «da tre a sei anni» *con le seguenti:* «da uno a tre anni»;

b) dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-*bis*) All'articolo 266 comma 1, lett. f-*ter*) del codice di procedura penale, dopo le parole: «633, secondo comma» sono inserite le seguenti: «633-*bis*».».

5.200/8

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma, sostituire le parole:* «da tre a sei anni» *con le seguenti:* «da uno a tre anni».

5.200/9

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lett.ra a), capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma, sostituire le parol*e: «da tre a sei anni» *con le seguenti:* «da un anno e sei mesi a quattro anni».

5.200/10

Zanettin

*All'emendamento 5.200, alla lettera a), capoverso «Art. 633-*bis*», al primo comma, sostituire le parole «*da tre a sei anni*» con le seguenti:* «da due a quattro anni».

5.200/11

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-*bis*» *al primo comma, sostituire le parole:* «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti:* «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi»

Conseguentemente:

Al comma al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-*bis*» *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.200/12

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma, sostituire le parole:* «quando dall'invasione deriva» *con le seguenti:* «se dal fatto deriva».

5.200/13

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-*bis*», *al primo comma sostituire le parole: «*anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.*» con le seguenti: «*anche in ragione dell'elevato numero dei partecipanti.*».*

5.200/14

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-*bis*», *dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.200/15

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-*bis*», *al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».

5.200/16

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 633-*bis*», *sostituire la rubrica con la seguente:* «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».

5.200/17

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.200, al comma 1, b) sostituire la lett. b) con la seguente: «b) sopprimere il comma 2».

5.200 (testo 2)

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 633-*bis*

(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.»;

b) Sopprimere i commi 2 e 3.

5.200

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

Articolo 633-*bis*

(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.»;

b) Al comma 2 sostituire le parole: «articolo 434-*bis*» *con le seguenti:* «articolo 633-*bis*».

5.0.200/1

Scalfarotto

All'emendamento 5.0.200, capoverso «art. 5-bis», *comma 1, lettera a) sostituire le parole* «venti giorni» *con le seguenti:* «quarantotto ore».

5.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua a procedersi di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.»

5.0.201 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Introduzione dell'articolo 85-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

«Articolo 85-*bis*

(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5.0.201

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Introduzione dell'articolo 85-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«Articolo 85-*bis*

(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5.0.202

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: «, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico nelle modalità di cui al comma *6*-bis.

6-*quater*. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-*quinquies*. Per gli atti di cui al comma *6*-bis e per quelli individuati ai sensi del comma *6*-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.».

5.0.203/1

Scalfarotto

All'emendamento 5.0.203, capoverso «art. 87-*bis ,*» *comma 7, sopprimere le lettere c) e d).*

5.0.203 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***

(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

1. Nel titolo VI del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. *87*-bis

(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma *6*-bis*,* e da quelli individuati ai sensi del comma *6*-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto una impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque

denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impuguato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti presi in materia di misure cautelari, personali o reali, ad un indirizzo di posta certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.

5.0.203

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***

(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

1. Nel titolo VI del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. *87*-bis

(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma *6*-bis*,* e da quelli individuati ai sensi del comma *6*-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo

provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto una impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 3 non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, a un indirizzo di posta

elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.

5.0.250/1

Scalfarotto

All'emendamento 5.0.250, capoverso «*art. 88*-bis»*, comma 1, sostituire le parole* «degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e» *con le parole:* «dell'articolo» *e sopprimere le parole da:* «, nonché in relazione» *fino alla fine del comma.*

5.0.250/2

Scalfarotto

All'emendamento 5.0.250, capoverso «art. 88-*bis*»*, comma 1, sopprimere le parole* «335-*quater*» *e le parole da* «, nonché in relazione» *fino alla fine del comma.*

5.0.250/3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 5.0.250 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «88-*bis*»*, comma 1, sopprimere le parole*: «e 415-*ter*»;

b) *al capoverso* «88-*bis*»*, dopo il comma 2 inserire il seguente:* "2-*bis*. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è scaduto il termine di cui all'articolo 407, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 415-*ter,* così come introdotte dal presente decreto*,* se, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Resta salva la facoltà per il pubblico ministero di richiedere il differimento ai sensi dell'articolo 415-*ter*, comma 4, come modificato dal presente decreto"».

5.0.250

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***

(Introduzione dell'articolo 88-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari*)

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«Articolo 88-*bis*

(*Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari*)

1. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del codice di procedura penale. Tuttavia, le

disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5.0.204

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Disposizioni transitorie in materia di sentenze di non luogo a procedere)

1. Dopo l'articolo *88*-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«**Art. *88*-ter**

(Disposizioni transitorie in materia dl inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)

1. Le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

5.0.205

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«**Art. *89*-bis**

(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)

1. Le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di cui all'articolo 32, comma l, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.»

5.0.206/1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.0.206, capoverso «*Art.5*-bis» *sostituire le parole: «*decorsi sei mesi dall'entrata in vigore» *con le seguenti*: «decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore».

5.0.206

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *«2-bis.* Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera *h),* n. 2) e lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* n. 5), e lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera *c),* n. 2), all'articolo

19, comma 1, lettera *a),* all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* n. 3), lettera f*)* e lettera l), n. 2), all'articolo 23, comma 1, lettera *a),* n. 2), e lettera n), n. 1), all'articolo 25, comma 1, lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* n. 1), e lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* n. 4), all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* n. 1), e lettera *d),* all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* n. 3), all'articolo 38, comma 1, lettera *a),* n. 2), e lettera *c),* all'articolo 41, comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera *a),* all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera *c),* n. 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.»

5.0.207/1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

All'emendamento 5.0.207, al comma 1, capoverso «Art.93-*bis*» *sostituire le parole:* «1° gennaio 2024» *con le seguenti:* «1° gennaio 2023».

5.0.207/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 5.0.207, capoverso «*Art. 93-*bis*», *comma 1, sostituire la parola:* «2024» *con la seguente:* «2025».

5.0.207

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Introduzione dell'articolo 93-*bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. *93*-bis

(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2024.».

5.0.208 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

5.0.208

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni».

5.0.209/1

Stefani

All'emendamento 5.0.209, capoverso «articolo 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «sino al 30 giugno 2023», *e sostituire le parole:* «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dopo il 30 giugno 2023».

5.0.209/2

Zanettin

All'emendamento 5.0.209, capoverso « articolo 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «sino al 30 giugno 2023» *e sostituire le parole:* «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dopo il 30 giugno 2023».

5.0.209

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 5-*bis*

(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l'impugnazione è proposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».»

5.0.210

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

*(Introduzione dell'articolo 97-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

Art. 97-*bis*

(*Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

5.0.3 (testo 2)

Zanettin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è propogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.»

Art. 7

7.0.3 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Guidolin, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, secondo periodo, le parole "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "314,2 milioni di euro".

b) al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 31,9 milioni di euro per l'anno 2023. Per le medesime finalità è assegnato all'Istituto Superiore di Sanità l'importo complessivo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2023."

2. All'articolo 1, comma 258, primo periodo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023".

1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 7(ant.) del 07/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022
7ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 11,35.
IN SEDE REFERENTE
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente BONGIORNO ricordando che nella seduta di ieri si erano concluse le votazioni sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, dà conto dei pareri delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti approvati.
In particolare fa presente che mentre il parere della Commissione affari costituzionali è non ostativo su tutti gli emendamenti, quello della Commissione bilancio pone una condizione sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), che in qualità di relatore, ha trasformato nell'emendamento 7.0.3 (testo 2)/5a Commissione, pubblicato in allegato al resoconto.
Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento.
Interviene quindi in dichiarazione di voto sul mandato al relatore il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che, nel ringraziare il Presidente e il Governo per l'importante lavoro svolto, annuncia il suo voto favorevole sottolineando che, contrariamente a quanto solitamente si afferma sui *media*, il Parlamento non ha una funzione ancillare rispetto al Governo e in questa occasione lo ha ampiamente dimostrato migliorando, con le proposte parlamentari, il testo presentato dal Governo.
Poiché non vi sono altri interventi, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 274

Art. 7

7.0.3 (testo 2)/5a Commissione
Il Relatore

All'emendamento sostituire la lettera b) del comma 1) con la seguente:

b) al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=55935

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2(pom.) del 15/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022
2ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 16,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni del Presidente
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni e dell'Assemblea. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo e presieduta dal vice presidente Tosato. Si è convenuto altresì di fissare per le ore 19 di oggi, martedì 15 novembre, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi del proprio rappresentante nella predetta Sottocommissione.
Si è deciso di procedere all'audizione dei Ministri e dei rappresentanti del Governo di settore sulle linee programmatiche dei relativi Dicasteri, a cominciare dall'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che potrebbe avere luogo insieme alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità e lavoro); potrebbero poi seguire le audizioni del Ministro per le riforme istituzionali, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; successivamente, si valuterà di procedere alle audizioni del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, presumibilmente insieme alla 10a Commissione, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria.
Si è concordato quindi che i Gruppi segnalino, per le prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, un numero ristretto di disegni di legge a cui assegnare la priorità, per una successiva valutazione ai fini dell'avvio dell'esame. In particolare, già dal prossimo Ufficio di Presidenza, sarà discussa la calendarizzazione dei provvedimenti riguardanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale o bicamerale sul femminicidio, dei quali si auspica una sollecita assegnazione, anche in vista del dibattito in Assemblea, previsto il 24 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere.
Si è dato conto della richiesta, da parte del Gruppo Forza Italia, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 170 (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre), a firma del senatore Gasparri, già assegnato in sede redigente.
Nella settimana dal 21 al 25 novembre, saranno esaminati i seguenti provvedimenti: A.S. 274 (di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 - benefici penitenziari, Covid e contrasto raduni

illegali), per il parere alla 2ª Commissione; A.S. 299 (di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 - potenziamento Nato e Servizio sanitario nazionale Calabria), per il parere alle Commissioni riunite 3ª e 10ª; Atto del Governo n. 3 (schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), su cui svolgerà la funzione di relatore il senatore Lisei.
Infine, è stato dato conto della programmazione di tre incontri interparlamentari organizzati dal Parlamento europeo, di interesse della 1ª Commissione: incontro sulla resilienza legislativa rispetto alle interferenze nelle campagne elettorali (giovedì 1° dicembre); incontro sullo stato di diritto (giovedì 1° dicembre); incontro sul *mainstreaming* di genere (giovedì 8 dicembre).
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(311) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il Presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione dello schema di parere.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo PD.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della Lega.
Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.
Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia il voto favorevole del Gruppo FdI.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.
(311) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo e emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)
Il Presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere avanzata dal relatore.
La seduta termina alle ore 17.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 (Parere alla 5a Commissione)

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";
- all'articolo 27, comma 1, lettera *c)*, si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino

compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 311 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI (Parere all'Assemblea)

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 311, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua le modalità e i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 1, recante l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, stante la competenza legislativa concorrente costituzionalmente riconosciuta alla materia "ordinamento sportivo";
- all'articolo 27, comma 1, lettera *c)*, si richiama la necessità che le linee guida ministeriali sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti di passaggio tra i sistemi professionali risultino compatibili con la competenza legislativa regionale in materia, tenuto peraltro conto che, in base alla normativa vigente, le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3(pom.) del 22/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022
3ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PARRINI dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da poco conclusosi, nel quale si è convenuto di integrare la composizione della Sottocommissione per i pareri: per la precisione, entrerà egli stesso a farne parte, in modo da poter consentire eventuali sostituzioni del Presidente della Sottocommissione medesima, senatore Tosato.
Si è altresì convenuto di procedere all'audizione del Ministro della pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, sulle linee programmatiche del relativo dipartimento, nella giornata di martedì 6 dicembre, alle ore 12, insieme alla 10ª Commissione.
Altresì, si è acquisita la disponibilità del Ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, a svolgere l'audizione sulle linee programmatiche nella giornata di giovedì 15 dicembre, alle ore 13.
E' stato posticipato a martedì 29 novembre il termine entro il quale i Gruppi parlamentari sono chiamati a indicare un numero ridotto di disegni di legge dei quali richiedere l'avvio dell'esame.
Con riguardo alle proposte istitutive della Commissione di inchiesta sul femminicidio, avverte che sono stati assegnati a questa Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e il disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale; altresì, sono stati assegnati il Documento XXII, n. 1 della senatrice Maiorino, e il Documento XXII, n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.
Al riguardo, fa presente che l'esame congiunto per delle suddette proposte avrà inizio nella seduta già convocata domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice rappresentino un primo segnale di resipiscenza da parte della maggioranza. Tuttavia, esse appaiono marginali in relazione a tematiche di maggiore rilevanza, quali la determinazione del massimo edittabile di pena e le relative conseguenze giuridiche.
Invita quindi questa Commissione a verificare i profili di legittimità connessi alla proporzionalità tra la condotta incriminata e l'entità della pena.
Sarebbe poi meritevole di approfondimento anche la disposizione sul rientro in servizio del personale sanitario e infermieristico che si è sottratto all'obbligo vaccinale. Infatti, risulterebbe opportuno introdurre una disciplina differenziata, per esempio, per i medici e gli operatori che hanno attestato falsamente una vaccinazione mai avvenuta e per i medici che si sono dichiaratamente sottratti all'obbligo vaccinale.
Preannuncia fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo, in ragione delle argomentazioni sopra illustrate.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime sollievo per il fatto che la proposta della relatrice contenga due osservazioni volte a correggere alcune criticità del decreto-legge. Tuttavia, ritiene che non fosse necessario introdurre la nuova fattispecie incriminatrice recata dall'articolo 5.
Nell'associarsi poi alle considerazioni del senatore Giorgis sul rientro in servizio del personale medico e infermieristico inadempiente all'obbligo vaccinale, chiede un intervallo temporale di approfondimento, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.
La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia il voto contrario, sulla base delle argomentazioni emerse nel dibattito, denunciando l'approccio panpenalistico a cui è ispirato il provvedimento in esame.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario, condividendo le argomentazioni precedentemente emerse nella discussione e ricordando come il proprio Gruppo abbia già presentato, sul decreto in esame, una questione pregiudiziale in Assemblea.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel ricordare l'approfondimento in corso presso la Commissione giustizia al fine di migliorare il testo del decreto-legge, superando eventuali criticità, concorda in linea di massima con la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che individua correttamente i profili di competenza della Commissione affari costituzionali.
A seguito di un intervento della senatrice MAIORINO (*M5S*), che ribadisce la richiesta di rinviare la votazione del parere nella giornata di domani, il presidente PARRINI rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che provvede al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Lo schema si compone di 37 articoli, suddivisi in 6 Titoli.
Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca la disciplina introduttiva e di carattere generale.
Nello specifico, l'articolo 1 riguarda l'oggetto del decreto, l'articolo 2 reca un novero di definizioni utili impiegate nel testo, l'articolo 3 detta i principi generali del servizio pubblico locale e l'articolo 4 stabilisce l'ambito di applicazione.
Il Titolo II, comprendente gli articoli da 5 a 9, concerne l'organizzazione e il riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali.
L'articolo 5 introduce misure di incentivazione, da individuare con un decreto del Ministro dell'economia, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete. Inoltre, attribuisce alle province funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.
L'articolo 6 pone il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di

indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali, ma esclusivamente quelli a rete. Inoltre, in attuazione di tale principio sono introdotte una serie di cause di incompatibilità e di inconferibilità tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio.

L'articolo 7 disciplina le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete. Tali autorità individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Gli enti competenti possono chiedere alle autorità di regolazione dei settori e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

L'articolo 8 prevede che, per i servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 siano predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal decreto in esame, gli enti locali provvedano alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale.

L'articolo 9 prevede la collaborazione tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. A tal fine, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza Unificata, e sostengano l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per i cittadini e utenti e per la collettività, attraverso tutte le azioni di efficientamento dei processi produttivi ritenute utili.

Il Titolo III, al quale afferiscono gli articoli da 10 a 20, riguarda l'istituzione e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'articolo 10 definisce il perimetro del servizio pubblico locale, prevedendo che gli enti locali e gli altri enti competenti, oltre ad assicurare la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge, possano, nell'ambito delle rispettive competenze, istituire ulteriori servizi di rilevanza economica, previa verifica che l'attività delle imprese sul mercato o dei cittadini, singoli o associati, sia inidonea a soddisfare i bisogni della collettività. Dispone, inoltre, che gli enti locali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle imprese anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

L'articolo 11 disciplina il caso in cui non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla legge per garantire le esigenze delle comunità locali e stabilisce che l'ente locale possa comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori.

L'articolo 12 prevede che gli enti locali, nel caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di interesse economico generale, verifichino la possibilità di assicurare tale servizio attraverso l'imposizione di obblighi di servizio a uno o più operatori, senza limitare il numero di soggetti abilitati a operare sul mercato.

L'articolo 13 consente l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in conformità con il diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica e in assenza di misure alternative meno restrittive della libertà d'impresa.

L'articolo 14 individua le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere, ove ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, mediante affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house e, limitatamente ai servizi diversi da

quelli a rete, attraverso la gestione in economia o attraverso le aziende speciali.
Le modalità di gestione sono quindi tipizzate e disciplinate negli articoli 15, 16 e 17 dello schema di decreto.
L'articolo 15 prevede in primo luogo l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea, richiamando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici. Stabilisce inoltre che, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, sia favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al modello dell'appalto di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
L'articolo 16 prevede che gli enti competenti possano affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, precisando che in tali casi il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Stabilisce altresì che l'ente locale possa cedere in tutto o in parte la propria partecipazione in detta società, senza che ciò produca effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
L'articolo 17 disciplina gli affidamenti in house prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e che illustri i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tutti gli affidamenti in house sono operativi al termine di un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento e, nel caso di servizi a rete, il provvedimento di affidamento deve allegare un piano economico-finanziario. Infine, è previsto che nell'analisi periodica delle società partecipate, richiesta dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali diano conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.
L'articolo 18, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, prevede che gli enti locali possano attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale (non a rete) di rilevanza economica.
L'articolo 19 disciplina la durata dell'affidamento del servizio e prevede che essa non possa andare oltre il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto a un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ammortizzati.
L'articolo 20 prevede che nei casi di affidamento del servizio pubblico a un nuovo gestore e, comunque, in caso di ricorso da parte dell'ente affidante a una nuova modalità di gestione, i bandi di gara, gli avvisi o la delibera debbano assicurare un'adeguata tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.
Il Titolo IV, con gli articoli da 21 a 23, reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.
L'articolo 21 affida agli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale diversi compiti in ordine alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per il servizio.
L'articolo 22 stabilisce che, qualora sia stata prescelta una delle modalità di gestione di cui all'articolo 14, il soggetto gestore deve affidare la realizzazione dei lavori connessi alla gestione in applicazione della disciplina dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nell'ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto a oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente. Qualora, invece, l'affidamento sia avvenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

L'articolo 23 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali debbano essere assegnati al nuovo gestore.
Il Titolo V, comprendente gli articoli da 24 a 31, è dedicato alla regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza.
L'articolo 24 concerne il contratto di servizio e ne disciplina la funzione e il contenuto.
L'articolo 25 attribuisce al gestore gli obblighi di tenuta, aggiornamento e pubblicazione della carta dei servizi, nonché l'obbligo di rendere pubblici, a mezzo del sito internet, il livello effettivo di qualità dei servizi offerti, il livello annuale degli investimenti effettuati e la loro programmazione fino al termine dell'affidamento.
L'articolo 26 dispone in materia di tariffe. Prevede, infatti, che gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale ed europea in materia. Individua, altresì, specifici criteri per la determinazione della tariffa.
L'articolo 27 stabilisce che le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici. È, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.
L'articolo 28 interviene in tema di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati, disponendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e delle disposizioni di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti all'organizzazione del servizio esercitino la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli (disciplinato dal successivo articolo 30).
L'articolo 29 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'utente possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
L'articolo 30 reca norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposta Relazione, aggiornata annualmente.
L'articolo 31 disciplina gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi.
Il Titolo VI, composto dagli articoli da 32 a 37, contiene le disposizioni finali.
In particolare, reca norme di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale (articolo 32), di servizio idrico (articolo 33), di farmacie comunali (articolo 34), di impianti di trasporto a fune (articolo 35), di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 36, comma 2), nonché le abrogazioni delle disposizioni non più necessarie (articolo 36) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 37).
In conclusione, il relatore, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 10 dicembre, ricorda come il provvedimento in esame sia stato adottato dal precedente Governo e rappresenti uno dei *milestone* richiesti dalla Commissione europea per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Rammenta poi come sia necessario, prima di procedere alla votazione del parere, acquisire l'avviso sia della Conferenza unificata, sia dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Si rimette poi alla Commissione in merito all'opportunità di acquisire contributi di associazioni e organismi di settore, ricordando che è pervenuta una richiesta di audizione delle società di gestione del trasporto pubblico locale, che sottolineano l'esigenza di rispettare la specificità.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide la proposta di acquisire i contributi di soggetti e organismi coinvolti dall'applicazione dello schema di decreto, al fine di approfondirne i diversi profili.
In particolare, esprime la necessità di un approfondimento della normativa sull'affidamento *in house*, che sembrerebbe recare una disciplina eccessivamente stringente rispetto ai criteri di delega, con particolare riguardo all'obbligo di motivazione rafforzata, alla fissazione di un termine di sessanta giorni tra la deliberazione di affidamento alla società *in house* e la stipula del contratto di servizio, nonché all'applicazione della normativa sull'*in house* ai servizi pubblici a rete.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide la necessità di approfondire il provvedimento in esame, ricordando l'annosa tematica sulla gestione dei servizi idrici, con riguardo alla tutela dell'acqua pubblica, e stigmatizzando il fatto che il mancato ricorso al mercato debba trovare, secondo l'impostazione dello schema di decreto, una continua giustificazione.
Il relatore LISEI (*FdI*) prospetta la possibilità di raccogliere eventuali proposte di audizioni, per poi deferire anche, in un successivo Ufficio di Presidenza, un elenco di soggetti da audire ovvero ai quali chiedere l'invio di una memoria scritta.
Il presidente PARRINI propone quindi che i Gruppi comunichino, entro le ore 12 di domani mercoledì 23 novembre, i soggetti dei quali procedere all'audizione ovvero ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame congiunto, in sede redigente, del disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e del disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale sul femminicidio della seduta di domani, nonché del Documento XXII n. 1 della senatrice Maiorino, e del Documento XXII n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 14,30, ferma restando la seduta già convocata per le ore 9.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:
- accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);
- prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;
- cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;
considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*»:
· al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella "invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica" allo scopo di renderla maggiormente tassativa, specificando i parametri di valutazione del pericolo - da meglio definire come concreto - per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
· al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di "invasione" penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5(pom.) del 23/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
5ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 18,05.
IN SEDE REDIGENTE
(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(Doc. XXII, n. 1) Alessandra MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Doc. XXII, n. 3) Raffaella PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Doc. XXII, n. 4) Mara BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella odierna seduta antimeridiana.
Il presidente BALBONI rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il contributo costruttivo che ha consentito di elaborare un testo unificato unanimemente condiviso su una tematica di grande importanza per i valori della persona e per la dignità delle donne.
Si ritiene onorato di svolgere la funzione di correlatore e soprattutto di presiedere una Commissione che è riuscita ad individuare, in un lasso temporale brevissimo, un punto di mediazione di alto livello.
Esprime poi un ringraziamento particolare alla senatrice Valente, il cui impegno e stimolo per il successo dell'iniziativa merita sicuramente un plauso unanime.
Avverte quindi che sono pervenuti sul testo unificato, adottato come testo base, i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio. Il parere della Commissione Giustizia è non ostativo, mentre il parere della Commissione Bilancio è non ostativo, nel presupposto che, con riguardo allo stanziamento

di risorse a valere sui bilanci interni delle Camere per il 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, del testo unificato, la Commissione d'inchiesta venga effettivamente istituita entro l'anno finanziario in corso.
A quest'ultimo riguardo, fa presente che il presupposto contenuto nel parere della 5a Commissione risulta in linea con le considerazioni svolte nel corso dell'istruttoria informale che ha portato alla predisposizione del testo unificato, considerato peraltro che lo stanziamento di risorse per il 2022 e per gli anni successivi è congegnato come limite massimo.
Ricorda poi che la 3a e la 7a Commissione hanno rinunciato all'espressione del parere, stante la condivisione unanime sul testo unificato e l'assenza di profili di criticità.
Fa altresì presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha iscritto i provvedimenti istitutivi della Commissione sul femminicidio alle ore 9,45 della seduta dell'Assemblea di domani.
Nel ricordare che si è rinunciato alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, si intende quindi conclusa la discussione generale.
Si passa quindi alla votazione degli articoli del testo unificato, adottato come testo base e allegato al resoconto della odierna seduta antimeridiana.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva l'articolo 1.
Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.
In sede di dichiarazione di voto, il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole, esprimendo soddisfazione per il contributo fornito dal gruppo di Forza Italia.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il convinto voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, formulando apprezzamento per il lavoro di sintesi coordinato dal presidente Balboni e dalla senatrice Valente e concluso in tempi estremamente brevi.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), annuncia il convinto voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra Italiana del Gruppo Misto.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, si congratula con il Presidente e con tutti i senatori per la sintesi raggiunta su una tematica così importante.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara il voto favorevole, formulando un ringraziamento al Presidente e alla Commissione per la celerità dei tempi di esame.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) annuncia il voto favorevole, associandosi alla soddisfazione degli altri gruppi per la sintesi unanime individuata in tempi estremamente brevi.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, esprime un ringraziamento all'intera Commissione per il lavoro svolto, auspicando che il testo unificato proposto rappresenti l'inizio di un percorso finalizzato a colmare i vuoti legislativi e le carenze istituzionali, purtroppo tuttora persistenti, nella capacità di fornire risposta alle vittime di violenza.
In particolare, esprime soddisfazione per la previsione, all'interno dei compiti istituzionali della Commissione d'inchiesta, della valorizzazione dei percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, sottolineando altresì la soddisfazione per la capacità della Commissione di trovare una sintesi veloce e di alto livello su un provvedimento così importante.
Da ultimo, si complimenta con i correlatori Valente e Balboni per il lavoro svolto.
Interviene incidentalmente il sottosegretario Matilde SIRACUSANO, che esprime, a nome del Governo, forte soddisfazione per il successo di un'iniziativa trasversale alle parti politiche, che ha consentito di raggiungere in poco tempo un risultato importante.
Nel ricordare come una tappa significativa raggiunta su queste tematiche, nella scorsa legislatura, sia rappresentata dall'approvazione della legge n. 69 del 2019 ("codice rosso"), ribadisce l'importanza del fatto di aver trovato una sintesi unitaria e si ritiene onorata del fatto di partecipare a questa seduta.
La Commissione, con voto unanime, conferisce quindi ai correlatori Valente e Balboni il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'esame in sede redigente sul testo unificato dei disegni di legge nn. 93, 338 e 353, con conseguente assorbimento dei documenti XXII, nn. 1, 3 e 4,

autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formali che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che proseguirà la discussione sul provvedimento in titolo, sul quale questa Commissione è chiamata a rendere, per la parti di competenza, un parere alla Commissione giustizia.

Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime forti perplessità sull'articolo 5 del decreto-legge, introduttivo della fattispecie incriminatrice relativa ai cosiddetti "*rave party*".

Con riguardo a tale norma, ritiene fortemente dubbia la sussistenza effettiva dei requisiti straordinari di necessità e urgenza che, in base all'articolo 77 della Costituzione, dovrebbero legittimare l'adozione di un decreto-legge. Invoca quindi la necessità di rispettare le prerogative del Parlamento, ritenendo che una misura di tale portata avrebbe richiesto una riflessione temporale adeguata e l'utilizzo dello strumento legislativo ordinario.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel rammentare che in questa sede la 1a Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui profili di competenza, senza entrare nelle scelte di merito spettanti alla 2a Commissione, chiede alla relatrice Pirovano la disponibilità a modificare la prima osservazione della proposta di parere illustrata nella precedente seduta, espungendo la parte finale, in cui si chiede di specificare i parametri di valutazione del pericolo, da meglio definire come concreto, per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, ritendendo che tale specificazione riguardi considerazioni di merito.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), nel precisare che la proposta di parere reca soltanto delle osservazioni, acconsente alla richiesta di modifica avanzata dal senatore Lisei, evidenziando l'importanza di un intervento volto a definire in maniera più tassativa, nella fattispecie incriminatrice, quali siano i raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Presenta quindi la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il presidente BALBONI (*FdI*) ringrazia la relatrice Pirovano per la disponibilità dimostrata, concordando altresì con l'osservazione del senatore Lisei. Infatti, la norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge delinea un reato di pericolo astratto: pertanto, auspicare, in sede di espressione del parere, la trasformazione della fattispecie incriminatrice in un reato di pericolo concreto, rappresenterebbe un intervento invasivo rispetto al merito del provvedimento.

Nel ritenere corretto il richiamo all'opportunità di specificare la fattispecie incriminatrice per renderla più tassativa, prevenendo così anche un'eccessiva discrezionalità dell'autorità giudiziaria e di polizia, osserva come, invece, la richiesta di trasformazione del reato di pericolo astratto in pericolo concreto rientri in una scelta di politica criminale spettante alla 2a Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nel ribadire le criticità sollevate nella precedente seduta, annuncia il voto contrario, stante l'insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, considerato peraltro che la norma all'articolo 5 non solo presenta forti criticità redazionali, ma appare anche priva di un'effettiva giustificazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario, sulla base delle ragione precedentemente esposte, ricordando la presenza di diversi profili di dubbia legittimità costituzionale, tra i quali l'irragionevolezza nella determinazione della pena, l'eterogeneità del contenuto del decreto e l'estrema debolezza dei profili straordinari di necessità e urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 3 (riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) sono pervenute richieste di audizione da parte di alcuni gruppi parlamentari.

Chiede quindi se si voglia procedere alle audizioni dei soggetti richiesti o se si preferisca accedere alla possibilità della trasmissione di una memoria scritta.

A seguito di un dibattito sull'organizzazione di eventuali audizioni in cui prendono la parola i senatori LISEI (*FdI*), DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), GIORGIS (*PD-IDP*) e MAIORINO (*M5S*), il PRESIDENTE chiede di limitare le audizioni a due soggetti a gruppo, da indicare all'Ufficio di segreteria della Commissione entro le ore 12 di domani; per gli altri soggetti, si procederà comunque alla richiesta di una memoria scritta.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE fornisce infine alcune informazioni in merito all'organizzazione di incontri interparlamentari organizzati dal Parlamento europeo e riguardanti la resilienza legislativa rispetto alle interferenze nelle campagne elettorali (previsto il 1° dicembre); lo stato di diritto (previsto sempre per il 1° dicembre) e il *mainstreaming* di genere (programmato per l'8 dicembre).

La seduta termina alle ore 19.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:

- accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);
- prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;
- cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;

considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*»:

· al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella "invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica" allo scopo di renderla maggiormente tassativa;

· al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di "invasione" penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8(pom.) del 30/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022
8ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(299-A) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dà conto del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia come, per certi provvedimenti, i profili di merito comportino implicazioni anche sul piano del riparto di competenza. Nel sottolineare che sarebbe quindi necessario un compiuto approfondimento del testo in esame, evidenzia che il provvedimento suscita forti perplessità su alcuni aspetti di merito, come la riforma della modalità di gestione dell'AIFA, che obiettivamente appare quasi vergognosa.
Per tali ragioni, di carattere politico, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE fornisce alcune comunicazioni sul programma dei lavori della prossima settimana, ricordando che martedì 6 dicembre, alle ore 12, dovrebbe tenersi, insieme alla 10a Commissione, l'audizione del Ministro della Pubblica Amministrazione, senatore Zangrillo, sulle linee programmatiche del proprio Dipartimento.
Altresì, in una seduta da tenere presumibilmente alle ore 14,30, si procederà all'avvio dell'esame di alcuni dei disegni di legge sollecitati negli Uffici di Presidenza di ieri, a partire da quelli già assegnati alla Commissione.
Altresì, è possibile che si tenga una seduta anche mercoledì 7 dicembre, per proseguire l'esame dei provvedimenti già avviati, nonché per esprimere il parere alla 2a Commissione sugli emendamenti eventualmente approvati all'A.S. 274.
La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 1° dicembre 2022, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10(ant.) del 07/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022
10ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha proposto uno schema di parere favorevole con osservazioni.
Ha inizio la discussione.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro approfondito, ricorda che lo schema di decreto legislativo interviene in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per attuare una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi entro limiti prestabiliti.
Pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo, considerando condivisibili i rilievi indicati dal relatore, ritiene preferibile che siano formulati come condizioni in modo che si abbia maggiore certezza del loro recepimento nel testo del Governo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'accoglimento nella proposta di parere di alcune sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni. Tuttavia, a suo avviso, non si dà sufficientemente rilievo allo scostamento dello schema di decreto legislativo rispetto all'indirizzo politico dato dal Parlamento con l'articolo 8 della legge n. 118 del 2022. Infatti, il comma 2, lettera *g)*, del citato articolo 8 non prevede l'obbligo di motivare il mancato ricorso al mercato per legittimare la modalità di affidamento *in house*. Sottolinea che tale soluzione era stata individuata in sede di approvazione della norma proprio per non comprimere il margine di discrezionalità degli enti locali nella valutazione delle peculiarità del contesto, dell'efficienza del servizio, nonché delle effettive esigenze del territorio.
Ritiene quindi che si configuri un eccesso di delega. Qualora il relatore non intendesse modificare in tal senso la proposta di parere, anticipa il voto contrario del Gruppo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ricorda che la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di grande attenzione nel dibattito pubblico degli ultimi anni,

soprattutto per il *referendum* abrogativo della privatizzazione dei servizi idrici. Con lo schema di decreto legislativo in esame, si rischia di tornare indietro, ripristinando l'obbligo di ricorso al mercato. Tale scelta è motivo di preoccupazione, per cui anticipa il proprio voto contrario.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessari alcuni correttivi per migliorare il provvedimento. In particolare, rileva criticità per l'atteggiamento pregiudiziale rispetto all'affidamento *in house*, l'insufficiente tutela occupazionale, l'indicazione della qualità del servizio solo sulla base dell'efficienza, il riferimento ai trasporti pubblici, nonostante la normativa di settore non presenti carenze. Precisa che il Movimento 5 Stelle illustrerà più analiticamente i propri rilievi in uno schema di parere di minoranza che sarà presentato in occasione dell'esame del provvedimento in sede consultiva alla Camera dei deputati, anche al fine di recepire le osservazioni proposte dai sindacati nel corso delle audizioni.
Il senatore CASTELLI (*FdI*) riconosce che il rafforzamento dell'obbligo motivazionale potrebbe ostacolare l'affidamento dei servizi pubblici locali a società *in house*. Del resto, sebbene la legge delega consenta di individuare questa forma di gestione tra quelle praticabili, rileva che una tra le *milestone* del PNRR riguarda proprio il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, con limitazione degli affidamenti diretti.
Invita, pertanto, l'opposizione a formulare proposte per modificare l'obbligo motivazionale, ma senza approcci ideologici, nel rispetto degli stringenti criteri di delega che il relatore - a suo avviso - ha cercato correttamente di interpretare.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea la mancanza di una clausola di salvaguardia esplicita, per l'applicazione della normativa compatibilmente con gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, clausola che invece è presente nella legge delega, all'articolo 36.
Si associa alle considerazioni del senatore Castelli, rilevando che, in effetti, nella predisposizione dello schema di decreto, si è dovuto tenere conto di criteri fissati nella legge delega e vincolati dal PNRR. Annuncia un voto di astensione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prende nuovamente la parola per precisare che l'indicazione di voto contrario non è affatto supportata da motivazioni aprioristicamente ideologiche. Non vi è, infatti, un atteggiamento pregiudiziale nei confronti del ricorso al mercato e alla concorrenza. Piuttosto, si intende salvaguardare la possibilità per l'ente locale di tenere conto delle specificità del territorio, così come previsto del resto nella legge di delega.
Il relatore LISEI (*FdI*) sottolinea che la questione degli affidamenti diretti riguarda la gestione del territorio e la capacità di fornire servizi ai cittadini, quindi non ha connotazioni ideologiche. Dopo aver ricordato che sia la legge delega che lo schema di decreto legislativo sono stati predisposti dal precedente Governo, rileva che l'articolo 17 non vieta gli affidamenti *in house*, ma dispone che siano spiegate le ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio. Si potrebbe eventualmente alleggerire l'obbligo motivazionale, ma tenendo presente che una delle *milestone* del PNRR consiste nel ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale nella limitazione della durata media dei contratti *in house*, nella separazione delle funzioni di regolamentazione e controllo dalla gestione dei contratti di servizio pubblico, e che tali criteri sono applicati in modo più esteso negli altri Paesi europei.
Per quanto riguarda il rilievo proposto dal senatore Durnwalder, sottolinea che la clausola di salvaguardia è già prevista all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto.
Accoglie quindi parzialmente le richieste del senatore Tosato, formulando come condizioni i rilievi espressi ai punti 1), 3), 4, 5) e 6) della proposta di parere illustrata nella seduta di ieri e lasciando che i restanti siano indicati come osservazioni, in quanto recanti mere definizioni di carattere tecnico-giuridico.
Infine, per accogliere le segnalazioni sugli affidamenti *in house*, propone di aggiungere la seguente osservazione: «in merito all'articolo 17, relativo all'affidamento a società *in house*, si consideri l'ampia diffusione sul territorio nazionale di tale tipo di affidamenti e la loro positività, senza ovviamente pregiudicare le indicazioni della delega ed il raggiungimento della *milestone* del PNRR e, quindi, nel

rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni ivi contenute».
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il PRESIDENTE sottolinea che, tra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame approvati in Commissione giustizia, alcuni modificano in modo sostanziale il reato di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica), accogliendo alcuni rilievi proposti nel corso del dibattito. Vi sono poi altre proposte di modifica che riguardano la riforma del processo penale e altre che escludono alcuni reati dall'applicazione dell'ergastolo ostativo.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il dibattito nel merito del provvedimento è già stato svolto in occasione dell'espressione del parere sul testo, che è stato in parte recepito dalla Commissione di merito. Ritiene infatti più opportuna la nuova formulazione del reato *ex* articolo 633-*bis* del codice penale, che non dovrebbe più lasciare adito a interpretazioni non corrette.
Sugli emendamenti, per quanto di competenza della Commissione, propone di esprimere parere non ostativo.
Ha quindi inizio la discussione.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) anticipa il proprio voto contrario, ricordando che il Gruppo ha presentato anche una questione pregiudiziale per l'esame in Assemblea, ritenendo insussistenti i requisiti straordinari di necessità e urgenza del provvedimento.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, a suo avviso, non sono venute meno le perplessità sulla configurazione della fattispecie del reato di cui all'articolo 633-*bis* del codice penale. Sugli emendamenti riguardanti la modulazione dell'entrata in vigore della riforma del processo penale esprime invece una valutazione favorevole.
Il PRESIDENTE precisa che il parere della relatrice è di nulla osta su tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia. Eventualmente, l'opposizione potrebbe predisporre uno schema di parere alternativo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rinuncia a presentare una proposta di parere alternativo, ritenendo sufficienti le considerazioni già espresse.
Il senatore CATALDI (*M5S*) segnala la disomogeneità del decreto-legge n. 162 del 2022, in particolare per l'inserimento delle norme sui cosiddetti *rave party* in un testo che doveva originariamente riguardare l'ergastolo ostativo. Su questo tema, c'era effettivamente la necessità di intervenire urgentemente, considerato l'approssimarsi della scadenza che la Corte costituzionale aveva indicato per un intervento normativo in materia. Erano invece già adeguatamente sanzionati, rendendo quindi non necessario e tanto meno urgente il provvedimento, l'invasione di terreni o edifici di proprietà altrui o lo spaccio di stupefacenti.
Anche sugli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia in riferimento all'ergastolo ostativo, tuttavia, nota alcune criticità, quali l'esclusione dei reati contro la pubblica Amministrazione, in particolare la corruzione, che ogni anno arreca gravi danni all'economia del Paese.
Infine, lamenta la mancata approvazione della proposta di modifica del senatore Scarpinato che introduceva l'obbligo di motivare la non collaborazione.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.
Si passa alla votazione della proposta di parere.
La senatrice MAIORINO (*M5S*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Cataldi, rileva che gli

emendamenti approvati in Commissione giustizia hanno peggiorato il testo del decreto-legge, soprattutto per l'esclusione dei reati contro la pubblica Amministrazione dal regime ostativo di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si registra così un passo indietro rispetto ai progressi fatti con la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti), che cercava di impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia e nelle istituzioni. A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il senatore LISEI (*FdI*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Ritiene apprezzabili le modifiche apportate al testo, anche a fronte di un dibattito politico che, sul tema dell'articolo 633-*bis* del Codice penale a suo avviso, aveva suscitato perplessità eccessive.

Per quanto riguarda i rilievi sulla illegittimità costituzionale, rileva che la Corte costituzionale ha raramente censurato la carenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, ritenendo che tale carenza sia rilevabile nel caso di evidente disomogeneità degli emendamenti approvati rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge. A tale proposito, ricorda che, in concomitanza con l'adozione del provvedimento, si stava svolgendo un raduno illegale, risolto solo grazie alla competenza professionale degli agenti intervenuti. Sottolinea che l'obiettivo della norma non è impedire i *rave party*, ma evitare che siano organizzati in assenza di misure di sicurezza e in contesti che mettono a rischio la vita dei giovani partecipanti.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in merito alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, comunica che la Commissione sarà convocata lunedì 12 dicembre alle ore 11,45, in sede consultiva, per il parere all'Assemblea sul testo licenziato dalla Commissione e sugli emendamenti al disegno di legge n. 274 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162). Sarà convocata altresì in sede plenaria alle ore 18, o comunque al termine dei lavori dell'Aula, per l'avvio dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 393 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e n. 314 (Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza), nonché per il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 13 (Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva).

Alle ore 9 di martedì 13 dicembre, si riunirà la Sottocommissione pareri per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 376 (Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri), n. 389 (Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina) e n. 391 (Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici). La Commissione si riunirà poi in sede plenaria alle ore 9,15 e alle ore 18.

Infine, alle ore 14 di mercoledì 14 dicembre dovrebbe avere luogo l'audizione sulle linee programmatiche del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, senatore Butti, dinanzi alle Commissioni riunite 1a e 8a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 3

La 1a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

· lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito

testo unico, secondo determinati principi e criteri direttivi;
· l'intervento costituisce una precisa misura di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, una tra le più rilevanti riforme abilitanti ivi contenute, che prevede la riforma e razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con l'obiettivo, tra i tanti, di: "*rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali*", "*limitare gli affidamenti diretti*", favorire e incentivare le aggregazioni tra Comuni, "*separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico*", "*limitare la durata media del contratti* in house" (secondo la riforma M1C2-6 del PNRR italiano);
· si sottolinea, anche alla luce delle audizioni che hanno evidenziato criticità in merito, come la *milestone* faccia esplicito riferimento ai trasporti pubblici locali, oltre che alla rete idrica ed alla limitazione della durata dei contratti *in house*, entrambi, quindi, ineludibili rispetto agli obiettivi indicati. Al riguardo, proprio l'articolo 8, comma 2, lettera *m)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118 testualmente recita, come criterio direttivo per l'esercizio della delega: *"estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale";*
· altresì il criterio direttivo di cui alla lettera *n)* recita: *"revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento";*
· in ragione degli obiettivi indicati nel PNRR, lo schema di decreto legislativo, dopo aver definito, in conformità al diritto europeo, i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e aver delineato i principi generali comuni a tutti i servizi (articolo 3), introduce, all'articolo 4, una clausola di prevalenza e di integrazione delle disposizioni del decreto rispetto alle normative di settore, procedendo poi, nel testo del medesimo decreto, ad escludere alcuni settori dall'ambito di applicazione della disciplina generale (come il gas e l'energia elettrica all'articolo 4, comma 2), ovvero a far esplicitamente salve alcune parti delle discipline di settore (come nel caso dell'articolo 24, comma 3, in materia di contenuto del contratto di servizio, o, nel caso dell'articolo 26, in materia di tariffe) o, infine, a regolare specificatamente i rapporti tra disciplina generale e disciplina settoriale (come nel caso dell'articolo 32 in materia di trasporto pubblico locale);
· in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere *c)* ed *e)* del menzionato articolo 8, comma 2, della legge n. 118 del 2022 e alla luce di specifici impegni contenuti nel PNRR, le norme contenute nel Titolo II intervengono quindi sull'organizzazione e sul riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, cercando di orientare, anche attraverso incentivi, la riorganizzazione degli ambiti territoriali preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5) e valorizzando, nei servizi a rete, una più netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione del servizio, fino a giungere a vietare alle autorità di regolazione e controllo e agli enti di ambito di detenere partecipazioni in società che gestiscono il servizio (articolo 6);
· le norme di cui al Titolo III, Capo I, definiscono il percorso logico e valutativo che deve sostenere le scelte degli enti locali rispetto alla stessa istituzione del servizio pubblico e all'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nella prospettiva di dare piena attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *d)* sull'istituzione di regimi speciali o esclusivi: in questa prospettiva, viene chiarito, in relazione ai servizi non istituiti o regolati dalla legge, che, prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo e speciale ad un singolo operatore, l'ente locale dovrà verificare, attraverso un'adeguata istruttoria, la possibilità che operatori già presenti sul mercato, ma anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati, possano assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, sostenendoli con misure di promozione, di incentivazione o sostegno;
· in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f)* (*"razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi*

rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza"), le norme di cui al Titolo III, Capo II, definiscono la disciplina sulle modalità di gestione di servizi pubblici (istituiti dalla legge o dagli enti competenti), richiamando, da un lato, le diverse forme di gestione consentite dal diritto europeo e facendo riferimento, a questi fini, alla disciplina in materia di contratti pubblici e di società pubbliche (artt.14-17), dall'altro, introducendo una disciplina uniforme in relazione alla durata di tali rapporti, che sia proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti (art. 20);

· con specifico riguardo alla gestione mediante affidamento a società *in house*, viene rafforzato, alla luce di uno specifico criterio di delega (lettera *g)*) e in virtù di specifici impegni assunti nel PNRR, l'onere motivazionale che deve sorreggere la scelta dell'ente locale di ricorrere all'*in house*, sul piano della qualità e dei costi delle prestazioni, anche alla luce delle pregresse gestioni del servizio in autoproduzione (articolo 17, comma 2); al fine di rendere effettivo tale obbligo, viene previsto un termine minimo che deve intercorrere tra la delibera di affidamento e la stipula del contratto di servizio con la società *in house* (comma 3), introducendo altresì una ricognizione annuale dell'effettivo andamento della gestione del servizio in autoproduzione (comma 5);

· in attuazione di uno specifico criterio di delega contenuto alla lettera *q)*, viene razionalizzata, nel Titolo V, la disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, introducendosi norme, in parte già presenti nella normativa vigente del testo unico sugli enti locali (TUEL), tese ad assicurare il vincolo di destinazione di tali beni alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene medesimo, senza precludere la possibilità di affidarne la gestione anche a soggetti distinti dal gestore del servizio o a società a capitale interamente pubblico (articolo 21);

· il Titolo V contiene una serie di previsioni volte a fissare elementi comuni nella regolazione del rapporto con il gestore del servizio (salvaguardando le normative di settore in materia di contratto di servizio e tariffe: articoli 24 e 26), definisce principi comuni in materia di vigilanza sull'esecuzione del rapporto di pubblico servizio (articoli 27 e 28) e introduce un obbligo di rendicontazione periodica dell'andamento delle gestioni in materia di servizi pubblici locali, anche nella prospettiva di rafforzare il livello di controllo e di partecipazione da parte dell'utenza (articolo 30);

· in attuazione di uno specifico criterio di delega (lettera *u)*), viene razionalizzato, al fine di rafforzare la comprensibilità e la controllabilità delle scelte in materia di servizi pubblici locali, un sistema di trasparenza delle informazioni e dei dati, anche favorendo l'interoperabilità con le banche dati esistenti (articolo 31),

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) in merito alla modulazione dell'ambito di applicazione del decreto - che è condizionato dai richiamati vincoli del PNRR - si rappresenta che, con specifico riguardo alla scelta di introdurre una disciplina generale che possa, comunque, prevalere e, conseguentemente, incidere e orientare l'assetto di cruciali servizi pubblici locali sottoposti ad una regolazione di settore (trasporti, rifiuti e idrico), appare necessario valutare la salvaguardia degli affidamenti in essere anche nel settore dei rifiuti, oltre che nel settore idrico già salvaguardato, integrando a tale scopo la previsione di cui all'articolo 33;

2) nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici in capo agli enti locali, si valuti la possibilità di semplificare l'articolo 8, comma 2, sulla definizione degli atti regolatori propedeutici alla stipula del servizio (considerato che essi riguarderebbero i servizi non a rete);

3) nella prospettiva di offrire una maggiore tutela dell'occupazione, si valuti di rivedere, all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, la terminologia adottata, adottandone una maggiormente vincolante e che lasci meno spazio alla discrezionalità interpretativa data dal termine "adeguata" riferito alla "tutela occupazionale";

4) sempre ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, si valuti di semplificare il quadro regolatorio dell'articolo 30 sulla rendicontazione annuale, eliminando in particolare la necessità di riportare, nella relazione, le singole proposte gestionali pervenute all'ente competente nel periodo di riferimento ovvero anche coordinando lo schema di decreto con la disciplina sulla ricognizione

annuale relativa alle società *in house*;
5) nella prospettiva della semplificazione e della razionalizzazione delle basi di dati e informazioni in materia di servizi pubblici locali, si valuti la possibilità di semplificare il meccanismo di funzionamento della banca dati sulla trasparenza dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 31, individuando direttamente l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) come destinatario dei dati e degli atti da parte dell'ente locale e razionalizzando il rapporto tra questa banca dati e le altri banche dati in materia di servizi pubblici oggi esistenti, sia al fine di rafforzarne l'interoperabilità, sia al fine di valutarne il superamento o l'abrogazione là dove non pienamente rispondenti ai suddetti obiettivi. In ogni caso, andrebbe ribadita a livello normativo l'esigenza di garantire la piena accessibilità alle informazioni sui servizi pubblici locali attraverso la piattaforma ANAC da parte di cittadini, imprese e autorità di controllo, ferma restando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. Infine, al fine di rendere effettivo il sistema di trasparenza, andrebbe valutata la possibilità di esplicitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da parte degli enti competenti, anche attraverso un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:
1) in merito al processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali, pur comprendendo l'obiettivo, previsto dal PNRR, di innalzare il livello di organizzazione del servizio a rete ad una dimensione preferibilmente regionale o comunque (ancorché sub-regionale) in grado di assicurare economie di scala nella gestione del servizio, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 5 dello schema di decreto con l'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, considerando anche la possibilità di inserire nel testo del decreto legislativo la disciplina generale sulle modalità di funzionamento degli enti di gestione che, allo stato, pur interessando direttamente importanti servizi pubblici locali (rifiuti e idrico) rimarrebbe estranea alla normativa generale in materia di servizi pubblici locali;
2) si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, una definizione di "piano economico finanziario", considerato che tale espressione ricorre più volte nello schema di decreto (articoli 7, comma 1; 14, comma 4; 17, comma 4; 19, comma 1);
3) in merito all'articolo 17, relativo all'affidamento a società *in house*, si consideri l'ampia diffusione sul territorio nazionale di tale tipo di affidamenti e la loro positività, senza ovviamente pregiudicare le indicazioni della delega ed il raggiungimento della *milestone* del PNRR e, quindi, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni ivi contenute;
4) all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, si valuti l'opportunità di richiamare anche gli inviti alle gare (con riferimento alle procedure in cui non sussistono bandi o avvisi), nonché i casi di affidamenti alle società *in house* non compresi - in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea - nel richiamato comma 2 dell'articolo 17, oltre ai casi di affidamento a società mista, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame;
5) all'articolo 32, comma 4, che si riferisce a specifici segmenti del trasporto pubblico locale assoggettati alla gestione diretta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si valuti l'opportunità di sopprimere l'eccezione dei commi 2 e 3, sulla scelta della modalità di gestione del servizio, dall'esclusione dell'applicazione dell'articolo 14;
6) all'articolo 34 recante disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, si valuti di specificare, al comma 1, che, per le modalità di gestione del servizio, il rinvio alle "corrispondenti norme del Titolo III del presente decreto" deve intendersi più specificatamente riferito agli articoli del Capo II del Titolo III dello schema di decreto in esame.

1.4.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11(ant.) del 12/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022
11ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 11,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(274-A) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 7-*bis*.0.100: infatti, prevedendo la decadenza automatica dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento di strutture sanitarie emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, per il mancato rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid, la proposta emendativa comporterebbe una violazione della sfera di competenza regionale.
Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.
Il presidente BALBONI e la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) svolgono alcune considerazioni sulle implicazioni dell'emendamento 7-*bis*.0.100, con riguardo agli aspetti di competenza regionale.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, pubblicata in allegato.
La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274-A
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo sul testo.

In merito all'emendamento 7-*bis*.0.100, il parere è contrario.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 3(ant.) del 16/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022
3ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di accesso ai benefici penitenziari, alla luce della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi sul numero di procedure da porre in essere per la valutazione dell'ammissione ai benefici penitenziari al fine garantire che le stesse possano essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, in tema di condizioni per accedere alla liberazione condizionale, occorre valutare se l'innalzamento del requisito minimo della pena detentiva già espiata per l'accesso ai benefici penitenziari, a cui sono associabili risparmi di spesa, possa determinare effetti finanziari negativi. Relativamente all'articolo 4, che estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, occorre valutare se il riconoscimento di nuovi compiti per le attività di controllo da parte della Guardia di finanza possa comunque essere svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 2.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, nonché la seduta di domani, giovedì 17 novembre 2022, alle ore 9, non avranno luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 4(pom.) del 22/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022
4ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.
Il PRESIDENTE ricorda che erano stati posti taluni quesiti al Governo su cui si era in attesa di elementi.
Il sottosegretario FRENI consegna quindi una nota recante gli elementi di risposta inerenti le osservazioni poste.
Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 16, comma 1, punto *d)* ed *e)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che attua una parte della delega prevista dall'articolo 16 della legge n. 46 del 2022, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale delle forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare".
In particolare, osserva che l'articolo 1 dello schema in esame dispone l'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, intervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in virtù della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, del suddetto articolo 16. L'articolo 2 reca la disciplina per l'istituzione delle aree negoziali per il personale dirigenziale del comparto, in attuazione del comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo 16. Tali aree negoziali sono limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva poi che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché dall'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: in particolare, per l'articolo 1, si sottolinea il carattere procedurale delle relative disposizioni; per l'articolo 2, si fa presente il rispetto dei criteri di delega di cui alla citata lettere *e)* del comma 1 dell'articolo 16, che richiama i vincoli stabiliti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere che l'istituzione di tali nuove aree negoziali dirigenziali possa determinare la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò con riguardo anche alle misure attuative del principio, espressamente richiamato all'articolo 2, di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze Armate con il trattamento del personale dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile. A tale proposito, in linea con la clausola di invarianza recata dall'articolo 20 della legge di delega e con quanto affermato nella relazione tecnica dello schema in esame, rileva che occorre valutare di aggiungere in fine, all'articolo 3, comma 1, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di chiarimento in particolare sul comma 1 dell'articolo 3 relativo alla formulazione della clausola di invarianza, nonché in relazione all'articolo 2 e al profilo della neutralità finanziaria.
La RELATRICE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva di esaminarli al fine di predisporre una proposta di parere per la successiva seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 5(ant.) del 23/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
5ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati forniti dal Governo elementi di risposta in relazione ai rilievi emersi.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 1, lettera *a)*, n. 3, relativo all'inserimento di ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, si rappresenta che negli stessi è declinata nel dettaglio la procedura informativa che sottende alla valutazione sulla concessione dei benefici penitenziari anche a coloro che, sottoposti al regime restrittivo di cui alla disposizione esaminata, non collaborino con la giustizia. Al riguardo, si evidenzia che, sebbene puntualmente descritta dalle norme, si tratta di procedura unitaria con adempimenti standardizzati, che nella prassi gli uffici di procura già espletano per avere un costante e continuo aggiornamento sulla posizione del condannato o internato, soprattutto se il procedimento ha riguardato reati particolarmente gravi comprovanti collegamenti con organizzazioni criminali e associazioni di stampo mafioso o di natura terroristica o eversiva e vi sia pericolo di continuare il sodalizio delittuoso. Pertanto, le attività compiute rientrano tra le indagini

ordinariamente svolte a titolo istituzionale senza che dagli accertamenti effettuati possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie. La stessa considerazione vale per le comunicazioni da fornire al giudice di sorveglianza, atteso che si tratta delle relazioni sulle attività compiute di cui sopra si è detto e che sono utili a ricostruire lo *status* dell'interessato. Lo stesso *iter* è previsto per l'istituto penitenziario o dove il soggetto è internato, in quanto vi è un'*équipe* formata da vari professionisti che sono deputati a monitorare i detenuti e a relazionare sulle loro condizioni, con documentazione che confluisce nel fascicolo personale del detenuto, continuamente aggiornato. Si ribadiscono, pertanto, i positivi effetti derivanti dal contingentamento delle procedure e i vantaggi per l'erario determinati dalla diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario nonché l'assenza di un aggravio di oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 2, riguardo alla popolazione carceraria sottoposta al regime dell'ergastolo "ostativo" o a quello previsto dall'articolo 41-*bis* per gli altri gravi reati menzionati all'articolo 4-*bis*, si segnala che dai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo Dipartimento - Sezione statistica - al 31 ottobre 2022 sono 1.297 le persone detenute con ergastolo ostativo, mentre sono 10.259 i detenuti condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis*, 1° comma, della legge sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda invece il residuo pena alla data del 31 ottobre 2022, sono 485 le persone condannate che hanno maturato i 26 anni di reclusione, considerando la loro data di arresto, mentre sono 227 alla stessa data le persone che hanno maturato i 30 anni di pena. L'intervento in esame, quindi, oltre a proseguire sulla direzione tracciata dalla riforma, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, diretto a sancire l'illegittimità di disposizioni che vietano l'applicabilità dei benefici penitenziari ai detenuti condannati o internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale, considerato che un discreto numero di persone in regime speciale *ex* 41-*bis*, condannate o internate per ergastoli di tipo ostativo o per altri gravi reati menzionati nelle norme potranno richiedere l'applicazione dei benefici penitenziari e, sussistendo i requisiti menzionati ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario come modificato, avranno accesso alle misure previste dei permessi premio e liberazione condizionale. Da ciò deriva una diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con effetti positivi in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 4, si conferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò, in quanto la citata norma, stabilendo l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti la Guardia di finanza possono procedere, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, all'esecuzione di verifiche della "posizione fiscale, economica e patrimoniale", consente di orientare le attività ispettive verso gli obiettivi più proficui al fine di migliorarne lo standard qualitativo; il menzionato articolo 25, inoltre, conferisce all'Istituzione una facoltà e non un obbligo nella pianificazione delle verifiche, di talché l'estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari non determina necessariamente un aumento degli interventi da effettuare; infine, le attività di controllo della specie saranno comunque eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il PRESIDENTE dà la parola al Governo per l'espressione del proprio avviso sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il sottosegretario ALBANO esprime avviso conforme sulla proposta testé illustrata.

Il PRESIDENTE chiede quindi se vi siano osservazioni da parte di Commissari.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per rilevare come sull'articolo 5 del decreto-legge vi siano profili di copertura meritevoli di attenzione, atteso che viene posta una condizione inerente il

numero di persone potenzialmente interessate dalla disposizione che appare verificabile solo *ex post*. Tale disposizione appare suscettibile di produrre, in assenza di quantificazioni, un numero di interventi non preventivabile *ex ante*, per cui sottolinea tale profilo critico per quanto riguarda gli aspetti finanziari della disposizione.

Il PRESIDENTE rileva che la relazione tecnica è chiara su tale disposizione, chiarendo che l'intervento normativo risulta di natura ordinamentale, per cui non emergono particolari osservazioni inerenti i profili finanziari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 16, commi 1, lettere *d)* ed *e)*, e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la proposta di parere (pubblicata in allegato) predisposta tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, nella quale si evidenzia la necessità di valutare l'esigenza di aggiungere all'articolo 3, comma 1, la clausola volta a specificare che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

La sottosegretaria ALBANO dichiara di accogliere l'osservazione formulata nella proposta di parere illustrata, formulando quindi avviso favorevole a tale proposta.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea come a fronte dell'intervento di adeguamento di tipo economico previsto dal provvedimento in esame, non sia previsto un trattamento aggiuntivo per i lavoratori interessati, alla luce della formulazione specificata dall'articolo 3, comma 1, dello schema recante la clausola di invarianza; formula quindi rilievi critici su tale profilo.

Non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(299) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA***
(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è allo stato corredato dal quadro riepilogativo degli effetti finanziari, comprevisto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, che andrebbe pertanto prodotto dal Governo.
Segnala, quindi, che all'articolo 1, comma 1, viene prorogata la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, che autorizzava la missione fino al 30 settembre 2022. Considerato che il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 novembre 2022, chiede conferma che siano stati computati nella Relazione tecnica anche gli effetti finanziari prodotti nel lasso di tempo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa e l'efficacia del decreto-legge in esame, che opera dal giorno successivo alla pubblicazione. Occorre altresì valutare l'esigenza di una riformulazione del testo che renda evidente l'effetto retroattivo della disposizione.
Riguardo alla clausola di invarianza di cui al comma 3, considerato che la Relazione tecnica assicura che gli oneri per la prosecuzione al 31 dicembre della missione sono coperti, dal punto di vista finanziario, con le minori esigenze finanziarie legate alla rimodulazione del personale impiegato, andrebbero confermati i minori impegni che hanno generato tali risparmi. Inoltre, andrebbe corretto il testo della clausola di neutralità, sostituendo: "non derivano" con: "non devono derivare", in conformità alla formula consolidata.
In riferimento all'articolo 2, relativamente alla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), andrebbero confermate le stime riportate nella Relazione tecnica, anche se l'onere configura un tetto di spesa.
Riguardo alla relativa copertura finanziaria, andrebbe assicurato che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS non pregiudichi altre iniziative programmate dall'Agenzia. Inoltre, si valuti di riformulare il testo sostituendo le parole: "come approvato in occasione del rendiconto generale annuale" con le seguenti: "come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale".
Infine, con specifico riferimento alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l'anno 2022 e l'anno 2023, considerato che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare - giacché essa, essendo sostenuta a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, non richiede uno specifico finanziamento statale - andrebbe innanzitutto confermato che l'impatto attenuato su tali saldi rispetto all'onere complessivo sia dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi. In tal senso, andrebbero acquisiti anche i quadri di computo dei previsti effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n.3.

La SOTTOSEGRETARIA rileva come si è in attesa delle necessarie risposte da parte dei Dicasteri di merito, per cui si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE, preso atto dei necessari approfondimenti da parte del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 6

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- viene confermato quanto già affermato durante l'*iter* della legge n. 46 del 2022 nel corso del quale, proprio con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), è stata assicurata la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, si segnala che il testo della predetta disposizione discende dall'approvazione, da ultimo, dall'emendamento 16.100 (testo 2), predisposto su indicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, proprio per esplicitare che a valle dell'istituzione dell'area negoziale essa debba e possa funzionare nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. La menzionata disposizione, inoltre, ha ottenuto in data 27 ottobre 2021 il parere non ostativo della 5ª Commissione bilancio del Senato nella sua attuale formulazione. Si soggiunge, altresì, che l'area negoziale per i dirigenti è già prevista dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 "Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, al comma 6, sottolinea l'esigenza che venga assicurata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Si sottolinea, quindi, che le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame danno attuazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 46 del 2022, nel rispetto dei principi e criteri di delega dalla stessa fissati all'articolo 16, comma 1, lettera *e*) e di quanto già disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per queste ragioni, viene assicurata la neutralità finanziaria della disposizione in parola;
- si concorda con l'osservazione relativa alla clausola di invarianza di cui all'articolo 3, comma 1,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- si valuti l'esigenza, all'articolo 3, comma 1, di aggiungere in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 12(ant.) del 07/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022
12ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 10,40.
IN SEDE REFERENTE
(345) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente LOTITO avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.1000/10 (testo 2), 9.52 (testo 2), 10.12 (testo 2), 11.0.19 (testo 2), 13.0.23 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato.
Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento 2.1 (testo 2).
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, occorre avere conferma che i collegamenti a distanza previsti dall'emendamento 1.36 (testo 2) possano essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 7, occorre avere conferma, con riguardo all'emendamento 7.4, che la sospensione delle sanzioni ivi prevista non riguardi somme già accertate e conseguentemente iscritte in bilancio. Riguardo all'emendamento 7.5, occorre avere conferma che dalla proroga delle attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale fino al 30 giugno 2023 non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse già stanziate in bilancio per il suo funzionamento, atteso che esse in parte risultano limitate all'anno 2022. Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), occorre verificare la congruità delle risorse ivi stanziate a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.
Su tutti i restanti emendamenti approvati dalla Commissione, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO fa presente che l'istruttoria sugli emendamenti approvati è in fase di

definizione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.
Il presidente LOTITO sospende pertanto la seduta, in attesa dell'acquisizione degli elementi istruttori da parte del Governo.
La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,20.
La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 1.36 (testo 2), 7.4 e 7.5.
Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una modifica della lettera *b)* del comma 1, di cui dà lettura, che è volta a rendere tecnicamente più corretta, dal punto di vista contabile, la formulazione.
Sui restanti emendamenti approvati, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b)* del comma 1 con la seguente: "*b)* al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023.".
Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.".
Con l'avviso conforme del Governo, posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il presidente LOTITO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 345

Art. 2

2.1000/10 (testo 2)

Bevilacqua

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera a), premettere la seguente: «*0a) All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente*:* "1-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."»;

*b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-*bis*) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.";

2) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si

applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»;

*c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-*bis*) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*

(*Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche*)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».".»

Art. 9

9.52 (testo 2)

Ronzulli, Berlusconi, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Micciché, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Zanettin

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* a) *le parole:* «alla data del 25 novembre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» *e le parole da:* «e, in caso», *fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

2) *alla lettera* b) *le parole:* «alla medesima data del 25 novembre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla medesima data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10

10.12 (testo 2)

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

*«*3-*bis*. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, agli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, si applicano le norme speciali di semplificazione e accelerazione degli appalti pubblici relative ai progetti PNRR-PNC. La Regione Lombardia adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.*»*

Art. 11

11.0.19 (testo 2)

Centinaio, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia nazionale per l'economia circolare e rafforzare l'autosufficienza nazionale delle Materie Prime Critiche, nelle lettere "a)" e "b)" dell'articolo 37-*bis*, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "Non sono ammessi fanghi di depurazione", sono aggiunte le seguenti: "qualora non sottoposti ad operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni".»

Art. 13

13.0.23 (testo 2)

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Marti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

(Disposizioni in materia di istruzione)

1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 14

14.8 (testo 2)

Manca, Misiani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

Art. 15

15.0.6 (testo 2)

Castelli, Leonardi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

1.Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del"."

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

?1) all'articolo 30, quarto comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:

?"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso."

?2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

?a) al comma 2, le parole dopo le "all'art. 19, comma 3, lettera a-*bis*) aggiungere "nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30".

?b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere all'inizio le seguenti parole:" Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma,".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti commi: "7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo. 7-*quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-*ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

5. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

a) "7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

b) 7 *quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-*ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

6. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo, dopo le parole "a tempo determinato" sono inserite le parole "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi."

7. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020.

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata".

1.4.2.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 13(pom.) del 12/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022
13ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 17,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(274-A) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, con modificazioni, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo A non vi sono osservazioni da formulare. Relativamente agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5-*quaterdecies*.0.100, nella parte in cui obbliga la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato. Occorre valutare se la proposta 6.0.100 (già 6.0.1) comporti un aumento delle spese per gratuito patrocinio, in relazione all'aumento della platea dei beneficiari. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari dell'emendamento 7-*bis*.0.100, che prevede il ripristino di tutti gli accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private a cui erano stati revocati in relazione all'emergenza pandemica. Risulta necessario poi verificare i profili finanziari dell'emendamento 7-*bis*.0.101, nella parte in cui equipara, per i lavoratori fragili, l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Sulla proposta 7-*bis*.0.102 (già 7.0.4), chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza. Rileva quindi che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 7-*bis*.0.103 e 7-*bis*.0.105, ove escludono i sanitari non vaccinati dallo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, a parità di retribuzione. Sui restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme al relatore in relazione al testo A.
In ordine all'emendamento 5-*quaterdecies*.0.100, rileva che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l'attuazione della proposta richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri, per cui esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo.
Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.101, nonché sulla proposta 7-*bis*.0.102.
Formula parere contrario, conformemente ai rilievi formulati dal relatore, sulle proposte 7-*bis*.0.103 e

7-*bis*.0.105, per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.
Formula avviso conforme al relatore sui restanti emendamenti, su cui non vi sono osservazioni da formulare.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede ulteriori elementi sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 7-*bis*.0.102, atteso che tale proposta reca una clausola d'invarianza finanziaria al comma 2.
La sottosegretaria ALBANO chiarisce che non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*), con riferimento alla proposta, pur non essendo questa del proprio Gruppo, ne sottolinea la non onerosità, poiché la prevista campagna informativa dovrà operare ad invarianza di risorse sul piano finanziario, per cui non si procederà a tale attività ove non risultassero le relative risorse disponibili.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia al riguardo tuttavia come la formulazione della proposta preveda che l'amministrazione promuove tale campagna, non essendo l'emendamento formulato, al comma 1, in termini di facoltà. Tale formulazione non esclude quindi l'onerosità della proposta.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia che la formulazione della proposta, recante al comma 2 la clausola d'invarianza finanziaria, è tale da determinare la non onerosità della stessa.
Sottolinea quindi l'importanza di una posizione coerente da esprimere sulla proposta, volta a prevedere un'apposita condizione per superare eventuali profili di criticità, attesa la previsione della clausola di cui al comma 2.
Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) rileva che l'emendamento è suscettibile di determinare oneri, per come è formulato, non risultando la clausola d'invarianza di per sé una idonea garanzia di non onerosità, in considerazione della formulazione della proposta quale attività non facoltativa.
Ricorda inoltre che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare la proposta nei meri profili finanziari, non essendo la sede di esame di merito degli emendamenti.
Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) evidenzia, con riguardo alla proposta in discussione, che una riformulazione della stessa, mediante apposita condizione, consentirebbe di superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dal Governo.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea altresì come una eventuale riformulazione della proposta, volta a chiarire il carattere non perentorio dell'attività prevista, sia idonea a garantire che l'attività di campagna informativa avvenga a risorse invariate.
Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ricorda come tutti i ministeri abbiano, nell'ambito dei propri stanziamenti, apposite risorse per procedere ad attività di promozione e informazione. A tal fine evidenzia come tali attività non possano che avvenire, quindi, nell'ambito e nei limiti di tali stanziamenti esistenti. Sulla proposta emendativa 7-*bis*.0.102, evidenzia l'importanza di assumere una posizione coerente anche per il prosieguo dei lavori, ricordando lo strumento della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'eventuale riformulazione di proposte emendative al fine di superare eventuali criticità sul piano finanziario.
La rappresentante del GOVERNO si riserva un ulteriore approfondimento in ordine al parere espresso sulla proposta 7-*bis*.0.102.
Il PRESIDENTE, in relazione al dibattito svolto, ricorda come costituisca una prassi consolidata ed ampiamente utilizzata dalla Commissione bilancio quella di formulare apposite condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale facoltà rientra pienamente nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione bilancio.
La sottosegretaria ALBANO, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto dal MEF, propone di condizionare il parere non ostativo sulla proposta in discussione, alla riformulazione del comma 1 della proposta medesima, prevedendo l'attività di promozione come una mera facoltà, ai fini di superare i profili di criticità sul piano finanziario dell'emendamento 7-*bis*.0.102.
Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sul testo e sugli emendamenti del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non

ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5-quaterdecies.0.100, 6.0.100 (già 6.0.1), 7-*bis*.0.100, 7-bis.0.101, 7-bis.0.103 e 7-bis.0.105. In ordine alla proposta 7-*bis*.0.102 (già 7.0.4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 1, la parola: "promuove", sia sostituita dalle seguenti: "può promuovere". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che è approvata all'unanimità.
IN SEDE REFERENTE
(345) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre.
Il PRESIDENTE, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti segnalati, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 3.83, 3.84, 7.0.22, 11.0.19 (testo 2), 12.6, 12.0.14, 12.0.15, 13.0.1, 14.2 (testo 2), 14.9, 15.5, 15.12, 15.0.2, 15.0.7, nonché i subemendamenti 2.1000/36 (limitatamente ai primi tre commi) e 2.1000/54 (limitatamente ai commi 1 e 2).
Dichiara inoltre inammissibili i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3 e 2.1000/4.
Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 11.5 (testo corretto) e che l'emendamento 11.0.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/17/5, entrambi pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(389) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma al Governo, per quanto di competenza, che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina siano già nella disponibilità del Ministero della difesa, e che tali cessioni non determinino un maggior fabbisogno, dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, rispetto agli approvvigionamenti di mezzi, materiali, armamenti ed equipaggiamenti militari per le Forze armate italiane, già previsti a legislazione vigente.
Per quanto concerne le spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito e di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, la relazione tecnica afferma che si provvederà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi informativi sia in relazione all'entità di tali spese, sia in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente che si prevede di utilizzare, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Rileva altresì che per i decreti interministeriali con i quali si provvederà alla individuazione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari che saranno oggetto di cessione, nonché delle modalità di realizzazione della stessa, non è prevista una specifica procedura di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 10 del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire risposte ai quesiti posti dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(391) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, per quanto concerne l'articolo 1, che introduce disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, il Governo dovrebbe assicurare, al fine di escludere sanzioni, che tali misure saranno compatibili con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, e che gli interventi in questione saranno realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziate dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo 1, osserva che il Governo dovrebbe inoltre assicurare che gli oneri relativi al compenso del Commissario e all'amministrazione temporanea saranno a carico delle imprese sottoposte a tale procedura.
In merito poi alla possibilità del Commissario di avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, quali ad esempio l'ENI, osserva che è necessario acquisire conferma dal Governo che gli avvalimenti saranno attuati in modo da escludere impatti negativi sulla redditività di tali società, in modo da escludere conseguenti riflessi negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.
In relazione all'articolo 2, che prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 (*golden power*), atteso che tali disposizioni operano nei limiti delle risorse disponibili, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.
Osserva poi che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, dicembre 2022, n. 11.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 345

G/345/17/5 (già em. 11.0.16)

Damiani, Lotito, Paroli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 prevede che con il termine "fertilizzanti" si intenda un insieme di prodotti e materiali, tra i quali rientrano i cosiddetti "correttivi", intesi come i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3 del medesimo decreto legislativo;

al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, l'articolo 37-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 31 maggio 2021, n. 77, ha integrato le caratteristiche di preparazione e dei componenti essenziali dei correttivi indicati ai numeri 21 e 22 della tabella 2.1 ("Correttivi calcici e magnesiaci") dell'allegato 3 al decreto sopra citato; in particolare si è specificato che il gesso di defecazione (n.21) e il carbonato di calcio di defecazione (n. 22) non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione;

il numero 23 del medesimo allegato descrive, invece, le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" ed indica i limiti che devono essere rispettati dai fanghi utilizzati, nelle more della revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

considerato che:

ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992, è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se sono stati sottoposti a trattamento, se sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, e non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

considerato, inoltre, che:

nel corso degli ultimi anni sono intervenute innovazioni e miglioramenti nei processi di trattamento dei fanghi da depurazione che consentono un processo di valorizzazione sostenibile degli stessi, in un'ottica di economia circolare;

impegna il Governo:

ad istituire in tempi rapidi presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un tavolo interistituzionale, al fine di valutare le evoluzioni tecnologiche intervenute negli anni nel trattamento dei fanghi da depurazione, anche nell'ottica di una revisione completa ed organica della normativa per il settore.

Art. 11

11.5 (testo corretto)

Lorefice

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «oa) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello".»;".

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3(pom.) del 22/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022
3ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. In particolare, alle lettere a) e b), si modifica il comma 1 dell'articolo 25 (Verifiche e accertamenti fiscali a carico dei condannati) della legge n. 646 del 1982, specificando che la verifica del nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza è effettuata ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (lettera a). Si aggiorna poi il comma 3 del medesimo articolo, prevedendosi pertanto che copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria sopra citato.
Il relatore illustra quindi sinteticamente la rimanente parte del provvedimento, a partire dall'articolo 1, che reca la modifica dell'ordinamento penitenziario in tema dell'accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alla disciplina alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare ai detenuti e internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma contenuta nel decreto in esame. L'articolo 5 introduce nel codice penale, all'articolo 434-bis, il nuovo delitto di "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica". L'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale. L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione

contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovino più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si apre la discussione generale.
Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) anticipa in termini generali la contrarietà della propria parte politica nei confronti del provvedimento, che risulterebbe privo di alcuni requisiti essenziali, come quello della omogeneità per materia.
Passando alla competenza della Commissione, segnala criticamente che, sulla base dell'articolo 4, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza avrà solo la facoltà e non l'obbligo di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, evidenzia che sempre l'articolo 4 non prevede un termine entro il quale copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, venga trasmessa dal Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico-finanziaria sopra citato, scaduto il quale, peraltro, tale nucleo dovrebbe poter procedere lo stesso.
Prima di procedere al voto chiede di verificare presso la Commissione di merito se sia prevista un'audizione della Guardia di finanza e, in caso di risposta positiva, di attenderne lo svolgimento, per poter esprimere un voto più consapevole.
Il senatore TURCO (*M5S*) ricorda che l'articolo 4 riproduce il testo di una norma già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislativa su iniziativa della sua parte politica e anticipa una posizione favorevole sul punto.
Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni critiche del collega Cottarelli quanto all'eterogeneità delle norme contenute nel provvedimento e contesta la portata dell'articolo 7, in materia di reintegro anticipato del personale sociosanitario non vaccinato, che non ha visto un preventivo confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni pur avendo un impatto sui bilanci regionali e rientrando tra le materie di competenza regionale. Anticipa quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
Il PRESIDENTE ritiene che il relatore possa acquisire indicazioni presso la Commissione giustizia, con riferimento al supplemento di istruttoria richiesto dal senatore Cottarelli.
Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) assicura che procederà in tal senso e aggiornerà la Commissione al più presto.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE, in attesa delle determinazioni circa l'assegnazione del disegno di legge n. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, propone di sconvocare la seconda seduta pomeridiana nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di oggi, che si propone di riconvocare eventualmente nella giornata di domani per programmare i lavori della Commissione.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e la seconda seduta pomeridiana di oggi sono sconvocati.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 29/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
4ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.
Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.
Si passa alla votazione.
Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), prendendo atto che non è stato possibile procedere al supplemento di istruttoria, richiesto nella seduta del 22 novembre scorso, relativo ai compiti della Guardia di finanza, peraltro non presente tra i soggetti auditi della Commissione bilancio, dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.
(345) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore CASTELLI (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, evidenziando che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in
misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale

per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).
L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai
consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.
L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce

che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
L'articolo 15, commi da 3 a 8, autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria. In particolare, si segnala che parte della copertura finanziaria viene fornita dall'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalla riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14. L'articolo 15, inoltre, dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato; modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio; autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa. Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.
Si apre la discussione generale.
Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), che in premessa giudica il provvedimento privo dei requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e della necessaria omogeneità per materia, fatta eccezione per la parte relativa al sostegno a imprese e famiglie per l'aumento dei costi dell'energia, che giudica condivisibile.
Entrando nello specifico delle parti di interesse della Commissione, rileva che il comma 10 dell'articolo 3, che innalza per l'anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente limitatamente per il periodo di imposta 2022, potrebbe avere una portata molto limitata, in quanto, essendo ormai l'anno prossimo alla conclusione, le aziende potrebbero già aver definito le proprie scelte in materia. Quanto al Superbonus, pur condividendo un intervento di revisione della percentuale di detrazione, giudica necessario offrire alla misura una prospettiva per il medio termine, così come garantire una soluzione adeguata allo sblocco dei crediti incagliati, in quanto la previsione dell'articolo 9, pur rappresentando un passo avanti, provoca pur sempre conseguenze economiche a chi li acquista. Inoltre, l'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito, qualificato come reddito di riferimento calcolato in base al reddito del nucleo familiare, una sorta di quoziente familiare, che tuttavia non tiene conto del patrimonio, che pure dovrebbe avere un'incidenza nella valutazione dei bisogni di una famiglia. Su tali aspetti, in mancanza di modifiche al provvedimento da parte della maggioranza, anticipa che la propria parte politica si asterrà.

Infine, in termini generali evidenzia che l'uso dei crediti di imposta rappresenta un vantaggio enorme per i Governi, in quanto si rinvia al futuro una parte del costo delle misure adottate, tuttavia sarebbe utile avere dalla Ragioneria generale dello Stato un quadro completo di tali crediti per poter valutare quanto delle future entrate sia stato finora ipotecato da parte degli Esecutivi passati.
Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) giudica interessante l'osservazione del senatore Cottarelli, che potrebbe essere estesa anche ai vari *bonus* adottati nel tempo.
Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta ha programmato di concludere l'esame entro domani.
Il seguito dell'esame è rinviato.

(361) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore CASTELLI (*FdI*) illustra il provvedimento per le parti di interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, per effetto di tale articolo, che interviene sul decreto-legge n. 176 del 2022, le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022). Inoltre, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori a quelle vigenti prima del 22 marzo 2022. Sono conseguentemente rimodulati gli adempimenti a carico degli operatori del settore, nonché le relative scadenze. Ai sensi dell'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie del provvedimento, le maggiori entrate fiscali derivanti dalle rimodulazioni di cui all'articolo 1, per un importo pari a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, sono utilizzate quale fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli altri articoli del provvedimento medesimo. Analogamente, una ulteriore fonte di copertura finanziaria, per un importo di 81 milioni di euro per l'anno 2022, è individuata, ai sensi dell'articolo 4, nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che finanzia l'attribuzione alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo di un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa.
Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta di oggi ha preso atto della disponibilità del Ministro dell'economia a svolgere l'illustrazione delle linee programmatiche il giorno 6 dicembre alle ore 20, anche in sede congiunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati.
Ha inoltre programmato di concludere l'*iter* delle procedure in consultiva per la corrente settimana e di prevedere seduta nella giornata del 6 dicembre.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2(pom.) del 15/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022
2ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 17,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(311) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SATTA (*FdI*) segnala innanzitutto, per quanto di competenza, i commi da 3 a 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 144, volto a incrementare il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022 e a disciplinare il riparto delle relative risorse.
Nota quindi, in particolare, riguardo al comma 5, la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte di regioni e province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario, in relazione all'incremento del costo di energia elettrica e gas.
Dà successivamente conto dell'articolo 8, che prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità, in ragione dei maggiori costi dell'energia, e dell'articolo 12, volto a incrementare le risorse per la concessione di buoni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico in favore delle persone fisiche a basso reddito.
Dopo aver specificato che l'articolo 15 prevede il riconoscimento di un contributo *una tantum* in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale in conseguenza dell'incremento dei costi di energia elettrica e gas, illustra gli articoli 18, 19 e 20, finalizzati al riconoscimento di un'indennità *una tantum* per molteplici categorie di soggetti, in genere già beneficiarie, nel 2022, di un'indennità analoga.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 21, che differisce il termine per la trasmissione della richiesta di recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, l'articolo 26, che prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, l'articolo 27, recante modifiche della disciplina del sistema di istruzione professionale, nonché l'articolo 28, il quale prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale e di analoghi osservatori locali.

Dopo aver segnalato l'articolo 34, teso ad ampliare l'ambito delle farmacie rurali sussidiate che possono rientrare nel programma di consolidamento già oggetto di avviso pubblico, rileva l'incremento del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i CAF disposto dall'articolo 36.
Si sofferma quindi sull'articolo 37, recante modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), pur riconoscendo l'opportunità di talune disposizioni, esprime perplessità sul complesso dei contenuti del decreto-legge in esame, notando in particolare l'assenza di previsioni volte a reperire risorse a valere sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Rileva inoltre criticamente l'atteggiamento del Governo volto alla revisione del *superbonus* per le ristrutturazioni edilizie. Preannuncia infine il voto di astensione del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rammenta l'impianto positivo del provvedimento licenziato dal precedente Governo, teso ad aumentare il finanziamento del sistema sanitario senza ricorrere a ulteriore indebitamento. Lamenta quindi la chiusura delle forze di maggioranza in sede di trattazione presso l'altro ramo del Parlamento rispetto alle proposte della sua parte politica, volte particolarmente al controllo della spesa per dispositivi medici, al sostegno a favore delle famiglie più deboli a fronte degli aumentati costi dell'energia, nonché alla necessaria tenuta del livello delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Osserva altresì la complessiva penalizzazione del terzo settore e, in conclusione, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea il mancato accoglimento presso la Camera dei deputati delle proposte della propria parte politica, con particolare riguardo a quelle volte a contrastare le diseguaglianze tramite una opportuna tassazione degli extraprofitti e il ricorso all'imposizione patrimoniale *una tantum*. Richiama successivamente l'attenzione sulla mancanza di misure idonee a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché di misure realmente efficaci sul piano della prevenzione delle delocalizzazioni. Dichiara pertanto il voto contrario a nome del Gruppo.
Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, esprimendo peraltro l'auspicio che nel corso della legislatura possano essere attuate idonee strategie riguardo la disabilità ed esprimendo preoccupazione per le conseguenze di eventuali riduzioni del finanziamento del sistema sanitario che comporterebbero ripercussioni gravi sulla situazione delle persone fragili e sulla dotazione delle strutture.
Il senatore ZULLO (*FdI*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo osservando l'opportunità delle misure volte al sostegno delle famiglie e delle imprese e relativamente alla politica energetica.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) giudica favorevolmente le semplificazioni apportate al provvedimento in esame ed esprime fiducia riguardo alle ulteriori misure preannunciate dal Governo relativamente alle questioni degli extraprofitti e delle forniture energetiche. Prosegue notando la rilevanza delle disposizioni volte a sostenere le famiglie, le imprese, le istituzioni pubbliche, quali gli enti locali, e il sistema scolastico.
Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.
La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritiene largamente insufficienti le misure relative al sostegno alle famiglie, quali il contributo relativo alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico, e al Servizio sanitario nazionale, notando a tale riguardo la mancanza di un'attenzione specifica alle esigenze delle regioni meridionali. Dopo aver altresì posto in evidenza l'inadeguatezza delle disposizioni riguardanti le delocalizzazioni, ribadisce la necessità di politiche mirate alle esigenze del Sud, in quanto fattore strategico di sviluppo dell'intero sistema nazionale. Dichiara quindi il voto contrario della propria parte politica.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.
(274) *Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che*

non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza della Commissione, il relatore ZULLO (*FdI*) esprime preliminarmente alcune considerazioni sul quadro epidemiologico determinato dall'attuale andamento dei contagi da COVID-19. Nota quindi, in particolare, che l'articolo 7 del decreto-legge n 162 sposta dal 31 dicembre al 2 novembre 2022 la cessazione degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 già previsti per i lavoratori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, nonché per il personale delle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale e gli studenti impegnati in tirocini volti all'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, recanti a carico degli inadempienti la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riepiloga successivamente il contenuto dell'articolo 5, cheintroduce nel codice penale il delitto di "invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", consistente nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, da parte di oltre cinquanta persone, allo scopo di organizzare un raduno, qualora da quest'ultimo possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Anticipa infine una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute già convocate alle ore 8,45 e 12 di domani, mercoledì 16 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.4.2.4.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3(pom.) del 23/11/2022

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
3ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 17.15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022 (n. 2)
(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Esame. Parere favorevole)

In riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) dà conto innanzitutto della ripartizione per il 2022 della quota delFondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata ai quindici comuni specificamente individuati dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. A tale riguardo puntualizza che una quota del Fondo, pari a 100.000 euro, è destinata all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza per il 2022.
Successivamente riassume la disciplina legislativa del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, e della procedura per il riparto fra i comuni riservatari.
Segnala poi i commi 1 e 2 dell'articolo 2, riguardanti il monitoraggio degli interventi realizzati a valere sulle risorse ripartite e alla rendicontazione delle spese, mentre il successivo comma 3 pone un vincolo all'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune in relazione all'impiego delle risorse precedentemente trasferite.
Passa infine all'illustrazione dell'articolo 3, che, richiamando una serie di atti nazionali di programmazione e di indirizzo, reca disposizioni sulla programmazione, da parte dei comuni

riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto del riparto.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario a condurre i dovuti approfondimenti, tenuto conto della scadenza del termine per l'espressione del parere, posta al 30 novembre, nonché del complesso di provvedimenti che la Commissione stessa è chiamata a trattare.

Il PRESIDENTE, atteso il contenuto dell'atto, giudica invece utile procedere subito alla votazione della proposta di parere, così da permettere alla Commissione di dedicare maggior spazio all'esame di altri argomenti, di più elevata complessità.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), a supporto della richiesta della senatrice Pirro, ritiene che sarebbe più opportuno dare maggior agio all'esame dello schema di decreto in titolo e osserva che la contrazione dei tempi dell'esame è dovuta alla mancanza di sedute nella giornata di ieri. Segnala quindi la questione della tempistica d'esame dei singoli atti quale materia da porre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE manifesta fin d'ora la propria disponibilità a valutare anche gli aspetti della programmazione dei lavori in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore ZULLO (*FdI*) condivide la scelta di svolgere l'esame dell'atto in tempi brevi, considerata la necessità di approfondire materie più complesse. Specifica quindi che il provvedimento in titolo è oggetto di ampio consenso ed è stato già positivamente vagliato in sede di Conferenza unificata.

La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) si associa alle motivazioni espresse dal Presidente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a procedere alla votazione, rilevando che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto secondo criteri ormai accettati e ampiamenti collaudati. Osserva peraltro la sussistenza di un limite, costituito dall'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene nuovamente per specificare che il proprio precedente intervento era motivato dalla mancanza del tempo necessario ad una adeguata riflessione sui contenuti del provvedimento e non da intenti dilatori.

Il presidente ZAFFINI avverte quindi che si procederà alla votazione.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenziando il carattere condivisibile del provvedimento, ma richiamando altresì la rilevanza della questione di metodo precedentemente sollevato.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale sottolinea il bisogno di un congruo aumento della dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo inoltre l'auspicio di una revisione delle linee di indirizzo in materia di affido familiare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia voto di astensione, motivato dall'insufficienza delle risorse

oggetto del provvedimento in esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

La relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che, in coerenza con la delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 288 del 2003, recante la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai fini della riforma prevista nell'ambito del PNRR.
Chiarisce quindi che la riforma proposta è fondamentalmente finalizzata ad adottare criteri internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS e collegare gli stessi con i territori di riferimento. Segnala quindi l'opportunità di disporre di una disciplina adeguata agli obiettivi dell'innovazione tecnologica e alla valutazione dei livelli di qualità, sicurezza e appropriatezza. Specifica inoltre che obiettivo necessario del riordino della disciplina degli IRCCS è la garanzia di prestazioni di eccellenza e del contributo alla formazione dei medici specialisti e di medicina generale, nonché di elevati livelli di innovazione e trasferimento tecnologico.
Fa presente inoltre che le disposizioni riguardanti gli IRCCS di diritto pubblico devono essere volte a favorire *spin off* e *start up*, rilevando l'opportunità di una adeguata valorizzazione dei ricercatori, anche attraverso il finanziamento di fondi di premialità.
Mette poi in evidenza le modifiche recate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, volte a precisare l'inserimento degli IRCCS nel contesto del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle aree internazionalmente riconosciute in cui sono chiamati a svolgere le loro attività.
Segnala l'articolo 2, volto all'attuazione del criterio di delega relativo all'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS, e il successivo articolo 3, in materia di promozione, nel rispetto dell'autonomia regionale, del coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica e d'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità e di competenza dei componenti degli organi di governo.
Dato conto dei contenuti dell'articolo 4, basato sui principi di delega in tema di attività di ricerca, reti e tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, segnala l'articolo 5, teso a disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di prevedere la compatibilità con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza.
Illustra quindi l'articolo 6, riguardante in particolar modo la vigilanza da parte del Ministero della salute e l'individuazione dei requisiti di professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato.
La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 7, concernente l'adozione di criteri di valutazione specifici per il riconoscimento della qualifica di IRCCS, i criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico, il vincolo della partecipazione ai fabbisogni del Servizio sanitario nazionale per i casi di proposte di nuovi riconoscimenti di IRCCS e la regolamentazione, per gli istituti con sedi in più regioni, delle modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie.
Dopo aver segnalato gli articoli 8 e 9, in materia rispettivamente di procedura di revisione e revoca del riconoscimento degli istituti e di vigilanza, richiama l'attenzione sull'articolo 10, che introduce nuove disposizioni riguardanti il personale della ricerca sanitaria, anche ai fini della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti e dell'eventuale inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario

nazionale, nonché della promozione della mobilità tra IRCCS di diritto pubblico, enti pubblici di ricerca e università. Fa presente al riguardo l'opportunità di favorire la competitività con il settore privato, anche attraverso l'impiego di ricercatori di formazione non medica. Auspica altresì che la disciplina del rapporto di lavoro contempli, riguardo gli addetti alla ricerca, la distinzione tra un ruolo direttivo e un ruolo non direttivo dedicato alle attività di supporto.
Dà successivamente conto dell'articolo 11, il quale dispone in ordine alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale.
Avviandosi alla conclusione, segnala l'articolo 12, contenente le disposizioni finali e transitorie, e l'articolo 13, che reca una clausola di non onerosità e di salvaguardia per le finanze pubbliche.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) chiede che la discussione generale venga aperta in una seduta successiva.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta e rinvia il seguito dell'esame dell'atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente ZAFFINI rammenta che nella scorsa seduta il relatore Zullo ha presentato una proposta di parere favorevole.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), rileva che il decreto-legge in esame, condivisibile riguardo diversi aspetti, desta perplessità in relazione alle disposizioni volte al ritorno nei luoghi di lavoro del personale sanitario non vaccinato contro il Covid, data la persistente necessità di tutelare i soggetti fragili. Auspica pertanto che il relatore possa integrare la proposta di parere in accoglimento di tali rilievi.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando in particolare le audizioni di esperti dinanzi alla Commissione di merito, che hanno posto in evidenza il carattere prettamente ideologico delle previsioni concernenti il personale sanitario non vaccinato.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), sottolineando a sua volta la natura ideologica delle misure esaminate.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando l'attenzione sull'opportunità delle disposizioni riguardanti il delitto di invasione di terreni

o edifici per raduni pericolosi, motivato da fondate ragioni di tutela dell'ordine pubblico.

Interviene quindi brevemente il relatore ZULLO (*FdI*), specificando che le disposizioni in tema di personale sanitario non vaccinato sono giustificate dal mutato quadro epidemiologico, risultando coerenti con l'articolo 32 della Costituzione. Segnala inoltre la rilevanza dell'apporto alle funzioni di cura, che può essere garantito dal citato personale sanitario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI (*FdI*) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 24 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=55935

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 16 del 12/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

16a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente ROSSOMANDO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 19 del 15 dicembre 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,03)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 6 dicembre 2022 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (393).

Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:
(274) *Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che*

non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali **(ore 12,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 274.

Ha facoltà di parlare la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, quest'Assemblea si appresta ad approvare un provvedimento che presenta a nostro avviso evidenti profili di incostituzionalità; criticità gravi che ci hanno portato a porre una questione pregiudiziale e che non sono state risolte neppure nell'ambito dei lavori effettuati dalla Commissione giustizia.

Punto nodale della questione pregiudiziale è l'introduzione della nuova figura di reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, che presenta criticità di anticostituzionalità irrisolte anche nella nuova formulazione disciplinata dall'articolo 5, che ha sostituito quello originale. *(Brusio)*. Chiedo scusa, si può avere un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Colleghi, è davvero difficile ascoltare la collega. Vi invito ad abbassare il tono della voce.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. La ringrazio, signora Presidente.

Dico subito che i rilievi di incostituzionalità sono stati evidenziati da numerosi costituzionalisti auditi dalla Commissione giustizia. Non è superfluo ricordare che anche lo strumento del decreto-legge d'urgenza era ed è fuori luogo per trattare la materia legislativa in argomento, tanto che la Corte costituzionale impone che l'esistenza di requisiti di necessità ed urgenza non può essere solo enunciata, ma deve essere oggetto di specifica motivazione e certo non può bastare il coinvolgimento del Parlamento nella conversione in legge a sanare questo *vulnus* originario.

Sempre la Corte costituzionale ha richiamato il principio della separazione dei poteri e l'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce in tal senso che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo profilo appare ancora più delicato quando si tratta di introdurre nuove fattispecie di reato.

Il provvedimento è poi carente sotto il profilo della omogeneità ed infatti si passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale fino a norme in materia di obblighi vaccinali.

Venendo poi al merito del provvedimento, confermo pienamente le nostre preoccupazioni e la nostra contrarietà in merito all'introduzione nel sistema penale del nuovo reato di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, che anche nell'attuale formulazione riteniamo si ponga in contrasto con numerosi principi costituzionali.

Insuperabili sono i rilievi in materia di riserva di legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, poiché in questo modo si intende introdurre un inaccettabile sistema penale di emanazione governativa. Il vero problema è la formulazione (anche quella attuale) dell'articolo 5. Quella che si intende introdurre è una norma che contrasta ancora con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. La norma è ancora fortemente generica, lascia alle Forze dell'ordine in un primo momento e successivamente alla magistratura il compito di decidere cosa è punibile e cosa invece non lo è. La nuova formulazione non ha risolto i profili di indefinitezza evidenziati in audizione dagli esperti. È poi evidente il contrasto con l'articolo 17 della Costituzione, che tutela il diritto di riunione, il quale prevede che i cittadini abbiano il preciso diritto di riunirsi pacificamente e che le autorità possono vietare le stesse riunioni soltanto per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.

Infine, evidente è la sproporzione nella disciplina delle sanzioni (fino a sei anni di reclusione per chi promuova o organizzi l'invasione), senza alcun accenno alla condotta o al tipo di pericolo che si può generare.

Profili di incostituzionalità palesi sono presenti anche altrove nel testo del decreto-legge, non mitigati nelle riformulazioni proposte e accolte dalla Commissione giustizia. Faccio riferimento alla riforma della normativa relativa al carcere ostativo, che, invece di seguire il tracciato segnato dalla Corte costituzionale, predispone un sistema di regole che è in contrasto con la finalità rieducativa imposta dall'articolo 27 della Costituzione. Quello introdotto ci appare un inutile aggravamento della disciplina

in materia. La riforma non sembra neanche orientata - come dichiarato da esponenti del Governo - ad evitare possibili allentamenti della pena nei confronti dei responsabili di crimini mafiosi sottoposti attualmente a tale disciplina, in quanto nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio della irretroattività sfavorevole della legge penale, di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, e quindi sarà applicabile solo per il futuro.

Signor Presidente, queste sono le ragioni fondamentali per le quali noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che questo provvedimento sia incostituzionale e pertanto chiediamo che non si proceda oltre all'esame dell'Atto Senato 274. Grazie, Presidente, e mi perdoni per la voce. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi voteremo a favore della pregiudiziale di costituzionalità, perché riteniamo che questo decreto-legge, dal punto di vista costituzionale, sia un vero e proprio colabrodo. La collega Cucchi ha già espresso bene le preoccupazioni legate all'introduzione di un nuovo reato, la cui descrizione, sebbene sia stata poi emendata dal Governo, risulta del tutto indeterminata nel testo del decreto-legge, violando una serie di criteri e di requisiti che la norma penale deve avere. Il fatto stesso che il Governo abbia deciso di emendare una norma penale che aveva inserito in un decreto-legge, sfidando la prudenza necessaria quando si utilizza la decretazione d'urgenza in materia penale, rappresenta in qualche modo la prova che la norma fosse scritta malissimo. Anzi, da questo punto di vista mi permetto di invitare il Governo ad apprendere dalla pessima esperienza vissuta, visto e considerato che avete usato la decretazione in materia penale come debutto dell'attività... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Scalfarotto. Colleghi, è davvero difficile ascoltare, se non abbassiamo un po' il tono di voce.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Dato che il Governo ha sostanzialmente debuttato con questo decreto-legge, utilizzando la decretazione d'urgenza in materia penale e sfidando quella prudenza che sarebbe richiesta in questi casi, io spero che abbia imparato la lezione. L'avete fatto questa volta; non lo fate più. È vero che la materia penale non è esclusa, dal punto di vista costituzionale, dalla decretazione d'urgenza, ma è evidente - come dice anche la Corte costituzionale - che bisogna essere estremamente attenti e rigorosi nell'applicare i requisiti costituzionali.

Ricordiamo che tali requisiti sono in primo luogo la necessità e l'urgenza. Cari colleghi, è evidente che il potere legislativo risiede in questa Camera e alla Camera dei deputati. Il Governo dovrebbe utilizzare la decretazione d'urgenza soltanto per far fronte a materie impreviste e a situazioni non prevedibili, e non è sicuramente questo il caso. Andiamo a guardare come nel decreto e nella relazione vengano illustrate la necessità e l'urgenza: per quanto riguarda l'ergastolo ostativo, l'urgenza sarebbe causata dall'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la decisione in assenza di un intervento del legislatore. Era un evento certamente non straordinario, un evento che conoscevamo e sapevamo sarebbe arrivato. Per il differimento della riforma Cartabia, si parla di consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma.

Che la riforma Cartabia dovesse entrare in vigore lo sapevamo e certamente non era necessario, né urgente un decreto-legge. Per i *rave party* si prevede di prevenire e contrastare il fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica incolumità e la salute pubblica. Dove stanno la necessità e l'urgenza, cari colleghi?

Ancora, si prevede di far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni. Questa sarebbe l'urgenza per quanto riguarda le norme sui medici No Vax. Come capisce anche una persona - un concittadino, una concittadina - che non ha mai studiato diritto, né si è mai avvicinata a queste materie, di necessità e urgenza non si vede l'ombra.

Del resto, che non se ne veda l'ombra è dimostrato anche dal fatto che si tratta di un decreto-legge che

non va a sistemare una questione che si è verificata e rispetto alla quale c'è da prendere una decisione immediata. Il decreto-legge riguarda situazioni e vicende completamente diverse l'una dall'altra. Basta leggere il titolo del provvedimento: «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». Cari colleghi, la necessità e l'urgenza qui non ci sono. Non è nient'altro che un indebito intervento del Governo nell'esercizio del potere legislativo che, se noi lasciassimo passare, introdurrebbe un principio per il quale il Governo non sarebbe più l'Esecutivo, ma prenderebbe decisioni imminenti e immediatamente applicabili, come è successo con questo disgraziato reato di *rave party* che avete inserito in questo provvedimento, evidentemente in violazione della lettera e dello spirito della Costituzione.

Aggiungo un'altra cosa. Con il presente decreto si rinvia l'applicazione della riforma Cartabia e questo è un elemento di grande preoccupazione. Il Governo, infatti, ha deciso di posticipare l'entrata in vigore di tutta la riforma Cartabia, ossia non soltanto di quegli aspetti che - è stato detto - possono appesantire gli uffici giudiziari, ma anche di quelli più favorevoli al reo. Sappiamo benissimo che nel nostro ordinamento vige il principio della irretroattività della norma penale, ma sappiamo altrettanto bene che anche in virtù di obblighi internazionali vige il principio della non ultrattività della norma più sfavorevole al reo.

Ci troviamo quindi in una condizione per cui una serie di reati che sono stati dichiarati perseguibili soltanto a querela di parte e non più di ufficio si trovano in una sorta di limbo, tant'è che questo decreto-legge ha stabilito un *record* del mondo: dopo dieci giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il Tribunale penale di Siena l'ha già sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, caricandolo di una serie di dubbi di costituzionalità che non possono non riguardare la nostra discussione. Se non è soltanto la politica, ma anche l'operatore, il magistrato, a dover applicare quella norma e la rimanda immediatamente alla Corte perché ha un sospetto non infondato di anticostituzionalità, evidentemente questo non può che interessare anche noi.

Aggiungo un altro aspetto che sembra un po' più formale, ma si tratta - anche qui - di una violazione evidente dello spirito e della lettera della Carta costituzionale. Sappiamo che la *vacatio legis*, cioè il tempo che decorre tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e l'entrata in vigore di una legge, è normalmente di quindici giorni e può essere abbreviata a condizione che sia previsto nella legge stessa. Quando il Parlamento approva una legge, può decidere che la stessa entra in vigore in un tempo più rapido. Non è data facoltà al Parlamento e *a fortiori* al Governo cambiare la *vacatio legis* e stabilire che un'altra legge, completamente separata, entri in vigore in un termine diverso. Questo può sembrare un elemento secondario e formale al profano, mentre è, in realtà, un elemento molto preciso che va a tracciare una linea di confine rispetto alle cose che possiamo e non possiamo fare come legislatori e, ancor di più, che il Governo può e non può fare.

Concludo dicendo che sfortunatamente tutto il provvedimento è comunque ispirato fondamentalmente da uno spirito giustizialista e, diciamocelo pure, "manettaro". Quando, infatti, si va a stabilire per decreto tutto il contrario di quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte costituzionale dicono, vale a dire che l'ergastolo ostativo è un trattamento inumano e degradante, che va quindi rivisto in direzione più favorevole al reo e noi, invece, stabiliamo che per potere accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario si passi da ventisei a trenta anni di reclusione, è evidente che stiamo tradendo lo spirito dell'invito, anzi, del monito della Corte costituzionale, la quale ci chiede di operare in una direzione. Noi diciamo che cambieremo, ma cambiamo nella direzione opposta.

Tutti gli emendamenti presentati in senso garantista sono stati respinti, nonostante gli impegni politici del Ministro della giustizia, che ha usato parole altissime in Commissione circa il garantismo al quale egli vorrà ispirare la propria opera.

Abbiamo visto un fronte molto compatto, con colleghi anche della Sinistra che purtroppo - dispiace dirlo - hanno votato, per esempio, contro l'espunzione dei reati contro la pubblica amministrazione dai reati ostativi o che, ancora, hanno consentito che un cittadino o una cittadina siano privati della libertà

personale addirittura per venti giorni, nell'attesa che arrivi una querela da parte di chi non si è disturbato a farla fino a quel momento e che magari la vuole fare dopo: noi teniamo fermo un cittadino per venti giorni, privandolo della propria libertà personale.

Concludendo, dato che la nostra Costituzione è garantista, il fatto stesso che il Governo si riunisca e assuma come primo atto politico un decreto di questo tipo, così smaccatamente giustizialista, è in sé un tradimento alla lettera e allo spirito della nostra Carta costituzionale. *(Applausi)*.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, questa pregiudiziale di costituzionalità dovrà essere respinta e pertanto il Gruppo Forza Italia voterà contro.

Va riconosciuto che, quando il decreto che stiamo discutendo è stato varato, effettivamente sussisteva qualche criticità di natura costituzionale.

Forza Italia è stata tra i primi a sollevare perplessità e riserve sulla sua stesura. Il testo tradiva probabilmente la fretta con la quale era stato varato; peraltro qualche attenuante per questa fretta al Governo davvero dobbiamo riconoscerla: si era insediato da pochi giorni, i gabinetti dei Ministri non erano del tutto rodati e incombeva, in particolare, la scadenza imposta dalla Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo.

La necessità di operare in tutta urgenza si è notata nella prima stesura dell'articolato: in particolare, il reato di *rave* difettava evidentemente del requisito della tassatività.

Ma, se qualche criticità c'era - e lo abbiamo riconosciuto - va detto che oggi è stata decisamente superata. Va riconosciuto che stavolta il Parlamento e soprattutto il Senato hanno fatto appieno il loro dovere.

Il testo del decreto, dopo il lavoro svolto in Commissione giustizia, è stato ampiamente emendato, raccogliendo i suggerimenti degli operatori del settore (avvocati, accademici e magistrati) che abbiamo audito in Commissione giustizia. Come Forza Italia avevamo proposto che i raduni oggetto della norma incriminatrice fossero solo quelli musicali, che fossero caratterizzati dallo spaccio di sostanze stupefacenti e che fossero distinte le posizioni dei semplici partecipanti da quelle dei promotori e organizzatori dei *rave*. Tutti questi nostri emendamenti sono stati effettivamente trasfusi nel testo votato dalla Commissione.

Merita di essere sottolineato, in particolare, che dal testo del decreto è stato cancellato, proprio su nostra richiesta, il riferimento all'ordine pubblico. Credo sia noto a tutti in quest'Assemblea che non a caso il pericolo per l'ordine pubblico non venne inserito dai Padri costituenti nel testo dell'articolo 17 della Costituzione a fianco del pericolo per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.

Era un termine che, se vogliamo, evocava lo Stato di polizia. Era un riferimento troppo vago e discrezionale per giustificare una regola alla fondamentale libertà di riunione e tantomeno sarebbe stato congruo e opportuno inserire ora il termine «pericolo per l'ordine pubblico» per vietare i *rave*. Ci tengo molto a sottolineare questo rilievo, per giustificare il rigetto della pregiudiziale di costituzionalità. Va precisato che il Gruppo Forza Italia non è mai stato contrario a punire con norma incriminatrice il fenomeno del *rave*, una fattispecie astratta nuova, frutto della moda del momento, uno spazio di illegalità dove tutto è consentito, in particolare lo spaccio di droga. Il testo del vigente articolo 633 del codice penale era effettivamente inadeguato a reprimere questo nuovo fenomeno. Abbiamo preteso tuttavia che la nuova disciplina fosse varata con equilibrio costituzionale. Abbiamo chiesto che fossero eliminate le misure di prevenzione, presenti nel testo originario - troppo ardito appariva parificare i ragazzi che organizzano i *rave* ai mafiosi - e così è stato. Oggi, contrariamente a quanto sostenuto poco fa dalla presentatrice della questione pregiudiziale, senatrice Cucchi, dopo questo poderoso lavoro emendativo possiamo tranquillamente concludere che il reato di *rave* è stato sufficientemente tipizzato e non presenta più criticità di ordine costituzionale.

La questione pregiudiziale che stiamo discutendo, secondo l'assunto dei proponenti, si fonda altresì su una presunta assenza dei requisiti di necessità e urgenza, ma anche questo rilievo appare del tutto infondato. In primo luogo, la necessità e l'urgenza del decreto-legge nascevano dall'incombente scadenza dell'8 novembre, termine ultimo fissato dalla Corte costituzionale per un intervento del

Parlamento sulla delicata questione dell'ergastolo ostativo. L'obbligo di disciplinare in tempi ristrettissimi tale fattispecie giustifica quindi appieno il ricorso al decreto-legge e del resto la stessa Corte, con la sua ordinanza successiva, la n. 227 del 10 novembre scorso, di rimessione degli atti alla Cassazione per la valutazione della nuova disciplina, conferma *ex post* la correttezza e la legittimità dell'operato del Governo, che così ha evitato, con una pronuncia nel merito della Corte, di veder travolta *in toto* la disciplina dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario italiano.

In secondo luogo vi è la necessità e l'urgenza di intervenire, perché alcune scadenze per l'entrata in vigore della riforma Cartabia apparivano impossibili da rispettare senza gravissimi disagi negli uffici giudiziari. Del resto era per certi versi inevitabile che una riforma di così vasta portata, varata in fretta per rispettare il calendario concordato in Europa in sede di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualche smagliatura applicativa potesse manifestarla. Con il decreto-legge in esame e con la sua conversione in legge si sono così potuti aggiustare taluni termini, troppo frettolosi e impossibili da rispettare nel concreto.

In conclusione, signor Presidente, possiamo tranquillamente affermare che la disciplina del decreto-legge che passeremo a discutere nel merito è priva di criticità di ordine costituzionale. Del resto, sui temi della giustizia il Gruppo Forza Italia si erge, in Parlamento, a garante del rispetto dei principi costituzionali. La nostra grande tradizione liberale ci impone di essere sempre garantisti e rispettosi, in particolare dell'articolo 27 della Costituzione. Non siamo garantisti *à la carte*, ma a 360 gradi. Siamo garantisti quando siamo all'opposizione, così come quando siamo in maggioranza, garantisti nei confronti degli amici e altrettanto nei confronti degli avversari politici, garantisti in tutte le fasi del processo, esecuzione compresa. Questo è il nostro DNA, il nostro patrimonio culturale e ne siamo molto orgogliosi. *(Applausi)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo un po' troppo abituati a quest'Aula per non capire la portata della questione pregiudiziale di costituzionalità, così come è stata proposta. È pur vero che il sindacato sulla necessità e urgenza è un atto di natura prettamente politica e invito ancora i colleghi, soprattutto coloro che hanno proposto la questione di costituzionalità, a riflettere sul fatto che una cosa è la questione riguardante la necessità e l'urgenza del provvedimento e altra cosa è guardare al merito del testo e alla sua conformità alla Costituzione, che sarà eventualmente valutata nelle sedi proprie.

Uno dei temi posti riguarda l'omogeneità dei contenuti e in verità questo decreto tratta insieme tre grandi questioni: il rinvio della riforma, che ha preso il nome del Guardasigilli del Governo Draghi, la professoressa Cartabia, il decreto legislativo n. 150, i reati ostativi - altro tema delicatissimo - ed infine quello dei famigerati raduni, conosciuti sotto il nome più giornalistico di *rave party*. Non possiamo sorprenderci per il fatto che vi siano norme di necessità e urgenza sul tema della giustizia, in quanto purtroppo, per molti anni, la giustizia ha versato in una situazione di emergenza che forse non è ancora risolta. La necessità ed urgenza forse sono note anche a chi non è uso a queste tematiche. Forse è stato necessario anche il PNRR, con le sue tempistiche, per dare spunti migliori finalizzati ad apportare modifiche fondamentali, riforme sostanziali come quelle in materia di processo civile e processo penale. Non possiamo però negare che oggi vi siano molti temi che hanno carattere di emergenza e rispetto ai quali vi sono la necessità e l'urgenza di provvedere. Purtroppo, possiamo dire che vi sono necessità ed urgenza di intervenire sui reati ostativi, sull'entrata in vigore di una riforma importante come quella Cartabia, per dare degli strumenti atti a fermare questi strani raduni che fino ad oggi, fino all'entrata in vigore del decreto-legge, non erano previsti come fattispecie normativa penale.

Passo a trattare ciascuno di questi punti. Per quanto riguarda la riforma Cartabia, fin dal momento in cui è stata varata erano emerse delle problematicità, una delle quali, senza nasconderci dietro a un dito, riguarda la capacità degli stessi uffici giudiziari di affrontare le nuove procedure e le nuove tempistiche imposte, oltre alla necessità di perfezionare le misure organizzative. Il senatore Scalfarotto faceva un riferimento al fatto che la riforma Cartabia sia stata rinviata in blocco, ma per chi frequenta, conosce ed è abituato agli ambienti giudiziari, recepire la norma in modo spezzettato avrebbe creato

non poche problematiche e forse è stato più utile e più opportuno rinviare l'intera riforma per permettere di affrontare in maniera sistematica alcuni problemi. È stata anche l'occasione, come abbiamo visto in Commissione, di elaborare proposte emendative allo stesso decreto legislativo n. 150 per poter rimediare ad alcune situazioni. Il problema dell'intervento strutturale, però, è molto frequente nel sistema italiano e anche la più bella norma, purtroppo, soccombe o rischia di soccombere di fronte ad un apparato che soffre di una mancanza di innovazione, di investimenti e di qualifiche negli anni. La lotta *sic et simpliciter* alla burocrazia e ai burocrati ha purtroppo travolto anche competenze e qualifiche. Abbiamo bisogno di creare una struttura. Una riforma così importante, qualificata anche dal dottor Gianluigi Gatta come la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni, necessita di un rispetto adeguato e che si faccia in modo che la sua entrata in vigore avvenga pienamente e senza problematiche.

Passando al tema dei reati ostativi, siamo di fronte certamente ad un intervento della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un vero e proprio monito a provvedere, invitando il Parlamento a fare delle scelte di politica criminale. La stessa ordinanza n. 97 del 2021 aveva sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuino nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo e per accedere a dei benefici.

È stata necessaria questa scelta di politica criminale, che peraltro era già stata posta in essere dal Parlamento nella precedente legislatura ed elaborata in un testo che non ha avuto la fortuna di diventare legge. La grande necessità è proprio quella di contemperare le esigenze di prevenzione e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena, come affermato dalla nostra Costituzione, ma i tempi che ci aveva imposto la Corte costituzionale ci hanno costretto, appunto, all'emanazione di un decreto-legge. Incombeva la data dell'8 novembre e questa data è stata rispettata.

Passiamo all'altro punto, riguardante i raduni. Questi raduni, che non avevano fino ad oggi una qualificazione, sono degli pseudo-spettacoli, ammassamenti di persone che si riuniscono non si sa per quali fini e con esiti a volte drammatici. Non occorre ricordare i fatti occorsi al *rave party* di Viterbo di un paio di anni fa: stupri, giovani in coma etilico, un focolaio di Covid-19, un morto. Senza andare così indietro nel tempo basta ricordare quando, non molto tempo fa a Modena, sempre durante uno di questi *rave*, uno dei partecipanti dichiarò: «Qui non ci sono regole, siamo uno Stato a tutti gli effetti». Questa è diventata un'emergenza, vista la situazione di questi ragazzi coinvolti in tali manifestazioni, trattandosi di giovani che già avevano delle deviazioni. Signori, mi dispiace, ma è diventato necessario e urgente intervenire.

Come ha correttamente detto il senatore che mi ha preceduto, il testo originario del decreto-legge ha avuto necessità di alcuni miglioramenti, che sono stati apportati dalla Commissione, perché il Parlamento lavora, il Parlamento si esprime e non ha fatto altro che esercitare le sue prerogative. Siamo arrivati oggi in Aula con un testo che dà veramente l'opportunità di definire strumenti significativi e determinanti ad evitare fenomeni che possono avere gravi ripercussioni proprio sulla sicurezza e sulla salute di questi giovani ragazzi.

Per queste ragioni, il Gruppo della Lega voterà contro la questione pregiudiziale di costituzionalità QP1.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevole colleghe, onorevoli colleghi, Governo, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale in esame e lo faremo non solo e non tanto per esprimere la nostra contrarietà al contenuto politico del decreto-legge, ma per serie ragioni di merito costituzionale.

Il decreto-legge in conversione presenta infatti, a nostro avviso, gravi ed evidenti vizi di legittimità. Innanzitutto, appare carente del fondamentale requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Fin dalla sentenza n. 22 del 2012, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le

disposizioni del decreto, seppur diversificate tra loro, tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza. In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte ha sottolineato che il presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento, inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno, e che pertanto la scomposizione atomistica delle condizioni di validità prescritte dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente e il caso che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.

Orbene, onorevoli colleghi, a noi pare difficile individuare un collegamento stringente tra le diverse disposizioni contenute nel decreto-legge e sostenere che esse sono volte a fare fronte a un singolo caso straordinario di necessità e urgenza.

Gli articoli da 1 a 4 intervengono sulla disciplina della concessione di benefici penitenziari ai condannati per i reati cosiddetti ostativi; l'articolo 5 introduce, invece, una nuova fattispecie di reato, quella di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, che ci sembra abbia poco a che fare con il tema dei benefici penitenziari del cosiddetto ergastolo ostativo.

Lo stesso si dica per la questione trattata dal successivo articolo 6, che differisce al 31 dicembre del 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa; o dell'articolo 7, che contiene infine disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti Covid-19.

Il decreto-legge disciplina materie molto diverse tra loro, il cui legame non risulta dal contenuto delle disposizioni né viene in alcun modo reso esplicito o chiarito in sede di premesse. Esso si presenta proprio, secondo le parole della Corte, quale "congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale", con ciò violando l'articolo 77, comma 2, della Costituzione.

Il decreto-legge non risulta solo eterogeneo, bensì anche carente degli altrettanti fondamentali requisiti di necessità e urgenza, specie in relazione ad alcune disposizioni. Quali sarebbero le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per introdurre una nuova fattispecie di reato come quella contenuta all'articolo 5? Sarebbe forse l'urgenza di affrontare situazioni analoghe a quelle che, il giorno precedente l'adozione del decreto, erano state efficacemente affrontate a Modena attraverso l'applicazione della previgente disciplina? *(Applausi)*.

Altrettanto incerte e fragili appaiono le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per riammettere in servizio medici che si rifiutarono di sottoporsi all'obbligo vaccinale. Ben altre, onorevoli colleghi, sono le necessità e le urgenze del nostro Paese. *(Applausi)*.

Non è questa, lo so, la sede per ricordare al Governo la difficile situazione economica in cui si trovano molte famiglie, molti pensionati, molte persone disoccupate e anche molti lavoratori, precari e non. Ma certo non si può tacere lo scarto tra la gravità di tali condizioni e ciò che il Governo ha considerato prioritario, come appunto l'introduzione di una nuova e per altri indeterminata fattispecie di reato o l'immediata ed urgente cancellazione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e, più in generale, per coloro che lavorano in strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali, senza alcuna ponderata valutazione dei rischi di una ripresa dei contagi, dei rischi per la salute dei pazienti più fragili, nonché dei rischi di un ulteriore indebolimento dei doveri di solidarietà che strutturano una comunità e sostanziano i legami che la fanno vivere e rendono possibile l'esercizio dei diritti per tutti.

Se l'indirizzo politico che ispira la maggioranza è quello dei condoni, delle sanatorie, dell'allentamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, si capisce forse il perché di tanta insofferenza e leggerezza verso ogni dovere di solidarietà, anche in ambito sanitario. *(Applausi)*.

In ogni caso, tornando alla puntuale disamina dei profili di legittimità, più disposizioni appaiono non solo eterogenee rispetto al fine e carenti del requisito della straordinarietà e della necessità e urgenza, ma anche contrarie, nel merito, ad alcuni fondamentali principi costituzionali.

La formulazione dell'articolo 5 presenta, infatti, molti aspetti di dubbia legittimità e di carenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui si è già detto. Per come è configurata la fattispecie, infatti, contiene significativi profili di sovrapposizione delle condotte sanzionate con altre disposizioni del

codice penale, segnatamente quantomeno con l'articolo 614 e con l'articolo 633.
In secondo luogo, la fattispecie appare gravemente carente del requisito di tassatività, prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate in relazione in particolare alle forme, ai modi e ai criteri di valutazione della loro pericolosità, oltre alla mancata individuazione del soggetto competente ad effettuare tale valutazione.
In terzo luogo, esso presenta intrinseci profili di irragionevolezza, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della quantificazione della pena, che appare irragionevolmente aggravata rispetto a quella prevista per la fattispecie largamente analoga di cui all'articolo 633 del codice penale.
Sussiste infine una violazione dell'articolo 17 della Costituzione, nella misura in cui la nuova fattispecie di reato, così come è configurata, appare potenzialmente suscettibile di applicazione a tutte le riunioni, ivi comprese quelle in luogo pubblico, seppur carenti di preavviso. L'articolo 17 della Costituzione prevede che la riunione in luogo pubblico possa essere sciolta solo nel caso di «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» e la disposizione in esame anzitutto aggiunge alle ragioni di pericolosità anche l'esistenza di rischi per l'ordine pubblico e la salute pubblica. Inoltre, soprattutto là dove la Costituzione parla di motivi comprovati e dunque di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza o l'incolumità pubblica, la nuova fattispecie di reato sembra invece configurare una valutazione anticipata e in astratto del rischio, peraltro senza chiarire da quali soggetti tale valutazione debba provenire, in quali forme e secondo quale modalità.
I tempi limitati della dichiarazione di voto non mi consentono purtroppo una disamina puntuale anche degli altri articoli del decreto-legge in discussione, i quali tuttavia, come è scritto nella pregiudiziale, non paiono esenti da altrettanti seri dubbi di legittimità. Per questi motivi, come anticipato, voteremo a favore della pregiudiziale sperando che questo primo decreto-legge non dia il verso ad una legislatura che, se prosegue su questa strada, espone il nostro Paese al rischio di una recessione sia sul piano economico, sia sul piano sociale, sia su quelli istituzionale, del pluralismo e dei diritti. *(Applausi)*.
RASTRELLI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RASTRELLI *(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, gli interventi dei Gruppi parlamentari che si sono susseguiti, tanto quelli in sintonia quanto quelli in dissenso, hanno trovato il Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia talvolta concorde, quando non anche compiaciuto, e talaltra perplesso, quando non anche sbalordito, ma sempre particolarmente accorto e rispettoso della altrui sensibilità politica, consapevoli - come siamo - che il deposito di una questione pregiudiziale è un tema, ancor prima che tecnico-giuridico, dal fortissimo impatto politico. E questo è tanto più evidente ad una forza come Fratelli d'Italia che si è forgiata sui banchi dell'opposizione. È chiaro infatti che il ricorso ad una questione di pregiudizialità costituzionale è talvolta per le forze di opposizione uno dei pochi strumenti per rivendicare la centralità e la dignità di un ruolo. Proprio per il rispetto delle minoranze, nella logica di una corretta dialettica parlamentare, Fratelli d'Italia farà uno sforzo per argomentare nel merito delle rilevate criticità costituzionali evidenziando sin da subito che, a nostro avviso, non ve ne sono né in termini di generali presupposti né in termini di omogeneità e ragionevolezza della proposta del decreto-legge, né meno che mai con riferimento alle precedenti pronunce della Corte costituzionale.
Tendenzialmente il disegno di legge di conversione del decreto-legge solleva con la questione pregiudiziale tre ordini diversi di presunta incostituzionalità. Uno, più generale, è legato alla sussistenza o meno di quei requisiti straordinari di necessità e urgenza che devono presiedere la decretazione d'urgenza, e quindi un rilevato tema di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con un richiamo all'articolo 70.
Un secondo tema più specifico attiene all'articolo 5, la norma cosiddetta anti-*rave*, con un doppio profilo rilevato; uno della ritenuta riserva di legge, quindi di una violazione dell'articolo 25 della Costituzione, anche immaginando possa essere una norma liberticida con una presunta violazione dell'articolo 17 e, infine, un ultimo profilo attiene agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge di

conversione e cioè al tema dell'ergastolo ostativo e dell'accesso ai benefici premiali per una determinata categoria di soggetti che sono i condannati all'ergastolo non collaboranti.

Ebbene, con questa stessa logica e con questa stessa perimetrazione delle questioni, il Gruppo Fratelli d'Italia ritiene che il primo tema, quello della sussistenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, non si possa assolutamente porre nel caso specifico proprio avendo contezza dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto. Nel corso degli anni, sistematicamente, il giudice delle leggi è intervenuto sul tema dell'articolo 77 a volerne disegnare quello che è stato definito il volto costituzionale della decretazione di urgenza, proprio perché si tratta di una norma cruciale nell'ambito della produzione legislativa, quindi assolutamente rilevante sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Ebbene, già ai tempi dell'Assemblea costituente era chiaro che non potessero essere stabiliti dei criteri rigidi all'interno dei quali disporre la decretazione di urgenza, ma soltanto dei criteri particolarmente elastici, variabili nel tempo e nello spazio, sui quali nel corso del tempo è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale ad affiancare al criterio dell'omogeneità oggettiva il tema del vincolo funzionale e finalistico. Il Governo quindi, assumendosene naturalmente ogni responsabilità, ben può decretare d'urgenza su materie particolarmente sensibili.

In questo senso allora vale soltanto la pena di ricordare che il primo garante del sistema complessivo è il Presidente della Repubblica che interviene in sede di decretazione d'urgenza addirittura in tre momenti successivi; preventivamente, all'atto dell'emissione del decreto-legge, successivamente, con l'autorizzazione alla presentazione del disegno di legge di conversione e, infine, con la promulgazione del provvedimento finale.

Lo stesso ragionamento vale naturalmente anche per il decreto anti-*rave*, su cui troppo spesso si è insistito strumentalmente perché si tratta di una norma che noi rivendichiamo con forza. *(Applausi)*. Per la prima volta infatti un Governo non si è chinato dinanzi al tema dello scempio di ogni norma e di ogni controllo, quasi si volesse istituzionalizzare il diritto al delirio ed è stata posta in termini di necessità e urgenza perché andava a proteggere beni costituzionalmente garantiti, come la sanità e l'incolumità pubblica. Peraltro, il lavoro svolto in Commissione e gli stessi emendamenti del Governo pongono questo elemento al sicuro da rischi di incostituzionalità.

Ultimo tema: l'ergastolo ostativo. Come si fa ad assumere che non vi siano necessità e urgenza quando c'è stato un monito della Corte costituzionale indirizzato al Parlamento, a più e più riprese, con l'ordinanza n. 97 del 2021 che voleva evitare l'effetto demolitorio da parte della Corte in una logica di leale collaborazione rispetto a un presidio della nostra sicurezza pubblica, le leggi di prevenzione e di sicurezza antimafia. Il decreto-legge che oggi andremo a convertire garantisce non soltanto rispetto all'attualità dei collegamenti mafiosi, dei condannati all'ergastolo non collaboranti, ma soprattutto presidia il rischio del ripristino di quei legami.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è lo scenario che ci troviamo oggi ad affrontare, e onestamente a noi appare surreale, assurdo, grottesco che proprio chi ha fatto un uso sistematico della decretazione d'urgenza, chi ha configurato in quest'Aula la prassi malata della sua sostituzione rispetto alla legislazione ordinaria, chi ha prodotto nel tempo decreti-legge addirittura ad efficacia differita, chi ha spesso posto persino il vincolo del voto di fiducia in prima lettura con l'umiliazione del Parlamento, oggi voglia porre tali questioni. *(Applausi)*. È infatti assolutamente inammissibile che chi ha fatto strame della centralità del Parlamento, chi ha conculcato diritti e libertà individuali senza neppure osservare la sacralità di questo ruolo, oggi voglia ergersi a vestale della tutela costituzionale.

Nell'anticipare il voto contrario di Fratelli d'Italia alla questione pregiudiziale di costituzionalità, mi permetto non di lanciare una sfida o un monito, ma semplicemente di formulare un auspicio ai colleghi dell'opposizione.

Oggi che il voto popolare vi ha non confinato, ma affidato il ruolo sacro della minoranza, con i poteri di controllo, di denuncia, di alternativa, senza strumentalità, mostrate di possedere la cultura del confronto, nel merito, esattamente come noi - che ci siamo forgiati sui banchi dell'opposizione - abbiamo dimostrato di aver maturato fino in fondo la cultura di governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri

senatori, riferita al disegno di legge n. 274.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Discussione del disegno di legge:
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*** *(Relazione orale)* **(ore 12,59)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 274.
La relatrice, senatrice Bongiorno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. *(Brusio).*
Colleghi, se volete uscire dall'Aula vi prego di farlo qualora non vogliate partecipare alla discussione, altrimenti abbassate cortesemente il tono della voce. Prego, relatrice.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, cercherò di essere sintetica e completa.
Il disegno di legge n. 274, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, prevede la conversione del decreto-legge n. 162 del 2002.
Il provvedimento d'urgenza recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, constava di nove articoli nella sua formulazione originaria. Nel corso dell'esame della Commissione sono state introdotte nuove disposizioni nel testo.
Illustrerò brevemente le quattro tematiche, la prima delle quali riguarda l'accesso ai benefici penitenziari per gli autori dei reati ostativi. Riguardo al merito, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia. Si ricorda che il tema, sulla base di una indicazione al legislatore da parte della Corte costituzionale, è stato affrontato nella XVIII legislatura, con l'approvazione di una proposta di legge che però non aveva concluso il suo *iter* parlamentare. Il decreto-legge in esame riprende in larghissima parte il testo di quella proposta. Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a),* numero 1), dell'articolo 1, novella il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario*,* estendendo il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari previsto per i reati ostativi, anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta un'ulteriore modifica del comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, volta ad escludere i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi.
La lettera *a)*, numero 2), prevede l'integrale sostituzione del comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e l'aggiunta di tre nuovi commi.
La nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. In particolare, si modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La novella, in particolare, sopprime l'istituto della impossibilità e o inesigibilità, irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che dunque viene scomposto nei già ricordati commi 1, 1-*bis,* 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2.
In particolare, sono ricompresi nel nuovo comma 1-*bis* i condannati, tra gli altri, per i delitti commessi

per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza e per i reati di mafia. Quanto ai detenuti e agli internati per tali delitti associativi, i benefici possono essere loro concessi purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, nonché alleghino elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti, tramite terzi.

Nel nuovo comma 1-*bis* sono invece ricompresi i condannati per alcune residuali fattispecie non associative. Per tali reati si richiede il rispetto delle medesime condizioni depurate tuttavia da indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo. Il testo originario del decreto-legge includeva nella sottocategoria dei reati di cui al comma 1-*bis* anche i delitti contro la pubblica amministrazione; in conseguenza dell'esclusione di tali delitti dal catalogo dei reati ostativi, la Commissione ha soppresso altresì l'inserimento degli stessi nel comma 1-*bis*.1.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata fatta una serie di correzioni, di modifiche e di integrazioni. In particolare la Commissione ha introdotto nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario il nuovo comma 1-bis.1.1 teso a prevedere la possibilità che il provvedimento di concessione dei benefici sia accompagnato da prescrizioni volte a rendere impossibile il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva, e impedire ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva.

La lettera *a)*, numero 2) introduce infine, nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, il nuovo comma 1-*bis*.2, il quale specifica che i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis*.1, ai fini della concessione dei benefici, sono inclusi nella categoria dei condannati di cui al comma 1-*bis*.

La lettera *a)*, numero 3) interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis*, per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per i reati cosiddetti ostativi. Fra gli obblighi gravanti sul giudice di sorveglianza è stato introdotto, proprio nel corso dell'esame in sede referente, anche quello di acquisire informazioni relative al perdurare della operatività del sodalizio criminale. La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario alla previa revoca di tale regime.

La Commissione ha poi modificato, sempre alla lettera *a)*, il numero 5, in primo luogo prevedendo l'inserimento nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario del nuovo comma 2-*bis*.1; in secondo luogo, laddove il predetto numero 5 introduce il nuovo comma 2-*ter* - volto a specificare che il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado può svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza del tribunale di sorveglianza che abbia a oggetto la concessione dei benefici nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* - la Commissione ha aggiunto un'ulteriore disposizione con la quale si specifica che in tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.

La lettera *a)* numero 6) è volta ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Nel corso dell'esame in sede referente, infine, la Commissione ha soppresso lettera *b)* e la lettera *c)* del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge. Pertanto, con le modifiche apportate in Commissione, la competenza in materia di concessione del lavoro esterno e dei permessi premio spetta al magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2, in relazione al quale la Commissione non ha approvato modifiche, interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria. L'articolo 4 non è stato modificato dalla Commissione.

Passiamo ora brevemente alla norma che un po' tutti, anche in sede di interventi sulla questione pregiudiziale, avete chiamato "norma *rave*". Giusto per precisazione: non si vuole sanzionare nessuna

riunione giocosa. È stato introdotto il reato per raduni illegali e pericolosi; non è un *rave* giocoso che vogliamo sanzionare, ma soltanto quando c'è un pericolo e quando c'è effettivamente illegalità e pericolosità. Per questo si è mossa la Commissione, con una serie di modifiche. In particolare ha apportato una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge, che sarà utile illustrare brevemente. Nella sua formulazione originaria, introduceva nel codice penale all'articolo 434-*bis* il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. La Commissione ha modificato in primo luogo la collocazione sistematica del reato, inserendo il nuovo delitto tra i reati contro il patrimonio. In secondo luogo, ha apportato una serie di modifiche alla fattispecie, finalizzate a rendere la condotta maggiormente tassativa. Pertanto il nuovo reato punisce, con la reclusione che era già stata indicata dal Governo, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui (pubblici o privati) al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. Quindi è stata precisata la fattispecie incriminatrice.

C'è stata una serie di modifiche sulla riforma Cartabia; molte di queste modifiche sono intervenute su suggerimento del Governo. Infine c'è una serie di norme, dall'articolo 7 in poi, in tema di vaccinazioni. La Commissione ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 7. L'articolo 8 infine reca una clausola di invarianza finanziaria. *(Applausi)*.

Chiedo, signor Presidente, di consegnare il testo integrale della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Vanvitelli» di Lioni, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 13,10)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, vorrei anzitutto citare alcuni numeri che parlano e descrivono la situazione della pandemia da Covid in Italia.

In queste ore sono stati diffusi i dati elaborati dalla fondazione indipendente GIMBE: in sette giorni i decessi sono cresciuti dell'8 per cento. Siamo a 686 decessi in una settimana. Vorrei chiedere a chi ha pensato bene di anticipare la reimmissione del personale sanitario se pensa che questo sia un numero trascurabile: 686 decessi, pari all'8 per cento in più in una settimana. Più 15 ricoverati in terapia intensiva corrispondono a un 4,7 per cento tendenziale. Ricoverati con sintomi: più 9 per cento, con 757 persone in una settimana. Isolamento domiciliare: più 3 per cento. Resta fermo il dato della cosiddetta stabilità della circolazione virale.

Tutte le fondazioni di ricerca e studio ci dicono che in realtà siamo di fronte a casi settimanali assolutamente sottostimati di almeno il 50 per cento, in ragione dell'utilizzo dei tamponi fai da te e del mancato *testing* di persone asintomatiche e paucisintomatiche. Siamo quindi in realtà di fronte a numeri che hanno tutti il segno positivo.

Pertanto, visti questi numeri, penso che abbia il sapore di una beffa il trovarci qui oggi a decidere o - meglio - a ratificare la decisione già assunta dal Governo di anticipare al 1° novembre la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente tutte le professioni sanitarie negli ospedali, nelle RSA e nelle strutture residenziali. Il dato suona ancora più beffardo sapendo che nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha sentenziato che non sono irragionevoli, né tantomeno sproporzionate le scelte che legislatore ha adottato sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.

Chiunque di noi ha ascoltato le testimonianze rese in audizione in Commissione giustizia da parte degli esperti chiamati dai diversi Gruppi parlamentari ha certamente registrato un dato. Mi riferisco, in

modo particolare, all'audizione del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, il quale ha sostenuto che per nessun medico e infermiere dovrebbe essere tollerata la messa in discussione dell'obbligo vaccinale. Quello che aggiunge beffa alla beffa è l'argomento con il quale il Governo ha motivato questa decisione, inserita veramente a casaccio in un provvedimento che tratta di *rave party* e obbligo ostativo.

La ragione addotta dal Ministero della salute e dal Governo ha a che fare con l'attuale carenza nei numeri del personale medico, delle professioni sanitarie e infermieristico. Ebbene, noi sappiamo - i dati ci sono stati forniti dalla Federazione nazionale degli ordini - che sono 1.878 i medici che rientrano in servizio a seguito di questo decreto e fino al 31 ottobre... *(Il microfono si disattiva automaticamente).* Un minuto soltanto e concludo, signor Presidente.

Questi numeri così minimali di rientro in servizio, tra l'altro, confliggono con la decisione che i direttori sanitari stanno prendendo di non ricollocarli proprio nei reparti in cui questa carenza pesa di più.

Per questa ragione abbiamo ritenuto dunque, fin dall'inizio, che si trattasse di un provvedimento del tutto ideologico, che non ha davvero nessun argomento, né scientifico, né di carattere amministrativo o organizzativo. Per questa ragione ci siamo opposti; continueremo a denunciare e, soprattutto, a fare conoscere numeri che evidentemente il Governo pensa di dovere tenere il più nascosti possibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, quello che ci apprestiamo a convertire oggi in Aula, il n. 162, è il primo decreto-legge del Governo di centrodestra, un decreto che ha avuto, non soltanto un impatto politico, ma anche sull'opinione pubblica.

È un primo decreto che è arrivato dopo le elezioni, dopo la legittimazione del corpo elettorale, dettato anche e soprattutto dalla necessità e dall'urgenza del momento particolare in cui è stato adottato, nel quale vi erano due questioni riguardanti la sicurezza e la giustizia che andavano normate con una certa celerità. C'è stata quindi, in quel momento particolare, un'assunzione di responsabilità soprattutto sul tema della sicurezza da parte del nostro Governo che, come dicevo, si era appena insediato e che doveva necessariamente intervenire sulla vicenda del *rave party* di Modena, di cui dirò, con una certa urgenza.

Come ho già detto, il decreto interviene sulla sicurezza, sulla giustizia e anche sulla sanità, temi centrali della stessa attività politica del centrodestra.

Per quanto riguarda la questione dei *rave party*, era necessario intervenire in quel momento perché era in corso il *rave* di Modena. Ricordo, però, che lo scorso anno ce n'è stato uno ben diverso tenutosi a Viterbo.

A Modena 1.500 persone durante quelle giornate avevano occupato abusivamente una proprietà privata abbandonata e pericolante, per cui c'erano problemi di sicurezza. Grazie all'intervento delle Forze di polizia - alle quali siamo grati sempre, in ogni momento, per il lavoro che svolgono con tante difficoltà - nonché grazie all'azione di conciliazione e mediazione svolta in quell'occasione dalla Polizia con i partecipanti, tutto è finito bene. Non possiamo dimenticare però che un anno prima, a Viterbo, c'è stata una situazione abbastanza grave che si è protratta per più giorni e che ha portato anche alla morte di un ragazzo.

Era dunque necessario in quel momento proprio scrivere una norma che disciplinasse i *rave party* considerando che non sono eventi eccezionali.

Sono invece, oggi, fenomeni non marginali, come possiamo leggere grazie alle indagini svolte da alcuni osservatori. In Italia si tengono circa 100 *rave party* con più di 500 persone ogni anno, quindi ciò significa che in Italia si tiene circa un *rave party* ogni tre giorni. Tali *rave party*, come dicevamo, sono illegali, non c'è sicurezza e conosciamo tutti l'uso di droga che si fa in queste situazioni. Non vi è dubbio quindi che la norma, così come era stata scritta originariamente, ha portato ad un confronto politico. Soprattutto noi del Gruppo Forza Italia abbiamo alzato il livello di confronto con il Governo e, proprio grazie all'azione della maggioranza e di Forza Italia, la norma è stata scritta in maniera più

specifica. Così siamo arrivati al risultato odierno: abbiamo dunque migliorato la normativa, che rispecchia i requisiti base di ogni norma penale. Dunque, la norma sull'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, per come è stata riscritta, punisce solamente chi organizza l'invasione e mette a repentaglio la sicurezza pubblica, anche considerando i rischi per la salute e l'inosservanza della normativa sulle droghe. Quest'ultimo è infatti un aspetto specifico proprio dei *rave party*.

Così come l'abbiamo scritta, la norma risulta quindi applicabile subito a specifiche situazioni che sono state ben individuate, secondo il principio della tipizzazione della norma. Oggi possiamo dirlo: non c'è alcuna violazione di diritti individuali e collettivi, perché, come al solito, tutta una parte politica si era sollevata parlando di violazione dei diritti individuali e collettivi. Finalmente anche in Italia abbiamo una norma sull'organizzazione di questo tipo di feste illegali e abusive, che occupano le proprietà, che arrecano danni e in cui si fa uso di droghe. Finalmente oggi l'Italia si adegua a tanti altri Paesi europei, come Francia, Germania, Belgio e Olanda, che, pur in maniera diversa, hanno delle norme e prevedono dei livelli di sicurezza e delle autorizzazioni specifiche, che devono essere rilasciate quando viene organizzata una festa con musica. Quindi, finalmente, in Italia, che era il Paese dei balocchi nell'organizzazione dei *rave party* - abbiamo visto infatti con quale facilità venivano organizzati - abbiamo una norma e di questo siamo tutti contenti e felici. Abbiamo migliorato la normativa in Parlamento, perché il nostro compito è soprattutto quello di confrontarci e di migliorare i testi, e questo lo abbiamo fatto anche noi, all'interno della maggioranza.

Passiamo invece a trattare un altro aspetto di rilievo, relativo all'articolo 3 del decreto-legge n.162 del 2022, in materia di concessione di benefici penitenziari. Anche in questo caso sappiamo tutti della norma già scritta dalla Camera dei deputati e poi c'è stato l'intervento della Corte costituzionale. Quindi, anche in questo caso il Governo si è visto costretto ad operare in fretta e furia, perché entro l'8 novembre bisognava intervenire su questa norma e per questo ha inteso agire in maniera urgente.

Il decreto-legge varato dal Governo segue quindi le indicazioni arrivate dalla Consulta e prevede che, ai fini della concessione dei benefici del condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento, ma servirà anche l'obbligo di risarcire i danni, nonché dei requisiti che consentano di escludere l'attuale collegamento con la criminalità organizzata. Inoltre, ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata solo dopo aver scontato trenta anni di pena. Ci risultano, a questo punto, ancora una volta incomprensibili le proteste di una parte politica, che dichiara l'allentamento della morsa che indebolisce la forza e la capacità dello Stato di combattere le mafie e la corruzione A meno che - voglio arrivare ad un aspetto particolare e specifico - questi giudizi sollevati dalle opposizioni e soprattutto da una parte politica non facciano riferimento ad un importante emendamento presentato da Forza Italia, che prevede la cancellazione dei reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco di quelli ostativi.

Se così fosse, vorrei ricordare agli amanti del giustizialismo - che tanto hanno, in questi anni, osannato la legge spazzacorrotti approvata nel 2019 e che loro definiscono sempre la migliore legge anticorruzione - che questa legge in tre anni è stata censurata non soltanto in svariate situazioni, ma anche e soprattutto da molti profili della dottrina e della giurisprudenza. Vorrei ricordare, su tutti, l'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera b) del provvedimento. Basterebbe soltanto questo per farci rendere conto di come non sia stata sicuramente una delle migliori leggi. Tuttavia, ormai - finalmente e per fortuna - l'ondata della marea giustizialista, che aveva travolto in questi anni il nostro Paese, è passata e quindi se ne facciano una ragione tutti gli appassionati del tintinnio delle manette: ora finalmente c'è un Governo che sta riportando l'ordinamento nell'alveo della nostra straordinaria civiltà giuridica garantista, basata su pilastri fondamentali dello Stato di diritto, come la certezza del diritto, la certezza della pena e il rispetto della Costituzione. Forza Italia ha una storia e una tradizione liberale e garantista, per cui con assoluta convinzione anticipo che voteremo a favore di questa legge e, soprattutto, di questi suoi aspetti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il Governo è in carica da appena cinquantadue giorni, eppure queste poche settimane sono state sufficienti a chiarire dove si ritroverà il Paese a fine corsa. La destinazione che prospettate è il passato. La nostalgia è un sentimento contrastante, che però può divenire molto pericoloso nel momento in cui lo si eleva a baluardo di un'azione politica. Con l'abbattimento della spazzacorrotti, la migliore legge anticorruzione che abbiamo conosciuto *(Applausi)*, il Paese farà il suo primo decisivo passo indietro nella storia. Se continuerete a gestire la giustizia in questo modo, ci ritroveremo in breve tempo a rivivere le origini della storia, con il primato del padre famiglia che stabilisce la vita e la morte e poi assisteremo ad un arretramento in tema di assistenza, istruzione, diritti. È davvero questo il Paese che immaginate? Il cambiamento può essere un'ottima opportunità, se si hanno delle nobili intenzioni. Le vostre, tuttavia, sono orientate alla restaurazione di un mondo con il quale credevamo di aver chiuso. I tagli alle intercettazioni e alla polizia penitenziaria, l'indebolimento o addirittura l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, l'innalzamento del tetto al contante sono delle intenzioni riprovevoli che produrranno l'assalto ai fondi del PNRR da parte del vasto e variegato mondo della corruzione.

Le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno allertato gli interessi di mafie e comitati d'affari cui questo Governo si rivolge con un'unica e dolce parola: benvenuti.

Presidente, la corruzione è un cancro e il Paese ha il dovere di estirparla con tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione. È un male che aggredisce la società dalle sue fondamenta, a partire dalla politica, passando per l'economia, per il lavoro, per le istituzioni, per la sanità ed arreca all'economia italiana un danno di almeno 237 miliardi di euro, pari al 13 per cento del PIL.

Se noi proiettiamo questi dati sui fondi del PNRR ci rendiamo conto che sono a rischio di finire nelle mani di mafiosi e corrotti fino a 27 miliardi. Tuttavia, questo Governo, decidendo di sottrarre i reati contro la pubblica amministrazione al meccanismo ostativo, dimostra di andare in direzione ostinata e contraria al buon senso, perché Presidente, concedere l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati di peculato, concussione e corruzione è indecente. *(Applausi)*. Pensare addirittura di concedere l'accesso a questi benefici a coloro che sono condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questi delitti è vergognoso, perché significa ammettere che possono accedere a questi diritti quelle grandi reti corruttive che non hanno collaborato con la giustizia, che non hanno fatto i nomi dei loro complici e che non hanno interrotto i loro rapporti con le organizzazioni criminali.

La nostra forza politica, Presidente, si è impegnata sin dal primo giorno per rispondere all'esigenza di rispettare le indicazioni fornite dalla Corte, badando bene però a tutelare una normativa cruciale in tema di lotta alle mafie: il condannato che intende accedere ai benefici deve allegare degli elementi che dimostrino che non ha più alcun rapporto con l'organizzazione criminale di provenienza e che non vi è il pericolo che tali collegamenti vengano ripristinati, acciocché il giudice possa decidere sulla sua istanza.

Ora vi state assumendo la responsabilità di indebolire il Paese nella sua capacità di combattere mafia e corruzione, proprio nel momento in cui un fiume di risorse finanziarie è in arrivo nel nostro Paese. L'innalzamento di questa diga travolgerà il Paese, lo lascerà a se stesso, privato anche della speranza di un futuro migliore. A questo si aggiunga che nel mondo capovolto che ci prospettate i magistrati dovranno soggiacere alle indicazioni politiche, mandando praticamente all'aria le prerogative di imparzialità e di indipendenza. Questo enorme buco nero di impunità a chi giova? Sicuramente non agli italiani e sicuramente non a quegli italiani in difficoltà che a breve, grazie a questo Governo, perderanno l'unico sostegno che fino ad ora li ha salvati dalla miseria. Siete appena arrivati, ma la sensazione è che abbiate già perso il contatto con la realtà. Tutto questo è allarmante.

Presidente, il nostro è un popolo resiliente, ma cinque anni sono davvero tanti per riuscire a sostenere il peso delle vostre scelte scellerate. Fermatevi, finché siete in tempo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevole colleghe e onorevoli colleghi, i primi quattro articoli di questo provvedimento si concentrano su una disciplina, quella dei reati ostativi, su cui già nella precedente legislatura il Parlamento aveva lavorato dopo l'intervento della Consulta.

Quando si tocca una materia così delicata, come il diritto penale, servirebbe la massima serietà. Sono stata volontaria per anni, fino a diventare vice presidente, dell'associazione «Libera contro le mafie»: un impegno costante e lungo, vissuto al fianco di tantissime famiglie che nel nostro Paese sono state coinvolte nella lotta alle mafie. Forse per questo - consentitemelo - sento la serietà del nostro lavoro in quest'Aula, che sia in grado di produrre una conseguenza concreta nella vita delle persone.

Dopo la sentenza della Consulta nella scorsa legislatura erano stati trovati dei punti di mediazione e chiedevamo di partire da lì.

Con questo provvedimento si è invece deciso di andare oltre: un atteggiamento che non condividiamo affatto. Non è condivisibile la scelta di cancellare i reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco dei reati ostativi. Anche per questo abbiamo presentato un emendamento, che ci auguriamo possa essere accolto, con il quale chiediamo quantomeno l'introduzione dell'associazione a delinquere finalizzata a reati di corruzione nel novero dei reati ostativi.

La particolare pericolosità di queste condotte, troppo spesso associata a mondi della criminalità organizzata, non può lasciarci indifferenti. Il poco tempo a disposizione non mi permette, purtroppo, di entrare nel dettaglio del provvedimento e di spiegare bene le ragioni della nostra contrarietà, però vorrei spendere pochi minuti per spiegare le ragioni che mi hanno spinto, invece, a presentare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a introdurre una norma che preveda il diritto delle vittime dei reati mafiosi di essere informate in merito alla concessione, ai detenuti e agli internati per i delitti di criminalità mafiosa, dei benefici penitenziari e dell'ammissione alla liberazione condizionale.

Sarebbe un segnale forte verso le famiglie e i numerosi familiari delle vittime della criminalità organizzata, che purtroppo ancora oggi hanno un ruolo marginale nel percorso processuale. Sono certa che, su questi temi, in quest'Aula ci sarà la giusta sensibilità e la possibilità di lavorare in modo trasversale, senza divisioni. La lotta alle mafie e il sostegno alle vittime di mafia non dovrebbe conoscere alcun colore politico e dovrebbe vederci uniti.

Tornando alla trattazione del provvedimento, come dicevo all'inizio, quando si tocca la materia penale servirebbe la massima serietà. Leggendo l'articolo 5 di questo provvedimento, però, mi viene veramente difficile pensare che il Governo sia intervenuto con la serietà necessaria. Parliamo di una disposizione pensata male e scritta peggio, che rischia di limitare la libertà e i diritti previsti dalla nostra Costituzione, sulla quale la stessa maggioranza si è spaccata.

Di fronte alle vere emergenze, il primo atto del Governo ha riguardato un *rave party*. Ho avuto modo di dirlo e lo ribadisco anche qui: a Modena la legalità e la sicurezza sono state garantite con le norme esistenti. Non c'è alcun bisogno di ricorrere al populismo giudiziario e mediatico.

Se proprio serviva dare una risposta, quella doveva concretizzarsi in investimenti in cultura, in sapere e in conoscenza. Di questo avrebbero bisogno le nuove generazioni, perché la cultura e il sapere sono il vero nutrimento della testa, del cuore e dell'anima, il miglior cibo da mangiare. Tuttavia, la legge di bilancio e le risorse ridicole stanziate sulla cultura sono la plastica dimostrazione di quale idea di Paese abbiate. Per noi, signor Presidente, la vera urgenza è questa.

Concludo dicendo che non ci aspettavamo certo che questa maggioranza fosse in grado di governare l'Italia e di partire dai bisogni e dalle speranze delle persone. L'Italia, però, merita molto di più e per questa ragione noi continueremo la nostra azione di ferma opposizione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signor Presidente, oggi discutiamo il primo atto di questo Governo, anche se, francamente, sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, mi sono anche un po' confuso, perché ho sentito parlare di molti interventi che saranno oggetto della legge finanziaria.

Si tratta di un Governo che ha scelto di non stare a guardare e subire gli eventi, ma di intervenire: sulla scelta dei benefici dei reati ostativi, come richiesto dalla Corte Costituzionale, però stringendo fortemente; sulla norma anti-*rave* e sulla proroga dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (intervento fortemente sentito dagli uffici giudiziari); sull'anticipo dell'ingresso dei medici nelle corsie (che tutti dicono essere sprovviste di medici, e così sono).

La discussione, però, si è concentrata particolarmente sulla norma anti-*rave*. La critica si è concentrata su questo e su questo mi piacerebbe intervenire. Ovviamente, in Italia qualcuno non è abituato a

Governi che intervengono celermente per risolvere i problemi. Le opposizioni, però, se ne facciano una ragione: questo sarà lo stile di questo Governo.

Bisogna dire chiaramente, perché sembra che qualcuno se lo sia scordato, che i *rave* sono un problema. Sono un problema, ma non solo per i ragazzi che vanno lì per divertirsi, magari in maniera anche troppo trasgressiva, o per il disturbo alla quiete pubblica o per la musica troppo alta e anche poco digeribile, francamente (ma, se piace a loro, va bene tutto). Sono un problema per quello che accade in quei luoghi; sono un problema per la tutela della salute; sono un problema per la tutela della sicurezza; sono un problema per la tutela della vita proprio dei ragazzi che vanno a quei *rave*.

Vogliamo allora dire chiaramente, visto che qualcuno dice che la normativa precedente era sufficiente e si chiede che bisogno ci fosse di intervenire, che a quei *rave* in questi anni e con queste leggi ci sono stati spaccio e persone finite in coma etilico o ricoverate per *overdose*? *(Applausi)*. Vogliamo dire chiaramente che a quei *rave*, in questi anni e con queste leggi, ci sono stati stupri, ragazze che hanno partorito in mezzo al nulla, senza che nessuno le seguisse, e animali morti? Vogliamo dire chiaramente che, in questi anni e con queste leggi, ci sono stati ragazzi morti ai *rave*? Ce li vogliamo ricordare? Vogliamo ricordarci di Federico Diana, diciannove anni, morto per *overdose* a Pordenone; di Gianluca Santiago, che a venticinque anni è stato trovato morto in un lago; di Diego Lucchetti, che a diciotto anni è stato investito a San Severino? Vogliamo ricordare queste giovani vite che sono state spezzate ai *rave*? Vogliamo dire che i *rave* sono un problema e che tutte le sciocchezze che sono state dette intendevano celare l'inettitudine a risolvere un problema che in questo Paese ha spezzato delle vite?

Noi capiamo i dubbi sulla legittimità costituzionale; d'altronde, le ultime pronunce di legittimità costituzionale su alcuni decreti-legge hanno riguardato il decreto-legge Ilva del Governo Renzi e il decreto-legge salva Italia del Governo Monti, tutti Governi ai quali chi oggi parla di incostituzionalità ha partecipato. Capiamo anche i timori per queste fantasiose privazioni delle libertà personali a cui questo decreto era finalizzato, secondo qualcuno. D'altro canto, non è sicuramente questo il Governo che inseguiva coi droni la gente sulle spiagge *(Applausi)*; non è certo questo il Governo che privava i lavoratori della possibilità di lavorare, perché non avevano un vaccino.

Ricordatevi che, se a Modena le cose sono andate bene, non è perché le norme erano inadeguate, ma perché eravate inadeguati voi a governare questo Paese; era inadeguato il ministro Lamorgese a governare quel fenomeno. *(Applausi)*. Alla vostra inadeguatezza ci ha pensato il popolo italiano e noi facciamo quello che abbiamo detto nel programma: risolveremo l'inadeguatezza normativa, perché bisogna assumersi la responsabilità di fare delle scelte e di governare il Paese.

Com'è stato osservato in più occasioni, le leggi in vigore non ci mettevano in condizione di contrastare questi *rave* illegali, come avviene nel resto d'Europa. Serve un intervento per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto: non l'ho detto io, ma il ministro Lamorgese; non l'ha detto Fratelli d'Italia *(Applausi)*, ma era il ministro Lamorgese a dire che questa normativa non era sufficiente a contrastarli. Perché non l'avete fatto? Strano, perché il ministro Lamorgese diceva anche che stavano lavorando a una fattispecie criminosa che consenta la confisca e la possibilità di ricorrere agli altri strumenti investigativi. Che dite? A me sembra francamente che questa normativa introdotta dall'articolo 633-*bis* vada proprio in quella direzione, nella quale non avete avuto il coraggio o probabilmente il tempo di andare, mentre in Italia accadeva quel che accadeva.

Credo che bisogni ringraziare questo Governo, il ministro Piantedosi, Giorgia Meloni e i colleghi che hanno lavorato in Commissione giustizia anche per fugare i dubbi, seppur pretestuosi, che questa normativa volesse raggiungere altre finalità; vanno ringraziati anche per la stretta ai benefici, che qualcuno qui ormai non cita neanche più. Questo è ciò che deve fare un Governo: intervenire e risolvere i problemi. È finito il tempo dei pavidi, di chi si volta dall'altra parte, di chi non sa risolvere i problemi; è finito il tempo di chi è inerte e guarda l'illegalità; è finito il tempo di chi voltava le spalle ai ragazzi morti. Questo è il tempo di un'Italia che sarà più libera e più sicura e che combatte l'illegalità; questa è l'Italia che vogliamo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è un provvedimento che è stato scritto male, ha già prodotto guasti ed è in aperta contraddizione con tanti

proclami sul tema della giustizia che abbiamo sentito dal ministro Nordio.

In tema di giustizia, esso affronta tre argomenti. Il primo riguarda i reati ostativi, l'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, per adeguare il nostro ordinamento a una sentenza della Corte costituzionale. Il secondo argomento è quello testé citato dal collega, la norma finalizzata a punire i *rave party*. Il terzo argomento è il rinvio dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia.

Partirò da quest'ultimo tema. Si tratta di un rinvio di due mesi, che ha già prodotto danni ingenti al nostro sistema processuale penale. Dal momento infatti che tale riforma introduce norme di favore per gli imputati, la stragrande maggioranza degli avvocati alle prese con procedimenti penali con loro clienti ha chiesto il rinvio di quei procedimenti per aspettare l'entrata in vigore delle norme previste dalla citata riforma. Ciò ha prodotto una paralisi dei procedimenti penali e un accumulo di ritardi nei tempi di definizione dei procedimenti in aperta contraddizione con gli obiettivi della riforma Cartabia e con quelli sbandierati anche da questo Governo, il primo dei quali è l'efficienza della giustizia e quindi la rapidità del funzionamento dei processi. Il rinvio di due mesi *tout court* dell'entrata in vigore della riforma Cartabia ha già prodotto guasti rilevanti denunciati da tutti gli avvocati alle prese con i procedimenti penali e dagli osservatori del funzionamento della giustizia italiana.

Cosa doveva fare il Governo? Doveva semplicemente fare quello che ha fatto successivamente, predisporre cioè norme transitorie per l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che sono state oggetto di emendamenti del Governo al provvedimento, che avrebbero evitato il rinvio *tout court* dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e questa paralisi del processo penale. È stato fatto quindi un grave errore, che ha prodotto guasti rilevanti sull'accelerazione dei tempi del processo sull'efficienza della giustizia. Questa è la prima questione affrontata dal decreto-legge.

Seconda questione: il cosiddetto decreto *rave party*. Se qualcuno di voi ha figli che frequentano la facoltà di giurisprudenza, sa che la norma inserita nel decreto-legge, cosiddetta anti-*rave party*, viene portata nelle facoltà di giurisprudenza a esempio di come non si legifera sul piano penale. *(Applausi)*. Quella norma infatti contraddiceva in maniera evidente e palese ogni più elementare principio di tassatività, di offensività e di proporzionalità, mettendo a rischio addirittura le libertà costituzionali e l'articolo 17 della Costituzione, che prevede la libertà di riunione e di manifestazione. Si tratta di una norma scritta malissimo e, per fortuna, il Governo è intervenuto per migliorarla, anche perché, come ho detto in Commissione, peggiorarla era difficile. Si è intervenuti quindi per mettere a posto le questioni più palesemente prive di razionalità. La norma è quindi certamente migliorata. Il nostro giudizio conclusivo è che essa rimane però in parte inutile, andando a colpire condotte che già erano previste dalla normativa penale attuale e prevedendo una sanzione penale smisurata per chi organizza questi raduni musicali, che va da un minimo di tre a un massimo di sei anni. Sappiamo che il minimo edittale della pena è quello che segnala l'offensività come giudicata dal legislatore. Tre anni è un minimo altissimo, se si misura e si fa la proporzione con altri reati analoghi. Ci è stato spiegato però in Commissione che in realtà questo minimo e soprattutto questo massimo edittale, pari a sei anni, erano finalizzati a garantire le intercettazioni: questa è bella; ma non ha detto il Ministro che il grande problema nel nostro Paese è l'uso smisurato delle intercettazioni? *(Applausi)*. E la prima norma che fa il Governo è una nuova norma penale che garantisce le intercettazioni! Ma vi rendete conto della contraddizione in cui siete incorsi con questa norma? Avete giustificato i sei anni di pena proprio per garantire le intercettazioni e poi oggi il Ministro in un'intervista ha detto che sono previste, ma non sono obbligatorie, augurandosi che siano poco utilizzate. Hai capito!

È questo che intendete quando dite che bisogna ridurre le intercettazioni? Intanto introduciamo un reato che aumenta la facoltà di intercettare e poi ci auguriamo che non venga utilizzato: vi pare una cosa sensata? Quindi, anche questo è un reato inutile e scritto male.

Da ultimo, vi è il tema dei reati cosiddetti ostativi. In questo caso, il Governo ha fatto una cosa giusta, secondo noi: per introdurre la nuova disciplina dei reati ostativi in conformità con la sentenza della Corte costituzionale, ha deciso di riprendere il lavoro fatto nella scorsa legislatura, che era stato concordato tra le forze politiche della maggioranza composita di allora, che, secondo noi, era un buon compromesso. Il Governo ha fatto quindi una cosa giusta, senonché, nel corso dell'istruttoria in Commissione, lo ha peggiorato, a nostro modo di vedere, per due aspetti fondamentali. Anzitutto, si è

deciso di contraddire quanto era stato chiesto a gran voce da tutte le forze di maggioranza di allora al ministro Cartabia, e cioè di introdurre, per i benefici di legge per i detenuti appunto appartenenti a categorie criminose particolarmente importanti, la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza e non del singolo magistrato di sorveglianza.

Era stata questa una richiesta fatta da tutti concordemente, volta a evitare che a decidere su misure alternative alla detenzione che riguardassero *boss* mafiosi fosse un singolo magistrato che può essere soggetto a condizionamenti *(Applausi)*, proprio per il fatto che si tratta di decidere dei destini di *boss* mafiosi, quindi di criminali di grande caratura.

Avevamo richiesto che la decisione spettasse al tribunale di sorveglianza e non al singolo magistrato. Ebbene, una delle poche modifiche della normativa che è stata introdotta è stata esattamente questa: è stato tolto il tribunale di sorveglianza ed è stato inserito il singolo magistrato di sorveglianza.

Signori, guardate che questo è un problema: si sottopone a un condizionamento enorme chi dovrà decidere se un detenuto deve uscire oppure no, nonostante sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 4-*bis*. È un grave problema.

È stata poi eliminata l'estensione del regime ostativo *ex* articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario ai delitti contro la pubblica amministrazione. Ebbene, noi siamo stati sempre contrari all'estensione del regime ostativo *ex* articolo 4-*bis* a tali reati; per noi era un errore equiparare quei reati, ai fini del trattamento penitenziario, a quelli di mafia o di terrorismo; attenzione, però: la normativa che abbiamo introdotto, che era oggetto del decreto, già prevedeva una differenziazione tra i reati di grandi criminalità organizzate e terrorismo e i delitti contro la pubblica amministrazione. Già c'era la distinzione e non c'era più la necessità di togliere interamente quei delitti, quantomeno - e questo è oggetto di nostri emendamenti - nelle ipotesi in cui quei reati (corruzione, concussione) siano vincolati da un'associazione a delinquere. Se, cioè, c'è un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di quei reati, a noi pare ragionevole che ci sia un trattamento penitenziario particolare per verificare che non ci siano collegamenti con la criminalità che possano essere ostativi alla concessione di quei benefici. Perché li avete eliminati? Quale messaggio state dando all'opinione pubblica italiana, togliendoli del tutto dal regime dell'articolo 4-*bis*? È un messaggio sbagliato, tanto più se si tiene conto del fatto che nel 4-*bis* ci sono reati come i delitti contro il diritto d'autore. Avete lasciato i delitti contro il diritto d'autore e avete tolto quelli contro la corruzione e la concussione: è un messaggio sbagliato che state dando all'opinione pubblica italiana.

Queste sono le ragioni per le quali voteremo serenamente contro la conversione di questo decreto-legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi, impiegherò pochi minuti per ribadire che questo provvedimento, cosiddetto anti-*rave* per quella parte del testo che si occupa dei *rave*, non nasce da un accanimento, perché, da alcuni interventi di colleghi dell'opposizione, sembra quasi che sia nato un accanimento contro qualcuno o contro qualcosa. Non nasce certo da questo, ma dalla constatazione di una situazione reale, che credo dovrebbe preoccupare tutti noi e non solo una parte politica. Per questa ragione, ci siamo confrontati per trovare una soluzione, una risposta non facile, perché doveva coniugare diritti da riconoscere e fenomeni illegali da vietare.

Innanzitutto è stato bene circoscrivere giustamente il tipo di occupazione da sanzionare, così si sono escluse le manifestazioni politiche, studentesche o comunque pubbliche, limitando il reato a chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avendo altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione derivi un concreto pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, a causa anche dell'inosservanza di norme su droga, sicurezza e igiene. Era ed è un reato difficile da tipizzare, credo che questo lo riconoscano tutti, ma è stato bene operare un distinguo netto tra organizzatori - perseguibili - e partecipanti.

Tuttavia, colleghi, non nascondiamoci, il vero tema, altrimenti parliamo dell'architettura di un provvedimento senza voler guardare veramente fino in fondo con serietà al suo contenuto. Il vero tema - anche in questo caso, voglio pensare che tutti noi siamo concordi - rimane l'inaccettabilità di queste feste da sballo. Non è possibile accettarle, né pensare che rientrino nelle libertà costituzionali. Non è

così. Sono organizzate su proprietà altrui; vige l'illegalità, che viene quasi accettata passivamente, vi si distribuiscono droghe alla stregua di analcolici e la legalità è diventata un *optional.* Non c'è più un criterio oggettivo, ma l'inventiva personale e si accetta tutto.

Si doveva quindi fare qualcosa; lo dovevamo ai nostri ragazzi e non solo. È troppo forte il rischio da parte di troppi giovani di non avere più chiaro cosa sia lecito e cosa non lo sia. Si è fatto ciò che si doveva fare, non il possibile, ma il meglio che era possibile, come anche altri Paesi europei hanno già fatto. Anche in questo senso, sinceramente non capisco alcune levate di scudi che non sono coerenti con dettati di altri Paesi, che alcune volte vengono citati come più progrediti del nostro e altre volte come meno. Credo che l'Europa debba marciare insieme e che il nostro Paese non abbia nulla da imparare da nessuno, ma allo stesso tempo su alcune questioni siamo anche in ritardo, come rispetto a questo tema.

Allo stesso modo, non condivido alcune valutazioni con le quali veniamo accusati di mancare di coerenza sulle intercettazioni; anche in questo caso, però, queste levate di scudi provengono da chi ha sempre difeso le intercettazioni di vasta portata, quasi a strascico, come se tutto ciò fosse all'interno di un dettato costituzionale che invece non le può accettare. Lo stesso discorso vale per la pena: un minimo di tre anni di pena forse è alto, ma, se pensiamo a ragazzi che perdono la vita o che comunque all'interno di feste di questo tipo acquistano una dipendenza dalle droghe che si porteranno dietro tutta la vita o a situazioni per le quali le vere conseguenze non sono ancora state valutate fino in fondo, allora forse tre anni non solo non sono tanti, ma forse rischiano di diventare anche pochi.

È per questo che il Governo è intervenuto bene, perché il fenomeno non era più accettabile. L'intervento del Governo è quindi positivo ed è bene che sia arrivato con tempestività. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei sottolineare qualche altro aspetto della nostra opposizione. La parte che riguarda gli obblighi di vaccinazione - lo ha già detto bene la senatrice Sandra Zampa - è per noi un segnale favorevole a chi non ha rispettato le regole che la nostra comunità si diede durante il Covid, mettendo anche a rischio la salute di tutti. Del resto, mentre siamo qui, la Camera discute una manovra finanziaria che, su un altro piano, perdona e premia altri che non hanno rispettato le regole del patto di cittadinanza, quelli che hanno evaso le tasse. Materie diverse, ma una sola logica: dire che non rispettare le leggi, praticare furbizia e avere scarso senso di cittadinanza si può fare, anzi conviene. *(Applausi)*.

Abbiamo poi criticato il rinvio dell'applicazione della legge votata con il ministro Cartabia, su cui è intervenuto già Alfredo Bazoli in maniera molto condivisibile. Sarebbe bastata la norma transitoria, ma, se leghiamo questo rinvio ad alcune delle cose che il ministro Nordio ha detto alle Commissioni, la nostra opposizione si rafforza. Per noi è il tempo di applicare davvero le riforme della scorsa legislatura, non di rinviarle, e non solo per evitare di rischiare di perdere i fondi del PNRR. È il tempo di lavorare davvero per abbattere i tempi dei processi penali e civili, come le riforme consentono, e di affermare garanzie per tutti, indagati e imputati, per cui deve valere la presunzione di non colpevolezza, ma anche per le vittime dei reati, che hanno diritto a un giusto processo, di durata ragionevole. Sì, le vittime dei reati, anche quando vittime siamo tutti, cioè la collettività, come nel caso dei gravissimi reati contro la pubblica amministrazione, quelli di corruzione e concussione, per esempio. Su questo punto vogliamo dire che la lotta alla corruzione dovrebbe essere al centro delle preoccupazioni di Governo e Parlamento, ma così non è, visto che - com'è stato ricordato - avete deciso in questo decreto di togliere dai reati ostativi quelli corruttivi. È un altro segnale grave di allentamento del contrasto a questi fenomeni.

Visto che parliamo di questo tema (corruzione e concussione), mi sia consentita una parentesi. Noi siamo contro le gogne mediatiche, ma siamo anche per tenere insieme il diritto costituzionale alla libertà d'informazione, tanto più quando le vicende riguardano personaggi pubblici e politici. Voglio dire, su questo punto, che abbiamo apprezzato le parole del ministro Nordio, che questa mattina, in un'intervista al "Corriere della Sera", ha detto testualmente: dopo anni di divulgazione forsennata, ora il pendolo è completamente dall'altra parte e occorre ripristinare una *par condicio* tra le parti. Ministro, lavoriamoci.

In generale, è tempo che il Paese conosca, secondo noi, una nuova stagione di riforme della giustizia, applicando quelle di sistema approvate con la ministra Cartabia e chiudendo definitivamente la guerra dei trent'anni, quella iniziata con una politica che pretendeva impunità e colpiva la magistratura e con qualche pezzo della magistratura che reagiva con qualcosa di più di un eccesso di legittima difesa. È ora di finirla; dobbiamo marginalizzare, sul piano politico, da un lato, il populismo penale e, dall'altro, un garantismo degradato troppe volte da nobile principio a pratica da sventolare per i più forti. È l'ora del giusto processo, della velocizzazione delle assunzioni, della digitalizzazione, dell'ammodernamento delle sedi e delle garanzie, non dello scontro tra politica e magistratura. È l'ora anche di una profonda autorigenerazione della magistratura stessa, dopo fatti gravissimi che ne hanno minato la credibilità.

Infine, sui *rave* avete dovuto togliere le parti più pericolose, che avrebbero potuto colpire un presidio democratico: la libertà di manifestare, ma avete lasciato una pena gravemente alta e la possibilità di intercettare. Come ha detto Bazoli, però, non dovevano diminuire le intercettazioni, signor Ministro? O devono diminuire solo quelle legate ai reati di corruzione? Questo è inaccettabile. *(Applausi)*.

Da ultimo, il carcere. Abbiamo letto in questi giorni proposte e propositi condivisibili in qualche intervento del Ministro. Come si conciliano allora quelle parole non solo con i tagli alle spese per le carceri e la Polizia penitenziaria, ma anche con il parere contrario dato in Commissione da Governo e relatore agli emendamenti del nostro Gruppo e del senatore Giorgis per trasformare in affidamento in prova la semilibertà o comunque per prorogare la possibilità di non tornare a dormire in carcere? Si tratta di un provvedimento adottato durante il Covid, che riguarda 282 detenuti che la mattina uscivano dal carcere per andare a lavorare e tornavano a dormire in cella. Per evitare rischi di contagio, ai tempi del Covid, fu deciso giustamente di consentire loro di rimanere a dormire a casa a domicilio in comunità. Un anno fa il Parlamento accolse la nostra proposta di prorogare questa possibilità, che scade tra pochi giorni, ossia il prossimo 31 dicembre. Sono persone in semilibertà, perché hanno compiuto percorsi rieducativi e negli ultimi anni non hanno violato alcuna regola. Farli tornare a dormire in carcere è crudele e aggrava anche il sovraffollamento. Com'è possibile dire di no a questi emendamenti? *(Applausi)*. Ripensateci. Lo diciamo al Ministro e alla presidente Bongiorno: sarebbe un segnale di umanità, civiltà e - questo sì - autentico rispetto delle garanzie per le persone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi soffermerò specificamente sulla questione principale (anche se ve ne sono tante importanti nel decreto), che, a mio avviso, è quella relativa ai famosi *rave party* e all'introduzione di una nuova norma all'interno del nostro codice, con lo svolgimento di discussioni approfondite. Non trascuro le altre questioni, che pure adesso ho sentito evocare dai colleghi, affrontate dal decreto: il carcere ostativo e alcuni aspetti della riforma penale che probabilmente dovranno avere una sede di trattazione più idonea e ampia. Bene hanno fatto i colleghi del mio Gruppo a porre una serie di questioni: alcune sono state recepite e altre rinviate a un momento diverso. Penso alla possibilità di considerare definitiva una sentenza che in primo grado dichiara assolto un imputato. Riteniamo che il tema del diminuire i gradi di giudizio in caso di assoluzione dovrà essere ripreso nel corso della legislatura.

Penso anche ad altri aspetti della riforma del diritto penale o della stessa magistratura, che devono essere affrontati. Ho sentito il collega Verini citare positivamente Nordio. Faccio tesoro di questa sua affermazione, perché spero che nel corso della legislatura l'apprezzamento a Nordio verrà confermato, quando si dovranno affrontare nodi delicati. Nordio ha anche detto che non si deve avere paura di affrontare una discussione sulla Costituzione, se si deve trattare il tema della separazione delle carriere o la riforma che deve investire la magistratura, ma di questo finalmente si discuterà - immagino e spero - nel corso della legislatura.

Nel decreto-legge in esame alcune questioni vengono affrontate, ma molto verrà fatto dopo. Alcuni dei nostri emendamenti sono diventati anche ordini del giorno. Si tratta di un percorso che, per quanto riguarda Forza Italia, ha assoluta priorità e, per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, è stata scandita nel programma comune che abbiamo sottoscritto e che ci vedrà impegnati sul tema della riforma della giustizia.

Tuttavia, come detto all'inizio dell'intervento, vorrei soffermarmi sul tema dei *rave party* (uso questo termine perché in effetti non ce ne sono altri significativi). Apprezzo molto il fatto che il Governo sia intervenuto. Qualcuno ha detto che a Modena la questione è stata risolta senza bisogno di altre norme. Io credo che la questione sia stata affrontata e risolta anche per la deterrenza dell'azione del Governo, perché si è evocata immediatamente l'introduzione di nuove norme.

Io mi sono occupato direttamente di una vicenda analoga verificatasi l'estate scorsa. Non voglio fare critiche al Governo dell'epoca (il mio Gruppo votò la fiducia). Ricordo che a Ferragosto scoppiò la vicenda del *rave party* che si tenne tra Grotte di Castro e Valentano. Dico alle autorità di Governo e a noi stessi che è importante una normativa nuova. Questi episodi infatti - per fortuna rari, ma ce ne sono stati - si verificano spesso in aree remote, in modo tale che ci siano meno controlli e per riuscire a mettere insieme migliaia di persone senza che le autorità se ne possano accorgere: sarebbe più difficile fare un *rave party* a piazza Navona o al Circo Massimo.

Quell'estate ho parlato con il sindaco di Valentano Bigiotti, ma anche con il sindaco Camilli del vicino Comune di Grotte di Castro: li cito perché mi sono trovato il giorno di Ferragosto - non avevo incarichi di Governo, né allora, né oggi - come politico il cui numero telefonico è reperibile, ad assistere moralmente sindaci di paesi di poche centinaia di abitanti, con un numero esiguo di vigili urbani che vi lascio immaginare, in aree interne del Lazio centrale (in quel caso era il viterbese, che è una zona bella, ma anche un po' "isolata"), che si sono trovati con migliaia di persone, nel disordine totale, con coltivazioni distrutte, capi di allevamento soppressi, devastazione e distruzioni. In effetti, ci fu un problema anche per le autorità pubbliche: ricordo che, quando parlai col prefetto Bruno, che si attivò immediatamente, nonché con la ministra Lamorgese e il capo della Polizia - era in corso la riunione rituale che le autorità di pubblica sicurezza tengono proprio a Ferragosto - furono presi un po' alla sprovvista.

Questi appuntamenti - lo dico anche alle autorità di Governo - vengono preparati sui *social*, anche se spesso si usa il lato più oscuro della rete. Abbiamo discusso dell'eccesso di intercettazioni, al quale siamo contrari, ma non all'attività investigativa sul cosiddetto lato oscuro della rete, dove questi fenomeni si alimentano. Non arrivano migliaia di persone a Valentano o a Grotte di Castro, se non c'è un'organizzazione di un certo tipo, per cui occorre anche affinare la capacità preventiva di controllo per stroncare questi fatti. Ben vengano quindi le nuove norme.

Il fatto che poi a Modena la questione sia stata risolta è perché probabilmente c'è stata la sensazione anche da parte degli organizzatori di avere di fronte un Governo che non avrebbe tollerato più fatti del genere.

E tutti i discorsi sul fatto che non vogliamo fare le feste o che vogliamo impedire le manifestazioni sono tutte fesserie che sono state alimentate per settimane. Ve lo dico, colleghi: la legislatura durerà cinque anni. Fate dunque l'opposizione, com'è giusto che sia, ci mancherebbe altro, ma non dite che, se uno vuole impedire le truffe sulla cultura, è contrario al *bonus* cultura; non dite che, se uno vuole impedire un *rave party*, vuole impedire la manifestazione del sindacato o del movimento politico, perché non è assolutamente vero.

Vogliamo rivedere alcune cose: ad esempio, come si usa un'*app*, in modo che i giovani possano davvero comprare dei libri o andare a un museo, meglio se sono poco abbienti (perché mia figlia non ha bisogno dell'*app*, visto che il mio reddito mi consente di comprarle libri o di mandarla a un concerto), com'è giusto che sia, per cui quei soldi li usino le persone che hanno bisogno.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le manifestazioni, sono liberissime e se ne ha tutto il diritto. Abbiamo fatto bene anche noi di Forza Italia - poi il Governo ha fatto il suo emendamento - a circoscrivere meglio la questione. Noi lo abbiamo detto fin dall'inizio: sembravamo quelli contrari alla norma e quindi a favore del *rave party.* No, volevamo che la tipicità del reato fosse meglio definita. I numeri non sono stati più scritti (50 o 52), altrimenti si rischiava di far finire nel ridicolo la norma. Le autorità sapranno vedere quali sono le manifestazioni lecite o quelle che, al di là del numero, possano presentare una pericolosità.

Come Forza Italia abbiamo contribuito a sgombrare il campo da equivoci per fare in modo che si combattesse un fenomeno. Abbiamo anche condiviso molto che fosse esplicitato il richiamo alle

droghe. Quello che qualcuno deve capire, infatti, è che vogliamo anche combattere la diffusione delle droghe, perché la musica è un diritto di tutti, ma la musica con la droga, concepita in quella maniera, è un abuso intollerabile.

A questo proposito, segnalo che c'è una certa cultura della tolleranza. Qualche giorno fa anche un noto *rapper* si vantava di bere la vodka lemon e farsi anche una canna. Qualcuno ha detto: «Ora Gasparri dirà qualcosa». Non ho detto nulla per non fargli pubblicità, ma disapprovo il comportamento tollerante nei confronti delle droghe. *(Applausi)*. Anche un'emittente importante come Sky faccia casomai un programma sui pericoli delle droghe, lasciando al *rapper* di turno di dire le fesserie che vuole, ma dando anche un'informazione corretta. Mi accontenterei quantomeno di un bilanciamento, per evitare la pubblicità gratuita a personaggi che quello vanno trovando; hanno milioni di *follower*, cari colleghi, e purtroppo a volte riescono a diffondere con facilità messaggi sbagliati.

Il riferimento alle droghe quindi è importante e in questa legislatura - credo di avere quasi esaurito il tempo a mia disposizione, signora Presidente - ci dovremo impegnare per un'attività positiva sul tema della lotta alle droghe. Negli anni passati, abbiamo dovuto impedire i tentativi falliti di legalizzare le droghe. In questa legislatura, non mi sembra che i numeri lascino spazio a tentativi del genere, ma bisognerà fare una normativa per dare messaggi positivi contro le droghe, per spiegare i danni che fanno. In questo decreto si parla di carcere, di ergastolo.

In Italia c'è una norma, da decenni, che consente a un tossicodipendente, condannato fino a sei anni, di uscire dal carcere, se però va in una comunità e non se torna nel quartiere, nell'abbandono, nelle mani dello spacciatore. Siccome il ministro Nordio vuole giustamente evitare l'affollamento carcerario, usiamo di più la norma che fa uscire il tossicodipendente dal carcere se va in una comunità a ritrovare la vita, la salute e la possibilità di guardare al futuro. Non è una detenzione, ma è certamente una residenza che comporta degli obblighi.

Quindi il decreto-legge in esame ci consente, parlando dei *rave party*, avendo circoscritto in maniera più chiara la norma e avendo evocato le feste dello sballo e della droga, di riproporre, fin dall'inizio della legislatura, la necessità di una legislazione più severa in materia di uso di droghe, di recupero e di prevenzione, perché coloro che sono contro le droghe sono anche coloro che vogliono i tossicodipendenti fuori dal carcere in una comunità, o avviati a un percorso di recupero. Quindi colgo nel decreto-legge in esame un primo segnale, ma sulla lotta alle droghe, con buona pace di Sky e dei *rapper*, faremo molte cose, non per reprimere in maniera ottusa, ma per restituire la vita a tante persone in maniera ariosa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, ho avuto il privilegio, in qualità di componente della Commissione giustizia, la settimana scorsa, di ascoltare l'intervento programmatico che il ministro della giustizia, Nordio, ha reso in sede di Commissione. Non a caso parlo di privilegio, signor Presidente. Ascoltare e osservare il Ministro nella sua esposizione mi ha consentito - ci ha consentito - non solo di comprendere meglio il quadro generale in cui versa il nostro sistema giudiziario, ma anche di intuire una sua forte e intima volontà di cambiare le cose, anche a costo di sacrificare il suo dicastero, se ciò non fosse possibile. Questo rende chiaro quale sia la volontà del Governo.

Sono impietosi i numeri che ha rilasciato il Ministro in sede di Commissione, a proposito di una giustizia che in Italia soffre di infinite criticità, con ripercussioni importanti anche sulla nostra economia già fortemente provata, che si concretizzano in una perdita del PIL che arriva quasi al 2 per cento. Basti pensare che oggi un investitore, un imprenditore, preferisce desistere dall'azione giudiziaria piuttosto che difendersi in giudizio. Signor Presidente, servono anche sette anni per poter ottenere la garanzia di un credito, nelle more di un procedimento ordinario e, sempre nelle more di quel procedimento, probabilmente, quando spireranno i termini e ci sarà una sentenza, la società sarà stata posta in liquidazione, possibilmente scomparsa, e quindi il creditore non avrà più neanche la possibilità di ottenere ciò che era frutto del suo lavoro. Pertanto, perché un imprenditore dovrebbe investire in Italia? Questa è la domanda che dobbiamo porci principalmente.

Accogliamo pertanto con grandissimo favore le parole del Ministro in ordine alla riforma delle norme

sull'insolvenza già adottata, che persegue l'obiettivo di offrire nuovi e più efficaci strumenti agli imprenditori, per sanare quelle situazioni di squilibrio che oggi ci sono. Occorre però dare una sterzata a temi troppo spesso dimenticati - signor Presidente, mi consenta questo passaggio - come quello che attanaglia molte famiglie, specialmente nel Sud Italia, che riguarda le case all'asta e il prezzo vile, che spesso vede intere famiglie private della propria abitazione, buttate sulla strada, con una logica tortuosa e complicata, che va sconfitta.

Sulla giustizia penale alcune riflessioni del Ministro tracciano un quadro nitido e preoccupante della situazione nella quale versa il nostro sistema giudiziario. Rimbombano ancora nella mia mente, di avvocato prima e di cittadino poi, le preoccupazioni del Ministro sulla presunzione di innocenza. Voglio riportare in questa sede le parole del Ministro rese in Commissione giustizia, a monito del tragico momento che vive da troppo tempo la nostra Nazione, quando ha fatto riferimento a: «l'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni, la loro oculata selezione con la diffusione pilotata, l'azione penale diventata arbitraria e quasi capricciosa, l'adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa, lo snaturamento dell'informazione di garanzia diventata condanna mediatica anticipata e persino strumento di estromissione degli avversari politici».

Troppo spesso abbiamo visto amministratori locali devastati da avvisi di garanzia che automaticamente l'opinione pubblica trasforma in sentenze di condanna e che troppo spesso innescano processi penali che si concludono con assoluzioni, ma nel frattempo vengono distrutte e massacrate intere vite, a cui nessuno spesso potrà ridare la dignità perduta. Un dato che il Ministro ci dà è eloquente: nel 2021, il rapporto registrato è di 5.400 inchieste per corruzione e 23 condanne. Quanto ha pagato, in termini di vita, di serenità, di prospettiva, ogni singola persona che ha subito un processo ingiusto in quel momento? Quanti amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, rappresentanti democraticamente eletti sono stati distrutti nel tritacarne di un processo mediatico, spinti spesso alle dimissioni per poi essere assolti?

Sono questi i temi importanti su cui bisogna riflettere. Sono questi alcuni sintomi di una grave patologia che questo Governo e questa legislatura devono curare, lo dobbiamo al concetto stesso di Stato di diritto, ai nostri padri che hanno lottato per uno Stato giusto e garantista.

Il garantismo e la giustizia, però, non possono essere scambiati per miope tolleranza, che si tramuta spesso in un dannoso arbitrio, figlio di un senso di impunità che i precedenti Governi hanno spalleggiato, ed è un fatto storico. Questo è ciò che è successo con i *rave party*, nel cui ambito per troppo tempo sono state tollerate dai Governi precedenti condotte di gruppi che facevano passare feste illegali, dove si commettevano atti criminali, per innocui raduni musicali. Sorprende come l'opposizione abbia attaccato il decreto sui *rave party*, contestando tra l'altro l'opportunità dell'utilizzo del decreto-legge, non sussistendone i presupposti di necessità e urgenza, quando lo stesso ex Ministro chiedeva con forza una legge anti-*rave*, e qui vado in aiuto dei colleghi dell'opposizione. A tal proposito, è opportuno rammentare i fatti gravi accaduti sul lago di Mezzano a Viterbo tra il 13 e il 19 agosto 2022. Come diceva il collega che è intervenuto poc'anzi, in tale circostanza - lo ricorderete - ci fu un morto, vi furono stupri e situazioni di degrado. Vi fu, allora, l'impossibilità da parte del Ministero dell'interno, e dell'allora prefettura di intervenire, di completare lo sgombero di un'area diventata ormai ingestibile.

Ebbene, allora il Ministro disse che bisognava avere necessariamente una legge e rilasciò una dichiarazione al «Messaggero» nella quale affermava testualmente: «Sono convinta che serva una intervento normativo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto. Il Ministero dell'interno sta lavorando ad un'ipotesi di fattispecie criminosa che consenta di disporre la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari per l'organizzazione dell'intrattenimento e che preveda l'obbligo di ripristino dei luoghi. Sul piano preventivo, potremmo introdurre la possibilità di ricorrere ad altri strumenti investigativi, come già avviene per diversi reati di particolare gravità». Questa era il ministro Lamorgese. Allora, nessuno ebbe a lamentarsi di derive liberticide o antidemocratiche. *(Applausi)*. Ma questo è il solito gioco della sinistra, Presidente, che quando non riesce a fare le cose che altri riescono a fare, inneggia alla democrazia, grida alla deriva fascista, alla privazione della libertà, alla privazione dei diritti. Per Fratelli d'Italia, questa è una norma necessaria, a difesa non solo della sicurezza e

dell'incolumità delle persone, ma anche dell'inviolabilità della proprietà privata. Ebbene, proporre l'introduzione di un simile provvedimento servirà ad allinearsi ad altri Paesi europei.

Non da ultimo, colleghi, è inaccettabile che molti nostri imprenditori del turismo siano costretti a pagare tasse, a pagare la SIAE, a pagare i controlli, a pagare i Vigili del fuoco, quando in realtà si è consentito per tempo ad altri di organizzare feste illegali e clandestine a cui questo Governo una volta per tutte, con orgoglio, dice no. È questa la strada tracciata, Presidente, è questa la strada che seguirà Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, la priorità di questa maggioranza è sempre stata quella di attribuire alle Forze dell'ordine gli strumenti adeguati per contrastare un fenomeno come quello dei *rave party*, che - voglio ricordarlo - negli ultimi dieci anni ha fatto registrare anche alcuni decessi causati dall'abuso di sostanze stupefacenti, nonché feriti tra gli operatori di Polizia.

L'adeguatezza di questi strumenti è irrinunciabile per tutelare l'incolumità delle persone e il diritto di proprietà. Basti ricordare che i precedenti Governi non hanno certo brillato in questa materia: vedi, ad esempio, quanto accadde al *rave party* di Viterbo nell'agosto del 2021, i danni causati (oltre 300.000 euro) e le polemiche che ne seguirono.

A tal proposito, è opportuno rammentare che in conseguenza dei gravi fatti accaduti sul lago di Mezzano, in conseguenza cioè di quel *rave party* non autorizzato, si sono registrati casi di violenza sessuale, ricoverati per coma etilico, ricoverati in overdose e un morto. Il *rave* era andato avanti per giorni, non si riusciva a provvedere allo sgombero e l'allora ministro dell'interno Luciana Lamorgese, messa sotto pressione anche dall'allora *leader* dell'opposizione Giorgia Meloni, rilasciava un'intervista a «Il Messaggero» in cui dichiarava espressamente che era necessaria una legge anti-*rave*, così come prevista dalla legislazione di molti Paesi stranieri.

Ora, grazie all'azione del Governo Meloni e del ministro Piantedosi, si apre un nuovo scenario, uno scenario nel quale - per carità - c'è la disponibilità ad accettare consigli per migliorare il testo del decreto-legge, a patto che le critiche non siano pretestuose. L'obiettivo sostanziale della norma è impedire che non si rispettino le leggi dello Stato italiano, perché la storia di chi non vuole rispettare le leggi è finita e questo perché dobbiamo interrogarci sul concetto stesso di libertà. Nessuno vuole impedire il legittimo diritto dei giovani a divertirsi, ma dobbiamo porci una domanda: i *rave* sono da considerarsi legali o no? Questo è il punto. Pertanto, il diritto alla libertà si scontra anche con il rispetto delle leggi: se i *rave* sono da considerarsi illegali, allora il diritto alla propria libertà incontra un limite proprio in questo, nel rispetto delle norme vigenti. Nei *rave* è accaduto di tutto in termini di mancato rispetto delle norme vigenti. Per cui, a nostro modo di vedere, questo decreto-legge è sacrosanto per poter affermare questo principio: la legge va sempre rispettata.

Tuttavia, anche al fine di migliorare e calibrare la risposta normativa data dal Ministero dell'interno, nell'immediato il Governo ha provveduto a presentare l'emendamento che riscrive il testo del decreto anti-*rave* presentato a inizio novembre, in buona sostanza escludendo esplicitamente le manifestazioni e le occupazioni studentesche dal profilo di reato. La legge punirà solo i raduni musicali.

Il Governo inoltre, in risposta alle critiche sollevate in ordine alla presunta indeterminatezza della norma, ha riportato la fattispecie nell'alveo della disciplina dell'articolo 633 del codice penale, non solo riscrivendo il testo della disposizione, ma anche cambiando il numero dell'articolo: non più il 434-*bis*, ma il 633-*bis*. Con questo emendamento il reato è limitato a: «chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» e viene punito con una reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, quando dall'invasione: «deriva un concreto pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi».

Ribadisco che per la maggioranza questa è una norma necessaria, non solo a difesa della sicurezza e dell'incolumità delle persone, ma anche dell'inviolabilità della proprietà privata. Non si vogliono

colpire né raduni musicali né tantomeno ledere il diritto a manifestare. Ciò che si vuole impedire è che i *rave* vengano organizzati illegalmente. Occorre inoltre aggiungere che nei principali Paesi europei già da anni i *rave party* illegali vengono duramente sanzionati con legislazione *ad hoc.*

Per questo si rinvia ad un recente articolo del «Sole 24 Ore», che fa una panoramica su Paesi come Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove sono previste pene severe, oltre alla confisca dei beni strumentali. Peraltro, proprio la normativa più permissiva rispetto a questo tipo di condotte porta gli organizzatori esteri a scegliere l'Italia come meta dei propri raduni illegali. Ebbene, proporre l'introduzione di un simile provvedimento servirebbe dunque ad allinearsi agli altri Paesi e a mettere dei paletti alla celebrazione di eventi pericolosi e dannosi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente noi, come componente Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo presentato una questione pregiudiziale, perché riteniamo incostituzionale il decreto-legge che stiamo discutendo e approvando oggi.

La nostra posizione l'ha già illustrata la senatrice Cucchi, però, avendo la possibilità di intervenire dopo aver sentito molti colleghi, ho deciso di cambiare un po' il mio intervento, cercando di rispondere e di ragionare su un punto che è stato citato da molti. Questo decreto è stato scritto male ed in fretta. Intanto, vorrei sottolineare che è stato scritto dopo che a Modena la questione dei *rave party* era già risolta. Quindi, il decreto ha un'impronta giustizialista, come si diceva in un intervento di stamattina, e cercherò di spiegare tale punto.

La discussione di oggi mi ha fatto tornare indietro di cinquanta anni. Se leggo il decreto che avete scritto subito dopo i fatti di Modena, avendo fatto il lavoro che ho fatto io, se torno indietro agli anni settanta, allora avrei continuamente commesso violazione dei diritti di proprietà: non ci sarebbe stato il diritto di fare le assemblee dentro le fabbriche, di fare scioperi e picchetti e ci avrebbero portato dentro. Oppure, ricordo il tempo in cui molti giovani organizzavano il *festival* del Re Nudo o manifestazioni di questo genere: tutti eventi che voi ritenete illegali.

Ciò che mi spaventa è che non ho sentito nessuno parlare del perché migliaia di giovani si radunano. Io non sto giustificando questo fatto, ma mi chiedo come mai. Forse bisogna chiedersi perché e non solo pensare alla repressione. Forse bisogna interpretare e cercare di dare risposte ai bisogni che quei giovani esprimono.

Invece, l'unica risposta è reprimere. Difatti, il decreto-legge al nostro esame prevede solo repressione e addirittura il carcere. Introduce un reato che non esisteva perché si pensa di reprimere. Ma pensate davvero sia possibile affrontare questo tema immaginando uno Stato di polizia, in maniera puramente repressiva?

Oppure vi domandate e ci domandiamo tutti insieme come dare risposta a queste nuove generazioni, che molto spesso non trovano lavoro, che molto spesso hanno un lavoro sottopagato e precario e non hanno prospettiva. Non riescono a costruire un futuro a causa delle condizioni economiche e sociali in cui vivono, non perché pensano solamente alla trasgressione. Questo è il dato fondamentale.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 14,35)

(*Segue* MAGNI). Occorre ragionare, cercare di capire e dare delle risposte. Non bisogna essere lassisti da questo punto di vista e concedere tutto, però certamente bisogna affrontare questo tema. Prima ho sentito accennare alla questione delle droghe. Incominciamo ad affrontare, ad esempio, il problema della legalizzazione della cannabis, che molto spesso è invece in mano ai criminali: questo è quello che dovremmo fare. Invece qui si dice che bisogna mettere in galera, che bisogna solamente dare il carcere.

In questo decreto-legge si affronta un'altra questione a proposito di carcere: anziché favorire l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione e il reinserimento nella società, si estende il ricorso alle manette. Questo è un po' incomprensibile. Dite che non è ideologico il decreto-legge che avete proposto, ribadite sempre e giustamente che questo è un Governo politico, che avete vinto le elezioni, ma allora abbiate il coraggio di dire che questa è la vostra linea, ossia quella della repressione, non del reinserimento e dell'inclusione.

D'altronde, in un articolo del decreto-legge in discussione avete premiato chi non ha rispettato le leggi

dello Stato: avete dato una risposta ai no vax perché vi siete impegnati in campagna elettorale. Questo è il dato vero.

Per farla breve e senza bisogno di utilizzare tutto il tempo a mia disposizione, noi riteniamo tutto questo illegittimo, per tale ragione avevamo proposto la pregiudiziale di costituzionalità ed è ovvio che siamo totalmente contro questo decreto-legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, faccio mie le parole che ho sentito in quest'Aula da alcuni colleghi della maggioranza e che sentii il giorno in cui la presidente Meloni prestò giuramento e dichiarò il suo programma, fornendo alcune risposte: le regole vanno rispettate, la legge va rispettata, la legge è uguale per tutti, nessuno si può esimere dal rispettare quello che viene scritto nel nostro codice sia penale che civile e nelle nostre regole di comportamento. Ho sentito anche alcuni colleghi della maggioranza pochi minuti fa dire che la libertà altrui non può sfociare nella mancanza di libertà di altre persone, non può esondare e comprimere altri diritti. Ho sentito parlare esclusivamente dei *rave* da parte dei colleghi della maggioranza, e si è detto che le regole vanno rispettate, che il diritto al divertimento e alla propria libertà di divertirsi non può esondare nel fatto che vengano occupate proprietà altrui, che vengano commessi reati come quello di spaccio e di violenza alle persone.

Date queste premesse, mi stupisce alquanto la parte di questo decreto-legge relativa ai medici no vax, perché anche a tale proposito c'è una legge che obbliga i sanitari a vaccinarsi; una legge fatta dallo Stato, in un momento di emergenza sanitaria e che prescrive a chi deve prendersi cura di altre persone di immunizzarsi per non diventare un pericolo.

E allora la domanda è la seguente: quanto la libertà personale in questo caso viene lasciata illimitata? Quanto le regole, in questo caso, possono essere bellamente superate? Nel momento in cui si dice liberi tutti, dal primo novembre l'obbligo non esiste più, aggiungendo anche che chi ha violato queste regole e aveva ricevuto giustamente delle ammende, di fatto non deve più pagare perché viene prevista una sanatoria per i no vax, non esiste più il principio secondo cui la propria libertà non deve sconfinare nel diritto altrui, nel comprimere l'altrui diritto alla tutela.

Si parla di persone fragili che devono essere tutelate; sono i nostri anziani, i nostri malati, sono 182.000 morti *(Applausi)*. Quanti morti ci sono stati nei *rave-party* 182.000? Eppure voi fate carta straccia di 182.000 morti. Ciò è grave perché in questo momento il virus non è regredito, anzi, i dati di questi giorni dicono che dal 2 all'8 dicembre i casi sono aumentati, le vittime sono passate da 635 a 686 alla settimana, da 91 a 98 al giorno in media. I reparti ordinari registrano un più 9 per cento, le terapie intensive più 4,7 per cento. Non è che non parlando più di Covid questo si esorcizza e non esiste più. Esiste eccome e, anzi, le vaccinazioni sono drammaticamente crollate da quando ci siete voi al Governo. Dico drammaticamente perché quando sento un componente del Governo dire che non è provato che sono stati i vaccini a far superare l'emergenza sanitaria, me ne dispiaccio. Ritengo infatti che chi rappresenta le Istituzioni, anche se non l'ho votato e non fa parte della mia forza politica, debba avere rispetto di tutti e soprattutto deve essere una persona inattaccabile dal punto di vista del diritto. Quando si parla di questi argomenti come se fossero chiacchiere da bar, temo che si leda il senso di rispettabilità delle Istituzioni, ma soprattutto se non si crede alle forze di opposizione, forse bisognerebbe credere a virologi, come Bassetti o Burioni, che di fronte a questa scelta, che viene considerata scellerata, hanno fortemente protestato perché ancora una volta si è premiata una minoranza. Sì, una minoranza, perché rispetto al 99,3 per cento dei medici che si sono vaccinati, voi avete deciso di salvare lo 0,7 per cento, una minoranza. Ma come? Non avete detto fino ad ora che la maggioranza dei cittadini onesti deve essere salvaguardata dalla barbarie di pochi? Non avete detto fino ad ora che le regole devono essere rispettate perché rispetto ai cittadini onesti, i pochi che non rispettano le regole devono essere puniti? Di fronte invece alla salute dei cittadini fate «tana libera tutti»? Di fronte a quelli che non hanno fatto quello che una legge diceva, vaccinarsi cioè per la tutela del prossimo, del fragile, di coloro che hanno una salute debole e che rischiano la vita di fronte a persone non vaccinate, le regole non valgono? Non è vero che la legge è uguale per tutti? Qui i furbi possono essere furbi e, anzi, gli si dà anche una pacca sulla spalla.

Ecco io credo che il motivo per cui noi non voteremo il provvedimento al nostro esame sia anche e soprattutto questo. Penso che l'immagine dei carri pieni di vittime, che ha riempito di lacrime gli occhi di tutti noi, quando a Bergamo tante persone non c'erano più, non possa essere dimenticata, non sia possibile far finta che non sia esistita. C'è ancora nei nostri ospedali. Basta parlare con i medici di base che ci dicono che il Covid sta ritornando e sono disperati perché si sentono soli. Si sentono soli perché lasciati soli dallo Stato che dovrebbe proteggerli. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, è doverosa una premessa.

Intervengo in questa discussione generale esclusivamente a titolo personale, non nascondendo un certo travaglio nel dover sottolineare l'unico aspetto che ritengo negativo di un provvedimento condivisibile sotto tutti gli altri punti di vista, che va a normare importanti lacune nel nostro ordinamento relative ai *rave* e ai reati ostativi.

Non nascondo il mio rammarico per la decisione di avere inserito una materia così delicata, come la tutela della salute pubblica, in un decreto-legge altrettanto importante che, per la gran parte del testo, si occupa di giustizia, e su cui esprimo ovviamente grande soddisfazione. In poche settimane, infatti, abbiamo avviato un percorso di rigore, garantista, di rispetto delle regole.

La mia storia e quella delle battaglie condotte da Forza Italia fin dall'inizio della pandemia, sempre in nome della scienza e della verità, meritano una riflessione.

Siamo stati noi a ispirare, con la mia proposta di legge, il decreto-legge in materia di obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari: un provvedimento che ritroviamo confermato nella sua legittimità nella recente sentenza della Corte costituzionale, laddove non la politica, ma la giustizia e il buonsenso si sono incaricati di fare chiarezza sulle questioni contrarie alla salute, in particolare alla salute dei più fragili.

Le battaglie che ho combattuto in questi anni - fuori e dentro il Parlamento - a difesa della salute dei cittadini e della sicurezza sanitaria, e che mi sono costate incomprensioni e attacchi anche violenti, sono il bagaglio che mi porto sulle spalle nell'esercizio dell'incarico che sono chiamata non a ricoprire ma a servire.

Tutti noi ci auguriamo che un evento drammatico come la pandemia non si ripeta più, ma, se così non dovesse essere, avallare oggi il reintegro del personale sanitario che non si è sottoposto a vaccinazione significherebbe creare un pericoloso precedente. *(Applausi)*.

Con l'articolo 7 di questo decreto noi legislatori stiamo dicendo ai sanitari che si sono vaccinati che avrebbero anche potuto non farlo.

Non posso dire sì al reintegro in servizio del personale sanitario che ha deciso in questi due anni di non sottoporsi alla vaccinazione, mancando a un codice etico e morale che la professione impone. Non posso dire sì per coerenza e per credibilità.

Si tratta, però, lo ripeto di una posizione personale, che prescinde dalla collocazione e dalla lealtà incondizionata, verso questa maggioranza e questo Governo, di tutta Forza Italia, che non sono e non devono essere mai messe in discussione. Per questo, con senso di responsabilità, il Gruppo parlamentare di Forza Italia voterà in linea con la maggioranza.

Io - e so che comprenderete e rispetterete la mia posizione - non parteciperò né alle votazioni relative all'articolo 7 né, ovviamente, al voto sull'intero provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune gli studenti e i docenti dell'Istituto superiore statale «Taddeo da Sessa» di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 14,49)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, l'Assemblea si accinge a convertire il decreto-legge in materia di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per particolari delitti rientranti nel meccanismo ostativo, di istituzione del delitto di *rave party*, di anticipazione della scadenza dell'obbligo vaccinale, di proroga della riforma Cartabia e delle

relative norme transitorie: una varietà di temi che avrebbe reclamato un approfondimento disgiunto e che non ha giustificato il nostro voto favorevole alla pregiudiziale, in quanto un'eventuale approvazione avrebbe comportato la reiezione dell'intero testo.

Proprio per evitare questo effetto preclusivo, e quindi al fine di salvaguardare la battaglia politica del MoVimento 5 Stelle nel corso della scorsa legislatura in tema di reati ostativi, il Gruppo ha inteso astenersi.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, passerei all'analisi del testo, così come risultante dalle modifiche in Commissione.

L'inizio non è sicuramente dei più promettenti. Sono una senatrice neoeletta, non ho esperienza parlamentare, ma mai mi sarei immaginata che, non appena messo piede in Senato, il primo voto in Commissione (non il secondo o il terzo) fosse sulla cancellazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo, *(Applausi)* e - aggiungerei - non solo per quanto concerne quelli monosoggettivi, ma anche per quelli commessi in forma associativa. Tra tutte le urgenze che necessitano di attenzione in questo momento storico, tra tutti i problemi relativi alla giustizia in Italia, come voto inaugurale della legislatura in Commissione è stata portata la norma in favore dei reati commessi dai cosiddetti colletti bianchi. Bene, direi che si tratta di un buon inizio. *(Applausi)*.

Inoltre, durante l'esame in Commissione abbiamo proposto vari emendamenti, come è nostro dovere. Chiaramente eravamo certi del parere contrario, perché la nostra idea di giustizia è opposta a quella del Governo e ciò rappresenta un vanto. Il problema è che nella foga del dover per forza esprimere parere contrario, il Governo ha redatto emendamenti che in sede di Commissione ha ritenuto di dover riformulare per poi evidenziare in sede di votazione la necessità di ulteriori integrazioni o correzioni. Credo che la fretta sia veramente cattiva consigliera *(Applausi)*; invitiamo pertanto ad un attento esame dei nostri emendamenti, riproposti per l'Assemblea, e siamo fiduciosi di un ravvedimento operoso della maggioranza.

Passando a un altro argomento, la grave piaga sociale che ora affligge il nostro Paese è quella dei *rave party*. Mi chiedo se il Governo che ha scritto il decreto-legge è lo stesso che ha formulato gli emendamenti. Ci sono due distinti Governi che lavorano sulla giustizia? Sembrerebbe proprio di sì. Il primo testo dettava una norma pasticciata dalla tipizzazione indefinita, con la possibilità di applicazione dell'arresto obbligatorio in flagranza, della custodia cautelare in carcere, nonché dell'intercettazione anche di partecipanti a una festa con musica popolare frequentata da più di 50 anziani o adolescenti, ovvero anche a una manifestazione studentesca di opposizione all'attuale Governo (ipotesi, quest'ultima, forse più realistica). Fortunatamente, il cosiddetto secondo Esecutivo ha copiato la nostra proposta di riforma presentata dal senatore Scarpinato ed è riuscita laddove il primo Governo non è riuscito, ovvero a definire una migliore tipizzazione della fattispecie finalmente circoscritta ai *rave party*. Avrebbe però fatto meglio a copiare il nostro primo emendamento in materia, ovvero quello recante la soppressione *tout court* dell'articolo. La pena prevista per organizzatori e promotori rimane assolutamente troppo alta e squilibrata rispetto al disvalore della condotta; fortunatamente però il senatore Scarpinato li ha fatti ragionare sull'eliminazione della punibilità per i partecipanti.

Inoltre, anche in questa sede va segnalato che questa norma è nata il giorno dopo lo sgombero del *rave party* a Modena; il che vuol dire che già in virtù delle norme vigenti era possibile operare senza clamore e senza produrre norme da Stato di polizia che le elezioni hanno giustamente bocciato senza appello. *(Applausi)*.

La settimana scorsa in Commissione abbiamo avuto l'onore di audire il Ministro. Non ci troviamo. Abbiamo sentito, ma non compreso, né condiviso un pensiero ultragarantista verso l'utilizzo delle intercettazioni, che evidentemente al Ministro deve apparire dissennato, e favorevole ad una depenalizzazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra gli altri l'abuso di ufficio. Sulla depenalizzazione o depotenziamento della lotta ai reati contro la pubblica amministrazione siete assolutamente coerenti, infatti li eliminate immediatamente dal meccanismo ostativo. Tuttavia, leggendo la normativa sui *rave party* ci accorgiamo che in quel caso la forbice edittale è da tre a sei anni e proponete l'arresto obbligatorio in flagranza, le misure cautelari e le intercettazioni. Scusate, ma

il ragionamento non fila: va bene disporre le intercettazioni a chi partecipa a un *rave party,* ma non per un corruttore? *(Applausi)*. Come si può intervenire allora per rompere il rapporto tra corrotto e corruttore? In quei casi ci si trova di fronte a un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore e permettetemi di dire che l'unico modo per scardinarlo è proprio lo strumento delle intercettazioni.

Concludo, Presidente. Ci sono dei senatori che mi portano a riflettere. L'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo, la struttura illogica e sproporzionata dell'inutile delitto sui *rave*, la limitazione delle intercettazioni, la paventata riforma dell'abuso d'ufficio, la modifica della legge Severino, la separazione delle carriere - tra l'altro, bruciata dal voto popolare del *referendum* - l'ordine del giorno approvato in Commissione sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, la riduzione degli stanziamenti sulle carceri, sulle intercettazioni e sulla giustizia minorile in legge di bilancio fanno pensare ai cittadini di trovarsi di fronte a un Governo forte con i deboli e debole con i forti. *(Applausi)*. Ma io sono una senatrice neoeletta e, quindi, sicuramente nel torto, per cui quindi mi taccio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che oggi ci occupa è di certo il primo importante banco di prova che il Governo e il Parlamento di questa XIX legislatura hanno avuto occasione di affrontare. L'*iter* è in corso; ma, se fossimo tenuti a esprimere un giudizio su come i lavori si sono svolti anche nel corso delle attività della 2a Commissione (giustizia), questo interventore non avrebbe alcun dubbio a esprimere un giudizio positivo. Da parte di tutte le forze politiche è arrivato un contributo fattivo per definire e migliorare il testo e, infine, è stato approvato un mandato al relatore.

La materia che ci occupa disciplina due rilevanti temi, quali l'ergastolo ostativo e, per ragioni mediatiche, la norma anti-*rave*, oltre a un'importante *addendum* di emendamenti del Governo, che hanno risolto delle criticità nella fase transitoria dell'entrata in vigore della riforma Cartabia sul processo penale. Dopo un percorso articolato sulla prima questione (ergastolo ostativo), che è passata attraverso la sentenza CEDU del 13 giugno 2019 - la cosiddetta Viola contro Italia, che condannò come pena *de iure* e *de facto* il regime ostativo, che non avrebbe offerto reali condizioni di riesame sull'attualità della misura - siamo arrivati alla sentenza della Corte costituzionale n. 253, una sentenza cosiddetta additiva, che ha denunciato l'impercorribilità di un percorso di risocializzazione per quel tipo di detenuti, perché le istanze di accesso ai benefici verrebbero rigettate *a priori*. Infine, c'è stata la ben nota ordinanza monito n. 97 del 2021, ancora della Corte costituzionale. Il Governo ha almeno temporaneamente chiuso la partita con il decreto-legge in esame, perché, introducendo una nuova disciplina sulla ostatività, ha permesso alla Corte costituzionale già in data 8 novembre, tra le varie opzioni disponibili, di rinviare gli atti al giudice remittente, ovverosia la Corte di cassazione; quest'ultima dovrà adesso rivalutare se i nuovi requisiti del decreto-legge e della sua legge di conversione consentono di ritenere superati i rilievi di costituzionalità.

Ebbene, su questo tema alcuni commentatori ritengono ancora rilevante e fondata una questione, alla luce della natura particolarmente stringente dei requisiti introdotti con il provvedimento di urgenza rispetto ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo. Da parte di chi interviene pare che questa preoccupazione prefigurata sia fondata su mere speculazioni e necessiterebbe, per il suo corretto apprezzamento, perlomeno di una base statistica. Non siamo quindi di questa opinione. E non lo siamo per il fatto che stiamo parlando di un buon testo, ulteriormente migliorato dai passaggi parlamentari, anche e soprattutto attingendo alla migliore esperienza degli operatori giudiziari del Paese, auditi dalla nostra Commissione, grazie ai quali i suoi componenti sono stati in grado di migliorare la norma e di renderla ancor più aderente al dettato costituzionale. Rivolgo quindi un grazie ai numerosi auditi che hanno permesso questo.

Naturalmente stiamo parlando non di comuni detenuti, ma degli autori dei più gravi reati codificati che la nostra comunità percepisca come devastanti, pericolosi e ripugnanti per l'ordine sociale e la democrazia. Stiamo parlando di garantire la necessità per l'intero Paese, se non per il resto del mondo, circa la capacità della nostra giustizia di legiferare e mantenere limitato qualunque rischio di ripristino di attività criminali tra le più costose per la loro capacità di sovvertire, con un metodo economicamente

asfissiante, il *modus vivendi* di una comunità.
La Corte costituzionale, del resto, ha demolito soltanto il mero effetto generalizzante, cioè quel concetto e quell'automatismo per cui, se non collabori, questo è indice che non hai spezzato i legami con la criminalità. Va notato che la Corte costituzionale ritiene non irragionevole il fondamento di una presunzione di pericolosità sociale e che la collaborazione con la giustizia non è sintomo di credibile ravvedimento (il vincolo associativo può infatti rimanere inalterato anche dopo lunghi periodi in carcere). Afferma che afferisce alla discrezionalità legislativa (cioè di questo Parlamento e non già della Corte) decidere quali e ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani.
A carico del detenuto non collaborante c'era infatti una presunzione di perdurante pericolosità dovuta alla mancata rescissione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Il complesso normativo censurato comportava che le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale fossero dichiarate inammissibili senza essere oggetto di un vaglio concreto da parte del giudice di sorveglianza. Questa disciplina dichiarata incostituzionale, in altri termini, trasformava il condannato che naturalmente fosse non collaborante in un soggetto sottoposto a una pena perpetua *de iure* e anche *de facto*.
Quindi scegliamo una via costituzionale per cui la scelta collaborativa, peraltro, non rappresenterà l'unico parametro per identificare e misurare un percorso di effettiva risocializzazione, ma anzi sarà necessario che la presunzione in esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria valutabile, quindi, in maniera rigorosa. Il legislatore ha quindi consentito il superamento di questo scoglio costituzionale introducendo una indispensabile, seria e rigorosa verifica della condizione di non pericolosità personale e finanziaria e anche del pericolo riassociativo del soggetto. Le nuove norme distinguono quindi in due categorie gli autori di reati: gli associativi sui reati maggiormente allarmanti e, dall'altra, reati contro pubblica amministrazione e in materia di violenza e abuso sessuale, filtrando le casistiche attraverso una serie di rigorose attività di verifica di inesistenza di ogni collegamento con organizzazioni criminali, fino alle dettagliate informazioni che il giudice acquisirà sulla persistenza del sodalizio al pubblico ministero e al procuratore nazionale antimafia e terrorismo, e attente verifiche finanziarie e patrimoniali.
Sempre nel decreto in esame è disciplinata l'introduzione della norma cosiddetta anti-*rave*. Il testo anti-*rave,* come inizialmente proposto, ha generato un inevitabile dibattito, in specie per una ritenuta non felice formulazione di fronte alla quale il Governo ha dimostrato di saper rispondere senza dismettere la necessità di intervenire contro un fenomeno sociale di non indifferente portata. La norma ha beneficiato di una revisione nel passaggio di Commissione che ha rafforzato la tassatività di questa proposta penale; tassatività che - ricordiamolo - è una garanzia di libertà: restringe il reato a una fattispecie omogenea in un momento in cui, in questi anni, la proposta legislativa penale ha purtroppo assunto una tendenza del tutto opposta. È superata quindi l'indicazione di una soglia analitica dei 50 partecipanti, introducendo la più precisa connotazione delle finalità del raduno ora musicale a scopo di intrattenimento con la condizione che ne derivi un pericolo per la salute pubblica o l'incolumità delle persone, a causa di inosservanza di norme in materia di stupefacenti, sicurezza o igiene degli spettacoli. La norma era indispensabile e non rinviabile e la dobbiamo ai giovani che nelle sedi di quelle aggregazioni hanno trovato la morte per un perverso coinvolgimento nella trasgressione, nello sballo senza limiti e senza regole e nella profonda degradazione dell'intrattenimento portato in quelle sedi ai limiti dell'umana resistenza psichica, fisica e sanitaria.
Prima un collega di Fratelli d'Italia ha ricordato il triste elenco dei morti giovani, che non voglio ripetere. Desidero però citare una ragazza di trent'anni che nel 2019 è deceduta all'interno della propria autovettura ed è stata ritrovata dopo molte ore dalla fine di un *rave* tenutosi nella ex fabbrica Trw di Livorno.
Il testo del decreto in questione, quindi, ha visto la necessità di intervenire puntualmente - come dicevo all'inizio - sugli effetti della nuova entrata in vigore della riforma del processo penale voluta dal ministro Cartabia; norme - e vado a concludere - attese dal mondo dell'avvocatura e della magistratura, utili a non vanificare attività di indagine processuale e di difesa, che avrebbero rischiato altrimenti di

sacrificare l'ineludibile diritto di difesa, come ad esempio, quello degli imputati alle prese con impugnazioni pendenti.

Ebbene, tutto questo ci sembra un buon inizio con il quale auguriamo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene piena operatività e tutta la nostra convinta partecipazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, molto è stato detto dai senatori del mio Gruppo che mi hanno preceduto sulle ragioni per cui voteremo contro il decreto-legge in esame.

Io voglio intervenire solo sul tema dell'ergastolo ostativo di cui in questi anni ci siamo occupati, sia in Commissione giustizia che in Commissione antimafia, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il principio per cui solo chi collaborava poteva accedere ai benefici previsti dalla norma. Si trattava di conciliare questo principio con la necessità di impedire che mafiosi esponenti della criminalità organizzata potessero sfruttare i benefici per ritornare a operare nella propria organizzazione e sul territorio. Si trattava, cioè, di garantire la collettività sul fatto che avrebbero avuto accesso ai benefici comunque solo persone che dimostrassero appieno la loro estraneità alla criminalità organizzata.

Su questo si è lavorato molto. La Camera dei deputati ha prodotto un testo importante che - voglio ricordarlo a tutti - è stato approvato senza voti contrari, con il consenso della stragrande maggioranza delle forze politiche.

Si tratta quindi di un buon testo, che il Governo ha di fatto inserito integralmente nel decreto, compiendo certamente un atto positivo da questo punto di vista. Stiamo parlando, infatti, di un testo che garantisce l'equilibrio della norma; si trattava semmai in Commissione di provare a raccogliere alcune sollecitazioni che, senza mettere in discussione l'equilibrio del testo, consentissero di migliorarlo. Ora purtroppo - dobbiamo dirlo - il lavoro in Commissione da parte della maggioranza ha peggiorato il testo su almeno due questioni di cui ha già parlato il mio Capogruppo Alfredo Bazoli.

La prima questione riguarda il fatto di aver eliminato il tribunale di sorveglianza come soggetto che, almeno in prima istanza, deve esaminare in sede collegiale la richiesta di un mafioso di accedere ai benefici. Quella scelta è stata fatta per evitare che il giudice di sorveglianza fosse lasciato solo di fronte a possibili interventi, pressioni, sollecitazioni e pericoli che l'appartenenza alle organizzazioni mafiose poteva comportare. Avete deciso non di consentire che la seconda richiesta fosse valutata dal magistrato di sorveglianza, cosa che aveva senso anche per evitare l'ingorgo dei tribunali di sorveglianza. Avete, invece, tolto l'organo collegiale come organo che, in prima istanza, deve decidere sui benefici. È un errore e siamo ancora in tempo a risolverlo: credo possa creare un nocumento alla norma.

La seconda questione riguarda l'aver tolto i reati contro la pubblica amministrazione, anche in forma associativa, dai reati ostativi. Mi domando perché, anche se so che è una domanda retorica. Nella scorsa legislatura il catalogo dei reati ostativi si è allungato a dismisura e noi non eravamo d'accordo, ma oggi togliere solo i reati contro la pubblica amministrazione, anche in forma associativa, è un segnale. D'altra parte, quello al nostro esame è un provvedimento che di segnali ne dà tanti. State dando tanti segnali - chiamiamoli così - contraddittori. C'è il rigore contro chi organizza i *rave*, ma c'è meno rigore nei confronti dei corrotti e dei corruttori. C'è rigore sull'uso delle intercettazioni, considerate indispensabili nella lotta contro i *rave;* ma, dall'altra parte, non c'è lo stesso rigore quando si spiega che bisogna intervenire per restringere le intercettazioni per reati ben più gravi. È, in sostanza, una legge ricca di contraddizioni e di segnali negativi. Si abbassa la guardia, ancora una volta, nei confronti di chi compie reati contro la pubblica amministrazione: è una legge sbagliata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, anch'io mi ero preparato un intervento differente, ma tantissimi interventi svolti finora hanno toccato, anche dal punto di vista tecnico, moltissimi degli aspetti che si sono dibattuti, prima in Commissione e poi in Aula, nei giorni precedenti e oggi. Rimane però un dato politico che ha lasciato un po' perplessi: su un decreto-

legge importante, il primo che la maggioranza porta all'esame dell'Assemblea, si è detto di tutto e di più.

Si sono fatte le accuse più disparate, che spesso si sono tramutate nel loro stesso contrario. È stato detto che questo decreto conteneva al suo interno l'istituzione del cosiddetto reato di *rave*, per punire appunto i *rave*, come se il Governo non avesse null'altro da pensare che a varare una norma per impedire lo svolgimento dei *rave.* Questo Governo e questa maggioranza riescono a fare più cose nello stesso momento, hanno più teste pensanti, hanno più mani che scrivono le norme. E noi, scrivendo il decreto *rave*, non abbiamo portato via nulla a tutte le altre necessità impellenti che questo Paese ha, molte delle quali lasciate dal Governo precedente e dalla maggioranza precedente. Non abbiamo sottratto risorse economiche per scrivere e approvare il decreto *rave*. Ma abbiamo pensato, alla luce del fatto che proprio all'inizio di questa legislatura, quasi a sfidare il nuovo Governo, si era organizzato un *rave*, fosse necessario intervenire per far sì che non ci fosse più, in futuro, la possibilità di avere zone in cui la legalità non è garantita. I *rave*, infatti, non si organizzano per semplice divertimento, non si organizzano per comunicare qualche cosa: ma sono il luogo in cui, senza alcuna norma e senza alcuna regola, i ragazzi ballano, ascoltano musica - è vero, e questa è la parte buona dei *rave* - ma si sballano e vivono al di fuori di ogni regola. Vi siete chiesti come mai nei *rave* esistono macchinari sonori da 150.000 a 200.000 euro e non si paga nulla per entrare? Vi siete chiesti come ragazzi e ragazze possano sopravvivere qualche giorno in una bolla in cui tutto è possibile? Voi, che spesso ci avete attaccati come coloro che favoriscono l'evasione, vi siete chiesti come mai nei *rave* non c'è un POS? Voi, che siete ossessionati dal POS, non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano - ma per quello neanche fuori dai *rave* c'è il POS - senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico? Voi paladini del POS ve lo siete mai chiesto? Vi siete chiesti come mai una persona normale, un imprenditore del turismo che vuole organizzare concerti o serate in discoteca, deve invece avere tutto ciò che è possibile per essere in regola con la legge? Deve avere la sicurezza sanitaria e non solo: deve avere le casse automatiche, deve garantire di non dare da bere ai minori di diciotto anni?

Nel non volere la disciplina sui *rave*, prima ci avete attaccato sul fatto che non fosse costituzionale - ne abbiamo parlato prima e questo aspetto lo mettiamo da parte - ma poi volevate dimostrarvi aperti a ciò che i giovani vogliono. Quelli, però, non sono la maggior parte dei giovani: fortunatamente sono una minoranza dei giovani e forse anche non solo dei giovani. Forse, allora, è opportuno che noi garantiamo che i giovani, se si vanno a divertire, lo facciano in posti dove si segue la normativa di legge dal punto di vista sia sanitario, sia della pubblica sicurezza, sia fiscale. Chiedete a noi perché vogliamo punire i *rave* e perché non ci chiediamo invece perché i giovani vanno ai *rave*. Ce lo chiedete dopo undici anni di vostri Governi? Non vi siete posti prima la domanda perché dopo undici anni i giovani vogliono andare ai *rave.* Avete avuto molto più tempo di noi per chiedervelo. Noi un'idea di cosa vogliono i giovani ce l'abbiamo, perché magari li stiamo a sentire. Ma pensiamo che la soluzione sia dargli non tutto quello che vogliono, indipendentemente da cosa vogliono, ma quello che vogliono secondo le leggi di uno Stato. Pensiamo che questo sia fare politica ed è per questo che comunque, nonostante non fosse la prima cosa da fare, abbiamo portato avanti tale norma. L'abbiamo portata avanti perché crediamo che bisogna dare dei segnali e uno di questi è che in ogni cosa che si fa in Italia va rispettata la legalità. *(Applausi)*. Questo decreto *rave* segna che anche nel mondo del divertimento è necessario rispettare la legalità.

Mi dispiace che vi abbiamo deluso. C'è chi ha detto che vi sono due Governi; no, ne esiste uno solo e forte, che noi sosterremo a lungo. Esiste una sola maggioranza, che è in grado - forse in modo diverso da quello che è stato fatto negli ultimi anni - di dibattere al suo interno e trovare le soluzioni migliori, affinché anche i decreti-legge possano essere migliorati durante i loro passaggi in Commissione. Questo abbiamo fatto, come ha detto prima l'esponente di Forza Italia: c'è stato un dibattito tra forze della maggioranza che ha portato anche il Governo a cambiare la norma sul *rave* e a farla migliore. È vero: è migliore di quella che era stata scritta in un primo tempo, ma è migliore anche per evitare che qualcuno speculasse sul fatto che noi vogliamo impedire la libertà di manifestare, perché noi quella libertà, oltre a usarla, l'abbiamo sempre difesa, perché altrimenti non saremmo qui. *(Applausi)*.

Se non avessimo lottato per poter continuare a dire la nostra e le nostre idee, forse non saremmo qui. Invece noi quella libertà l'abbiamo sempre difesa e la continueremo a difendere, perché chi occupa le scuole può essere criticato o non criticato, ma fa qualcosa per esprimere le proprie idee. Chi organizza un *rave* di idee non ne porta: porta solo droga e delinquenza. Su questo dobbiamo essere chiari e con questo decreto l'abbiamo voluto essere.

Dico un'altra cosa, perché siamo stati accusati di essere fuori dalla realtà. Il MoVimento 5 Stelle ci ha detto che, volendo modificare l'abuso d'ufficio, abbiamo perso il contatto con la realtà, perché permetteremo alle mafie e alla delinquenza di usufruire, con meno controlli, del fiume di denaro che arriverà attraverso il PNRR. Forse voi siete fuori dalla realtà, perché non sapete che quella norma, se non viene modificata, blocca i Comuni. E non è un caso che l'ANCI, che sicuramente è un'associazione politicamente trasversale, ha chiesto a gran voce che l'abuso d'ufficio fosse modificato per impedire che i Comuni venissero bloccati, anche nello spendere i soldi del PNRR che voi più volte avete giustamente difeso. Bisogna dare all'Italia, agli italiani, ai Comuni e agli enti locali la possibilità di spendere quei soldi in tranquillità: non in modo illegale, ma con tranquillità. Noi rivendichiamo anche questa scelta.

Concludendo, devo dire che la vicenda dei medici e del loro reintegro al 1° novembre l'avete criticata tutti, ma nessuno di voi ha detto che sarebbero stati reintegrati dal 1° gennaio: due mesi dopo. Oggi è il 12 dicembre; al 31 dicembre sarebbero comunque stati reintegrati. Vi devo dire anche, visto che siamo stati accusati di non favorire con la nostra politica la quarta vaccinazione, che i dati sulle vaccinazioni ci dicono che al 13 ottobre solo il 7 per cento degli italiani ha fatto la quarta dose, mentre oggi siamo saliti al 9,4 per cento. Quindi, vi chiedo: da aprile a metà ottobre erano il 6,7 per cento; oggi, dopo cinquanta giorni, sono il 9,4 per cento. Abbiamo fatto così tanta paura agli italiani da non farli vaccinare? Forse è meglio, quando fornite i dati, che li diate tutti completamente.

In conclusione, noi siamo fermamente convinti che questo decreto-legge sia un buon decreto da convertire in legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, rinunzio alla mia replica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Sospendo i nostri lavori, perché alle ore 16 - com'è noto - avrà inizio la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, all'esito della quale sarà comunicato l'andamento successivo dei lavori.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 17,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che ha approvato le modifiche al calendario corrente.

La seduta di oggi proseguirà fino alle ore 20,30 con l'esame e la votazione degli emendamenti presentati al decreto-legge in materia di benefici penitenziari, Covid e contrasto ai raduni illegali. Ove non conclusa, il seguito della discussione del provvedimento proseguirà nella parte pomeridiana della seduta di domani.

Domani mattina, alle ore 9,30, il Ministro della difesa renderà comunicazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022. I tempi sono stati ripartiti in base a specifiche richieste dei Gruppi.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la consegna del testo delle comunicazioni rese alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre.

La discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo nella seduta di mercoledì 14, a partire dalle ore 9,30. La replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni di voto avverranno con trasmissione diretta televisiva.

Il calendario della settimana prevede inoltre la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 33 della Costituzione e, ove concluso dalla Commissione,

l'esame del decreto-legge in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati.
Giovedì 15 dicembre, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'università.
Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito della discussione del decreto-legge in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale in ordine al decreto-legge aiuti *quater* e la discussione nel merito del medesimo decreto-legge.
La seduta di martedì 20 dicembre sarà sospesa dalle ore 16,30 alle ore 19 per la cerimonia degli auguri di fine anno al Capo dello Stato.
La seduta di mercoledì 21 sarà sospesa alle ore 11,30 per la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare.
Resta confermato che l'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati, presumibilmente da martedì 27 fino a giovedì 29 dicembre, se necessario.
La convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura, già prevista per domani, alle ore 16, è rinviata a martedì 17 gennaio 2023, alle ore 16.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Lunedì	12	dicembre	h. 12-20,30	- Seguito disegno di legge n. 274 - Decreto-legge n. 162, Benefici penitenziari, COVID e contrasto ai raduni illegali *(scade il 30 dicembre)* - Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 **(martedì 13, ore 9,30)** - Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in
Martedì	13	"	h. 9,30-20	
Mercoledì	14	"	h. 9,30	
Giovedì	15	"	h. 9,30	

				vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 **(martedì 13)** - Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 **(mercoledì 14, ore 9,30)** - Disegno di legge costituzionale n. 13 e connessi - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva *(prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 393 - Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 10 gennaio 2023) (ove concluso*

				dalla Commissione) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 15, ore 15)**

Gli emendamenti ai disegni di legge costituzionale n. 13 e connessi (Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva) dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 13 dicembre.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 393 (Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Lunedì	19	dicembre	h. 15	- Eventuale seguito disegno di legge n. 393 - Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 10 gennaio 2023)* - Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 345 - Decreto-legge n. 176, Aiuti-*quater* - Disegno di legge n. 345 - Decreto-legge
Martedì	20	"	h. 9,30	
Mercoledì	21	"	h. 9,30	
Giovedì	22	"	h. 9,30	
Venerdì	23	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	

				n. 176, Aiuti-*quater (voto entro il 22 dicembre) (scade il 17 gennaio 2023)*

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 345 (Decreto-legge n. 176, Aiuti-*quater*) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.
La seduta di martedì 20 sarà sospesa dalle ore 16,30 alle ore 19 per la cerimonia degli auguri di fine anno al Capo dello Stato.
La seduta di mercoledì 21 sarà sospesa alle ore 11,30 per la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare.

Martedì	27	dicembre	h. 14	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio* *(ove approvato il disegno di legge di bilancio dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	28	"	h. 9,30	
Giovedì	29	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	- Disegno di legge n. ... - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*

*** L'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione del**

disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 274
(Decreto-legge n. 162, Benefici penitenziari, COVID e contrasto ai raduni illegali)

(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	1 h	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		37'
FI-BP-PPE		30'
Az-IV-RE		23'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)		23'
Misto		22'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022

Gruppi (68 minuti, escluse dichiarazioni di voto):	
FdI	10'
PD-IDP	10'
L-SP-PSd'AZ	10'
M5S	10'
FI-BP-PPE	8'
Az-IV-RE	5'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	5'
Misto	5'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022

Governo	30'
Gruppi (2 ore e 40 minuti, incluse dichiarazioni di voto):	
FdI	20'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	20'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-	13'

IaC)-MAIE	

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 393
(Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 17,15)

PRESIDENTE. Poiché siamo ancora in attesa del parere della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 17,45.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,56).

Ricordo che si è conclusa la discussione generale e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato agli interventi di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Sulle esecuzioni capitali in Iran

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché le agenzie hanno appena battuto la notizia che è stato giustiziato - si fa per dire - il secondo manifestante in Iran: un ragazzo di ventitré anni, impiccato soltanto perché ha avuto il coraggio di manifestare per la libertà delle donne e del proprio Paese.

La pregherei, Presidente, di chiedere al Governo - nella persona del Ministro degli affari esteri - quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per manifestare tutto il nostro sdegno e tutta la nostra indignazione nei confronti di queste esecuzioni, che ledono in modo inaccettabile principi su cui la Repubblica italiana, tutto l'Occidente e tutti i Paesi liberi si basano, e cioè verso chi punisce con la morte la libera espressione del pensiero.

La pregherei veramente, Presidente, di chiedere immediatamente al Governo di venire a riferire sulle iniziative che intende intraprendere per condannare nel modo più fermo queste esecuzioni, anche perché, purtroppo, questa è la seconda, ma se ne preannunciano anche altre. *(Applausi)*.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, mi associo alle parole del senatore Balboni su questo punto; anzi, stiamo predisponendo alcuni atti di indirizzo nel merito.

Credo sia molto importante che il Governo venga a riferire e anche ad annunciare quali iniziative ritenga di assumere e, al contempo, che il Parlamento nel suo complesso arrivi a una risoluzione su questo punto che sia la più rapida e anche la più unitaria possibile. *(Applausi)*.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, mi unisco alle parole del collega di Fratelli d'Italia, d'altronde ci stiamo già muovendo in questo senso, come immagino dirà anche la Presidente della Commissione

affari esteri e difesa, perché stiamo proprio lavorando su una proposta di risoluzione che va nel senso della condanna della repressione in atto in Iran, della tutela dei diritti umani fondamentali, della vicinanza a tutte le donne, studentesse universitarie, giovani e meno giovani che stanno manifestando.
La vera novità è che la protesta non si svolge solo nei centri urbani, nelle università e nelle scuole, ma anche nelle periferie e nelle realtà rurali, dove prima non era arrivata; adesso sta diventando una protesta del popolo iraniano in generale, che ha bisogno della vicinanza di tutti i Paesi europei.
Oltre alle iniziative che ricordava la collega Paita, che sono partite anche grazie al protagonismo delle senatrici del Partito Democratico, penso che ne occorrano anche di concrete. Mercoledì daremo le indicazioni alla presidente del Consiglio Meloni, che dovrà partecipare al suo primo Consiglio europeo ufficiale; all'interno del Consiglio c'è una parte che viene definita «fuori sacco», in cui si parlerà proprio delle proteste in Iran. In quel contesto, dovremo chiedere che sia tutta l'Europa, senza distinzioni, a dire basta alla repressione del regime iraniano e a prendere una posizione forte, com'è stato fatto in passato, ed evitare che anche un solo Paese si smarchi (abbiamo visto, infatti, che in passato l'Ungheria si è opposta a questo tipo di manifestazione), perché davanti a violazioni di questo tipo serve l'unità di tutti i Paesi europei per dire che siamo tutti contro la repressione dei diritti delle donne e in generale dei diritti umani in quel regime liberticida. *(Applausi)*.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, vorrei solo associarmi alle cose che hanno detto i colleghi, che condivido molto, in particolare l'ultimo intervento. Anch'io penso che mercoledì, quando la presidente del Consiglio Meloni sarà qui in Aula, sarebbe cosa buona e giusta se tutti quanti noi chiedessimo con forza al Governo italiano di portare questa posizione nella sede del Consiglio europeo. Penso anch'io che non dobbiamo limitarci semplicemente alla vicinanza, che ci vuole certamente, ma che dobbiamo lavorare per far sì che l'Italia e l'Europa mettano in campo atti concreti, una vera e propria pressione internazionale. L'Europa deve condannare la repressione, quindi naturalmente anche il nostro Gruppo è convinto e completamente d'accordo con quanto è stato detto. *(Applausi)*.
MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, anche il Gruppo M5S ringrazia il presidente Balboni per la richiesta, cui si unisce, che il Governo venga in Aula a riferire, perché è essenziale che l'Italia prenda una posizione molto ferma rispetto a quanto sta avvenendo oggi in Iran, dove la violenza non è più soltanto cruenta, ma è diventata anche sfacciata. Le vittime ormai non si contano più, comprese quelle di regime, morte per impiccagione o comunque condannate a morte da questo regime estremamente repressivo. La resistenza di tutto il popolo iraniano non può rimanere inascoltata ed è importante che il Governo italiano non soltanto, prenda una posizione molto ferma, ma la porti in sede europea, affinché l'intera Europa condanni quanto sta avvenendo, senza se e senza ma. *(Applausi)*.
CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, vorrei solo segnalare che, come sanno i colleghi della Commissione esteri e difesa, da giorni è pronta una proposta di risoluzione che impegna il Governo a portare in tutte le sedi l'appoggio alla lotta di libertà delle donne e degli uomini dell'Iran. Vorrei anche annunciare che mercoledì mattina in Commissione affari esteri e difesa (stiamo aspettando l'autorizzazione anche su questo) sarà audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. Penso però che appoggiare questa lotta in tutte le sedi, da parte del Governo e del Parlamento, questa lotta sia fondamentale: non dobbiamo lasciarli soli. Nessuno spegnerà il sorriso delle donne iraniane. *(Applausi)*.
PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, anch'io mi unisco all'appello di chi mi ha preceduto, ma vorrei anche che riuscissimo a tradurlo in atti concreti, attraverso un'iniziativa che ci

potrà contraddistinguere. Al di là di tante parole, oggi abbiamo un *focus* sull'Iran, ma dovremmo anche renderci conto che nel 2022 si parla di 500 esecuzioni già avvenute. Quello che oggi stiamo affrontando è la punta di un *iceberg* che sta andando avanti da molto tempo.

Occorre un'iniziativa forte, a partire dall'ONU, perché anche l'ONU in questo contesto dovrebbe farsi sentire, ma in questo momento non mi sembra di aver visto iniziative intraprese in tal senso.

Il mio appello va quindi a unirsi a quello dei colleghi: ritengo che dobbiamo realmente trovare una misura che faccia distinguere l'Italia in questo percorso per aiutare realmente l'Iran a essere un Paese libero. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Riferirò immediatamente al presidente La Russa sulla richiesta che ha avanzato il senatore Balboni. Mi sembra che ci siano comunque diverse iniziative nelle sedi delle Commissioni e dell'Aula nell'immediato futuro. Personalmente, solleciterò il presidente La Russa a portare a una vicinissima Conferenza dei Capigruppo un'iniziativa di coordinamento e di rafforzamento molto forte del Parlamento, dedicando appositi momenti a questo argomento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giulio Lusi» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 18,07)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, a eccezione dell'emendamento 1.121 del relatore. Sull'ordine del giorno G1.100 mi rimetto al Governo.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo pareri conformi a quelli del relatore. Preciso che l'emendamento del relatore 1.121 sarà riformulato rispetto al testo presentato dal relatore stesso (abbiamo già un accordo). Sostanzialmente, rispetto alla formulazione attuale dell'emendamento 1.121, viene espunta la lettera *a)*, quindi la lettera *b)* diventa lettera *a)* e la lettera *c)* diventa lettera *b)*.

PRESIDENTE. Cosa dice il relatore di questa riformulazione?

BONGIORNO, *relatrice*. La accetto, signor Presidente.

OSTELLARI*, sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è favorevole all'ordine del giorno G1.100, a condizione che venga riformulato nel seguente modo: «a valutare se sussista un difetto di informazione in danno delle vittime di reati mafiosi in ordine alla concessione ai detenuti o internati autori di delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e, in caso affermativo, a valutare l'opportunità di introdurre un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

PRESIDENTE. Senatrice Rando, accoglie la proposta di riformulazione?

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione, anche se effettivamente c'è una criticità in merito all'informazione. La valutazione va però bene.

PRESIDENTE. Mi è sfuggito il parere espresso sull'ordine del giorno G1.101.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi imploro di votare il nostro emendamento, perché, cancellando il reato di concussione e corruzione dall'elenco di quelli gravi ostativi ai benefici penitenziari, come sapete, vi assumete due gravi responsabilità.

Quanto alla prima, state uccidendo la cosiddetta legge spazzacorrotti, che solo pochi giorni fa ha incassato l'ennesimo elogio internazionale. Transparency International, un'agenzia che monitora la corruzione nei pubblici uffici, ha fatto fare all'Italia un balzo in avanti in graduatoria, con il passaggio dal cinquantaduesimo al quarantaduesimo posto. Voi pensate che questo balzo in avanti nella graduatoria della trasparenza e contro la corruzione sia frutto del caso? No, colleghi, non è frutto del caso: è il risultato di una legislazione italiana finalmente adeguata, incisiva ed efficace. *(Applausi)*. Voi oggi state smantellando questa normativa, perché non vi piace la firma del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia, smantellando la legge spazzacorrotti non fate un torto al MoVimento 5 Stelle, in quanto smantellate la legalità di questo Paese.

C'è poi la seconda grave responsabilità. Con questa scelta decidete di concedere i benefici penitenziari ai condannati per associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione *(Applausi):* ma vi rendete conto? Indebolite lo Stato e aprite i ponti alle reti corruttive, consegnando loro le grandi risorse del PNRR e facendo finta di non sapere che corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia. *(Applausi)*.

Vi imploriamo: votate i nostri emendamenti, votate questo emendamento! Cerchiamo di ripristinare lo spirito della legislazione della legge spazzacorrotti. Tornate indietro sui vostri passi: difendete la gente comune, non i colletti bianchi! *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo per motivare il nostro voto di astensione su questo emendamento, nonché per motivare la nostra posizione sugli emendamenti successivi presentati sul medesimo tema dal Partito Democratico.

Ci opponemmo alla scelta fatta a suo tempo dal Governo gialloverde (Lega e MoVimento 5 Stelle) di introdurre nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche i reati contro la pubblica amministrazione; ci opponemmo perché consideravamo un errore l'accostamento dei reati contro la pubblica amministrazione ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale. Peraltro, l'articolo 4-*bis*¸ che si riferisce al trattamento penitenziario, impediva o comunque rendeva più difficile l'accesso ai benefici di legge per i detenuti al fine di bloccare il ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, cosa che per i reati monosoggettivi di corruzione e concussione non aveva alcun senso, per cui quell'equiparazione era sbagliata.

Tuttavia, con il provvedimento presentato dal Governo con il decreto-legge quell'equiparazione era già venuta meno. Tale provvedimento, infatti, lo stesso che nella scorsa legislatura fu approvato alla Camera con una larghissima maggioranza, aveva già distinto e differenziato i reati di criminalità organizzata e di terrorismo dai reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, riteniamo che sia doveroso che rimanga una verifica particolare per l'accesso ai benefici di legge dei detenuti anche per i reati contro la pubblica amministrazione, quando questi reati siano commessi da un'associazione per delinquere; quando cioè c'è un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di concussione e corruzione, allora è necessario che ci sia una verifica puntuale dell'assenza di collegamenti con quei vincoli criminosi che rischiano di essere ripristinati, se manca una verifica puntuale.

Ci asterremo dunque dal voto su questo emendamento, che ripristina integralmente i reati contro la pubblica amministrazione all'interno dell'articolo 4-*bis*, in qualche modo rimettendoli a contatto con i reati contro la criminalità organizzata e di terrorismo, ma faremo emendamenti, che speriamo l'Aula

voglia valutare con attenzione, per ripristinare una verifica puntuale, quando c'è un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione, perché in quel caso è doveroso che ci sia una verifica puntuale e analitica delle ragioni che consentono l'accesso ai benefici penitenziari per evitare che si ricrei l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario sull'emendamento 1.101.

Vorrei dire al collega Licheri che non abbiamo nessuna intenzione di favorire la corruzione alla mafia, ma pensiamo che in uno Stato di diritto nella cui Costituzione è previsto che la pena debba avere una finalità rieducativa, la privazione dell'accesso ai benefici previsti dalla legge, con tutte le severe condizioni previste dalla legge stessa, quindi l'esclusione *a priori* da quei benefici, va ridotta il più possibile soltanto a reati gravissimi. *(Applausi)*. Non si può pensare - e, avendo sentito il Ministro della giustizia, credo che sarà probabilmente d'accordo con me - che la sanzione penale (chiudere cioè la gente in galera e buttare la chiave) sia la soluzione. Noi dobbiamo avere un sistema giudiziario che persegua e punisca, ma che allo stesso tempo consenta sempre al reo e al condannato di poter accedere a quella riabilitazione che sta scritta in Costituzione e, quindi, se esistono le condizioni, ai benefici penitenziari previsti dal nostro ordinamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal

senatore Scalfarotto, sostanzialmente identico all'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, mi consenta in premessa di dire che la maggioranza si sta dimostrando, nei provvedimenti economici, forte con i deboli e debole con i forti e si sta dimostrando giustizialista in una fattispecie, quella sui *rave party*, e garantista con i colletti bianchi e con chi commette reati contro la pubblica amministrazione *(Applausi)*. L'occasione che è stata offerta da molti nostri emendamenti non è stata colta. Spero che possa essere colta questa, di un emendamento tecnico, che pone rimedio a un errore di coordinamento normativo. Ciò si sostanzia nel fatto che per alcune ipotesi di reati associativi, come l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, nonché l'associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione illegale e al traffico di clandestini, con riferimento ad ipotesi aggravate, verrebbe contemporaneamente prevista l'applicazione di due distinte procedure per la concessione di benefici penitenziari tra loro contraddittorie: mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che non toccando però il comma 1-*ter*, prevedono per i medesimi reati

procedure diverse.
Quindi la domanda è quale procedura applicare per l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù: quella prevista al comma 2, cioè il parere al procuratore distrettuale antimafia, o quella più blanda prevista al comma 2-*bis*, ovvero il semplice parere al questore? Ovviamente, con questo emendamento si chiede alla maggioranza di porre rimedio a questo errore di coordinamento nel testo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Leonardo Da Vinci» di Sapri, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 18,26)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.121 (testo 2), presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.123, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.127, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Chiedo al senatore Mirabelli se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.101, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.
MIRABELLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, insisto perché l'ordine del giorno G1.101 venga posto in

votazione. Francamente, faccio fatica a capire le ragioni del parere contrario che è stato dato ad un ordine del giorno che chiede al Governo di pensare a nuovi incentivi per la collaborazione contro la mafia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «di sorveglianza».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.102.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «ventisei».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.105.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106 presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Vuole intervenire sull'emendamento 2.106, senatore Scalfarotto?

Vi prego di segnalarmelo per tempo se volete intervenire.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, devo dire che le votazioni qui in Senato - io sono nuovo del Senato - sono sempre molto rapide. Comunque ho alzato la mano.

PRESIDENTE. Perché i senatori sono performanti. *(Applausi)*.

Ne ha facoltà, senatore Scalfarotto.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Così smentiamo i luoghi comuni.

Molto brevemente, noi abbiamo presentato due emendamenti che riportano a ventisei e a cinque anni le barriere per poter accedere ai benefici anche per gli ergastolani. In realtà, questi emendamenti riportano tutto allo *status quo ante* (perché il Governo li ha portati a trent'anni e a dieci) e lo abbiamo fatto perché ci sembra che questa modifica in realtà neghi *in nuce* direttamente quello che ci chiedono la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Molto rapidamente, l'ergastolo, il "fine pena mai", la privazione completa della speranza non è qualcosa che possiamo stabilire come pena nei confronti di nessuno. Noi dobbiamo avere sempre la luce e la possibilità della riabilitazione, che la persona che ha sbagliato paghi e torni ad essere parte

della nostra società. Questo ci chiede la Corte europea dei diritti dell'uomo quando ci dice che quel tipo di ergastolo è un trattamento inumano e degradante e questo ci ha chiesto anche la Corte costituzionale. E noi cosa facciamo? Diciamo sì, giusto, cambiamo la legge e poi con questo decreto, invece di migliorarla e andare incontro al reo, diciamo che da ventisei anni si passa a trenta. A me sembra che questo sia sostanzialmente irrispettoso nei confronti di queste alte magistrature, ma soprattutto neghi questo concetto. Che la maggioranza abbia portato a trent'anni e a dieci anni queste pene soglia mi stupisce moltissimo, dopo aver ascoltato in Commissione giustizia il ministro Nordio che ci ha detto esattamente il contrario.

Quindi, ripeto: qui non si vuole creare del lassismo. Noi stiamo parlando di benefici penitenziari che sono previsti per persone che hanno commesso reati molto gravi e in condizioni molto precise. Però, ripeto, il messaggio che abbiamo ricevuto chiaro e forte dell'Europa e dalla Corte costituzionale è un messaggio di speranza, anche per chi ha commesso reati molto gravi. Noi con questo atto, con il decreto-legge che andiamo a convertire, facciamo finta di ascoltare quell'appello, ma in realtà andiamo in direzione assolutamente contraria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento presentato all'articolo 3.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, durante l'emergenza sanitaria, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 sono state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi.

Entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori.

La detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Ora, dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato. Se è così, se si tratta di misure che hanno dato buona prova di sé, perché non renderle strutturali o perlomeno prorogarle ulteriormente, dal momento che il prossimo 31 dicembre dovrebbero venire meno?

Noi vorremmo, come ha chiesto anche il senatore Verini quest'oggi, che il Governo ci desse una

risposta e soprattutto riconsiderasse l'incomprensibile parere negativo che ha dato a questi emendamenti, volti appunto a prorogare la vigenza o ancora meglio a rendere strutturali le misure. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «prorogati al 31 dicembre».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.0.101.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.102, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.103, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione di un emendamento del relatore che è di mero coordinamento. Mi riferisco all'emendamento 5.150, che riguarda l'articolo 634, in particolare con la nuova introduzione dell'articolo 633-*bis*, che ovviamente aveva bisogno di un coordinamento al fine di inserire la nuova norma.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100, identico agli emendamenti 5.101 e 5.102.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, noi abbiamo presentato anche un emendamento soppressivo, perché riteniamo, nonostante il Governo e la maggioranza abbiano dovuto compiere delle marce indietro molto significative su questa parte del decreto-legge (perché la prima formulazione avrebbe potuto mettere in discussione perfino elementari libertà costituzionali, come ad esempio quella di manifestare), che il provvedimento sia inaccettabile. Lo diceva stamattina la senatrice Rando nel suo intervento. Il caso Modena, quello che mediaticamente ha originato il decreto *rave*, è stato un caso di scuola, perché norme vigenti hanno consentito, con la collaborazione del prefetto e quindi del rappresentante del Governo, delle Forze dell'ordine e della sicurezza di quel territorio, del sindaco e dell'amministrazione comunale di Modena, di risolvere potenziali problemi nella maniera più tranquilla, pacifica e serena possibile, senza bisogno di provvedimenti come questi. Ma voi volevate dare un segnale securitario, anche di criminalizzazione di eventi che tra l'altro - lo dico a titolo personale - a me non piacciono, ma non è questo il problema.

In alcuni Paesi, ad esempio, i *rave* sono regolamentati, perché rappresentano tendenze di cultura musicale e di cultura giovanile. A me non piace la cultura dello sballo, anzi noi la combattiamo, anche se siamo contrari al proibizionismo; siamo favorevoli al dialogo con i giovani, all'educazione, a

sviluppare la lotta contro la dispersione scolastica, alla formazione; siamo favorevoli ad incrementare le spese per la cultura e non ad abbattere per esempio il *bonus* cultura, come state provando a fare. *(Applausi)*. Siamo favorevoli alle politiche di impegno civile dei giovani e non, ad esempio, a stabilire quaranta giorni di servizio militare, come se fossimo nel secolo scorso.

Pensiamo che sia giusto votare contro e sopprimere addirittura questa parte del decreto-legge in esame, perché riteniamo che ancora permangano, oltre a un grave un messaggio sbagliato, delle pene troppo alte, delle sanzioni sproporzionate, con un minimo edittale che è davvero troppo alto, mentre rimangono le intercettazioni, che volete lasciare nei confronti dei giovani che partecipano ai *rave* e non volete lasciare per indagare su gravi reati come quelli di corruzione. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio il collega che mi ha preceduto perché ha cercato di spiegare una cosa ovvia; la norma sui *rave party* è pura propaganda securitaria, è semplicemente una bandierina ideologica con la quale viene anche istituito un nuovo reato, completamente inutile, fondato su un'emergenza che non esiste. Il codice penale prevedeva già ampiamente pene adeguate e questo provvedimento risponde soltanto alle vostre esigenze di usare il pugno duro ai margini, nelle periferie, mentre vi girate dall'altra parte di fronte ai reati dei colletti bianchi. *(Applausi)*. Avete mosso un attacco frontale alla cosiddetta legge spazzacorrotti, concedendo benefici penitenziari a chi compromette l'economia e la società con ben più gravi e odiosi reati contro la pubblica amministrazione, alle grandi reti corruttive pronte a mettere le mani sui soldi del PNRR.

Non solo, la vostra controriforma della giustizia prevede altri favori sempre ai colletti bianchi, come la stretta contro le intercettazioni, che sono e restano invece l'arma più efficace per contrastare mafia e corruzione, e lo smantellamento dell'abuso d'ufficio, a conferma della cifra distintiva di questo Governo: essere forte con i deboli e compiacenti con i forti. *(Applausi)*.

Il testo originario peraltro prevedeva addirittura l'arresto in flagranza, misure cautelari in carcere e intercettazioni. Il Governo ha capito poi che aveva presentato un abominio giuridico e copiando dalle nostre correzioni ha cercato di provare quantomeno a dettagliare e tipizzare il reato.

Il testo che oggi ci accingiamo a votare rimane però comunque irricevibile perché prevede una pena del tutto sproporzionata, da tre a sei anni; tanto per capirci una pena superiore a reati come l'attentato alla sicurezza dei trasporti, l'attentato alla sicurezza degli impianti elettrici a gas, crollo di una costruzione, invasione di terreno commesso da persona palesemente armata. Davvero, sopprimete questo abominio e votate il nostro emendamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 5.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.103 noi proviamo a mettere in pratica i messaggi che il ministro Nordio ci ha dato in Commissione giustizia. Si tratta di messaggi che abbiamo molto apprezzato. Cosa ha detto il Ministro? Non serve un reato per tutto e la galera non è l'unica sanzione. Noi abbiamo votato l'emendamento soppressivo, ma non lo abbiamo presentato, perché riconosciamo che il fenomeno del *rave party* vada disciplinato e che ci sia un certo allarme sociale intorno ad esso. Per farlo però basta utilizzare le norme che già ci sono e soprattutto rendersi conto che la sanzione può essere forte ed efficace anche senza arrivare a sei anni di prigione, che credo a chiunque sembra una cosa completamente fuori dalla realtà.

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che all'articolo 68 stabilisce che senza una licenza del questore non si possono fare spettacoli o aprire circoli o sale da ballo.

La formulazione iniziale che il Governo ci aveva sottoposto parlava di invasioni e di raduni in modo così generico da perdere completamente la mira rispetto al fenomeno che voleva gestire, che è fondamentalmente un ritrovo di ragazzi che ascoltano musica con grandi altoparlanti per molte ore e con molte persone. Quindi, abbiamo cercato di descriverlo in questo modo e abbiamo poi utilizzato le sanzioni previste dal codice penale all'articolo 666, che parla di spettacoli e trattenimenti senza licenza - perché questo è un *rave party* - che sono sanzioni amministrative, pecuniarie. Non serve parlare di anni e anni di reclusione.

Se a questo aggiungiamo sempre la possibilità dello sgombero e della confisca di questi grandi impianti - quello sì che fa male agli organizzatori - e consideriamo che eventuali reati già esistenti, se commessi in quel luogo o in quel ritrovo non autorizzato, sono un aggravante, vediamo che possiamo dare una risposta a quell'allarme sociale senza ricorrere a un panpenalismo che il Governo dice di combattere a parole, ma non nei fatti.

Considerate che questo è il primo provvedimento politico di questo Governo. Cosa fa il Governo la prima volta che si riunisce il Consiglio dei ministri? Crea un nuovo reato con sei anni di reclusione, nuove intercettazioni, tutto il contrario di quello che dice. Speriamo che non siano così coerenti fino alla caduta del Governo medesimo.

Questa, peraltro, è la ricetta che è già stata sperimentata in Francia: la cosiddetta legge Mariani, adottata nel 2001, che ci sembra un punto di equilibrio di un Paese giuridicamente civile, dove si reprimono i reati, dove non si ricorre soltanto alla prigione, tra l'altro tagliando i fondi per l'amministrazione penitenziaria nella legge di bilancio; si dà un messaggio all'opinione pubblica, si reprime, si fa prevenzione e si dà una risposta non allarmistica, che non crea il panico e - ripeto - che non utilizza la reclusione come unica soluzione per un caso di questo genere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Il senatore Guidi non è riuscito a votare nella precedente votazione ma intendeva votare conformemente al proprio Gruppo di appartenenza.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.104, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.105, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

La senatrice Rojc comunica di non essere riuscita a votare e di voler votare conformemente al proprio Gruppo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Anche il senatore Verini comunica di non essere riuscito a votare e di voler votare conformemente al proprio Gruppo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.107, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.108, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.109, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «quattro anni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.110 e 5.111.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.112, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.113, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.114 e 5.115.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.116, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «tre anni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.117, 5.118 e 5.119.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.120, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.121, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.122 e 5.123.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.124, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole: «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.125.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.126, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.127.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.128, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.129.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.130, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.131.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.132, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.133, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «da euro».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.134 a 5.144.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.145, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.146, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.147, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.148, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5-*bis*.101.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-*bis*.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-*bis*.101.
SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo molto volentieri su questo emendamento, perché secondo me è estremamente significativo di un certo umore giustizialista che comunque pervade gran parte di quest'Aula. Di cosa si tratta?
Noi sappiamo che questo Governo sta rimandando la riforma Cartabia, che, oltre a norme organizzative, contiene anche norme dettate più favorevolmente nei confronti di chi va incontro a un'azione penale. In particolare, alcuni reati che erano perseguibili d'ufficio adesso diventano perseguibili soltanto a querela di parte. Con l'emendamento del Governo si stabilisce che, se una persona è in condizioni di custodia cautelare per un reato per il quale è venuta meno la procedibilità d'ufficio, lo Stato può tenere detta persona in prigione per venti giorni, nell'attesa che il querelante faccia la sua querela. Noi, cioè, abbiamo il caso di qualcuno che evidentemente una querela non l'ha fatta prima e, soltanto per attendere che la persona danneggiata dal reato disciplinato in modo più favorevole e quindi non più punibile sporga la querela, noi non diciamo più al nostro concittadino o concittadina che non c'è ragione di tenerli e di privarli della libertà personale. Noi gli diciamo invece di stare venti giorni in galera, nell'attesa che la procura possa ottenere la querela. A me sembra una norma veramente riprovevole, direi piuttosto vergognosa, che dimostra che non abbiamo il senso di

cosa significa stare venti giorni in prigione.
Cari colleghi, noi abbiamo tutti quanti la prerogativa di visitare le nostre carceri. Se non l'avete mai fatto, fatelo. Una volta che avrete visitato le nostre carceri e avrete visto quali sono le loro condizioni, quanto sono fatiscenti e affollate, quanto siano un luogo infernale, dire di restare in prigione, perché, per venti giorni, si aspetta che il querelante si ricordi di sporgere querela, ci sembrerà molto più anomalo di quanto non sia.
Con questo emendamento, quindi, noi chiediamo di ridurre il tempo a quarantotto ore, che è il tempo massimo per il quale un cittadino può essere trattenuto con un fermo di polizia. Chiediamo di non dire assolutamente che aspettiamo venti giorni il querelante. È una questione di civiltà e rispetto. La prigione è una *extrema ratio*. Dire «io ti lascio in prigione per venti giorni» dovrebbe ripugnare alle nostre coscienze. Se, come ordinamento, abbiamo deciso che quel reato non è più perseguibile d'ufficio e la querela non c'è, bisognerebbe dire «quella è la porta, chiediamo scusa, vada pure, lei è un cittadino o una cittadina libero o libera». Dire a una persona che deve stare in carcere venti giorni in attesa del querelante mi sembra una cosa che veramente ripugna alla coscienza di un Paese civile.
(Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*bis*.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5-*ter*.100 e 5-*quater*.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-*quinquies*.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*quinquies*.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-*sexies*.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*sexies*.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*sexies*.102, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5-*septies*.100 e 5-*octies*.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*novies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*novies*

.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 5-*novies*.101 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*novies*.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 5-*decies*.100 e 5-*undecies*.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*duodecies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-*duodecies*.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*duodecies*.0.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*duodecies*.0.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*terdecies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, sull'emendamento 5-*terdecies*.101 vorrei fare una precisazione. L'emendamento è volto a sostituire le parole «casellario giudiziario», che sono tecnicamente non corrette, ma che nel linguaggio comune troviamo spesso abbinate forse perché fanno rima, con le seguenti: «casellario giudiziale».
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5.*terdecies*.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*terdecies*.101, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-*quaterdecies*.100 è stato ritirato.
Mi risulta che sia stato ritirato anche l'emendamento 5-*quaterdecies*.0.100. Chiedo alla presentatrice, senatrice Biancofiore, di darmi conferma in tal senso.
BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Sì, signor Presidente, è stato ritirato.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-*quaterdecies*.0.101, presentato dalla senatrice Rossomando.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, desidero intervenire per illustrare l'ordine del giorno G6.100, che è già stato accolto dal Governo, ma al quale noi come Forza Italia attribuiamo un grande valore politico.

L'ordine del giorno riguarda l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Io avevo presentato un emendamento, che è stato vagliato dalla Presidenza e dichiarato ammissibile nell'ambito della discussione...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Zanettin, ma a me risulta che l'ordine del giorno G6.100, a pagina 52 del fascicolo, già accolto in Commissione, non riguarderebbe l'argomento che lei stava illustrando, vale a dire l'inappellabilità.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. In verità riguarda proprio l'inappellabilità. Basta leggere il dispositivo.

PRESIDENTE. Ha ragione e mi scusi.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Come stavo dicendo, sulla questione avevo presentato un emendamento al testo, che il Governo mi ha invitato a ritirare e a trasformare in un ordine giorno, richiesta cui ho personalmente aderito.

Il tema è di grande rilevanza politica, perché riguarda il concetto del ragionevole dubbio, che è stato ormai declinato nella dottrina giuridica da quasi trent'anni ed è stato già oggetto di un intervento legislativo, la cosiddetta legge Pecorella, che è stata poi travolta da una sentenza della Corte costituzionale nel 2007.

Credo, signor Presidente, che sia giunto il momento di tornare sul tema, che tra l'altro faceva parte del programma elettorale comune a tutto il centrodestra. Abbiamo dunque aderito volentieri alla richiesta del Governo di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine giorno, con il quale il Governo si è a sua volta impegnato a inserire una nuova disciplina in materia nel quadro generale della riforma delle impugnazioni.

PRESIDENTE. Mi scusi per poco fa, senatore, ma ho fatto confusione, essendo stato l'ordine del giorno già accolto in Commissione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti, mentre sull'ordine del giorno il parere è favorevole.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G6.100, mentre esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo sul tema del rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.

Naturalmente, essendo stato deciso con un decreto-legge, è già successo, per cui la previsione normativa non è entrata in vigore quando invece avrebbe dovuto. Ovviamente siamo molto preoccupati, perché il tempo che ci si è presi è sostanzialmente fino al 31 dicembre e oggi, se non vado errato, è il 12 dicembre. La ragione per la quale il Governo si è preso questo tempo era di dare la possibilità agli uffici di organizzarsi. Non so se due mesi bastino per potersi riorganizzare, ma me lo auguro di cuore. Voglio sperare che questo rinvio non sia il prodromo di un ulteriore rinvio. E lo dico perché, pur essendo la riforma Cartabia una riforma di grande coalizione, nella quale ognuno ha dato un po' di sé per arrivare a questo compromesso, è indiscutibile - come dicevo già in precedenza - che ci siano delle norme che vanno in direzione anche garantista. Quindi non vorrei che, con riferimento a quelle norme - hanno creato anche delle legittime aspettative e hanno stabilito che il Parlamento ritiene che quelle figure di reato vadano disciplinate in modo meno severo - i possibili continui rinvii vadano avanti, creando sicuramente una situazione di grande disagio, che credo sarebbe anche moralmente molto ingiusta.

Quindi il nostro emendamento prevede di sopprimere l'articolo: essendo oggi il 12 dicembre e avendo

il Governo già preso tempo, non possiamo dargliene altro. Questo comporterebbe che il 1o gennaio avremo la garanzia che la riforma Cartabia entri in vigore. Non dimentichiamo che si tratta anche di un obiettivo del PNRR, per cui votare questo emendamento significa garantirci che la tanto attesa riforma entri in vigore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Scalfarotto, identico all'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 7-*bis*.0.101.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 7.0.100 (testo 2): sono state apportate delle piccole modifiche formali ed è già in distribuzione la riformulazione, su cui il parere è favorevole.

Anticipo inoltre la contrarietà a tutti gli emendamenti all'articolo 7-*bis* e il parere favorevole sull'emendamento al titolo Tit.100.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. La riformulazione anticipata è in distribuzione?

BONGIORNO *(LSP-PSd'Az)*. È già in distribuzione un testo 2. Si tratta veramente di piccole correzioni, che posso anche leggere.

PRESIDENTE. Mi dicono che si tratta di mere correzioni formali che, quindi possiamo darle per lette.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, identico all'emendamento 7.101, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.103.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.104, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.100, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 7-*bis*.0.100 è stato ritirato.
L'emendamento 7-*bis*.0.101 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.0.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 7-*bis*.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo fatto una proposta emendativa che ci sembrava di buonsenso. Credo che nessuno di noi abbia dimenticato quello che abbiamo visto nei due anni di pandemia. Nessuno di noi dimentica quello che sta succedendo ancora oggi, perché i soggetti più fragili sono ancora vittime del Covid. Ma facciamo finta che tutto sia passato, che non ci siano più contagi, che non ci siano più morti. Vogliamo assolutamente tornare alla normalità e ci dimentichiamo ancora una volta di tutelare la parte più fragile della nostra popolazione. Ancora una volta fate i forti con i deboli.
Posso anche arrivare a capire per quale ragione viene eliminato anticipatamente l'obbligo vaccinale per i sanitari e perché siano stati riammessi in servizio. Quello che non riesco assolutamente a capire è per quale ragione non possiamo tutelare i soggetti più fragili *(Applausi)*, coloro che sono affetti da patologie oncologiche, chi ha problemi di immunosoppressione o immunodeficienza; per quale ragione non possiamo organizzare le nostre strutture sanitarie per quei pochi sanitari che dovrebbero affidarsi alla scienza e invece si affidano ancora agli stregoni medievali, che non vogliono sottoporsi a vaccinazione a meno che non siano un pericolo per i soggetti più fragili. Infatti, sono sempre di più ormai le pubblicazioni scientifiche che confermano l'efficacia dei vaccini anche nel prevenire l'infezione, anche se non al cento per cento; efficacia che tutela i soggetti più fragili e che noi vogliamo ignorare.
Non capisco perché questa maggioranza si rifiuti di andare dietro alla scienza e vada dietro a chissà quali altre credenze e non ci consenta neanche parzialmente di difendere i fragili. *(Commenti)*.Non so a che cosa vi affidate, ma la scienza è un'altra cosa. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Colleghi, ovviamente c'è la possibilità di intervenire in dichiarazione di voto, mentre non c'è la possibilità di interrompere o di sovrapporvi a chi sta intervenendo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.0.103, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*bis*.0.104.
MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, ho avuto il piacere di vedere un mio emendamento approvato da tutti voi, quello che riguarda l'applicazione del Panflu, e cioè il Piano epidemico influenzale 2022-2023. Questo piano, che spero tutti quanti abbiate letto, prevede delle misure per la salvaguardia e la tutela della collettività.
Tra le misure in esso contenute - tralascerei, per evitare polemiche, quelle sulle vaccinazioni - ve ne

sono alcune che riguardano gli operatori sanitari e che sono dichiarate, all'interno del Panflu, sia nel capitolo iniziale che nella descrizione dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Capisco che approvare un emendamento che non si è letto sia difficile da parte di tutti, ma vi inviterei a leggerlo con attenzione. Le parole che ho usato nell'emendamento al nostro esame sono esattamente quelle che sono scritte nel Panflu e che sono state approvate all'interno dell'emendamento riformulato dal Governo, che ha approvato anche il finanziamento che permetterà alle amministrazioni centrali, con circa 30 milioni di euro, di applicare il Panflu.

Di che cosa sto parlando? Lo ripeto: voglio entrare nel merito non delle vaccinazioni, ma dei dispositivi di protezione individuale che riescono, secondo il Panflu, a limitare e mitigare il rischio delle infezioni di tipo respiratorio. Ora ci troviamo di fronte a un periodo che viene definito inter-pandemico e, cioè un periodo nel quale si sovrappongono diversi virus. Io, proprio leggendo il Panflu, quindi lo stesso piano epidemico influenzale che è stato approvato e finanziato (quindi un mio emendamento che è stato approvato e finanziato con riformulazione) avevo scritto semplicemente, cari senatori tutti, che, dal primo gennaio 2023 al 31 marzo 2023, che è il picco influenzale stagionale, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie e degli *hospice*.

Insomma, richiamavo un po' quella che è la letteratura internazionale. Quindi, non una norma costrittiva per un intero anno; non una norma o qualcosa di definitivo per 365 giorni all'anno, ma qualcosa di buon senso che serviva a tutti, ovviamente eliminando dall'obbligo anche chi non la deve portare, cioè i bambini di età inferiore ai sei anni oppure le persone con disabilità.

Un emendamento, dunque, scritto richiamando esattamente quello che sta scritto nel Panflu. Io vi prego, dunque, di rivalutare questo emendamento, il 7-*bis*.0.104 e di dare un voto favorevole. Se, infatti, date un voto favorevole al mio emendamento, riformulandolo e chiedendo alle amministrazioni centrali di finanziare il Panflu, significa che queste cose verranno fatte.

Questo emendamento andava a circostanziare in modo preciso, solo per tre mesi (lo ripeto, solo per tre mesi), l'utilizzo obbligatorio delle mascherine negli ospedali, dove siamo tutti abituati a metterle. Ciò avrebbe consentito anche quello che prevede il Panflu e cioè l'autonomia di produzione delle mascherine. Voi sapete che le mascherine sono anche prodotte dallo Stato, dal Ministero dell'interno, e che noi abbiamo una carenza di mascherine prodotte. Quindi, si trattava semplicemente di produrle. Chiedo, pertanto, il voto favorevole. *(Applausi)*.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sostenere questo emendamento o quantomeno per chiedere al Governo una possibile riformulazione, per esempio rinviando al Ministro della salute la possibilità di indicare i periodi nei quali consigliare vivamente l'utilizzo della mascherina nelle strutture sanitarie.

Il collega Mazzella ha detto una cosa di molto di buon senso. Tutte le circolari antinfluenzali, tutte, prevedono al loro interno l'utilizzo delle mascherine, nelle fasi in cui ci sono i picchi influenzali, come strumento di protezione dal virus.

Dopo il Covid-19, questa, che è sempre stata una buona prassi di fatto disapplicata, dovrebbe entrare nelle nostre abitudini normali e quotidiane, ovviamente seguendo le indicazioni date dal Ministero, nelle fasi in cui si prevede, per esempio, l'arrivo dei picchi influenzali.

Quindi, io ritengo che questo sia un emendamento di grande buon senso, che ci richiama tutti ad un principio di precauzione e a considerare l'influenza, soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo avuto, come qualcosa che dobbiamo maneggiare sempre con grande cautela, non sapendo esattamente quello che ci aspetterà nel futuro e a protezione delle fasce più deboli.

Il Governo potrebbe approvare o accantonare tale emendamento, valutarne una riformulazione, eventualmente rinviando al Governo, quindi al Ministro, che può avvalersi di un dipartimento sulla prevenzione che analizza i criteri del Panflu, il compito, per esempio, di individuare esattamente il periodo (che una volta può essere coincidente con questi mesi ed altre volte essere in anticipo o in ritardo) dell'andamento dell'influenza, che non è sempre uguale. Ciò costituirebbe un buon lavoro,

nell'analisi che facciamo di questo decreto.
Concludo, signor Presidente, chiedendo di aggiungere la mia firma a tale emendamento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Chiedo al rappresentante del Governo se mantiene il parere contrario sull'emendamento in esame.
OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.0.104, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-*bis*.0.105, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.100, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Colleghi, facendo seguito alle intese stabilite nella Conferenza dei Capigruppo, dovremmo passare alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. Ma direi che, apprezzate le circostanze, queste potranno tenersi nella seduta di domani pomeriggio, così come era già stato in qualche modo concordato, salvo diverso avviso.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 dicembre 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 13 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 19,37)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (**274**)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP 1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta
in sede di discussione del disegno di legge AS 274, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;
premesso che:

- al fine di limitare interventi potenzialmente arbitrari in materia legislativa l'articolo 77 della Costituzione subordina il ricorso allo strumento del decreto-legge da parte del Governo alla sussistenza di particolari condizioni straordinarie di necessità e urgenza, tali da richiedere un intervento legislativo immediato. Profili di cui il decreto-legge in esame appare del tutto carente;

- come ampiamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) l'esistenza di tali requisiti di necessità ed urgenza non può essere ricondotta all'apodittica enunciazione degli stessi ma deve essere invece motivata in modo oggettivo, senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto. In tal senso l'*iter* parlamentare di conversione non può in alcun modo essere configurato quale sanatoria della suddetta carenza;

- nella sentenza 171/2007 la Corte ha richiamato il principio della separazione dei poteri, chiarendo come negli Stati che vi si ispirano l'adozione delle norme primarie spetti agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo: l'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce, in tal senso, che "*la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"*;

- il decreto in esame appare altresì carente sotto il profilo dell'omogeneità -requisito che la Consulta ha configurato di rango costituzionale (sentenza n. 22 del 2012) - violando l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione di urgenza. Il titolo stesso del decreto manifesta l'eterogeneità della materia trattata, che passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale a misure relative a benefici penitenziari e reati ostativi sino a norme in materia di obblighi vaccinali;

- il contenuto del decreto appare poi in aperto contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti i*n primis* alla materia penale. Nello specifico, l'introduzione dell'articolo 434-*bis* all'interno del codice penale, di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, desta numerose perplessità;

- l'articolo 25 della Costituzione dispone infatti che "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*", stabilendo in modo netto una riserva di legge in materia. Nonostante sussista la possibilità di considerare tale riserva in senso relativo, la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza nell'esame di un decreto-legge che attenga alla materia penale è particolarmente stigmatizzabile, poiché tale riserva ha proprio lo scopo di cementare il portato garantista dell'articolo 25 e di assicurare il controllo democratico. Il rischio è quello di configurare invece un inaccettabile diritto penale di emanazione governativa, potenzialmente in contrasto con le necessarie esigenze di ponderazione dovute in sede di criminalizzazione delle condotte umane;

- la formulazione dell'articolo 5, poi, contrasta altresì con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto nell'ombrello dell'articolo 25 della Carta. La Consulta ha infatti chiarito che "il *principio di tassatività soddisfa plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento.*";

- il suddetto articolo 5, al contrario, pone in mano alle forze dell'ordine in un primo momento e successivamente alla magistratura l'identificazione del perimetro del reato, che rimane del tutto indefinito nella formulazione del testo: il raduno richiamato dal nuovo articolo 434-*bis* deve essere pericoloso per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, elementi che rendono la fattispecie non tassativa e la allontanano dal principio di legalità;

- il reato introdotto merita poi un'ulteriore riflessione, ove si dispone che "*l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste in un'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno*". L'invasione, ossia, deve essere finalizzata a un raduno, che il vocabolario Treccani definisce come «*riunire insieme, raccogliere in uno stesso luogo persone sparse*»: una riunione, dunque;

- riunioni che, tuttavia, sono costituzionalmente protette dall'articolo 17 della Costituzione, il quale prevede che «*I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*» e che le autorità possano vietare le stesse soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Vale la pena segnalare come l'intenzione del legislatore non incida affatto sulle modalità con cui la legge può essere applicata: l'utilizzo della nozione di "*ordine pubblico"* e il fatto che basti l'ipotesi di tale pericolo configura la norma come estendibile in modo indeterminato. Un'interpretazione estensiva potrebbe condurre a una punibilità inaspettata e senza limiti, come segnalato negli ultimi giorni da alcuni costituzionalisti: una festa per bambini, una raccolta di frutti, una riunione finalizzata ad una protesta politica;

- la norma risulta, infine, del tutto sproporzionata nella disciplina delle sanzioni: fino a sei anni di reclusione per chi promuova o organizzi l'invasione, senza alcun accenno alla condotta o al tipo di pericolo che si può generare;

- una ulteriore stigmatizzazione va ricondotta al contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, concernenti la concessione di benefici penitenziari ai detenuti e agli internati non collaboranti. Si ricorda in tal senso come la necessità di intervenire sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia stata generata da alcune pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha sollecitato una revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia o che non sono nelle condizioni di collaborare con la giustizia;

- la normativa in materia dovrebbe garantire l'obiettivo di rieducazione del condannato enunciato all'articolo 27 della Costituzione, che presuppone una possibilità di ritorno alla libertà: il regime vigente è dunque incostituzionale, poiché prevede l'ergastolo senza speranza di uscita;

- sul tema si era espressa anche la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo nel caso Viola c. Italia, definitiva dal 7 ottobre 2019, sollecitando una revisione della normativa. La Corte Costituzionale inoltre, con l'ordinanza 97/2021, aveva chiarito - pur senza dichiararla apertamente in nome della collaborazione istituzionale - l'incostituzionalità del meccanismo ostativo contenuto nell'art. 4-*bis* comma 1 dell'ordinamento penitenziario, che collega la concepibilità di permessi premio, autorizzazione al lavoro all'esterno, misure alternative disciplinate nella legge penitenziaria e liberazione condizionale solamente all'avvenuta collaborazione con la giustizia;

- nel merito, la Corte EDU aveva sottoposto a critica la disciplina che assumeva *iuris et de iure* la permanenza di collegamenti con associazioni criminali di chi non collabori con la giustizia, riconoscendo aprioristicamente la collaborazione come un sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita criminale. Allo stesso modo, la sentenza n. 253 del 2019 della Consulta stigmatizzava come la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante fosse irragionevole, basandosi su una generalizzazione confutabile dai dati empirici. Inoltre, la Corte aveva chiarito come per il condannato all'ergastolo a seguito di un reato ostativo, lo scambio di informazioni potesse assumere una portata drammatica, poiché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè una reclusione senza fine. In casi limite può configurarsi come una "*scelta tragica*" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli;

- la formulazione prevista dal decreto in esame non appare in linea con le indicazioni della Corte, prevedendo un inutile aggravamento della disciplina in materia. Non appare nemmeno orientata, come dichiarato da esponenti del Governo, ad evitare possibili allentamenti della pena nei confronti di responsabili di crimini mafiosi sottoposti attualmente a tale disciplina, in quanto nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio della irretroattività sfavorevole della legge penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 274.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: « al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*," sono soppresse ed »;
al numero 2), capoverso 1-bis.*1, le parole:* « della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale » *e le parole:* « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, » *sono soppresse*;
al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.*1 è inserito il seguente:*
« *1-bis.1.1*. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato »;
al numero 3), primo periodo, le parole: « , prima di decidere sull'istanza, » *sono sostituite dalle seguenti*: « acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice »;
al numero 5):
l'alinea è sostituito dal seguente: « dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti: »;
al capoverso 2-ter *è premesso il seguente:*
« *2-bis.1*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio »;
al capoverso 2-ter *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza »;
le lettere b) e c) sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: « le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 » *sono sostituite dalle seguenti:* « i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 ».
All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-*bis*. - *(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)* - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto" »;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)* - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"*2-bis.* Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".

Art. 5-*ter*. - *(Introduzione dell'articolo 85*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)* - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 85-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) - 1.* Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*quater*. - *(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)* - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"*6-bis.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e

3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis.*

6-*quater.* Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter,* l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

Art. 5-*quinquies. - (Introduzione dell'articolo 87*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)* - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 87-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)* - *1.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis*, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data

di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".

Art. 5-*sexies*. - *(Introduzione dell'articolo 88*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)* - 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1*. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)*

e *c)*, del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-*septies*. - *(Introduzione dell'articolo 88-*ter *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)* - 1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 88-*ter*. - *(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m)*, in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-*octies*. - *(Introduzione dell'articolo 89-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 89-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera *d)*, relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-*novies*. - *(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)* - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"*2-bis.* Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera *h),* numero 2), e lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* numero 5), e lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera *c),* numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* numero 3), lettera *f)* e lettera *l)*, numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *n)*, numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *c)*, all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *d),* all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *c),* all'articolo 41, comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera *a),* all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera *c),* numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-*decies*. - *(Introduzione dell'articolo 93-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)* - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 93-*bis*. - *(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1*. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".
Art. 5-*undecies*. - *(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)* - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
Art. 5-*duodecies*. - *(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)* - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"*2.* Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di

cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

Art. 5-*terdecies*. - *(Introduzione dell'articolo 97*-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)* - 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 97-*bis*. - (*Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1.* Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 5-*quaterdecies*. - *(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)* - 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "314,2 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023";

b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023" ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale » e le parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. »;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *1-bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter,* ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative

dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*. »;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui ai commi 1-*bis e* 1-*bis.*1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »;
4) al comma 2-*bis*, le parole: « Ai fini della concessione dei benefici » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi »;
5) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:
« *2-bis.1.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante

collegamento a distanza »;
6) il comma 3-*bis* è abrogato.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.100
Scalfarotto
Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1)
1.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,» sono soppresse ed».
1.102
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da «è aggiunto,» *fino alla fine del numero con le seguenti*: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.".»;
1.103
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis*, premettere il seguente periodo*:

«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.»

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»

1.104

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis*, dopo le parole*: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

Al comma 1, lett. a), numero 2, capoverso 1-bis*, sopprimere le seguenti parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.105

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-bis*:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: "e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità" *con le seguenti*: "conseguenti alla condanna o l'impossibilità";

2) al primo periodo, sostituire le parole : "con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi," *con le seguenti:* "con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,";

3) al secondo periodo sostituire la parola "accerta" *con la seguente*: "valuta";

b) al capoverso «1-bis.*1:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» *con le seguenti:* «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso" *con le seguenti:* "anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;

3) al secondo periodo sostituire la parola «accerta» *con la seguente:* «valuta».

1.106

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso 1-bis) *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «assoluta»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».

c) *sopprimere le seguenti parole*: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

1.107

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis*, sopprimere le parole*: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione

criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

1.108

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis *sostituire le parole:* «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.109

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».

1.110

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sost. id. em. 1.109

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

1.111

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-*bis*.1 *apportare le seguenti modificazioni*:

a) dopo le parole: «dell'articolo 58-*ter*» inserire le seguenti: «della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale,»;

b) dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,».

1.112

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.*1, dopo le parole* «58-*ter*,» *inserire le seguenti:* «ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice,».

1.113

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 1*-bis*.1 sopprimere le parole* «609-*octies*»;

b) sopprimere il capoverso 1-bis*.2.*

1.114

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis*.1, dopo le parole*: «630 del codice penale, purché gli stessi» *inserire le seguenti*: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera a), numero 2), *capoverso 1*-bis*.1, sopprimere le parole:* «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».

1.115

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis*.1 sostituire le parole:* «della revisione critica della condotta criminosa» *con le seguenti*: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.116

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis*.2, dopo le parole* «ivi indicati» inserire le seguenti: «, nonché per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice».

1.117

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis*.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale.».

1.118

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-*bis*.*3* I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a

causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole*: «ai commi 1-*bis*, e 1-*bis*.1» *con le seguenti*: «ai commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3»

b) *all'articolo 3 sopprimere il comma 2*.

1.119

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) al comma 1-*ter* le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono

soppresse.».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lett. a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1 le parole: *"*all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"* sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"»;

b) al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-bis*", sostituire le parole*: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» con le seguenti*: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

c) a*l comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1*-bis*.2" aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater* del codice penale, nonché delitti cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».

1.120

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: "*2-*bis*) al comma 1-*ter* dopo le parole «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: « all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice,»";

1.121

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Il giudice» *con le seguenti:* «Nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis.*1, il giudice»;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «accertamenti di cui al quarto periodo» *con le seguenti:* «accertamenti di cui al quinto periodo»;

c) *al settimo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi del quarto periodo» *con le seguenti:* «ai sensi del quinto periodo».

1.121 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «accertamenti di cui al quarto periodo» *con le seguenti:* «accertamenti di cui al quinto periodo»;

b) *al settimo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi del quarto periodo» *con le seguenti:* «ai sensi del quinto periodo».

1.122

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale,

Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole da:* «e dispone, nei confronti del medesimo,» *fino alle parole*: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» *con le seguenti*: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in Assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) dopo le parole: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» inserire le seguenti: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.123

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» *fino a* «personali» *con le seguenti:* «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di-spone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

1.124

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «*4*-bis). Dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente comma 2-*bis*. 1: "«Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano quando deve

essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2 bis devono essere rinnovati con cadenza annuale».

1.125

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante."»;

a-*ter*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "magistrato di sorveglianza" sono inserite le seguenti: "o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,";

2) al comma 7, dopo le parole: "permessi premio" sono aggiunte le seguenti: ", emesso dal magistrato di sorveglianza," e dopo le parole: "le procedure di cui all'art. 30-*bis*" sono inserite le seguenti: ",entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo"».

Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "del codice penale," *inserire le seguenti*: ", gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché";

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*: "2-*bis*. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

1.126

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

«a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, l'Assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».

1.127

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis*del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna."».

3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»

G1.100

Rando, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la

concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giustizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

l'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell' ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che "*la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino*";

nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-*ter* del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita` di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità` organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;

occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiami un passaggio della sentenza. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione

con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che «*siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti*» nonché «*la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*»;

rilevato che:

le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;

tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;

alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti alla vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .

G1.100 (testo 2)

Rando, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste

dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giustizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

l'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell' ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che "*la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino*";

nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-*ter* del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità` organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;

occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-*bis* richiami un passaggio della sentenza. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che «*siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti*» nonché «*la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa*»;

rilevato che:

le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;

tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;

alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti alla vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità,

impegna il Governo:

a valutare se sussista un difetto di informazione in danno delle vittime di reati mafiosi in ordine alla concessione ai detenuti o internati autori di delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e, in caso affermativo, a valutare l'opportunità di introdurre un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

G1.101

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*., si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge de quo, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- bis, comma 1 della citata legge 354 del 1975,

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile, anche in un rapporto di sinergia con il Parlamento, una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« *1.* I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« *2.* Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater,* del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».

EMENDAMENTI

2.100

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis* I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».

2.101

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluse le restanti parte

***Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti* : «a-*bis*) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione**

provvede il tribunale di sorveglianza.;

a-*ter*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

2.102

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza."».

2.103

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»

2.104

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «ventisei».

b) *sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «cinque».

2.105

Scalfarotto

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» *con la seguente*: «ventisei».

2.106

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente*: «cinque».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

EMENDAMENTO

3.100

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».

EMENDAMENTI

4.0.100

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Dopo l'* articolo *, inserire il seguente* :**

«Art. 4-*bis*

***(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11*)**

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

4.0.101

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

4.0.102

Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà* - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.".;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 35*4* o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-*ter* della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-*ter*.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

1*)* soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4*)* detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

5)detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»

4.0.103

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-*bis*. - *(Invasione di terreni o edifici* con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto ».

EMENDAMENTI

5.100

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Respinto

Sopprimere l'articolo

5.101

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco

Id. em. 5.100

Sopprimere l'articolo.

5.102

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 5.100

Sopprimere l'articolo.

5.103

Scalfarotto

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Disposizioni in materia di manifestazioni musicali- "*Rave Party*"*)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume,", sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombro del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-*bis*, 609-*octies*, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice

penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata."»

5.104

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 434-*bis (Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*.- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.105

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-*bis(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)*.- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.106

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

*Al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" sostituire il primo comma con il seguente: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.*»*

5.107

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

*Al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» *con le seguenti*: «clandestinamente un grande raduno musicale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».

5.108

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

*Al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" al primo comma, sopprimere le seguenti parole*: «o avente altro scopo di intrattenimento».

5.109

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua,

Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

***Al comma 1, capoverso "Art.633* -bis*" al primo comma, sostituire le parole* : «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti* : «da due anni e sei mesi a quattro anni** e sei mesi»

Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*" aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.110

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due anni e sei mesi a quattro anni»

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.111

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due anni e sei mesi a quattro anni».

5.112

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da due a quattro anni».

5.113

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso "Art.633* -bis*", al primo comma, sostituire le parole* : «da tre a sei anni» *con le seguenti* : «da sei mesi** a due anni e sei mesi».

5.114

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».

5.115

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».

5.116

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;**

b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente*:*

1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

*«*f-*sexies)* delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.117

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*",* al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.118

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da uno a tre anni».

5.119

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art.633-*bis*" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi»;

b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente*:*

1-bis*)* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è,

in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies)* delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.120

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*" al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «da uno a due anni e sei mesi».

5.121

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.122

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*",* al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.123

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, capoverso *"Art.633*-bis*",* al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis.* All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

5.124

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso "Art.633* -bis*", al primo comma, sostituire le parole* : «da tre a sei anni» *con le seguenti* : «fino a sei mesi».**

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*" aggiungere, in fine, il seguente comma*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.125

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a sei mesi».

5.126

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a un anno».

5.127

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a un anno e sei mesi».

5.128

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 2 anni».

5.129

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 2 anni e sei mesi».

5.130

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 3 anni».

5.131

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 3 anni e sei mesi».

5.132

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «da tre a sei anni» *con le seguenti*: «fino a 4 anni».

5.133

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso "Art.633* -bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000»** ***con le seguenti **: «da euro** 500 a euro 3.000».

5.134

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 600 a euro 3.000».

5.135

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 700 a euro 3.000».

5.136

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 800 a euro 3.000».

5.137

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 900 a euro 3.000».

5.138

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 3.000».

5.139

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 4.000».

5.140

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 5.000».

5.141

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 6.000».

5.142

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 7.000».

5.143

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 8.000».

5.144

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «da euro 1.000 a euro 9.000»

5.145

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", al primo comma, sostituire le parole*: «quando dall'invasione deriva» *con le seguenti*: «se dal fatto deriva».

5.146

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al primo comma, sopprimere le parole*: «per la salute pubblica o

per l'incolumità pubblica»

5.147

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma al comma 1, capoverso "Art. 633-bis*", dopo il primo comma inserire il seguente*: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».

5.148

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art.633-bis*", al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».

5.150

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 634 del codice penale, al primo comma le parole "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: " negli articoli 633 e 633-*bis*"».

ARTICOLO 5-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto ».

EMENDAMENTI

5-bis.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-bis.101

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «quarantotto ore».

ARTICOLO 5-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*ter*

*(Introduzione dell'articolo 85-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

« Art. 85-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) - 1.* Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c),* del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTO

5-ter.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*quater.*

(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « , e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 » sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato »;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-*bis,* comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte

dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis.*
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter,* l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge ».

EMENDAMENTO

5-quater.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*quinquies.*

*(Introduzione dell'articolo 87-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 87-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) - 1*. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis,* e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore

generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2 ».

EMENDAMENTI

5-quinquies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-quinquies.101

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 87-*bis*,» *comma 7, sopprimere la lettera b).*

ARTICOLO 5-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*sexies.*

(Introduzione dell'articolo 88-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari*)

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 88-*bis*. - (*Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari*) - *1*. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTI

5-sexies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-sexies.101

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 88-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e» *con le parole:* «dell'articolo» e *sopprimere le parole da:* «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.

5-sexies.102

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 88-*bis*»*, comma 1, sopprimere le parole* «335-*quater*» *e le parole da:* «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.

ARTICOLO 5-*SEPTIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*septies.*

*(Introduzione dell'articolo 88-*ter *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)*

1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 88-*ter*. - *(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m)*, in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTO

5-septies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-*OCTIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*octies.*

(Introduzione dell'articolo 89-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)*

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

« Art. 89-*bis.* - *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1*. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera *d)*, relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTO

5-octies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-*NOVIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*novies.*

(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* lettera *h),* numero 2), e lettera *l*), all'articolo 5, comma 1, lettera *e),* numero 5), e lettera *f*), all'articolo 7, comma 1, lettera *c),* all'articolo 13, comma 1, lettera *a),* all'articolo 18, comma 1, lettera *c),* numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera *a),* numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera *e),* numero 3), lettera *f)* e lettera *l)*, numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *n)*, numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera *d),* all'articolo 28, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *c)*, all'articolo 29, comma 1, lettera *a),* numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera *b),* numero 1), lettera *d),* all'articolo 34, comma 1, lettera *g),* numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera *a),* numero 2), e lettera *c),* all'articolo 41, comma 1, lettera *c),* all'articolo 72, comma 1, lettera *a),* all'articolo 78, comma l, lettera *a),* lettera *b)* e lettera *c),* numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere *a)* e *b),* si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTI

5-novies.100

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5-novies.101

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-novies.102

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Al comma 1, capoverso "2-bis*", sostituire le parole:* «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore» *con le seguenti*: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore».

ARTICOLO 5-*DECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*decies.*

(Introduzione dell'articolo 93-bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

« Art. 93-*bis. - (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1.* La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-*ter,* del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023 ».

EMENDAMENTO

5-decies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-*UNDECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*undecies.*

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: « decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».

EMENDAMENTO

5-undecies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5-*DUODECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*duodecies.*

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo ».

EMENDAMENTI

5-duodecies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-duodecies.0.100

Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art.5-*duodecies*.1

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le lett. a) e o), sono soppresse.».

5-duodecies.0.101

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art.5-*duodecies*.1

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All'articolo 41, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso "Art. 175-*bis"* è soppresso.».

Conseguentemente:

L'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale è soppresso.

ARTICOLO 5-*TERDECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*terdecies.*

*(Introduzione dell'articolo 97-*bis *del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

« Art. 97-*bis.* - (*Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1.* Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

EMENDAMENTI

5-terdecies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-terdecies.101

Il Relatore

Approvato

Sostituire le parole: «casellario giudiziario»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «casellario giudiziale».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "casellario giudiziale"».

ARTICOLO 5-*QUATERDECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5-*quaterdecies.*

(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

EMENDAMENTI

5-quaterdecies.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5-quaterdecies.0.100

Biancofiore, Borghese, Guidi, Petrenga, Salvitti

Ritirato

Dopo l'**articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5 -*quinquiesdecies*

1. Se i fatti oggetto di accertamento in sede penale hanno, in tutto o in parte, formato oggetto di valutazione da parte di una pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica individuale dell'imputato, in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, è tenuta a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato, nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, anche se sullo stesso si è formato un giudicato. L'istanza può essere presentata anche da una persona giuridica per fatti contestati ai propri amministratori o dipendenti.

5-quaterdecies.0.101

Rossomando

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*quinquiesdecies*

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

« Art. 99-*bis (Entrata in vigore)*. - *1.* Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022. »

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.100

Scalfarotto

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.101

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 6.100

Sopprimere l'articolo.

6.102

Scalfarotto

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".

G6.100

Zanettin, Scalfarotto

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali,

impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.

6.0.100

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente: "4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-*bis*, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 613-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609- quinquies e

609-*undecies* del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione ella pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell' unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

2) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

3) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;

c) all'articolo 4-*ter*, commi 1 e 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 ».

1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e, al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

EMENDAMENTI

7.100

Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.101

Scalfarotto

Id. em. 7.100

Sopprimere l'articolo.

7.102

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Sopprimere i commi 1** e 1-bis*.

7.103

Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito

Precluso

Sopprimere il comma 1.

7.104

Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

7.0.100

Zaffini, Malan, Berrino, Zullo

V. testo 2

Dopo l' **articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di green pass*)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-*bis*, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*sexies*.1 e 1-*septies* sono soppressi;

b) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-*bis* e 2-*quater* sono abrogati.

Art. 7-*ter*

*(Modifiche all'articolo 10-*ter *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. All'articolo 10-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";

2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "e 2" sono soppresse;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

7.0.100 (testo 2)

Zaffini, Malan, Berrino, Zullo

Approvato

Dopo l' **articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 7-*ter*

(Disposizioni in materia di green pass*)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-*bis*, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*sexies*.1 e 1-*septies* sono abrogati;

2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-*bis* e 2-*quater* sono abrogati.

Art. 7-*quater*

*(Modifiche all'articolo 10-*ter *del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza)*

1. All'articolo 10-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";

2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

ARTICOLO 7-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7-*bis.*

(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: « 350 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 314,2 milioni di euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023 »;

b) all'articolo 1, comma 258, primo periodo, le parole: « in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023 ».

EMENDAMENTI

7-bis.100

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7-bis.0.100

Biancofiore, Borghese

Ritirato

Dopo l'**articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7 -*ter*

1. In considerazione della limitatezza delle conoscenze scientifiche nella prima fase della pandemia da Sars-Cov2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e dei dispositivi sanitari effettivamente disponibili in relazione ai casi da trattare, della non adeguata esperienza e competenza tecnica del personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, tutti i provvedimenti di revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo di cui all'art.8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, adottati dalle regioni e dalle province autonome durante il periodo emergenziale nei confronti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private e motivati esclusivamente dal mancato rispetto delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2 e delle relative varianti, si intendono automaticamente revocati e privi di effetti, con contestuale ripristino dell'accreditamento istituzionale definitivo precedentemente revocato. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti adottati direttamente dall'autorità giudiziaria.

7-bis.0.101

Camusso, Zampa, Furlan

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 30 giugno 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.102

Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito

V. testo 2

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

7-bis.0.102 (testo 2)

Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute può promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

7-bis.0.103

Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

7-bis.0.104

Mazzella, Pirro, Guidolin, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi, Lorenzin (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*)

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie

assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7-bis.0.105

Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-*ter*

(*Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

Art. 7-*quater*

(*Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*)

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Tit.100

Il Relatore

Approvato

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» *con le seguenti:* «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale»

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 274 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo sul testo.

In merito all'emendamento 7-*bis*.0.100 il parere è contrario.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5-*quaterdecies*.0.100, 6.0.100 (già 6.0.1), 7-*bis* .0.100, 7-*bis*.0.101, 7-*bis*.0.103 e 7-*bis*.0.105.

In ordine alla proposta 7-*bis*.0.102 (già 7.0.4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 1, la parola: "promuove", sia sostituita dalle seguenti: "può promuovere".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Bongiorno sul disegno di legge n. 274

Il disegno di legge n. 274-A, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022.

Il provvedimento d'urgenza, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali constava di 9 articoli, nella sua formulazione originaria.

Nel corso dell'esame in Commissione, oltre ad essere state approvate modifiche alle originarie disposizioni del decreto-legge, sono state introdotte nuove disposizioni nel testo del provvedimento d'urgenza.

Passiamo al merito; gli articoli da 1 a 3 del decreto legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* O.P.).

E' appena il caso di ricordare che il tema, sulla scorta di una indicazione al legislatore da parte della Corte costituzionale, era stato affrontato, già nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge, che però non aveva concluso il suo *iter* parlamentare.

Il decreto-legge in esame riprende in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera *a)*, n. 1) dell'articolo 1 novella il comma 1 dell'articolo 4-*bis*, estendendo il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari previsto per i reati ostativi anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica del comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P., volta ad escludere i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi.

La lettera *a)*, n. 2), prevede l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 4-*bis* O.P., e l'aggiunta di 3 nuovi commi (1-*bis*.1; 1-*bis* 1.1 e 1-*bis*.2).

La nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. In particolare si modifica la disciplina dettata dal comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., che nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto - per i cosiddetti reati ostativi - consentiva la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui fosse accertata l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione: in tali casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, veniva meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella sopprime l'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P. che viene scomposto nei già ricordati commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2. I reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* O.P. sono così distinti in due sottocategorie per ciascuna delle quali si prevedono presupposti di accesso ai benefici e misure alternative in parte diversi.

Più precisamente sono ricompresi nel nuovo comma 1-*bis* i condannati, fra gli altri, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e per i "reati di mafia". Quanto ai detenuti e agli internati per tali delitti associativi, i benefici possono essere loro concessi purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché alleghino elementi specifici - diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla

mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza - che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Nel nuovo comma 1-*bis*.1 sono invece ricompresi i condannati per alcune residuali fattispecie, non associative (fra le quali il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, il delitto di violenza sessuale di gruppo e il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione). Per tali reati si richiede il rispetto delle medesime condizioni, depurate, tuttavia, dà indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo, e dunque la richiesta allegazione deve avere ad oggetto elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
Il testo originario del decreto-legge ricomprendeva nella sottocategoria dei reati di cui al comma 1-*bis* .1 anche i delitti contro la pubblica amministrazione. In conseguenza dell'esclusione di tali delitti dal catalogo dei reati ostativi, la Commissione ha soppresso altresì l'inserimento degli stessi nel comma 1-*bis*.1.
Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha introdotto nell'art. 4-bis O.P., il nuovo comma 1-*bis*.1.1, volto a prevedere la possibilità che il provvedimento di concessione dei benefici sia accompagnato da prescrizioni volte ad impedire: il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si prevede inoltre che a tal fine il giudice possa disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
La lettera *a)*, n. 2) introduce infine, nell'articolo 4-*bis* O.P., il nuovo comma 1-*bis*.2 il quale specifica che i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-*bis*.1 (reati non associativi), ai fini della concessione dei benefici sono inclusi nella categoria dei condannati di cui al comma 1-*bis* (reati associativi).
La lettera *a)*, n. 3)**,** interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. Fra gli obblighi gravanti sul giudice di sorveglianza è stato introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, anche quello di acquisire informazioni relative al perdurare della operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato; al profilo criminale del detenuto e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione.
La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alla previa revoca di tale regime.
La Commissione ha poi modificato, sempre alla lettera *a)*, il numero 5, in primo luogo prevedendo l'inserimento all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario del nuovo comma 2-*bis*.1 il quale esclude l'applicazione della disciplina procedurale per la concessione dei benefici per la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno quando non sono decorsi più di 3 mesi dal momento in cui il provvedimento stesso è divenuto esecutivo; nonché per la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne quando non sono decorsi più di 3 mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. In secondo luogo, laddove il suddetto n. 5 introduce nell'articolo 4-*bis* O.P. il nuovo comma 2-*ter* - volto a specificare che il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado può svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. -la Commissione ha aggiunto una ulteriore

disposizione con la quale si specifica che in tale caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.

La lettera *a)*, n. 6), è volta - in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici - ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis* O.P., concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Nel corso dell'esame in sede referente infine la Commissione ha soppresso la lettera *b)* e la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, che incidevano, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno e dei permessi premio per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza - l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale; di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione mafiosa cui all'articolo 416-*bis* c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose. Pertanto con le modifiche apportate in Commissione la competenza in materia di concessione del lavoro esterno e dei permessi premio spetta al magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2, in relazione al quale la Commissione non ha approvato modifiche, interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale quanto alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*.

L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari (la Commissione si è limitata unicamente a sostituire il riferimento "alle misure alternative alla detenzione" di cui al Capo VI del titolo I della legge n. 354 del 1975 con il più opportuno richiamo ai "benefici penitenziari") e alla liberazione condizionale.

L'articolo 4, non modificato dalla Commissione, estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-*bis* OP.

Passiamo alla norma sui raduni illegali pericolosi.

La Commissione ha, invece, apportato una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge. Nella sua formulazione originaria, introduceva nel codice penale, all'articolo 434-*bis*, il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Più nel dettaglio la Commissione ha modificato, in primo luogo, la stessa collocazione sistematica del reato, inserendo il nuovo delitto tra i reati contro il patrimonio (nuovo articolo 633-*bis* codice penale).

In secondo luogo la Commissione ha apportato alcune modiche alla stessa fattispecie, finalizzate a rendere la condotta maggiormente tassativa: il nuovo reato punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro (è stato confermato quindi l'originario impianto sanzionatorio), chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

Rispetto alla formulazione iniziale è stata poi esclusa la punibilità dei partecipanti. Nel testo riformulato, per la configurabilità del reato vengono in rilievo le sole occupazioni dirette a realizzare all'interno dei luoghi occupati un raduno musicale o comunque un raduno con finalità di intrattenimento. Inoltre, al fine di meglio tipizzare le modalità di offesa ai beni giuridici dell'incolumità e della salute pubblica - è stato soppresso il riferimento all'ordine pubblico - la Commissione ha ritenuto opportuno valorizzare la violazione delle norme di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle

manifestazioni pubbliche di intrattenimento, nonché dello stato dei luoghi. Nel nuovo testo, è opportuno rilevare, è stato espunto altresì il riferimento al numero dei partecipanti. Ancora, la Commissione ha modificato la disposizione relativa alla confisca: il nuovo articolo 633-*bis* del codice penale prevede infatti che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Da ultimo sono stati soppressi i commi 2, il quale consentiva l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione, e 3, che prevedeva che le disposizioni di cui all'articolo 5 trovassero applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dell'inserimento dell'articolo 633-*bis* si rende necessario un coordinamento con l'articolo 634 del codice penale in materia di turbativa violenta del possesso.

Il coordinamento è diretto ad escludere sia l'articolo 633 che il nuovo 633-*bis* dal campo di applicazione dell'articolo 634.

Spostiamo l'attenzione sulla cosiddetta riforma Cartabia.

Al fine, poi, di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma della giustizia penale (la cosiddetta riforma Cartabia, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 dicembre 2022 proprio dall'articolo 6 del decreto-legge in conversione) sono stati introdotti nel decreto-legge dodici ulteriori articoli (dall'articolo 5-*bis* all'articolo 5-*terdecies*).

Più dettagliatamente l'articolo 5-*bis*apporta modifiche alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati, rendendoli perseguibili a querela. L'articolo 5-*bis* prevede, in primo luogo, una specifica disciplina circa la sorte delle misure cautelari personali, eventualmente in essere. Solo limitatamente ai casi in cui siano in corso di esecuzione tali misure è mantenuto l'onere in capo all'autorità giudiziaria che procede di ricercare la persona offesa allo scopo di verificare se intenda coltivare la volontà di punizione. Le misure cautelari adottate perdono efficacia, in base alla nuova normativa, se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela della persona offesa. Attualmente tale onere "informativo" grava sull'autorità giudiziaria con riguardo a tutti i procedimenti pendenti: il giudice o il pubblico ministero sono infatti tenuti ad informare la persona offesa del sopravvenuto regime di procedibilità a querela. Il nuovo articolo 5-*bis*, poi, con riguardo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis* (Violenza sessuale), 612-*bis* (Atti persecutori) e 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.p., commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, specifica che per essi si continua a procedere comunque di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto in seguito alla riforma perseguibile a querela della persona offesa.

L'articolo 5-*ter* introduce nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'articolo 85-*bis*, il quale reca disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Più nel dettaglio, si prevede che con riguardo ai procedimenti in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti durante la celebrazione dell'udienza preliminare non trovi applicazione la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo.

I successivi articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* recano disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico e di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. L'articolo 5-*quater* disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. E' inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione. L'articolo 5-*quinquies* è invece volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le specifiche scansioni

temporali indicate nel decreto legislativo n. 150 del 2022.

L'articolo 5-*sexies* introduce nel decreto attuativo della riforma del processo penale (decreto legislativo n. 150 del 2022) un nuovo articolo (articolo 88-*bis*) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo.

In particolare, si prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di: retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; forme e termini per l'avvio dell'azione penale; rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale.

L'articolo 5-*septies* prevede, poi, che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022. Pertanto con riguardo ad esse non varrà l'estensione della inappellabilità anche ai casi in cui esse riguardino delitti puniti con la pena della multa o con pena alternativa.

L'articolo 5-*octies* reca disposizioni transitorie in tema di operatività della disciplina inerente l'udienza predibattimentale. Allo scopo di dirimere ogni potenziale dubbio interpretativo e applicativo, viene espressamente chiarito che le norme che disciplinano l'udienza predibattimentale non siano immediatamente applicabili rispetto a procedimenti in cui i decreti di citazione a giudizio siano stati emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, ma solo per quelli in cui i decreti di citazione vengano emessi successivamente.

L'articolo 5-*novies* dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (attuativo della legge delega n. 134 del 2021 per l'efficienza del processo penale).

L'articolo 5-*decies* specifica che le novelle apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere - nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento - la rinnovazione degli esami già svolti salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applichino quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023.

L'articolo 5-*undecies* modifica il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legisaltivo n. 150, il quale aveva previsto che l'obbligo di registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti, dovesse trovare applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo 5-*undecies* interviene su tale termine, prevedendo che la nuova disciplina in materia di videoregistrazioni possa trovare applicazione già decorsi 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 150.

L'articolo 5-*duodecies* è volto ad assicurare l'avvicendamento dei regimi applicativi che disciplinano le impugnazioni nell'ambito processo penale, modificando la disciplina transitoria originariamente prevista dal decreto legislativo n. 150.

Da ultimo l'articolo 5-*terdecies* reca l'inserimento nel decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale.

La Commissione ha poi inserito nel decreto-legge un'ulteriore disposizione, l'articolo 5-*quaterdecies* il quale prevede che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano

Paralimpico (CIP) possano essere trattate attraverso la disciplina speciale - che prevedeva un procedimento semplificato e abbreviato - dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
Infine, in tema di vaccinazioni, l'articolo 7 reca disposizioni in materia di vaccinazione anti Sars-Cov-2. In particolare il comma 1 dell'articolo, non oggetto di modifica da parte della Commissione, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. La Commissione ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 7: il nuovo comma 1-*bis* stabilisce la sospensione (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023) delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, obbligo stabilito per molteplici categorie di soggetti; il nuovo comma 1-*ter* prevede invece il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da Covid-19), di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 - anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 - del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità.
La Commissione ha, poi, introdotto nel decreto-legge il nuovo articolo 7-*bis,* che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023.
L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 274:
sugli emendamenti 2.106 e 6.102, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 7.104, la senatrice Lopreiato avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;
sull'emendamento 7-bis.100, la senatrice Di Girolamo avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Gelmini, La Pietra, Melchiorre, Monti, Morelli, Napolitano, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli e Turco.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Calenda, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro delle imprese e del made in Italy
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro dell'istruzione e del merito
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (393)
(presentato in data 06/12/2022)
C.547 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Potenti Manfredi
Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse (394)

(presentato in data 07/12/2022);
senatori Meloni Marco, Nicita Antonio
Istituzione di un Fondo per le politiche di contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (395)
(presentato in data 07/12/2022);
senatore Borghi Enrico
Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (396)
(presentato in data 07/12/2022);
senatori Meloni Marco, Nicita Antonio
Istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (397)
(presentato in data 07/12/2022);
senatrice Paita Raffaella
Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (398)
(presentato in data 07/12/2022);
senatrice Paita Raffaella
Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico (399)
(presentato in data 07/12/2022);
senatori De Priamo Andrea, Balboni Alberto, De Carlo Luca, Della Porta Costanzo, Farolfi Marta, Iannone Antonio, Leonardi Elena, Liris Guido Quintino, Lisei Marco, Maffoni Gianpietro, Matera Domenico, Mennuni Lavinia, Nocco Vita Maria, Rosa Gianni, Russo Raoul, Salvitti Giorgio, Satta Giovanni, Scurria Marco, Sigismondi Etelwardo, Silvestroni Marco, Spinelli Domenica, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Tubetti Francesca, Zedda Antonella
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante (400)
(presentato in data 07/12/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (393)
previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione
C.547 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 06/12/2022);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al

primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (367)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 07/12/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/12/2022 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" (274)
(presentato in data 31/10/2022)

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, in sede redigente, in data 6 dicembre 2022, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
Zaffini, Malan e Lisei. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenze derivanti al Sistema sanitario nazionale", previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 2).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 7 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale(n. 8).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (n. 9).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 9ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 2ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha

trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 11).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª, 5ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª, 5ª e 9ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª, 5ª e 9ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 10ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 4ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-

19 (n. 16).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 17).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 1° dicembre 2022, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale Albugnano (Asti).

Il Ministro della salute, con lettera del 7 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero della salute, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXXXII, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, con lettera in data 6 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LV, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 21 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. LXXX, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 21 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del Fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferita all'anno 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LXXXI, n. 1).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LI, n. 2).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Romeo, Stefani, Pucciarelli, Bergesio, Bizzotto, Cantù, Dreosto, Minasi, Murelli, Potenti e Testor hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00001 *p.a.* della senatrice Segre ed altri.

I senatori Alfieri, Astorre, Basso, Bevilacqua, Biancofiore, Camusso, Croatti, D'Elia, Delrio, Durwalder, Fina, Floridia Aurora, Giacobbe, Giorgis, Guidi, Lorefice, Magni, Martella, Nicita, Patton, Pirovano, Rando, Rossomando, Scalfarotto, Sironi, Spagnolli, Verducci, Verini, Zambito, Zampa e Zullo hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00005 della senatrice Cattaneo ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00005, della senatrice Cattaneo ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interrogazioni

MARTELLA - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che "per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022";

secondo il predetto comma 13, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 "gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato";

dal testo della disposizione, dunque, il contributo incrementato è quello finalizzato al mantenimento delle "scuole elementari parificate" e alla "realizzazione del sistema prescolastico integrato";

considerato che:

il permanere della condizione di criticità per l'approvvigionamento energetico e l'incremento dei costi continuano ad incidere in maniera rilevante sugli istituti scolastici;

a risentirne sono soprattutto gli istituti che si trovano su determinati territori, come nel caso della regione Veneto in relazione alla sua particolare orografia, con particolare riferimento agli istituti privati;

si tratta di istituti che spesso rappresentano l'unico "presidio" che offre un servizio essenziale per le famiglie, e che comunque integrano l'offerta formativa soprattutto laddove i servizi pubblici sono carenti o del tutto assenti,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano attivare al fine di prevedere che il contributo alle scuole paritarie per fronteggiare l'aumento dei costi energetici possa essere esteso anche agli istituti privati ubicati nei territori di cui in premessa, a tutela e sostegno della domanda formativa delle famiglie.

(3-00085)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MAZZELLA - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il bacino del fiume Sarno si estende lungo le province di Salerno, Napoli e Avellino, attraversando 39 comuni. In una conferenza sui fiumi meno salubri del globo tenutasi a New York nel 2018, è risultato il sesto bacino più inquinato del pianeta, soprattutto a causa delle attività industriali, commerciali o artigianali delle aziende che operano nei pressi del Sarno. Analogamente, un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1997 segnalò nella zona fluviale un indice di mortalità per cancro e leucemia superiore del 17 per cento rispetto alle altre zone del mondo;

la Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nel 2003, sulle cause dell'inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, nel confermare le fonti principali di contaminazione, "squalificò" l'infrastruttura della valle del Sarno, ritenendola non degna di un Paese civile;

in data 8 e 10 novembre 2022, la testata "La città di Salerno" riportava una notizia allarmante, secondo cui nei corpi idrici del rio Santa Marina le acque sarebbero contaminate dal tetracloroetilene con un

valore di concentrazione potenzialmente superiore ai valori soglia previsti dalle normative vigenti. In particolare, il tetracloroetilene, è stato classificato dall'International Agency for research on cancer (IARC) come possibile cancerogeno;
analogamente, altri organi di stampa segnalavano la probabile presenza di triclorometano e cloroformio. Più specificamente, risulterebbe che in data 27 ottobre 2022 l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) avrebbe rappresentato quanto descritto al Comune di Salerno, all'ASL di Salerno, alla Provincia di Salerno, alla Regione Campania e alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;
il sito di interesse nazionale (SIN) bacino idrografico del fiume Sarno è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale con legge n. 266 del 2005, ed è stato perimetrato con decreto ministeriale n. 308 del 2006. Tuttavia, con decreto ministeriale n. 7 del 2013, l'area è stata soggetta a una declassificazione e le competenze sono state trasferite ai poteri ordinari della Regione Campania. A parere dell'interrogante la derubricazione ha generato una declassificazione delle criticità insite nel bacino, le cui problematiche non attengono solo all'inquinamento del fiume, ma anche alla necessità di procedere, *ad horas*, ad un risanamento del sito, atteso i contaminanti presenti nelle falde acquifere;
nel marzo 2018, in occasione del convegno annuale del Rotary tenutosi nella città di Sarno (Salerno), il professor Maurizio D'Amora, già direttore di medicina del laboratorio e di tossicologia della ASL Napoli 3sud, affermò che negli ultimi anni è stata accertata la contaminazione di tetracloroetilene nelle acque sotterranee, di cui è stata rilevata la presenza anche nel pozzo gestito dal consorzio di bonifica in località San Mauro nel comune di Nocera Inferiore (Salerno);
al fine di conoscere l'attendibilità delle notizie riportate dalla stampa e di sapere le concentrazioni di tetracloroetilene, triclorometano, cloroformio o altre sostanze pericolose rilevate dall'ARPAC, in data 9 novembre 2022 l'interrogante ha chiesto agli organi competenti di prendere visione dei documenti inoltrati dall'Agenzia. A seguito dell'istanza di accesso agli atti, in data 18 novembre 2022, il responsabile del procedimento, dirigente della UOC Area territoriale, decideva di accoglierla, trasmettendo copia della documentazione. In particolare, l'atto datato 19 ottobre 2022, riportava testualmente: "Nell'ambito di un programma di monitoraggio in oggetto emarginato, è stato effettuato da questo dipartimento in data 10/10/2022 un campionamento di acque sotterranee nel punto di prelievo indicato con codice Ave5. (...) Si evidenzia la presenza di triclorometano a valore di concentrazione potenzialmente superiore al valore soglia di cui alla tabella 3 del DM del 06/07/2016, la cui conformità deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun corpo idrico (...). Relativamente al parametro ci triclorometano, il campione in esame presenta *valori* di concentrazioni superiore alla concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee". Analogamente, il documento datato 10 dicembre 2022, riportava testualmente: "In riferimento alla nota ARPAC 1992 Emu del 26/10/2022 (...) si precisa che erroneamente si è trascritto alla pagina 2 (...) il superamento del tetracloroetilene anziché del triclorometano",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano condurre un'attività ispettiva al fine di accertare quanto descritto;
se, attesa la "derubricazione" del bacino idrografico del fiume Sarno da SIN a sito di interesse regionale (SIR) nel 2013, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ritenga opportuno classificare nuovamente il bacino idrografico quale area SIN, con l'obiettivo di perimetrare i poteri in seno ad un commissario di Governo, dotato di poteri straordinari d'intervento;
se siano a conoscenza dei risultati dei prelievi di tetracloroetilene e di tricolorometano effettuati negli ultimi 10 anni presso il pozzo San Mauro e della sorgente Santa Marina e se ritengano condivisibile pubblicizzarne i dati;
se si ritenga che quanto riportato nell'atto dell'ARPAC del 19 ottobre 2022, relativamente alla presenza di triclorometano a valore di concentrazione potenzialmente superiore al valore soglia la cui conformità doveva essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun corpo idrico, indichi che il monitoraggio non sia ancora completo;

se si condivida l'opportunità di procedere a ulteriori monitoraggi, più stretti nel tempo ed estesi nello spazio circostante, atteso che le acque sotterranee non sono ferme e stagnanti.
(3-00086)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ASTORRE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
a quanto risulta, i cittadini ed i commercianti di Ardea (Roma) vivono "nel terrore" dei sempre più numerosi furti che vengono consumati all'interno delle attività commerciali e delle abitazioni private;
lo scorso giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 9.30 del mattino, in pieno giorno, anche l'ex consigliere comunale di Ardea, Antonino Abate, ha subito l'ennesimo tentativo di furto ad un suo punto vendita oltre che negli ultimi mesi anche alle sue abitazioni, dove nella notte tra il 17 e 18 novembre scorso si è visto tagliare e portare via fisicamente i cancelli di ingresso;
lo stesso Abate dichiara di essere riuscito a sventare un recente tentativo di rapina del 30 settembre solo grazie alla personale detenzione legale di arma da fuoco;
considerato che l'ex consigliere, stanco di presentare innumerevoli denunce alle competenti autorità locali senza aver mai ricevuto alcun, seppur minimo, riscontro, ha inviato una lettera al prefetto di Roma nel quale descrive accuratamente i fatti e le situazioni di cui lui stesso è stato vittima nell'ultimo periodo e, facendosi portavoce dello stato d'animo che accomuna tutta la comunità locale, denuncia che la cittadinanza tutta vive nel terrore e le forze dell'ordine sono numericamente poche per una città che supera di ben oltre i 50.000 abitanti, raggiungendo anche punte di quasi 100.000,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda sollecitare un intervento del prefetto tramite il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di ristabilire un clima di serenità e garantire l'incolumità dei cittadini.
(4-00073)

LISEI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
le assemblee studentesche di istituto costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi relativi alla scuola ed alla società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti;
tali assemblee, sia di classe che di istituto, prevedono il diritto-dovere, ma non l'obbligo, di partecipazione da parte degli studenti;
considerato che:
in base alla normativa vigente, il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee studentesche ed inoltre, dei lavori di ogni assemblea, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'istituto;
è consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore di durata;
alle assemblee svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione di esperti deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto;
nel corso di queste riunioni gli studenti possono ritrovarsi nelle forme che essi ritengono più opportune per lo svolgimento dei lavori;
l'assemblea di istituto è l'organo di decisione e di espressione dell'orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 14 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che l'assemblea di istituto debba darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene poi inviato in visione al consiglio di istituto;
il medesimo articolo prevede che l'assemblea di istituto venga convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico;
tale normativa, inoltre, prevede che il preside abbia potere di intervento nel caso di violazione del

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;
ritenuto che:
a quanto risulta all'interrogante, secondo diverse segnalazioni relative all'assemblea di istituto, convocata per il 19 novembre 2022, presso l'istituto di istruzione secondaria superiore "J. M. Keynes" di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, fra le attività alle quali gli studenti potevano partecipare all'interno della convocazione, vi sarebbe stato il laboratorio di educazione sessuale;
nella convocazione di detta assemblea di istituto è stato chiaramente specificato che vi sarebbero stati corsi di educazione sessuale inclusiva; quindi, si sarebbe parlato di sesso e dell'affettività in tutte le sue sfumature e varianti;
a parere dell'interrogante, l'argomento è palesemente non conforme ed incoerente con il contesto normativo vigente ed inoltre, alla base dell'autorizzazione dell'assemblea, da parte del dirigente scolastico, si ritiene che ci sarebbe dovuto essere il preventivo consenso informato dei genitori, obbligatorio e previsto per ogni attività integrativa o esterna al piano triennale dell'offerta formativa, in quanto gli istituti secondari sono frequentati per lo più da studenti minorenni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritegna opportuno una richiesta di chiarimenti sull'autorizzazione dell'assemblea da parte del dirigente scolastico *pro tempore* dell'istituto di istruzione secondaria superiore menzionato;
se non ritenga che l'autorizzazione durante l'assemblea di istituto di attività di educazione sessuale, nelle quali si sarebbe parlato esplicitamente di sesso e dell'affettività in tutte le sue sfumature e varianti, sia stato lesivo del principio di libertà educativa ed abbia generato legittime preoccupazioni da parte delle famiglie.
(4-00074)

SPINELLI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
sin dalla rimodulazione dei profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria, operata dal decreto ministeriale 9 novembre 2017, al cancelliere, al quale per l'occasione è stato associato l'appellativo esperto, sono stati attribuiti tutti i tradizionali compiti, propri e di supporto alla giurisdizione, facenti capo istituzionalmente all'amministrazione della giustizia;
la varietà e la molteplicità delle prestazioni esigibili dal cancelliere costituiscono l'essenza dei compiti ai quali è chiamata ad operare in prima linea l'amministrazione giudiziaria e rappresentano la manifestazione qualitativa e quantitativa più rilevante dei servizi che essa, quotidianamente, deve assicurare al cittadino;
i compiti propri e di supporto alla giurisdizione assegnati al cancelliere esperto sono, oltre che numerosi, anche assai eterogenei e solo per questo richiedono conoscenze ampie e di livello medio-alto;
il carattere medio-alto delle competenze e delle conoscenze richieste al cancelliere non può che guardare alla terza area di inquadramento;
considerato che:
i compiti affidati al cancelliere esperto (attualmente collocato nella seconda area) e quelli assicurati dal funzionario (il quale è collocato nella terza area ed è chiamato a garantire il presidio di tutti i compiti assegnati al cancelliere esperto) sono, anche sul piano linguistico offerto dalle declaratorie ministeriali, sostanzialmente identici ed interscambiabili, mentre presentano numerose ed ampie divergenze con le attribuzioni dell'operatore e dell'assistente, impiegati ai quali proprio il cancelliere è paradossalmente apparentato, per via dell'appartenenza alla medesima area;
una qualche differenza tra il cancelliere ed il funzionario permane con riferimento al grado di responsabilità in seno all'organizzazione interna degli uffici amministrativi: resta il fatto che sia al cancelliere che al funzionario è attribuita la capacità di coordinare unità operative, ma, sebbene per il funzionario si parla di coordinamento, direzione e controllo, per il cancelliere si parla più semplicemente di coordinamento con assunzione di responsabilità di risultato; la quale, tuttavia, esige parimenti un'attività etero-direttiva ed un'organizzazione della coordinazione;
l'unica attribuzione esclusiva del funzionario concerne le attività didattiche e di studio, cioè

competenze ulteriori, peraltro previste solo dal 2010;
tralasciando le questioni circa l'effettiva rilevanza delle attività didattiche e di studio, giova qui segnalare che esse, da sole, non sono sufficienti a giustificare l'esclusione del cancelliere dalla terza area;
ritenuto che:
l'interfungibilità e l'equivalenza delle mansioni, oltre all'omogeneità delle conoscenze e delle competenze necessarie per espletarle, costituiscono le coordinate entro le quali la contrattazione decentrata è chiamata a definire, in modo coerente, le "famiglie impiegatizie" indicate dai contratti collettivi nazionali del lavoro (cioè le aree), in modo da associarvi, con altrettanta coerenza, le singole figure professionali;
il criterio già imposto dall'art. 6 del contratto collettivo comparto ministeri 2006-2009 e dall'art. 15 del contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia 2010, viene ora ribadito dall'art. 13 dell'ultimo contratto collettivo nazionale funzioni centrali e rappresenta lo strumento per misurare la logicità e la congruità tra i contenuti dei singoli profili professionali e l'area alla quale risultano assegnati dalla contrattazione decentrata;
rispetto alla professionalità del cancelliere esperto, emerge una macroscopica discrepanza tra le attribuzioni a lui spettanti e quelle riconosciute alle altre figure professionali dell'area seconda alla quale risulta assegnato e ciò è condizione necessaria e sufficiente per giustificarne l'inquadramento nella terza area;
l'amministrazione giudiziaria è l'unica che tra il personale del settore amministrativo della seconda area prevede ben tre figure professionali: l'operatore giudiziario F1, l'assistente giudiziario F2 ed il cancelliere esperto F3;
tutte le altre amministrazioni prevedono nella seconda area del settore amministrativo solo due figure: la prima è nella fascia iniziale F1 e, a seconda delle amministrazioni, viene denominata operatore amministrativo o addetto amministrativo o di amministrazione; la seconda figura, nella fascia iniziale F2, viene denominata assistente o assistente amministrativo o collaboratore di amministrazione (quest'ultima nel Ministero degli affari esteri);
valutato che:
l'ultimo concorso bandito per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti ha richiesto per l'accesso al profilo un grado di competenze, conoscenze e preparazione assai elevate e ben al di sopra di quelle minime previste dalla legge, visto che per la partecipazione alle prove sono stati previsti "prerequisiti" estremamente stringenti, la cui mancanza ha di fatto precluso l'accesso alla prova orale alla maggior parte degli aspiranti;
il regime concorsuale adottato dalle commissioni è stato particolarmente selettivo: in diversi distretti il numero dei vincitori è stato minore dei posti messi a concorso;
gli esiti delle prove hanno dato luogo ad una selezione senza precedenti, che ha arricchito l'amministrazione della giustizia di risorse umane preparate e professionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire alla figura professionale del cancelliere esperto un riconoscimento giuridico più consono, proporzionato ed adeguato alle attribuzioni demandate dalla legge;
se intenda procedere, in occasione della prossima contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale funzioni centrali, ad nuova, più logica e adeguata sistemazione del profilo impiegatizio di cancelliere esperto, deliberandone, senza alcuna modifica in ordine alle attribuzioni amministrative ed alla denominazione professionale (che rimarrebbe, per l'appunto, quella di cancelliere esperto) l'inserimento nella terza area del sistema di classificazione del personale amministrativo del comparto funzioni centrali.
(4-00075)
SBROLLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
in un tragico incidente avvenuto a Montebello Vicentino, il 30 novembre 2022, è morto a 51 anni Davide Rebellin, ciclista con alle spalle una lunghissima carriera da professionista, che aveva da poco

più di un mese abbandonato le competizioni agonistiche;
l'episodio è analogo a quello che nel 2017 causò la morte di un altro famoso ciclista italiano, Michele Scarponi, morto a Filottrano, mentre si allenava per il Giro d'Italia;
la dinamica dell'incidente induce il sospetto che l'autista del tir che ha investito e trascinato Rebellin si sia accorto di quanto stava succedendo e si sia dileguato, dopo essersi reso conto delle conseguenze dell'incidente;
nel 2021, sulla base dei dati forniti dall'ACI, sono stati 15.771 gli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti sulle strade italiane, con 207 vittime;
nel disegno di legge di bilancio per il 2023 presentato dal Governo al Parlamento il fondo per la realizzazione di piste ciclabili urbane risulta definanziato per 94 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che nel luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale di Davide Rebellin le telecamere siano state in grado di filmare adeguatamente il fatto;
se la viabilità fosse adeguata per un traffico normalmente intenso e se la segnaletica fosse ben posizionata;
se non ritenga urgente una modifica del codice della strada, proposta da numerose organizzazioni, sulla scorta dell'esempio di altri Paesi, per imporre la distanza minima di 1,5 metri per il sorpasso laterale di un ciclista, che potrebbe limitare fortemente sia l'incidentalità sia il numero delle vittime;
se non ritenga necessario rifinanziare, anche per ragioni di sicurezza, il programma per la realizzazione di piste ciclabili urbane.
(4-00076)

FINA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la strada statale 690 Avezzano-Sora, meglio conosciuta come "superstrada del Liri", è un'importante arteria che collega l'Abruzzo al Lazio lungo il percorso del fiume Liri e in parallelo alla strada statale 82;
il collegamento viario è di strategico interesse, in quanto consente una connessione trasversale tra il versante tirrenico e quello adriatico, rafforzando e completando il collegamento autostradale che attraversa il centro Italia;
il traffico veicolare, nel corso degli anni, si è via via intensificato, in particolare quello dei mezzi pesanti per il trasporto merci;
considerato che:
l'arteria stradale è stata più volte oggetto di interventi e programmi di messa in sicurezza, a causa dell'alto numero di gravi incidenti stradali;
in data 26 aprile 2021, nel corso di un incontro pubblico presso il Comune di Balsorano (L'Aquila), il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha presentato agli amministratori e alla stampa il progetto di raddoppio della ex superstrada del Liri, con la previsione di un investimento pari a circa 960 milioni di euro;
in data 20 aprile 2022 il presidente Marsilio ha dato notizia dell'avvenuto svolgimento della conferenza dei servizi decisoria per l'avvio dell'*iter* tecnico-economico per la realizzazione dell'opera, con esito favorevole e unanimità dei sindaci intervenuti;
in riferimento alla medesima riunione, tuttavia, alcuni sindaci interessati hanno dichiarato di non aver potuto intervenire alla conferenza dei servizi, ancora in fase preliminare e non decisoria come erroneamente riportato; proprio per questo motivo, inoltre, hanno ribadito come, nella riunione tenutasi il 20 aprile, non fosse stato dato un parere alla realizzazione dell'infrastruttura, ma che tale riunione avrebbe consentito "all'Anas di dare corso "alle successive fasi di definitivo affinamento progettuale"; inoltre, i sindaci avrebbero ribadito di riservarsi di "produrre in sede di conferenza dei servizi, quando verrà convocata, i rilievi, le osservazioni ed i pareri del caso";
considerato altresì che:
nell'ipotesi prospettata, il tracciato di raddoppio si sviluppa sostanzialmente vincolato dalla direttrice esistente e via via alternativamente impedito dalla posizione della ferrovia e del fiume Liri: in ogni tratto risulta dunque necessario un adattamento alla situazione esistente, non potendo usare una scelta

progettuale libera ed ottimale come si converrebbe in caso di intervento *ex novo*;
numerose sono le problematiche rilevabili: non sono riportate le soluzioni geometriche di tracciato e gli ingombri dei nuovi svincoli, che costituiranno il maggiore impatto in prossimità dei diversi centri abitati; non sono riportati gli ingombri reali di nuovi corpi stradali (occupazioni comprensive delle scarpate) sia in rilevato che in trincea, tranne alcuni esempi di soluzioni tipo, che quasi sempre non trovano rispondenza con la realtà, soprattutto altimetrica; si palesa una stridente disomogeneità strutturale nei viadotti (affiancamenti degli attuali viadotti aventi travi in calcestruzzo con altro tipo di impalcato recante strutture in acciaio) e si propone l'adozione di pile aventi posizione e geometria diverse da quelle esistenti;
il vincolo della posizione della ferrovia e del fiume Liri, con asse già impegnato dalle attuali strutture, impone inammissibili deviazioni dei tracciati, spesso attraverso la realizzazione di nuove gallerie o viadotti fuori contesto, nei tratti di svincolo di Canistro, Pero dei Santi, Morino, Pantaleo, Balsorano-Collepiano;
non risultano ammissibili i sovrapassaggi o sottopassaggi nei punti di intersezione per cambio di posizione della nuova direttrice rispetto ai tratti esistenti;
in molti dei tratti raddoppiati, inoltre, non sembrano essere rispettati i vincoli che l'Autorità di bacino impone per il fiume Liri, soprattutto per ciò che concerne gli ingombri in alveo che comporteranno gli alloggiamenti delle fondazioni delle nuove pile sui viadotti affiancati,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dell'*iter* tecnico-autorizzativo dell'opera, e quali risorse pubbliche siano state individuate per far fronte all'investimento;
se sia stato redatto il progetto definitivo dell'opera, e, in caso affermativo, se sia possibile ottenerne la presa visione ed estrazione di copia;
quali siano le iniziative che ANAS ritiene di attivare al fine di garantire la più ampia condivisione con le istituzioni del territorio interessate all'opera, in merito a tutti i passaggi progettuali propedeutici all'eventuale sua realizzazione, come previsto dalla legge.
(4-00077)
FLORIDIA Aurora, MAGNI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura*. - Premesso che:
da notizie di stampa locale e nazionale si apprende di ampie polemiche riguardanti il progetto edilizio, da realizzare nel territorio comunale di Ferrara, denominato "Fe.Ris", acronimo di "Ferrara è rigenerazione, innovazione, sostenibilità", diretto alla riqualificazione dell'ex caserma "Pozzuolo del Friuli" e di altre aree cittadine, quali quelle di viale Volano e via Caldirolo;
in particolare, a far discutere è la realizzazione di nuova area commerciale a ridosso delle mura cittadine, che ha provocato la ferrea opposizione delle associazioni ambientali operanti sul territorio, le quali rilevano numerose criticità nel progetto e hanno evidenziato irregolarità nel procedimento di approvazione;
in sostanza, si evincerebbe nella bozza di accordo, sottoscritta dall'amministrazione comunale con una società privata, l'impegno del soggetto privato in ordine alla rigenerazione del comparto delle caserme di via Cisterna del Follo, irrisolto da decenni, recuperandolo ad usi privati (studentato, abitazioni e attività commerciali);
inoltre, si prevede la realizzazione di una quota di parcheggi pubblici da realizzare in area al di fuori delle mura, precedentemente acquisita dal medesimo soggetto privato, ancora vincolata ad area verde secondo il vigente piano regolatore;
l'accordo, inoltre, condiziona i punti precedenti alla costruzione di un nuovo ipermercato con superficie di vendita di oltre 3.700 metri quadri in via Caldirolo, anch'essa ad oggi destinata ad area verde dal piano regolatore, quindi del tutto inedificabile;
il piano regolatore, come quelli antecedenti a far data dal 1975, considerava patrimonio intangibile le aree verdi residue, alcune ancora ad uso agricolo, in prossimità del lato est della cerchia muraria;
a parere degli interroganti, sono legittime le preoccupazioni di chi ritiene che con il pretesto di riqualificare alcune zone della città si ottenga di realizzare, su zone attualmente vincolate ad area verde

e adiacenti alle mura cittadine, un imponente progetto edilizio costituito sia dai parcheggi che, soprattutto, dalla grande struttura commerciale;
a rendere ulteriormente discutibile l'operazione edilizia è anche il fatto che tale progetto sia stato approvato in Consiglio comunale per un solo voto di differenza e che in occasione della seduta sia stata impedita la partecipazione di una consigliera comunale, palesemente contraria al progetto e che quindi avrebbe votato in senso avverso, la quale aveva ottenuto dal Consiglio di Stato un provvedimento di annullamento delle proprie dimissioni;
in particolare, infatti, si apprende che con sentenza n. 9913/2022 il Consiglio di Stato, su ricorso della consigliera Arquà, ha annullato la deliberazione consiliare del 28 giugno 2021, P.G. n. 72252, con la quale il Consiglio comunale di Ferrara, dando atto delle dimissioni della Arquà dalla carica di consigliere comunale, aveva disposto la surroga della stessa;
il provvedimento ha disposto altresì, in conseguenza di tale annullamento, che la consigliera Rossella Arquà dovesse essere reintegrata nella sua carica di consigliera in seno al Consiglio comunale di Ferrara;
a tale provvedimento il sindaco e la Giunta comunale non hanno inteso dare seguito e proprio nel periodo in cui alla consigliera Arquà non è stato consentito l'accesso al Consiglio comunale è stata approvata la discutibile delibera riguardante il progetto "Fe.Ris";
considerato che tale progetto è stato approvato nonostante comporti, ad avviso degli interroganti, un'evidente speculazione edilizia a discapito della tutela ambientale di luoghi di pregio e di rilevanza storica e artistica, e che tale decisione è stata adottata a dispetto delle ritenute opportune valutazioni in ordine all'imponente impatto ambientale del progetto e senza tener conto dell'opposizione di numerose associazioni civiche e ambientaliste estensi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;
quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare, affinché venga ripristinata la legalità dell'attività del Consiglio comunale di Ferrara;
se, ciascuno per la propria competenza, non intendano intervenire per tutelare dalle speculazioni edilizie l'area di alto pregio ambientale, storico e artistico circostante le mura estensi.
(4-00078)

MAZZELLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 17 novembre 2022, come riportato dalla testata "Corriere del Mezzogiorno", si è verificato un attacco *hacker* al Comune di Torre del Greco (Napoli), che ha causato il blocco delle attività degli uffici;
quanto accaduto è stato denunciato dal sindaco, dottor Giovanni Palomba, che lamenta una richiesta di pagamento di 200.000 euro da parte dei criminali per ripristinare la regolare attività amministrativa. Nel rifiutare la proposta, il primo cittadino ha chiesto un incontro al prefetto, al fine di addivenire ad un tavolo di concertazione;
in data 28 novembre 2022, come riportato dal portale "TorreChannel.it", il sindaco ha firmato una comunicazione urgente rivolta al segretario generale e ai dirigenti comunali, nella quale ha ribadito la "linea della fermezza a tutela e salvaguardia dei servizi obbligatori per legge";
in particolare, secondo quanto trascritto nell'atto deliberativo, il sindaco ha conferito formale indirizzo ai dirigenti comunali di assicurare l'implementazione delle procedure e l'adozione degli atti prioritari per garantire l'adempimento degli obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali e tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'ente;
inoltre, come si apprende in data 28 novembre 2022 dall'emittente "VideoNola", il rischio più grande è di perdere i dati digitali d'archivio. In più, anche i fondi stanziati per la città sono bloccati;
secondo quanto riportato dalla stampa "a due settimane dall'attacco informatico, si brancola nel buio. Entro 10 giorni partiranno i pagamenti-base a impiegate e ditte di servizi", ma intanto i "lavoratori resteranno senza stipendio fino al 7 dicembre". Inoltre, sempre secondo notizie di stampa, risulterebbero essere a rischio l'archivio digitale, bandi delibere e documenti dell'amministrazione ("metropolisweb.it", 30 novembre),

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano attivarsi nelle sedi di competenza affinché venga fatta chiarezza su quali archivi digitali abbiano subito l'attacco e quali dati siano andati perduti o bloccati e che sia verificato se sussista il rischio di una diffusione di dati sensibili, se vi sia la possibilità di recuperare gli archivi digitali coinvolti e se sia presente un sistema di sicurezza e di protezione dei dati nei confronti di tali attacchi;
se risulti che siano state adottate misure per far fronte a tale attacco, limitandone le conseguenze, e soprattutto al fine di ripristinare lo stato dell'arte;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano adottare per consentire l'incremento di strumenti di difesa più efficaci per far fronte al pericolo di attacchi *hacker*, al fine di scongiurare il rischio di una paralisi informatica e della sottrazione di dati sensibili per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni.
(4-00079)

VALENTE, CAMUSSO, NICITA, ROSSOMANDO, D'ELIA, RANDO, ROJC, ZAMBITO, FURLAN - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 1° giugno 2022 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 22, prima serie speciale, la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice civile, nella parte in cui prevede che, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
in tale decisione la Corte ha inoltre sottolineato, richiamando quanto già detto con la sentenza n. 286 del 2016, che "la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali";
nella medesima decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", della norma desumibile dagli articoli 262, comma 1, e 299, comma 3, del codice civile, dall'articolo 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, di attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
in data 1° giugno 2022, il Ministero dell'interno ha indirizzato tempestivamente ai prefetti la circolare n. 63 relativa alle norme sul momento attributivo del cognome al figlio, rappresentando che la richiamata sentenza si sarebbe applicata dal giorno successivo alla sua pubblicazione e che, in sua attuazione, l'ufficiale dello stato civile "dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto";
a fronte delle difficoltà riscontrate in questi primi mesi di applicazione delle nuove previsioni appare evidente la necessità di integrare le prime indicazioni fornite con la circolare;
inoltre, in attuazione della declaratoria di incostituzionalità relativa alla normativa in materia di patronimico occorre, a parere degli interroganti, dare corso alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad indicare, mediante una seconda

circolare, criteri uniformi affinché i Comuni siano in grado di fornire, anche attraverso i propri siti istituzionali, adeguate e tempestive informazioni e, nel contempo, i rispettivi uffici anagrafici adottino procedure e modulistiche idonee a garantire la corretta ed omogenea applicazione della sentenza su tutto il territorio nazionale;
se non ritenga, altresì, opportuno intraprendere le iniziative di propria competenza, al fine di avviare le procedure per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.
(4-00080)
MAGNI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che la società milanese Develog S.r.l. avrebbe elaborato un progetto per la realizzazione di un nuovo polo logistico nel territorio di Lonato del Garda (Brescia), al confine con Castiglione delle Stiviere (Mantova);
la struttura sorgerebbe a ridosso del sito di importanza comunitaria valle di Castiglione, inserito nella rete di parchi di "Natura 2000", vicino ad un importante polmone verde dell'alto mantovano;
l'intervento interesserebbe un'area a destinazione produttiva di circa 93.000 metri quadrati, in cui sarebbe prevista la costruzione di un ponderoso cantiere dotato di due magazzini con 35 baie di carico, un manufatto destinato agli uffici amministrativi e di direzione, un capannone da 35.000 metri quadrati e alto 10 metri, e uno spazio di 17.000 metri quadrati da adibire a parcheggi;
nella fase di cantiere verrebbero movimentati circa 100.000 metri cubi di terreno, comportando un notevole impatto sul territorio;
a parere dell'interrogante, il progetto presenta molteplici criticità: infatti, come rilevato da diverse associazioni ambientaliste e gruppi ecologisti attivi sul territorio, desta preoccupazione e sconcerto la localizzazione del polo a poca distanza dal SIC, caratterizzato da un delicato ecosistema che sarebbe inevitabilmente turbato dal transito di centinaia di mezzi pesanti e cumuli di materiali vari;
sussistono, poi, problematiche idrauliche per lo scarico delle acque, ma anche notevoli ricadute sul traffico veicolare della zona, che si colloca sul territorio di Castiglione;
nel complesso, appare evidente che si tratti di trasformazioni suscettibili di compromettere ed alterare le condizioni di naturalità e funzionalità ecosistemica di tutta l'area interessata;
il 30 settembre 2022 si è tenuta presso la sede di Lonato del Garda la prima seduta della conferenza dei servizi preliminare e in quell'occasione gli enti partecipanti hanno evidenziato numerose criticità, e, in alcuni casi, hanno manifestato espressamente il proprio parere negativo sul progetto;
nella stessa data si è tenuto un *sit-in* di protesta contro il progetto del nuovo polo logistico;
il comitato "no polo logistico" di Castiglione, il "tavolo ambiente del Garda", il comitato "Parco colline moreniche del Garda", Legambiente Garda e l'associazione "Basta veleni" si stanno battendo contro tale progetto;
il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale sul progetto proposto dalla Develog non risulta essere ancora definito;
considerato che:
come più volte affermato dalla giurisprudenza e in particolare di recente dalla sentenza n. 27466 del 15 luglio 2022 emessa dalla Corte di cassazione, "il concetto di 'aree naturali protette' è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve nazionali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette";
i siti di importanza comunitaria sono classificati come aree protette,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e se intenda, per quanto di competenza, porre in essere azioni volte a promuovere un'interlocuzione con tutti i soggetti ed enti coinvolti al fine di evitare la realizzazione del nuovo polo logistico di Lonato del Garda, in modo da garantire la tutela e la conservazione delle aree naturali protette ed evitare ulteriore consumo di suolo.
(4-00081)
MENIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
Andrea Costantino, imprenditore milanese del settore "oil and gas" con doppia residenza a Milano e

Dubai, è stato arrestato il 21 marzo 2021 e quindi posto in detenzione presso il carcere di Al Wathba di Abu Dhabi con l'accusa fumosa e generica di aver favorito il terrorismo;
dopo 15 mesi di detenzione, il 31 maggio 2022, è stato scarcerato e da allora è "ospite" presso la *dependance* dell'ambasciata di Italia ad Abu Dhabi;
considerato che:
Andrea Costantino non può rientrare in Italia, in quanto grava su di lui un'ammenda pecuniaria di 550.000 euro, il cui pagamento è prodromico alla sua libera circolazione e rientro in patria;
come lui stesso ha riferito, la confisca di tutti i conti e beni posseduti lo ha ridotto in condizioni di indigenza, impedendogli di fatto la possibilità di pagare la sanzione;
la sua scarcerazione, dopo la dura detenzione nelle carceri di Abu Dhabi, è avvenuta a seguito della visita del Presidente della Repubblica Mattarella negli Emirati arabi, che ha riaperto un canale di dialogo positivo;
ritenuto che:
sulla vicenda, il direttore generale per gli Italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un'intervista sul "Corriere della Sera", ha sostenuto l'innocenza di Costantino, connettendo di fatto la sua detenzione coatta nel Paese del Golfo ad una "condizione difficile";
secondo quanto hanno affermato molteplici organi di stampa, il caso del connazionale è da ritenersi direttamente correlato alle pessime relazioni diplomatiche con gli Emirati arabi uniti, determinate dalla revoca delle licenze di esportazione di materiali della difesa intervenuta con atto unilaterale a firma del Ministro *pro tempore* Luigi Di Maio ed avallata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte;
in questa condizione, tanto più appare inopportuna, a parere dell'interrogante, la candidatura dello stesso Di Maio al ruolo di inviato speciale europeo per le politiche del Golfo, "salutata" dal capo del Centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai, Mohammed Baharoon, come "nomina umoristica il cui senso sfugge",
si chiede di sapere:
quale sia il quadro generale risultante al Ministro in indirizzo sul caso di Andrea Costantino e quali siano i passi mossi dall'ambasciata italiana *in loco* per giungere ad una soluzione positiva del caso;
quali siano comunque le iniziative già intraprese o che si stiano intraprendendo, anche nei confronti dell'ambasciata degli Emirati arabi uniti a Roma, non solo per rivendicare il doveroso rispetto del diritto alla difesa, apparso assai lacunoso nel caso del connazionale, ma soprattutto per consentirgli di fare rientro in Italia senza pericolo di ulteriori violazioni della propria libertà personale.
(4-00082)
SIRONI, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, TREVISI, DE ROSA, NAVE, MARTON, BILOTTI, PIRONDINI, ALOISIO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CATALDI, LOREFICE, DAMANTE, DI GIROLAMO, NATURALE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;
tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;
considerato che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;
a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l'illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;

il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l'Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;
il concorso riprese quindi il suo *iter* secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;
tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;
nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione *ter*, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti *internet* "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale)";
il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";
in particolare dalla sentenza si apprende che, nell'ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni *master* universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";
la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Autore', 0,3 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Coautore', 0,05 per ciascun 'articolo' pubblicato sulle 'riviste di settore' e quello di 0,01 per 'Pubblicazioni in atti congressuali': ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";
considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell'immissione nei ruoli,
si chiede di sapere:
quali siano le conseguenze per l'amministrazione a seguito dell'annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;
quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici;

quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.
(4-00083)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00085 del senatore Martella, sui contributi agli istituti scolastici privati per fronteggiare i maggiori costi dell'energia.

1.5.2.2. Seduta n. 17 del 13/12/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

17a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e conseguente discussione (ore 9,39)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2), 3 e 5 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina"».

Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, signor Crosetto.

CROSETTO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, lasciatemi iniziare il

discorso con un'affermazione che ritengo sia condivisa da ognuno di noi: tutti sia all'interno che al di fuori di quest'Aula siamo per la pace e tutti ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tutti, nessuno escluso: sia quelle forze politiche parlamentari che dal Governo e dall'opposizione fino a due mesi fa hanno dato il loro totale supporto alle molteplici iniziative multilaterali internazionali e dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina, sia quelle che ora formano il nuovo Governo e il nuovo Parlamento e che oggi dovranno nuovamente esprimersi.

Mi sia concesso, da Ministro della difesa *pro tempore*, di sottolineare con forza e senza timore di smentita che coloro che la guerra l'hanno vista da vicino, gli uomini e le donne cui abbiamo delegato la nostra difesa e la nostra sicurezza, le donne e gli uomini delle Forze armate, la odiano, la disprezzano più di ogni altro, perché per loro molto più che per noi la guerra rappresenta la ferita reale, profonda, insanabile, quella dei loro compagni, dei loro amici, dei loro uomini, dei loro superiori, che per difendere la pace in teatri di guerra hanno perso la vita o sono stati privati di qualcosa dal punto di vista fisico, mentale e psicologico. *(Applausi)*.

I nostri caduti e i nostri veterani ci ricordano ogni giorno cosa significa la guerra e quanto male possa fare all'umanità ed è stata proprio la memoria di ciò che la Prima e la Seconda guerra mondiale avevano significato per l'Europa, con milioni di morti, che ci ha consentito di vivere nel nostro Continente un periodo lunghissimo di relativa pace. Uso il termine «relativa» perché non posso dimenticare la violenza degli sconti nell'ex Jugoslavia, che portavano il Governo italiano di allora alla scelta di un intervento militare diretto in un territorio straniero. Anche allora si trattò di porre fine a una violenza che stava calpestando ogni minimo baluardo di umanità, di rispettare la scelta di un'alleanza internazionale di cui facevamo parte dalla fine della Seconda guerra mondiale e di muoversi nel solco delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali. Ancora ora in quella terra la difesa italiana è impegnata a garantire la pace, il dialogo, la convivenza. Ma come sapete, anche in quella zona, nonostante il tempo trascorso sotto le ceneri, le braci non si sono ancora spente e proprio in queste settimane siamo nuovamente impegnati a svolgere il ruolo di mediatori, spesso di cuscinetto in quello che rischia di diventare un nuovo focolaio di scontri. Lo facciamo con competenza, serietà, credibilità e determinazione, la determinazione di chi vuole mantenere la pace.

Certo, è più facile rappresentare il Ministero della difesa come Ministero della guerra che non magari come Ministero della difesa della pace e delle missioni di pace, ma la verità è che si tratta di un'organizzazione che nasce per preservare la pace sempre e ovunque. *(Applausi)*.

Nel solco di questa storia, siamo qui oggi con lo stesso spirito che da sempre guida la nostra azione e le nostre Forze armate per tre motivi. Il primo è illustrare al Parlamento le ultime evoluzioni della vicenda che voi conoscete benissimo, la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e che dal 24 febbraio 2022 ha sconvolto le vite di decine di milioni di cittadini ucraini e ha cambiato anche le nostre, quelle dei nostri concittadini. Il secondo motivo è ricordare le motivazioni che hanno spinto il Parlamento precedente a scegliere la via, che abbiamo percorso finora, di vicinanza totale al Popolo ucraino, condanna all'aggressione russa, aiuto alla difesa dell'Ucraina e rispetto delle decisioni condivise con gli alleati e con l'Unione europea. Il terzo è verificare se l'attuale Parlamento conferma quella scelta, dando mandato al Governo e al Ministro della difesa di proseguire il nostro impegno a fianco del popolo ucraino, con il supporto necessario, con forniture di materiali ed equipaggiamenti civili e militari, con il contributo militare nei termini e nelle modalità decise dal precedente Esecutivo e dalla precedente maggioranza e finora utilizzati, con l'intenzione di sostenere ogni possibile realistico percorso diretto al cessate il fuoco e alla via di negoziati per una pace giusta.

Nelle scorse settimane vi sono state inutili ed incomprensibili polemiche mediatiche su ipotetici invii di armi, fantomatici riferimenti a un sesto decreto, richiami a una presunta postura guerrafondaia del Governo o del Ministro.

Sono polemiche che mi sono sembrate create ad arte per costruire un racconto che voleva rappresentare un Governo intento tutto il giorno a mandare armi all'insaputa del Parlamento, come se fosse possibile, e chissà a che costi. Per fortuna i Governi agiscono per atti formali, non di soppiatto, e quindi mi è stato facile affermare, senza alcuna possibilità di smentita, che il Governo e il Ministro

della difesa non hanno fatto altro, in questi due mesi, su questo tema, che dare attuazione alle scelte precedenti, ai famosi 5 decreti approvati dal Governo Draghi e quindi ereditati, come impegni, dal Governo Meloni. Non è stato piacevole sentirsi attaccare da chi aveva contribuito ad approvare quella linea e quei decreti, da chi aveva sostenuto quel Governo, da chi in quel Governo esprimeva Ministri, per il solo fatto di aver proseguito le loro decisioni. Lo Stato però funziona così: non si interrompe il giorno del cambio di un Governo, ma, in un *continuum* istituzionale, i vari Governi che si susseguono implementano le scelte ed onorano gli impegni e gli accordi che i Governi precedenti hanno preso o hanno sottoscritto. Una volta mantenuti gli impegni assunti dallo Stato prima del loro arrivo, i nuovi Governi, se lo ritengono, modificano la linea politica, nelle forme previste dalla legge e nelle sedi istituzionali competenti. Funziona così uno Stato democratico.

Fino ad oggi, quindi, l'attuale Governo non ha fatto ancora alcuna scelta che non fosse quella di ribadire, come aveva fatto come coalizione politica in campagna elettorale, che avrebbe proseguito la linea imboccata dai Governi precedenti, di totale condanna all'aggressione russa e di sostegno all'Ucraina, nella lotta di difesa dei suoi cittadini, delle sue città, delle sue istituzioni e della sua libertà.

Nelle settimane scorse, in questo solco, si era deciso di presentare alle Camere un emendamento, per prorogare al 31 dicembre 2023 la norma di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022. Quella di usare un emendamento era una scelta determinata soprattutto dalla consapevolezza che i decreti-legge in scadenza e la discussione della manovra finanziaria avrebbero lasciato pochissimo spazio per la discussione e la necessaria conversione di un ulteriore provvedimento legislativo. A seguito però della richiesta, pervenuta da alcuni partiti, di maggioranza e di opposizione, di utilizzare un altro strumento che non fosse quello di un emendamento, in accordo col Presidente del Consiglio ho chiesto al ministro Ciriani il ritiro dell'emendamento al decreto-legge, in modo tale da poter impostare un'altra modalità di dialogo col Parlamento, per rispetto dello stesso e delle richieste che ci venivano fatte e con la consapevolezza che anche quella modalità non avrebbe eliminato la discussione che faremo oggi.

In questo contesto, il Consiglio dei ministri, nella seduta del primo dicembre scorso, ha approvato il decreto-legge attualmente in conversione al Senato, per la proroga dell'autorizzazione alla cessione, con procedure semplificate, di materiali anche militari alle Autorità governative dell'Ucraina, previo atto di indirizzo delle Camere. Oggi siamo qui per ricevere quell'atto di indirizzo.

Fin dall'inizio del mio mandato, prima di ogni dibattito sulla proroga, ho fortemente auspicato questo momento di confronto, non solo per rinnovare l'atto di indirizzo a suo tempo votato anche da quest'Assemblea, ma perché ritengo doveroso che il Parlamento, nell'esprimersi, possa disporre di tutti i necessari elementi informativi. Non c'è alcun dubbio che tutti desideriamo la pace, ma dobbiamo chiederci se l'obiettivo possa essere perseguito senza fornire assistenza a un Paese che è sottoposto ad un'aggressione ingiustificata, unilaterale e in violazione delle norme di diritto internazionale. La risposta che abbiamo dato in questi mesi, confrontandoci con i nostri tradizionali e storici alleati, è stata chiara: no. Questo non solo perché abbiamo ritenuto giusto e doveroso aiutare una Nazione aggredita a difendersi, ma anche perché ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'intransigenza finora dimostrata dalla *leadership* russa non lascia al momento intravedere spazi per intraprendere alcun negoziato per una pace giusta.

Non voglio però nascondermi dietro ad una richiesta tecnica, asettica, che eviti di dare un giudizio politico, necessariamente di parte, sugli avvenimenti in corso e su come l'Italia ha scelto di reagire. Abbiamo scelto una strada, quella di rispettare le decisioni prese all'interno del nostro quadro di alleanze internazionali e dell'Unione europea. Non sono state scelte subite o imposte, come affermano alcuni, ma scelte compiute in modo formale dallo Stato italiano. Tali scelte iniziano il 4 aprile 1949, quando 12 Paesi fondatori firmano il trattato NATO e tra di loro c'è l'Italia. Da settantatré anni abbiamo fatto parte di un'alleanza che ci ha consentito, in epoche più complesse, come gli anni della guerra fredda e della contrapposizione tra Est e Ovest, di poter contare su una forza che da soli non avremmo mai potuto avere. È un'alleanza che garantisce la protezione collettiva, ma in cui ciascuno degli alleati è chiamato a fare la propria parte.

I critici dicono che non si sia trattato di un'alleanza paritetica o di un'alleanza che non abbia anche

commesso errori nella sua storia. Mi sembra banale, però, dover ricordare a loro e a noi che ci sono state Nazioni che in questa alleanza hanno messo molto più di noi (più risorse economiche, maggior contributo militare, più investimenti) ed hanno necessariamente avuto un peso maggiore. La cosa ci è sempre andata bene, perché ci consentiva di avere sicurezza a bassissimo costo e di godere di un ombrello di protezione finanziato da altri.

Poi quell'alleanza ha iniziato a chiedere un impegno maggiore nelle missioni internazionali, nell'organizzazione del Ministero della difesa, nell'ammodernamento delle nostre Forze armate, nella formazione dei militari, nell'interoperabilità complessiva tra di noi ed è stato così che abbiamo iniziato un percorso portato avanti da ogni Governo, nessuno escluso, che ci porterà a rispettare un impegno sottoscritto anni fa, quello del 2 per cento del PIL dedicato alla funzione difesa. Lo ripeto, è stato un percorso condiviso da tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi settantadue anni.

Siamo tra le poche Nazioni dell'alleanza a non aver raggiunto il 2 per cento e siamo ancora molto lontani dall'obiettivo, mentre ricordo che gli Stati Uniti sono poco sotto il 4 per cento e moltissimi Paesi NATO spingono per alzare la soglia al 3 per cento.

Oggi affrontiamo un altro tema. Con i nostri storici alleati, di fronte all'aggressione di una libera Nazione democratica all'interno dell'Europa e ai nostri confini, abbiamo deciso di reagire, di non rimanere indifferenti e di aiutare un popolo invaso in ogni modo possibile senza entrare direttamente nel conflitto.

Potevamo decidere di non farlo? Sì. Avremmo potuto far finta di non vedere e considerare la cosa irrilevante, un litigio tra vicini ininfluente per il resto del mondo? Avremmo potuto giudicare l'aggressione russa come una cosa normale e accettabile, compatibile con un futuro di pace in Europa? La nostra risposta è stata no, è stata no per chiunque, anche per chi aveva pensato che la Russia avrebbe dovuto poco per volta diventare un *partner* affidabile e privilegiato per l'Unione europea, anche per chi aveva a cuore il rispetto delle minoranze linguistiche russofone. Ma la Russia non ha mai voluto limitarsi a proteggere i diritti delle popolazioni russofone; ha usato quel pretesto per cercare di espandere il proprio territorio, occupando zone economicamente ricche, utili per la posizione geostrategica e potenzialmente concorrenti sulle future forniture di gas.

Di fronte a questo attacco inaccettabile molte Nazioni del mondo e l'Unione europea - che ricordo essere nata il 25 marzo del 1957 con il Trattato di Roma e non ieri - hanno deciso di intervenire aiutando l'Ucraina in ogni modo possibile, anche con il supporto militare esterno, cioè fornendo materiale, logistica e addestramento.

Di fronte a questa decisione collettiva dei nostri storici alleati dell'Unione politica ed economica di cui siamo fondatori, avevamo diverse scelte possibili. Alcuni, ad esempio, sono convinti che avremmo dovuto abbandonare l'Unione europea e la NATO e scegliere l'altro blocco. Per carità, io rispetto qualunque scelta e sarà un mio limite, ma un ruolo dell'Italia tra le Nazioni satelliti della Russia e della Cina non riesco proprio a vederlo.

La discussione fondamentale, però, ha riguardato altro e cioè la possibilità di rimanere terzi. Qualcuno ha cercato di raccontare che poteva esistere una terza via, quella di far finta di nulla, di mettersi in un angoletto, aspettando che gli eventi passassero e determinassero qualcosa senza prendervi parte e hanno cercato di spiegare che questo atteggiamento avrebbe preservato l'Italia dalle conseguenze che questa guerra ha provocato nel mondo. Purtroppo però l'inflazione, l'aumento delle materie prime, la crisi economica, l'aumento del gas e del petrolio hanno colpito tutte le Nazioni, perché le conseguenze economiche della guerra non si fermano ai confini, chiedendo prima di entrare come il Governo di quel Paese ha deciso di comportarsi.

La crisi che stiamo vivendo, iniziata con la pandemia, piaccia o non piaccia è stata aggravata in modo pesante dalla decisione di Putin di invadere una Nazione libera perché, se anche esistevano ragioni storiche per spiegare i rapporti deteriorati tra la Russia e l'Ucraina, se anche esistevano rivendicazioni che avrebbero potuto avere maggiore attenzione da parte della comunità internazionale, nulla può servire a giustificare anche solo minimamente un attacco con lo scopo di invadere o occupare un'altra Nazione annettendola ai propri territori. *(Applausi)*.

Di fronte a questi fatti non esisteva per l'Europa e la comunità occidentale altra possibilità che

supportare in ogni modo l'Ucraina affinché potesse difendersi e si potessero costruire le condizioni per un tavolo di pace nel quale non fosse l'invasore a dettare le condizioni.

Ripeto la domanda: potevamo tenerci fuori, ai margini? No. Non l'hanno fatto Nazioni che da secoli hanno scelto di non schierarsi ed essere neutrali, come Svezia e Finlandia, non potevamo certamente farlo noi. *(Applausi)*. Alcuni sostengono che sarebbe stato più semplice e facile provare a fare altre scelte, ma tra ciò che era semplice e ciò che era giusto abbiamo scelto di fare ciò che era giusto. *(Applausi)*.

Non vi è alcun dubbio che tutti desideriamo la pace, ma l'obiettivo non può essere perseguito senza fornire assistenza a un Paese che è sottoposto a un'aggressione unilaterale in violazione delle norme di diritto internazionale. *(Applausi)*. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'intransigenza dimostrata dalla *leadership* russa non lascia al momento intravedere spazi per intraprendere negoziati per una pace giusta.

A questo punto ritengo opportuno formulare alcune riflessioni sul conflitto in atto, tralasciando di ripetere elementi che tutti conoscete grazie all'attività degli organi di informazioni, che desidero ringraziare per il coraggio e la professionalità con cui quotidianamente svolgono il proprio lavoro al servizio della libertà e della democrazia.

Mi stupisce che ancora oggi possa esservi chi solleva dubbi circa le reali motivazioni dell'attacco russo paventando fantasiose suggestioni sulla postura aggressiva della NATO o sulla necessità di difendere la popolazione russofona delle Province di Donetsk e Lugansk da violenze e discriminazioni. È chiaro, ormai, che la Federazione Russa considera ancora i Paesi limitrofi soggetti alla propria influenza, al punto da volerne condizionare anche le scelte sovrane.

Già a ottobre 2021 l'*intelligence* statunitense aveva messo in guardia gli alleati circa le reali intenzioni di Mosca, che stava ammassando le truppe ai confini ucraini e nel sud della Bielorussia. Molti etichettarono quegli avvertimenti come un eccessivo allarmismo, confidando nelle rassicurazioni di Putin quando dichiarò che quegli spostamenti erano parte di un'esercitazione pianificata da tempo.

Sappiamo come è andata a finire. Quella che verosimilmente nelle intenzioni doveva essere una guerra lampo da risolvere in pochi giorni con la presa di Kiev, grazie a una presunta scarsa resistenza nei territori del Donbass e a est del fiume Dnepr, per un atteso massiccio supporto delle popolazioni russofone, si è di fatto tradotto in un conflitto di durata ben più lunga, connotato da errori strategici e tattici, dalla sottovalutazione delle capacità ucraine e dalla compattezza dei Paesi occidentali e, più in generale, di larga parte della comunità internazionale. L'apice dell'invasione russa è stato raggiunto a luglio, quando oltre il 20 per cento del territorio ucraino era finito sotto controllo delle truppe di Mosca. Dalla metà di luglio, grazie anche agli aiuti occidentali, inclusi quelli italiani, l'iniziativa sul terreno è passata alle forze ucraine, con un progressivo recupero di territori precedentemente occupati. Sotto questa spinta non sono tecnologica, ma motivazionale, gli ucraini hanno recuperato, talvolta con inaspettata facilità, città e snodi strategici nel nord-est, nella Provincia di *Kharkiv,* e nel sud, nella Provincia di *Kherson*.

All'inizio di novembre il ritiro delle truppe russe dalla città di Kherson, il ripiegamento a est del fiume Dnepr, con la distruzione dei ponti più importanti per rallentare la controffensiva, e il consolidamento delle posizioni difensive hanno di fatto comportato un ulteriore momento di cambiamento del *modus operandi* di Mosca. La costruzione di trincee al sud e in Crimea ha accompagnato la ridefinizione degli obiettivi russi in quell'area di conflitto, finalizzati alla difesa della diga di Nova Kakhovka, infrastruttura strategica per l'alimentazione idrica della Crimea e della contiguità territoriale tra la penisola occupata nel 2014 e i territori occupati. Le forze russe si sono inoltre concentrate più a nord per difendere importanti vie di comunicazione e approvvigionamento logistico, nei distretti di *Kharkiv* e Lugansk, e per tentare di occupare i rimanenti territori di Donbass ancora sotto il controllo ucraino. Di fatto, è in queste aree che si stanno verificando gli scontri diretti più intensi tra le forze di terra, a fronte di una generale cristallizzazione dell'attività aggravata dalle limitazioni dovute alle condizioni metereologiche in progressivo peggioramento.

Questo aspetto viene in questo momento maggiormente sfruttato dalle forze russe, che hanno nuovamente mutato la condotta generale delle operazioni, con il ricorso vasto ad attacchi via aerea su

tutto il territorio ucraino per mezzo di missili balistici, di missili aviolanciati e di missili terra-aria, soprattutto con l'impiego di droni esplosivi di fabbricazione iraniana. Gli obiettivi designati di questa massiccia campagna, che va avanti da oltre un mese, sono fondamentalmente le infrastrutture critiche dell'Ucraina, in particolare le centrali e le reti elettriche principali e secondarie, per lasciare la popolazione senza acqua, elettricità e riscaldamento e fiaccarne il morale.

Lo scopo è chiaro ed è duplice: sfruttare della sofferenza della popolazione ucraina per indurla alla resa e suscitare allarme nei Paesi occidentali per il possibile aggravarsi di una crisi umanitaria già difficile da fronteggiare per l'esigenza di prestare soccorso e accoglienza a un numero imponente di profughi.

Le mutazioni delle dinamiche sul campo hanno di fatto innescato un'evoluzione che sta portando il conflitto a connotarsi come una guerra di logoramento. Verosimilmente Mosca ha ora limitato il suo obiettivo tattico alla sola conquista dell'intero Donbass e al consolidamento delle posizioni difensive, aiutata in tal senso dall'avanzare dell'inverno, che inciderà progressivamente nel limitare la manovra terrestre. Di contro la spinta ucraina dovrà di certo considerare l'allungamento delle linee di operazione, che hanno portato la controffensiva a essere impiegata per un tempo prolungato a distanze significative dalle basi logistiche e con un impegno ancor più gravoso dell'attività di rifornimento sulla linea di contatto.

La prospettiva di un inverno in cui le parti tendano a consolidare le proprie posizioni sul fronte terrestre, da parte russa ricercata anche per permettere di portare in linea i 300.000 riservisti arruolati con la militarizzazione parziale, darà al conflitto un carattere più marcato di guerra di logoramento. La controffensiva ucraina, infatti, per quanto importante in termini di conquiste territoriali, non è sufficiente a far desistere Mosca dalle proprie ambizioni di controllare il Donbass. È chiaro l'obiettivo russo di prolungare il conflitto e di esercitare la massima pressione sulla popolazione civile, con attacchi indiscriminati sul territorio ucraino. Al riguardo è preoccupante il sostegno militare da parte dell'Iran, che con la fornitura di droni e il potenziamento anche di missili balistici ha rafforzato le capacità di attacco della Federazione russa, che potrà prolungare in questo modo nel tempo l'offensiva contro le reti energetiche e gli obiettivi civili.

In questo contesto si inserisce la cosiddetta opzione nucleare da parte russa. Con il permanere delle difficoltà incontrate nelle operazioni sul terreno, si fanno sempre più insistenti i riferimenti dei vertici politici e militari di Mosca all'impiego di armi nucleari per la difesa dei territori annessi, considerati parte del territorio russo. Tale opzione, al momento ritenuta poco probabile (attacco alle infrastrutture militari e alle truppe ucraine ovvero, più drammaticamente, agli obiettivi civili), mira a prospettare concretamente alla NATO e al mondo un'eventualità, l'impiego di armi nucleari, fino ad oggi prevista dalla dottrina in funzione di deterrenza o comunque come ultima *ratio*, innalzando così il potenziale prezzo da pagare in caso di proseguimento del supporto. Si ritiene che l'opzione, a questo stato delle cose, potrà essere declinata in termini di approntamento di sistemi, di test procedurali e di lanci effettivi di vettori senza testate, così come già avvenuto in passato.

I Paesi occidentali, e più in generale la comunità internazionale, hanno dimostrato una convinta e concreta unità di intenti, assolutamente inattesa da parte russa. Nonostante alcuni distinguo sulle iniziative sanzionatorie contro Mosca e sugli aiuti militari, il fronte che si oppone all'aggressione è vasto e consistente; questo emerge dalle posizioni palesate dai singoli Paesi in occasione della votazione dell'Assemblea generale dell'ONU di una risoluzione contro la Russia dall'elevato valore simbolico. Nella stessa ottica può essere letta la dichiarazione finale del G20 di Bali, che assume una valenza ancor più importante se inquadrata in un ampio percorso diplomatico indirizzato verso un negoziato di pace.

Inoltre, il mancato appoggio delle potenze orientali Cina e India, che nei recenti vertici regionali di Samarcanda e Astana, nonché nel corso del G20, non hanno mancato di far capire come il prosieguo nel 2023 del conflitto non sia funzionale ai loro interessi, rende la posizione di Putin sullo scenario internazionale più difficile e isolata. Ciò, se da un lato non smuove gli equilibri sul piano militare pone qualche dubbio sui promessi sostegni economici, di cui la Federazione Russa potrebbe aver bisogno, dovendo ancora fronteggiare le sanzioni occidentali.

Non c'è dubbio che la sovranità dell'Ucraina e la sua integrità territoriale siano punti fermi e imprescindibili non negoziabili in un serio processo di ricerca di pace, ma parimenti va considerata la necessità di costruire le condizioni di una *exit strategy,* che conduca alla fine della guerra con un approccio accettato dalle parti. La guerra potrebbe non essere persa da nessuno dei due contendenti, ma di certo non sarà mai vinta nel senso tradizionale, con l'annientamento netto e definitivo di una delle due parti in causa. Uno dei motivi è che le fonti di approvvigionamento delle linee del fronte da ambo i lati non sono potute essere effettivamente un bersaglio designato: la Russia non può colpire chi continua a rifornire di armi la resistenza ucraina, perché significherebbe provocare un conflitto con la NATO. Nel contempo i Paesi occidentali che supportano l'Ucraina non vogliono che la Russia sia colpita nel suo territorio e, anche per questo motivo, determinati sistemi d'arma, per quanto richiesti con insistenza, non sono mai stati resi disponibili alle forze ucraine.

Si deve poi riconoscere che le azioni di Ucraina e Russia hanno di fatto, come obiettivo secondario, proprio l'Occidente. Da una parte si chiede sempre più sostegno e si agisce per dimostrare di essere in grado di impiegare al meglio e in modo efficace gli aiuti militari ricevuti; dall'altra si mette in atto una vera e propria guerra ibrida, che sfocia nell'ambiente cognitivo, per indurre a limitare o addirittura a interrompere il sostegno all'Ucraina sfruttando le leve della crisi energetica e dell'emergenza umanitaria, che potrebbero risultare insostenibili agli occhi delle opinioni pubbliche occidentali.

In questo quadro non è mai venuta meno l'azione, il lavoro, la pressione diplomatica internazionale per cercare di portare le due parti al tavolo negoziale; un tavolo che, a livello tecnico, è sempre stato aperto e continua ad essere aperto, come testimoniano gli accordi raggiunti per lo scambio di prigionieri e la commercializzazione del grano e dei fertilizzanti ucraini.

Ci troviamo tuttavia in una situazione contingente, in cui nessuna delle due parti intende ancora negoziare su un processo di cessazione del confronto armato o il temporaneo cessate il fuoco. In tal senso è auspicabile che emerga la figura di un attore autorevole, solido e credibile, per avviare un processo di pace definitivo. Io mi auguro che tale ruolo possa essere assunto dall'Unione europea poiché, nonostante le iniziative sanzionatorie e il finanziamento degli aiuti militari a Kiev, detiene un peso internazionale e una conoscenza degli attori in campo tale da potersi proporre per ricoprire, con approccio deciso e dialogante, questo fondamentale ruolo di mediazione.

Tutti gli elementi che finora ho illustrato possono, nel loro complesso, ispirare ulteriori approfondimenti e valutazioni, senza tuttavia far dimenticare un punto centrale: l'Ucraina è stata aggredita, colpita la sua sovranità ed è suo diritto essere libera. Pertanto, ciò che appare in questo momento chiaro è la necessità di continuare a garantire un supporto a questo Paese. Gli ucraini stanno difendendo la propria Patria, combattendo una guerra per la libertà, l'inviolabilità dei confini, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, la cooperazione nel campo economico, energetico, produttivo e culturale. In una parola, combattono per la democrazia; la stessa democrazia che oggi ci consente qui di discutere nella totale libertà di opinioni e con le garanzie democratiche previste dalla Costituzione, degli aiuti all'Ucraina e domani della legge di bilancio. Anche per questo oggi sono qui, come dicevo all'inizio del mio intervento, a chiedere la conferma del mandato del Parlamento al Governo e alla Difesa in particolare per proseguire, ove concordato con i nostri alleati in ambito internazionale e dell'Unione europea, a fornire aiuti anche militari alle autorità ucraine.

Questa guerra, nelle menti di chi l'ha scatenata, è l'avvio di un percorso minaccioso contro i valori del nostro Continente. In un simile scenario, anche gli interessi nazionali sono minacciati con prospettive di lungo periodo. Queste ragioni, questi interessi, premesse e conseguenze della storica e ideale appartenenza alla NATO e all'Unione europea, di cui ho parlato poc'anzi, hanno imposto una postura dura verso l'operato russo, che si è espressa nel supporto all'Ucraina contro l'invasione e nella condivisione delle sanzioni internazionali adottate nei confronti della Russia.

L'Italia ha quindi fin qui concretizzato ben cinque decreti interministeriali (a marzo, aprile, maggio, luglio e ottobre scorsi) per l'invio di materiali militari alle forze armate ucraine.

In virtù di quelle cessioni, la Nazione sta contribuendo in maniera significativa alla resistenza ucraina, in linea con le esigenze e le priorità rappresentate dalle loro autorità, con le quali ci sono un dialogo e un contatto costanti, tanto in sede bilaterale, quanto nei consessi multilaterali: l'Unione europea *in*

primis, ma anche il Contact Group e le iniziative discendenti.
In analogia con quanto avvenuto in altri Paesi, il Governo uscente ha deciso di secretare il contenuto di quei decreti sugli aiuti militari. La natura classificata dei dati contenuti nei decreti ha imposto di coinvolgere e relazionare le forze parlamentari attraverso il Copasir.
Quando il Governo deciderà di predisporre un sesto pacchetto di aiuti militari, sulla base delle richieste e delle esigenze manifestate dalla nostra controparte ucraina e in stretto coordinamento con i nostri alleati, seguirà la stessa procedura. Quindi, se verrà definita tale eventualità - e sempre che sia confermato l'indirizzo parlamentare oggetto delle odierne comunicazioni - relazionerò al Copasir sui contenuti dell'eventuale cessione.
Non voglio nascondere al Parlamento che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo nel fornire aiuti all'Ucraina, pur non comportando oneri diretti e immediati, nel lungo periodo potrebbe incidere sulle nostre capacità.
In conclusione, questa guerra scoppiata in Europa colpisce direttamente interessi europei e mette a rischio non solo il nostro futuro, ma anche l'architettura di sicurezza internazionale, alterando l'equilibrio globale che si era consolidato in decenni. Per questo motivo e per i valori che abbiamo sempre voluto incarnare, il processo di pace deve mirare alla salvaguardia della sovranità e della sicurezza dell'Ucraina e alla tutela dei diritti di tutti i cittadini, inclusa la popolazione russofona. Abbiamo il dovere di lavorare ogni giorno inseguendo l'obiettivo della pace, facendo ciò che pensiamo possa velocizzarne il raggiungimento.
Sono convinto, peraltro, che, quando il conflitto sarà terminato, la comunità internazionale dovrà ripensare completamente l'architettura di sicurezza e delle relazioni internazionali.
Le Nazioni Unite, così come le abbiamo modellate dopo il secondo conflitto mondiale, sono ormai da un decennio ostaggio del sistema di veti incrociati che ne limitano il compito principale: quello di prevenire la degenerazione in guerra dei tanti conflitti nel mondo.
Sono questi i grandi temi di cui ci occupiamo oggi: gli stessi di cui dovremo occuparci sempre di più in futuro per non condannare i nostri figli a vivere in un mondo sempre più insicuro e imprevedibile, in cui la politica d'egemonia sembra guidare le scelte politiche di alcuni grandi Paesi.
Vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Mi fa piacere rivolgere il saluto dell'intera Assemblea a studenti e docenti del Liceo classico «Eugenio Montale» di Roma, che sono venuti ad assistere ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 10,13)

PRESIDENTE. Ricordo che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.
Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.
È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento al signor Ministro.
A distanza di quasi dieci mesi, ci ritroviamo a discutere in quest'Aula di una guerra a meno di 2.000 chilometri dai nostri confini. Ci ritroviamo, a distanza di questo tempo, a guerra ancora in corso, a dover nuovamente confermare la nostra disponibilità ad aiutare un popolo che è stato brutalmente aggredito e che ha tutto il diritto di difendersi.
L'Italia non ha mai avuto tentennamenti e non si è girata dall'altra parte: non l'ha fatto il giorno dopo l'aggressione e non lo farà oggi, perché, cari colleghi, tollerare l'invasione e l'aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vuol dire minare in modo irreversibile la pace e la sicurezza europea. Vuol dire tollerare che venga violata la libertà e che vengano violati i trattati internazionali; vuol dire tollerare che vengano violati i valori fondamentali dell'Europa. Per la Lega questo valeva dieci mesi fa e vale ancora oggi.
Cercare di inseguire qualche punto nei sondaggi, tacciando il Governo di volersi sottrarre al confronto e di non voler affrontare questa discussione mettendo la faccia di fronte agli italiani, insomma, fare speculazione politica su un conflitto ancora in atto non ha definizione. Credo che ci siano dei limiti nel

dibattito politico, che non si possono e non si devono superare. Qui non ci sono bellicisti e guerrafondai, né fanatici della corsa al riarmo, ma sicuramente ci sono persone coerenti, che mantengono fede agli impegni presi e aiutano un popolo che combatte per la propria libertà, persone che realmente lavorano per la pace.

Fare semplice strumentalizzazione, mettendo in contrapposizione le azioni conseguenti agli scenari derivanti da una guerra che ci ha sconvolto, fare contrapposizione rispetto agli aiuti alle famiglie e alle imprese che questo Governo ha messo in atto fin da subito, dal suo insediamento, oltre che moralmente discutibile, può diventare pericoloso.

Gli italiani stanno vivendo un momento difficile e la guerra ha evidenziato tutte le nostre vulnerabilità, molte delle quali causate da una politica basata su «no» esclusivamente ideologici, che oggi ci hanno presentato il conto. Non c'è bisogno di aizzare gli animi, ce n'è già abbastanza così. Ci aspetta un inverno che metterà a dura prova molte delle nostre famiglie, ma questo Governo non lascerà indietro nessuno. *(Applausi)*.

Proprio per il momento particolare che stiamo vivendo, mi aspettavo maggior senso di responsabilità e spirito di solidarietà, ma tant'è. Oggi spero in uno scatto d'orgoglio, mi aspetto di poter arrivare a una risoluzione che sarà votata da tutti, che non sarà di destra o di sinistra, ma che rappresenterà l'Italia. Da quanto ho sentito in Aula qualche giorno fa, da quanto leggo sulla stampa o da quanto ho visto in Commissione, così non sarà e oggi avremo perso - anzi, avrete perso - un'occasione. I percorsi di pace e le iniziative per creare le condizioni che portino a un cessate il fuoco partono anche da queste cose.

Negli ultimi giorni, stiamo assistendo a un attacco massiccio da parte di Putin alle infrastrutture energetiche, come mai prima d'ora, con gravi conseguenze sulla popolazione civile già stremata, che in aggiunta dovrà combattere anche contro il freddo. Nonostante tutto questo, a Kharkiv un albero di Natale svetta nella stazione della metropolitana: un messaggio di rinascita alla vita e una speranza per il futuro, per un futuro di pace. Attraverso il supporto che oggi andremo nuovamente a rinnovare, vogliamo essere, con atti e non con *slogan*, difensori della pace e della libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio. L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha spezzato un ordine geopolitico mondiale e ha anche messo in crisi un paradigma di sicurezza dell'intero Occidente. È una guerra in Europa e i Paesi europei rafforzano le proprie strutture di difesa e sicurezza, accolgono i rifugiati ucraini e inviano aiuti e sistemi d'arma.

Di fronte alla crisi ucraina, l'Europa si è trovata costretta a fare i conti con la prolungata assenza di una politica estera, con la debolezza delle sue diplomazie e con la mancanza di una forza di difesa comune. La diplomazia italiana non ha avuto un ruolo di primo piano nello scenario di tensione e di crisi che preludeva allo scoppio della guerra. Diciamolo: siamo stati piuttosto assenti e silenti, ma anche un po' marginalizzati in quei tentativi internazionali, poi falliti, per trovare una soluzione diplomatica.

La nostra posizione è stata netta da subito e non l'abbiamo mai cambiata, una scelta di campo inevitabile e inesorabile: da un lato, i carri armati; dall'altro, la popolazione civile; da un lato, l'aggressore e dall'altra l'aggredito. Eppure, confidando sempre nelle diplomazie, nei negoziati e nella risoluzione di conflitti con il diritto internazionale, ci sono momenti in cui non c'è spazio per i tentennamenti e per i distinguo.

Noi non faremo mai l'elogio della guerra, poiché ne siamo atterriti, come tutti; ma non accettiamo neppure chi pretende la resa degli ucraini come un dovere. Solo il popolo ucraino può reclamare il diritto alla resa, così come può essere il solo a esercitare il proprio diritto di difendersi e di difendere la sua sovranità nazionale. Noi pensiamo che l'aggredito debba contare sulla solidarietà e sull'aiuto delle democrazie occidentali. Ci stiamo commuovendo per la bellissima resistenza ucraina, che vediamo giustamente come qualcosa che fa rinascere l'Europa e rivitalizza il senso dell'Occidente democratico. Il problema della democrazia e del diritto è strettamente connesso alla pace. Non si può non aiutare in ogni modo una popolazione che resiste a un'invasione militare da parte di una potenza nucleare preparando delle molotov nei giardini pubblici delle città assediate.

Le preoccupazioni sull'invio degli armamenti alla resistenza ucraina nascono dal comprensibile timore

di contribuire alla loro proliferazione e di fomentare il prolungamento del conflitto. I timori sarebbero fondati, se lo scenario fosse quella di una controversia fra due Stati, ma non è questo: l'obiettivo del Cremlino è trasformare il Paese in un vassallo, come la Bielorussia, e negare l'ambizione liberamente espressa dal popolo ucraino di far parte dell'Occidente. Quest'operazione viola i principi della Costituzione italiana e dei Trattati europei. Inviare armi all'Ucraina è giusto due volte, moralmente e politicamente. L'invio di armi all'Ucraina non viola dunque l'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra; è in linea con i trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese e non è un atto di guerra nei confronti della Russia. La decisione di inviare armi a Kiev, anche se non piace al 55 per cento degli italiani, come evidenziato dai sondaggi, è in linea sia con la Carta sia con le norme sovranazionali, che ci impongono di adeguarci alle scelte fatte dagli Stati e con i quali l'Italia ha sottoscritto contratti internazionali.

A chiarire la portata dell'articolo 11 della Costituzione è stato il presidente emerito della Consulta Cesare Mirabelli, che ha sgombrato il campo dalla possibilità di invocare quanto messo nero su bianco dai nostri Padri costituenti, per fermare l'invio di materiale di difesa in Ucraina. «Quanto scritto nell'articolo 11 ha il carattere di un'enunciazione generale» - ha spiegato Mirabelli - «e va letto come ripudio della guerra di aggressione o intesa come uno strumento...». *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. «Ma per la Carta la guerra esiste. Può essere deliberata dal Parlamento e proclamata dal presidente della Repubblica, anche se questo aspetto non ci interessa perché non siamo noi in guerra».

L'attenzione perciò va spostata sul diritto naturale di ogni popolo a difendersi, affermato dallo Statuto delle Nazioni Unite. In questo caso, sia l'Assemblea delle Nazioni Unite sia la Corte dell'Aja hanno condannato la guerra di aggressione contro l'Ucraina, anche se lo sforzo maggiore, proprio nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, dev'essere compiuto al tavolo dei negoziati, perché la Carta non nega la possibilità della guerra di difesa, ma indica la via maestra della diplomazia come soluzione dei conflitti internazionali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il ministro Crosetto per aver aperto il suo intervento sottolineando che siamo tutti a favore della pace, però mi piacerebbe approfondire quel passaggio e chiedere, a me stesso e a tutti voi, colleghe e colleghi, che cosa sia la pace.

È pace esclusivamente uno stato di assenza di guerra? È pace una *pax* imposta al prezzo del totalitarismo, della violazione dei diritti civili, delle uccisioni di massa e delle torture? È questa una pace? Sarebbe stato in pace il nostro Paese se, alla fine della seconda guerra mondiale, avessero vinto quelli che fortunatamente hanno perso? Sarebbe un Paese pacificato, l'Italia, se fosse sotto il tacco e il giogo di una potenza straniera?

Quella non è pace. Chi cerca quella pace, cioè la mera assenza di guerra, e si illude che la pace possa essere separata dalla giustizia commette una colpa e una negligenza gravi e si assume una responsabilità.

Sono rimasto molto colpito dalle scene di giubilo della gente di Kherson. Troppe persone in questo nostro Paese, soprattutto in certi *talk show* televisivi, sono andate predicando che potevamo sacrificare pezzi di territorio ucraino e la gente ivi contenuta, che abita e che vive in quei luoghi, sostenendo che, allo scopo di raggiungere quella cosiddetta pace, queste persone potevano essere lasciate, deportate e mandate via dalle loro case e private della propria identità.

Colleghi e colleghe, questa non è pace. E se noi vogliamo la pace e vogliamo arrivare a una conclusione, possibilmente con una trattativa, dobbiamo sapere che l'unico modo perché esista una trattativa è che chi tratta sia vivo. Una trattativa in cui qualcuno ha perso tutto non esiste, ma c'è semplicemente una resa. *(Applausi)*.

Noi italiani questo lo sappiamo meglio di tutti. Abbiamo costruito questa nostra Repubblica e questa nostra democrazia con una guerra di liberazione nazionale e nessuno meglio di noi può sapere quanto questo sia importante. Lo dico perché in questa guerra, in quest'aggressione criminale e terrorista della Russia nei confronti dell'Ucraina, si confrontano anche due modi di vedere il mondo completamente

diversi.

Da un lato, ci sono le democrazie europee e il valore della democrazia liberale e delle minoranze, linguistiche e non. Dall'altra parte, c'è invece un regime totalitario, che incarcera i suoi oppositori. Il mio pensiero va ad Alexei *Navalny,* che marcisce in un carcere in qualche parte della Siberia. *(Applausi)*.

Dire che vogliamo la pace, ma non gli armamenti, e che vogliamo tenerci fuori da questa contesa è una scelta pilatesca, ignava e che va condannata. *(Applausi)*. Chi vuole costruire la pace deve costruirla sulla base del rispetto.

Signor Presidente, signor Ministro della difesa, è per questo che, in linea con quanto affermato in modo cristallino da Mario Draghi in quest'Aula e in quella di Montecitorio e con quanto anche oggi abbiamo sentito dal ministro Crosetto, riteniamo che l'aiuto e il supporto all'Ucraina debbano essere dati senza tentennamenti, senza incertezze, senza fraintendimenti e senza nascondersi dietro un'idea della pace che, lo ripeto, è meramente formale e, in realtà, nasconde la volontà di consegnare l'Ucraina, il suo popolo le sue persone, alle quali noi, ancora una volta, rivolgiamo il pensiero solidale più commosso e affettuoso. Pensiamo che quel modo di intendere la pace sia, in realtà, un grande inganno e una grande menzogna.

Naturalmente, appoggeremo il fatto che l'Italia resti dentro le grandi decisioni prese dalla comunità internazionale e che, in cerca di una pace, anche negoziata, alle condizioni che il popolo ucraino vorrà, agli ucraini siano dati tutti i mezzi per potersi difendere: tutti, nessuno escluso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il signor Ministro per il tenore e per la chiarezza del suo intervento. Forza Italia condivide e apprezza questa fermezza e questa chiarezza e apprezza la posizione del Governo, che conferma, in continuità e in sintonia con l'Europa e con l'Alleanza atlantica, il sostegno all'Ucraina a fronte del perdurare dell'aggressione da parte della Federazione russa e condivide che questo sostegno debba essere umanitario, sì, ma anche militare. Gli attacchi russi al territorio e al popolo ucraino sono diventati sempre più letali e vigliacchi, costringendo - complici anche i rigori dell'inverno - la popolazione civile a convivere con difficoltà e sofferenze che solo una disinvolta disumanità può imporre. Da Odessa a Kiev a Leopoli, ormai non c'è luogo dell'Ucraina risparmiato da questa guerra. Per questo, Ministro, dobbiamo garantire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e anche militare. Dobbiamo continuare a garantire all'Ucraina le forniture militari necessarie alla difesa e alla resistenza. Lo dobbiamo all'Ucraina, all'Alleanza Atlantica, ma soprattutto alla nostra storia: non possiamo e non potremo mai girarci dall'altra parte, con buona pace di quelle anime belle che scambiano il pacifismo con l'inerzia.

Forza Italia non accetta certo lezioni di atlantismo da nessuno e non accetta lezioni sulla pace da nessuno. Il presidente Berlusconi, con Pratica di Mare, ha compiuto quel capolavoro politico e umanitario che aveva indirizzato la storia dalla parte giusta. Ora serve recuperare - lo dico a lei, signor Ministro - anche su quel fronte, la diplomazia, la direzione giusta. Il Regno Unito ha indirizzato la propria spesa militare ormai al 3 per cento del PIL, a fronte dell'impegno all'interno del Patto atlantico che era del 2 per cento del PIL e tale rimane. I Paesi baltici stanno riorganizzando la propria presenza militare. Abbiamo ben chiaro chi è l'aggressore, ma abbiamo ben chiaro che qualcuno deve anche cercare spiragli di pace, ma nel contempo è fondamentale - è bene che il suo intervento vada in questa direzione - dare pieno sostegno economico e militare all'Ucraina, lo ribadisco, in unità con l'Europa e con la NATO. Questo è ciò che deve fare il Governo e questo è ciò che vuole fare Forza Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Se vuoi la pace, prepara la guerra: così mi replicò, signor Ministro, in un *question time* qui in Senato l'allora ministro della difesa Mario Mauro. Credo fosse il 2013 e in Aula il tema era un programma di armamento, il famoso aereo da guerra F35. Lui la citazione la pronunciò elegantemente in latino: «*si vis pacem para bellum*». Ricordo ancora la mia risposta, non in latino e, a onor del vero, decisamente meno elegante. Controreplicai al Ministro di andare a casa il giorno dopo, dare in mano una pistola ai suoi figli e dire loro di andare a fare la pace con i compagni di scuola. Mi

rammarico per l'immagine evocata dalla mia frase: chi è genitore sarà rabbrividito al pensiero, a me succede ancora ogni volta che ci penso.

Non sono rabbrividito, ma certo sono rimasto basito, dalla domanda che l'attuale Presidente del Consiglio ci ha posto in quest'Aula il 26 ottobre scorso. La ricordate? Era questa: ma voi - pausa teatrale per aumentare l'attesa del carico emotivo - pensate che la posizione dell'Italia decida le sorti del conflitto in Ucraina? Bell'esordio, direi! La Presidente del Consiglio che dichiara apertamente di pensare che l'Italia non conti nulla e che nulla possa fare.

Noi pensiamo invece che l'Italia possa e, anzi, debba essere protagonista e promotrice di iniziative diplomatiche per la pace, senza esitazioni, signor Ministro. Purtroppo la vostra soluzione politica, quella che state proseguendo con questo decreto, è ancora cedere armi e mezzi all'Ucraina.

Signor Ministro, lei ha detto almeno due cose errate nel suo intervento. La prima è che questo sia il sesto decreto di invio di armi votato dal Governo. In Consiglio dei ministri ne è stato votato solo uno, il 28 febbraio; gli altri sono decreti interministeriali tra Difesa, Affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). La seconda che ha detto è che siamo tra i pochi a non arrivare al 2 per cento del PIL di spese per la difesa. In realtà, solo Grecia, Polonia e Paesi baltici arrivano a quella cifra.

Signor Ministro, ieri mi sono preso del tempo per ripercorrere la successione degli eventi da febbraio a oggi e capire cosa si fosse deciso politicamente, a livello europeo, in questi nove mesi, per tentare di risolvere il conflitto in corso, originato, come sappiamo tutti, dalla brutale aggressione militare russa alla sovranità territoriale ucraina e al suo popolo. Sono andato perciò a rileggere le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 marzo, a cui partecipò, per l'Italia, l'allora presidente Draghi. Le conclusioni sono illuminanti, nel vero senso della parola, e fanno luce sulla strategia europea. Cito i punti, così come sono elencati sul sito ufficiale del Consiglio: incrementare le spese per la difesa; incentivare appalti comuni e progetti per la difesa; investire nella capacità di condurre missioni militari, in cybersicurezza e in connettività spaziale; promuovere sinergia nella ricerca, nell'innovazione civile e nelle tecnologie critiche; rafforzare e sviluppare l'industria della difesa; proteggersi da guerra ibrida; rafforzare la dimensione di sicurezza e di difesa delle industrie e delle attività spaziali; accrescere la mobilità militare. Devo dire, per onor di cronaca, che in quel momento si era a soli quindici o venti giorni dall'invasione e immagino quindi che la preoccupazione di tutti i partecipanti fosse, nell'immediato, quella di difendere se stessi e i propri Stati, sicuramente immaginando un futuro incerto e pericoloso, ragione più che valida per doversi preparare al peggio.

Poi sono andato a leggere le conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 30 e 31 maggio 2022, sempre con il presidente Draghi, che sono le seguenti: misure per sostenere appalti congiunti in materia di sicurezza e difesa per ricostruire le scorte e rafforzare le capacità industriali; sviluppo di capacità di programmazione strategica, appalti e coordinamento nel settore della difesa; mappare le capacità produttive attuali; attuazione accelerata di progetti di infrastrutture per la mobilità militare; rafforzamento del ruolo della Banca europea degli investimenti (BEI). Il Consiglio ha auspicato infine, testualmente, un programma comune europeo di investimenti nel settore della Difesa, ma soprattutto - è una chicca che cito testualmente - la valutazione di un meccanismo di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per i progetti nel settore della difesa. Onorevoli colleghi, si tratta dell'esenzione dell'IVA per progetti militari: non per i beni di prima necessità, ma per gli strumenti militari! *(Applausi)*.

Signor Ministro, dopo oltre tre mesi dall'invasione, nelle conclusioni del Consiglio europeo non c'è una sola parola che indichi nella diplomazia la via da seguire per il perseguimento di un cessate il fuoco: non dico per quello più ambizioso di riportare la pace, ma almeno per il cessate il fuoco! Sono andato a leggere anche le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre: ve le risparmio, perché le conoscete o le immaginate tutti. Davvero pensate che la cessione di mezzi militari sia la soluzione per questo conflitto? Davvero pensate che con le armi si possa fermare la Russia? Se pensate di riuscire a mettere all'angolo alla Russia, sappiate che per chi è all'angolo l'alternativa è l'uso di un ancor più grande e violenta risposta.

Non esiste una via di fuga, quando si è messi all'angolo. La violenza genera sempre violenza; nel migliore dei casi, può generare quiete carica di astio tra le parti, ma non genera mai la pace.

Ho una convinzione, magari anche sbagliata, ma credo che sia il momento di cercare di trovare per Putin una via d'uscita da questa terribile situazione in cui lui ha messo tutti quanti, situazione in cui altrimenti non ci saranno vincitori, come bene ha detto lei, signor Ministro, ma solo gli effetti nefasti di questa guerra.

Signor Ministro, fino a ora abbiamo giustamente dato supporto all'Ucraina e continueremo a farlo, anche in misura più sostanziosa, se si renderà necessario - e si renderà necessario, lo sappiamo tutti - ma adesso basta armi.

Se invece volete proseguire con questa politica bellicista, abbiate almeno il coraggio di pubblicare, come fa il Governo tedesco, l'elenco di tutti gli armamenti e mezzi che abbiamo già ceduto e cederemo. Non nascondetelo agli italiani con la scusa che la lista è già depositata al Copasir; lì quella lista rimarrà comunque nascosta. Cosa avete da perdere da quest'opera di trasparenza? Se cedete gruppi elettrogeni, state facendo del bene: non nascondetelo. Facciamoci promotori di un canale negoziale in ogni consesso internazionale; impegniamoci per una conferenza di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e con il coinvolgimento della Santa Sede e ovviamente anche dell'Unione europea. Lo abbiamo già chiesto; appropriatevi dell'idea, fatela vostra.

I processi di pace richiedono impegno, convinzione e perseveranza. È una via molto difficile, lo sappiamo e ve ne diamo atto. Al momento, però, la via che avete scelto è quella più facile e ci può portare alla catastrofe. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 10,41)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Crosetto, la guerra sta durando da tanto, da troppo tempo.

Sono passati nove mesi da quel maledetto 24 febbraio, giorno in cui mi trovavo tra l'altro in visita ufficiale come europarlamentare a Washington, dove - non dobbiamo mai dimenticarlo - tutte le più alte autorità statunitensi cercavano di avvertire ormai da tempo che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina.

Ora ci troviamo in una situazione analoga, con molteplici allerte su una possibile offensiva di Mosca. Inoltre, gli attacchi russi a infrastrutture strategiche che stanno lasciando i cittadini di Kiev, Kherson e Odessa senza luce, acqua, gas e riscaldamento per farli morire al gelo e senza cibo, sono la riprova della volontà del Cremlino di usare ancora una volta nella storia l'inverno come arma.

Per queste ragioni e proprio in questo momento è necessario non abbandonare il popolo ucraino e supportarlo, dando gli strumenti adeguati per la sopravvivenza e soprattutto per la difesa.

Con il decreto si dà seguito a scelte fondamentali di politica estera e di difesa dell'Italia e si confermano il posizionamento strategico e la collocazione internazionale del nostro Paese saldamente ancorato ai valori occidentali e dell'Alleanza atlantica.

Nei giorni scorsi ho sentito dai banchi dell'opposizione polemiche strumentali e attacchi alla maggioranza, che mi davano sentore, più che altro, di un tentativo delle opposizioni di occultare e di nascondere le loro divisioni interne anche su questa tematica.

La verità è che il Governo e la maggioranza, al contrario delle opposizioni, sono uniti nel riaffermare il posizionamento geopolitico italiano e sono coerenti nel dimostrare affidabilità ai nostri *partner* internazionali. E proprio quelle opposizioni, che durante la campagna elettorale lanciavano allarmi sulla politica estera italiana in caso di vittoria del centrodestra, qualche settimana fa al Parlamento europeo si spaccavano e votavano contro o si astenevano su una risoluzione che condannava la Russia. Fosse successo alla Lega, avreste invocato l'arrivo dei caschi blu: i soliti due pesi e due misure cui la sinistra italiana ci ha abituato e che, purtroppo, stiamo vivendo anche in queste ore. Con questo non voglio dimenticare il caso del *leader* di un partito di opposizione, che riesce a dare del guerrafondaio al ministro Crosetto per avere dato seguito alle decisioni prese dal precedente Governo, del quale egli era sostenitore, oltre ad essere addirittura *leader* del principale Gruppo parlamentare. Si tratta di posizioni estreme e contraddittorie, che purtroppo esasperano i toni, provocando anche risentimenti popolari, che sono sfociati poi in minacce nei confronti proprio dello stesso Ministro, al quale va evidentemente tutta la solidarietà mia e del Gruppo Lega.

Poco prima di entrare in Aula mi giungevano notizie dell'arrivo di nuovi profughi dall'Ucraina in

Friuli-Venezia Giulia, Regione da cui provengo e principale porta d'ingresso di chi scappa da una guerra che - è sempre bene ricordarlo - è scaturita da una brutale aggressione da parte della Russia.
Il martirio del popolo ucraino è sotto gli occhi di tutti e per far cessare queste sofferenze è necessario fare tutti gli sforzi per cercare di fermare questo conflitto che ha mietuto già troppe vittime. Ecco perché auspichiamo che il Governo italiano ricopra un ruolo sempre più proattivo e forte nella spinta per il raggiungimento della pace.
È proprio sulla pace che mi vorrei soffermare. È facile parlare di pace, ma dipende che pace si riesce a ottenere al momento della cessazione delle ostilità. Rievocando il grande generale stratega militare prussiano von Clausewitz, bisogna ricordare che un Paese fa la guerra in funzione del trattato di pace che ne scaturirà. Pertanto, durante il conflitto ciascuno cerca di ottenere un determinato rapporto di forza per imporre la propria volontà e avere una posizione non subordinata durante la negoziazione per la pace.
Ecco perché è necessario sostenere ora il popolo ucraino, ossia perché nel momento dell'istituzione di un tavolo negoziale, auspicabilmente presto, l'aggressore (ossia la Russia) non abbia una posizione predominante o imponga condizioni vessatorie inaccettabili all'aggredito (ossia l'Ucraina).
Proprio per questo è necessario che l'Italia riaffermi da subito il proprio supporto a Kiev e si faccia contemporaneamente promotrice, insieme agli alleati, di un processo per giungere alla pace e porre le basi per la cessazione di questo conflitto. Da sempre, la diplomazia italiana è stata capace di inserirsi nei conflitti più difficili e avvicinare le parti in causa ed è necessario che anche questa volta giochi un ruolo da protagonista. Ovviamente, però, non si può prescindere dal chiedere all'aggressore (ossia la Russia) di cessare immediatamente le ostilità e che l'integrità territoriale ucraina non sia sotto attacco. Questo dev'essere chiaro.
Occorre unità dei Paesi occidentali e della politica, invocando fin da subito questo processo, che porti assolutamente a una pace voluta da tutti.
Onorevoli colleghi, siamo davanti a una sfida davvero epocale. Sprecarla con liti interne o attacchi strumentali non solo è inutile, ma addirittura avvantaggia i nostri avversari. Occorre lavorare insieme per una pace giusta e, al contempo, perseguire valori come democrazia e libertà, la cui difesa non avviene chiudendo gli occhi. Vogliamo che si arrivi alla pace con i giusti motivi.
Bisogna assumersi - cosa che il Governo sta facendo - le giuste responsabilità, che proprio lei, signor Ministro, ha indicato nel suo discorso. È per questo che sosteniamo il decreto, nella convinzione che queste scelte coraggiose faranno davvero l'interesse del nostro Paese e dell'Occidente intero e permetteranno all'Italia di avere un ruolo sempre più importante a livello internazionale. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.
DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il Ministro per le sue parole e per aver accettato di venire in Parlamento a discutere del suo indirizzo e del decreto che seguirà.
Signor Ministro, crediamo che con questo gesto abbia mostrato un rispetto per quest'Assemblea. Non è un fatto usuale quello che stiamo vivendo, in quanto la guerra non è un fatto a cui abituarsi. Anche quando si allontanano le telecamere o l'attenzione dei *media*, la guerra è orrore, violenza, sangue e fallimento dell'umanità, oltre che della politica. La guerra non è la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra va rifiutata e la nostra Costituzione, con la parola «ripudia», dice molto, in quanto sancisce il rifiuto della guerra non solo come mezzo, ma anche come strumento della politica.
Signor Ministro, ci associamo al suo pensiero, ritenendo che le nostre Forze armate servano a difendere la pace e non a promuovere la guerra o aggredire. *(Applausi)*. Lei ha ricordato il protagonismo delle nostre Forze armate, che molto spesso sono protagoniste di azioni di pace e conciliazione in tanti scenari.
Mi permetta anche di ricordare che però la guerra la pagano soprattutto i civili; sono i civili le vere vittime della guerra. È molto importante che questo nostro pensiero non venga omesso nella discussione politica che stiamo facendo, perché noi oggi stiamo riconoscendo a questa iniziativa (alla risoluzione di maggioranza e anche alla nostra risoluzione) un valore di continuità rispetto all'azione precedente. Noi siamo nella continuità non dell'invio delle armi, non per promuovere una resistenza e una vittoria contro Putin, che sarebbe il nemico; noi stiamo ragionando del diritto all'autodifesa di un

popolo libero e di una nazione libera *(Applausi)*, un diritto sancito dagli organismi internazionali e dall'articolo 51 delle Nazioni Unite. Lei ha detto una parola che noi abbiamo particolarmente apprezzato; lei ha detto che la guerra non può essere vinta, né dagli ucraini, né dai russi. È vero; questa è la verità. Se vogliamo costruire una pace duratura, la dobbiamo costruire sulla verità dei fatti. Questa guerra non può essere vinta e questo è un argomento che deve spingere ogni partito politico e ogni Governo a lavorare costantemente per il dialogo, perché la pace la si fa sempre con il nemico. È evidente che c'è un aggressore, ma la pace si fa con il nemico. Anche nei momenti più cupi della storia degli uomini, quando qualcheduno ha osato andare oltre l'odio tra persone e tra popoli ha costruito soluzioni durature e pacifiche.

Penso al lavoro che fece Aldo Moro negli anni Settanta per costruire gli accordi di Helsinki, che sono stati alla base della cooperazione e della sicurezza in Europa. In queste sue parole noi abbiamo apprezzato il desiderio di continuare su questa via. L'Italia ha una sua missione, che è innanzitutto una missione diplomatica e di pace nel mondo. L'Italia è costruttrice di ponti, ma essere costruttrici di ponti non significa omettere che c'è un aggressore, che ha mostrato il suo volto feroce in questi anni. Lo dico anche agli amici dei 5 Stelle che hanno parlato prima: non si può offrire i propri figli a un lupo affamato, non si può invocare il diritto alla resa del popolo ucraino. La stessa strategia che sta usando oggi in Ucraina Putin l'ha usata in Siria, dove abbiamo avuto milioni di morti, milioni di profughi e milioni di sfollati. *(Applausi)*.

Oggi ancora si fa la guerra contro le popolazioni civili e contro le infrastrutture energetiche, per lasciare al freddo e alla fame milioni di persone. Questo è il punto chiave. Noi non possiamo invocare il diritto alla resa, anche noi che crediamo fortemente nella pace, che crediamo che la guerra non sia ineluttabile e non sia inevitabile; anche noi che crediamo in tutte queste cose, che lavoriamo e che dobbiamo lavorare ogni giorno per la pace e il dialogo, sappiamo che non possiamo arrenderci alla forza brutale di un dittatore. Questo è il significato e il valore del dibattito che stiamo facendo oggi. Non ci arrendiamo alla logica della guerra, ma nello stesso tempo non giriamo la faccia dall'altra parte di fronte all'ingiustizia, alla violenza, alla sopraffazione, alla violazione di una parte fondamentale del diritto internazionale, cioè la violazione dei confini. È la prima volta che nel cuore dell'Europa c'è una violazione di confini da parte di una potenza nucleare contro un Paese di milioni di abitanti, un Paese fratello, un Paese amico. Non è un fatto qualsiasi, ma è un fatto rilevante nella storia dell'Europa. *(Applausi)*.

Abbiamo due possibilità: comportarci come si comportò l'Europa nella Monaco del 1938, cioè arrenderci di fronte alla logica della prepotenza e della violenza, o invece costruire le condizioni perché il popolo ucraino si possa difendere e, nello stesso tempo, le condizioni politiche per il dialogo e la cooperazione, cioè per un nuovo accordo di Helsinki, che garantisca anche alla Russia condizioni di sicurezza, perché il popolo russo non è nostro nemico, come ha detto benissimo il Presidente del Consiglio. Noi non stiamo facendo la guerra al popolo russo; noi sappiamo che anche loro sono vittime di questa guerra. *(Applausi)*. Il popolo russo è parte della storia e della cultura europea; noi formiamo i nostri ragazzi, i nostri giovani, noi stessi sulle pagine bellissime degli scrittori e dei poeti russi. Non ci vergogniamo del fatto che il popolo russo faccia parte di questa storia e vorremmo che, ancora una volta, l'azione diplomatica servisse a far sentire tutti, particolarmente tutti i popoli europei, nella stessa casa comune, una casa di pace.

L'Europa ha reagito e lo ha fatto compattamente, come lei, signor Ministro, ha giustamente detto, ma l'Europa può fare meglio, innanzitutto, come lei ha detto, sul piano diplomatico, con una sua iniziativa diplomatica. La sua storia, la sua fondazione, il suo lungo periodo di pace e di prosperità dimostrano che l'Europa ha un suo compito in questo conflitto e non può delegarlo né agli Stati Uniti né alla Cina, che pure sono importanti e necessari protagonisti di un'azione di pace. L'Europa deve giocare il suo ruolo e lo deve fare come Europa, signor Ministro, perché quanto noi stiamo osservando oggi è il frutto dell'esasperazione dei nazionalismi. Dico questo perché tutti noi siamo animati da patriottismo costituzionale, come penso sia lei (anzi ne sono sicuro), ma tutti noi dobbiamo tenerci lontano dal pericolo dei nazionalismi, che sono la guerra, ne sono la causa. *(Applausi)*. Molti dei problemi che stiamo affrontando tra la Russia e l'Ucraina sono causati da eccessi di nazionalismo, da una

deformazione del patriottismo.

L'Europa, pertanto, può fare molto di più, innanzitutto ricordando a sé stessa che ha bisogno di uno strumento di difesa comune. De Gasperi nel 1952 propose la Comunità europea di difesa (che poi fu bocciata) come strumento di una comunità europea politica. Noi abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi e al popolo italiano che la difesa è uno strumento nelle mani di una politica estera che deve avere obiettivi chiari e oggi la nostra debolezza europea dipende dal fatto che non abbiamo una politica estera comune. Ancora una volta non è una cessione di sovranità delegare all'Europa una politica estera, così come non è stato una cessione di sovranità delegare all'Europa per esempio il programma *Support to mitigate unemployment risks in an emergency* (SURE) contro la disoccupazione o misure sociali di *welfare.* Avere un esercito comune europeo, avere una politica estera comune europea non comporta una cessione di sovranità, ma un aumento della nostra sovranità. È su questo punto che noi chiediamo al Governo un impegno forte e chiaro.

Chiediamo inoltre al Governo un impegno forte e chiaro perché si faccia promotore di una tregua tra le parti in causa. Sappiamo, infatti, che questa guerra non potrà essere vinta, ma sappiamo anche che stiamo ragionando di un conflitto in cui è in campo anche il problema nucleare. Siccome questa guerra non potrà essere vinta né dagli ucraini né dai russi, perché esiste il problema del pericolo nucleare, e siccome i civili (il popolo russo e il popolo ucraino), nonostante la propaganda, chiedono a gran forza pace e prosperità per i loro familiari e per i loro figli, è necessario ed urgente invocare a gran voce una tregua, perché la pace si costruisce lavorando ogni giorno. Il nostro compito oggi è proprio questo: continuare ad invocare a gran voce una tregua, una cessazione che permetta l'inizio di un dialogo e poi una pace giusta basata sulla verità, sulla restituzione del diritto internazionale.

Questo è ciò che noi abbiamo chiesto e voluto fin dall'inizio; questo è l'impegno che anche oggi proponiamo mettendo al primo punto dei nostri impegni il processo diplomatico e la richiesta di un cessate il fuoco. Ci auguriamo che su questi punti il Governo voglia, come noi, procedere insieme per il bene del nostro Paese. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Stendhal» di Civitavecchia, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 10,59)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mieli. Ne ha facoltà.

MIELI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, è con grande onore che prendo oggi la parola in questa importante occasione.

Lasciatemi prima di tutto esprimere la mia e la nostra solidarietà al ministro Crosetto per le gravissime parole che gli sono state rivolte da un manifestante durante un corteo a Roma *(Applausi)*, e riportate in un servizio mandato in onda in una trasmissione televisiva, con la consapevolezza che nulla ci fermerà, perché, come ieri ha ribadito giustamente il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a fermarci possono essere solo gli italiani e il loro consenso in libere e democratiche elezioni. *(Applausi).*

Questo Governo sta realizzando l'obiettivo di creare l'Italia contemporanea, la sorpresa gentile dell'Europa, la *leadership* naturale del Mediterraneo.

La ringrazio, Ministro, per il suo intervento, per le informazioni fornite e per la puntuale ricostruzione effettuata sulle tristi vicende che hanno infiammato il cuore dell'Europa dal 24 febbraio scorso. Ma un ancor più grande apprezzamento le va espresso per aver confermato, ancora una volta, la posizione di ferma condanna dell'aggressore e la necessità di fornire ogni sostegno necessario a favore della parte aggredita.

L'Italia ha deciso di stare dalla parte della libertà e della giustizia. L'Ucraina è vittima di un'aggressione inaccettabile. L'Italia continuerà a essere *partner* affidabile in seno all'Alleanza atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino, che si oppone all'invasione della Federazione russa, non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell'integrità territoriale di una Nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere il

nostro interesse nazionale.
Quando gli americani inviavano armi a chi, in Italia, combatteva nella Resistenza, lo facevano perché il bene potesse sconfiggere il male.
La pace, attraverso una prima fase di tregua, può essere raggiunta solo dando forza alle vittime ucraine in questo conflitto. L'unica possibilità di favorire un negoziato è che ci sia un equilibrio tra le forze in campo. La pace si ottiene sostenendo l'Ucraina e consentendole di difendersi.
Di fronte alle ripetute inaccettabili violazioni del diritto internazionale, poste incessantemente in essere dalla Russia in questi mesi, non si poteva e non si può rimanere indifferenti, come persone prima ancora che come rappresentanti politici.
L'Italia riveste da decenni un ruolo fondamentale nell'affermazione dei fondamentali principi e diritti umanitari, in tutte le sue espressioni e nelle principali sedi internazionali, ed è da sempre una Nazione che si è posta a difesa dei diritti fondamentali di ogni popolazione, a partire dal diritto di autodeterminazione. Nel rispetto di questo ruolo, l'Italia ha scelto di schierarsi e lo ha fatto sostenendo e attuando le decisioni prese a tutti i livelli di collaborazione internazionale di cui è protagonista.
Di fronte alla violenta aggressione e alla commissione di efferati crimini di guerra e contro l'umanità da parte della Russia, l'unica strada percorribile è stata quella di fornire pieno sostegno all'Ucraina, anche attraverso gli aiuti militari. La polizia nazionale ucraina ha riferito che dall'inizio del conflitto sono stati registrati 47.000 crimini di guerra, commessi dai russi, tra cui torture, stupri, uccisioni di civili.
Ognuno di noi ha fortemente desiderato che non si arrivasse al conflitto armato e che si approdasse sin da subito ad una composizione diplomatica degli interessi in gioco, ma quel conflitto è stato illegittimamente innescato e ha determinato la risposta internazionale che conosciamo. C'è poi chi ha deciso, per ben cinque volte nella legislatura precedente, di votare i decreti per l'invio delle armi al popolo ucraino e oggi si gira dall'altra parte, invoca la pace, ma essere pacifisti non significa solo andare nelle piazze con le bandiere, rilasciare qualche dichiarazione con la parola «pace» e dire che non si vuole più la guerra, perché così si corre il rischio di diventare dei "pacifinti", oppure significa sacrificare l'interesse nazionale dell'Italia per guadagnare in modo contingente ed effimero qualche punto in più nei sondaggi. Un'altra rendita di cittadinanza, in questo caso posta sulle spalle della democrazia in Europa. *(Applausi)*.
Tanti *slogan* che restano solo parole, perché tutti sanno che con un conflitto armato non c'è spazio per i distinguo. È il momento della compattezza e del coraggio. La reazione patriottica dell'Ucraina ci dà una responsabilità in più; dobbiamo difendere l'integrità di una Nazione sovrana.
Nessuna pace è vera pace senza giustizia, senza un assetto che corrisponda a determinati principi e valori essenziali, a cominciare dalla dignità della persona e che sia sostenibile per tutti gli attori coinvolti: una pace che sia contraria a tutto questo è semplicemente una sopraffazione silenziosa dei più deboli. Lo ricordo soprattutto a chi, evocando la necessità di una pace incondizionata e immediata o un istantaneo disimpegno dell'Italia, non comprende che così sacrificherebbe l'Ucraina sull'altare di chi questa guerra l'ha scatenata.
È il momento di fare la cosa giusta e fare la cosa giusta in questo momento è continuare a sostenere l'Ucraina con l'aiuto della NATO e degli altri *partner* occidentali.
Nella massima coerenza delle posizioni da sempre espresse da Fratelli d'Italia, già dai banchi dell'opposizione, siamo pronti oggi a rinnovare il pieno appoggio a tutte le iniziative che questo Governo riterrà opportuno adottare, in continuità con quanto già fatto dal precedente, fortemente speranzosi e fiduciosi che il sostegno fornito oggi al popolo ucraino possa portare al più presto a una pace giusta. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.
Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 2, dalla senatrice Paita e da altri senatori, n. 3, dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, n. 4, dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, e n. 5 dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli e De Poli. I testi sono in distribuzione.
Ha facoltà di intervenire il Ministro della difesa, signor Crosetto, al quale chiedo anche di esprimere il

parere sulle proposte di risoluzione presentate.

CROSETTO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei iniziare con un ringraziamento. Ho voluto parlare con estrema sincerità senza nascondere nulla e vi ringrazio per averlo riconosciuto nelle vostre risposte, sia quelle che condividevano i contenuti della mia esposizione, sia quelli che non li condividevano. Vorrei iniziare ringraziando la senatrice Pucciarelli, che ha sottolineato come l'attacco di Putin alle infrastrutture energetiche, quindi un attacco diretto soltanto a provocare danni alle popolazioni civili, abbia cambiato e stia cambiando il volto di questa guerra nell'ultimo mese, rendendolo molto più drammatico. Siamo infatti abituati a vedere guerre che si combattono - ce lo ricordava prima il senatore Delrio - tra forze contrapposte, ma quando queste colpiscono i civili e ingenerano situazioni sui civili rese in questo caso ancora più insopportabili dall'arrivo di un inverno gelido, allora ci ricordano quanto la violenza della guerra non abbia confini, quanto non guardi in faccia a nulla, e quanto debba essere il nostro sforzo improntato a far finire la guerra.

Penso sia stato chiaro - è stato riconosciuto dai vostri interventi - che il compito che si prefigge questo Governo è quello di una fine della guerra. Ci differenziano le scelte che facciamo per raggiungerla più velocemente e l'idea che abbiamo di fronte ad alcune scelte condivise con i nostri alleati internazionali, ma l'obiettivo finale è uno e uno solo: un tavolo di pace. *(Applausi)*. L'obiettivo finale è far finire l'aggressione, la guerra, la violenza. Questo è lo spirito di ogni Governo italiano, ma è quello che ci invita a fare - e ci obbliga, se non volessimo farlo - la nostra Costituzione. Le nostre Forze armate non nascono per essere utilizzate come strumento per imporre qualcosa ad altre Nazioni. Da Costituzione, le nostre Forze armate nascono per difendere l'Italia, per aiutare le popolazioni in caso di calamità e per contribuire alle operazioni internazionali di pace, come abbiamo fatto negli ultimi vent'anni.

In questi giorni, c'è un altro fronte drammatico, un'altra ferita drammatica che si sta aprendo in Europa, tra Kosovo e Serbia, perché ci sono fuochi che non si spengono e braci che continuano ad ardere sotto le ceneri anche quando sembrano spente. L'ho ricordato prima: l'Italia intervenne in quella zona con un intervento militare, l'unico intervento militare diretto, anni fa. Siamo stati, in questi vent'anni, coloro che hanno garantito la pace in quella zona, dimostrando a due popolazioni tra loro da sempre in contrasto, come si può essere amici degli uni e degli altri. L'Italia in quelle zone si è guadagnata il rispetto, non grazie ai partiti politici o ai Governi, ma grazie all'impegno di migliaia di persone senza nome che, indossando la divisa italiana *(Applausi)*, su quei confini hanno dimostrato che l'approccio italiano era improntato al rispetto anche delle loro diversità, ed hanno saputo farsi apprezzare dagli uni e dagli altri per la capacità di rispettare quelle popolazioni. È questo che ha concesso a me e al ministro Tajani di essere accolti come amici in entrambe le Nazioni; è quello che deve consentirci nei prossimi mesi di cercare di buttare in quella zona drammatica, che a me preoccupa moltissimo, acqua sul fuoco. Nessuno come l'Italia può farlo, forte della storia di pace che abbiamo portato attraverso le Forze armate negli ultimi vent'anni. Non è un caso che sia i serbi che i kosovari ci chiedono in questo momento, nel Nord del Paese, di schierare le forze di KFOR, comandate da un italiano: perché sono garanzia per tutti e due gli schieramenti. Questo è lo spirito che ci anima in tutta quella che è stata la nostra politica internazionale e lo spirito che ci anima anche in questo caso, quando parliamo di Ucraina e di approccio all'Ucraina.

Ringrazio la senatrice Petrenga per quello che ha detto. Non faremo mai l'elogio della guerra, non fa parte di questo Governo e dello spirito italiano.

Ringrazio il senatore Scalfarotto. Certo, noi diamo per scontato - ed è questo il motivo per cui stiamo discutendo queste proposte di risoluzione - che non esiste un tavolo di pace quando uno dei due contendenti è morto; non esiste un tavolo di pace quando uno dei due contendenti è costretto alla resa. Esiste un tavolo di pace quando c'è un equilibrio tra le due forze e si può iniziare a dialogare. È stato questo l'obiettivo che ci ha condotto nella linea che abbiamo tenuto. *(Applausi)*.

Senatore Paroli, io condivido ed auspico un futuro per l'Italia che, in qualche modo, sappia costruire un momento importante come fu quello di Pratica di Mare, quando diventammo il luogo di confronto tra Russia e Stati Uniti e diventammo strumento per migliorare i rapporti tra due grandi Nazioni. Io auspico che quello spirito possa essere interpretato da questo Governo.

Certo che lo strumento è l'Europa, perché l'Europa è più forte di una singola nazione; perché deve essere l'occasione dell'Europa di dimostrare la sua capacità di superarsi. Parliamoci chiaramente: il più grande problema che ha avuto l'Europa negli ultimi decenni è la sua totale incapacità di esprimere una politica internazionale estera comune.

Noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere politiche nazionali, che hanno senso magari in alcune contrapposizione economiche, ma non hanno senso quando queste non ci portano a essere attori autorevoli nella soluzione di controversie. Come dicevo prima, l'ONU ha dimostrato troppe debolezze negli ultimi anni e forse è l'Europa lo strumento con cui si deve cambiare anche l'ONU. Se un compito, infatti, ha l'ONU, se un compito abbiamo dato al consesso internazionale più alto, è quello di prevenire la degenerazione dei conflitti in guerre. I conflitti fanno parte dell'umanità, la degenerazione dei conflitti che si trasformano in guerre deve essere bandita dall'umanità. Per questo servono autorevoli strumenti internazionali e il ruolo dell'Italia per smuovere quello strumento è fondamentale. *(Applausi)*.

Noi abbiamo l'abitudine di considerarci, in modo provinciale, un Paese sempre in debito di ossigeno rispetto ad altri. Io sono convinto della validità dell'approccio italiano che abbiamo dimostrato a livello internazionale. Non lo dico perché sono Ministro della difesa e chiamo a testimonianza il senatore Casini: io l'ho sempre detto. Nelle missioni di pace internazionali partecipate dalle Forze armate italiane è emersa una definizione di approccio italiano: non dato da noi, ma dato da chi ci osservava.

Io l'ho visto in Afghanistan, dove l'approccio italiano era non di entrare nei villaggi con violenza, magari sparando, ma di entrare nei villaggi finanziando la costruzione di un pozzo, portando palloni da calcio ai bambini, cercando di far vedere che, dietro la divisa e l'arma che uno portava, c'era umanità. Tale umanità è stata colta ed è stata colta anche in territori ostili e anche in territori difficili. La capacità di coniugare questo approccio a livello più alto, portando una nostra visione all'interno delle realtà internazionali di cui facciamo parte, prima l'Europa e poi l'ONU, è secondo me la prospettiva che può anche aiutare ad uscire da questa guerra.

Io auspico questo. Nel momento in cui sono qui a parlare di un decreto che tratta della possibilità di fornire aiuti militari, io sono consapevole del fatto che gli aiuti militari prima o poi dovranno finire e che finiranno quando ci sarà un tavolo di pace, che tutti, come ho detto all'inizio del mio discorso, auspichiamo ora e sempre, non soltanto adesso.

Senatore Marton, devo una risposta anche a lei. Io capisco la sua posizione, ma una osservazione mi sia concessa. Lei ha citato i risultati di vari Consigli straordinari europei di un altro Governo, non di questo. Lei ha attaccato i risultati dei Consigli europei del Governo Draghi, che aveva un solo partito all'opposizione e aveva come maggior partito di maggioranza il suo. Pertanto, sono imbarazzato nel risponderle. *(Applausi)*. È come se Renzi in quest'Aula attaccasse il *bonus* cultura o Conte attaccasse il reddito di cittadinanza: sarei ugualmente imbarazzato nella risposta. Non posso rispondere su cosa è successo a un Governo precedente, a un partito che ne faceva parte ed era il maggior partito. Ma non voglio scappare in questo modo. Lei ha citato dei Consigli europei che per la prima volta affrontavano il tema della guerra in Europa e quindi erano necessariamente dei Consigli europei diversi, perché fino a febbraio - parliamoci chiaramente - nessuno di noi aveva mai pensato di poter utilizzare la difesa in nessun Paese europeo per difendersi. Noi abbiamo perso l'idea di arrivare un giorno ad essere costretti ad usare le nostre Forze armate per difenderci da un'aggressione sul nostro territorio. Avevamo cancellato quell'ipotesi e avevamo costruito dei sistemi di difesa in tutta Europa che erano pronti a fare altro, esclusa la Francia. La Germania per prima, e si è svegliata improvvisamente con l'idea che al suo confine poteva esserci qualcuno che invece aveva un'idea tradizionale di guerra, quella combattuta invadendo il territorio e un Governo di centrosinistra, composto dai verdi e dai socialisti, ha fatto il maggiore investimento in spesa di difesa che abbia mai fatto il popolo tedesco negli ultimi settantadue anni, 100 miliardi, cambiando improvvisamente una politica, che aveva portato avanti per anni, di riduzione del *budget* della spesa per la difesa e sta ripensando completamente le Forze armate che erano state costruite in Germania come fossero una protezione civile armata, cioè pensando di non doverle mai utilizzare militarmente. Questo ha sconvolto tutta l'Europa e tutta l'Europa in qualche modo ha dovuto adeguarsi e anche noi dovremo farlo. Non è il momento di parlarne, ma anche noi

avevamo un sistema di Forze armate che era costruito su un'altra logica e con un altro obiettivo e nei prossimi mesi dovrò interloquire più volte con il Parlamento, perché dovremo pensare di cambiarlo. Non posso pensare che la nostra difesa sia costruita su un modello in cui magari ad addestrarsi sulle Murge siano persone di cinquantacinque o di cinquantaquattro anni, perché il nostro modello è costruito come se la difesa fosse un Ministero normale in cui si entra e si va in pensione a sessanta, sessantadue, sessantacinque anni, senza tener conto della peculiarità e della particolarità delle Forze armate e delle forze di sicurezza. Questo cambierà ancora altre cose, come cambierà tutto nei rapporti, perché se anche si arriverà ad un tavolo di pace sicuramente i rapporti che avevamo con la Russia non ritorneranno a breve, ma questo cambierà nei rapporti che noi dovremo avere con altri alleati in altre parti del mondo, perché il tema energetico rimarrà domani mattina e dovremo risolverlo.

Come tutti in quest'Aula e come lei, penso che dobbiamo arrivare alla pace. Utilizziamo lo strumento che ci ha consentito di aver reso impossibile alla Russia conquistare un Paese sovrano. La Russia non pensava di arrivare a questo punto, parliamoci chiaramente. Siamo di fronte a uno di quegli eventi che sembrano impossibili, in cui un uomo solo cambia la storia del mondo. Questa guerra doveva durare cinque, sette o otto giorni, ma questa guerra è cambiata ed è cambiato il futuro del mondo quando il Presidente dell'Ucraina si è rifiutato di salire sui mezzi che gli americani gli avevano preparato per lasciare il suo Paese, quando ha detto: non mi serve un elicottero, mi servono aiuti. Quel giorno è cambiata la storia dell'Europa, perché l'idea della Russia non era questa: era quella di occupare quel Paese, insediare un Governo fantoccio e annetterlo. Ci siamo trovati di fronte a un'altra realtà che nessuno si aspettava, neanche gli americani e la stiamo fronteggiando dando la possibilità a loro (che avrebbero combattuto anche con le armi, con i pugni, con le pietre) di difendere la loro democrazia e la loro libertà e cercando di far capire alla Russia che il progetto è fallito e che quindi va trovata un'altra via di uscita, che significa uscire da quel Paese e lasciarlo libero.

Certamente questa è una parte che riguarderà la capacità diplomatica del mondo nel costruire questa fase, ma a quel tavolo bisogna arrivare. Il problema non è il tavolo, che tutti auspichiamo, ma è cosa fare da oggi al giorno in cui inizia quel tavolo. Come ho detto prima, non ci sono molti modi: o ci si gira dall'altra parte o si prende parte in qualche modo. Non ci sono molte alternative: chiediamoci in che modo ci si arriva, quale sia il percorso e cosa succederà, nel tempo, tra oggi e quando si siederanno al tavolo. Se ci giriamo dall'altra parte, non cambierà nulla dal punto di vista macroeconomico, non diminuirà il pezzo del gas, non diminuirà l'inflazione e avremo tutti i problemi economici che abbiamo oggi. Ci saremo solo tagliati fuori dal rispetto della cooperazione con i nostri alleati tradizionali degli ultimi settanta anni. Ci saremo messi un pezzo al di fuori dall'occidente, che è stato il nostro riferimento negli ultimi settanta anni. È questa la strada che possiamo scegliere? Penso di no. Quindi abbiamo deciso di affrontare questo tempo che ci porta al tavolo di pace aiutando, nei modi possibili, consentiti dalla nostra Costituzione, nel solco che definisce il Parlamento, le persone che hanno subito l'invasione. Non è l'unica strada, ma è una strada seria, compatibile con la nostra Costituzione, con la nostra idea di libertà e con la difesa dei principi che animano il Parlamento. *(Applausi)*.

Onorevoli colleghi, scusate se ogni tanto perdo qualche pezzo, ma continuo ad avere 39 di febbre. *(Applausi)*. Senatore Dreosto, grazie per la solidarietà. Come ho detto finora, considero fondamentale un processo di pace a guida italiana: è fondamentale il nostro ruolo in questo processo. Senatore Delrio, condivido totalmente: la guerra è il fallimento dell'umanità e della politica. La violenza è il fallimento della politica. La politica e le istituzioni nascono proprio per impedire che i conflitti umani, che esistono ed esisteranno sempre, degenerino in violenza e in guerra. Condivido con lei che i civili sono le prime vittime della guerra: è quello che sta succedendo in Ucraina e quello che succederà nei prossimi mesi. L'ho detto prima: l'obiettivo russo è muovere milioni di persone, che dovranno scegliere, nei prossimi giorni, tra il rischio di morire di freddo e lo scappare e abbandonare le loro città, arrivando in Europa. Lo scopo russo, adesso, non è quello di conquistare zone, ma è quello di spingere qualche milione di ucraini in Germania, in Austria o in Italia, per far sì che le opinioni pubbliche occidentali si sentano sempre più in contrasto con questa guerra e cerchino di indicare come loro nemico, quello che li fa stare peggio, non chi ha invaso, ma Zelensky, che si ostina a difendere la libertà della propria Nazione. Questo è l'obiettivo ed è chiarissimo: è una partita a scacchi e i russi da

sempre sono grandi campioni di scacchi. Per questo diventa sempre più importante la tenuta complessiva dell'Occidente e dell'Europa, perché ogni incrinatura è una ferita in più. Dimostrare delle incrinature, in questo momento, è come dire: "Bravo! Hai fatto bene a bombardare i civili. Bombardali ogni giorno di più, perché bombardare i civili ucraini indebolisce la tenuta dell'opinione pubblica occidentale e quindi ti rafforza". In qualche modo daremo loro il riconoscimento che la loro politica funziona. Questo è il momento in cui l'Occidente deve invece reagire in modo più compatto, perché non è accettabile. In questo momento l'Occidente deve coinvolgere sempre più Nazioni. Capisco che ci siano state Nazioni del mondo che si sono tenute equidistanti, ma nessuno può tenersi equidistante quando parliamo di milioni di civili costretti a scappare dalle loro case, perché condannati a morire di freddo. In questo bisogna supportare l'azione diplomatica.

In questo momento bisogna - uso il termine sbagliato - girare con la valigetta i Paesi del mondo per cercare di avere la solidarietà più ampia possibile per dire no e spingere la Russia a far finire questa guerra assurda.

Sì, senatore Delrio, nazionalismo e patriottismo sono due cose diverse. Il nazionalismo è la degenerazione del patriottismo, perché chi ama la propria Patria non metterebbe mai la propria Nazione contro un'altra: amare la propria Patria, infatti, significa riconoscere lo stesso sentimento in chi sta dall'altra parte del confine. *(Applausi)*.

Senatrice Mieli, ha fatto bene a ricordarci nel suo intervento i 47.000 crimini di guerra che finora sono stati accertati. Ritorniamo al discorso iniziale: la guerra non guarda in faccia a nessuno, ma non guarda in faccia soprattutto alla parte più debole, i bambini, le donne, i civili. Per questo, anche attraverso questo sistema, dobbiamo cercare di farla finire; per questo dobbiamo spiegare, anche con un voto formale del Parlamento - che è quello che viene chiesto oggi - a chi sta attaccando l'Ucraina che noi non molliamo, che noi non flettiamo dalla nostra posizione.

Il segnale che manda il Parlamento oggi è molto più forte di quello che ognuno di noi percepisce, perché esce da quest'Aula, forse non arriva in Italia, ma arriva dove deve arrivare e dimostra a chi sta attaccando che anche l'Italia non deflette e che la posizione che abbiamo scelto di mantenere nel sostegno all'Ucraina continua anche con un cambio di Governo, anche con un cambio di maggioranza *(Applausi)*, perché è la posizione dell'Italia, non è la posizione di un Governo o di una maggioranza *(Applausi)*, è la posizione di un Paese che rispetta il ruolo che ha avuto a livello internazionale negli ultimi settantadue anni e sa distinguere, nel momento in cui è importante farlo, tra cosa è giusto e cosa è facile. *(Applausi)*. E, come dicevo prima, tra cosa è giusto e cosa è facile noi abbiamo scelto di fare la cosa giusta. *(Applausi)*.

Detto questo, esprimo ora il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

Il parere è contrario sulla proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, mentre è favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori, con una piccola correzione al punto 1 del dispositivo: sostituire le parole «politico e militare dell'Ucraina» con le parole «in tutte le forme all'Ucraina». Il parere è altresì favorevole sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori,mentre è contrario sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori. Il parere, infine, è favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli e De Poli, con una piccola correzione: dove si dice: «lo scorso 30 novembre 2022, la Camera dei deputati ha approvato», sostituire le parole «la mozione n. 1-00031» con le parole «diverse mozioni». *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,34)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula del Senato stamane è impegnata nell'esprimersi sulle comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, che ringrazio, in merito alla cessione degli equipaggiamenti civili e militari all'Ucraina.

Come ha sottolineato bene il Ministro, il Governo non si è mai sottratto alle sue responsabilità e,

soprattutto, non si è mai nascosto sulle necessarie autorizzazioni per l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili e militari all'Ucraina.

Ha così dato solo attuazione ai cinque decreti dello scorso Governo Draghi, con l'obiettivo, come ha citato anche il Ministro prima, di istituire un tavolo di pace per la risoluzione della guerra. Tutto questo è a sostegno di quel Paese e del popolo ucraino che, ricordiamolo, sta continuando a soffrire a causa dell'attacco da parte della Russia. *(Applausi)*. Si tratta di un attacco - non serve evidenziarlo - che viola la sovranità nazionale di uno Stato. Ribadiamo a chiare lettere che l'aggressione verso uno Stato sovrano è per noi un atto ingiustificabile. *(Applausi)*.

Le comunicazioni del Governo oggi in Senato confermano e ribadiscono la linea dell'Esecutivo che, come noto, ha una chiara collocazione atlantista ed europeista. L'Italia continuerà a muoversi dando seguito agli impegni internazionali assunti in sede di Unione europea e NATO con l'Ucraina. Siamo infatti consapevoli che la discussione sul tema dell'Ucraina e sugli impegni internazionali assunti dall'Italia verso questo Paese e verso il suo popolo, oggi in ginocchio a causa di una guerra insensata, merita un momento specifico e dedicato. Ringraziamo pertanto il ministro Crosetto che oggi ha illustrato la posizione del Governo italiano, giustamente coinvolgendo a pieno titolo il Parlamento in un confronto serio, costruttivo e rispettoso.

Come dicevo prima, gli impegni assunti oggi dall'Italia sono in linea con quelli presi dai Governi precedenti. Chi oggi coglie il pretesto per attaccare il Governo definendolo guerrafondaio in quelle occasioni ha votato a favore dell'invio di materiali civili e militari all'Ucraina. Dunque, eviterei inutili strumentalizzazioni. Cari colleghi, bisogna tenere la politica estera fuori dalle strumentalizzazioni. *(Applausi)*. Lo dobbiamo fare per il bene della nostra Nazione.

In un'aggressione militare ci sono sempre un artefice e una vittima. In questo barbaro conflitto, che sta mietendo migliaia e migliaia di vittime, davanti a un'offensiva militare che è sempre più grave, noi riteniamo che la vittima, cioè l'Ucraina, debba avere i mezzi per difendersi. È infatti noto a tutti che, come coalizione, ci siamo presentati di fronte agli italiani con una chiara identità e un altrettanto chiaro e limpido posizionamento a livello internazionale, ribadendo la nostra fedeltà all'istituzione atlantica e ai valori dell'europeismo. *(Applausi)*. Questi impegni assunti con i cittadini sono stati concretizzati nelle prime settimane di Governo.

Come noto, lo scorso 25 novembre il ministro Crosetto ha incontrato l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Shawn Crowley. Questo importante incontro ha sottolineato la solida collaborazione e storica amicizia tra Italia e Stati Uniti, oltre che la condivisione di un percorso a sostegno dell'Ucraina. Inoltre, il 30 novembre scorso si è svolta a Bucarest la riunione dei Ministri degli esteri dei Paesi membri della NATO. In quell'occasione si sono affrontati diversi temi, tra cui il conflitto in Ucraina. Come sempre, il nostro Paese ha evidenziato di volere una pace che rispetti l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

D'altronde, l'attacco russo all'Ucraina sta oggi provocando seri problemi e grandi difficoltà soprattutto alle popolazioni civili. L'offensiva della Russia sta infatti distruggendo pesantemente le infrastrutture ucraine, mettendo così al buio le città e costringendo al freddo centinaia di migliaia di cittadini. Dopo le numerose ondate di attacchi missilistici, tutte le centrali termiche e idroelettriche dell'Ucraina hanno subito danni. Il 40 per cento delle strutture di rete ad alta tensione sono danneggiate, come evidenziato qualche giorno fa dalle autorità. Purtroppo, a essere nel mirino di chi attacca sono sempre più spesso obiettivi civili, come molti di noi hanno appreso qualche giorno fa dalla stampa. A tal proposito, vorrei di cuore ringraziare e rivolgere un sentimento di sincera gratitudine a tutti i giornalisti inviati e agli operatori dell'informazione italiani, che ogni giorno rischiano la vita per informarci su questa terribile guerra. *(Applausi)*. Come dicevo, proprio qualche giorno fa abbiamo appreso dalla stampa che le truppe russe hanno preso di mira persino i soccorritori che stavano consegnando aiuti umanitari alla popolazione civile. Il nostro pensiero va soprattutto a chi in questa guerra sta soffrendo più di chiunque altro: anziani, donne, bambini. *(Applausi)*. È questo il volto più brutale e atroce di una guerra, cari colleghi.

Ecco perché approviamo la linea di continuità di questo Governo rispetto al precedente Esecutivo, come ricordava lei, signor Ministro. Per queste regioni, cari colleghi, giudichiamo positivamente la

posizione espressa stamattina dal Governo e pertanto annuncio che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE voterà a favore della risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del Ministro. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, signor Ministro, sono trascorsi oltre nove mesi da quando l'ingiustificata e ingiustificabile aggressione di Putin contro l'Ucraina ha riportato l'orrore della guerra nel nostro continente. Dopo nove mesi di distruzione e dopo decine di migliaia di morti e milioni di profughi, con una crisi che flagella l'intera Europa, dobbiamo ammettere che la soluzione purtroppo non è vicina. Il solo cambiamento è che ci stiamo abituando a considerare quasi normale ciò che un anno fa era inimmaginabile; la guerra diventa una notizia fra le tante, scivola in fondo alle pagine dei giornali e piano piano le notizie sulle migliaia di soldati uccisi, sulle popolazioni civili allo stremo e sui milioni di profughi entrano a far parte di una nuova normalità. Ma questa normalità torva è un'illusione ed è la più pericolosa di tutte. Siamo come sonnambuli che camminano sul ciglio di un abisso; basta un niente, basta un errore, un missile che cade qualche chilometro più distante dall'obiettivo o un'esplosione su una delle centrali nucleari che sorgono in Ucraina, e da una situazione che già è tragica ci ritroveremo in una vera e propria apocalisse.

In questo quadro, per qualsiasi persona ragionevole non dovrebbe esserci dubbio su quale sia la priorità assoluta: trovare una soluzione che metta fine alla guerra, allontanando il rischio estremo che incombe. Su questo siamo sicuramente d'accordo in tanti, in tantissimi (l'ha detto anche lei); tutti ripudiamo la guerra. Non siamo però d'accordo su come raggiungere questo obiettivo e questa non è certo una differenza di poco conto. Purtroppo a oggi nessun reale tentativo di mediazione è stato avviato. È come se si aspettassero gli eventi, da tutte le parti: la conquista o la riconquista di un pezzo di territorio, l'effetto a lungo termine delle sanzioni, l'attesa cinica e feroce dell'inverno, nell'idea che il gelo e il bombardamento delle fonti di energia, con la popolazione ucraina costretta al buio e al freddo, ottengano quello che nessuna via diplomatica si sforza di cercare.

Noi, Ministro, in solitudine abbiamo detto di no alla scelta delle armi fin dall'inizio. Apprezzo naturalmente il fatto che, con il tempo, questa posizione abbia oggi guadagnato consenso anche in altre forze politiche. Ci veniva raccontato, anche qui in Parlamento, che armare gli ucraini era una condizione indispensabile per un negoziato più giusto; la grande maggioranza delle forze politiche diceva questo. Noi non abbiamo mai banalizzato questa posizione. Ci siamo interrogati su questioni che anche noi consideriamo di prima grandezza, etiche finanche (sul diritto alla resistenza di un popolo aggredito, innanzitutto), e mai siamo stati equidistanti. Ma abbiamo sempre pensato che quella della corsa agli armamenti non fosse la soluzione. *(Applausi)*.

Oggi, dopo nove mesi, ci permettiamo di fare una domanda e chiediamo una risposta. Vogliamo sapere, Ministro, quando arriva il momento in cui l'equilibrio militare rende possibile l'iniziativa diplomatica. Quando arriva questo momento? Voi non lo dite, perché non potete dirlo e perché il rischio è che non arrivi mai.

Il punto è che non c'è oggi la possibilità di chiudere il conflitto per via militare, come è stato ricordato anche in altri interventi stamattina. Chi lo dice racconta una realtà che non esiste: è solo retorica bellica che non aiuta le vittime e non salva le persone. È per questo che oggi, mentre chiedete al Parlamento di continuare su una strada che non porta risultati, noi chiediamo invece un cambio di rotta: si chiuda questa pagina, si chiuda il racconto ipocrita che è stato fatto in questi mesi; si metta fine alle bugie che sono state raccontate. È stata costruita una retorica insopportabile: la tesi secondo la quale attorno all'idea della cosiddetta guerra dei valori, il pacifismo fosse più o meno inconsapevolmente funzionale all'aggressione. Tuttavia, come vi abbiamo detto tante volte e ve lo ripetiamo anche oggi, non è certo tra i pacifisti che troverete gli amici di Putin. *(Applausi)*. Andate a cercarli altrove, magari nella vostra maggioranza di Governo! Andate a cercarli nella destra sovranista, non farete nessuna fatica a trovare là gli amici di Putin. State lontani invece dalle nostre bandiere; tenete per voi questo racconto buono solo ad alimentare disinformazione e propaganda.

Se si vuole provare a fermare la guerra bisogna obbligatoriamente lanciare un segnale che parli un

linguaggio diverso da quello delle armi e della forza, certamente senza dimenticare la solidarietà attiva con gli aggrediti, la difesa della loro piena indipendenza. È l'Europa però che deve provare ad indicare un percorso diverso dal vicolo cieco in cui siamo finiti. Io spero ancora che l'Europa possa essere protagonista. La guerra si combatte sul terreno europeo, minaccia l'Europa, impone prezzi pesantissimi all'Europa; pur senza alcuna equidistanza, spetta all'Unione europea la responsabilità di cercare una via d'uscita diversa dalla corsa cieca verso l'abisso. Le divisioni e il peso degli interessi nazionali lo hanno sin qui reso impossibile; l'Europa si è autorelegata nel ruolo di comprimaria senza voce, ma quel segnale diverso e opposto rispetto all'*escalation* resta necessario e imprescindibile e può concretizzarsi soltanto scegliendo di interrompere la fornitura di armi all'Ucraina. Se non si indica una strada diversa, si perde la partita della pace senza nemmeno giocarla.

Pensiamo invece che sia indispensabile un'iniziativa multilaterale che includa la convocazione di una conferenza di pace, con un rinnovato protagonismo delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco e per la definizione di un nuovo quadro di sicurezza regionale ed internazionale, condivisa e costruita su un sistema di garanzie multilaterali. A nostro avviso la crisi attuale è legata anche al venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e il ruolo marginale fin qui svolto dalle organizzazioni sovranazionali ci pare un sintomo evidente di questa polarizzazione, come abbiamo scritto nella nostra proposta di risoluzione.

Infine, signor Ministro, vorrei fare un'ultima annotazione prima di concludere il mio intervento. Qualche giorno fa una persona che si chiama Mahmut Tat è stata estradata dalla Svezia alla Turchia. È un effetto collaterale della guerra - diciamo così -, un drammatico e vergognoso effetto collaterale della guerra, perché quella persona è un militante politico curdo che aveva chiesto asilo politico alla Svezia ed è stato invece consegnato ad Erdogan, il campione della repressione che bombarda le popolazioni inermi e che arresta i suoi avversari politici. Questa vicenda è la dimostrazione di quanto siano ipocriti i valori di cui per mesi ci avete parlato. Quali valori esattamente? In quest'Aula nessuno tranne noi ha detto una parola ai tempi dell'allargamento della NATO alla Svezia e alla Finlandia, eppure il prezzo di quella scelta era noto e lo avrebbe pagato sulla propria pelle il popolo curdo, lo stesso che tutti ringraziammo ai tempi della resistenza al sultanato nero dell'ISIS. Allora di quali valori esattamente si parla? Dove sono la libertà e la solidarietà in questo scambio infame? Noi ce lo chiediamo da mesi e ve lo chiediamo oggi ancora una volta.

Cambiate strada. Provate a ribaltare il punto di vista. Fatelo prima che sia troppo tardi, perché non basta dire che siamo tutti per la pace, se poi si alimenta la corsa agli armamenti e non si sceglie invece la strada del disarmo. Cambiate strada, perché quella che avete percorso finora non porta certo ad una pace più giusta e ad un negoziato migliore. *(Applausi)*.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, egregi colleghi, anzitutto rivolgo un ringraziamento al signor Ministro.

Sono stato sindaco e sono convinto che quando una persona si trova a occupare un ruolo di rilevanza complessiva, come lo è quello del sindaco o del Ministro, si va oltre il tifo della propria parte politica, assumendo su di sé un ruolo di sintesi, che è fondamentale portare avanti col piglio e con la fermezza che lei, Ministro, ha mostrato oggi in quest'Aula.

La ringrazio, Ministro, perché mi sento rappresentato da lei in questo momento storico assolutamente complesso e difficile. Non ha torto neanche chi mi ha preceduto nel dire che ci sono situazioni critiche che è difficile tenere in considerazione quando si fa una scelta radicale come questa, ma noi non possiamo mollare. Non possiamo allontanarci dalla strada intrapresa come comunità europea e internazionale nel contrapporsi all'invasione di uno Stato sovrano da parte di un altro Stato sovrano.

Poi è tutto giusto; abbiamo fatto anche scelte non proprio azzeccate; in passato il popolo curdo ha sicuramente qualche recriminazione da fare, così come i siriani, che sono stati vittime di una guerra fratricida terribile provocata essenzialmente dalle potenze internazionali che, nel corso del tempo, hanno anche cambiato posizione; ma questo è il momento di tenere duro e di arrivare a quel tavolo, di cui lei ha parlato, in cui finalmente la diplomazia possa fare la sua parte e portarci a una situazione di

pace.
Sulla pace abbiamo idee non del tutto coincidenti; ci può anche stare, ma io sono convinto che la pace ci sia soprattutto quando non c'è la guerra.
Come Gruppo delle Autonomie la sosteniamo, signor Ministro. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,52)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'intera Assemblea a studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «ITC Di Vittorio-ITI Lattanzio» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 11,52)

PAITA *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA *(Az-IV-RE)*. Il 24 febbraio 2022 è uno di quei tornanti della storia che rappresentano veri e propri spartiacque.
La guerra di invasione portata da Putin contro l'Ucraina ha cambiato tutto. Le conseguenze di quanto accaduto peseranno per decenni; conseguenze che vanno ben oltre i confini dell'Ucraina.
È un cambiamento epocale, che interroga e chiama ad agire e a ripensare il futuro anzitutto delle democrazie liberali, dell'Europa e dell'Occidente. Infatti, il tentativo messo in atto da Putin di annientare l'Ucraina e il suo popolo, un Paese che da sempre si sente parte della cultura europea, è il segno di una più ampia azione di indebolimento da parte delle autocrazie, come la Russia di Putin, verso le democrazie, verso le società democratiche e liberali fondate sullo stato di diritto.
C'è un filo che lega ciò che sta avvenendo in Iran - la battaglia per la libertà delle donne e dei ragazzi iraniani - con la battaglia per la libertà che il popolo ucraino sta portando avanti con grandissimo coraggio anche per noi. Ha fatto bene il ministro Crosetto a ricordarlo in quest'Aula.
Il nemico di questa lotta per la libertà sono i regimi autocratici, e non è retorico dire che in Ucraina si gioca anche il futuro delle nostre democrazie, il futuro dell'Europa. *(Applausi)*.
Da questa vicenda l'Europa deve trovare il coraggio di rilanciare il proprio progetto comune con ancora più slancio e determinazione, così come sin dall'inizio di questa vicenda è stata compatta nel rispondere schierandosi senza ambiguità dalla parte del popolo ucraino, sostenendo la sua lotta e avviando una politica di sanzioni alla Russia di Putin. Oggi, oltre a questo, è necessario un ulteriore salto di qualità: l'Europa deve diventare protagonista di un'iniziativa diplomatica che porti a una pace giusta *(Applausi)* - tornerò su questo punto - e, avviare nel solco della lealtà al Patto atlantico, un processo ormai indifferibile di costruzione di un sistema di difesa comune e di un esercito europeo.
La pace, quindi, oggi non può e non deve essere in alcun modo la resa dell'Ucraina. Ecco perché è necessario continuare a sostenere la lotta per la libertà di questo popolo attraverso l'invio delle armi.
Le possibilità della pace sono legate alla capacità dell'Ucraina di far capire alla Russia che non potrà vincere militarmente questo conflitto, alla possibilità per gli ucraini di riconquistare la maggior porzione possibile del loro territorio, al dare sostegno alla lotta degli ucraini perché possano affrontare questo terribile inverno di guerra.
L'invio delle armi è avvenuto materialmente - lo sappiamo - con l'adozione di cinque diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, autorizzati da una norma approvata in precedenza in Parlamento. Se l'Ucraina, dopo dieci mesi di guerra, non solo ha resistito all'invasione, non solo ha spezzato l'assedio di Kiev, ma sta riconquistando posizioni nella parte occidentale del Paese, è stato anche grazie alla solidarietà e all'aiuto che il Paese ha ricevuto dall'Occidente. *(Applausi)*. Senza questi aiuti, senza lo straordinario coraggio di questo popolo e la guida del presidente Zelensky, l'invasione avrebbe avuto un esito scontato e l'Ucraina oggi sarebbe sotto il controllo russo.
Basta l'invio delle armi? Certamente no; serve un'iniziativa forte della politica europea. Il presidente Macron sta lavorando in questa direzione; USA ed Europa devono agire unitariamente e l'Europa deve essere protagonista di un'iniziativa politica per affrontare il presente, ma anche per la ricostruzione dell'Ucraina quando si arriverà finalmente alla pace. Una pace - lo ripeto - che deve essere pace nella giustizia, una pace giusta e una pace che duri, perché una pace ingiusta si chiama resa, cari colleghi.

(Applausi).

C'è stato e continua ad esserci in questi mesi chi compie scientemente, con una disinvoltura cinica, un completo rovesciamento dei ruoli da aggrediti ad aggressori. Si sentono riecheggiare *slogan* e formule contro la NATO e l'atlantismo in alcune piazze dalle quali noi stiamo lontani. È un anacronismo che ha effetti anche paradossali in una certa sinistra: l'abbiamo appena sentito. Non mi stupisce invece che i campioni del trasformismo del MoVimento 5 Stelle inseguano queste piazze, pur di racimolare qualche facile consenso. *(Applausi)*.

Abbiamo appena sentito dal senatore Marton parole dalle quali ci separa veramente moltissimo; noi siamo altra cosa. Deve rimanere chiara sempre una cosa e non so trovare parole migliori di quelle usate da Francesca Mannocchi: «In una guerra di invasione, val la pena ricordarlo (...), funziona così. Sono gli invasi che vivono nei *bunker*, scendono in metropolitana con i sacchi a pelo per paura di morire schiacciati dal tetto di casa, solo da un lato del confine si vive con le sirene antiaeree nelle orecchie dal 24 febbraio, è per questo che da un lato del confine non può esserci pace senza giustizia. La demarcazione tra pace e giustizia attraversa l'opinione pubblica da mesi, come se i due campi anziché essere necessari l'uno all'altro fossero di segno opposto. Il conflitto in Ucraina si sta trasformando in una lunga guerra di logoramento, e rischia di diventare anche la linea di demarcazione tra una idea di Europa che rischia di frantumarsi sotto il peso di questa spaccatura dell'opinione pubblica»: questo Putin lo sa. È la condotta di ogni fanatismo creare divisione nel campo avversario e riempire il vuoto che si è creato seminando odio.

Vede, senatore Marton, dopo le parole che ho appena citato di una giornalista che andrebbe ringraziata per ciò che fa ogni giorno *(Applausi)*, lei fa bene essere orgoglioso della sua posizione, io invece mi chiedo che cosa lei abbia fatto per smentire tutto quello per cui ha lavorato durante il Governo Draghi. Siete davvero in una contraddizione incredibile e molto grave. *(Applausi)*.

Ecco perché anche oggi il nostro Paese deve dimostrare compattezza. Noi non possiamo essere l'anello debole dell'Europa e dell'Occidente, come vorrebbero i filo-Putin mascherati da pacifisti senza se e senza ma. Proprio in queste ore il *leader* del terzo polo, Carlo Calenda, è in Ucraina a dimostrazione della nostra serietà. *(Applausi)*.

Ecco perché occorre proseguire sulla strada indicata dal Governo Draghi per tenere unita l'Europa e chiedere che anche sulle questioni energetiche ci sia una solidarietà europea forte, che ancora - è giusto dirlo - non c'è. Chi aveva sperato che il costo dell'energia sfibrasse gli italiani nel sostenere l'Ucraina, fino ad oggi è rimasto deluso. Però il problema c'è, signor Ministro, è enorme e chiama a scelte nette, non più differibili, per garantire maggiore autonomia energetica al nostro Paese. Anche questo Governo deve agire con serietà e tempismo, e non fare della politica energetica l'ostaggio di distinguo che in questo momento non ci si può permettere. Sul rigassificatore di Piombino dovete dire parole nette e di serietà *(Applausi)*, se volete garantire autonomia energetica.

Oggi siamo qui a discutere di cosa fare nel corso del 2023. Molti hanno detto che sarebbe stato sbagliato affrontare l'argomento con un emendamento al decreto sul potenziamento della NATO e il Servizio sanitario in Calabria; istituzionalmente è così e noi apprezziamo che il Governo non abbia scelto questa strada, anche se - lo dico con franchezza - noi probabilmente avremmo comunque agito con serietà anche in quella situazione. Speriamo che il tentennamento sul tema delle sanzioni, che molto spesso anche da una parte della maggioranza viene avanti, si superi. *(Richiami del Presidente).*

Per questo oggi esprimiamo il nostro voto favorevole alla risoluzione che abbiamo presentato, per proseguire l'invio delle armi in Ucraina e dare maggiore slancio ad un'azione diplomatica, come terzo polo, alternativo ai populismi di destra e di sinistra, come opposizione responsabile e leale all'interesse superiore del Paese, come rappresentanti di un'Italia che non può rinunciare ad essere protagonista nel mondo che cambia e anche nei passaggi più difficili e più drammatici. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, signor Ministro, il nostro Gruppo ovviamente condivide lo spirito del provvedimento e l'intervento che il Ministro della difesa ha svolto. La posizione di Forza Italia è chiara su queste materie: noi ribadiamo *in primis* l'ingiustificata aggressione russa, che ha

rappresentato un episodio grave e una violazione dei più elementari principi dell'ordine internazionale. E siamo vieppiù preoccupati dalla prosecuzione dei bombardamenti, che continuano imperterriti con la distruzione di infrastrutture importanti e anche con una condizione sempre più difficile della popolazione ucraina. È una situazione che riteniamo insostenibile e Mosca sta cercando di ottenere in qualche modo ciò che non è riuscita a ottenere sul piano militare, rendendo impossibile la vita quotidiana della popolazione ucraina, le cui immagini anche in Italia arrivano ogni giorno.

In questo senso, quindi, la Conferenza sulla resistenza civile ucraina, che si svolge a Parigi e alla quale partecipa - su delega del Presidente del Consiglio - il vice presidente e ministro degli esteri Tajani, rappresenta per noi un'importante occasione per riaffermare nuovamente la vicinanza di tutti noi a Kiev in questa drammatica fase. Il sostegno quindi in tutti questi mesi c'è stato; sono state stanziate delle risorse e ci sono state iniziative e canali multilaterali.

L'Italia quindi è favorevole a un processo di pace, che sia ovviamente una pace giusta e rispettosa dei diritti dell'Ucraina e dei principi della Carta dell'ONU. Riteniamo che sia importante anche la missione dell'Unione europea di assistenza militare alle forze armate ucraine e tutti gli altri strumenti in atto.

Dopodiché, ministro Crosetto, noi condividiamo l'auspicio di un negoziato, di un processo di pace, anche perché noi che abbiamo sempre avuto una posizione chiara dalla parte degli aggrediti, non siamo ignari delle complessità della storia.

In questo periodo c'è qualche professore che va di moda nei programmi televisivi; ma ce n'è un altro, meno conosciuto, che si chiama Giorgio Cella, che ha scritto un bellissimo manuale. Lei forse lo conoscerà, altrimenti glielo consiglio.

Tale manuale parla della storia e della geopolitica della crisi ucraina e dice qualcosa che dovremmo tutti quanti sapere, ma che è bene ripetere: da secoli quelle terre sono sconquassate da conflitti, da secoli e secoli. Poi, se andiamo alla fase più recente, lei, da Ministro della difesa ed anche piemontese, sa bene che nel 1853 Cavour inviò i bersaglieri del Regno di Piemonte (perché non c'era ancora l'Italia unita) in Crimea. Li mandò, quasi che fosse una missione internazionale (ma non di pace, perché era una guerra), per far sedere il Regno del Piemonte al tavolo dei vincitori con i francesi e gli inglesi, per acquisire al processo risorgimentale il sostegno della Francia. Quindi, in Crimea si combatteva nel 1853; si è combattuto già prima e i russi erano la controparte della comunità internazionale.

Noi non ci dobbiamo, però, arrendere alla guerra, ma ragionevolmente capire che, prima o poi, un tavolo di negoziato realisticamente deve essere allestito.

Questo tenendo conto che la comunità internazionale ha avuto anche la colpa di trascurare quello che è accaduto nel Donbass ed in altre zone negli ultimi anni. Perché la guerra è esplosa con l'aggressione russa, ma c'era un conflitto strisciante del quale non ci siamo interessati. Noi occidentali, infatti, ci occupiamo delle guerre a fasi alterne: nello Yemen c'è una guerra, ma quando se ne parla? Lì c'era una guerra, ma non se ne parlava. Poi è esplosa in maniera più eclatante, con l'aggressione russa, e siamo qui a parlarne, a mandare armi e a fare quello che dobbiamo fare. Non abbiamo alternative, infatti, e non ci possiamo certo girare dall'altra parte, come lei ha ribadito.

Dopodiché, ci vuole il senso della *Realpolitik*. Noi abbiamo sempre rivendicato e come Gruppo parlamentare di Forza Italia ne siamo orgogliosi, un'azione risalente a molti anni fa, anche se non tantissimi. Qui parliamo di storia plurisecolare, quindi venti anni fa sono una sciocchezza rispetto a questa lunga tragedia. Mi riferisco a quando il Governo italiano, a Pratica di Mare, mise a sedere il mondo, l'Oriente e l'Occidente: c'era già Putin e c'era Bush. Quella politica di pace e di dialogo, che ha voluto il presidente Berlusconi, noi ci auguriamo che ritorni. *(Applausi)*.

Ma ci vogliono gli statisti per fare la politica di pace, ci vogliono i protagonisti. Noi auguriamo a quelli che oggi, più giovani, hanno queste responsabilità di poter fare meglio di quanto si è fatto, anche tenendo conto dell'esperienza di chi ha già fatto, ascoltandone i pareri e le opinioni. Del resto, il presidente Berlusconi è un esponente di punta di questa maggioranza, ormai in uno spirito di maggiore rispetto da parte di tutte le istituzioni italiane, poiché tutti ne hanno compreso la saggezza e l'esperienza. Mentre approviamo questo decreto per mandare armi, l'ipocrisia lasciamola da parte. Non lo dico per litigare. Il presidente Conte, come è stato detto più volte, ha incrementato - e ha fatto bene - il bilancio della Difesa. I Governi che lui ha guidato hanno mandato armi. Quindi, questa ipocrisia

elettorale, di un pacifismo un po' da imbellettati, sinceramente lasciamola stare. *(Applausi)*.

Poi, tutti vogliamo la pace. Se facciamo un sondaggio, ma chi è che vuole la guerra? Dopodiché, la guerra a volte è una necessità per la difesa dei popoli. L'Italia, nel rispetto della Costituzione, partecipa alle missioni di pace: le abbiamo fatte in Afghanistan e in altri luoghi, con le armi in pugno. E le facciamo, come disse una volta un suo predecessore, il generale Corcione, usando più i mestoli che i mitra. Ed era un riconoscimento positivo della capacità delle nostre Forze armate di soccorrere le popolazioni.

Noi non riusciamo a lasciare alcune terre della ex Jugoslavia, perché, se lei dicesse che ritiriamo i nostri carabinieri e i nostri militari dal Kosovo o altrove, le autorità locali risponderebbero di no, perché sono un prezioso presidio di sicurezza e di formazione delle locali forze armate e delle forze di sicurezza. Quindi, l'Italia ha tradizioni importanti anche in questa recente storia.

Noi abbiamo anche apprezzato che si sia fatto un provvedimento *ad hoc*, perché, ministro Crosetto, da parlamentare un po' esperto, devo dirle che, quando mi sono ritrovato in Commissione un decreto che trattava della sanità in Calabria, di armi all'Ucraina e di non so che altro, mi sono trovato in difficoltà. Io capisco che ad inizio legislatura vi fossero delle code contrattuali, definiamole così, della precedente legislatura, ma era difficile comprendere di che cosa dovevamo parlare.

Opportunamente si è circoscritta questa materia in un decreto apposito, che ci dà anche l'opportunità di una discussione sulle sue comunicazioni e poi di un provvedimento, che vareremo alla luce anche di queste risoluzioni, che oggi lo precedono e danno a questa vicenda il risalto che merita.

Quindi noi riteniamo si debba fare quello che stiamo facendo, ma si debba riattivare la diplomazia. Nei giorni scorsi, ho perfino apprezzato quando Putin, dicendo un no, rispondeva comunque a delle sollecitazioni americane seguite a incontri tra americani e francesi. Già dire no a un negoziato significava comunque porsi un problema. Dopodiché, sappiamo chi ha ragione e chi ha torto e su questo non prendiamo lezioni da nessuno. Ma studiamo anche la storia e sappiamo che il mondo è un posto complicato, dove poi ciascuno avrà delle regioni ancestrali. In quel Paese, infatti, c'è un conflitto che potremmo definire ancestrale (non c'era solo il 1853 dei nostri Bersaglieri). Speriamo, quindi, che ci siano anche in futuro delle Pratica di Mare. Ho letto con interesse - le avrà lette anche lei - interviste e considerazioni dell'anziano Kissinger, un signore che andò a parlare con Breznev e Mao Tse Tung - certamente io non li ho mai ammirati - che erano un po' più comunisti e un po' più autocrati di quelli che ci sono oggi. E ricordo che il Presidente degli Stati Uniti di allora si chiamava Nixon. E la diplomazia del ping pong e il dialogo con la Cina e con la Russia portarono in quel momento a una fase di distensione.

Ci vorrebbero più Kissinger e vorrei dire meno Biden, ma non vorrei essere irrispettoso. Diciamo che ci sono *leadership* un po' appannate in giro per il mondo e si dovrebbe anche attingere all'esperienza dei *leader* che, anche nel nostro Paese, hanno scritto pagine di storia e potrebbero dare un contributo utile.

Appoggiamo la risoluzione che la nostra capogruppo Ronzulli ha redatto e sottoscritto insieme agli altri Capigruppo. Appoggeremo il provvedimento che il Governo ha varato nei giorni scorsi e auspichiamo che, accanto al sostegno economico, umanitario e militare - come ha fatto anche il presidente Conte, che ha un'amnesia temporanea - si attivi poi anche la diplomazia e ci sia tutto quello che questa mozione richiede, anche al punto 4. Insieme al capogruppo Romeo e ad altri, sono stato insignito giorni fa di un premio per la pace, ma dobbiamo meritarlo anche nel Parlamento, e non soltanto recandoci qui o lì a ricevere una targa o un riconoscimento.

Ministro Crosetto, si dia da fare. Il malessere di oggi non l'ha frenata e quando non avrà la febbre, potrà fare ancora di più. Noi vogliamo un'Italia protagonista sulla scena non solo militare, ma anche politica e diplomatica. E mi consenta di dire che il Gruppo di Forza Italia e il presidente Berlusconi saranno un bagaglio di esperienza e di saggezza di cui la maggioranza, il Governo, il Parlamento, l'Italia e la comunità internazionale potranno in futuro ancora avvalersi. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Ministro, devo dirle che mi fa davvero piacere vederla. Benvenuto a

Palazzo Madama: finalmente quest'Aula sarà la sede di un dibattito parlamentare per quanto riguarda gli atti di indirizzo da intraprendere circa il conflitto in Ucraina.

Vede, signor Ministro, in questi mesi noi ci siamo sgolati per richiedere il coinvolgimento del Parlamento. E ci siamo sgolati per pretendere semplicemente il rispetto del nostro assetto costituzionale, che fino a prova contraria è ancora una Repubblica parlamentare *(Applausi)*, anche se il vostro sogno è quello di farne una Repubblica presidenziale, magari con l'uomo solo o la donna sola al comando. Ma su questo l'avviso subito, signor Ministro, che troverete la ferma opposizione del MoVimento 5 Stelle.

Malgrado le nostre continue richieste di parlamentarizzare le scelte su questa guerra intraprese - ricordo a tutti - da aprile scorso, con il Governo precedente, si è deciso ancora una volta di bypassare l'Assemblea per prendere le decisioni solo in seno al Copasir e rigorosamente senza voto. Lei deve dire la verità agli italiani, signor Ministro: l'ultimo e unico voto al riguardo risale a marzo, quando l'Ucraina era appena stata invasa e il contesto era molto diverso da quello attuale. Non ci sono stati altri voti.

Mi duole dirle, Ministro, che le sue comunicazioni odierne sono del tutto insoddisfacenti. Cosa è venuto a comunicarci? Nulla che questo Senato non sapesse già. È venuto a fare una retorica apologia dell'operato suo e del suo Governo. Ha persino tentato maldestramente di giustificare un autentico *blitz* che avete provato a fare inserendo - come lei stesso ha ammesso - la proroga del sostegno militare all'Ucraina tra le righe di un decreto del tutto estraneo alla materia, quello sulla sanità in Calabria: un vero e proprio colpo di mano, sventato grazie alla nostra ferma opposizione e al veto del Quirinale, a dimostrazione di quanto abbiate in spregio le procedure democratiche proprie della nostra Repubblica. A tal proposito, ringrazio anche il senatore Gasparri, che ha colto l'occasione per lavare i panni sporchi della maggioranza in pubblico. Tuttavia, rifiutiamo lezioni su negoziati di pace da chi si scambia doni a colpi di vodka e copripiumoni con l'amico Putin. *(Applausi)*.

Signor Ministro, tornando alle sue comunicazioni, lei ha fatto una ricostruzione storica della nascita dell'Alleanza atlantica. Ebbene, mi lasci chiarire ancora una volta la nostra posizione al riguardo, perché le sue parole hanno evidentemente distorto la nostra posizione ed erano chiaramente rivolte a noi. Domenica scorsa mi trovavo a Nettuno per un incontro e, tornando verso Roma, mi sono trovata a passare di fronte al cimitero monumentale dei caduti americani nella campagna d'Italia della Seconda guerra mondiale. Ho fermato la macchina e sono entrata. Da tempo desideravo farlo. Non c'era nessun altro visitatore, un'atmosfera rarefatta e irreale. Quelle infinite distese di croci bianche, di ragazzi per lo più morti giovanissimi, sono invece estremamente reali e impongono rispetto, oltre che dolore. Nessuno qui ha mai inteso mettere in discussione la nostra appartenenza alla NATO, sorta all'indomani del Secondo conflitto mondiale per garantire la pace. Tuttavia lei, nel suo discorso, ha affermato che ciascuno degli alleati fa la propria parte. Dunque, signor Ministro, le chiedo se la nostra parte sia semplicemente quella di dire sissignore?

Riteniamo che l'Italia possa e abbia la capacità e la forza per fare molto più di questo, per dare un indirizzo e non limitarsi alla passiva accettazione di decisioni prese altrove. Non le consento di travisare il sentimento e le idee delle migliaia di persone scese in piazza per chiedere la pace solo il 5 novembre scorso, perché lei ha parlato di qualcuno che invoca un atteggiamento passivo, tipico di chi aspetta che passi la tempesta e spera che non lo tocchi. No, signor Ministro, questo non glielo consento! Non è questo che chiede il popolo italiano e non è questo che chiediamo noi da mesi. Noi chiediamo, al contrario, che il Governo italiano assuma un atteggiamento proattivo e si prodighi per restituire all'Italia e all'Europa centralità nel processo decisionale, su un conflitto che - è bene ricordarlo - è in corso sul suolo europeo. Invece l'Europa pigola, limitandosi appunto a dire sissignore. Non le permetto neanche di insinuare che noi non siamo al fianco del popolo ucraino, come ha invece fatto. Dopo quasi 7.000 civili ucraini uccisi, altri 15.000 dispersi e 14 milioni, in maggioranza donne e bambini, in fuga da bombe, fucilazioni, stupri e torture, noi chiediamo al Governo una svolta, una fiera e coraggiosa presa di posizione che imponga ora alle armi di tacere e di intraprendere invece dei seri negoziati di pace. *(Applausi)*.

Anche se continuiamo ad aiutare l'Ucraina, gli americani devono iniziare a pensare a un tipo di pace

che desiderano. Innanzitutto la guerra dovrebbe finire rapidamente: più a lungo si trascina la guerra, più sarà distruttiva. La parziale espansione della NATO è stata un errore. Queste non sono le parole di un pericoloso sovversivo italiano o di qualche vigliacco che vorrebbe solo starsene in disparte, come ha detto lei. Queste sono le parole scritte oggi, sul «Washington Post», a firma di un noto giornalista americano. Eppure, lei è venuto qui a dirci che, quando il Governo deciderà un eventuale sesto pacchetto di aiuti militari - la sto citando - «seguirà la stessa procedura» e si relazionerà con il «Copasir sui contenuti dell'eventuale cessione». Continuerete cioè a bypassare il Parlamento. *(Commenti).*

Qui devo dirle un altro motivo per cui sono contenta di parlare con lei, perché l'ultima volta che ci siamo parlati è stato quando lei era presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) e io ero componente della Commissione difesa nella scorsa legislatura.

Ora lei, signor Ministro, che nella scorsa legislatura si dimise da parlamentare per restare Presidente della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza - cosa che le fece onore - non può non sentire tutta l'inopportunità politica nel rivestire invece il ruolo di Ministro della difesa, e cioè di essere colui che decide del *budget* da dedicare alle spese militari destinate proprio a quelle aziende dalla parte di cui legittimamente stava fino a ieri. Questo rende peraltro le sue posizioni in merito certamente più fragili: si tratta di un clamoroso esempio di quel fenomeno di mala politica che negli Stati Uniti è chiamato porte girevoli, per cui dal giorno alla notte si passa dal mondo privato a quello pubblico o viceversa, dal lobbismo al servizio delle aziende fornitrici al ruolo di decisore politico.

Contro il conflitto di interessi e contro questo malcostume della politica italiana le garantisco, signor Ministro, che il MoVimento 5 Stelle lotterà con forza.

Lei ha annunciato però anche un'altra proposta, che respingiamo con altrettanta forza, ovvero la possibile esclusione delle spese militari dal computo del *deficit* nell'ambito del Patto di stabilità: una completa follia bellicistica da parte di chi sta imponendo oggi al Paese una manovra impostata sull' *austerity*, senza una visione per il Paese, senza crescita, né giustizia sociale. Da un lato, vi fate alfieri del pareggio di bilancio e delle politiche restrittive; dall'altro, invitate a sforare il Patto di stabilità per le spese militari. *(Applausi)*. Ma siete sicuri che gli italiani, alle prese con bollette e caro prezzi, vi capirebbero?

Mi avvio alla conclusione, ricordandole, signor Ministro, che la pace non si costruisce con le armi e che con la vostra furia bellicista si sta imboccando una strada pericolosa, che ci conduce dritti a una guerra infinita e con rischio nucleare.

Fermatevi, signor Ministro. Ascoltate di più la maggioranza degli italiani e meno le *lobby* delle armi. Lo faccia per il bene del Paese.

La nostra proposta è di cessare le forniture delle armi, rafforzando il nostro sostegno economico e umanitario a Kiev e adoperandoci da subito per un immediato cessate il fuoco e per una conferenza di pace da tenere sotto l'egida delle Nazioni Unite con tutti gli altri *player* internazionali.

Noi, signor Ministro, non scegliamo affatto la strada facile. Al contrario, scegliamo quella più impervia, ma giusta. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,22)

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, piaccia o non piaccia, gli accordi internazionali si rispettano ed è per questo motivo che la Lega ha sottoscritto e voterà la proposta di risoluzione di maggioranza, oltre le altre proposte di risoluzione su cui il Governo ha dato parere favorevole.

Se ci fosse stato Conte presidente del Consiglio, saremo qui con lo stesso identico provvedimento preso da lui *(Applausi)*. Un conto è parlare quando si è all'opposizione, poi quando si è al Governo è tutt'altra cosa e il presidente Conte lo sa molto bene.

Ma il punto non è questo. Il punto è capire dove ci porterà il continuare a inviare delle armi - questa è un po' la domanda che si pongono tantissimi italiani - senza contestualmente aprire un credibile canale di compromesso e di dialogo tra le parti. Ci porterà verso una pace giusta? Ci porterà verso una lunga

guerra di logoramento stile Afghanistan o ci porterà a una *escalation* militare, visto che poi di recente la stessa Intelligence della Gran Bretagna ha messo in evidenza che, con l'andare del tempo, crescerà il sostegno iraniano alla Russia.

L'impressione è che l'Occidente non abbia una vera e propria strategia in grado di spegnere un incendio che potrebbe davvero travolgere tutti. Non lo dice Massimiliano Romeo, ma lo dice Alan Kuperman, uno dei massimi esperti negli Stati Uniti nel campo degli studi sui Balcani e sui Paesi dell'ex area comunista. Sarà così? Non lo sappiamo. Vogliamo però capire. Gli Stati Uniti e la NATO hanno una strategia?

Forse occorrerebbe un po' più di realismo politico che porti al più presto ad arrivare almeno a una tregua.

È per questo motivo che insistiamo perché il Governo italiano si faccia portatore di iniziative di una certa solidità per sostenere il dialogo tra le parti. Abbiamo anche suggerito che ciò avvenga con l'aiuto della diplomazia vaticana, che da questo punto di vista ha molto da insegnare. Abbiamo chiesto una conferenza di pace internazionale quando c'è stato il dibattito sulla fiducia al Governo Meloni. La conferenza di pace la farà la Francia con gli Stati Uniti e magari la prossima volta potrebbe essere l'Italia a farsi promotore e ospitare una conferenza di pace nel nostro Paese.

Per questo motivo - ed è un tema su cui stiamo insistendo molto - abbiamo ottenuto un rafforzamento del primo punto della proposta di risoluzione di maggioranza in cui si parla di intensificare i canali diplomatici. Abbiamo anche fatto aggiungere un quarto punto legato al coinvolgimento delle Camere attraverso delle comunicazioni lungo il percorso degli eventuali sviluppi che ci saranno da questo punto di vista. Questi sono due risultati significativi perché a essere interessato delle questioni sarà non solo il Copasir, ma direttamente anche il Parlamento. Questo è un punto politico notevole e importante che teniamo a sottolineare, a differenza di quello che abbiamo sentito dire prima. *(Applausi)*.

C'è poi la questione legata alla posizione italiana, a cui lei stesso - ministro Crosetto - ha accennato, che deriva anche dalla storia del nostro Paese. Nel contesto dell'Alleanza Atlantica l'Italia ha sempre avuto una posizione più di mediazione, anche in ragione della sua posizione geografica, anche durante la Guerra fredda nei rapporti con l'ex Unione Sovietica. Basti pensare anche ai rapporti con il Medio Oriente. L'Italia è stata spesso mandata avanti dagli Stati Uniti per cercare di capire le posizioni e le situazioni. Questo ruolo non ha mai messo in discussione l'Alleanza Atlantica.

Ciò che chiediamo è non mantenere un atlantismo assoluto e acritico, che ricorda la posizione molto sostenuta dal precedente Governo, ma optare per un atlantismo più equilibrato e ragionato. Alla fine, in modo molto garbato e gentile, noi continueremo a percorrere questa strada per una ragione molto semplice: ci piace poco quella sorta di retorica bellicista a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi. È bastato che cadesse un missile in Polonia per scatenare subito una reazione da parte di alcuni giornalisti, una certa stampa e anche alcuni esponenti politici che parevano entusiasti all'idea che la NATO entrasse in guerra con la Russia, mentre oggi è lo stesso Stoltenberg a ricordare che è meglio evitare che la NATO entri in guerra con la Russia. Di fronte a questa retorica bellicista e al muro del politicamente corretto, ogni giorno noi ricorderemo, con calma, garbo e gentilezza, che la nostra posizione deve essere volta a cercare di arrivare a un tavolo credibile per il negoziato di pace. Si tratta di una retorica bellicista spesso portata avanti da guerrafondai da tastiera e salotto, molti dei quali - mi si consenta di dirlo - non hanno neanche fatto il servizio militare e non sanno minimamente di cosa si sta parlando. *(Applausi)*. Lo dico giusto per ricordarlo, perché viene un po' da ridere a sentire certe dichiarazioni o leggere alcuni *tweet*.

Signor Ministro - come abbiamo già detto - pensiamo che la strada maestra sia questa e occorra andare in questa direzione soprattutto perché - come ha scritto Luca Ricolfi - finché si continuerà a pensare che qualsiasi gesto di apertura al dialogo equivalga a dare ragione a Putin, nessun percorso di pace sarà possibile.

Noi vogliamo ricordare questo passaggio molto importante, scritto da Ricolfi, per dire che, se vogliamo raggiungere la pace, di sicuro non la otteniamo deponendo le armi. Ce l'ha ricordato anche, di recente, un premio Nobel per la pace. Dall'altra parte, non la raggiungiamo neanche inviando armi e continuando a inviare armi senza riserve, come qualcun altro chiede. Questi sono i due estremi. La

verità sta sempre nel mezzo: sostegno all'Ucraina in tutte le sue forme - come è giusto che sia - ma, parallelamente, aprire un canale di diplomazia serio e credibile che porti al più presto a fare in modo che le parti comincino a parlarsi seriamente.

Questa è la strada che vogliamo portare avanti. Questa è la posizione che la Lega sostiene in tutte le sedi istituzionali possibili. Se questi due canali non dovessero procedere in modo parallelo, allora lì, Ministro, c'è il rischio concreto che l'Occidente alla lunga, se la guerra durerà, possa incrinare quella tenuta importante e fondamentale a cui lei faceva riferimento. Effettivamente si corre questo forte rischio. La nostra risoluzione e la nostra posizione sono molto chiare su questi due canali paralleli, con l'augurio e l'auspicio che il Governo vada verso questa posizione molto ragionata di equilibrio, prendendo spunto dalla storia del nostro Paese. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(PD-IDP)*. Ministro Crosetto, lei oggi è qui, in particolare, per l'azione che il Gruppo del Partito Democratico in Senato ha esercitato, un'azione di minoranza parlamentare, di opposizione politica, di vigilanza democratica. Siamo rimasti sorpresi, per non dire basiti, quando si è tentato, pochi giorni fa, di introdurre questo tema, così rilevante e importante - mi verrebbe da dire così gigantesco - quasi di soppiatto all'interno di un provvedimento burocratico di proroga, come se si dovesse discutere della vicenda della guerra nei ritagli di tempo di un esercizio retorico banale. È stato un atteggiamento preoccupante, per quanto riguarda la concezione del ruolo e dell'azione del Parlamento. La nostra reazione in Commissione, unica tra le opposizioni, ha riportato il tema nei giusti luoghi, sui binari corretti, nelle sedi e nelle modalità proprie, che sono le seguenti: una discussione politica, un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, un voto del Parlamento.

Noi non discutiamo oggi di un corollario delle nostre vite.

Colleghi, noi discutiamo del cuore della vicenda storica di questi tempi che siamo chiamati ad attraversare. Perché il cuore? Mai, in settantasette anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, scaturita nel cuore dell'Europa come quella attuale e come la Prima guerra mondiale, si era voluto legittimare un principio che noi volevamo, immaginavamo e pensavamo fosse bandito dalla storia: il principio che la violenza, la prepotenza e la guerra fossero lo strumento per la determinazione delle questioni internazionali. Ministro Crosetto, lei ricorderà forse frasi come: la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi; la violenza è la levatrice della storia; la guerra è da glorificare perché è l'igiene del mondo. Erano concetti, idee e pensieri che generarono i drammi del Novecento. *(Applausi)*.

Bene - o male - colleghi, Putin il 24 febbraio ci ha voluto riportare all'idea che siano la forza, la violenza e la guerra l'unica regola del mondo.

Se la guerra è la fine della pace, bisogna avere il coraggio di dire che è anche la fine della libertà, perché la libertà esiste solo nella pace e solo con la pace. *(Applausi)*.

È stato ricordato dal collega Delrio - e desidero ribadirlo - qual è stato il metodo con cui anche in questi minuti si sta esercitando violenza da parte di Putin. È il metodo siriano: il capo delle armate russe che in questo momento stanno uccidendo donne e uomini innocenti è ribattezzato il generale Armageddon. Le milizie che stanno scorrendo sull'Ucraina sono quelle che si sono rese famose ad Aleppo. Di fronte a tutto ciò noi abbiamo guardato da un'altra parte in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni. *(Applausi)*.

Allora, cari colleghi, in questo momento dobbiamo farci due domande: tutto questo è cessato dal 24 febbraio? Sono cambiati gli obiettivi di Putin? Mi riferisco a quelli politici, cioè l'attacco al modello occidentale, al modello liberale, al modello democratico, ma anche a quelli militari: Putin non vuole più riportare Kiev nella sfera di influenza russa? Non vuole più realizzare un corridoio terrestre fra il Donbass e la Moldavia? Non vuole più smembrare l'Ucraina? Soprattutto però facciamoci la domanda finale, chiave di tutto il nostro ragionamento: è forse cessato il diritto del popolo ucraino di difendere la propria libertà, la propria indipendenza, la propria sovranità? Questo è il punto su cui noi saremo chiamati a votare. *(Applausi)*.

Considerate che noi siamo in una situazione molto delicata: stante la situazione sul terreno, Mosca non può imporre a Kiev le sue condizioni negoziali e Kiev appare rinfrancata dai successi sul terreno e

quindi rilancia. Pertanto, lo *status quo* rischia di congelarsi e potrebbe essere modificato da un nostro errore, perché una riduzione del supporto occidentale di aiuto alla resistenza ucraina farebbe pendere la bilancia verso Mosca. Mi domando se è quello che vogliamo. È questa la responsabilità che ci assumiamo con il voto. Diversamente lo *status quo* potrebbe essere modificato da una ripresa diplomatica forte, fruttando ogni spazio, ogni spiraglio. Non è vero che la situazione è sempre immutabile: a Bali il vertice G20 ha condannato l'aggressione russa, è ripreso il dialogo tra USA e Cina, c'è un confronto fra l'*intelligence* statunitense e quella russa.

Dobbiamo lavorare in questo senso perché, signor Ministro, noi donne e uomini democratici siamo quelli dell'etica della volontà, perché crediamo che i valori, i principi, le ispirazioni sono al fondo del nostro agire. Crediamo davvero ad un ideale di un mondo senza la guerra, che per noi è il fondamento di una società più giusta che vogliamo costruire. Tuttavia questa volontà, questo ideale non è irenico, non è illusorio, non è infantile, perché si plasma con la seconda etica, che è quella della responsabilità. Gli ideali, infatti, vanno calati nella storia e il politico è colui che agisce in relazione ai tempi in cui vive. E questi non sono elementi opposti, ma si completano a vicenda per quella che Max Weber definiva la vocazione dell'uomo politico.

In noi troverà questo, ma le dico anche cosa non troverà in noi. Non troverà chi è disposto a farsi pagare in rubli i biglietti aerei per Mosca, per aprire non meglio precisati negoziati all'insaputa del proprio Governo. *(Applausi)*. Non troverà chi scambia nostalgiche effusioni e bottiglie di vodka e di Lambrusco, ospitando nelle proprie TV i responsabili delle stragi in Ucraina e la loro falsa propaganda. *(Applausi)*. Non troverà neppure chi, alla guida del proprio Governo, ha aderito al progetto di caccia militare di sesta generazione, aumentando nei due Governi da lui guidati la spesa militare del 17 per cento, e che oggi ci fa la morale sul pacifismo.

Vede, Ministro, esiste l'etica della volontà come anche l'etica della responsabilità, ma non esiste l'etica dell'opportunismo.

Noi non siamo intercambiabili nel teatro della politica e l'interesse del Paese ci sta a cuore sia che siamo all'opposizione sia che siamo in maggioranza. *(Applausi)*.

Siamo stati educati alla politica da una persona che, a sedici anni, l'età dei ragazzi che stanno ora assistendo ai nostri lavori dalle tribune, sulla piazza di Castelfranco Veneto venne portata ad assistere all'impiccagione di alcuni compagni di scuola. In quel momento, quella persona - così disse - capì allora che, per cambiare il mondo, bisognava esserci: non guardare dalla finestra *(Applausi)*, ma esserci, prendersi le responsabilità, sporcarsi le mani con il fango della storia.

Oggi le Castelfranco Veneto si chiamano Bucha, Irpin, Borodyanka, Kharkiv, Mariupol, e noi saremo giudicati se ci siamo affacciati alla finestra o se ci siamo stati. E per esserci, per cambiare il corso degli eventi, bisogna assumersi le responsabilità con quella volontà che oggi in quest'Aula declamiamo e proclamiamo. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,41)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare a nome dell'Assemblea studenti e docenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Colamonico-Chiarulli», di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. *(Applausi)*.

Peraltro, ad Acquaviva ho degli amici. La mia ex assistente Perrone è proprio di Acquaviva.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 12,42)

SPERANZON *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, il voto di oggi ci pone di fronte a una scelta, così come ha ricordato il ministro Crosetto nella sua ampia ed esaustiva relazione - di cui lo ringrazio - che ha dato la possibilità di svolgere un dibattito in Aula abbastanza ordinato. Sottolineo l'avverbio abbastanza perché, purtroppo, da parte di alcuni senatori smemorati, si sono dimenticate quelle che sono state per anni le posizioni assunte in tema di difesa e di posizionamento dell'Italia a livello internazionale.

Il voto di oggi ci pone di fronte a una scelta tra le ragioni di un Paese aggredito, invaso e intenzionalmente portato allo stremo, e le ragioni di chi vorrebbe lasciarlo in balia dell'aggressore, costringendolo ad accettare condizioni di pace ingiuste e disonorevoli.

Il ministro Crosetto ha ripetuto più volte la parola «pace» nel suo intervento, ma ha aggiunto anche l'aggettivo «giusta». Il nostro obiettivo, infatti, è certamente la pace, ma una pace giusta, non una pace ottenuta cedendo ai ricatti dell'invasore e assecondandone le mire espansionistiche.

Su questo punto Fratelli d'Italia ha sempre mantenuto e sempre manterrà - all'opposizione così come al Governo - una linea politica decisa e coerente, e non per una questione di opportunità politica, ma per coerenza con i nostri principi.

Noi crediamo che la difesa della sovranità, dell'integrità territoriale, delle libertà e della stessa vita dei cittadini ucraini sia nell'interesse dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente, ma sia prima di tutto una questione di giustizia. Per questo, dai banchi dell'opposizione siamo stati pronti a sostenere, con grande senso di responsabilità e patriottismo, le decisioni di una maggioranza di Governo che non era la nostra e oggi, da forza politica maggioritaria all'interno del nuovo Governo, continueremo a seguire questa linea.

Con il voto di oggi noi vogliamo ribadire il nostro sostegno a un popolo aggredito, un sostegno però che non può limitarsi alle buone intenzioni o a un pacifismo astratto, arrendevole e accondiscendente verso l'invasore. Non c'è dubbio alcuno che Putin veda in certo pacifismo, magari inconsapevole in chi lo pratica, lo strumento più efficace per indebolire e fiaccare le posizioni dell'Occidente.

La difesa dell'Ucraina richiede mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari: mezzi, materiali ed equipaggiamenti che serviranno a difendere le città, i villaggi, le industrie e le infrastrutture critiche del Paese e potranno contribuire a liberare numerosi territori dalla morsa delle forze di occupazione russe, così come già successo nelle regioni di Kherson e Kharkiv. Chi sostiene che l'invio di aiuti militari all'Ucraina possa causare una *escalation* militare ignora volutamente o non considera il fatto che l'alternativa, quella che loro chiamano *escalation*, è la resa incondizionata dell'Ucraina *(Applausi)*; una resa ad un nemico che si è spinto a pochi chilometri da Kiev, ha commesso crimini di guerra, ha causato l'esodo di milioni di persone e continua a colpire sistematicamente le città e le infrastrutture del Paese; un nemico che, a distanza di novant'anni dall'Holodomor, che provocò milioni di morti per fame in Ucraina ai tempi dell'Unione Sovietica di Stalin, ha cambiato faccia e bandiera, ma continua a considerare l'Ucraina una provincia ribelle da sottomettere. Perciò, gli aiuti militari non finiranno per inasprire un conflitto che per il popolo ucraino è stato aspro fin dal primo giorno, ma serviranno piuttosto a riequilibrare questo conflitto, a tenere vive le speranze di un popolo oppresso che lotta da mesi per la propria terra e per la propria libertà.

Ogni giorno, cari colleghi, ci sono decine e decine di missili che vengono intercettati e vengono distrutti proprio da quei sistemi di difesa che forniamo agli ucraini. *(Applausi)*. Quei missili sono diretti non solo sulle abitazioni - nella peggiore delle ipotesi - o sulle caserme, ma anche verso le centrali elettriche. L'obiettivo dell'invasore è proprio quello di costruire un nuovo Holodomor, di stremare gli ucraini, di portarli alla fame e - come ha ricordato il ministro Crosetto anche nella sua replica - di mettere in difficoltà i Governi dell'Occidente di fronte a un esodo di massa dalle province ucraine. Allora, chi parla di corsa agli armamenti non sa davvero di cosa parla, perché attraverso questi strumenti noi non solo difendiamo il diritto di difendersi, ma evitiamo che i missili russi creino ancora più danni e ancora più vittime e lacerino ancora di più il popolo ucraino.

L'Ucraina non chiede aiuto all'Italia, all'Unione europea o alla NATO per aggredire un altro Paese; non vuole conquistare, non vuole espandersi, non ha ambizioni imperiali. Vuole soltanto resistere ed esistere, essere libera e sovrana. Per un partito come il nostro, che ha sempre creduto nella sovranità, nell'indipendenza e nella difesa del territorio e dei confini, consentire al popolo ucraino di difendersi significa semplicemente essere coerenti con questi valori.

Sul piano internazionale l'Italia, come ricordato più volte dai colleghi senatori e dal ministro Crosetto, e come hanno sottolineato anche molti senatori che mi hanno preceduto, fa parte dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica. Sia l'Unione europea che l'Alleanza atlantica, nonostante alcune legittime differenze di vedute tra Paesi membri, hanno fornito sin dall'inizio del conflitto un grande sostegno all'Ucraina, in termini diplomatici, militari, economici ed umanitari. L'Occidente per una volta ha dimostrato una compattezza e un'unità di intenti che hanno sorpreso tutti, compresa la Russia, riuscendo anche a portare sul proprio campo Paesi che ne erano esclusi e mettendo in condizione,

come è stato ricordato nella relazione del Ministro, di portare alle Nazioni Unite un voto di condanna nei confronti dei comportamenti della Russia da parte di Paesi tradizionalmente vicini a Putin.

La solita narrazione dell'Occidente diviso e in declino non ha retto di fronte a questo evento di portata storica. Certamente vanno raccolti gli appelli, fatti da molti dei senatori intervenuti, a costruire e rafforzare un tavolo negoziale; è una necessità sentita da tutti noi. Siamo convinti però che, attraverso il sostegno all'azione di questo Governo, stiamo intraprendendo proprio questa strada, che è quella giusta per favorire la nascita di un tavolo negoziale. Ciò tenendo conto che, senza un'apertura anche flebile di disponibilità da parte dei confliggenti, le armi della diplomazia sono purtroppo insufficienti, ma vanno naturalmente e comunque supportate con ogni mezzo.

Mi sia consentito replicare a un intervento, quello della senatrice Maiorino - poi magari riascolterà quello che vorrei dirle *(Applausi)* -, che credo non abbia capito che l'esclusione delle spese per la Difesa dal calcolo del *deficit* ha come obiettivo esattamente il contrario di ciò che ha detto: serve a liberare risorse per chi è più in difficoltà, restituendo risorse agli interventi sociali *(Applausi)*. È l'ABC, senatrice Maiorino, se lo faccia spiegare. Senatrice Maiorino, i conflitti di interesse esistono quando si mantengono i ruoli, non quando cessano *(Applausi)*; e magari chieda informazioni all'avvocato su quei clienti di cui si è occupato il presidente Conte. *(Applausi)*. Cos'erano, senatrice Maiorino, porte girevoli? Cos'erano, le *sliding door* dei 5 Stelle? *(Commenti).* Lezioni dai 5 Stelle... *(Commenti).*

PRESIDENTE. Credo che negli interventi abbiamo ascoltato argomenti su cui nessuno è stato interrotto. Comunque, senatore Speranzon, la invito a rivolgersi al Presidente.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, lezioni dai 5 Stelle, campioni di incoerenza *(Applausi)*, campioni di ipocrisia, voi che avete svilito il ruolo del Parlamento...

PRESIDENTE. Si rivolga al Presidente.

SPERANZON *(FdI)*. Loro che hanno svilito il ruolo del Parlamento, che hanno fatto uso smodato del voto di fiducia, che hanno sottratto al dibattito parlamentare tutti i temi della passata legislatura *(Applausi)*, che hanno votato tutto e il contrario di tutto.... forse è perché questi signori non hanno dei valori da difendere *(Applausi. Commenti)*, non hanno un'identità da difendere, ma hanno semplicemente delle poltrone conquistate ingannando il loro corpo elettorale.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore.

SPERANZON *(FdI)*. In questo momento delicato, signor Presidente, se l'Italia decidesse di voltare le spalle all'Ucraina, se decidesse di isolarsi rispetto ai propri alleati, se scegliesse di rimanere terza in questo conflitto (come se la terzietà tra l'invaso e l'invasore non fosse già indirettamente una scelta di campo), non sarebbe più indipendente né sovrana, come suggerito da qualcuno, ma al contrario avrebbe un peso minore nei tavoli decisionali e rischierebbe nel lungo termine di entrare nell'orbita delle potenze ostili all'Occidente.

Concludendo, signor Presidente, noi vogliamo invece che l'Italia giochi un ruolo da protagonista nella scena internazionale, sempre a difesa dei propri interessi nazionali, ma restando saldamente nel campo occidentale.

Per questo motivo, voteremo convintamente a favore della risoluzione di maggioranza e di quelle su cui il Governo ha espresso parere favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che il Ministro della difesa ha dichiarato di accettare le proposte di risoluzione nn. 2, della senatrice Paita ed altri, con una piccola riformulazione del primo impegno del Governo; 3, della senatrice Malpezzi ed altri, e 5, dei senatori Malan, Romeo, Ronzulli e De Poli, altresì con una limitata riformulazione nelle premesse.

Pertanto, tali risoluzioni saranno votate per prime, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Regolamento, secondo l'ordine di presentazione.

Essendo state accolte dai presentatori le modifiche proposte dal Governo, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

I senatori Guidi e Nicita hanno segnalato alla Presidenza, affinché resti agli atti, che era loro

intenzione votare a favore della precedente risoluzione.
La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Essendo state accolte dai presentatori le modifiche proposte dal Governo, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli e De Poli.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 4.
Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa, Guido Crosetto, che ringraziamo molto amichevolmente. *(Applausi)*.
Avverto che la seduta verrà sospesa per un'ora. Alle ore 14 arriverà il Presidente del Consiglio dei ministri per depositare, come stabilito dalla riunione dei Presidenti di Gruppo, il testo delle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, il cui esame si sta concludendo alla Camera dei deputati.
(La seduta, sospesa alle ore 12,59, è ripresa alle ore 14,30).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Abbiamo un po' ritardato l'inizio della seduta perché si protraeva alla Camera l'impegno del Presidente del Consiglio, che dovrà poi venire qui in Senato a consegnare il testo della sua relazione. Se non vi sono obiezioni, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, riservandoci di far intervenire il Presidente del Consiglio quando arriverà, anche interrompendo lo svolgimento a metà delle dichiarazioni di voto.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(274) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*** *(Relazione orale)* **(ore 14,30)**
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali***
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 274.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione finale.
DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi all'esame di questa Assemblea c'è un provvedimento importante che, al di là delle polemiche, spesso infondate, lanciate nelle scorse settimane, intende colmare un vuoto legislativo esistente nel nostro ordinamento giuridico. Ricordiamo tutti il caso di Modena, con un *rave party* abusivo a cui parteciparono oltre 3.000 persone, così come quello di Viterbo del 2021, una festa abusiva che purtroppo causò una vittima di soli venticinque anni. Sempre in quella tragica circostanza furono ricoverate decine di persone in coma etilico o in condizione di overdose.
Sono tutte situazioni che devono farci riflettere e apro a tale proposito una breve parentesi. Il problema

della diffusione della droga fra i giovani è sotto gli occhi di tutti ed è stato incredibilmente sottovalutato nell'ultimo decennio. C'è una diffusione delle droghe tra le nuove generazioni che è agghiacciante e del tutto simile, purtroppo, ai tragici anni Ottanta. Vorrei cogliere l'occasione per porre all'attenzione del Parlamento la necessità di adottare tutti gli strumenti opportuni per contrastare e prevenire il problema della diffusione delle sostanze stupefacenti e, nel contempo, inasprire le pene per chi trae lucro da questo mercato della morte.

Tornando alla questione del decreto in esame, non credo di poter essere smentito se dico che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia necessario disincentivare eventi specifici come i *rave party*, che non sono di certo concerti o riunioni per divertirsi, ma - al contrario - momenti di ritrovo pericolosi per l'ordine pubblico e per l'incolumità fisica di tanti giovani che vi partecipano, così come purtroppo dimostrano le cronache. Siamo consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dalle Forze dell'ordine, le quali devono avere gli strumenti adatti per contrastare questo fenomeno che ha causato decessi tra ragazzi e il ferimento sia di ragazzi che di poliziotti e del personale di tutte le Forze dell'ordine.

Di fronte a un dispositivo normativo che intende definire ciò che è legale e ciò che non lo è, tutelando l'incolumità fisica dei nostri giovani, dall'opposizione e da certa stampa si sono levati scudi contro questo decreto-legge. Ecco perché riteniamo che debbano essere previste pene certe per chi organizza questi ritrovi, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri ragazzi. Penso, ad esempio, allo strumento della confisca dei beni necessari a realizzare il raduno, che è previsto appunto nel decreto-legge all'esame dell'Assemblea. Questa è una misura che, secondo noi, è dissuasiva, in quanto in un *rave* gli strumenti utilizzati per diffondere la musica sono costosissimi, così come lo sono i mezzi per trasportarli. Il provvedimento all'esame di quest'Assemblea va proprio in questa direzione. Come ha sottolineato più volte il Ministro, che ringrazio, non è mai venuto meno e va dunque sempre garantito il diritto di esprimere il proprio pensiero, a maggior ragione se è un'espressione di dissenso, purché avvenga in una cornice di legalità e senza pregiudicare le libertà altrui.

Fin dall'inizio noi abbiamo condiviso l'impianto generale della legge, ma, a differenza dell'opposizione, abbiamo messo mano ad un provvedimento che il Parlamento ha sicuramente migliorato. Per questo motivo ringrazio i colleghi del mio Gruppo e di tutta la maggioranza, che hanno contribuito a introdurre le opportune modifiche, che dunque condividiamo.

Abbiamo apprezzato molto il lavoro di definizione della nuova fattispecie di reato introdotta. Siamo, infatti, soddisfatti del lavoro svolto, perché c'è stato un confronto adeguato e costruttivo, che ha portato appunto alla riformulazione del testo. Lo siamo perché l'impianto normativo rende più efficace il contrasto delle condotte illecite.

Mi avvio, quindi, alle conclusioni.

L'Italia, dunque, si dota di uno strumento legislativo adeguato al contrasto dei *rave party* illegali, a tutela dell'incolumità fisica dei nostri giovani. Per questa ragione, annuncio che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE voterà in maniera favorevole al provvedimento in esame.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, quello di cui parliamo oggi è il primo decreto varato dal Governo. Si tratta dunque, in un certo senso, di un biglietto da visita. Bisogna dire che difficilmente si poteva immaginare un esordio peggiore.

Il decreto-legge è sbagliato, dal mio punto di vista, da tutte le parti: nell'ispirazione, negli obiettivi che si propone, nei metodi chi adotta. Resta un passo molto grave, anche se depurato, come peraltro era inevitabile che fosse, dei suoi passaggi più inaccettabili, come quello che rendeva punibili anche i partecipanti ai *rave party* e soprattutto quello che apriva le porte alla possibilità di vietare ogni manifestazione, violando così in modo inconcepibile i principi basilari di ogni democrazia.

A quel passaggio è stato evidentemente posto riparo con un emendamento, che limita l'area di applicazione delle nuove norme agli eventi musicali, ma, a mio parere, resta davvero incredibile e profondamente inquietante che un Governo abbia potuto varare il decreto nella sua forma originaria, senza rendersi conto di quale gigantesco *vulnus* stava infliggendo alle regole della democrazia; oppure, peggio ancora, rendendosene conto, ma considerando la questione di secondaria importanza. Insomma,

o il disprezzo per la libertà di manifestare oppure la mera incompetenza: faccia lei, signor Sottosegretario.

In ogni caso, anche se limitato agli eventi musicali, il decreto, dal nostro punto di vista, resta comunque inaccettabile. Perché prendere di mira proprio gli eventi musicali con norme così draconiane? Sono un problema così urgente, così impellente, così minaccioso da richiedere il varo di norme eccezionali? Sono per caso una delle emergenze del Paese? Una delle piaghe che affliggono l'Italia e che richiederebbero davvero norme eccezionali, quali potrebbero essere la povertà, la diseguaglianza o l'evasione fiscale?

La risposta la conosciamo tutti e la risposta la conosce perfettamente anche il Governo, che peraltro lo ammette, con un certo candore o forse con notevole spudoratezza. Il vice premier Tajani, in un'intervista rilasciata il 9 novembre al «Quotidiano Nazionale» e mai smentita, giustificava così la drasticità del Governo: il problema è stato affrontato in Consiglio dei ministri perché c'era un *rave* in corso.

Che cos'è, una coincidenza? Un capriccio del caso, per cui è capitato che una delle prime riunioni del nuovo Governo si svolgesse proprio contestualmente a un *rave* illegale? Tra l'altro, era uno dei pochissimi *rave* illegali. Quest'anno in Italia ce ne sono stati in tutto tre: questa è la dimensione del problema.

Il Governo ha pensato di cogliere l'occasione per mostrare i muscoli, per dimostrare la propria intransigenza su un terreno particolarmente comodo. Evidentemente, è molto più facile prendersela con qualche centinaia di giovani che ascoltano musica, qualche volta esagerando nei decibel, che non con i grandi evasori, per esempio, o con le *lobby* potenti ed agguerrite.

Insomma, si è trattato di una cosa che si chiama propaganda e, in questo caso, anche una propaganda particolarmente di bassa lega. È davvero un pessimo segnale.

Abbiamo visto già negli anni passati Ministri confondere programmaticamente il loro Ministero con i palchi dei comizi, prendere provvedimenti guardando soltanto al tornaconto di un facile consenso, per esempio, confondere gli interessi del Paese con gli esiti di un successivo sondaggio. Io penso sia fondamentale per tutti, anche per lo stesso Governo, mettere un freno drastico a questa tendenza: propaganda e atti del Governo devono tornare ad essere sfere diverse, separate e non sovrapponibili.

Infine, questo decreto è profondamente sbagliato nel merito. Conviene ricordare che l'articolo 17 della Costituzione non prevede eccezioni per gli eventi musicali: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Sottolineo il termine «comprovati», perché invece questo decreto si muove sul terreno scivolosissimo del pericolo presunto, che notoriamente non è affatto ben visto dalla Corte costituzionale, a meno che non si tratti della tutela di beni fondamentali come la vita o come la salute. In casi come questi sarebbe davvero più saggio muoversi tenendo in equilibrio un certo grado di tolleranza e anche la giusta attenzione per la protezione della salute di chi partecipa ai *rave*, ma protezione e repressione sono concetti profondamente diversi. Non siamo di fronte a pericolosi criminali, non si tratta di nemici che possano o debbano essere trattati come pericoli pubblici, stabilendo peraltro sanzioni esorbitanti come la condanna a un massimo di sei anni. Faccio solo notare, anche relativamente a recenti drammatici fatti di cronaca, che in Italia il possesso illegale di armi è punito con una reclusione da tre a dodici mesi. Qui si parla di una reclusione da tre a sei anni. In nessun altro Paese europeo sono previste pene così smisurate. Ed è davvero una magra consolazione sentirsi dire che la pena sproporzionata serve a rendere possibili le intercettazioni, perché le stesse intercettazioni sono uno strumento che andrebbe utilizzato con misura e soprattutto nelle fattispecie di reato gravi abbastanza da giustificare un controllo minuzioso, peraltro senza voler aggiungere che proprio sul tema dell'abuso dello strumento il Ministro stesso aveva espresso recentissimamente in audizione in Commissione una posizione assai diversa, quindi fareste bene a chiarirvi tra di voi.

Insomma, ancora una volta in questo Paese si disegna un'idea di giustizia a targhe alterne - lasciatemela definire così - forte con i deboli, assolutamente poco garantista su materie e questioni che

tutto sono tranne che un pericolo reale ed immediato. Poi sarebbe bene anche discutere di garantismo, lo dico per inciso, perché avete inserito nello stesso decreto cose anche molto diverse tra di loro, ma lo dico rapidamente per dire che considero sbagliata anche la riforma del carcere ostativo, che invece di seguire il tracciato segnato alla Corte costituzionale, articola un sistema di misure a mio avviso in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, il che peraltro significherà in futuro anche un aggravamento del già insostenibile sovraffollamento delle carceri.

In ogni caso, tornando ai *rave*, c'è un'altra ragione ancora e più di fondo che motiva il nostro dissenso e il nostro voto non semplicemente contrario, ma radicalmente contrario. *(Applausi)*. I *rave* e la loro storia trentennale sono una prassi dell'aggregazione giovanile, che vi piaccia o meno, fatevene una ragione. In alcuni Paesi europei, evidentemente un po' più avanzati del nostro, che cercano di leggere la questione con uno sguardo che non è semplicemente lo sguardo dell'ordine pubblico, sono considerati uno spazio di libertà, di cultura, addirittura qualcuno li utilizza per fare mercato, pensate voi. Si cerca, per l'appunto, di comprendere, non soltanto di reprimere fenomeni come questi. In quei Paesi che invece hanno privilegiato un impianto proibizionista, sapete cosa è successo? Che i *rave* sono aumentati, non sono certo diminuiti, come è del tutto evidente quando si mettono in campo politiche proibizioniste che vengono utilizzate semplicemente come bandiere e non certo per risolvere i problemi. Insomma: propaganda, *fake news* continue, costruite ad arte, che andrebbero messe da parte una volta per tutte, perché non fate bella figura a cavalcarle in questo modo.

Allora, davvero, provate a fare meno ragionamenti ideologici. Basta accarezzare la pancia di un elettorato a cui - lo capisco - non potete dare di più. Evidentemente non potete concedere le promesse che avete raccontato in campagna elettorale, perché la realtà dei fatti è un po' più difficile della propaganda, e quindi concedete bandierine e contentini da sventolare: complimenti!

Concludendo, a chi pensa che alla fine un *rave* è solo un *rave* e sono altri i divieti su cui indignarsi, voglio ricordare una cosa molto precisa: le norme liberticide sono liberticide sempre, di qualunque argomento si parli e il rischio che si cominci così per poi passare ad altro è sempre dietro l'angolo. Per ora e per fortuna non ci siete riusciti, perché il vento di indignazione che si è mosso nel Paese ve lo ha impedito e spero che non ci riproverete. Sappiate, in ogni caso, che troverete sempre la nostra opposizione radicale e il nostro più profondo dissenso. *(Applausi)*.

Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 (14,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni.

MELONI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, domani mattina sono all'ordine del giorno le mie comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022. Come mi è stato riferito dal presidente La Russa, al fine di allargare le maglie del dibattito e di offrire maggiore tempo alla discussione, il testo delle comunicazioni può essere consegnato e così posso fare tranquillamente. Come sapete, oggi è in corso la riunione del Consiglio dei ministri europei dell'energia e quella energetica è una delle questioni oggetto della riunione di giovedì: quindi, se da qui a domani mattina vi fossero delle novità in termini di contenuti, mi riservo di aggiungere in apertura di seduta quegli elementi. Altrimenti, se non ci fosse nulla di nuovo, per me va bene consegnare il testo delle comunicazioni e lasciare più spazio al dibattito di domani, per intervenire poi in sede di replica.

Le consegno, dunque, signor Presidente, il testo del mio intervento e la ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio, e prendo atto della consegna del testo delle comunicazioni che lei ha reso alla Camera dei deputati.

Comunico che il documento da lei consegnato sarà stampato e pubblicato nella sua interezza nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 avrà luogo nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 14,47)

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il convinto voto contrario del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe. Voteremo contro il decreto-legge in esame per due ragioni principali, la prima delle quali è di politica generale. Il cosiddetto decreto-legge *rave party* è stato il primo provvedimento che il Governo ha assunto dopo essere entrato in carica e francamente lascia sconcertati che il nuovo Governo politico del Paese, in un momento così delicato per la nostra Repubblica, abbia determinato di riunirsi non per occuparsi delle numerosissime ed estremamente gravi emergenze che il Paese fronteggia, ma per parlare di *rave party*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 14,48)

(*Segue* SCALFAROTTO). È una cosa che lascia sconcertati, soprattutto in prospettiva, perché l'impressione che si ha è che il Governo, come strategia generale, nell'incapacità di elaborare politiche originali utili al Paese, scelga di identificare dei nemici. Oggi sono i migranti e domani possono essere i ragazzi che a Modena stanno facendo un *rave party*, che vengono tra l'altro sgomberati con la massima calma e tranquillità, grazie alla capacità della prefetta di Modena e delle Forze dell'ordine, quindi senza che ci sia nessun particolare allarme. Ebbene, il Governo si riunisce per prendere questa decisione, che sembra proprio esorbitante rispetto ai bisogni del Paese, anomala, strana e singolare. Speriamo che il Governo cominci a governare, invece di identificare spauracchi e spaventapasseri che servono a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il secondo motivo sostanziale per votare in modo convinto contro questo decreto-legge ha a che fare con la politica giudiziaria, con le politiche del Ministero della giustizia, e lo dico al sottosegretario Ostellari.

Il fatto politico di questi giorni, dopo che questo decreto è entrato in vigore, è stato rappresentato dall'audizione del ministro Nordio in Commissione giustizia qui in Senato e poi alla Camera, un'audizione che ha fatto molto rumore nell'opinione pubblica a giusta ragione, perché il ministro Nordio ha detto delle cose particolarmente incisive e innovative, non avendo timori nel denunciare il re nudo. Ci ha parlato giustamente di presunzione di innocenza, ci ha parlato dell'esagerato uso delle intercettazioni e del diritto alla *privacy* delle persone, nonché dell'esagerazione e della tendenza che la politica ha a risolvere tutti i problemi del Paese grazie a una sanzione penale, per cui ci si mette la reclusione e si è risolto il problema. Basterebbe visitare un carcere per capire, cosa che vi invito sempre a fare, care colleghe e cari colleghi: vi ricordo che abbiamo questa prerogativa, quindi fatelo, perché aiuta molto a prendere decisioni sulla giustizia. Il Ministro ci è venuto appunto a parlare di un uso della reclusione che non può essere la panacea di tutti i mali; visitando le carceri i direttori vi diranno che lì ci va un sacco di gente che con il carcere non ha niente a che fare. Situazioni di marginalità sociale e di disagio psichico, tutto va a finire in una galera e questo non è degno di un Paese civile. *(Applausi)*.

Che cosa fa dunque il Governo? Nonostante le dichiarazioni garantiste del ministro Nordio, fa un bel reato nuovo di cui non sentivamo nessuna mancanza, un reato punito con una sanzione pesantissima, addirittura da tre a sei anni di reclusione, con una norma scritta tra l'altro - perdonatemi se lo dico - in maniera pedestre, come dimostra il fatto che, nonostante si sia usato un decreto-legge per introdurre un nuovo reato (cosa sempre sconsigliabile), il Governo abbia dovuto emendare esso stesso la norma, a dimostrazione scientifica e comprovata che era stata scritta malissimo. *(Applausi)*.

Lo dico quindi di nuovo al Governo per il suo tramite, signora Presidente: non usate più i decreti-legge per introdurre norme penali, non va fatto, in particolare non lo sapete fare.

Questo decreto ha una serie di problemi che proverò a raccontarvi molto rapidamente. Innanzitutto, non c'era nessuna necessità e urgenza di prendere questa decisione perché, come ho già detto, i *rave* non rappresentano certamente un'urgenza del Paese. Non rappresenta però neanche un'urgenza del Paese in senso tecnico il fatto di agire sull'ergastolo ostativo perché, quando in quest'Aula si è sentito dire che c'è una data tagliola prevista dalla Corte costituzionale, ciò vuol dire certamente che non c'è un'urgenza in senso tecnico *ex* articolo 77 della Costituzione. Se infatti un fatto è prevedibile, di per se

stesso non è urgente; non si può usare la decretazione d'urgenza per riparare a un ritardo del Governo *pro tempore* o del Governo precedente non importa. Non è quello il campo in cui l'Esecutivo può invadere la responsabilità del potere legislativo.

Per di più le norme sull'ergastolo ostativo sono punitive nei confronti delle persone che hanno subito la sanzione penale. La cosa va assolutamente in contraddizione con il monito della Corte costituzionale e con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che ci hanno detto di riformare l'ergastolo in senso più favorevole al reo e non meno favorevole al reo come si fa con questo decreto-legge. È quindi un tradimento del monito della Corte costituzionale.

Vogliamo poi parlare della riforma Cartabia che viene posticipata? Si dice che bisogna dare il tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi. Spiegatemi, mi spieghi signor Sottosegretario: lei mi dice che i problemi degli uffici giudiziari si risolvono con due mesi di proroga? Allora qui delle due l'una: o avete in mente di varare un'ulteriore proroga, cosa della quale mi preoccuperei moltissimo anche perché parliamo di un obiettivo del PNRR, oppure l'urgenza evidentemente non c'era.

Aggiungo che si è deciso di posporre l'intera riforma Cartabia e non soltanto le norme che riguardavano gli uffici giudiziari. Pertanto, anche in questo caso, nonostante le parole del ministro Nordio, questo Governo, che si annuncia garantista, è in realtà manettaro come pochi. Penso, ad esempio, ai reati la cui procedibilità non è più d'ufficio, ma a querela di parte: avete addirittura stabilito che una persona che ha subito una custodia cautelare debba stare in prigione venti giorni in attesa che il querelante arrivi a querelare, come se venti giorni nelle prigioni fossero acqua fresca. *(Applausi)*. Cari colleghi, vi assicuro non è così.

Quanto al *rave party,* lo abbiamo già detto: la disposizione è scritta malissimo. La norma faceva temere per la libertà di riunione e per dei diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia, diciamoci la verità: la norma parlava non di *rave party*, quanto piuttosto di un'invasione di fondi. Solo dopo, grazie al successivo emendamento, c'è stata l'indicazione che si dovesse trattare di uno spettacolo musicale, di un raduno fatto a quello scopo. Aggiungo che per questa sanzione di sei anni si dice che così si possono fare le intercettazioni. È sempre il contrario di quello che dice il Ministro: ci viene a dire meno intercettazioni, ma troviamo più intercettazioni nel decreto-legge. Ma, scusate, voi stabilite la sanzione non sulla base della gravità del fatto, ma sulla base della circostanza per cui su quella sanzione è possibile utilizzare uno strumento come le intercettazioni? *(Applausi)*. Viene a mancare proprio il minimo non solo del diritto penale, ma anche della ragionevolezza. Anche per questa ragione, questo decreto-legge merita sicuramente un voto negativo.

Desidero concludere soffermandomi sull'ultima di queste questioni che dimostra, ancora una volta, la totale disomogeneità del decreto e, quindi, la sua incostituzionalità. A un certo punto sono spuntate delle altre norme (vedo la presidente Bongiorno) e in Commissione giustizia siamo dovuti diventare esperti di sanità visto che si parla di vaccinazioni. Strizzando l'occhio all'ampio mondo no vax, si decide di reintegrare i medici no vax in servizio. Si tratta, a mio parere, di un segnale pessimo e orrendo nei confronti dei tantissimi sanitari che hanno fatto dei sacrifici enormi e anche controintuitivo rispetto alla scienza. *(Applausi)*. Un medico che non si fida della scienza è come un architetto che non si fida della forza di gravità: va tolto dal servizio immediatamente.

Voglio sottolineare un fatto politico importante: che la capogruppo di Forza Italia, senatrice Licia Ronzulli, non voti questo provvedimento è un fatto politico che non può... *(Commenti).* Senatrice, se la cosa ha stupito il presidente del Senato La Russa, consenta che mi stupisca anche io. La possibilità che il Capogruppo di una forza di maggioranza non voti un provvedimento mi rende facile profeta del fatto che questa maggioranza è stata molto scaltra ad allearsi per avere i seggi dei collegi uninominali, ma che, se cominciamo così, non è difficile prevedere una vita piuttosto breve, forse molto breve, per questo Governo. *(Applausi)*.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Ostellari, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, nel mio precedente intervento sulla questione pregiudiziale ho già sottolineato il ruolo che ha avuto Forza Italia nell'attività emendativa al provvedimento in esame. Se oggi il testo

passato all'esame dell'Assemblea non presenta criticità di ordine costituzionale lo si deve - e molto - all'impegno del nostro movimento politico.

Va sottolineato che, almeno in questa occasione, è stato smentito il luogo comune che dipinge il ruolo del Parlamento del tutto succube e prono ai *Diktat* del Governo e, quindi, magari inutile e superfluo. Il Parlamento non è un passacarte dedito alla semplice ratifica delle decisioni assunte a Palazzo Chigi e stavolta lo ha dimostrato.

Il testo uscito dalla Commissione dopo un approfondito dibattito dottrinale e politico risulta molto diverso da quello contenuto nel decreto-legge originario ed è ora del tutto rispettoso dei principi contenuti negli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione che garantiscono la libertà di riunione e di espressione. È chiaro che la norma che disciplina il reato di *rave* non può riguardare le manifestazioni studentesche, né quelle sindacali e politiche. Non è una norma liberticida, né un pericolo per la democrazia. E mi sorprende che poco fa il senatore De Cristofaro non abbia riconosciuto, nel suo intervento, questo prezioso lavoro svolto dalla nostra Commissione.

La fattispecie astratta incriminatrice è stata adeguatamente tipizzata e il suo perimetro normativo è stato definito, evitando possibili interpretazioni estensive. Il *rave* diventa quindi reato, perché l'attuale articolo 633 del codice penale era inadeguato per reprimere efficacemente il fenomeno. Questo lo aveva riconosciuto, nella scorsa legislatura, la stessa ministra Lamorgese, in un'intervista al quotidiano «Il Messaggero» che diversi oratori intervenuti ieri in discussione generale hanno ricordato. Il *rave* va condannato perché è un fenomeno illegale, determina devastazioni e spaccio di droga e, in talune occasioni, ha avuto anche esiti mortali. Pertanto bene ha fatto il Governo a inserire una nuova fattispecie penale incriminatrice.

L'approvazione di un nostro emendamento ha consentito di espungere dal novero dei reati ostativi previsti dall'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario quelli contro la pubblica amministrazione. Abbiamo così ripristinato il cosiddetto doppio binario, cioè la distinzione fra i reati gravissimi (in particolare mafia e terrorismo), che meritano un trattamento sanzionatorio assai severo, e i reati, pur gravi, per i quali è stabilita una disciplina ordinaria. La parificazione dei reati contro la pubblica amministrazione a quelli di mafia era un'aberrazione normativa, frutto solo del dogmatismo manettaro e giustizialista dell'ex ministro Bonafede e del MoVimento 5 Stelle. Questo peraltro non lo dice solo il sottoscritto, irriducibile liberale garantista, ma lo ha confermato, seppur implicitamente (se non sbaglio recentemente), anche il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato. Chi meglio di lui può essere considerato l'interprete autentico della sentenza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale? Non devono quindi sorprendersi né indignarsi i colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Nel corso della discussione sulle linee programmatiche del neoministro della giustizia Nordio, il senatore Scarpinato ha provato a sostenere che questo intervento avrebbe indebolito nel nostro Paese la lotta alla corruzione. La risposta del Ministro è stata fulminante, da 10 e lode, e lo ha lasciato interdetto e senza parole: la severità delle pene e la faccia feroce dello Stato non hanno mai efficacemente contrastato la corruzione. Ha citato gli Annales di Tacito: «*Corruptissima re publica plurimae leges*». Tantissime leggi, come accade oggi, che si risolvono però in grida manzoniane senza efficacia.

La corruzione nella pubblica amministrazione si combatte piuttosto con la semplificazione normativa, con l'abolizione delle autorizzazioni preventive, con la trasparenza e la riduzione della discrezionalità amministrativa. Con la cancellazione dei reati contro la pubblica amministrazione dal novero di quelli ostativi *ex* articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si può quindi aprire davvero una nuova stagione in materia di giustizia, che cancelli gli obbrobri manettari dell'oscurantismo giuridico dell'ex ministro Bonafede.

Ci riempie di speranza, in particolare, il discorso pronunciato la scorsa settimana dal ministro Nordio sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Abbiamo intravisto nel suo programma i principi ideali per i quali Forza Italia si batte fin dalla sua fondazione. Mai un Ministro della giustizia, almeno a mia memoria, ha avuto il coraggio politico di delineare un programma riformatore così nitidamente ispirato ai valori costituzionali della presunzione di non colpevolezza e del garantismo giuridico. La critica all'abuso della carcerazione preventiva e delle intercettazioni telefoniche e all'uso strumentale

dell'obbligatorietà dell'azione penale è stata da applausi.

Con una maggioranza parlamentare così ampia e cinque anni legislatura davanti possiamo davvero conseguire obiettivi di grande respiro: la separazione delle carriere tra PM e giudici, l'abolizione o la revisione dei reati a condotta evanescente (come l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze), la revisione della legge Severino, la limitazione dell'uso dei *trojan* ai reati di mafia e terrorismo, escludendolo per i reati meno gravi. Forza Italia sosterrà senza esitazioni e con la massima energia tutte queste riforme.

Un accenno particolare deve essere anche fatto al tema dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Chi parla ha presentato già in questo provvedimento un emendamento, oggetto di un disegno di legge presentato in questa legislatura, e ha presentato un emendamento alla riforma Cartabia nella scorsa legislatura. L'emendamento, su richiesta del Governo, è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo (l'abbiamo illustrato ieri). Il tema dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è centrale nel programma con cui il centrodestra unito si è presentato di fronte agli elettori nelle scorse elezioni. Dal momento in cui nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio del ragionevole dubbio è del tutto evidente che un imputato non può essere ritenuto colpevole oltre ogni ragionevole dubbio se un giudice, in un qualsiasi grado di giudizio, lo ha prosciolto dalle accuse. È un concetto di altissimo valore giuridico, dibattuto in dottrina da quasi trent'anni. Io ricordo che entrò per primo nella questione il professor Padovani con un articolo e poi si è anche tradotto nella cosiddetta legge Pecorella, che poi fu - reputo ingiustamente - cassata dalla Corte costituzionale. Probabilmente nel 2007 il Paese non era pronto a recepire un'innovazione giuridica così significativa, ma certamente oggi lo è. L'attuale maggioranza parlamentare ha la forza per introdurre questa norma garantista e Forza Italia sarà vigile ed impegnata al massimo per perseguire questo obiettivo. Il nostro Paese, la culla del diritto, quello che si vanta di aver dato i natali a Cesare Beccaria, negli ultimi anni ha subito l'oltraggio di legislazioni permeate di populismo giudiziario; è giunto il momento di voltare pagina e noi, come abbiamo già detto, siamo pronti.

In conclusione, signora Presidente, mi vorrei soffermare su una sorta di precedente normativo per segnalare corsi e ricorsi storici. Già in passato il Senato si occupò, per così dire, di *rave party*. Non mi riferisco a questo Senato della Repubblica e neppure al Senato regio, ma piuttosto al Senato romano. Tito Livio, infatti, ci ricorda che nel 186 avanti Cristo il Senato romano già si occupò di *rave party,* che allora si chiamavano baccanali e creavano disordini. In quell'anno, sulla base di un senatoconsulto, vennero proibiti e i partecipanti perseguitati. Corsi e ricorsi storici. Vale dunque la pena ricordare una frase di Guicciardini: «Quello che è e sarà, è stato in altro tempo». Guarda caso, questa frase è riportata nel fregio della sala Maccari di questo Senato e questo argomento serve al sottoscritto per ribattere al senatore De Cristofaro, che proprio poco fa criticava la scelta del Governo di reprimere i *rave party*. Questi fenomeni c'erano anche in tempi antichi e sono stati repressi e anche adesso li andiamo a reprimere con questa previsione di legge.

Da ultimo, signora Presidente, mi consenta di ringraziare la presidente della Commissione giustizia, nonché relatrice del provvedimento, senatrice Bongiorno, per l'equilibrio e la perizia con cui ha guidato i nostri lavori, consegnando all'Assemblea in tempi assai rapidi, ma senza mai strozzare il dibattito, un testo ampiamente modificato rispetto a quello originale. Per quanto finora espresso, Forza Italia voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi)*.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signora Presidente, il MoVimento 5 Stelle esprime voto contrario all'approvazione del presente provvedimento perché è un testo normativo che, così come è stato strutturato nella sua stesura finale, è destinato a fare male al nostro Paese sotto vari profili.

In primo luogo, perché è una legge che disincentiva fortemente la collaborazione con la giustizia dei condannati per reati ostativi, disabilitando così uno degli strumenti rivelatisi più efficaci nel contrasto alle mafie e alle altre forme di criminalità organizzata. Sono stati, infatti, introdotti una serie di meccanismi normativi che sortiscono l'effetto di riservare ai condannati che collaborano con la giustizia un trattamento in taluni casi peggiore e in altri casi analogo a quello previsto per i condannati

che decidono di non collaborare, facendo così venir meno in modo significativo la motivazione a collaborare. Per limitarmi a pochi esempi basti considerare che ai condannati che collaborano con la giustizia è imposto l'obbligo di specificare dettagliatamente tutto il proprio patrimonio occulto, che viene immediatamente sequestrato e poi confiscato. In caso di dichiarazioni mendaci sulle componenti di tale patrimonio, la normativa sui collaboratori prevede la revoca del programma di protezione e dei benefici penitenziari concessi, nonché l'attivazione di una procedura di revisione per la revoca degli sconti di pena ottenuti in sede di condanna per la collaborazione prestata.

Ebbene, il 23 novembre 2022, il procuratore nazionale antimafia, nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, ha evidenziato la necessità che analogo obbligo di dichiarare il patrimonio occulto venisse imposto anche ai condannati che decidono di non collaborare, quando essi richiedano la concessione dei benefici penitenziari, e ciò al fine di evitare di riservare ai non collaboranti un trattamento più favorevole rispetto ai collaboratori.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato uno specifico emendamento in tal senso. Ebbene, questa maggioranza, sia in Commissione giustizia sia in Aula, ha respinto l'emendamento, creando in tal modo, con lucida e consapevole scelta politica, un singolare doppio binario: obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare; indulgenza di Stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare *(Applausi)*, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio. Non basta. Vi fornisco un altro esempio di trattamento deteriore riservato ai collaboratori di giustizia rispetto ai non collaboranti.

La normativa vigente prevede che, per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, non è sufficiente la prova dell'insussistenza di legami con la criminalità organizzata o eversiva, e non basta neppure la revisione critica della condotta criminosa; occorre un altro requisito: la prova dell'avvenuto ravvedimento.

Proprio per la carenza del requisito dell'avvenuto ravvedimento, la magistratura di sorveglianza ha rigettato domande di ammissione ai benefici penitenziari, avanzate da importanti collaboratori di giustizia. Da ultimo, con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del diniego della concessione della detenzione domiciliare al noto collaboratore Giovanni Brusca perché, pur essendo stata accertata la revisione critica della sua condotta criminosa, non si è tuttavia ritenuta raggiunta la prova dell'avvenuto ravvedimento, che - come scrive la Cassazione - è un concetto giuridico più pregnante della revisione critica, perché indica un mutamento profondo e sensibile della personalità del soggetto: un vero e proprio pentimento civile. Ebbene, il testo di legge che vi accingete ad approvare prevede che, per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati che si rifiutano di collaborare, è sufficiente la revisione critica della condotta criminosa e non è necessario il requisito dell'avvenuto ravvedimento. È evidente la disparità di trattamento che si viene così a determinare a tutto vantaggio dei condannati non collaboranti.

Abbiamo proposto un emendamento per eliminare questa ingiustificata disparità, prevedendo che il requisito dell'avvenuto il ravvedimento sia richiesto anche per la concessione dei benefici penitenziari ai non collaboranti: anche questo emendamento è stato respinto, segnando un altro significativo punto a favore della non collaborazione. Non basta ancora.

Grazie a questa legge, i condannati che collaborano e quelli che non collaborano potranno accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio e del lavoro all'esterno pressoché con la stessa tempistica: più o meno dopo sette anni dall'inizio della custodia cautelare per chi collabora, e dopo otto anni e sei mesi per chi non collabora.

Se si considerano questi fattori, ed altri che, per ragioni di tempo, non è possibile menzionare, si comprende come e perché questa legge sia destinata a disincentivare la collaborazione con la giustizia e a incentivare e normalizzare il codice dell'omertà. Ci si chiede, infatti, perché mai un mafioso condannato dovrebbe in futuro scegliere di collaborare esponendosi al rischio costante di subire gravi ritorsioni per sé e per la propria famiglia, subendo nuove condanne a seguito della confessione di reati non ancora accertati e rinunciando per di più a tenere per sé il patrimonio illecito occulto accumulato quando, non collaborando e limitandosi a deporre le armi, a recidere, cioè, ogni rapporto con

l'associazione criminale di appartenenza, può accedere ugualmente ai benefici penitenziari accollandosi solo il costo di ottenere tali benefici con qualche anno di carcerazione in più. *(Applausi)*.

Una legge che rende più pagante la fedeltà al codice dell'omertà rispetto alla collaborazione con lo Stato segna una grave regressione sia sotto il profilo dell'efficacia del contrasto al crimine organizzato sia sul piano culturale. Dunque fa male al nostro Paese, un male che non si proietta solo sul futuro, ma retroagisce perniciosamente anche sul passato e sul presente. Disincentivando future collaborazioni di condannati all'ergastolo, questa legge sortisce infatti anche l'effetto di sopprimere ogni residua speranza di conoscere i segreti e le terribili verità che si celano dietro le stragi politiche mafiose del 1992 e del 1993 *(Applausi)*, stragi eseguite non solo per interessi interni alle mafie, ma anche per interessi di soggetti esterni, al fine di realizzare la destabilizzazione politica del Paese e pilotare la transizione verso un nuovo ordine politico, con un uso sapiente del linguaggio delle bombe. Segreti di cui sono ferrei e impenetrabili custodi una decina di boss mafiosi stragisti, condannati all'ergastolo, ad alcuni dei quali è stata già concessa la revoca del 41-*bis*, i quali si sono sempre rifiutati di collaborare, nutrendo l'incrollabile certezza che prima o poi, in cambio del loro silenzio, sarebbe stato loro concesso di uscire dal carcere senza collaborare, *(Applausi)*.

Non basta. La legge che vi accingete ad approvare fa male al Paese anche perché segna il ritorno di una concezione classista e castale del sistema penale. Andando molto oltre il perimetro delle decisioni della Corte costituzionale, avete soppresso il regime ostativo previsto per alcuni tra i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, una scelta esclusivamente politica che non ha alcuna motivazione giuridica, certo non la motivazione di riservare il regime ostativo solo ai reati associativi, escludendo i reati monosoggettivi, in primo luogo perché avete lasciato il regime ostativo anche per altri reati monosoggettivi, contemplati nello stesso comma nel quale vi erano i reati contro la pubblica amministrazione, in secondo luogo perché avete escluso dal novero dei reati ostativi anche l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione; certo, non la motivazione che questi specifici reati contro la pubblica amministrazione non possano essere equiparati sul piano criminologico ad altri reati più gravi rimasti invece sotto il regime ostativo. Avete escluso infatti dal regime ostativo reati come la corruzione in atti giudiziari, puniti fino a vent'anni di galera, e avete lasciato il reato ostativo per il contrabbando di tabacchi, punito con sei anni. *(Applausi)*.

L'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal novero del reato ostativo è solo il preludio di una stagione annunciata di *restyling* del sistema penale di stampo classista, che da tempo viene annunciato e che riceve il plauso di tutti i palazzi del potere e dei *media* padronali: da una parte, l'ulteriore depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio, l'annunciato ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite, la demonizzazione e il taglio delle intercettazioni anche per reati di mafia e corruzione, dall'altra l'introduzione con questa legge di un reato che criminalizza i giovani che organizzano raduni musicali non autorizzati con pene spropositate, da tre a sei anni, che rendono obbligatorio l'arresto in flagranza, la custodia cautelare e autorizzano le intercettazioni. Tutti i nostri emendamenti, finalizzati a ridurre le pene, sono stati respinti.

Si rivela così come, dietro la maschera di un garantismo di facciata esibito a ogni piè sospinto come alibi per le riforme di questa maggioranza, si celi il vero volto classista delle scelte della vostra politica criminale: pugno di ferro e ferocia giustizialista per i reati della gente comune, guanti di velluto e lassismo per i reati dei colletti bianchi che popolano i piani alti della piramide sociale. *(Applausi. Congratulazioni)*.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, *in primis* vorrei ringraziare, a nome di tutto il gruppo della Lega, e sono certa anche da parte di tutta la maggioranza, la presidente della Commissione giustizia Giulia Bongiorno per l'attività svolta e per come ha saputo condurre lavori non facili. *(Applausi)*.

Questo è uno dei primi provvedimenti che abbiamo esaminato in Commissione giustizia ed è anche un provvedimento complesso. Come Gruppo della Lega interveniamo soffermandoci soprattutto su due

grossi temi che hanno riguardato questo importante decreto. *In primis*, vi è il tema dei cosiddetti reati ostativi, un termine difficile che in realtà riguarda una componente fondamentale e importantissima della lotta contro il crimine, ossia i collaboratori di giustizia, che sono una vera arma e uno strumento assolutamente insostituibile. Ricordiamo come la collaborazione sia stata in grado di smantellare intere organizzazioni criminali. Ricordo, ad esempio, Felice Maniero, che costruì la mala del Brenta e la distrusse con la collaborazione.

Perché - ci si può domandare - una persona sceglie di collaborare? Ci possono essere varie ragioni, ad esempio personali, più o meno dovute a un pentimento. Occorre ragionare per certi versi sulla differenza che c'è fra chi collabora e chi no; tra chi collabora e magari giunge comunque a dover espiare la sua pena e colui che non collabora e che deve espiare la sua pena. Per certi versi, questo ha motivato la disciplina attualmente esistente: c'è una differenziazione del trattamento penitenziario dei condannati per reati gravi di criminalità organizzata e altri gravi delitti, distinguendoli dai cosiddetti reati comuni. Si subordina così l'accesso alle misure premiali all'esistenza di determinate condizioni. Ma c'è una domanda che riguarda il motivo per il quale è giunto il monito della Corte costituzionale e per il quale già nella precedente legislatura si è arrivati a predisporre un testo di modifica della norma dell'ordinamento penitenziario, per arrivare oggi al decreto-legge in esame. La domanda è: fino a che punto può essere premiato il collaboratore? O peggio: fino a che punto il non collaboratore può essere punito? È per questa ragione che l'ordinanza della Corte costituzionale ha ravvisato una incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano la collaborazione come l'unica possibile strada per giungere a dei benefici.

Dice la stessa Corte che occorre una scelta di politica criminale. Quindi nel predisporre un testo non ci deve orientare il mero diritto. Talvolta, a leggere le norme di diritto, un po' si pensa che il diritto sia come cristallizzato; in realtà nasce ed è frutto di una decisione, come quella che stiamo per prendere oggi, che è una scelta di politica criminale. Si è scelto di permettere al non collaboratore di giustizia di accedere comunque a dei benefici premiali nel momento in cui dimostri che ci sono delle condizioni, che abbia adempiuto alle sue obbligazioni, che abbia pagato la parte lesa (quindi deve aver assolto agli obblighi di riparazione pecuniaria). Deve anche dimostrare di avere degli elementi specifici ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria: la partecipazione a un percorso rieducativo, la dissociazione dall'organizzazione e - termine un po' particolare - la revisione critica della propria condotta criminosa.

La Commissione ha ritenuto anche di aggiungere un altro elemento: possono essere prescritte anche delle indicazioni per impedire il pericolo del ripristino di questi collegamenti. Quindi stiamo dicendo che entriamo nel merito e dimostriamo se qualcuno ha diritto o no ad avere dei benefici; ma poi facciamo un altro passaggio che è una scelta importante. Si è sentito parlare qui, in termini forse un po' ideologici, della scelta che ha fatto la Commissione di eliminare, fra i reati ostativi, alcuni reati attinenti delitti contro la pubblica amministrazione. Richiamo i colleghi ad una lettura dell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale dove si dice: «Emerge così l'incerta coerenza della disciplina risultante da un'eventuale pronuncia che accolga le questioni nei termini proposti (...), senza modificare la condizione dei condannati all'ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata».

Aver introdotto in questa parte dell'ordinamento giudiziario questo tipo di reati ha creato una difficoltà di livello costituzionale. Il problema è che l'errore che spesso fa anche la politica è confondere l'ideologia con la giustizia; ma la giustizia non può mai essere uno strumento da palco. *(Applausi).* Bisogna anche accorgersi quando le cose devono essere corrette.

Parliamo poi del tema di questi famigerati *rave party*, questa espressione così giornalistica. Noi parliamo, invece, proprio di raduni illegali. Vorrei, però, leggere il testo della norma, perché ho sentito, da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, forse anche delle inesattezze. Intanto, la norma punisce chi organizza o promuove questi eventi. Quindi, noi distinguiamo dal ragazzo che partecipa ad una festa. Viene specificato cosa è questo raduno: un raduno musicale con scopi di intrattenimento; ma si punisce quando, dall'invasione di questi suoli, deriva un concreto pericolo - concreto non presunto - per la salute e l'incolumità pubblica.

Ricordo ai colleghi, ma penso che non occorra farlo, che c'è il diritto a riunirsi, che c'è il diritto a

divertirsi, che c'è diritto anche a fare festa e c'è il diritto ad ascoltare la musica. È però anche previsto, non solo nella nostra Carta costituzionale, ma anche nelle più recenti carte internazionali sui diritti fondamentali, che la libertà di riunione può avere dei limiti. Tali limiti, che si possono ritrovare, ad esempio, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, riguardano la sicurezza pubblica, addirittura l'ordine pubblico, tutte le aree riguardanti la sanità, l'articolo 11 della CEDU. In tali documenti si parla di restrizioni.

Come aveva detto correttamente il senatore Berrino, che mi aveva preceduto in discussione generale, forse dobbiamo anche chiederci come mai questi ragazzi, in occasione di queste feste, cadano in questi eccessi. È un disagio che dobbiamo tutti affrontare e sul quale dobbiamo veramente fare tutti una riflessione.

Ma c'è un altro tema: com'è possibile che queste organizzazioni abbiano la possibilità di predisporre palchi incredibili, strutture incredibili, senza il pagamento di un prezzo? Da dove arrivano queste risorse? Quindi, io sono qui a ribadire che non vi è un problema di libertà di riunione e di libertà di divertirsi, ma noi dobbiamo fornire gli strumenti per combattere delle deviazioni e questi strumenti non ci sono.

Se oggi guardiamo all'articolo 633 del codice penale o all'articolo 18 del testo unico sulla pubblica sicurezza, ci rendiamo conto che non sono stati sufficienti, non sono sufficienti e hanno bisogno di interventi, anche incisivi, come la previsione di una fattispecie di reato che concede le intercettazioni.

Ma perché permettere anche l'intercettazione? Ebbene, se leggete le mere notizie di giornale, vedrete come l'organizzazione dei cosiddetti *rave party* avviene attraverso un passaparola la cui parola d'ordine è: non fatelo sapere. L'obiettivo, cioè, è creare un sistema che è una sfida alle Forze dell'ordine e che comporta l'utilizzo dell'effetto sorpresa. Da ciò deriva l'esigenza, purtroppo, di arrivare alle intercettazioni, per arrivare poi addirittura alla confisca, che è un buon metodo per disincentivare l'organizzatore.

Per concludere, voglio solo dire che sulla giustizia occorre coraggio, un coraggio che forse non si è avuto negli anni. La giustizia ha bisogno di vere riforme, ha bisogno di interventi decisi. Ricordo le parole del ministro Nordio, quando dice che «l'oscurità delle leggi è aggravata dell'indecisione e dalle incertezze di tanti anni di politica oscillante e ondivaga. Abbiamo disposizioni severe e attitudini perdoniste, una voce grossa e un braccio inerte, una giustizia lunga e il fiato corto: vogliamo intimidire senza reprimere e redimere senza convincere». Queste sono parole che facciamo nostre e il ministro Nordio avrà tutto il nostro appoggio, tutto l'appoggio della Lega, per portare avanti un programma veramente coraggioso e deciso. Noi della Lega ci siamo e oggi, quindi, con grande convinzione votiamo a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, era l'11 febbraio 1956 quando Danilo Dolci veniva arrestato mentre guidava un gruppo di braccianti a lavorare nella trazzera vecchia, una strada nei pressi di Partinico, abbandonata all'incuria. Mise in atto quello che fu chiamato uno sciopero alla rovescia, che chiamò da tutte le parti d'Italia, soprattutto in Sicilia, persone impegnate, militanti, a combattere contro lo sfruttamento, il degrado e la povertà. Fu accusato - guarda un po' - di occupazione di suolo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale e a Dolci e ai suoi venne negata la libertà provvisoria. Ci fu una grande mobilitazione di opinione pubblica contro la Polizia e il Governo Tambroni e deputati e senatori intervennero con interrogazioni parlamentari. Le voci più influenti del Paese si schierarono a fianco di Dolci e ci fu un processo celeberrimo con una celeberrima difesa di Piero Calamandrei. Lo sciopero alla rovescia di trazzera vecchia nelle piazze, nelle camere di polizia, sui giornali e nei tribunali, fu uno scontro sui modi opposti di considerare la legalità in Italia. La Costituzione come regola vivente dei cittadini contro la pratica dell'autoritarismo gerarchico, eredità del regime precedente. Forse oggi stiamo discutendo ancora di questo dibattito.

Dopo la condanna di Danilo Dolci a cinquanta giorni di carcere, inizia la lettura costituzionalmente orientata delle norme che vigevano nel nostro Paese, inizia una grande stagione di civiltà giuridica e di civiltà istituzionale nel nostro Paese, una grande stagione di diritti e noi - non mi stancherò mai di

ricordarlo - ci richiamiamo a questa identità repubblicana, a questo patriottismo nel quale ci identifichiamo e a questo tipo di italiani noi ci richiamiamo e certamente non vogliamo tornare indietro. *(Applausi)*.

Certo, abbiamo rischiato questo. La norma è cambiata, anche perché inaugurare la legislatura con una norma in materia di giustizia pressoché unanimemente considerata un obbrobrio giuridico forse era davvero troppo e anche perché in parte ha funzionato far sentire che il dissenso era chiaro non soltanto dentro questo Parlamento, non soltanto in grande parte dei Paesi, ma tra l'altro anche in qualche voce della maggioranza. State certi, colleghi della maggioranza, che su questo tipo di mobilitazione noi ci saremo assolutamente sempre, e il Paese sicuramente sarà al nostro fianco.

Cosa rimane? Rimangono pene elevate (parliamo del cosiddetto *rave*), ma non si era detto che si pensava di diminuire il carcere e di fare una retromarcia, un'inversione a "U"? Rimangono le intercettazioni, ma non si era detto e non si continua a dire che bisogna farne meno e bisogna cambiarne la disciplina? E soprattutto, a questo punto, rimane una norma manifesto. Ma non si era detto che si diceva stop al panpenalismo? Modena aveva dimostrato che già esistevano delle strade per fronteggiare il fenomeno e il collega Scalfarotto, che è un fiducioso, aveva proposto delle norme di natura amministrativa, che assolutamente consentivano di fronteggiare meglio il fenomeno senza ricorrere ad una nuova norma penale. Io temo che questa non sarà l'ultima delusione che il collega Scalfarotto avrà da questo Governo sui temi della giustizia.

Passando all'ergastolo ostativo, la Corte costituzionale ha tracciato due linee che ci indicano una strada che non vale solo per questa normativa specifica, cioè ha rimarcato il valore costituzionale della funzione rieducativa della pena - mi sembra che rimarchiamo sempre solo ed esclusivamente quella retributiva e non quella rieducativa - e ha ovviamente sottolineato la necessità, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, di proteggere dal pericolo di reviviscenza e di legami e vincoli associativi della criminalità organizzata. Non sarà la prima occasione, ne avremo molte altre, ma comincio col dire, colleghi, che la cultura delle garanzie non è alternativa alla legalità, casomai alla legalità nel processo. *(Applausi)*. Sulla cultura delle garanzie, noi chiamiamo tutti a confronto e non temiamo di discutere e se vogliamo veramente essere onesti e coraggiosi, l'approccio al 4-*bis* è paradigmatico di come si affronta veramente e seriamente una cultura delle garanzie.

Se davvero si voleva essere sfidanti sul terreno del garantismo, allora si doveva discutere di tutti i reati monosoggettivi, che sono stati inseriti nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario e che hanno forse meno a che vedere con la natura di questo articolo, che è nato per la questione dei reati di natura associativa. Quindi ciò nasce già con un vizio di partenza. Inoltre ho sentito spesso parlare di stretta sulla legalità. Allora mi chiedo: perché il Governo, che ha previsto una norma più restrittiva quando i reati monosoggettivi sono insieme all'associazione semplice, ha tolto proprio i reati legati alla pubblica amministrazione? Vi avviso che oggi, nel modo moderno di fare criminalità organizzata, non si usano le armi, ma molto spesso si utilizzano attività di natura finanziaria. In proposito abbiamo presentato un emendamento e abbiamo dato alla maggioranza l'occasione di confrontarci, perché il confronto e gli eventuali punti di convergenza li cerchiamo in Parlamento e non in qualche stanza segreta, per ottenere qualche concessione.

Il rinvio della riforma Cartabia è grave, perché la prima conseguenza è proprio sui tempi della giustizia, che, prima ancora che avere un valore economico, sono a tutela dei più elementari diritti del cittadino, propri dello Stato di diritto. Rallentare i tempi è una ferita alla cultura delle garanzie. Avreste potuto emanare le norme transitorie, senza rinviare tutta la riforma Cartabia. Sulla questione dei vaccini avete di nuovo proposto una norma ideologica, che semplicemente vuole lasciare il messaggio che non c'è un obbligo di vaccinarsi per i sanitari. A noi interessano, a proposito di popolo, le campagne vaccinali massicce, pubbliche, gratuite e accessibili a tutti e ci interessa la gratuità dei brevetti, a proposito di chi sta dalla parte del popolo e di chi ha più problemi.

Concludendo, noi voteremo contro e, al momento finale del voto, parafrasando il titolo di un noto film, dovremmo interrogarci su "quel che resta del giorno", ovvero su cosa resta di questo provvedimento e del dibattito che lo accompagna: titoli e proclami di una nuova stagione che sa molto di antico e uno sventolio di bandiere del passato. Non ci si confronta sulle riforme che sono iniziate e che abbiamo

votato insieme, a larga maggioranza, nell'ultimo anno e mezzo, che vanno attuate e che ci sfidano sul piano dei diritti. Cosa ci rimane, dunque? Più carcere, più intercettazioni e tempi più lunghi per la giustizia. A proposito di carcere, che doveva essere di meno, perché non ci doveva essere solo carcere, vogliamo parlare di quelle 400 o 500 persone che torneranno in carcere, dopo essere state agli arresti domiciliari, comportandosi bene e per reati non gravi? *(Applausi)*. Ne vogliamo parlare? Ve lo abbiamo proposto in Assemblea, sempre per un dibattito che metta al centro il Parlamento.

Allora, cosa resta? L'impressione è che rimanga un garantismo di facciata. L'impressione è che il populismo che dite di voler superare, in realtà lo state imbracciando e, attenzione, il rischio è di approdare a un populismo autoritario. Votiamo contro! *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un effetto positivo del ritorno della dialettica democratica in questa Assemblea, dopo che per qualche anno era stata obnubilata, c'è stato. Abbiamo assistito, durante questo dibattito, alla riscoperta dell'articolo 77 della Costituzione: benvenuti nel *club* , colleghi del centrosinistra! Avete riscoperto che in Costituzione sono previsti i requisiti di necessità e urgenza per i decreti-legge.

A differenza vostra, dopo aver varato un decreto-legge, noi siamo qui a discuterne i contenuti. Voi ponevate la fiducia ogni volta. *(Applausi)*. Per 56 volte il Governo Draghi ha posto la fiducia sui suoi decreti-legge, una volta ogni dieci giorni, festività incluse. Renzi l'ha posta 66 volte. Non parliamo di Conte, che andava avanti a DPCM, per cui neanche chiedeva la fiducia sulle decisioni che prendeva.

Si dice che non vi erano la necessità e l'urgenza dell'ergastolo ostativo. Senatore Scalfarotto, le segnalo che l'8 novembre noi avremmo avuto dei pericolosi mafiosi che potevano uscire dal carcere, perché l'8 novembre la Corte costituzionale avrebbe deciso nel senso che aveva anticipato; invece, ha rimesso gli atti al giudice *a quo*, cioè alla Corte di cassazione, prendendo atto che il disegno di legge interveniva esattamente nel senso indicato dal giudice delle leggi. No alle presunzioni assolute, ha detto la Corte costituzionale. Senatore Scarpinato, è la Corte costituzionale che ha detto no alle presunzioni assolute, non lo diciamo noi. Prenda atto che c'è un giudice delle leggi cui anche il potere legislativo si deve inchinare.

La Corte ha però detto di sì alle presunzioni relative che rappresentino, dice la Corte - e cito testualmente - «quel regime probatorio rafforzato in grado di escludere non solo la permanenza del vincolo associativo, ma anche il pericolo di un suo ripristino». E sempre la Corte precisa che deve gravare sullo stesso condannato che richiede il beneficio - cito ancora una volta - «l'onere di fare specifica allegazione di entrambi gli elementi, cioè esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia del pericolo di un loro ripristino».

Il decreto-legge, che ripropone un testo già approvato alla Camera nella scorsa legislatura - egregio senatore Scarpinato - con il voto favorevole del partito che l'ha portata in quest'Aula, va esattamente in questa direzione, ponendo una serie di stringenti e concomitanti condizioni per l'accesso ai benefici da parte del condannato non collaborante. Parliamo di pericolosi criminali, di gente senza scrupoli, tra cui anche chi ha sciolto i bambini nell'acido. E in questi casi le precauzioni non sono mai troppe.

La mafia, cari colleghi, non è un club del tennis o della bocciofila dal quale ci si può dimettere quando si è stanchi di partecipare; è un vincolo che vale per tutta la vita. Sono dunque orgoglioso che sia stato approvato in Commissione giustizia un emendamento di Fratelli d'Italia, a mia prima firma, che ha reso ancora più stringente il regime probatorio rafforzato invocato dalla Corte costituzionale. Ne siamo fieri, cari colleghi *(Applausi)*, perché - ripeto - la Corte ha detto no alle presunzioni assolute, ma contemporaneamente ha detto sì alle presunzioni relative che invertono l'onere della prova. E questo è esattamente ciò che noi abbiamo fatto.

Poi c'è chi si lamenta, senatore Scalfarotto, che sia stato aumentato il limite per accedere ai benefici della liberazione condizionale da ventisei a trent'anni. Anche di questo siamo orgogliosi e lo rivendichiamo, perché abbiamo accolto la domanda di giustizia e reso onore al sentimento di giustizia delle vittime. Senatore Scalfarotto, noi siamo andati in carcere a parlare con i detenuti. Lei vada a parlare con le vittime dei reati e si renderà conto che c'è un'altra faccia della medaglia troppo spesso

ignorata. *(Applausi)*.

La difesa della sicurezza è libertà; non c'è libertà senza sicurezza. E la sicurezza serve a proteggere proprio i più deboli, quelle vittime che altrimenti non avrebbero voce. Senza libertà non c'è democrazia ed ecco perché il tema della sicurezza si coniuga con quello della libertà e della democrazia. Questo, cari colleghi - vi piaccia o meno - è il mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori che hanno letto e approvato il nostro programma e che noi intendiamo onorare. *(Applausi)*.

Qualcuno nel dibattito ci ha accusato, avendo espunto i reati contro la pubblica amministrazione dai reati ostativi, di aver mandato segnali alla criminalità organizzata e a chi si macchia di gravi reati di corruzione. Vi do una notizia, cari colleghi, e lo dico sottovoce: sono parlamentari dei Democratici di Sinistra coloro che sono stati trovati ieri con valigie piene di danaro che ancora oggi non si è finito di contare. *(Applausi)*. Si tratta di 750.000 euro. Altro che tetto al contante!

Dimenticate - nessuno di voi l'ha citato, cara senatrice Rossomando - che in questo provvedimento abbiamo aggiunto una norma importantissima che estende lo stesso regime dei reati ostativi a tutti i reati connessi con vincolo teleologico o conseguenziale, esattamente in linea con l'articolo 61, numero 2, del codice penale, che - come sapete - reca questa aggravante. Estendiamo lo stesso regime a tutti i reati legati ai reati ostativi. Pertanto, semmai ci sarà qualcuno che, colto a commettere un reato di concussione, corruzione e peculato connesso a un reato di mafia o criminalità organizzata, ne subirà esattamente le conseguenze.

Passiamo all'esame del reato di *rave* che viene introdotto con questo provvedimento. Molti colleghi che mi hanno già sostenuto hanno chiarito che parliamo, con la nuova formulazione, di un reato di pericolo concreto e non di pericolo presunto. Senatore De Cristofaro, si rilegga la norma per come è stata modificata.

Ci rinfacciate di aver accolto le osservazioni che sono state fatte su questo tema. Ebbene sì, cari colleghi, noi abbiamo l'umiltà di accogliere le osservazioni che vengono fatte dall'opposizione. Non facciamo come voi, che mettevate la fiducia su ogni cosa e rifiutavate il confronto su ogni nostra proposta e suggerimento. *(Applausi)*.

I *rave* non sono ritrovi amicali fra qualche ragazzo che vuole ascoltare la musica, ma sono zone franche dove girano droga e alcol a fiumi, dove c'è l'illegalità e sono in pericolo l'incolumità e la salute dei nostri giovani. *(Applausi)*. Ci sono grandi affari dietro ai *rave*. Vi siete chiesti come mai a Modena sono stati sequestrati attrezzature e beni per 150.000 euro? E lì dentro - come vi ha ricordato il senatore Berrino - gira danaro a fiumi, tutto quanto in nero. Ma come: ce l'avete con il barista che non fa lo scontrino per un caffè e ignorate la montagna di danaro che gira in quei raduni illegali? *(Applausi)*.

Ecco, Presidente, quali sono le ragioni - avrei altro da dire, ma il tempo a mia disposizione è scaduto - per le quali il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(13) *IANNONE ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(135) *SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(152) *PARRINI. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 15,52)

Approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 13

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 13, 135 e 152.

Il 29 novembre scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Pertanto la discussione sarà limitata ai soli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, salve le dichiarazioni di voto finali. Non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, viene oggi in Aula un disegno di legge molto importante, che mira a inserire la tutela e la promozione dello sport in Costituzione. È un disegno di legge che era già stato approvato in tre letture nella scorsa legislatura e che stava per essere approvato anche in ultima lettura; poi c'è stato lo scioglimento delle Camere e, quindi, non si è potuto completare l'*iter* che avrebbe portato all'approvazione della modifica costituzionale. Si tratta del disegno di legge a prima firma del senatore Iannone, che l'ha riproposto anche nell'attuale legislatura, ottenendo il procedimento d'urgenza in questa Aula alcune settimane fa. Ad esso sono stati abbinati analoghi disegni di legge proposti da altre forze politiche, che si intendono collegati e assorbiti nel disegno di legge Iannone. Non ci sono emendamenti al testo che ci apprestiamo a votare.

Mi preme soltanto sottolineare come questo disegno di legge abbia avuto il consenso di tutti i componenti dei Gruppi della Commissione affari costituzionali, a eccezione soltanto del senatore De Cristofaro, che si è astenuto, ma per ragioni di sistematicità e non di merito (poi ovviamente spiegherà meglio lui nel merito la sua posizione). È comunque soddisfazione del Presidente e di tutta la Commissione poter dire che su questo testo c'è stata una convergenza praticamente assoluta.

Non c'è fattore più unificante dello sport. Nulla come lo sport riesce ad abbattere le barriere culturali, economiche, etniche, di qualsiasi genere. Lo sport unifica. Lo sport è una grande palestra di vita; insegna ad affrontare il gioco di squadra, a sopportare i sacrifici, a proporsi delle mete. Inoltre - come sapete - in molti Paesi dove lo sport è stato promosso anche per contrastare le devianze giovanili, l'abuso di droga, l'abuso di alcol, l'abuso di sigarette, l'abuso di cibo, tutto ciò che nuoce alla salute psicofisica dei nostri giovani, nello sport si è trovato non dico una soluzione, ma certamente un aiuto importante. È in questa direzione che noi vogliamo andare riconoscendo in Costituzione il ruolo fondamentale che può avere lo sport per la salute psicofisica delle nostre nuove generazioni. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BARBARO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica*. Signor Presidente, aggiungerò solo poche altre considerazioni rispetto a quelle sapientemente introdotte dal senatore Balboni. Ovviamente devo ringraziare il ministro Abodi per aver pensato al sottoscritto per la sostituzione odierna, che ho accettato con grande piacere. Per me è un onore rappresentare il Governo in una circostanza importante come quella odierna in cui - come ha detto il senatore Balboni - oggi andiamo ad aprire una pagina storica per quanto riguarda il rispetto dello sport, inserendolo nella Costituzione; un obiettivo che abbiamo mancato per poco nella scorsa legislatura e che era stato raggiunto con il concorso di tutte le forze politiche. Eravamo arrivati alla terza lettura, partendo dal disegno di legge presentato proprio in apertura della precedente legislatura dal senatore Iannone, che lo ha ripresentato anche in questa legislatura e soltanto per lo scioglimento anticipato delle Camere non si è arrivati a dama.

Ciò che conforta me, il Governo e per primo il ministro Abodi è che immediatamente, come primo atto di questa legislatura, si è pensato di recuperare quel percorso interrotto per cercare di ridare immediatamente vita a quell'inserimento dello sport nella Costituzione, che sotto il profilo culturale assume un'importanza enorme per tutti coloro che si riconoscono nello sport - come ha detto il senatore Balboni - come fenomeno di crescita, coesione sociale e crescita psicofisica.

Vi è però un particolare sul quale mi vorrei soffermare prima di lasciare la parola all'Assemblea. Il tentativo di ripartire immediatamente è degno di essere attenzionato e già il fatto che ci sia una procedura d'urgenza è una risposta. È, però, importante sottolineare un aspetto culturale del provvedimento in discussione.

Io so che il senatore Balboni mi comprende da questo punto di vista, ma mi rivolgo anche a tutta l'Assemblea nel sottolineare che lo sport deve essere considerato in tutte le sue forme, nessuna esclusa. In tal senso, un emendamento introdotto nella precedente legislatura ha fatto sì che questa proposta di legge diventasse omnicomprensiva di tutto lo sport in generale e potesse dare risposte a qualsiasi tipo di attività fisica, sia fatta esclusivamente per diletto personale che per arrivare al raggiungimento di un obiettivo sportivo. Non solo, vi è un'ultima considerazione che vorrei fare prima di lasciare veramente la parola all'Assemblea.

Questa risposta è culturale non solo perché va ad attribuire dignità allo sport, comunemente inteso in tutte le sue forme, ma anche perché si inserisce in un contesto normativo ben preciso che restituisce allo Stato una responsabilità che, nel corso di questi settant'anni, non ha mai esercitato; una responsabilità che è stata sancita da una riforma dello sport che ha iniziato a rivedere i percorsi riguardanti la crescita di tale materia.

Si era parlato della possibilità di apportare modifiche all'articolo 32 piuttosto che all'articolo 33: non ha importanza. Ciò che conta è arrivare oggi al raggiungimento di questo risultato.

Istruzione e sanità, che sono ricomprese all'interno del dettato costituzionale, agli articoli 32 e 33, sono una parte importante del modo attraverso il quale lo sport deve essere concepito. A livello sanitario, la pratica dello sport è una panacea enorme - anche per quello che riguarda l'abbattimento della spesa pubblica - e l'istruzione è un altro tassello importante per cercare di far partire dal basso la pratica sportiva. Ebbene, questi due elementi, proprio nella legge di riforma, sono stati inseriti all'interno del provvedimento che ha istituito sport e salute dando la possibilità ai competenti due Ministeri, così importanti per il raggiungimento dell'obiettivo, di dire la loro dando indirizzi importanti. In tal modo, attraverso tutte le forze pubbliche, in particolare i Ministeri dell'istruzione e della salute, si potrà concorrere insieme al Ministero per lo sport e i giovani al raggiungimento di un importante obiettivo che oggi celebriamo con l'inserimento in Costituzione in prima lettura qui al Senato. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo nuovamente a trattare un argomento che abbiamo trattato non più tardi di due settimane fa, sfruttando l'articolo 81 del Regolamento del Senato che ci consente l'utilizzo di una forma abbreviata, in modo tale da poter arrivare al compimento di un passo fondamentale, che secondo me andrà a qualificare anche l'intera legislatura. È infatti un dovere da parte dello Stato inserire il termine sport e tutto ciò che ne consegue all'interno della sua Carta più importante. È un dovere che lo Stato si interessi del settore. E tratteggiare questo termine all'interno della Carta costituzionale è un elemento fondamentale.

Ringrazio tutti quanti i colleghi, compresi i senatori della precedente legislatura, che hanno lavorato al compimento di tale inserimento all'interno dell'articolo 33 della Costituzione, che, solo a causa della caduta del Governo precedente, non è arrivato a compimento. Nello specifico, ringrazio il senatore Iannone, che da tempo ha in animo questo inserimento fondamentale all'interno della Carta costituzionale, che permette di vedere lo sport non solamente da un punto di vista agonistico, ma anche per il valore sociale che riveste, partendo dalla semplice attività quotidiana che può fare qualsiasi cittadino italiano, al di là del raggiungimento di obiettivi di carattere agonistico.

Penso che l'inserimento dello sport all'interno della Carta costituzionale dia veramente il senso e il valore reale che lo sport ha nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti quanti noi cittadini. Ritengo che sia fondamentale anche come punto di partenza per far sì che questo mondo sia equiparato ad altri mondi che vanno a comporre la nostra società, avendo la sua qualificazione con l'inserimento all'interno della Carta costituzionale.

Proprio per questi motivi dichiariamo il nostro voto favorevole, valutando in maniera assolutamente gratificante il fatto che il testo abbia ricevuto un consenso unanime all'interno della Commissione competente. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la modifica apportata prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Attualmente, l'unica previsione costituzionale che richiama il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ridefinito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (Titolo V), che all'articolo 117, terzo comma, inserisce l'ordinamento sportivo tra le materie legislative concorrenti. Da ultimo, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la richiesta di procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 13 al nostro esame.

Sappiamo bene che lo sport, in tutte le sue forme, rappresenta un importante strumento formativo, di integrazione sociale e diffusione di valori universali e positivi; veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. Per tutelare il diritto all'accesso di tutti allo sport, senza distinzione, è però necessario mettere in campo risorse e modalità di sostegno anche agli enti locali e investire ancor di più, da questo punto di vista, nell'ambito dell'istruzione. Infatti, l'impossibilità di praticare lo sport colpisce circa un minore su cinque tra i sei e i diciassette anni, mentre il 15 per cento di questi svolge solo attività fisica. Questo però è il frutto di una povertà economica, diventata ormai vera e propria emergenza; è il frutto non di riforme, ma di un mancato investimento che purtroppo riguarda soprattutto la scuola. Alla povertà economica si intreccia immediatamente la povertà educativa, con investimenti in istruzione insufficienti, edifici poco sicuri e tassi di abbandono scolastico altissimi.

Vorrei fare però una puntualizzazione: se si vuole ribadire l'importanza dello sport, non c'è bisogno di rendere farraginosa e stratificata la Carta costituzionale che le nostre Madri e Padri costituenti ci hanno lasciato in eredità. È necessario ampliare i servizi gratuiti per accedere alle attività sportive; curare gli spazi verdi dei centri e delle periferie delle nostre città per consentire a tutti di svolgere un'attività fisica all'aperto, ancor di più oggi dato che l'isolamento prolungato dovuto alla pandemia ha accresciuto in maniera preoccupante tendenze già in essere tra i più giovani di isolamento, disagio emotivo, sregolatezza, ansia, depressione e via dicendo. Forse è anche per tutto questo che i giovani chiedono al mondo degli adulti, a voce sempre più alta, di destinare loro risorse, tempo, spazi e restituirgli un futuro, il proprio futuro.

Il PNRR stanzia dei fondi per lo sport e per realizzare infrastrutture sportive negli edifici scolastici. I fondi ammontano a 300 milioni di euro, di cui il 70 per cento alle scuole primarie, il 30 per cento alle scuole secondarie, con una prevalenza di finanziamento del 59 e 29 per cento nelle scuole del Mezzogiorno. Sullo sport noi riteniamo che si debba spendere una cifra molto più alta: si dovrebbero spendere almeno 700 milioni di euro. Bisogna però vigilare che all'interno dei bandi sia rispettata la quota prevista al Sud: è su questo che dobbiamo concentrarci, per far sì che questa possa diventare l'occasione per recuperare il *gap* che c'è tra Nord e Sud e le disuguaglianze che esistono nel nostro Paese.

Qualche mese fa, nella scorsa legislatura, è stata promulgata la riforma costituzionale che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, inserendovi i principi fondamentali di tutela dell'ambiente e della biodiversità degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, con un patto intergenerazionale. Come il Governo e tutti noi sappiamo, stiamo parlando di una questione che riguarda il futuro dell'umanità e delle specie viventi, in sostanza dell'emergenza climatica e ambientale.

Perché faccio questo ragionamento? Nella discussione che si è avviata sulla riforma costituzionale, molti costituzionalisti hanno detto che, nonostante fossero d'accordo su un inserimento della tutela ambientale, si sarebbe poi caduti nel rischio di favorire in questo modo interventi *spot* nella modifica della Parte I della Costituzione. Ma proprio dopo poco tempo si è pensato di introdurre questa ulteriore

riforma. Ciò che dico riguarda non già il valore fondamentale dello sport, bensì il rischio molto forte di iniziare un periodo di microinterventi puntuali sulla Costituzione, in cui ognuno di noi si attiene alle questioni che più gli stanno a cuore. Penso che andrà fatta una riflessione sulla necessità di evitare che si possa intervenire in questo modo sulla Parte I della Costituzione, ossia quella programmatica e dei suoi principi fondamentali. Credo che dobbiamo fare questa riflessione in modo approfondito, evitando che ogni forza politica, ognuno di noi introduca micromodifiche costituzionali e che ogni partito e ogni Gruppo porti all'attenzione i temi che più si ritengono necessari di riconoscimento costituzionale.

Per tutti questi motivi ci asterremo, fermo restando che davanti alla Costituzione ognuno ha la libertà di esprimersi come ritiene, purché non tradisca quella meravigliosa e profonda eredità che ci hanno lasciato e consegnato le Madri e i Padri della nostra Repubblica democratica e antifascista.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Cavour Marconi Pascal» di Perugia, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 13 , 135 e 152 (ore 16,12)

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, condivido tutto quello che è stato detto. Lo sport ha avuto una storia importante per l'umanità. Tralasciamo le Olimpiadi dell'antica Grecia, quando lo sport aveva una valenza soprattutto politica e di tipo quasi religioso e che il mito ci ha tramandato (chissà in che misura correttamente). Di fatto, il benessere psicofisico è sempre stato un obiettivo della comunità umana, ma riguardava soprattutto i ceti più elevati: erano i nobili e l'alto clero che potevano permettersi di fare sport, e questo fino all'Ottocento, quando, nella seconda metà del XIX secolo, gli eserciti si specializzano in combattimenti dove non è più necessario muoversi con le proprie gambe, perché ci sono mezzi di trasporto e, quindi, devono fare addestramento fisico.

Dall'addestramento fisico militare si passa all'addestramento fisico sportivo, nascono le Olimpiadi alla fine dell'Ottocento, ma anche nella prima metà del Novecento l'attività sportiva è riservata a una minoranza della popolazione, ossia a persone che stanno bene. Se ricordate il meraviglioso *film* «Momenti di gloria» (Chariots of fire), che racconta le vicende delle Olimpiadi di Parigi del 1924, i protagonisti - sono atleti inglesi e americani - sono tutti di origine molto benestante, perché ai poveretti era preclusa l'attività sportiva. È stato solo con il secondo dopoguerra che l'attività sportiva ha potuto diventare di massa, ma l'impostazione mentale era ancora legata a uno sport d'*élite*. Ricordiamo tutti - o forse qualcuno no - che il papà di Ottavio Missoni, il grande stilista finalista olimpico dei 400 ostacoli nel 1948 a Londra, quando lo vide tornare a casa - era stato finalista, ma era arrivato sesto e quindi ultimo - commentò brevemente che era arrivato ultimo. Per cui non era contenta la famiglia: l'Ottavio, trasmesso in televisione, era arrivato ultimo in finale alle Olimpiadi.

Dopo questa fase iniziale, c'è stato il *boom* dello sport. Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta c'è stata una grande disponibilità di tempo nelle giovani generazioni per praticare attività sportive che vedevano il loro nascere o il loro sviluppo definitivo. Quindi, sono stati fatti tanti impianti e sono state create delle regole, che in parte ci sono ancora oggi. Nel frattempo la popolazione giovanile è calata ed è invece aumentato il bisogno di accrescere il benessere psicofisico delle altre generazioni. Quindi, lo sport è diventato attività totalitaria. Si pratica sport a tutte le età e lo si pratica nelle più diverse condizioni.

Qual è il grande valore di questa modifica della Costituzione? L'attività sportiva, in questo modo, viene incardinata nella regola generale che coordina e gestisce la vita civile e sociale del Paese. Quindi, tutti gli enti locali, che in passato hanno investito dello sport, investendo in impianti favorendo le attività e sostenendole, lo facevano senza avere un tale presupposto, che pone lo sport allo stesso livello di tutte le altre attività umane necessarie per la vita dell'uomo.

Da qui vedono la luce tutti quegli impianti sportivi costruiti nel tempo e poi lasciati andare in malora. Adesso, invece, tutte le amministrazioni locali che hanno scelto, avendo poche risorse a disposizione,

di destinarle ad altre attività, ritenute anche dalla Costituzione più importanti, saranno costrette a trovare dei compromessi anche con l'attività sportiva.

È fondamentale che gli enti locali abbiano questo presupposto, perché consentirà a tutti di investire in modo migliore e di più nell'attività sportiva. Fermo restando che chi mi ha preceduto, il senatore Magni, che rivendica maggiori risorse per lo sport, ha tutta la mia condivisione.

Noi, come Gruppo Per le Autonomie, voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, sottosegretario Barbaro, sono molto contenta, come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, perché oggi, finalmente, riprendiamo il cammino di un disegno di legge il cui *iter* - come è stato ben sottolineato negli interventi precedenti - sarebbe già arrivato a compimento se non ci fosse stata la caduta anticipata del Governo Draghi.

Vorrei anche rispondere al collega Magni, che prima è intervenuto. Lo sport in Costituzione forse sembra, agli occhi di alcuni, una banalità, ma in realtà - collega Magni - non è assolutamente così. Come, infatti, nella scorsa legislatura avevamo modificato la Costituzione per quanto concerne la tutela dell'ambiente, che non era inserita ancora nella nostra Costituzione, così abbiamo cercato di fare per lo sport nella scorsa legislatura, attraverso un *iter* che ha sempre visto sia il Senato che la Camera votare quasi all'unanimità.

Lo sport - com'è stato sottolineato anche prima dal relatore e dal signor Sottosegretario - è forse uno dei pochi farmaci naturali che non ha controindicazioni e fa bene a tutti. Sottolineo e ribadisco che, finalmente, abbiamo posto questa previsione all'interno dell'articolo 33, aggiungendo, dunque, un comma all'interno dell'articolo che riguarda l'istruzione. E mi fa piacere che in questo momento siano presenti rappresentanti di una scuola in tribuna.

Lo sport è proprio uno strumento che fa bene alla riforma del *welfare*, tanto attesa e che ci auguriamo possa arrivare a compimento in questa legislatura, per vari motivi: intanto bisogna riconoscere l'universalità dello sport. Ecco perché è in Costituzione. È un diritto di tutti e per tutti, e oggi sappiamo che non è così.

Il Covid-19 ha dimostrato come, in due anni e mezzo, tutti i dati siano peggiorati per quanto riguarda, per esempio, alcune malattie croniche e, quindi, lo sport è strumento di prevenzione di salute. Sappiamo che la sedentarietà ha portato necessariamente all'aumento di tante patologie, a cominciare dal diabete, solo per citarne una. Ma non solo. È uno strumento straordinario di integrazione e inclusione sociale, forse la più grande infrastruttura sociale che abbiamo. Ecco che già possiamo mettere insieme il valore educativo con il valore sociale, che è fondamentale. Vi ricordo che in molti altri Paesi questo diritto è già inserito all'interno della Costituzione. Faccio notare anche che addirittura nei Paesi del Nord Europa negli ultimi quindici anni lo sport è stato uno strumento fondamentale nel contrasto alle dipendenze da droghe e alcol, solo per citare alcuni temi. Quindi ha un grande valore sociale. Dobbiamo guardare sempre a quello che succede fuori dall'Italia per capire che ci sono già delle buone pratiche a livello europeo, e non solo, che vanno in questa direzione.

Tra l'altro, parlare di inclusione significa non avere più, finalmente, dei cittadini di serie A e di serie B. Anche la situazione drammatica che stiamo vivendo prima con il Covid, poi con la crisi energetica e di conseguenza con l'impoverimento di molte classi sociali, non ci può lasciare indifferenti. Perché oggi questo diritto non deve essere garantito a tutti i ragazzi? Molte famiglie purtroppo, quando hanno delle restrizioni dal punto di vista economico, la prima cosa che fanno è magari tagliare la spesa per lo sport dei propri figli. Anche qui, l'introduzione dello sport in Costituzione significa che questo non deve essere più una Cenerentola all'interno del nostro sistema legislativo. Pensiamo anche ad altri strumenti, come anche quelli ora all'attenzione della manovra finanziaria o all'interno del decreto aiuti-*quater*.

Anche noi abbiamo presentato emendamenti e proposte di legge che vanno nella direzione di riconoscere dei benefici e delle detrazioni fiscali. Lo sport come farmaco, ad esempio, è una delle proposte che mi vede come prima firmataria: perché non prevedere la possibilità di farsi prescrivere dai medici di base, dagli specialisti, dai pediatri in ricetta lo sport come un farmaco, per poi accedere a tutte le detrazioni fiscali nel 730 come oggi avviene per i farmaci?

Sono apparentemente piccole cose, che però potrebbero avere una funzione essenziale nel nostro sistema di *welfare.* Abbiamo parlato di prevenzione, sicurezza, valore sociale, inclusione, integrazione. Il beneficio, inoltre, non è soltanto per i giovani, perché lo sport fa bene alle persone di tutte le età, anche a quelle che entrano in una fascia di terza o quarta età, che hanno delle problematiche o delle patologie certamente diverse e per le quali la sedentarietà spesso è un grande problema, per cui gli specialisti prescrivono loro obbligatoriamente praticare lo sport.

Penso che per tutte queste ragioni sia necessario - e bene ha fatto il Governo a chiederlo - un *iter* abbreviato. Ci auguriamo che dopo questo passaggio del voto al Senato il provvedimento possa essere votato alla Camera e riprendere rapidamente l'*iter* per giungere a compimento in questa legislatura. Me lo auguro di cuore e non posso che esprimere il voto favorevole a nome del mio Gruppo. *(Applausi)*.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, i senatori del Gruppo Forza Italia sono molto favorevoli alla modifica costituzionale proposta dal disegno di legge al nostro esame, che modifica l'articolo 33, nell'ambito del Titolo II, che regola i rapporti etico-sociali della nostra Carta fondamentale. Si torna al testo che era stato oggetto di esame nella scorsa legislatura e che non aveva concluso il proprio *iter*: un contenuto che ha raccolto un ampio consenso in tutto l'arco parlamentare.

Come è stato già ripetuto, l'attività sportiva ha un'importanza sostanziale nella vita di ogni giorno, per ciascuno di noi, per i giovani, i meno giovani e anche per chi è avanti nell'età, ma sinora non era mai stata introdotta una specifica tutela costituzionale per lo sport. Alcuni hanno ravvisato la causa della mancata introduzione dello sport nella Carta redatta dei Padri costituenti nel fatto che lo sport era diventato, durante il fascismo, una rappresentazione della potenza e dell'identità nazionale. Per leggere un riferimento allo sport nella nostra Carta costituzionale bisognerà attendere molti anni, fino alla riforma del 2001: solo allora, nell'articolo 117, è stata inserita la previsione che, tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, vi fossero quelle relative all'ordinamento sportivo. Certamente lo sport è fiorito e negli anni ha sempre più accresciuto il proprio ruolo nella società, diventando un elemento imprescindibile della crescita sociale e anche di quella economica. Le competizioni sportive internazionali, i giochi olimpici, i mondiali di calcio hanno mostrato i tanti eroi italiani, grazie al cui esempio molti ragazzi si sono accostati e si avvicinano allo sport, con ricadute molto positive.

Lo sport è diventato da subito uno strumento eccezionale per affrontare la disabilità, non solo da un punto di vista motorio, ma anche per infondere forza psicologica a coloro che sono rimasti vittime di incidenti. Quindi salutiamo con favore la Costituzione ora aperta alle attività sportive, perché siamo consapevoli che ci potrà essere un ulteriore impulso a tali attività e al ruolo che l'attività sportiva stessa ha nella cura della salute. Ormai è chiaro a tutti che lo sport concorre in modo vitale al benessere fisico e psicofisico: è un tema importante quello proposto dal testo in esame, che riconosce «il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva». È un tema che riguarda anche la città, perché oggi chi si occupa di sport, di salute, di benessere e delle città deve essere alleato. Sappiamo infatti che è in atto una grossa trasformazione delle nostre realtà urbane. Ricordo che quando ero ragazzo giocavo nei cortili e oggi c'è la possibilità di realizzare dei campi di strada, degli spazi liberi e aperti, che diventano luoghi in cui si può esercitare l'attività fisica all'aperto, dove i cittadini possono essere stimolati a praticare la città in modo più salutare per il benessere fisico. Oggi si vive molto più a lungo, fortunatamente, e gli ultimi venti anni della vita, almeno, sono quelli che bisogna vivere in qualità. Quindi è molto importante il richiamo alla promozione del benessere psicofisico, perché riguarda anche la prevenzione primaria, che si può esercitare nelle città attraverso lo stimolo che i cittadini possono avere a praticare attività fisica all'aperto.

Il fatto che migliaia di persone oggi praticano attività sportiva aiuta a razionalizzare e a diminuire la spesa sanitaria. Considerato che godere di buona salute significa anche ricorrere in misura minore alle strutture della sanità pubblica, questo vuol dire un risparmio elevato per le casse dello Stato. Gli sport e le pratiche sportive mobilitano molto anche l'associazionismo, con un numero enorme di volontari che sono preziosissimi e che gratuitamente prestano la loro attività, per garantire la buona riuscita delle

manifestazioni sportive. A ciò si aggiunga anche il ruolo educativo, di cui hanno parlato gli altri colleghi, dello sport nei confronti dei giovani: il coinvolgimento in attività sportive fin da ragazzi consente a molti di trovare un impegno formativo, per il proprio carattere, per la propria crescita, per il futuro, lontano dai modelli sbagliati, soprattutto nei quartieri degradati e periferici delle nostre città. Ricordiamo anche l'importanza dello sport nell'economia e il coinvolgimento in quasi tutti i settori sportivi delle sponsorizzazioni.

La circostanza quindi di veder riconosciuta la dignità dell'attività sportiva in Costituzione potrà dare un ulteriore impulso all'iniziativa legislativa ordinaria e faciliterà l'operosità delle associazioni sportive e anche la trasformazione delle città, che fra l'altro è diventata fondamentale dopo la pandemia, per una sorta di dovere risarcitorio nei confronti dei nostri giovani.

Si tratta di una norma costituzionale che andrà a rafforzare e a rendere più cogente il vasto tessuto di norme ordinarie e regolamentari che disciplinano da anni lo sport e le federazioni sportive.

È per queste ragioni che il Gruppo Forza Italia voterà con convinzione a favore del disegno di legge che inserisce lo sport in Costituzione. *(Applausi)*.

CROATTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signor Presidente, un secondo dopo la vittoria delle destre alle lezioni dichiarammo che saremmo stati una forza di opposizione ferma e intransigente, ritenendo sbagliate le ricette della destra e inadatte ad affrontare le sfide che il Paese deve sostenere prossimamente.

A distanza di poche settimane dall'insediamento del nuovo Governo e dei pochi rappresentanti che sono presenti qui oggi, possiamo confermare questa preoccupazione di previsione che abbiamo avuto. Abbiamo visto oggi lo smantellamento del cosiddetto spazzacorrotti, la questione delle armi, tutti temi che ci preoccupano tantissimo.

Il Governo, che da una parte strizza l'occhio agli evasori, ai corrotti e ai furbi che agiscono nell'illegalità, dall'altra mostra i muscoli contro chi è in difficoltà, contro chi è rimasto indietro, contro chi è ai margini e contro chi, a causa dell'attuale crisi emergenziale, è davanti a una difficoltà molto importante a livello nazionale.

Tuttavia, all'indomani del 25 settembre promettemmo anche che la nostra sarebbe stata un'opposizione nel merito e che non sarebbe mancato il sostegno del MoVimento 5 Stelle a provvedimenti che avessimo ritenuto giusti nell'interesse del Paese, delle famiglie e dei giovani.

Quindi, coerentemente con quello che abbiamo detto e con questa promessa, annunciamo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla modifica dell'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva.

Ogni misura che sarà al fianco dei nostri giovani e che li avvicini al mondo dello sport troverà la nostra attenzione e collaborazione, perché una modifica costituzionale come quella che stiamo discutendo guarda soprattutto al futuro della società che intendiamo costruire per i nostri giovani.

A proposito di giovani, desidero rivolgere un pensiero qui oggi alle giovani generazioni iraniane, che nelle piazze stanno dando vita a un movimento di protesta mai visto *(Applausi)*, lottando con straordinario coraggio contro la Repubblica al potere dal 1979 per costruire un nuovo futuro. Secondo Amnesty International sarebbero almeno 44 i minori morti in Iran dall'inizio delle proteste; 34 risultano essere stati uccisi da proiettili mirati al cuore, al capo e agli organi vitali.

Il provvedimento che stiamo discutendo porta in seno quello che è successo negli ultimi due anni, due anni in cui i nostri ragazzi hanno costruito una nuova terribile normalità, fatta di *lockdown*, di paura di contagio, di distanziamento sociale.

L'emergenza Covid ha lasciato cicatrici psicologiche fortissime e profonde; ha portato un enorme stress, una solitudine, un'inattività nei ragazzi e nelle ragazze, che hanno cambiato completamente il loro modo di vivere.

Lo sport certamente rappresenta una chiave fondamentale per guarire le ferite dei nostri giovani e studi recenti ci dicono che la maggior parte di loro vive oggi lo sport principalmente come un'esigenza, una valvola di sfogo. Grazie all'attività fisica scaricano stress, ansie e fatiche scolastiche. Questo studio ci rivela, inoltre, che i ragazzi e le ragazze credono che lo sport sia un grande strumento di inclusione.

Tuttavia, il 77 per cento di loro - e su questo soprattutto ci dobbiamo interrogare - ritiene che lo sport e le istituzioni non investano abbastanza nelle scuole e che nelle città non ci siano sufficienti strutture per rendere lo sport accessibile a tutti gratuitamente. Il 50 per cento dei giovani dichiara che nella propria scuola non ci sono campi sportivi.

Dunque, una volta condivisa l'importanza dello sport, tanto da inserirlo in Costituzione e riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico delle attività sportive in tutte le forme, riempiamo tutto questo di contenuti e diamogli valore, evitando che questa modifica non sia solo un riempimento sostanzialmente autoreferenziale della politica, ma che vengano coinvolti e inclusi i giovani. *(Applausi)*.

Colleghi, oggi andiamo a modificare la Costituzione, la Carta dei nostri valori più importanti che definisce la rotta, la bussola. Non è un passaggio affatto semplice e superficiale. Io stesso, anni fa, quando ero fuori da quest'Aula, sono sceso in piazza per manifestare e protestare davanti a Montecitorio quando il collega Matteo Renzi voleva modificarla. In quel caso vincemmo noi cittadini.

Questo è però un cambiamento importante. In questo momento la politica inserisce all'interno dell'articolo 33, che parla di arte, scienza, insegnamento, scuola, diritto all'istruzione, cultura e università, il termine sport con la seguente frase: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Sì, perché lo sport è educazione quando si impara che con l'impegno e la costanza si ottengono i risultati; è educazione quando nello sport si impara che il lavoro si fa insieme e che si può lavorare in gruppo; è educazione quando si impara nello sport a prendersi cura di sé stessi; è educazione quando si imparano nello sport i valori della vittoria, ma soprattutto quelli della sconfitta; è educazione nello sport quando si impara a rispettare l'avversario. In qualsiasi campo è dovuto rispetto all'avversario, che troppe volte ho visto assente nel dibattito politico. Lo dico qui a chi artatamente ci accusa di un commento su *Facebook* mentre, due anni fa, dava del criminale al Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

Serve cultura educativa e lo sport ne porta tantissima dentro di sé, anche nelle sue manifestazioni più importanti presenti in televisione. Sono modelli fondamentali. È proprio quello sport che passa nel *mainstream* che rischia di passare pessimi messaggi. Bisogna tenere alta la guardia e lo dico in questo contesto perché rimanga agli atti. Non toccate la norma che abbiamo fatto che bandisce la pubblicità del gioco d'azzardo dalle trasmissioni televisive e dai luoghi pubblici. *(Applausi)*. Oggi molti non ci fanno più caso, ma grazie al MoVimento 5 stelle, con il Governo Conte 1, è stata fermata la promozione del gioco d'azzardo in televisione e nei luoghi pubblici. Mentre guardavano le partite del loro sport preferito, i nostri figli venivano incentivati a scommettere continuamente ed era vergognoso. Questa cosa è stata fermata. Tale norma non dovrà essere assolutamente toccata. *(Applausi)*.

Lo sport attraversa tutte le generazioni, in quanto tutti ci confrontiamo con esso: i nostri figli nei campi di periferia e i nostri genitori che si attivano, sul concetto di *mens sana in corpore sano*, curando ogni giorno il loro aspetto fisico.

Concludo ringraziando tutti coloro che ogni giorno, con sacrificio e abnegazione, allenano, educano e istruiscono i nostri figli e le nuove generazioni sui piccoli campi di periferia, nelle piccole palestre e dentro le classi nelle scuole, alla cultura dello sport. Soprattutto per loro il MoVimento 5 Stelle esprime convintamente voto favorevole. *(Applausi)*.

GERMANA' *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto e ancora oggi svolge un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e le loro personalità, sviluppare un'attitudine alla cura del corpo anche sotto il profilo dell'educazione alimentare e promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita e il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea e

particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo.
Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale ed europeo, come confermato dalla dichiarazione sullo sport adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam nel 1997. Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia nell'ultimo decennio ha subito un'interruzione. Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, che furono istituiti nel 1968 dall'allora presidente del CONI Giulio Onesti e che avevano lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva.
Uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato proprio quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani fin dalla scuola primaria, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici e sollevando oltretutto le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e nello stesso tempo nella rilevazione di numerosi talenti destinati poi ad arricchire le fila dello sport nazionale.
A tal proposito, colgo l'occasione per annunciare che la Lega ha ripresentato proprio in questa legislatura, a firma del nostro ottimo capogruppo Massimiliano Romeo, un disegno di legge per reintrodurre i Giochi della gioventù nelle scuole, perfettamente in linea con quanto ha dichiarato il Ministro nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo Ministero. Mi riferisco proprio alla reintroduzione dei Giochi della gioventù. Lo sport è una scuola mirabile di disciplina e controllo; esso è prezioso per la collettività umana e risponde in pieno alle esigenze della civiltà moderna. Con queste parole, che non sono le mie, ma sono di Giulio Onesti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. *(Applausi)*.
PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghi, mi limiterò a poche osservazioni per motivare il voto favorevole del Partito Democratico su questo provvedimento, in quanto già quando trattammo dell'opportunità di attivare la procedura d'emergenza esprimemmo i motivi per i quali, a nostro avviso, è necessario e giusto che questa riforma vada avanti.
Lo sport fa bene alla salute fisica e psichica delle persone e fa bene alla coesione sociale. Lo sport è scuola di vita e trasmette valori positivi; educa all'inclusione, alla solidarietà, alla cooperazione, alla correttezza, al rispetto di sé e degli altri. Per tutte queste ragioni, noi pensiamo che l'idea di costituzionalizzare il diritto allo sport sia un'idea corretta. Lo pensavamo nella scorsa legislatura, quando fummo tra i più attivi nel promuovere questa riforma, e continuiamo a pensarlo oggi. Ci fa piacere constatare che, attorno a questa misura, c'è un consenso davvero largo, che mi auguro possa ampliarsi ulteriormente nel prosieguo dell'esame del provvedimento.
Credo - è l'ultima osservazione che faccio - che noi dobbiamo prendere il primo passo dell'*iter* di approvazione di questa riforma costituzionale come una grande spinta e una grande sollecitazione a dimostrarsi, anche nella legislazione ordinaria, all'altezza della riforma costituzionale che stiamo mettendo in cantiere. È importante scrivere in Costituzione un obiettivo e un valore come questo, ma più ancora è riuscire giorno dopo giorno, come istituzioni, a garantire a tutti e ovunque il diritto allo sport in forme e modi adeguati. Per far questo c'è bisogno di convinzione, di risolutezza e di risorse. La politica può fare molto, quindi mi auguro che a queste parole, a questa enunciazione di intenti segua una pratica coerente, perché lo dobbiamo ai nostri concittadini, ai quali oggi facciamo intravedere un traguardo socialmente importante e il suo inserimento nella Carta che sta a fondamento della convivenza collettiva in questo Paese.
Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.
MARCHESCHI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI *(FdI)*. Signora Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, in questo momento di ripresa del percorso di modifica della Carta costituzionale, permettetemi di ringraziare tutti i colleghi che nella passata legislatura hanno consentito oggi di essere ancora qui a cercare un consenso il più unanime possibile. Chi fa politica sa benissimo che raggiungere un testo unico non è banale né scontato; io stesso, quando proposi in consiglio regionale l'inserimento nello Statuto della Regione Toscana ho passato alcuni anni a cercare di mettere tutti d'accordo su un testo unico, ma poi ce l'abbiamo fatta. Rivolgo quindi un ringraziamento sincero al primo firmatario Iannone, ma anche a tutti gli altri componenti della Commissione, a chi aveva presentato gli altri disegni di legge, al sottosegretario Barbaro, che è stato uno dei protagonisti della vicenda da questi banchi, ma anche alla federazione sindacale Sportitalia che aveva fatto una petizione con numerose firme incitandoci a portare a compimento questo storico atto. Al di là della enfasi con la quale si può approvare il provvedimento in discussione, credo che abbiamo fatto giustizia a un confronto alto e nobile su alcuni temi, quindi abbiamo rinnovato la centralità del Parlamento e anche questa non è una cosa banale o scontata.

Fratelli d'Italia ha voluto con forza non solo ripresentare il disegno di legge, ma ha anche richiesto la procedura d'urgenza sia in 1a Commissione sia alla Presidenza del Senato, quindi siamo molto compiaciuti che sia stata accordata. Noi non consideriamo il provvedimento in esame come un punto di d'arrivo, ma come un punto di partenza: pensiamo infatti che questa sia una vera e propria inversione a "U" nelle politiche sportive. Noi crediamo che in questa legislatura, anche la nomina di una personalità molto autorevole come il ministro Abodi, voluto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermi ancora una volta le attività sportive, non solo legate all'agonismo ma al benessere psicofisico, come centrali nel programma di Fratelli d'Italia. Ci aspettiamo quindi che il testo in esame rappresenti una cornice, ma non un elemento retorico, bensì l'avvio di un percorso molto importante che deve rendere giustizia per quello che, a nostro parere, non ha dato il PNRR. Lo sport, infatti, pur rappresentando quasi il 4 per cento del PIL in Italia, ha avuto delle briciole nel PNRR, quindi in questa legislatura dobbiamo cercare di unire le politiche dello sport a quelle degli altri Ministeri con portafoglio; pertanto, la centralità delle attività sportive dovrà essere trattata insieme al Ministero della salute per quanto riguarda, ad esempio, la prevenzione delle malattie e l'aiuto nella tenuta di corretti stili di vita. Penso però anche al sociale, utilizzando lo sport nei progetti di inclusione, di riconoscimento del volontariato sportivo. Considero poi opportuno insistere sul *bonus* sport per chi non ha la possibilità di praticarlo, ma anche potenziare il collegamento con la scuola. Ricordo che i Governi precedenti fecero uno sforzo enorme per ottenere il raddoppio dell'insegnamento dell'attività fisica, dell'educazione motoria nelle scuole dell'obbligo, fin dai primi anni delle scuole elementari. Purtroppo le leggi che hanno previsto quel provvedimento non sono state più finanziate dopo il primo anno, quindi sono rimaste ferme e non hanno avuto seguito.

In questa legislatura vorremmo sicuramente ridare questo impulso e, al contempo, vorremmo che le palestre delle scuole fossero aperte il pomeriggio, perché tutte quelle società sportive che reclamano a gran voce di poter far praticare lo sport ai propri ragazzi vedono una palestra chiusa come uno spazio negato alla comunità. Sono attività che cercheremo di rilanciare in questa legislatura.

Si parlava dello sport come strumento per stare bene, non necessariamente finalizzato al successo sportivo.

Lo sport per noi è la base dei principi sani, uno strumento di integrazione, anche perché forma spirito di gruppo, di appartenenza, di solidarietà; allena lo sforzo per arrivare all'obiettivo, che è molto educativo, sempre in un contesto di lealtà, di rispetto di sé stessi, rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, dei compagni, rispetto delle autorità nel campo di gioco.

È strumento di inclusione, come dicevo, anche per contrastare marginalità di vario genere, ma è anche oramai sinonimo di benessere psicofisico, per cui guardiamo con attenzione alle proposte che vanno in questo senso per ipotizzare anche delle prescrizioni, se non mediche, terapeutiche dello sport come attività di benessere.

Ci appassiona altresì il tema della deduzione dei corsi e delle attività sportive dall'imposizione fiscale.

Non da ultimo, in questo momento di apatia dei valori, lo sport è una delle poche attività e iniziative

che scatenano forti emozioni, che ci appassionano a qualsiasi livello, per le gioie che ci dà come anche per le delusioni, sia come partecipanti sia come semplici spettatori. Sono emozioni che restano tutta la vita: che si vinca una partita tra bambini a scuola, che si veda vincere un mondiale o una medaglia olimpica.

Proprio la celebrazione delle medaglie olimpiche mi fa venire in mente che tutto quello che c'è nel bagliore della medaglia oppure nella glorificazione del successo, dietro quel talento raggiunto con sacrificio, c'è un mondo oscuro, buio, che non viene mai alle luci della ribalta. Mi riferisco alle 100.000 società dilettantistiche, ai milioni di dirigenti volontari sportivi, piccoli o grandi, anche della terza età, che continuano a fare attività sportiva e di cui nessuno parla. Un mondo di appassionati disinteressati che vivono le gioie dei successi sportivi principalmente per gli altri, perché donano la loro attività come volontari, come amatori, per far crescere i nostri ragazzi.

Ebbene, il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento non è solo una sterile cornice a un settore che ha davvero bisogno di un grande riconoscimento e al quale occorre restituire valore e dignità, soprattutto per coloro che stanno base della piramide del successo sportivo: quel mondo di volontari spesso lontano dalla luce e al quale oggi diamo valore e onore votando a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale n. 13, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 135 e 152.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo stasera per un grave fatto di cronaca, un grave incidente avvenuto due giorni fa ad Alessandria, nella nostra Regione. Purtroppo tre ragazzi giovanissimi, tra cui una minorenne, hanno perso la vita, altri sono feriti e non si sa ancora se riusciranno a superare questo difficile momento. Intervengo quindi per unirmi al cordoglio delle famiglie che hanno perso queste tre giovani vite, spezzate troppo presto. Mi unisco alle parole del sindaco di Alessandria nel chiedere rispetto e anche silenzio quando si affrontano situazioni così difficili e dolorose per una comunità, perché c'erano sette ragazzi nell'auto che ha avuto l'incidente e alcuni di loro sono morti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, purtroppo, se ne è uscito con una comunicazione infelice e forse frettolosa su questo punto, non leggendo meglio la notizia, visto che viaggiavano su un'auto che era omologata per sette posti. Quindi invitiamo tutti, quando ci sono fatti così gravi che coinvolgono così tanto emotivamente una comunità, a riflettere un attimo prima di parlare sulla scia di notizie frammentarie. *(Applausi)*.

Ci uniamo nuovamente a tutta la comunità di Alessandria che sta piangendo questi giovani ragazzi e speriamo vivamente che quelli che sono ancora in pericolo possano superare questo momento e riabbracciare i loro cari. *(Applausi)*.

CASINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei dedicare solo un brevissimo ricordo a una personalità che è mancata nei giorni scorsi, Corrado Sforza Fogliani: una personalità importante che ha onorato l'Italia, a lungo impegnato nel mondo sociale e associativo, sul tema della casa e della proprietà edilizia, e a lungo impegnato anche nel mondo del credito. Soprattutto, è stato un protagonista della vita di Piacenza, con la passione politica e civile, con la grande esperienza di avvocato di primissimo piano. È venuto a mancare e la sua scomparsa ha suscitato un assoluto e unanime momento di compianto e di tristezza da parte di tutti coloro che l'hanno conosciuto e, soprattutto, nella sua città, da parte dei principali protagonisti della vita cittadina.

Per tanto tempo egli è stato un interlocutore anche di noi parlamentari, perché veniva spesso a perorare la causa della proprietà, come rappresentante dei proprietari di case. Inoltre, come espressione del

mondo bancario, tante volte lo abbiamo visto anche nelle Commissioni parlamentari fornire pareri importanti.

Era un liberale, un erede della grande tradizione liberale, che in quella città ha avuto protagonisti importanti. Era anche un amante dell'arte e della cultura: a lui si deve la valorizzazione del patrimonio artistico di Piacenza, e proprio per questo ha avuto grandissimi meriti.

Corrado Sforza Fogliani è stato un galantuomo, una persona onesta che ha creduto profondamente ai propri valori, alla Repubblica e all'Italia. In questo senso pensavo fosse doveroso ricordarlo nell'Aula del Senato. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, apprezzo l'intenzione del presidente Casini di ricordare Corrado Sforza Fogliani, quindi intervengo a nome del Gruppo Forza Italia ma anche di tanti parlamentari di ogni Gruppo che, come ricordava il presidente Casini, hanno avuto consuetudine con chi è stato un discepolo di Einaudi, visto che per età ha avuto modo di conoscere Einaudi e di apprendere le sue lezioni. Ero solito dire al presidente Sforza Fogliani che i liberali in Italia erano tre: uno era stato Antonio Martino, il secondo era Sforza Fogliani, il terzo non si è mai identificato, perché questo è un Paese spesso di liberali per conto terzi, considerato che ciascuno, quando tratta della sua categoria o del suo specifico, abbandona i principi del liberismo.

Come è stato ricordato, il presidente Sforza Fogliani ha guidato e ha dato sostanza alla Confedilizia per circa trent'anni. È stato presidente dell'Associazione nazionale tra le banche popolari, e da presidente dell'istituto di Piacenza è stato un mecenate della cultura. Non è mai entrato in Parlamento per sua scelta: per percorso e per prestigio avrebbe potuto più volte, in uno dei tanti partiti che frequentava e rispettava, entrare a far parte del Parlamento. Per sua scelta non ha mai voluto varcare questo Rubicone, ma è sempre stato prodigo di consigli e di questioni elementari a difesa della casa, che è un bene che l'80 per cento di italiani - e forse più - posseggono. Quindi la tutela fiscale della casa e l'approfondimento dei temi della tutela della proprietà edilizia - ma quella diffusa, quella popolare, non dei potentati - ne hanno fatto un liberale, ma anche garante di una base popolare italiana.

Tante volte l'abbiamo incontrato in convegni ed iniziative, ed è giusto che il Parlamento, che lo ha visto interlocutore attento, lo ricordi. Questa mattina a Piacenza c'è stato il suo funerale. I lavori parlamentari che ci hanno assorbito non ci hanno consentito di rendergli onore; lo facciamo ora, grazie all'autorizzazione della Presidenza, in Assemblea a nome di tanti che l'hanno conosciuto. Chi non lo ha conosciuto ha perso un interlocutore di valore che ricordiamo con commozione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Naturalmente l'Assemblea si unisce nel ricordo e nel cordoglio che consegniamo ai familiari dell'avvocato Sforza Fogliani.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 14 dicembre 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,04)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(**6-00007**) n. 1 (13 dicembre 2022)

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni.

Preclusa

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina;

sulla guerra in Ucraina si constata un'*escalation* di provvedimenti, che parte dal primo decreto-legge n. 14 del 2022 approvato dal Governo, che prevedeva l'invio di "mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione", e prosegue con il secondo, il n. 16 del 2022, che autorizza "la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore della autorità governativa dell'Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185" (legge che vieta "l'esportazione e il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato" *ex* articolo 1, comma 6, lettera *a*);

la fornitura di armi offensive all'Ucraina implica in qualche modo la partecipazione dell'Italia al conflitto bellico in atto, in piena violazione dell'articolo 78 della Costituzione che prevede che lo stato di guerra debba essere deliberato con legge formale del Parlamento. Inoltre, la segretezza imposta sulla lista di armi da destinare all'Ucraina, conosciuta solo dal Copasir, impedisce di distinguere tra "armi di offesa" e "armi di difesa", circostanza che porta alla violazione delle disposizioni che prevedono la delibera del Parlamento sulle operazioni di guerra da parte dello Stato italiano;

si ribadisce la ferma condanna dell'aggressione russa in Ucraina, che si pone in palese violazione del diritto internazionale e che ha aperto uno scenario angosciante di insicurezza globale. Come tutte le guerre, anche questa colpisce soprattutto la popolazione civile inerme. Si esprime quindi la piena solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra, ai profughi, ai rifugiati costretti ad abbandonare le proprie case e le proprie attività, alle vittime di bombardamenti, violenze, stupri e torture;

secondo il Ministero dell'istruzione e della scienza dell'Ucraina, al 22 ottobre 2022 si stimava che 2,6 milioni di studenti seguissero le lezioni da casa. Nel mese di novembre 2022, i continui attacchi alle infrastrutture energetiche hanno lasciato circa 10 milioni di famiglie in tutto il Paese senza elettricità, il che, ovviamente, rende impossibile per bambini e adolescenti anche solo tentare di seguire le lezioni *online*;

in questi giorni, sia dalle dichiarazioni di Putin, che ha affermato che per dare i suoi frutti, la guerra" potrebbe essere un processo lungo", sia da quelle del ministro degli esteri ucraino Kuleba, che sostiene che "non è ancora arrivato il momento per la mediazione", appare evidente che la guerra, se non dovesse intervenire un fattore esterno, sarà lunga e sanguinosa;

si considera quindi urgente un cambio di strategia e di prospettiva finalizzato a rendere prioritaria la via negoziale per la ricerca della pace e la fine del conflitto. È a tal fine necessario farsi carico di uno sforzo negoziale e diplomatico, nella consapevolezza della difficoltà e della fatica del percorso, ma ancor più del fatto che questo rappresenti l'unica strada possibile per la fine della guerra, per interrompere ulteriori *escalation* e allargamenti del conflitto e per allontanare scenari drammatici per la sicurezza globale;

la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a consentire la determinazione di migliori condizioni negoziali. Va rilevato però, con estrema preoccupazione, l'assenza di qualsiasi percorso negoziale o persino l'individuazione di condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo. Occorre oggi un cambio di passo, la necessità di una verifica, di un'iniziativa politica di costruzione della pace;

si osserva invece la debolezza se non l'inesistenza di un ruolo diplomatico da parte dell'Italia e dell'Unione europea, rispetto alla quale emerge la necessità di una netta inversione di rotta;

è necessario mettere immediatamente in campo una forte iniziativa diplomatica multilaterale

che includa la convocazione di una conferenza di pace con un rinnovato protagonismo delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco e per la definizione di un nuovo quadro di sicurezza regionale e internazionale condivisa e costruita su un sistema di garanzie multilaterali;

la crisi attuale si colloca nel venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e nella forzatura ideologica e materiale su un sistema polarizzato che penalizza l'esercizio del dialogo e delegittima persino i luoghi in cui questo avviene. Il ruolo marginale fin qui svolto dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un sintomo evidente di questa polarizzazione. È quindi necessario e urgente che il percorso di pace venga incardinato all'interno della rilegittimazione dei luoghi multilaterali dove poter ricercare soluzioni più avanzate e condivise che garantiscano l'effettiva sicurezza globale;

con la proroga dell'invio di armi a uno dei due eserciti in lotta, l'Italia interviene in modo attivo nella guerra e questo è in totale distonia con quanto prescritto dalla nostra Costituzione che, all'articolo 11, stabilisce che il nostro Paese "ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali";

la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina si è rivelata del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali ed è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

continuare a ritenere che una delle parti possa vincere sul terreno del conflitto alimenta la corsa agli armamenti e fa sì che gli sforzi siano tutti concentrati sull'approvvigionamento militare invece che sulla ricerca di una soluzione politica;

in questo quadro, un'ulteriore proroga della fornitura di equipaggiamento militare all'esercito ucraino appare una scelta inopportuna, che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero avere,

impegna il Governo:

ad interrompere la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina, concentrando le risorse sull'assistenza umanitaria e sulla ricostruzione;

a dare priorità alla costruzione di un'azione politica che porti ad un processo di pace e all'attivazione di canali negoziali per la risoluzione del conflitto su un terreno non militare;

nel caso in cui il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, venisse convertito in legge dal Parlamento, ad impegnarsi comunque a trasmettere allo stesso e a rendere pubblica una informazione trasparente e completa dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ceduti in favore delle Autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene da parte di alcuni Paesi aderenti all'Unione europea.

(**6-00008**) n. 2 (13 dicembre 2022)

Paita, Gelmini, Lombardo, Fregolent, Scalfarotto, Versace, Sbrollini, Calenda, Renzi.

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite, previo atto di indirizzo delle Camere;

il predetto articolo 2-*bis* ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative ucraine fino al 31 dicembre 2022, demandando a uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco degli assetti oggetto di cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa;

il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

riferiscono, con cadenza almeno trimestrale, alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto;

in attuazione del predetto articolo sono stati approvati quattro diversi decreti del Ministro della difesa e, segnatamente, il decreto ministeriale 22 aprile 2022, il decreto ministeriale 10 maggio 2022, il decreto ministeriale del 26 luglio 2022 e il decreto ministeriale 7 ottobre 2022;

in relazione a ciascuno dei predetti decreti il Ministro della difesa è stato audito preventivamente dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 2 marzo, 28 aprile, 16 maggio, 27 luglio e 4 ottobre 2022;

tali provvedimenti si sono resi necessari per la preoccupante e rapida degenerazione del conflitto, in cui si assiste a una forte intensificazione dei bombardamenti e attacchi missilistici a danno dei centri cittadini, con il conseguente incremento del numero di vittime e di feriti tra la popolazione;

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti disposte dai suddetti decreti avvengono a titolo totalmente gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello *European Peace Facility,* autorizzati allo scopo dalle decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio del 28 febbraio 2022;

con tali decisioni l'Unione europea ha risposto alla richiesta di assistenza del Governo ucraino; esse sono condizionate al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, fermo l'obiettivo di sostenere e "difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina" e "proteggere la popolazione dall'aggressione militare in corso";

il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi della guerra della Russia all'Ucraina rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno approvato risoluzioni firmate da tutti i Gruppi parlamentari (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnavano, tra l'altro, il Governo ad attivare "con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché- tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione";

tale orientamento è stato confermato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022 con le risoluzioni 6-00226 e 6-00224 del 21 e il 22 giugno, che impegnavano il Governo, tra l'altro, "ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino" e "a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva";

in questa legislatura, lo scorso 30 novembre, la Camera dei deputati ha esaminato le mozioni concernenti le iniziative dell'Italia in relazione al conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare impegnando il Governo a prorogare al 31 dicembre 2023 il programma di sostegno militare in favore dell'Ucraina, anche alla luce della nuova offensiva russa, con le medesime modalità di cui al citato articolo 2-*bis*;

sempre in occasione della seduta del 30 novembre, la Camera ha approvato anche la mozione 1/00022 del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, con cui si impegnava il Governo a "stimolare e sostenere tutte le iniziative diplomatiche" volte a garantire l'immediata cessazione delle ostilità e secondo accordi che incontrino comunque il pieno consenso del Governo ucraino;

negli ultimi mesi gli attacchi russi sull'Ucraina si sono concentrati su infrastrutture e obiettivi civili, con metodi e finalità che il Parlamento europeo ha definito esplicitamente terroristiche nella risoluzione approvata lo scorso 23 novembre, portando l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare i pacchetti di sanzioni già approvati nei confronti della Russia;

fin dall'inizio delle ostilità la popolazione civile ucraina si è rivelata la principale vittima del conflitto: l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha denunciato che dall'inizio dell'invasione 7,8 milioni di ucraini - in massima parte donne e bambini - sono stati registrati come rifugiati in Europa, mentre altri 6,5 milioni sono sfollati all'interno dei confini nazionali; sarebbero inoltre migliaia i bambini trasferiti forzatamente in Russia dai territori occupati

dell'Ucraina e, in molti casi, resi adottabili;

dall'inizio dell'invasione, sono innumerevoli le segnalazioni e testimonianze di crimini di guerra, così come i ritrovamenti di fosse comuni, su cui la comunità internazionale sta ancora cercando di fare luce;

a quasi dieci mesi dall'inizio dell'aggressione russa, le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe, anche grazie ai mezzi e agli equipaggiamenti militari e al sostegno prontamente assicurato dai Paesi europei, scongiurando l'ipotesi - temuta già dall'inizio del conflitto - di una eventuale capitolazione dell'Ucraina;

per aprire la strada a un vero "cessate il fuoco", che eviterebbe di aggiungere ulteriori vittime alle decine di migliaia mietute fino ad oggi in ragione dell'aggressione russa, è essenziale che le condizioni del negoziato tra le parti siano paritarie e rispettose del principio della piena libertà politica e integrità territoriale dell'Ucraina;

il sostegno politico e militare all'Ucraina deve essere funzionale all'obiettivo di determinare condizioni negoziali propizie all'avvio di una trattativa diplomatica, con l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari russe;

le trattative di pace devono necessariamente vedere l'Unione europea quale protagonista,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel programma di sostegno politico e militare dell'Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per l'avvio di un negoziato effettivamente paritario;

2) a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri";

3) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento fino al termine delle operazioni di sostegno militare;

4) a garantire, in modo particolare e con assoluta urgenza, equipaggiamenti e mezzi militari in grado di proteggere la popolazione civile e le infrastrutture ucraine;

5) a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile, in un Paese in cui le temperature sono adesso molto rigide e oltre il 30 per cento delle infrastrutture energetiche è stato distrutto dai bombardamenti russi.

(**6-00008**) n. 2 (testo 2) (13 dicembre 2022)

Paita, Gelmini, Lombardo, Fregolent, Scalfarotto, Versace, Sbrollini, Calenda, Renzi.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite, previo atto di indirizzo delle Camere;

il predetto articolo 2-*bis* ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative ucraine fino al 31 dicembre 2022, demandando a uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco degli assetti oggetto di cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa;

il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferiscono, con cadenza almeno trimestrale, alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto;

in attuazione del predetto articolo sono stati approvati quattro diversi decreti del Ministro della difesa e, segnatamente, il decreto ministeriale 22 aprile 2022, il decreto ministeriale 10 maggio 2022, il decreto ministeriale del 26 luglio 2022 e il decreto ministeriale 7 ottobre 2022;

in relazione a ciascuno dei predetti decreti il Ministro della difesa è stato audito preventivamente dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 2 marzo, 28 aprile, 16 maggio, 27 luglio e 4 ottobre 2022;

tali provvedimenti si sono resi necessari per la preoccupante e rapida degenerazione del conflitto, in cui si assiste a una forte intensificazione dei bombardamenti e attacchi missilistici a danno dei centri cittadini, con il conseguente incremento del numero di vittime e di feriti tra la popolazione;

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti disposte dai suddetti decreti avvengono a titolo totalmente gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello *European Peace Facility,* autorizzati allo scopo dalle decisioni 2022/338 e 2022/339 del Consiglio del 28 febbraio 2022;

con tali decisioni l'Unione europea ha risposto alla richiesta di assistenza del Governo ucraino; esse sono condizionate al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, fermo l'obiettivo di sostenere e "difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina" e "proteggere la popolazione dall'aggressione militare in corso";

il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi della guerra della Russia all'Ucraina rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno approvato risoluzioni firmate da tutti i Gruppi parlamentari (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnavano, tra l'altro, il Governo ad attivare "con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché- tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione";

tale orientamento è stato confermato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022 con le risoluzioni 6-00226 e 6-00224 del 21 e il 22 giugno, che impegnavano il Governo, tra l'altro, "ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino" e "a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva";

in questa legislatura, lo scorso 30 novembre, la Camera dei deputati ha esaminato le mozioni concernenti le iniziative dell'Italia in relazione al conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare impegnando il Governo a prorogare al 31 dicembre 2023 il programma di sostegno militare in favore dell'Ucraina, anche alla luce della nuova offensiva russa, con le medesime modalità di cui al citato articolo 2-*bis*;

sempre in occasione della seduta del 30 novembre, la Camera ha approvato anche la mozione 1/00022 del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, con cui si impegnava il Governo a "stimolare e sostenere tutte le iniziative diplomatiche" volte a garantire l'immediata cessazione delle ostilità e secondo accordi che incontrino comunque il pieno consenso del Governo ucraino;

negli ultimi mesi gli attacchi russi sull'Ucraina si sono concentrati su infrastrutture e obiettivi civili, con metodi e finalità che il Parlamento europeo ha definito esplicitamente terroristiche nella risoluzione approvata lo scorso 23 novembre, portando l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare i pacchetti di sanzioni già approvati nei confronti della Russia;

fin dall'inizio delle ostilità la popolazione civile ucraina si è rivelata la principale vittima del conflitto: l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha denunciato che dall'inizio dell'invasione 7,8 milioni di ucraini - in massima parte donne e bambini - sono stati registrati come rifugiati in Europa, mentre altri 6,5 milioni sono sfollati all'interno dei confini nazionali; sarebbero inoltre migliaia i bambini trasferiti forzatamente in Russia dai territori occupati dell'Ucraina e, in molti casi, resi adottabili;

dall'inizio dell'invasione, sono innumerevoli le segnalazioni e testimonianze di crimini di guerra, così come i ritrovamenti di fosse comuni, su cui la comunità internazionale sta ancora cercando di fare luce;

a quasi dieci mesi dall'inizio dell'aggressione russa, le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe, anche grazie ai mezzi e agli equipaggiamenti militari e al sostegno prontamente assicurato dai Paesi europei, scongiurando l'ipotesi - temuta già dall'inizio del conflitto - di una eventuale capitolazione dell'Ucraina;

per aprire la strada a un vero "cessate il fuoco", che eviterebbe di aggiungere ulteriori vittime alle decine di migliaia mietute fino ad oggi in ragione dell'aggressione russa, è essenziale che le condizioni del negoziato tra le parti siano paritarie e rispettose del principio della piena libertà politica e integrità territoriale dell'Ucraina;

il sostegno politico e militare all'Ucraina deve essere funzionale all'obiettivo di determinare condizioni negoziali propizie all'avvio di una trattativa diplomatica, con l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari russe;

le trattative di pace devono necessariamente vedere l'Unione europea quale protagonista,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme, all'Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per l'avvio di un negoziato effettivamente paritario;

2) a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri";

3) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento fino al termine delle operazioni di sostegno militare;

4) a garantire, in modo particolare e con assoluta urgenza, equipaggiamenti e mezzi militari in grado di proteggere la popolazione civile e le infrastrutture ucraine;

5) a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile, in un Paese in cui le temperature sono adesso molto rigide e oltre il 30 per cento delle infrastrutture energetiche è stato distrutto dai bombardamenti russi.

(**6-00009**) n. 3 (13 dicembre 2022)

Malpezzi, Alfieri, Mirabelli, Lorenzin, Misiani, Irto, Basso, D'Elia, Rossomando, Enrico Borghi, Casini, Delrio.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

la Federazione russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale, aggredendo l'Ucraina, anche attraverso atrocità e azioni ostili nei confronti di obiettivi civili;

in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, l'Ucraina ha esercitato il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

il Governo italiano ha condannato immediatamente e con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna; il Governo ha fornito sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, lavorando al fianco degli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione, alla crisi militare ed umanitaria che ne è nata;

a margine del vertice del G20 di Bali del 15 e 16 novembre scorso, è stato ribadito, con una dichiarazione comune dei *leader* del G7, il rifiuto di riconoscere l'annessione illegale di territori ucraini in violazione dell'ordine e della legalità internazionali, e il diritto alla difesa dell'Ucraina in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale;

la guerra voluta dalla Russia, infatti, ha provocato e continua a provocare ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di profughi e una grave emergenza umanitaria;

in questi mesi la comunità internazionale ha assistito a continue azioni in spregio del diritto internazionale umanitario compiute dalla Federazione russa, basti pensare al massacro di Bucha o alle fosse comuni contenenti oltre 440 corpi a Izyum, alle numerose testimonianze di stupri e ad altri gravi violazioni dei diritti umani, che sembrano configurare veri e propri crimini di guerra commessi dalle forze russe e su cui la Corte penale internazionale si è prontamente attivata per accertarne la portata e la stessa Unione europea ha invitato i suoi Stati membri a collaborare con gli organismi internazionali per raccogliere prove e sostenere le indagini della Corte penale internazionale sui crimini di guerra commessi nel territorio dell'Ucraina dal 24 febbraio 2014 in poi;

la popolazione ucraina vive in condizioni disperate e sempre più stremata dal perdurare dell'aggressione russa; come dichiarato dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, lo scorso 9 dicembre, 17,7 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria; 9,3 milioni sono bisognose di aiuti alimentari e mezzi di sostentamento, mentre circa 7,4 milioni sono i rifugiati e 6,5 milioni gli sfollati interni;

i massicci bombardamenti russi hanno danneggiato il sistema di approvvigionamento termico, le reti elettriche sono state gravemente colpite e larghe fette della popolazione si trovano a vivere a temperature sotto lo zero senza riscaldamento e senza elettricità. Grande preoccupazione destano, inoltre, i bombardamenti nella zona attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Al riguardo, lo scorso 2 dicembre il direttore generale dall'AIEA, Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, ha parlato di "pericolo imminente";

il regime russo è rimasto sordo ai ripetuti appelli per porre fine alla guerra di aggressione mossi dalla comunità internazionale, tra cui, con forza, quelli di Papa Francesco, e ha più volte minacciato il ricorso ad armi di distruzione di massa;

rilevato che:

l'Unione europea si è profusa dall'inizio del conflitto per garantire, in un quadro multilaterale, sostegno e solidarietà alla popolazione e alle istituzioni ucraine, grazie ad una continua e costante azione diplomatica per il raggiungimento di un cessate il fuoco e all'utilizzo del nuovo strumento dell' *European Peace Facility*. Il nuovo strumento dal valore di 5 miliardi di euro è stato adottato per il periodo 2021-2027 ed è volto al rafforzamento della capacità dell'UE di prevenire i conflitti, garantire il mantenimento della pace e l'aumento della stabilità e della sicurezza internazionali;

l'Unione europea, inoltre, si è da subito adoperata fornendo aiuti economici all'Ucraina per un totale di 4,2 miliardi di euro, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori 2,5 miliardi entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda l'Italia, invece, nell'ambito di un quadro di sostegno bilaterale, val la pena ricordare l'accordo sottoscritto durante il governo Draghi tra il ministro dell'economia Daniele Franco e il ministro ucraino delle finanze Serhiy Marchenko, con il quale è stato previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro, destinato al pagamento dei salari del personale delle scuole ucraine: una forma di finanziamento parallela al programma della Banca mondiale denominato *Public expenditure for administrative capacity endurance in Ukraine*, che ha come obiettivo garantire la continuità amministrativa e dei servizi essenziali dello Stato ucraino;

considerato che:

il Parlamento italiano si è adoperato sin dallo scoppio della guerra, anche nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, per assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, anche militare, votando alla Camera a larghissima maggioranza, le risoluzioni 6-00207 del 1° marzo 2022 e 6-00224 del 22 giugno

2022 e al Senato la risoluzione unitaria - 6-00208 del 1º marzo 2022, nonché approvando il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nel quale, grazie all'iniziativa del Partito democratico, è stata introdotta la previsione che obbliga i Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire alle Camere, con cadenza almeno trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto;

evidenziato che:

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per il Governo ucraino ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi del citato strumento europeo per la pace, *European Peace Facility*;

la Commissione europea in questi giorni ha annunciato l'adozione di un nono pacchetto di sanzioni, che colpiranno ulteriori membri delle forze armate russe, funzionari ufficiali e aziende operanti nel settore della difesa, ma anche membri della Duma, dei ministeri, dei partiti politici e governatori;

la conferenza internazionale sull'Ucraina di Parigi, promossa da Francia e Stati Uniti, è stata istituita per supportare il confronto tra gli Stati partecipanti sul futuro dell'Ucraina e del conflitto in corso e chiedere alle istituzioni finanziarie internazionali di "aumentare" il loro aiuto,

impegna il Governo:

1) a sostenere il ruolo dell'Italia nel percorso diplomatico avviato da Francia e Stati uniti, in una più coesa collaborazione con i due Paesi promotori e con gli altri *partner* europei e gli alleati Nato, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma e anche attraverso iniziative utili a una *de-escalation* militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, anche in linea con gli orientamenti emersi in occasione dell'ultimo incontro G20;

2) a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva - confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina;

3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

4) a continuare a operare coinvolgendo le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14;

5) a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili, anche in ragione del previsto aumento di arrivi dovuti al danneggiamento sistematico delle fonti energetiche in Ucraina da parte russa, che ostacola la capacità del Paese di affrontare l'inverno;

6) a sostenere, in modo fattivo e tempestivo, l'appello delle autorità ucraine per l'acquisto e l'invio di generatori di energia elettrica, anche coinvolgendo, a tal fine, enti locali e associazionismo;

7) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra;

8) ad adottare iniziative per definire ogni soluzione necessaria a livello bilaterale e multilaterale, a partire dall'ONU, dall'Unione europea e dal G7, per assicurare la sicurezza alimentare a livello globale attraverso corridoi sicuri, e a garantire la prosecuzione e il rispetto degli accordi già raggiunti.

(**6-00010**) n. 4 (13 dicembre 2022)

Barbara Floridia, Maiorino, Di Girolamo, Nave, Pirro, De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Guidolin, Sabrina Licheri , Lopreiato, Lorefice, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco.

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185;

premesso che:

il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina", in corso di esame al Senato, dispone all'articolo 1 la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-*bis* del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

in attuazione del citato articolo 2-*bis*, ad oggi, sono stati emanati cinque decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture. Gli allegati in questione sono considerati "documenti classificati" e sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir);

il Governo italiano ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 185 del 2022, dunque, rappresenta la base giuridica necessaria all'ulteriore autorizzazione di cessioni di armamenti alle autorità ucraine;

preme sottolineare che la succitata legge n. 185 del 1990 prevede alcune fattispecie di divieto relative all'esportazione e all'importazione di materiali di armamento, nonché i requisiti imprescindibili per operare nel settore disciplinandone nel dettaglio le modalità e le fasi autorizzative;

in particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali di cui all'articolo 11;

tuttavia, per garantire il diritto alla legittima difesa della Ucraina ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata prevista una deroga a tale fondamentale disposizione di garanzia;

considerato che:

la perdurante crisi in atto provocata dalla ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina dello scorso 24 febbraio, rappresenta una concreta minaccia per la sicurezza e la stabilità globale;

in questi mesi sia il Governo che il Parlamento si sono adoperati per consentire all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa, per gli aiuti umanitari e finanziari, come attestato dai provvedimenti adottati;

nella fase iniziale del conflitto, considerata l'asimmetria delle forze schierate in campo, era necessario sostenere militarmente il popolo ucraino per garantirgli il diritto alla legittima difesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

dopo quasi dieci mesi dall'inizio del conflitto, l'*escalation* militare sembra non arrestarsi e, allo stesso tempo, la risoluzione diplomatica appare ancora molto distante;

tra gli autorevoli appelli ad intraprendere un percorso di pace, si registra quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 23 ottobre scorso intervenendo all'incontro internazionale "Il grido della pace. Religioni e culture in dialogo", ha ribadito l'importanza e la necessità di "realizzare

con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi.", in quanto "la pace è un processo, non un momento della storia: ha bisogno di coraggio, di determinazione, di volontà politica e di impegno dei singoli.";

lo scorso 8 dicembre Papa Francesco, in occasione della tradizionale preghiera ai piedi della Colonna Mariana, ha invocato pace e salvezza per il popolo ucraino affinché "sull'odio vinca l'amore, sulla menzogna vinca la verità, sull'offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace";

considerato, altresì, che:

secondo una stima dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (MIL€X), ad oggi, il nostro Paese ha sostenuto costi per oltre 450 milioni di euro per l'invio di armi all'Ucraina, tenuto conto anche della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo facendo ricorso allo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

in base al meccanismo di funzionamento dell'*European Peace Facility*, ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle Autorità governative ucraine;

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-*bis* del citato decreto legge n.14 del 2022 al fine di specificare che le somme in entrataderivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina**,** devono essere riassegnate integralmentesui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

la disposizione non chiarisce nel dettaglio la natura delle somme alle quali si fa riferimento, nonostante un parere espresso in tal senso presso la Camera dei deputati dal Comitato della legislazione nella seduta del 16 maggio 2022 e l'accoglimento in Aula di un ordine del giorno, nella seduta del 18 maggio 2022, relativo alla medesima questione;

in particolare, non è chiaro se si faccia riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'*European Peace Facility* dell'Unione europea;

alla luce di quanto suesposto,

impegna il Governo:

a) a non procedere all'emanazione del sesto decreto interministeriale, citato in premessa, al fine di interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle Autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari;

b) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina;

c) a voler interpretare l'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, nel senso che il Governo comunica preventivamente alle Assemblee parlamentari in merito a ciascuna autorizzazione relativa all'invio di armi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle Camere in merito;

d) a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrataderivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina**,** riassegnate integralmentesui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

e) a promuovere incisive azioni diplomatiche volte all'immediato cessate il fuoco e all'avvio di negoziati per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una conferenza di pace, da tenersi sotto l'egida delle Nazioni Unite;

f) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.

(**6-00011**) n. 5 (13 dicembre 2022)
Malan, Romeo, Ronzulli, De Poli.
V. testo 2
Il Senato,

udite le Comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, rese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina";

considerato che:

perdura l'aggressione da parte della Federazione russa all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina in aperta violazione dei principi cardine del diritto e dell'ordine internazionale;

lo scorso 30 novembre 2022, la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00031 con cui ha impegnato il Governo, fra l'altro, a promuovere e sostenere, di intesa con i *partners* NATO ed europei, tutte le iniziative diplomatiche volte a creare le condizioni per un negoziato di pace, una pace giusta e sostenibile, fondata sul rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e dell'integrità territoriale e del principio di autodeterminazione dei popoli e a sostenere le iniziative normative necessarie a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;

il decreto-legge n. 185 del 2022, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023, dell'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

la proroga, in linea con gli impegni condivisi dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, è indispensabile per continuare ad affrontare la crisi internazionale in atto in Ucraina - che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali - e per assicurare alle Autorità governative dell'Ucraina la possibilità di esercitare, in concreto, il diritto alla legittima difesa in applicazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

in data 1° marzo 2022, ribadendo la ferma condanna dell'aggressione russa, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, coerentemente con le linee di azione della NATO e dell'Unione europea, hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni n. 6-00207 e n. 6-00208, con cui hanno impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà alle istituzioni e al popolo ucraino avviando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - informando costantemente il Parlamento e in linea con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto di legittima difesa e di proteggere la popolazione civile, purtroppo risultata ripetutamente obiettivo inerme di attacchi diretti;

l'Unione europea, attraverso lo strumento europeo per la pace, ha approvato una misura di assistenza finanziaria dell'ammontare di 3 miliardi di euro per l'Ucraina, con l'obiettivo di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle Forze armate ucraine, nella difesa dell'integrità territoriale e della sovranità del proprio Paese, nonché nella protezione della popolazione civile dall'aggressione militare in corso, attraverso la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

l'Italia in linea con le decisioni assunte in ambito Unione europea, NATO e *Contact Group*, nonché a fronte dell'ininterrotto dialogo con le Autorità governative ucraine, sta contribuendo alla mirabile resistenza della Nazione Ucraina, anche attraverso la fornitura, già disposta con cinque invii di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, in virtù dell'autorizzazione legislativa vigente e delle richiamate risoluzioni - in data 1° marzo 2022 - n. 6-00207 della Camera e n. 6-00208 del Senato e con il continuo coinvolgimento del Copasir;

l'intensificarsi di attacchi aerei e missilistici su tutto il territorio ucraino da parte della

Federazione russa, con la conseguente distruzione delle infrastrutture critiche dell'Ucraina - in particolare quelle energetiche -, l'aggravarsi delle condizioni umanitarie della popolazione con l'avanzare dell'inverno e il mutare del carattere del conflitto in una vera e propria guerra di logoramento, con la costante minaccia dell'opzione nucleare, hanno di fatto ulteriormente aggravato le condizioni del popolo ucraino, la conseguente crisi umanitaria e il possibile considerevole incremento dei profughi in fuga dalla guerra;

il supporto all'Ucraina incarna il sostegno a favore di un ordine internazionale fondato sulla pacifica convivenza fra le Nazioni, sul diritto di autodeterminazione dei popoli, nella difesa della libertà e della democrazia,

impegna il Governo: 1) a proseguire e intensificare in tutte le sedi appropriate l'azione diplomatica volta a conseguire una pace giusta e sostenibile nel rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e della integrità territoriale, a vantaggio della stabilità e della sicurezza internazionale;

2) ad assicurare con tutte le iniziative necessarie e possibili il supporto umanitario alla popolazione civile ucraina rimasta in Patria e ai profughi in fuga dalla guerra;

3) a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le Autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185;

4) a proseguire un percorso volto a mantenere un costante dialogo con il Parlamento tramite comunicazioni alle Camere all'esito di sviluppi emersi in consessi internazionali, ovvero in aggiornamento rispetto alle future iniziative diplomatiche che verranno intraprese.

(**6-00011**) n. 5 (testo 2) (13 dicembre 2022)

Malan, Romeo, Ronzulli, De Poli.

Approvata

Il Senato,

udite le Comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, rese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina";

considerato che:

perdura l'aggressione da parte della Federazione russa all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina in aperta violazione dei principi cardine del diritto e dell'ordine internazionale;

lo scorso 30 novembre 2022, la Camera dei deputati ha approvato diverse mozioni con cui ha impegnato il Governo, fra l'altro, a promuovere e sostenere, di intesa con i *partners* NATO ed europei, tutte le iniziative diplomatiche volte a creare le condizioni per un negoziato di pace, una pace giusta e sostenibile, fondata sul rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e dell'integrità territoriale e del principio di autodeterminazione dei popoli e a sostenere le iniziative normative necessarie a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;

il decreto-legge n. 185 del 2022, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023, dell'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

la proroga, in linea con gli impegni condivisi dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, è indispensabile per continuare ad affrontare la crisi internazionale in atto in Ucraina - che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali - e per assicurare alle Autorità governative dell'Ucraina la possibilità di esercitare, in concreto, il diritto alla legittima difesa in applicazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

in data 1° marzo 2022, ribadendo la ferma condanna dell'aggressione russa, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, coerentemente con le linee di azione della NATO e dell'Unione europea, hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni n. 6-00207 e n. 6-00208, con cui hanno impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà alle istituzioni e al popolo ucraino avviando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - informando costantemente il Parlamento e in linea con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto di legittima difesa e di proteggere la popolazione civile, purtroppo risultata ripetutamente obiettivo inerme di attacchi diretti;

l'Unione europea, attraverso lo strumento europeo per la pace, ha approvato una misura di assistenza finanziaria dell'ammontare di 3 miliardi di euro per l'Ucraina, con l'obiettivo di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle Forze armate ucraine, nella difesa dell'integrità territoriale e della sovranità del proprio Paese, nonché nella protezione della popolazione civile dall'aggressione militare in corso, attraverso la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

l'Italia in linea con le decisioni assunte in ambito Unione europea, NATO e *Contact Group*, nonché a fronte dell'ininterrotto dialogo con le Autorità governative ucraine, sta contribuendo alla mirabile resistenza della Nazione Ucraina, anche attraverso la fornitura, già disposta con cinque invii di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, in virtù dell'autorizzazione legislativa vigente e delle richiamate risoluzioni - in data 1° marzo 2022 - n. 6-00207 della Camera e n. 6-00208 del Senato e con il continuo coinvolgimento del Copasir;

l'intensificarsi di attacchi aerei e missilistici su tutto il territorio ucraino da parte della Federazione russa, con la conseguente distruzione delle infrastrutture critiche dell'Ucraina - in particolare quelle energetiche -, l'aggravarsi delle condizioni umanitarie della popolazione con l'avanzare dell'inverno e il mutare del carattere del conflitto in una vera e propria guerra di logoramento, con la costante minaccia dell'opzione nucleare, hanno di fatto ulteriormente aggravato le condizioni del popolo ucraino, la conseguente crisi umanitaria e il possibile considerevole incremento dei profughi in fuga dalla guerra;

il supporto all'Ucraina incarna il sostegno a favore di un ordine internazionale fondato sulla pacifica convivenza fra le Nazioni, sul diritto di autodeterminazione dei popoli, nella difesa della libertà e della democrazia,

impegna il Governo:

1) a proseguire e intensificare in tutte le sedi appropriate l'azione diplomatica volta a conseguire una pace giusta e sostenibile nel rispetto delle norme di diritto internazionale, della sovranità e della integrità territoriale, a vantaggio della stabilità e della sicurezza internazionale;

2) ad assicurare con tutte le iniziative necessarie e possibili il supporto umanitario alla popolazione civile ucraina rimasta in Patria e ai profughi in fuga dalla guerra;

3) a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le Autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185;

4) a proseguire un percorso volto a mantenere un costante dialogo con il Parlamento tramite comunicazioni alle Camere all'esito di sviluppi emersi in consessi internazionali, ovvero in aggiornamento rispetto alle future iniziative diplomatiche che verranno intraprese.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (**274**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 16.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (**13**)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

_____
N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge composto del solo articolo 1.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (**135**)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

_____
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 13.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO.
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (**152**)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

_____
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 13.

Allegato B

Governo, testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022

Il Consiglio europeo del 15 dicembre, appuntamento molto importante per le materie cruciali che saranno all'ordine del giorno del dibattito, sarà il primo nel quale l'Italia verrà rappresentata dal nuovo Governo. Tuttavia, non è il nostro primo impegno a livello internazionale, anche a livello dei leader, avendo io già partecipato, come voi sapete, alla COP27 di Sharm el-Sheikh, al G20 di Bali, al vertice dei Balcani occidentali a Tirana e alla riunione del G7 nella giornata di ieri. E non sarà la mia prima

presenza a Bruxelles da Presidente del Consiglio, perché, come è noto, lo scorso 3 novembre il Governo si è recato in missione istituzionale a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee, ovvero il Presidente del Parlamento europeo, il Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio europeo. E voglio dire che non è stato un caso che il mio primo viaggio istituzionale all'estero da Presidente del Consiglio sia stato presso le istituzioni dell'Unione europea. Non è stato un caso. È stata, invece, una scelta che muoveva da una consapevolezza e da una convinzione: la consapevolezza che, alla prova dei fatti, non sarebbe stato difficile dimostrare quanto la realtà di questo Governo fosse distante da un certo racconto disfattista e interessato che era stato fatto all'estero alla vigilia della sua nascita; e la convinzione che l'Italia debba e possa giocare un ruolo da protagonista in Europa nell'interesse dell'intera Unione, ma avendo sempre come stella polare la difesa del proprio interesse nazionale.

Vedete, colleghi, noi abbiamo sempre dibattuto, a volte con decisione e con veemenza, attorno all'ipotesi che in Italia dovesse esserci più o meno Europa. Quasi mai, invece, ci siamo chiesti se in Europa dovesse esserci più o meno Italia. Ecco, l'obiettivo di questo Governo è avere, piuttosto che più Europa in Italia, più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli Stati membri, come si conviene a una grande Nazione fondatrice.

Significa non limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire a definire quelle scelte a monte; far sentire forte la voce della nostra Nazione per indirizzare l'integrazione europea verso risposte più efficaci alle grandi sfide del nostro tempo e verso un approccio più attento ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese,

Il Consiglio europeo di giovedì avrà in agenda temi estremamente importanti, sui quali l'Italia ha tutte le carte in regola per offrire il suo contributo autorevole: l'aggressione russa all'Ucraina, la sicurezza e la difesa, l'energia, i rapporti con il Vicinato Sud dell'Europa, le relazioni transatlantiche e l'allargamento dell'Unione. Si tratta di questioni apparentemente diverse tra loro che hanno, invece, un fondamentale aspetto in comune: riguardano tutta la sovranità strategica dell'UE, la sua capacità di garantire quella sicurezza e quel benessere socioeconomico dei nostri cittadini che sono stati prima messi in discussione dalla pandemia e poi minacciati dalla guerra in Ucraina e dal domino di conseguenze che quella guerra ha causato, a partire dall'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. Sfide di portata globale che l'Europa e l'Occidente nel suo complesso devono saper affrontare con visione, strategia ed efficacia.

E l'Italia, Stato fondatore tanto dell'Unione europea quanto dell'Alleanza atlantica, non intende tirarsi indietro di fronte a questo compito. Noi siamo chiamati ad essere protagonisti e non comprimari in questo dibattito, forti della capacità che abbiamo avuto di onorare la nostra parte degli impegni assunti, tra Nazioni libere che hanno scelto di seguire un percorso comune in base ai comuni valori di libertà e democrazia. Perché, inevitabilmente, a questi valori corrispondono i nostri interessi nazionali e gli interessi stessi dei nostri cittadini, atteso che la storia ci ha insegnato che non ci sono benessere e sviluppo dove non ci sono anche giustizia, pace e libertà. la ragione per la quale riteniamo che l'Unione europea debba continuare a essere unita nel sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa.

Come sempre, anche su questo non abbiamo cambiato idea, perché le nostre convinzioni non mutano in base al fatto che ci troviamo al Governo o all'opposizione. Un impegno verso la causa ucraina che, fin dall'inizio, abbiamo sostenuto a 360 gradi, dalla dimensione politica a quella militare, dal fronte umanitario a quello economico-finanziario, in coerenza con lo sforzo dell'Unione europea, della NATO e delle altre Nazioni a noi vicine.

Il Governo ribadisce il suo pieno appoggio a Kiev in tutte queste dimensioni interconnesse, perché, come mi è capitato di dire molte altre volte, in gioco non vi è solamente il rispetto del diritto internazionale e il conflitto non coinvolge unicamente il futuro libero e pacifico del popolo e delle istituzioni ucraine, ma quello dell'intera Europa. ln altre parole, piaccia o no a chi, per certi versi comprensibilmente vivendo un'epoca di crisi, vorrebbe voltarsi dall'altra parte, il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti. Per questo, con convinzione e a viso aperto, continueremo a sostenere il cammino europeo dell'Ucraina e continueremo a impegnarci perché si faccia ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione da parte della Federazione Russa. Tra timidi segnali incoraggianti, come lo

scambio di prigionieri o l'accordo sulla commercializzazione del grano e dei fertilizzanti, e continue azioni inaccettabili, come i deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili, lo spazio di manovra per il cessate il fuoco appare oggi, purtroppo, assai limitato. Ma l'Italia sosterrà in ogni caso gli sforzi in proposito e anzi crede che l'Unione europea debba assumere su questo fronte un ruolo più incisivo, riappropriandosi della sua vocazione geografica e geopolitica a beneficio della sicurezza dell'intero Continente. Perseguire questo obiettivo e assistere il popolo ucraino implica che l'Italia contribuisca, anche sul piano militare, al sostegno europeo e internazionale all'Ucraina, perché, lo ripeto, al di là della facile propaganda in tema di pace, le condizioni possibili per cessare le ostilità in questi contesti sono da sempre solamente due: che uno dei due perisca o si arrenda, e nel caso in cui si trattasse dell'Ucraina noi non ci troveremmo di fronte a una pace, ma a una invasione; oppure che vi sia, tra le forze in campo, un sostanziale equilibrio e, dunque, uno stallo nel conflitto che costringa chi ha mosso invasione a desistere dai suoi intenti e addivenire a più miti consigli.

Per questo, per perseguire una pace, si, ma una pace giusta, l'Italia deve continuare a fare la sua parte; e lo fa in ambito di Unione europea, sia tramite lo strumento finanziario European Peace Facility, con il quale viene parzialmente rimborsato il controvalore economico degli aiuti militari ceduti a Kiev, sia attraverso la partecipazione alla missione europea di addestramento dei militari ucraini. Inoltre, siamo protagonisti, in ambito NATO, con l'attivazione di misure di irrobustimento della postura di deterrenza e difesa sul fianco Est dell'area euro-atlantica, partecipiamo concretamente a una serie di altri consessi promossi dagli Stati Uniti, come il Gruppo di contatto per fa difesa dell'Ucraina, nei quali vengono coordinate varie azioni a supporto dell'Ucraina, non solo in termini di aiuti militari e umanitari, ma anche di cooperazione industriale, con prospettive legate soprattutto alla ricostruzione del territorio ucraino.

L'Italia, insomma, ha onorato i suoi impegni internazionali fin dall'inizio della guerra attraverso la fornitura di una serie di aiuti militari in virtù dei cinque decreti interministeriali approvati dal precedente Esecutivo. La Difesa è impegnata, in questo momento, nel completamento delle consegne dei materiali del quinto decreto approvato a ottobre scorso, che dovrebbero ultimarsi entro dicembre. Rimaniamo impegnati anche sulle misure sanzionatorie, compreso il congelamento di 345 milioni di fondi e quasi 2 miliardi di euro di *asset* riconducibili a personalità sottoposte a sanzioni. Certo, le sanzioni sono dolorose per il nostro tessuto produttivo, ma hanno dimostrato di essere efficaci, poiché stanno avendo un indubbio effetto sullo sforzo bellico russo e noi crediamo svolgano un ruolo fondamentale per accelerare la fine del conflitto e portare a negoziati sostenibili.

Pochi giorni dopo la decisione da parte dell'Unione europea del massimale del prezzo del petrolio greggio e degli oli di petrolio originari o esportati dalla Russia, sono iniziati i colloqui per la definizione del nono pacchetto di sanzioni europee, incentrato su un nuovo ampio numero di designazioni di individui ed entità e su nuove misure settoriali. Abbiamo approcciato tali nuove discussioni con uno spirito aperto e mirato a imporre alla Russia costi che, ovviamente, devono sempre essere superiori a quelli sopportati dagli Stati europei.

Per questo è importante, da parte nostra, anche vigilare sulle conseguenze delle sanzioni e, in particolare, sulle ricadute sul piano energetico e occupazionale, come è stato fatto dal Governo nel caso della raffineria Isab-Lukoil di Priolo, che abbiamo messo nelle condizioni di continuare a lavorare anche dopo il 15 settembre, data dell'entrata in vigore del divieto di importazione di greggio dalla Russia. Permettetemi di sottolineare l'importanza di questo provvedimento: il Governo è intervenuto su uno dei tanti dossier finora irrisolti, tutelando un nodo energetico strategico e difendendo i livelli occupazionali, atteso che sono stati messi complessivamente in sicurezza circa 10 mila lavoratori. Lo abbiamo fatto perché difendere l'interesse nazionale italiano vuol dire anche non scaricare sui cittadini italiani i costi delle giuste sanzioni alla Russia.

Sul piano dell'accoglienza ai profughi ucraini, l'Italia continua a sostenere la risposta coordinata e solidale dell'Unione europea all'afflusso massiccio di persone in fuga dai bombardamenti e dagli stenti, acuiti dalla strategia russa di accanirsi sulle centrali elettriche per cercare di piegare la tenacia del popolo ucraino con il freddo e l'oscurità. La gran parte dello sforzo di accoglienza è stato fatto con slancio, generosità e spirito di fratellanza dagli Stati dell'Est Europa, Polonia in testa. Li voglio

ringraziare per questo, ma anche l'Italia ha contribuito a questo sforzo. Le registrazioni di protezione temporanea effettuate in Italia sono oltre 172 mila, in larghissima parte donne e bambini, accolti con affetto nelle nostre scuole grazie soprattutto allo straordinario lavoro dei nostri insegnanti. Ma siamo impegnati anche nell'assistenza umanitaria, dove abbiamo organizzato trasporti per oltre 66 tonnellate di beni. Siamo fieri della grande solidarietà mostrata dall'Italia nei confronti del popolo ucraino in questo momento drammatico.

Il Consiglio europeo sarà chiamato a ribadire anche l'impegno all'assistenza finanziaria e alla ricostruzione dell'Ucraina assieme ai propri partner. La recente proposta della Commissione di assistenza macro-finanziaria da 18 miliardi di euro per tutto il 2023 conferma la volontà di un sostegno ambizioso e duraturo e l'Italia ha partecipato con 110 milioni di euro a sostegno del bilancio generale e 200 milioni di prestito senza oneri. Secondo stime della Banca mondiale e della Commissione europea, la ricostruzione dell'Ucraina richiederà 349 miliardi di euro, tanta è la devastazione causata dai bombardamenti russi e temo sia una cifra destinata ad aumentare con il protrarsi della guerra. Dunque, sarà necessario un coordinamento intenso, internazionale, europeo, ma anche un'adeguata partecipazione, come ho ribadito ieri nella riunione del G7, anche di Stati terzi, organizzazioni multilaterali, settore privato.

Il prossimo Consiglio europeo riaffermerà l'importanza del tema della sicurezza alimentare globale, e, dunque, della UN Black Sea Grain Initiative, cosi come dei corridoi di solidarietà europei. La solidarietà riguarda, in questo caso, sia l'Ucraina, sia Stati e regioni del mondo colpiti duramente dall'aumento dei prezzi di prodotti alimentari di prima necessità. Contrastare la carenza di cibo è sicuramente un dovere morale dell'Unione, ma riguarda strettamente anche la sicurezza europea, perché saremmo direttamente investiti dalle conseguenze dell'instabilità dei Paesi africani in difficoltà alimentare, e non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa, come già sta facendo con il petrolio e con il gas.

Il Consiglio europeo tornerà a occuparsi dell'impatto dell'aumento dei prezzi delle energie sulle economie europee, come accade ormai da ottobre dell'anno scorso su impulso italiano, con l'obiettivo di far intraprendere all'Unione europea un percorso di sicurezza energetica incentrato, in particolare, sulla gestione dei prezzi e sulla diversificazione rispetto alle forniture russe.

Proprio oggi, 13 dicembre, si riunisce nuovamente il Consiglio dei ministri dell'energia dell'Unione europea, dove da mesi l'Italia è in prima fila nel proporre soluzioni efficaci come il tetto dinamico dei prezzi. Su questo, ad oggi, riteniamo che la proposta della Commissione europea sia insoddisfacente, perché inattuabile alle condizioni date. Per noi, è fondamentale porre un argine alla speculazione.

Voglio, su questo, essere chiara: la posta in gioco per l'Unione europea sull'energia è molto alta perché definisce la capacità stessa dell'Europa di proteggere le sue famiglie e le sue imprese, senza lasciar prevalere logiche unilaterali secondo le quali gli Stati con maggiore spazio fiscale fanno da sé e quelli con scarsa capacità di spesa possono essere lasciati indietro. È evidente a tutti come un meccanismo nel quale, all'interno dell'Unione, si può dare un grado diverso di tutela alle imprese da Nazione a Nazione produrrebbe una distorsione del mercato unico, che non penalizzerebbe solo l'Italia, ma comprometterebbe l'intera Europa. Per questo è ormai la maggioranza degli Stati membri a chiedere l'introduzione di un tetto dinamico al prezzo del gas. Insieme all'Italia ci sono infatti, pur con diverse sensibilità, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Slovenia. Quel che è certo è che andare in ordine sparso di fronte a questa sfida epocale, pensando che chi è più forte economicamente possa salvarsi se necessario a scapito degli altri, non solo sarebbe un'illusione, ma tradirebbe la realtà di un'Europa molto diversa da quella che è stata decantata in questi anni.

Occorre fermare la speculazione, che sta drenando risorse vitali alle nostre economie e occorre assicurare risorse adeguate a tutti. È, dunque, essenziale per noi che l'Unione europea, nelle more dell'approvazione dello strumento REPowerEU, avanzi rapidamente anche nel rendere disponibili agli Stati membri misure per aiutare famiglie e imprese, assicurando maggiore flessibilità sull'uso dei fondi di coesione non ancora impegnati.

Il Consiglio europeo si occuperà anche di sicurezza e difesa. L'impegno dell'Unione a sostegno

dell'Ucraina ha visto l'Unione europea compiere un salto di qualità in direzione di una difesa comune, in complementarietà con la NATO e coerentemente con il ruolo storico e strategico delle relazioni transatlantiche per la sicurezza e la stabilità del Continente. Il Consiglio intende riconoscere la maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione europea anche in chiave di aumento dell'autonomia strategica, di capacità di affermarsi come fornitore di sicurezza globale, di rafforzare la capacità industriale e tecnologica del Continente. Questo riconoscimento avviene nel segno dei rapporti transatlantici, che si riflettono sia nella Bussola strategica, adottata dal Consiglio europeo del marzo scorso, sia nel concetto strategico NATO. L'autonomia strategica dell'Unione europea deve essere interpretata come un'opportunità di rafforzare le proprie capacità di difesa e quale pilastro europeo in ambito NATO.

Verranno affrontate anche alcune priorità di sicurezza e difesa comune, come la rapida adozione del regolamento per l'approvvigionamento congiunto e maggiori investimenti nella cybersicurezza e nella resilienza delle infrastrutture critiche. Ritengo che il fatto che il Consiglio europeo abbia in agenda sempre più di frequente questi temi sia il segnale di una presa di coscienza sulle priorità strategiche che non sempre abbiamo visto in passato, un segnale di attenzione politica alle grandi questioni che crediamo vada incoraggiato.

Sempre il Consiglio europeo di giovedì avrà un'approfondita discussione sulle relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti riconoscono all'Europa il ruolo di partner di prima istanza. La crisi ucraina ha reso ancora più evidente come, dinanzi alle minacce essenziali, la compattezza e il ruolo politico dell'Unione siano essenziali. L'Italia sostiene con convinzione una più stretta collaborazione tra Unione europea e Alleanza atlantica. È prioritario assicurare la tenuta a lungo termine del fronte occidentale e della rinnovata unità di intenti nei settori di interesse comune, nella cornice dell'Agenda transatlantica congiunta lanciata in occasione del Vertice del 15 giugno 2021 e dei suoi diversi strumenti di cooperazione economica e politica.

In ambito commerciale si sono registrati notevoli progressi sulle principali controversie bilaterali. Il Consiglio commerciale e tecnologico UE-USA è il risultato chiave del Vertice che segna il rilancio di un'agenda commerciale bilaterale positiva e costituisce uno strumento importante per incrementare il commercio e gli investimenti, promuovere una leadership tecnologica e industriale basata su valori condivisi e offrire un foro di dialogo su temi su cui non vi è piena convergenza.

L'Inflation Reduction Act americano, che prevede 369 miliardi di incentivi fiscali per gli investimenti e per la produzione di veicoli elettrici e batterie di energia rinnovabile e relativo stoccaggio, di idrogeno rinnovabile e per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica desta, invece, preoccupazione perché non possiamo nascondere i potenziali effetti distorsivi e discriminatori verso le imprese europee che potrebbe generare. Al riguardo, è un primo segnale positivo l'istituzione, nell'ultima riunione del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia, di un'apposita task force transatlantica per affrontare le eventuali storture derivanti dall'attuazione del provvedimento, un aspetto del quale ho discusso anche durante il mio bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, Biden, in occasione del G20 di Bali. Ovviamente l'approccio cooperativo nei rapporti Europa-USA non impedisce che l'Europa protegga tempestivamente la propria industria. Il Governo italiano è pronto a sostenere ogni sforzo per un intervento a livello europeo che abbia l'obiettivo di difendere il potere d'acquisto delle nostre famiglie e la competitività delle nostre imprese. Consideriamo positivamente misure che favoriscano la competitività e proteggano le produzioni strategiche preservando l'integrità del mercato unico, senza discriminazioni. La parità di condizioni di competitività per le nostre imprese è condizione fondamentale che va garantita sia nei confronti del mercato USA che all'interno dello stesso mercato europeo.

Significativo per la stabilità del Continente europeo è anche l'altro tema della sezione relazioni esterne del Consiglio europeo, ovvero i Balcani occidentali e il sostegno del Consiglio europeo alle conclusioni del Consiglio affari generali in corso oggi a Bruxelles in materia di allargamento. L'attuale scenario internazionale ci impone di riflettere sul ruolo dell'Europa come attore globale, nella consapevolezza che eventuali vuoti strategici saranno riempiti da altri attori e questo, ovviamente, a partire dalle aree di nostro diretto interesse. Ciò vale, in particolare, per i Balcani occidentali la cui

stabilizzazione rappresenta una priorità anche in termini di sicurezza per l'Italia e per l'intera Europa. Una prospettiva di adesione credibile rimane il più potente strumento a disposizione dell'Unione europea per tenere le Nazioni della regione ancorate ai nostri valori. È questa la posizione che il Governo ha ribadito in occasione del Vertice UE-Balcani dello scorso 6 novembre a Tirana, un Vertice che ha permesso di rafforzare l'azione e la visibilità dell'Unione europea nella regione, tra le più esposte alle conseguenze del conflitto ucraino così come all'influenza destabilizzante della Russia. ln quest'ottica, occorre mantenere lo spirito generato dall'apertura dei processi negoziali con la Macedonia del Nord e l'Albania. Se c'è un'esigenza che accomuna tutti i popoli della regione dei Balcani occidentali è quella dell'integrazione europea e oggi più che mai mi rendo conto di come questa integrazione per questi Paesi passi attraverso una grande domanda di Italia. È un'opportunità che noi dobbiamo saper cogliere. Far avanzare concretamente il percorso europeo dei Paesi balcanici significa rendere l'Italia più centrale in Europa. Il Consiglio europeo riprenderà questo dibattito e, a nostro avviso, un risultato concreto più alla portata è la concessione dello status di candidato alla Bosnia-Erzegovina nel rispetto delle condizioni contenute nella raccomandazione della Commissione europea del 12 ottobre scorso. Si tratta essenzialmente di un segnale, ma molto importante per tutta la regione. Il Governo segue con preoccupazione le crescenti tensioni nelle zone settentrionali del Kosovo a maggioranza serba. Con la missione congiunta dei Ministri Tajani e Crosetto abbiamo affermato la nostra volontà di essere protagonisti e portatori di pace laddove da tanti anni operano le truppe italiane, che ringrazio, inquadrate nella missione KFOR. Condanniamo l'attacco alla missione EULEX e richiamiamo gli attori coinvolti a evitare reciproche provocazioni e ad aderire al pieno rispetto degli accordi vigenti.

Il Consiglio europeo prevede una discussione anche sui rapporti tra l'UE e il Vicinato Sud, discussione tempestiva, perché l'aggressione russa all'Ucraina ha dimostrato, ancora una volta, quanto le due sponde del Mediterraneo siano profondamente interconnesse.

I Paesi del Nordafrica subiscono ripercussioni concrete dal conflitto e queste ripercussioni, impattando su una situazione già fragile, amplificano il rischio di instabilità anche in termini di conseguenze sui flussi migratori. La rotta del Mediterraneo centrale è stata considerata per la prima volta prioritaria in un documento della Commissione europea. Non era mai accaduto e non sarebbe accaduto, se l'Italia non avesse posto con determinazione due questioni: il rispetto della legalità internazionale e la necessità di affrontare il fenomeno delle migrazioni a livello strutturale. Continuiamo a essere convinti che occorra passare dal dibattito sulla redistribuzione dei migranti a quello sulla difesa comune dei confini esterni dell'Unione. Serve un quadro di collaborazione basato su flussi legali e su un'incisiva azione di prevenzione e di contrasto di quelli irregolari, fermando le partenze e lavorando ad una gestione europea dei rimpatri. Con oltre 94.000 arrivi, l'Italia, insieme ad altri Stati di primo ingresso in Europa, sta sostenendo l'onere maggiore della protezione delle frontiere europee di fronte al traffico di esseri umani nel Mediterraneo.

Non intendiamo fingere che vada bene cosi, anche perché quando leggo le notizie di scontri a fuoco tra le forze del Ministero libico e i trafficanti di esseri umani o quelle che raccontano di scafisti pronti a gettare le persone in mare di fronte agli imprevisti, mi convinco ancora di più qualora ce ne fosse bisogno che arricchire questi cinici schiavisti del terzo millennio nulla abbia a che fare con il concetto di solidarietà.

Di fronte a un fenomeno di tale portata, che riguarda tanto i Paesi d'origine e transito quanto quelli di destinazione, è necessario responsabilizzare non solo l'Unione nel suo complesso, ma anche i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Per questo crediamo che l'UE debba rilanciare un'effettiva attuazione degli impegni presi da tempo in tema di cooperazione migratoria con i nostri partner dell'Africa e del Mediterraneo, attraverso un loro maggior coinvolgimento nella prevenzione e nel contrasto al traffico di esseri umani. Il fianco Sud della sfida migratoria non è meno importante del fianco Est. Ci adopereremo perché i due fronti vengano affrontati con la stessa attenzione, cosa che non è avvenuta fin qui. E anche qui l'Italia può e deve giocare un ruolo da protagonista.

Come è emerso anche nel vertice dei Paesi mediterranei dell'UE di Alicante, occorre rafforzare la cooperazione con i Paesi del Mediterraneo nei settori al centro dell'attualità internazionale (energia,

sicurezza alimentare, migrazioni) e garantire adeguati finanziamenti a favore del Vicinato Sud, con la dovuta priorità allo sforzo comune contro la migrazione illegale. Uno degli obiettivi principali dell'azione italiana nella regione euromediterranea è far evolvere la dimensione mediterranea della politica europea di vicinato, trasformandola in un vero e proprio partenariato mediterraneo che non si esaurisca nella recessione delle crisi e che non si limiti a rapporti bilaterali.
La nostra Nazione è cerniera e ponte energetico naturale tra il Mediterraneo e l'Europa, in virtù della sua posizione geografica, delle sue infrastrutture e del prezioso contributo delle proprie imprese. L'obiettivo strategico che questo Governo intende perseguire è fare dell'Italia uno snodo energetico che colleghi tramite gasdotti - che in prospettiva dovranno trasportare idrogeno verde - ed elettrodotti la sponda Sud del Mediterraneo con il resto d'Europa.
Voglio ricordare a questo proposito il recente via libera della Commissione europea allo stanziamento di 307 milioni di euro per cofinanziare la nuova interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, un'opera che sarà realizzata da Terna e dalla società tunisina STEG, che costituirà un nuovo corridoio energetico tra Africa ed Europa, favorendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. Attraverso progetti di cooperazione come questo, lavoriamo per fare dell'Italia la Nazione promotrice di un piano Mattei per l'Africa, un modello virtuoso, di collaborazione e di crescita, tra Unione europea e Nazioni africane. Un approccio che, prendendo esempio da un grande italiano come Enrico Mattei, non sia predatorio nei confronti dei Paesi africani, ma collaborativo, fondato su uno sviluppo che garantisca crescita, dignità, lavoro, che costruisca le condizioni per difendere il diritto a non dover emigrare, piuttosto che il diritto a dover emigrare per forza sostenuto fin qui.
Guardiamo, infine, con favore all'inserimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, di un segnale di condanna per le sentenze di pena capitale in Iran a seguito delle proteste nel Paese. L'uso della forza contro dimostranti pacifici contro le donne da parte delle autorità iraniane è ingiustificabile e soprattutto inaccettabile. Questo Governo sarà sempre impegnato per la difesa e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran come nel resto del mondo.
L'impegno del Governo, insomma e concludo, è dimostrare quanto l'Italia possa essere un valore aggiunto nel contesto europeo, stravolgendo la falsa narrazione di un'Italia che arrancherebbe, rappresenterebbe quasi un peso per l'Unione europea. Non solo noi siamo fondatori di questo processo di integrazione, non solo siamo centrali nelle dinamiche geopolitiche del Continente: noi siamo una colonna indispensabile alla crescita economica e sociale dell'intera Europa. Questa è l'Italia che vogliamo rappresentare al Consiglio europeo con il sostegno del Parlamento italiano e con il mandato che ci darete oggi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante "Disposizioni urgenti per la proroga
dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina:
sulla proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), i senatori Guidi e Nicita avrebbero voluto esprimere un voto favorevole mentre la senatrice Floridia avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla proposta di risoluzione n. 5, il senatore Borghi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro e Sisto.

.
È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Calenda, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Sbrollini Daniela
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo e sponsorizzazioni pubblicitarie (401)
(presentato in data 13/12/2022);
senatrice Sbrollini Daniela
Misure a favore dei comuni montani con altitudine sopra i 900 metri e con numero di abitanti inferiore a 1000 (402)
(presentato in data 13/12/2022);
senatore Romeo Massimiliano
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù (403)
(presentato in data 12/12/2022);
senatori Stefani Erika, Potenti Manfredi, Pirovano Daisy, Spelgatti Nicoletta, Tosato Paolo, Pucciarelli Stefania, Dreosto Marco, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Romeo Massimiliano, Testor Elena
Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci (404)
(presentato in data 12/12/2022);
senatore Meloni Marco
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (405)
(presentato in data 12/12/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bongiorno Giulia ed altri
Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (377)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 13/12/2022).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 12 dicembre 2022 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Lombardo, Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto, Versace. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati" (*Doc*. XXII, n. 6).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la prima relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, riferita al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CCXVIII, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni

permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Comunicazione della Commissione sui documenti programmatici di bilancio 2023: valutazione globale (COM(2022) 900 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 5 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2023, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2023-2025.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 15).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6 e 7 dicembre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 22);
dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 23);
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 24);
di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 25).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Malpezzi e il senatore Fina hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00080 della senatrice Valente ed altri.

Mozioni

MALAN, BALBONI, SPERANZON, SALLEMI, ZEDDA, BARCAIUOLO, MIELI - Il Senato,
premesso che:
profondo è lo sdegno della comunità internazionale nei confronti degli atti di repressione violenta, da parte delle autorità iraniane, contro le manifestazioni per la libertà del popolo dell'Iran;
la protesta ha preso l'avvio a seguito della tragica fine della giovane Mahsa Jhina Amini, di appena 22 anni, morta in carcere il 16 settembre 2022, dopo essere stata arrestata da parte della polizia morale iraniana per una presunta violazione delle leggi restrittive sullo *hijab*;
da allora vi sono centinaia di attivisti, professori, studenti, anche adolescenti ma, soprattutto, le donne che con gesti rivoluzionari, come togliere il velo e tagliare i capelli, sfidano a viso aperto il regime, trovando il coraggio di scendere in piazza per rivendicare la libertà e la democrazia, per manifestare collera e dolore per la violazione dei diritti umani, per protestare contro il regime con il maggior numero di esecuzioni *pro capite* al mondo;
dopo oltre quattro decenni di repressione di ogni opposizione politica, gravi discriminazioni nei confronti delle donne, persecuzioni degli omosessuali anche con esecuzione di pene capitali, pessima gestione dell'economia e corruzione dilagante che hanno portato sotto la soglia della povertà il 70 per cento della popolazione di una nazione ricchissima di risorse, gli iraniani rivendicano dignità e rispetto dei propri diritti;
sono di questi giorni le atroci esecuzioni delle pene capitali inflitte ai giovani Moshen Shekari, appena

ventitreenne, condannato all'impiccagione per aver bloccato una strada e ferito un membro della "Bassij", milizia legata alle guardie rivoluzionarie, il braccio armato dell'ideologia teocratica della Repubblica islamica, con l'accusa di *moharebh*, letteralmente "guerra contro Dio", edi Majid Reza Rahnavard, reo di aver preso parte alle contestazioni contro il regime e la cui impiccagione in pubblico è stata documentata dall'agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana, Mizan, che ha pubblicato, sul proprio sito, le agghiaccianti scene dell'esecuzione del giovane, vestito di bianco e con il volto coperto, mentre dondola dalla gru installata sulla strada di Mashhad, sua città natale;
ad accrescere ulteriormente il clima di terrore ha contribuito l'annuncio di voler infliggere la pena capitale all'ex calciatore Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, con l'accusa di essere membro di un gruppo armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'Iran;
considerato che:
per far fronte all'atteggiamento ostile delle autorità iraniane, non disposte ad avviare alcuna forma di collaborazione con gli Stati europei, il Consiglio UE ha approvato un nuovo blocco di sanzioni nei confronti dell'Iran, sia per la repressione delle manifestazioni pacifiche, sia per l'assistenza offerta alla Russia nella guerra contro l'Ucraina;
la UE ha altresì chiesto alle Nazioni Unite, e in particolare al Consiglio per i diritti umani, di avviare un'indagine globale, esortando gli Stati membri della UE a coordinare le loro azioni diplomatiche, con l'obiettivo di sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani;
l'Iran ha dichiarato, per il tramite di un comunicato del Ministero degli esteri, di voler irrogare sanzioni agli Stati europei, come ritorsione rispetto alle sanzioni imposte; a sostegno della legittimità e ammissibilità delle medesime, Hossein Amir-Abdollahian, ha affermato che l'Europa ha, in passato, sostenuto gruppi terroristici, incoraggiando l'incremento delle violazioni dei diritti umani del popolo iraniano;
ricordando, infine, che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha già ripetutamente palesato il proprio sdegno per le condotte adottate per reprimere il diritto del popolo iraniano di manifestare le proprie idee, annunciando l'indignazione del Governo italiano "di fronte alla condanna a morte di Moshen Shekari, giovane che si era unito alla manifestazione per la libertà in Iran. Questa inaccettabile repressione da parte delle autorità iraniane non può lasciare indifferente la comunità internazionale, e non potrà fermare la richiesta di vita e libertà che viene dalle donne e dai giovani iraniani";
il regime iraniano è il principale Stato *sponsor* del terrorismo al mondo;
da anni i massimi esponenti del regime di Teheran non solo minacciano ma addirittura promettono la distruzione dello Stato di Israele finanziando organizzazioni terroristiche che ne attaccano la popolazione civile;
esponenti della resistenza iraniana chiedono alla comunità internazionale di contrastare gli sforzi del regime per ottenere la bomba atomica, di considerare la possibilità di espellere l'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW) e dall'UNICEF, in quanto reo di aver ucciso bambini, imprigionato e torturato centinaia di minorenni, e di designare le guardie rivoluzionarie come "entità terroristica";
il 12 dicembre il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le conclusioni sull'Iran esprimendo il suo sostegno all'aspirazione fondamentale del popolo iraniano per un futuro in cui i suoi diritti umani universali e le sue libertà fondamentali siano rispettati, protetti e realizzati, condannando le continue attività destabilizzanti dell'Iran in e intorno al Medio Oriente,
impegna il Governo ad intraprendere efficaci azioni volte a sostenere le legittime rivendicazioni di libertà e democrazia del popolo iraniano, a dissuadere il regime di Teheran dal violare i diritti umani universali e le libertà fondamentali in Iran, a rispettare il diritto internazionale e cessare ogni minaccia verso altre nazioni.
(1-00013)

Interrogazioni

BASSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
a seguito dell'analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell'inchiesta principale

legata al crollo del "ponte Morandi", è stata avviata un'indagine relativa alle criticità in termini di sicurezza delle barriere fonoassorbenti, del tipo integrato modello "Integautos", montate sulla rete autostradale;
l'analisi della documentazione acquisita, le indagini tecniche effettuate e l'assunzione di plurime testimonianze hanno portato la consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale, con rischio di cedimento nelle giornate di forte vento, come del resto verificatosi nel corso del 2016 e 2017 sulla rete autostradale genovese;
la società ASPI ha quindi eliminato tutte le barriere fonoassorbenti posizionate in prossimità delle aree urbane abitate o degli abitati intersecati dalla rete autostradale;
la maggior parte della rete delle barriere fonoassorbenti è situata nel territorio della città metropolitana di Genova;
la società ASPI ha presentato diversi aggiornamenti sui calendari del ripristino delle barriere senza però fornire nessuna garanzia sui tempi di ripristino, a causa delle difficoltà di esecuzione dei lavori di rinforzo dei supporti delle barriere, necessari per l'installazione di nuovi materiali fonoassorbenti, creando legittime ansie nei cittadini interessati;
non sono ad oggi previsti indennizzi o risarcimenti per i cittadini che, in questi anni, sono stati sottoposti ad un elevato inquinamento acustico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda agire nei confronti della società Autostrade per l'Italia affinché, dopo oltre due anni di insopportabili disagi, renda pubblica una programmazione precisa delle proprie attività, con la pianificazione dei cantieri, le date di installazione e di messa a regime delle nuove barriere e il livello di abbattimento acustico garantito dai nuovi pannelli fonoassorbenti;
se intenda attivarsi, ed in quale tempistica, affinché sia realizzato e reso accessibile al pubblico un apposito sito *internet*, che sia richiamato sulla pagina principale del sito ASPI, con il percorso di progettazione, prima, e di appalto ed esecuzione, poi, delle nuove barriere fonoassorbenti, così da garantire la pubblicazione di un calendario aggiornato in tempo reale che permetta ai cittadini il monitoraggio costante delle attività impattanti in materia ambientale;
se non ritenga utile favorire una procedura di conciliazione stragiudiziale, con l'assistenza delle associazioni di consumatori rappresentate presso il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che permetta ai residenti di ottenere un equo indennizzo per i disagi subiti nel periodo di assenza delle barriere fonoassorbenti.
(3-00087)
MARTELLA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 13 dicembre 2022 un tir di colore nero con un ritratto di Benito Mussolini e un'insegna a caratteri cubitali "Duce" stazionava indisturbato davanti ad un *hotel* della città di Venezia filmato da cittadini e turisti;
come si evince dal filmato diffuso sui *social media* il richiamo a simboli e terminologia fascista è palese e inequivocabile, configurandosi come un vero e proprio atto di apologia;
è inspiegabile come un tir con tali simboli possa percorrere indisturbato le strade;
l'auspicio che le forze dell'ordine lo rintraccino quanto prima non toglie nulla al fatto che si sia di fronte ad una vicenda che lascia molti interrogativi aperti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sui fatti esposti e di adottare di gli opportuni provvedimenti.
(3-00089)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito il 29 giugno dalla legge n. 79 del 2022, contiene misure finalizzate ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo;
la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro

dell'università e della ricerca. A tal proposito, il decreto stabilisce che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici necessari per la formazione iniziale, deve essere compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 CFU e almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere dell'area pedagogica;
vi è inoltre una carenza strutturale di docenti abilitati per la scuola dell'infanzia e primaria, oltre che di docenti specializzati sul sostegno. Infatti, sono oltre 70.000 i posti che ogni anno vengono attribuiti a supplenza: in pratica un posto su 3 è precario, con la conseguenza che migliaia di studenti con disabilità ogni anno sono costretti a cambiare docente, a dispetto di qualunque continuità didattica;
ritenuto che:
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in notevole ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge che ne fissava l'emanazione entro il 30 luglio 2022;
le università spesso sono impossibilitate ad incrementare la platea delle studentesse e degli studenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione, così come per i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, perché non hanno le risorse disponibili per strutturare i docenti necessari,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda promuovere per favorire l'emanazione del decreto previsto dalla legge n. 79 del 2022 al fine di non creare ulteriori ritardi al sistema di reclutamento e quali interventi voglia intraprendere per migliorare la situazione di carenza di insegnanti primaria, infanzia e sui posti di sostegno;
se non voglia altresì prevedere, vista l'emergenza, di riservare una quota all'interno dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai precari che lavorano da più di tre anni sui predetti posti.
(3-00090)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CRISANTI, LA MARCA, GIACOBBE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito con legge n. 368 del 1989, modificata da ultimo dal decreto-legge n. 66 del 2014, e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 329 del 1998, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero;
come da definizione della stessa Farnesina, esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo, e allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni;
i COMITES sono stati rinnovati attraverso il voto del 3 dicembre 2021 in 110 circoscrizioni consolari;
il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 89 del 2014, si compone di 63 consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa. Di questi: 7 su indicazione delle associazioni nazionali dell'emigrazione; 4 su indicazione dei partiti che hanno rappresentanza parlamentare; 6 su indicazione delle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, e che siano rappresentati nel CNEL; uno su indicazione della Federazione nazionale della stampa; uno su indicazione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; uno su indicazione dell'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri. A questi si aggiungono numerosi invitati permanenti, senza diritto di voto, tra cui i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;
il segretario generale convoca l'assemblea plenaria e il comitato di presidenza ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte;
considerato che:
le procedure per il rinnovo del CGIE, avviate con l'elezione dei membri territoriali il 9 e 10 aprile

2022, sono tuttora in via di completamento e non sono ancora stati designati i 20 consiglieri di nomina governativa;
tra le sue funzioni consultive, il CGIE formula pareri indirizzati al Governo sugli stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero; sui programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; sui criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero; sulle informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero; sulle linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali;
il 9,8 per cento dei cittadini italiani risiede all'estero. Sono oltre 5,8 milioni i nostri connazionali residenti in Paesi stranieri (rapporto "Italiani nel mondo 2022" della fondazione "Migrantes", presentato l'8 novembre 2022), dato destinato a crescere del 5 per cento ogni anno. Basti pensare che dal 2006 al 2022 la mobilità italiana è cresciuta dell'87 per cento e dunque la presenza degli italiani all'estero è progressivamente aumentata passando da 3,1 milioni ai suddetti 5,8 milioni;
la comunità degli oltre 6 milioni di connazionali che risiedono all'estero rappresenta dal punto di vista numerico, amministrativo e sociale una popolazione paragonabile a quelle delle più grandi regioni italiane;
tra chi risiede all'estero, la componente di giovani è considerevole. Sempre stando al rapporto Migrantes 2022, l'attuale comunità italiana all'estero è costituita da oltre 841.000 minori (il 14,5 per cento dei connazionali complessivamente iscritti all'AIRE) ai quali occorre aggiungere gli oltre 1,2 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni (il 21,8 per cento della popolazione complessiva AIRE). Ci sono poi i "giovani adulti" (il 23,2 per cento ha tra i 35 ei 49 anni). Il 19,4 per cento ha tra i 50 e i 64 anni; il 21 per cento ha più di 65 anni, ma di questi l'11,4 per cento ha più di 75 anni;
una precedente interrogazione (4-00026) presentata dal senatore Menia al Ministro in indirizzo sullo stesso tema non ha ancora ricevuto risposta;
ritenuto che:
il CGIE rappresenta e ha il dovere imprescindibile di rappresentare politicamente ed elettoralmente questi quasi 6 milioni di italiani ovvero di rappresentare le loro istanze presso il nostro Governo e la nostra amministrazione;
il CGIE detiene un ruolo chiave sia dal punto di vista amministrativo quanto da quello sociale, dato che il numero di italiani all'estero che rappresenta equivale quello della seconda regione più popolosa del nostro Paese, il Lazio, con 5.898.124 milioni di abitanti;
a parere degli interroganti, non si può lasciare tale comunità senza rappresentanza, in quanto non è pensabile che i cittadini residenti all'estero godano di minore rappresentatività rispetto a quelli residenti in Italia, configurando così una disuguaglianza al limite della costituzionalità,
si chiede di sapere quale sia il motivo per cui il CGIE non si sia ancora riunito, quando si intenda procedere con la nomina dei 20 componenti e provvedere a sanare questo grave ritardo, che mina il principio costituzionale di rappresentatività.
(3-00088)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA, PIRONDINI, CASTELLONE, MARTON, ALOISIO, CATALDI, BILOTTI, NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, SCARPINATO, LOPREIATO, LICHERI Ettore Antonio, PATUANELLI, LICHERI Sabrina, NATURALE, LOREFICE, MAZZELLA, GUIDOLIN, CROATTI, DAMANTE, MAIORINO - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
l'iscrizione ai *test* di ingresso dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, compreso il *test* per l'accesso alla facoltà di Medicina, il successivo controllo dei punteggi e delle graduatorie delle prove e l'espressione della conferma di interesse a rimanere nelle graduatorie, in attesa di possibili liberazioni di posti disponibili presso sedi universitarie maggiormente gradite da parte dello studente, vengono effettuate tramite il portale "Universitaly", predisposto da CINECA per il Ministero

dell'università e della ricerca;
risultano pervenute a CINECA e al Ministero numerose segnalazioni circa alcune problematiche tecniche rispetto alla mancata registrazione sul portale delle conferme di interesse alla permanenza nella graduatoria, circostanza che il portale tende a registrare come "rinuncia per mancata dichiarazione", in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 542 del 2019, allegato 2, punto 10, lett. *d)*, il quale dispone che "entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera a) [9 ottobre 2019] e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento (...) tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato 'posti esauriti', devono manifestare la conferma di interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito 'Universitaly'. In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione";
considerato che:
la problematica è già stata affrontata dai giudici amministrativi. In particolare, il TAR. Lazio, Roma, sezione III-*bis*, 15 ottobre 2018, sentenza n. 9979, ha affermato che l'amministrazione pubblica, in caso di procedure concorsuali di massa, accanto agli strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali, ha l'onere di predisporre procedure amministrative parallele di tipo tradizionale, che possano essere attivate in via di emergenza, qualora i sistemi informatici predisposti per l'inoltro della domanda non funzionino correttamente. Inoltre le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto ad essi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni nei reciproci rapporti;
nel condannare l'amministrazione pubblica su un caso del tutto simile, lo stesso TAR, il 15 aprile 2021, con sentenza n. 4409, richiamava la sentenza n. 7077 del 2018, la quale risultava "specificamente resa sulla inadeguatezza della piattaforma Universitaly in ordine alle modalità di manifestazione della conferma di interesse, unicamente informatiche, come tali inidonee a sopperire, proprio in quanto informatiche ed esposte alla possibilità di malfunzionamenti, a blocchi, temporanee avarie, impeditive dell'espressione della conferma di interesse in conseguenza delle predette anomalie, consustanziali a qualsivoglia sistema informativo";
dunque, non solo inadeguatezze rispetto al portale sono già state segnalate in numerosi casi precedenti, ma esse hanno comportato e rischiano di continuare a comportare ingenti costi, innanzitutto legali, per le amministrazioni coinvolte,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per fornire una risposta concreta alle numerose segnalazioni di malfunzionamento del portale "Universitaly" e quali soluzioni a lungo termine intenda adottare per evitare che tali malfunzionamenti possano pregiudicare anche in futuro il corretto andamento dei *test* di ingresso e della successiva gestione delle graduatorie.
(4-00084)
GASPARRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1112 del 24 luglio 2017 è stata richiesta la deroga *ex* decreto ministeriale 11 novembre 2015 per i punti nascita con meno di 500 parti annui, ovvero Borgo Val di Taro, Castelnovo ne' Monti, Scandiano, Pavullo nel Frignano, Mirandola e Cento;
il Ministero della salute con propria nota prot. 0031429-04/10/2017-DGPROGS-MDS-P, a seguito della valutazione del comitato percorso nascita nazionale, ha espresso parere favorevole alla deroga temporanea per i punti nascita di Scandiano, Mirandola e Cento ed invece ha espresso parere contrario alla deroga per i punti nascita di Borgo Val di Taro, Castelnovo ne' Monti e Pavullo nel Frignano;
con la delibera della Giunta regionale n. 1803 del 24 ottobre 2022, recante "Approvazione delle checklist relative ai punti nascita di Mirandola, Cento e Faenza. Approvazione della procedura di richiesta ai sensi del DM 11/11/2015, di mantenere in attività detti punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno", la Regione ha chiesto al Ministero di mantenere attivi i punti nascita, ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2015, con volume di attività, al 31 dicembre 2021, inferiore

ai 500 parti all'anno, fra i quali il punto nascita di Mirandola;
la Provincia di Modena, l'Unione dei Comuni modenesi area nord e diversi Consigli comunali del territorio hanno approvato e supportato la richiesta di deroga avanzata dalla Regione e supportata dalla *check-list* di interventi che garantiscono il rispetto dei parametri di legge;
la commissione consultiva tecnico-scientifica percorso nascita regionale ha espresso unanime posizione nel tenere aperto il punto nascita di Mirandola fino a quando permane lo stato di emergenza a causa del sisma del 2012;
il disegno di legge di bilancio per il 2023, in corso di esame alla Camera dei deputati, all'articolo 135 dispone il mantenimento dello stato emergenza *post* sisma al 31 dicembre 2023 per il territorio modenese;
il piano di potenziamento dell'ospedale di Mirandola, condiviso in sede di conferenza territoriale sociosanitaria, contempla come elemento essenziale il permanere del punto nascita affinché, una volta attuato, possa portare al raggiungimento dell'obiettivo *target* dei 500 parti minimi annui, soprattutto se accompagnato da un vero piano per promuovere il servizio presso le donne del territorio, al momento ancora insufficientemente promosso, visto che i nati nel territorio sono ben oltre la soglia dei 500 parti;
la città di Mirandola è patria del biomedicale e il suo nosocomio è al servizio di circa 90.000 abitanti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta;
se ritenga possibile, sentita la commissione nascite nazionale, accogliere la richiesta di deroga, visto anche il perdurare dello stato di emergenza, per il punto nascita di Mirandola (Modena).
(4-00085)

MAIORINO, PIRRO, DI GIROLAMO, NAVE, DE ROSA, BEVILACQUA, MAZZELLA, SIRONI, LOREFICE - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute*. - Premesso che:
per sopperire alla chiusura della discarica di Malagrotta e adeguarsi ai principi di economia circolare di matrice europea, dopo 9 anni, la Regione Lazio ha approvato il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti (pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione n. 116 del 22 settembre 2020) dove, al par. 10.9, rubricato "Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica", si evince: "Per quanto riguarda la capacità di termovalorizzazione necessaria, (…) a livello regionale la necessità scenderà sotto le 400.000 t/a a partire dal 2022, anche considerando lo scenario evolutivo minimale, ancor più favorevoli gli altri scenari evolutivi, mentre per lo scenario zero - inerziale bisogna attendere il 2025". Questa previsione stima il fabbisogno di termovalorizzazione per l'intera regione e singoli ATO;
la legge regionale n. 27 del 1998 e successive modifiche vieta l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal piano di gestione dei rifiuti. In tale contesto va evidenziato che il TAR Lazio, con sentenza n. 4987 del 26 aprile 2022, ha statuito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba necessariamente attivarsi per emanare il decreto con la mappatura del fabbisogno regionale dei termovalorizzatori di rifiuti, dopo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (attuativo dell'articolo 35 del decreto-legge "sblocca Italia"). Dopo averlo bocciato perché mai sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), i giudici amministrativi chiedono un nuovo decreto previo esperimento della VAS statale da adottare entro 180 giorni dalla notifica della sentenza (quindi entro la fine dello scorso ottobre). Ad oggi questa sentenza non ha trovato adempimento;
con decreto del presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato nominato commissario straordinario per il Giubileo del 2025 nell'ambito del territorio di Roma capitale e con successivo decreto-legge n. 50 del 2022, in particolare ai sensi dell'art. 13, al medesimo commissario straordinario sono stati attribuiti poteri speciali per la redazione del piano rifiuti e impianti connessi;
nell'ambito delle azioni volte alla transizione verso un'economia circolare, un ruolo importante è attribuito alla definizione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), approvato con decreto ministeriale n. 257 del 2022 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2022, n. 151). Il testo, che

costituisce parte integrante dell'art. 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dal decreto legislativo n. 116 del 2020, ha validità per gli anni dal 2022 al 2028 ed è uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti migliorando la rete integrata di impianti regionali, la pianificazione regionale e, quindi, la *governance* territoriale. Il piano non tiene conto della nomina del commissario straordinario del Giubileo 2025 e dei poteri conferitigli ponendosene inevitabilmente in contrasto, essendo lo stesso PNGR stato approvato successivamente ai poteri commissariali dati al commissario Gualtieri che pertanto sono incompatibili con il piano;

in base ai poteri suddetti il sindaco Gualtieri ha presentato il piano rifiuti di Roma capitale, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico diretto dai rifiuti indifferenziati residui per circa 600.000 tonnellate annue e annesso impianto con la sperimentale tecnologia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica ("carbon capture and storage");

tra fine settembre e inizi ottobre 2022 è stata diffusa la notizia che la NextChem, società del gruppo Maire Tecnimont, che ha ottenuto dall'Unione europea un finanziamento a fondo perduto di ben 194 milioni di euro, realizzerà un impianto, in gergo definito "waste-to-hydrogen", nel territorio di Roma capitale, che tratterà 200.000 tonnellate di rifiuti all'anno. In pratica per trattare appena 228.000 tonnellate all'anno su un totale previsto di rifiuti di 1,5 milioni, il 15 per cento circa della città di Roma, si avranno, a parere degli interroganti, ingiustificatamente più impianti di quantità totali pari a 4 volte tanto;

il commissario per il Giubileo 2025 intende realizzare l'impianto di incenerimento nel territorio di Roma al chilometro 23.600 nell'area del municipio IX denominata Santa Palomba. Nella zona ci sono vigneti ed aziende vinicole nel raggio di meno di 1.000 metri; il PRINT di espansione residenziale ricade a meno di 1.000 metri (piani di zona L.167) del sito dell'impianto e a circa 1.500 metri si trova anche un edificio scolastico;

si apprende da notizie di stampa che Roma perderà i finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per realizzare dei due biodigestori anaerobici per trattare 120.000 tonnellate ciascuno di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, nonché dei due impianti (da 100.000 tonnellate ciascuno) per la selezione della carta e della plastica, evidenziando l'inadeguatezza rispetto agli obiettivi europei del piano rifiuti presentato dal commissario straordinario del Giubileo 2025 ("dire.it", 3 dicembre 2022);

considerato che:

il decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità, all'art. 1, riporta che è "approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche". La parte I dell'allegato inserisce gli inceneritori tra le "attività insalubri" di "prima classe". Ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 1934, la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato;

la ASL di Viterbo per un caso analogo (nota prot. 67618 del 2 settembre 2019), relativo alla richiesta di autorizzazione dell'impianto di incenerimento con recupero di energia di 580.000 tonnellate annue di Tarquinia, ha espresso parere negativo evidenziando che "l'impianto emetterebbe inquinanti ambientali-atmosferici prevalentemente pericolosi per la salute umana";

l'Organizzazione mondiale della sanità nel 2013 ha pubblicato un documento che raccoglie le ricerche sviluppate da un gruppo di esperti internazionali. Il documento conferma l'esistenza di una relazione causale tra esposizioni a inquinanti atmosferici (PM10, PM2,5, diossido di azoto, diossido di zolfo, da attribuire prevalentemente al traffico veicolare, alle attività industriali, agli impianti di riscaldamento) ed effetti sulla salute, e questo nesso di casualità è particolarmente forte nel caso del particolato atmosferico fine PM2,5, causa importante di malattia e mortalità. La popolazione che risiede vicino a un inceneritore è particolarmente a rischio di forti esposizioni agli inquinanti durante le deposizioni umide. La pioggia ha la capacità di riversare a terra fino al 92 per cento del PM2,5 e l'umidità della notte fino al 21.5 per cento;

l'impianto è dunque da considerarsi pericoloso per la salute degli abitanti così come previsto dall'art.

216 del richiamato regio decreto n. 1265 del 1934,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi nelle sedi di competenza affinché venga considerata la limitazione dei poteri del commissario straordinario Gualtieri a quanto previsto dal PNGR e conformemente al piano regionale di gestione dei rifiuti;
se intendano verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, lo stato dell'arte e la legittimità della progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento termico con recupero energetico diretto dai rifiuti indifferenziati residui e annesso impianto con la sperimentale tecnologia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 600.000 tonnellate annue;
se non intendano riconsiderare la decisione di realizzare l'impianto fortemente impattante sul territorio e sulla salute, e non risolutivo della questione della gestione del ciclo dei rifiuti.
(4-00086)

SPERANZON - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che nei giorni 12 e 13 dicembre 2022 era in programma a Venezia, all'auditorium "Santa Margherita", la "Conferenza internazionale sui processi di pace nel mondo", promossa da Associazione Società INformazione/Rapporto diritti globali e dal CESTUDIR dell'università "Ca' Foscari" di Venezia, in seguito annullata dagli organizzatori la sera dell'11 dicembre;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
tra gli organizzatori dell'evento figurava inizialmente anche l'organizzazione non governativa "Fight Impunity", presieduta da Antonio Panzeri, ex europarlamentare del Partito democratico nonché esponente di "Articolo Uno - Movimento democratico e progressista", attualmente agli arresti in Belgio in seguito all'inchiesta sulla corruzione denominata informalmente "Qatargate";
nel *board* dell'organizzazione non governativa figuravano, fino ai giorni scorsi, illustri esponenti della politica nazionale ed europea, quali l'esponente di Più Europa ed ex ministro Emma Bonino e l'ex alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini;
tra i relatori della conferenza erano inizialmente previsti, oltre a Panzeri, anche Luca Visentini, segretario generale dell'International trade union confederation (ITUC), anch'egli arrestato per corruzione, e Maria Arena, europarlamentare del gruppo Socialisti & Democratici, la cui assistente ha subito una perquisizione legata alla medesima inchiesta;
considerato inoltre che, sempre per quanto risulta:
l'iniziativa era stata organizzata in concomitanza con la pubblicazione del "20° Rapporto diritti globali", curato da Sergio Segio, direttore di Associazione Società INformazione ed ex *leader* del gruppo terroristico "Prima Linea"; il programma della conferenza prevedeva, oltre a due interventi di Segio, anche quelli di altri ex terroristi, come Rodrigo Londoño Echeverri, già *leader* delle FARC colombiane, e Pat Sheehan, già membro dell'IRA;
gli organizzatori dell'evento, prima di sospenderlo del tutto, si erano semplicemente limitati a rimuovere dal programma i tre relatori coinvolti dall'inchiesta sulla corruzione e il simbolo della Fight Impunity;
l'evento era sponsorizzato e ospitato dall'università "Ca' Foscari" di Venezia, ateneo pubblico di grande prestigio e rilevanza internazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse al corrente dell'organizzazione di tale conferenza;
se sia al corrente di quale sia stato il ruolo dell'organizzazione non governativa Fight Impunity nell'organizzazione dell'evento e in che misura essa abbia collaborato con il CESTUDIR negli ultimi anni;
se si conosca chi ha contribuito al finanziamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori invitati alla conferenza;
in che modo la presenza di relatori con un passato al vertice di organizzazioni terroristiche di diversa matrice e provenienza sia in linea con la missione e le finalità educative e didattiche dell'università pubblica e, nel caso di partecipazione di studenti di scuole secondarie, della scuola;
come sia stato possibile, alla luce delle vicende personali di diversi relatori e indipendentemente

dall'inchiesta sulla corruzione, concedere spazi e patrocinio dell'università "Ca' Foscari" a tale iniziativa;
se e in che modo il Governo e l'ateneo intendano procedere per evitare che simili eventi si ripetano.
(4-00087)

DE PRIAMO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno*. - Premesso che:
negli scorsi giorni, l'organizzazione non governativa "Safeguard defenders" ha reso noto un proprio rapporto relativo all'apertura di numerose "stazioni di polizia" all'estero da parte della Repubblica popolare della Cina;
secondo tale rapporto, sarebbe proprio l'Italia, con 11 "stazioni di polizia" cinesi non ufficiali, il Paese con il maggior numero di presenze;
stando a tale rapporto, inoltre, la rete parrebbe composta da oltre 100 sedi in più di 50 Paesi nel mondo;
per la maggior queste stazioni di polizia (in Italia ne sarebbero state individuate a Milano, Roma, Prato, Firenze, Venezia e Bolzano) sarebbero state aperte senza autorizzazione;
il Governo cinese ha replicato che tali centri avrebbero la funzione di assistere i cittadini cinesi che vivono all'estero a sbrigare pratiche burocratiche che vanno dal rinnovo del passaporto a quello della patente;
eppure, secondo quanto si apprende dal *report*, le sedi sarebbero piuttosto utilizzate dalla Cina per sorvegliare, perseguire e, in alcuni casi, rimpatriare gli esuli e i dissidenti, avvalendosi di accordi bilaterali in materia di sicurezza siglati con i governi ospitanti;
secondo quanto riferito da Safeguard Defenders,le stazioni di polizia si muoverebbero al di fuori dei normali canali utilizzati per l'estradizione: difatti, sembrerebbero sussistere prove di intimidazione subite dai cittadini cinesi in Italia, tra cui, ad esempio, quelle ai danni di un operaio accusato di appropriazione indebita, rientrato in Cina dopo 13 anni passati in Italia e di cui si sono perse le tracce,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di verificare se effettivamente i suddetti centri assolvano a funzione di polizia, di controllo, di ricerca e di repressione nei confronti delle comunità cinesi presenti sul territorio italiano;
se effettivamente, ed in quali termini, siano stati conclusi accordi con la Repubblica popolare cinese e quale sia il contenuto delle eventuali intese;
quali attività di indagine siano state svolte al fine di verificare la natura di tali centri ed i relativi esiti;
se intendano attivarsi nei confronti delle autorità cinesi al fine di ottenere elementi di chiarezza sulla questione.
(4-00088)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la giustizia in Veneto è quasi al collasso, date le oltre 500 pendenze a carico di ogni magistrato;
in questa situazione il Ministro in indirizzo si è limitato ad inviare 23 nuove toghe, di cui una nel tribunale scaligero, ritenute però insufficienti, già mesi fa, sia dalla presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini, che dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, i cui interventi hanno riacceso il dibattito sull'apertura di una seconda Corte d'appello regionale, con candidata ideale Verona;
di fronte alla mole dei giudizi di secondo grado, pendenti e in arrivo, la costituzione di una nuova sede di Corte d'appello è ormai urgente. E con la candidatura di Verona a tale ruolo, la ricaduta sul territorio veneto sarebbe ancora più ampia. Ad essa potrebbero, infatti, far riferimento le ulteriori circoscrizioni di Vicenza e Rovigo, in modo tale da coprire il 50 per cento circa del carico gravante sulla magistratura veneziana, con indiretto ma immediato vantaggio anche per le altre circoscrizioni;
poiché nell'attuale assetto giudiziario tutti i tribunali delle imprese fanno capo a un distretto di Corte d'appello, una sede scaligera consentirebbe la costituzione di una nuova sezione specializzata (di primo grado e d'appello) di supporto a quella veneziana (terza in Italia per tali giudizi), che a causa della scarsa dotazione organica, malgrado le competenze e il lodevole sforzo dei magistrati, fatica a

garantire una giustizia rapida, generando nel sistema imprenditoriale veneto varie disfunzioni;
considerato che:
se per il cittadino che attende una decisione in materia successoria avere tempi di giudizio ragionevoli è un diritto, per un imprenditore è vitale;
sapere a distanza di 10 anni dal fatto se, per esempio, un amministratore di società è stato legittimamente o meno revocato è inammissibile, in quanto lo scenario economico ed imprenditoriale è nel frattempo mutato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire con una tempestiva attività istruttoria, al fine di istituire una nuova Corte di appello in Veneto e in particolare nella provincia di Verona.
(4-00089)
PAITA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la stazione di Ventimiglia (Imperia) costituisce, nell'ambito della rete ferroviaria del ponente ligure, l'ultima stazione prima del confine con la Francia ed è elettrificata fino a 1.500 volt, al fine di garantire il transito dei treni provenienti dal territorio francese, mentre il resto della rete ferroviaria italiana è elettrificata fino a 3.000 volt;
la Regione Liguria, per il rinnovo del proprio parco mezzi ferroviario, ha acquistato tre tipologie di treni dalle aziende Alstom e Hitachi, denominati "Jazz", "Pop" e "Rock", ma solo cinque di questi sono abilitati a viaggiare su reti a 1.500 volt;
nell'ottobre 2021, proprio in ragione dell'impossibilità dei nuovi treni di raggiungere la stazione di Ventimiglia, la Regione si era impegnata per risolvere la questione, chiedendo che le nuove forniture rendessero compatibile il transito su tutta la rete ferroviaria interessata;
da quanto si apprende dal quotidiano "Il Secolo XIX" ("Ponente escluso dai nuovi treni Rock, la beffa continua nonostante le promesse" di Andrea Fassione) anche i treni consegnati a ottobre 2022 rimangono incompatibili nonostante gli impegni politici, in quanto non sopporterebbero lo scarto di tensione, comportando disagi e difficoltà di spostamento su tutta la tratta Albenga-Ventimiglia;
il contratto di servizio sottoscritto tra la Regione Liguria e Trenitalia a fronte dell'ammodernamento della flotta ha previsto significativi rincari delle tariffe, che da inizio 2022 sono scattati per tutti gli utenti, inclusi quelli che viaggiano nella tratta da Albenga (Savona) a Ventimiglia, che dunque pagano un prezzo del biglietto più alto per un servizio inalterato e comunque inadeguato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per tutelare i cittadini interessati rispetto al rincaro dei titoli di viaggio, soprattutto laddove il servizio è sostanzialmente inalterato;
quali iniziative di competenza voglia mettere in atto per provvedere nel più breve tempo possibile all'adeguamento della stazione di Ventimiglia al fine di consentire il transito di tutte le nuove tipologie di treni acquistati.
(4-00090)
Risoluzioni in commissione
CRAXI - La 3ª Commissione,
premesso che:
il 13 settembre 2022, una giovane iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla "polizia morale" della Repubblica islamica (*Gasht-e-Ershad*), l'organismo di sicurezza istituito ufficialmente nel 2005 a seguito dell'elezione a Presidente di Mahmoud Ahmadinejad, deputata a vigilare, arrestare e rieducare chi violi il rigido codice di abbigliamento e a proteggere l'etica e i valori iraniani, per avere indossato il velo in modo inappropriato ed in ogni caso in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa locale che obbliga le donne in Iran all'utilizzo dello *hijab*;
secondo testimoni oculari, la "polizia morale" avrebbe spinto la ventiduenne Mahsa Jina Amini in un furgone, l'avrebbe picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, fino a farla entrare in coma;
ricoverata in stato di fermo presso un vicino ospedale, la giovane è morta il successivo 16 settembre

2022, ufficialmente, secondo quanto sostenuto dalle autorità iraniane, per cause naturali, senza tuttavia che risulti essere stata condotta alcuna approfondita indagine sull'accaduto e senza che le autorità locali abbiano consegnato ai familiari della vittima la cartella clinica e i risultati dell'esame autoptico sul suo corpo;

considerato che:

la morte di Mahsa Jina Amini ha dato origine ad un'ondata di manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, che ha interessato oltre 150 città e 140 università, a partire dalla prestigiosa Università di tecnologia Sharif di Teheran, in tutte le 31 province dell'Iran, e a cui stanno prendendo parte attiva cittadini iraniani espressione di tutte le componenti della società civile;

le proteste, promosse spontaneamente dalle donne della società civile iraniana e che la Guida suprema Khamenei sostiene organizzate dai nemici dell'Iran, hanno come obiettivo quello di chiedere alle autorità iraniane un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il Paese, con particolare riferimento all'obbligo del velo;

le proteste femminili, che hanno trovato eco anche nei principali *social media*, hanno destato la piena solidarietà da parte di molti uomini iraniani, e coinvolto persino la nazionale maschile di calcio, impegnata di recente nei mondiali di calcio in Qatar;

come evidenziano alcuni osservatori, le proteste di questi mesi, che sembrano indipendenti da fattori di matrice politica, traggono la loro origine, oltre che dalle legittime aspirazioni dell'universo femminile iraniano, certamente anche da un profondo e diffuso malcontento popolare e da un montante sentimento di angoscia per il futuro, che ha radici economiche e occupazionali, che è aggravato dallo stato di isolamento in cui versa il Paese e alimentato dalla frustrazione e dalla rabbia per la diffusa corruzione del regime;

nonostante i reiterati appelli alla moderazione rivolti da organismi internazionali, da molti Paesi e da personalità della comunità internazionale alle autorità di Teheran, la risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle manifestazioni di protesta appare ancora improntata alla rigidità, oltre che indiscriminata, sproporzionata e non necessaria, e ha causato finora la perdita di numerose vite umane ed un elevato numero di feriti;

dall'inizio delle proteste, in particolare, le forze di sicurezza avrebbero risposto alle manifestazioni di piazza di manifestanti disarmati usando anche armi letali contro persone che non rappresentavano alcuna reale minaccia;

le forze di sicurezza, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e le forze dei Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e gli agenti di sicurezza in borghese avrebbero fatto ampio uso di proiettili, di gas lacrimogeni e di manganelli per reprimere le manifestazioni di protesta;

"Amnesty international" riferisce di aver raccolto prove che dimostrano come il comando generale delle forze armate abbia ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato delle armi da fuoco;

l'azione repressiva appare particolarmente stringente nei confronti di alcuni difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e giornalisti, avendo coinvolto, fra gli altri, anche Niloofar Hamedi, la giornalista che per prima diffuse la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini e che pubblicò la foto dei genitori della giovane abbracciati fuori dal reparto in cui era ricoverata, e la collega Elahe Mohammadi, che raccontò il funerale della ragazza, entrambe arrestate e a rischio di essere condannate alla pena di morte;

a cadere vittima delle azioni repressive sarebbero state inoltre altre vittime innocenti, giovanissime donne colpevoli unicamente di aver dato voce ad un disagio e ad un afflato di libertà, come Mahak Hashemi, uccisa a 16 anni a manganellate dalle forze di sicurezza a Shiraz, nella regione centromeridionale dell'Iran, per aver indossando un berretto da *baseball* al posto del tradizionale velo, come Asra Panahi, morta anch'ella a 16 anni ad Ardabil, nell'estremo nord del Paese, dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema, o come Hadis Najafi, la ragazza che legandosi i capelli era divenuta ella stessa simbolo della

protesta, uccisa nel corso di una manifestazione nella città di Karaj, a nord ovest di Teheran;
le repressioni avrebbero interessato in particolar modo le regioni del Paese dove vivono comunità etnico-religiose minoritarie, inclusi i curdi, i baluchi, gli arabi, le minoranze religiose non sciite, i baha'i e i cristiani, che continuano a essere colpite in modo sproporzionato, soprattutto in termini di vittime e di arresti;
secondo stime attendibili fornite dall'organizzazione non governativa Iran human rights (IHRNGO), avente sede ad Oslo, dall'inizio delle manifestazioni di protesta alla data del 29 novembre scorso, almeno 448 persone, tra cui 60 bambini e 29 donne, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza;
anche l'organizzazione non governativa internazionale Human rights watch (HRW) ha a sua volta documentato l'utilizzo eccessivo ed illegale della forza da parte delle autorità iraniane contro i manifestanti in dozzine di casi in diverse città del Paese;
la stessa UNICEF, nel condannare le numerose violenze perpetrate nei confronti dei bambini, ha chiesto di porre fine ad ogni forma di violenza e abuso in Iran, confermando le notizie secondo cui nei disordini di questi mesi avrebbero trovato la morte oltre 50 bambini;
l'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, nel chiedere al Consiglio per i diritti umani della massima assise internazionale, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali perpetrate in questi mesi nei confronti dei manifestanti in Iran, ha parlato di circa 14.000 persone, compresi i bambini, arrestate nel contesto delle proteste;
secondo i dati forniti dalla stessa magistratura iraniana dall'inizio delle manifestazioni di protesta, più di 2.000 persone sono state incriminate dalle autorità giudiziarie locali, la metà delle quali nella sola città di Teheran, e almeno 5 di loro già condannate a morte, accusate di aver provocato disordini o causato danni a persone e beni pubblici;
oltre ad aver fortemente conculcato il diritto dei cittadini iraniani di riunirsi e di manifestare liberamente, le autorità iraniane avrebbero deciso di minare gravemente anche il loro diritto alla libertà di espressione, limitando drasticamente l'accesso a *internet* e bloccando le piattaforme per la messaggistica istantanea in tutto il Paese;
fonti giornalistiche, che hanno trovato conferma nelle parole del portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi, raccontano inoltre che dall'inizio delle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini, almeno 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni;
in Iran, ai sensi di alcune norme esplicative del codice penale islamico, le donne che vengono viste in pubblico senza il velo sono passibili di pene detentive da dieci giorni a due mesi o ad una multa in denaro; tali disposizioni si applicano anche a bambine di nove anni, ovvero al raggiungimento dell'età minima per la loro imputabilità penale;
simili disposizioni normative e prassi applicative autorizzano la polizia e le forze paramilitari iraniane ad arrestare e imprigionare decine di migliaia di donne ogni anno per aver mostrato ciocche di capelli sotto il velo o per aver indossato soprabiti, pantaloni o abiti a maniche corte e colorati e il gesto del taglio di una ciocca di capelli ha finito col diventare simbolo della protesta in atto, internazionalmente riconosciuto;
ricordato che:
l'Iran è vincolato al rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, strumenti internazionali che le autorità di Teheran hanno espressamente sottoscritto e in seguito ratificato, rispettivamente nel 1975 e nel 1994;
il Paese asiatico, inoltre, pur non avendo aderito alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, è tenuto in ogni caso al rispetto del principio di non discriminazione, ed in particolare a quello di uguaglianza tra uomini e donne, giacché esso costituisce un principio chiave del *corpus* internazionale a tutela dei diritti umani, sancito peraltro, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, anche la Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco, a cui Teheran aderisce sin dal 24 ottobre 1945;
rilevato altresì che:

lo scorso 24 novembre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione speciale sulle continue e gravi violazioni dei diritti umani in Iran, e, nell'accogliere la richiesta dell'alto commissario per i diritti umani Volker Türk, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali in corso contro i manifestanti in Iran, ha istituito una missione conoscitiva sulle proteste iniziate il 16 settembre nel Paese asiatico, missione a cui peraltro l'Iran ha già fatto sapere di non voler contribuire;
numerose sono in questi mesi le attestazioni di solidarietà e di stima nel mondo occidentale nei confronti delle donne iraniane e dei manifestanti che pacificamente stanno esprimendo il loro aperto dissenso nei confronti di norme così pesantemente restrittive della libertà individuale e di espressione in Iran;
manifestazioni di vicinanza alla popolazione iraniana, e con l'obiettivo di spingere le istituzioni a prendere una posizione netta rispetto al massacro dei manifestanti perpetrato dal regime teocratico, sono state anche accompagnate da iniziative oltremodo coraggiose come lo sciopero della fame che la tesoriera del Partito radicale, Irene Testa, ha avviato da diverse settimane per chiedere azioni contro la violazione dei diritti umani in Iran;
parole di solidarietà sono state espresse anche da Alessia Piperno, la giovane viaggiatrice e *blogger* italiana arrestata, come altri cittadini dell'Unione europea, per il suo presunto coinvolgimento nelle proteste, liberata di recente, dopo settimane trascorse in stato di detenzione presso la prigione di Ebrat, grazie all'opera di intermediazione dei servizi di *intelligence* italiani;
preso atto che informazioni giornalistiche, peraltro da confermare ufficialmente, riferiscono delle indicazioni fornite dal procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Mantazeri circa una possibile abolizione della "polizia morale", a testimonianza del positivo impatto che le azioni di protesta starebbero avendo sulla coscienza collettiva dell'Iran;
ricordando le misure sanzionatorie adottate di recente dall'Unione europea nei confronti di singole personalità ed entità statali del regime iraniano in risposta alle ripetute violazioni dei diritti umani nel Paese;
esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani uomini iraniani che in questi giorni stanno con coraggio protestando per rivendicare i propri elementari diritti di libertà di espressione;
ribadendo il pieno e convinto appoggio al popolo iraniano per la sua aspirazione alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
impegna il Governo:
1) a fare pressione sul Governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso ai cittadini a *internet* e alle piattaforme per la messaggistica istantanea;
2) ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminante dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi;
3) a collaborare con gli organismi della comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran in questi mesi ai danni di pacifici manifestanti;
4) a proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese.
(7-00001)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00087 del senatore Basso, sull'installazione di nuove barriere fonoassorbenti lungo la rete autostradale.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico dell'8ª seduta pubblica del 16 novembre 2022:

a pagina 321, al quarto capoverso, prima delle parole: "senatore Menia Roberto", inserire la seguente riga: "DDL Costituzionale".

Nel Resoconto stenografico dell'11ª seduta pubblica del 24 novembre 2022, spostare il seguente annuncio, dal penultimo capoverso di pagina 52, a pagina 57, prima dell'ultimo paragrafo:

"*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

sen. Silvestroni Marco

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani (203)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 23/11/2022);".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.